Avv. GASPARE COLOSIMO
MINISTRO DELLE COLONIE

RELAZIONE AL PARLAMENTO

sulla

Situazione politica economica ed amministrativa

delle

COLONIE ITALIANE

presentata alla Camera dei Deputati il 23 febbraio 1918

ed al Senato del Regno il 28 febbraio 1918

CON XXIV ANNESSI, NOVE CARTE
E UNA TAVOLA

ROMA
TIPOGRAFIA DEL SENATO
DI G. BARDI

1918

3ª Ristampa

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign Alternates

https://archive.org/details/relazionealparla00colo

Avv. GASPARE COLOSIMO
MINISTRO DELLE COLONIE

RELAZIONE AL PARLAMENTO

sulla

Situazione politica economica ed amministrativa

delle

COLONIE ITALIANE

presentata alla Camera dei Deputati il 23 febbraio 1918

ed al Senato del Regno il 28 febbraio 1918

CON XXIV ANNESSI, NOVE CARTE
E UNA TAVOLA

ROMA
TIPOGRAFIA DEL SENATO
DI G. BARDI

1918

325.345
C71r

MILLER
UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

a Paolo.

565993

UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
LIBRARY

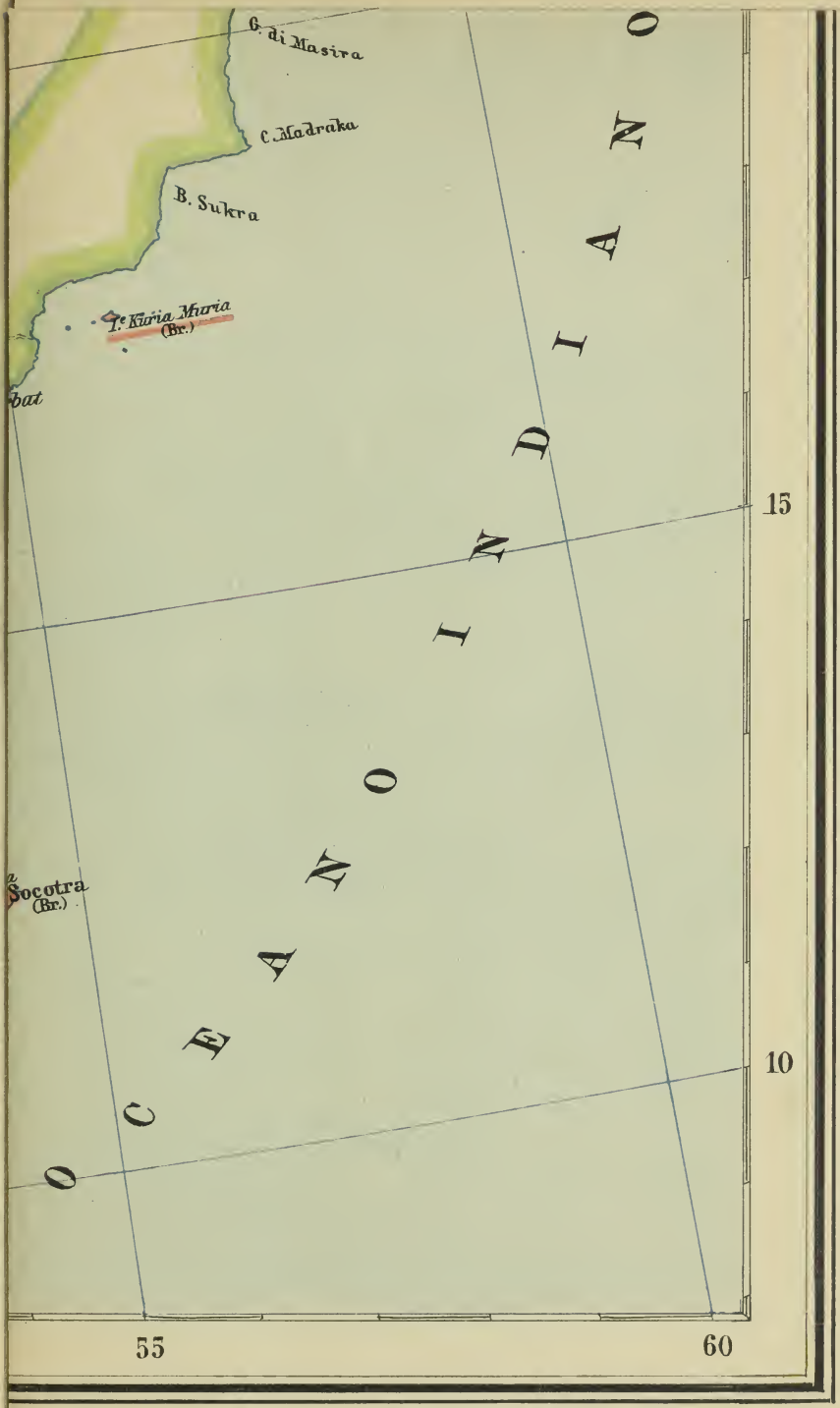

Lit. Salussolia - Torino

Ditta G. B. PARAVIA & C. - Torino-Roma-Milano-Firenze Napoli-Palermo-Genova (Libreria Montaldo)

PROPRIETÀ LETTERARIA

Lit. Salussolia - Torino

La presente relazione non è una esposizione analitica e complessa di tutte le attività che formano l' essenza e la vita di un potente organismo qual' è il Ministero delle Colonie.

Tale esposizione sarà oggetto di speciale pubblicazione, con elementi, dati, osservazioni statistiche che metterà in evidenza tutta l'organica e continuata attività degli uffici governatoriali intesi ad uno scopo comune.

A suo tempo anche sarà presentata al Parlamento la relazione che la legge reclama per l' Eritrea e per la Somalia.

La presente relazione invece ha una portata ed uno scopo esclusivamente politico; e chi la scrive ha in mente di porre il Paese in condizione di apprendere e giudicare l'azione silenziosa ma tenace, modesta ma vigile, perigliosa ma fidente del Ministero delle Colonie in questo periodo così turbinoso e fantastico della grande guerra mondiale in cui ogni giorno nuovi sensazionali avvenimenti hanno destata l' attenzione, la preoccupazione, l'ansia, le speranze dell'anima nazionale.

Uno degli scopi che chi scrive ha cercato di perseguire è stato quello di evitare al Paese maggiori preoccupazioni; epperò quando e quanto più si agiva, minori sono state le pubbliche manifestazioni. Forse gli ostacoli superati, le difficoltà rimosse, i successi ottenuti non avranno mai quella luminosità che ferma l'attenzione generale, - ma è anche vero che il bene derivato al Paese dall'applicazione del metodo adottato, può giustamente compensare ogni sodisfazione mancata o dilazionata.

N. B. — La relazione presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 23 febbraio 1918 è stata licenziata, con opportune aggiunte, soltanto nel giugno.

L' azione tracciata e che s' imponeva era semplice e diritta: occorreva non sospendere per quanto possibile la vita normale delle Colonie, non sospendere le provvidenze in corso per il loro progressivo incremento, non sospendere le opere iniziate o prospettate per il loro sviluppo economico industriale, non sospendere la vita ed i servizi scolastici, agrari, sanitari - soprattutto non arretrarsi sulla via delle riforme necessarie ed atte alla pacificazione degli indigeni chiamandoli a contribuire alla loro elevazione graduale - tutto questo avendo l'occhio fisso e vigile ai fini immediati del presente conflitto - ed avendo come mèta il mettere le Colonie in condizione di essere, per quanto possibile, utili alla madre patria nelle gravi urgenti necessità create dalla guerra.

Le nostre Colonie dell' Affrica orientale e dell' Affrica settentrionale sono state poste, è bene riconoscerlo, a cagione della guerra, in condizioni di difficoltà che i possedimenti coloniali delle altre Potenze dell' Intesa non hanno conosciuto o hanno potuto affrontare in situazione ben più vantaggiosa.

La Colonia Eritrea nel Mar Rosso, campo di preoccupazione per se stesso; la Somalia nell' Oceano indiano, e questa specialmente, si sono venute a trovare subitamente quasi isolate, e certo prive di collegamenti efficaci con la Metropoli. La Tripolitania e la Cirenaica furono sorprese dalla guerra quando il recente possesso non aveva permesso la loro solida occupazione e sistemazione; il che ha reso particolarmente difficile la situazione politica, ed ha ridotto di molto le loro capacità produttive; mentre il trovarsi esse in pieno Mediterraneo, cioè nel focolare stesso della guerra, le ha esposte alle più facili e più fortunate insidie del nemico e ha reso a noi ben ardua la loro difesa.

Tutto ciò ha fatto sempre più perigliosi i cimenti che l'avvedutezza del Governo ha dovuto allontanare, ed ha reso estremamente difficile la soluzione del problema che le Colonie durante la guerra potessero bastare il più possibile a se stesse e potessero contribuire il più largamente possibile ai bisogni della madre patria.

Ben a ragione si può dunque affermare che nessun paragone è possibile stabilire tra l' utilità che le Colonie hanno offerto agli altri Stati belligeranti dell' Intesa, e quella che si è potuto

ottenere dalle Colonie nostre; che, anzi, se una comparazione volesse farsi, si dovrebbe conchiudere che la difesa opposta pur nelle difficili e sfavorevoli condizioni sopra accennate dalle Colonie dell'Eritrea e della Somalia all'organizzazione turco-austro-tedesca in Abissinia; e la grande parte che ha la Libia nella garanzia della nostra difesa, e insieme di quella di tutta l'Intesa, e specialmente dell' Egitto nel Mediterraneo, costituiscono un successo che merita di essere considerato con compiacimento da ogni spirito sereno, e merita di essere giustamente valutato dai nostri alleati.

E per mantenere la continuità del beneficio rappresentato dal possesso delle nostre Colonie è occorso lottare diuturnamente contro le insidie nemiche, contro le sobillazioni nell' interno, contro la mancata sicurezza della navigazione; - eliminando gli ostacoli e favorendo i rifornimenti, apprestando le trame della nuova vita da cui si attendono beneficî tangibili materiali per la madre patria, progredendo nelle provvidenze d'indole interna intese al costante sviluppo necessario ad ogni Colonia, gettando le basi di una politica che provi - come giunti ultimi nell'arringo della grande colonizzazione - in mezzo a tentennamenti inevitabili, ad errori necessari, ad impreparazione che non umilia, non sia mancata la concezione chiara del cammino da seguire per raggiungere un sano, prospero avvenire coloniale.

La presente relazione adunque, nella sua assenza politica, trascende da esposizioni di singoli ordinari e necessari provvedimenti, che pur sono la vita, il cammino, il divenire dell'Amministrazione coloniale. Essa invece vuole essere con forma sobria e modesta una esposizione dei provvedimenti più salienti adottati, e che possono ritenersi le pietre miliari della vita politica seguìta, culminante nella messa in valore delle Colonie ai fini dei bisogni loro e della madre patria, nel concorso in uomini per la guerra, in derrate, in mano d'opera d'indigeni, in materie prime – culminante nella politica seguìta in Cirenaica - nelle provvidenze pel *dopo-guerra*, nella direttiva di politica mussulmana nei rapporti generali con le quattro Colonie e nei rapporti particolari con la Libia, culminante in provvedimenti atti a favorire una politica di collaborazione con gl' indigeni, attuando gl' impegni con

essi presi all'epoca della nostra occupazione, nei limiti segnati dalla necessità.

Quali che saranno le questioni, che nelle vicende della pace dovranno essere affrontate per l' assetto coloniale delle Nazioni belligeranti, per parte del Ministero delle Colonie nulla è stato compromesso, molto è stato preveduto e preparato per facilitare le soluzioni.

Còmpito del Ministro delle Colonie durante la guerra.

Quando, nel giugno 1916, in piena guerra mondiale, chi scrive assunse il Ministero delle Colonie, ebbe innanzi a sè tracciato il proprio còmpito dalle necessità accennate: mantenere in Eritrea e Somalia e procurare in Libia la tranquillità - non arrestare la vita e lo sviluppo delle Colonie - farle contribuire col maggiore rendimento possibile ai bisogni della madre patria, preparare l'avvenire, con la difesa delle popolazioni a noi fedeli dalle insidie nemiche e con l'attuazione di provvedimenti politici, militari ed economici che, dando ad esse la prova tangibile delle cure costanti della madre patria, le tenessero ad essa avvinte.

LIBIA

SETTEN

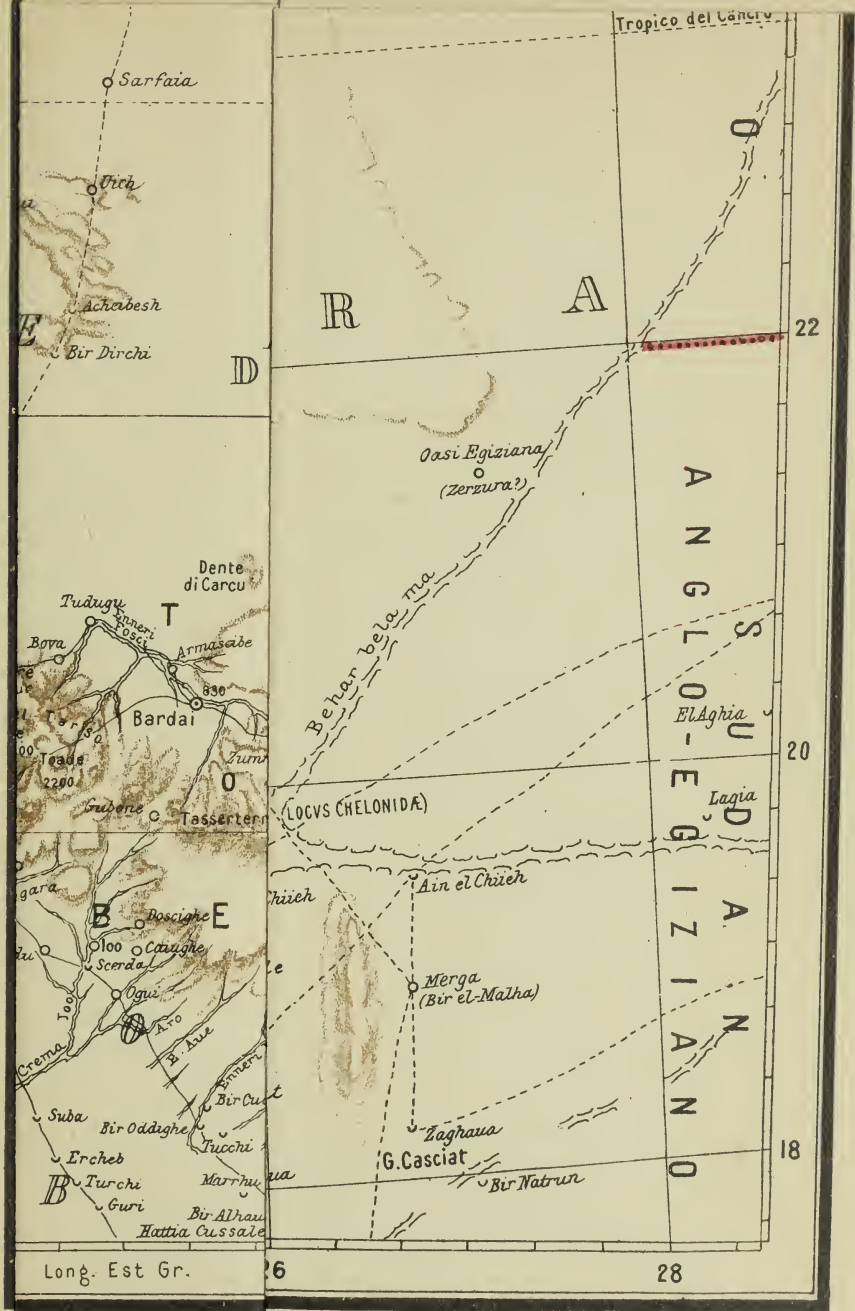

ala di 1: 4.000.00
50 100

Compilazione e dis.: A. DARDANO

Proprietà riservata

MINISTERO DELLE COLONIE
DIREZIONE GENERALE AFFARI POLITICI
UFFICIO CARTOGRAFICO

AFFRICA SETTENTRIONALE

REGIONE COMPRESA TRA L'ALGERIA, L'EGITTO ED IL BORCU

(LIBIA E TERRITORI LIMITROFI)

(Edizione provvisoria) N. 415 1917

ALGERI
TUNIS
TRIPOLI
BENGASI
ALESSANDRIA
ATENE
Messina
Reggio
SICILIA
Catania
Siracusa
Malta
GRECIA
ASIA MINORE
Rodi
Cerigo
Scarpanto
Canea
Candia
CANDIA
MARE MEDITERRANEO
ALGERIA
TRIPOLITANIA
CIRENAICA
Gran Sirte
(Golfo di Sidra)
Derna
Tobruch
Solum
Gherdobia
Giarabub
Siwa
Augila
Sirte
Misurata
Zuara
Sebha
Murzuch
Ghat
Ghadames
Tegerri
Bilma
Kufra
Taiserbo
Buscima
Sighen
Chebabo
Tibesti
Borku
Bardai
Faya
Fezzan
Hamada el Hamra
Serir el Chadi
Serir
Deserto Libico
Oasi di Cufra
Oasi di Dachel
Oasi di Farafrah
Oasi di Bahariah
Oasi di Siwa
Harmus el Hammiè
Gran Deserto
Deserto Libico
Deserto di Tibesti
Deserto di Borku
Deserto di Sahara
Deserto di Tarhuna
Deserto di Arabia
Deserto di Nubia
Deserto di Bayuda
Deserto di Dongola
Deserto di Atbara
Deserto di Kordofan
Deserto di Sennar
Deserto di Abissinia
Deserto di Dankali
Deserto di Somalia
Deserto di Kenia
Deserto di Nyassa
Deserto di Tanganika
Deserto di Victoria
Deserto di Rodesia
Deserto di Kalahari
Deserto di Namaqua
Deserto di Angola
Deserto di Congo
Deserto di Sudan
Deserto di Guinea
Deserto di Senegal
Deserto di Mauritania
Deserto di Algeria
Deserto di Tripolitania
Deserto di Cirenaica
Deserto di Libia
Deserto di Egitto
Deserto di Etiopia
Deserto di Sahara
Deserto di Tibesti
Deserto di Borku

Se il còmpito si rivelava in certo modo agevole per le due vecchie colonie, ormai assestate e relativamente appartate dal conflitto, non si presentava tale per la Tripolitania e la Cirenaica; le quali, già internamente sconvolte da un complesso di fattori etnici e religiosi, uscite da una guerra per essere poco dopo turbate dalla guerra mondiale, e ancora nuove all'azione civilizzatrice della madre patria - per la loro posizione mediterranea e per la facile ripercussione avvenuta in esse dallo immane conflitto - venivano a costituire esse stesse un'altra fronte della guerra dell'Italia; offrendo così, in un momento culminante della storia, la prova solenne della necessità e dell'utilità politico-militare della occupazione della Libia, non solo nei riguardi dell'Italia, ma nei rapporti dell'Intesa. Basta solo pensare che cosa sarebbe avvenuto se durante il conflitto mondiale la Libia fosse rimasta nelle mani della Turchia, e noi e i nostri alleati ci fossimo trovati in conseguenza, con circa mille e seicento chilometri di costa nemica in pieno Mediterraneo, per dedurne che col possesso della Libia, l'Italia entrando nel conflitto ha portato alla economia della guerra degli alleati un contributo inestimabile, pari a qualunque concorso, diretto alla conquista delle più fiorenti Colonie nemiche affricane.

Situazione generale politico-militare in Libia.

Per questo appunto la nostra situazione in Libia non poteva essere dal Ministro delle Colonie considerata come questione semplicemente coloniale, *ma sibbene come questione internazionale per l'equilibrio del Mediterraneo*, uno degli scopi della nostra guerra, che al pari del nostro, investiva sommamente l'interesse dell'Inghilterra e della Francia.

Da ciò la necessità, non solo di non diminuire la difesa delle due Colonie libiche, ma di accrescerne la efficienza con l'ausilio di strumenti e materiali bellici, terrestri navali e aerei. La diuturna assillante azione di chi scrive ha avuto questo costante scopo, ed è stata confortatata dalla cooperazione dei colleghi più direttamente interessati.

Subito dopo il Trattato di Losanna del 20 ottobre 1912, l'Italia si è trovata in Libia di fronte a due gravi problemi di pacificazione, di natura profondamente diversi, in Tripolitania e in Cirenaica.

Situazione politico-militare in Tripolitania.

In Tripolitania non esiste una organizzazione indigena su cui poter agire, ma nelle varie regioni, un giuoco mutevole di partiti e di influenze che è difficile dominare o dirigere.

La situazione politico-militare era nel giugno 1916 caratterizzata, *in generale*, dalla ribellione divampata in Tripolitania nel 1915 che provocò i ripiegamenti dei presidî dall'interno alla costa: a *Homs* città, con una zona di difesa, a *Tripoli* città, e ai territori del Sahel e di Tagiura, ed a *Zuara* città, con una zona circostante: tre campi trincerati saldamente tenuti; ed in *particolare* la situazione era poi caratterizzata, nella parte orientale: dalla cacciata del partito senussita per opera del partito turcofilo, dall'azione eccitatrice di emissari turchi e dal contrabbando; e, nella parte occidentale: del contrabbando di frontiera e dalla violenta reazione dei gruppi arabi ribelli contro i due gruppi bérberi abaditi dell'altipiano (Gebel) e della costa (Zuara), favorevoli al Governo.

In questo stato di cose, e durante la guerra mondiale, non era da sperare una efficace proficua azione politica, che pure - a traverso tante difficoltà - ha avuto un pratico risultato, in seguito a trattative direttamente condotte dal Governatore della Tripolitania: la liberazione, nel luglio 1916, del gruppo di settecentoquattro nostri prigionieri di Tarhuna.

Per ottenere che la situazione non peggiorasse a nostro danno, non sembrava potesse esservi altro mezzo che: *a*) mantenere intatte le forze di occupazione, ciò che è stato fatto finora, *b*) dare ad esse maggiore efficienza con aumento di strumenti e materiali bellici terrestri, navali e aerei, ciò che è stato ottenuto nei limiti del possibile, *c*) impedire il rifornimento dei ribelli con ogni mezzo a nostra disposizione.

Nella Tripolitania occidentale, quest'ultimo scopo si è cercato di ottenere mediante accordi speciali con la Francia di cui parleremo in seguito a proposito della Cirenaica, con la buona guardia fatta alla frontiera con truppe speciali e con le occupazioni, sulla

costa, di *Bucamez* (12 marzo 1917) e di *El Assa* (14 marzo 1917) ad occidente di Zuara per la sorveglianza del contrabbando di accordo con le autorità francesi di frontiera; e con la occupazione di *Sidi Bilal* (8 settembre 1917), ad ovest di Tripoli, per sorvegliare e disturbare il movimento dei ribelli nel settore occidentale.

Fortunate nostre azioni militari proposte dal Governatore della Tripolitania nel settore occidentale contro i ribelli, a El Gedida e ad Agilat il 16 e 17 gennaio 1917, e ad El Dorania il 5 aprile 1917, hanno preceduto e seguito le occupazioni di Bucamez e di El Assa; e quelle del 4 o 20 settembre 1917 a El Agilat e a Fonduc Ben Gascir hanno preceduto e seguito la occupazione di Sidi Bilal.

Le ragioni che determinarono questi fatti d'armi in rapporto all'azione politico-militare furono, secondo gli intendimenti del Governatore della Tripolitania: rompere la rete d'intrighi nemici con i capi indigeni tendente a stringere presso Zuara le popolazioni a noi fedeli per costringerle a passare ai ribelli; dare aria al territorio di Zuara e rendere possibile alle popolazioni di Agilat di usufruire dei pascoli; tenere alto il nostro prestigio di fronte ai sottomessi; occupare *Bucamez* e *El Assa* per sorvegliare il contrabbando, e *Sidi Bilal* donde anche un nostro esiguo presidio può tener sotto il tiro efficace delle artiglierie le vie di comunicazione che da Azizia a Fonduc Bèn Gascir conducono verso la Tripolitania occidentale, e trovarsi in condizione di tenere in rispetto le popolazioni delle oasi di Zanzur, Saiad e El Mahia.

Nel settore orientale, oltre *Homs*, ultimo posto da noi ora occupato sulla costa (ho trovato Misurata città e Misurata marina abbandonate fin dal luglio-agosto 1915), un complesso di fattori politico-militari che non potrebbero senza grave danno essere ora esposti, ha impedito che si esplicasse opera efficace nonostante le nostre assidue costanti cure per vincere le difficoltà.

Tuttavia il Governatore della Tripolitania afferma « che la situazione nostra, in considerazione dei sistemi difensivi delle varie località, della qualità e quantità delle truppe nostre, è tale da dare sicura guarentigia contro qualsiasi folle tentativo dei ribelli ».

In Cirenaica, nel giugno 1916, la nostra occupazione di fatto comprendeva una fascia costiera da Ghemines a Posto Bardia di profondità variabile, coi cinque Comandi militari di Bengasi, Merg, Cirene, Derna, Tobruc saldamente organizzati e con varî distaccamenti secondari. Situazione politico-militare in Cirenaica.

Contrariamente a quanto avviene in Tripolitania, ci siamo trovati in Cirenaica di fronte ad una forte e compatta organizzazione: la *Senussia*, la Confraternita mussulmana che, sorta nella prima metà del secolo XIX, perfettamente ortodossa nella credenza e seguace del rito malechita, con radici profonde nella regione in cui trovansi i suoi luoghi santi (Giarabub) e la sua sede principale (Cufra), ha scopi non solo religiosi ma anche politici e terreni, specialmente commerciali e agricoli, non implicando la regola dell'ordine la rinuncia ai beni mondani. Essa investe e penetra, fino nelle intime fibre, la vita politica e sociale del paese, avendo spiccata tendenza a costituire uno Stato organico che vada assorbendo sempre maggiori territori mediante una fitta rete di adepti (ichuan) e di *zauie* con terre proprie, con funzionari (capi zauia), con spedizioni militari destinate a rinsaldare l'islamismo, sia contro i pagani, sia contro l'invadenza europea. «La Senussia».

La sua attività si è manifestata con la messa in valore di territori estesissimi, con la creazione di nuovi centri abitati, con la escavazione di pozzi e la fondazione di ricoveri e di *zauie* per attivare nuove vie carovaniere attraverso paesi desertici. Così sono sorte Giarabub, Cufra, Uau e le carovaniere che le uniscono fra di loro e con l'interno del Sudan.

Sedi principali della Confraternita sono: la Cirenaica, il deserto libico con le oasi, il Uadai, il Tibesti, il Borcu, l'Ennedi e il Bodelé con propagini nel Darfur, nel Baghirmi e nel Cauar (Bilma). Hanno come adepti o simpatizzanti la maggioranza della popolazione beduina e semibeduina della Marmarica egiziana fino al Mariut e del Faium. In Arabia sono senussite tutte le tribù dei Beni Harb che

coltivano e posseggono molte delle vallate fertili fra Medina e il mare e hanno in mano la grande via del pellegrinaggio dalla Mecca a Medina; zauie senussite trovansi nel Fezzan, dove esse hanno i seguaci nell' elemento beduino e Tuareg, e, anche in Tripolitania, dove si contano adepti della Senussia fra le persone colte delle città (Allegato I).

Essendo quindi la Senussia un fenomeno religioso e sociale costituente per giunta l' unica vera organizzazione in Cirenaica per la tutela di interessi spirituali con l' insegnamento del Corano e l' osservanza rigorosa della legge islamica, e di interessi terreni con il commercio e la sicurezza delle vie carovaniere; e occupando l'Italia una larga zona costiera, mentre l'interno sfugge al nostro controllo, è sembrata buona politica dare prova della nostra forza con una salda organizzazione nelle singole regioni da noi occupate, mirando sempre a stabilire buone relezioni con le tribù, in massima parte senussite, o per meglio dire, con le *ailet* che ne costituiscono la forza, e mirando a giovarci della Confraternita come strumento di governo e di penetrazione, tenendo presente che la Senussia interessa grandemente, per le sue forti irradiazioni, specie nel deserto libico dipendente dall'Egitto e nel centro Affrica, anche l'Inghilterra e la Francia.

FAMIGLIA DEL SENUSI:

Mohammed ben Ali es-Senusi
nato 1787 - morto 1859

Mohammed el-Mahdi nato 1844 - morto 1902	Mohammed esc-Scerif nato 1846 - morto 1896
1. Mohammed Idris, nato 1889	1. Ahmed esc-Scerif, nato 1872
2. Mohammed er-Rida, nato 1890	2. Mohammed el-Aabed, nato 1875
	3. Ali el-Chattabi, nato 1878
	4. Mohammed Hilal, nato 1893
	5. Safi ed-din, nato 1896

Fondazione d'el-Giarabub: 1856, sede della Confraternita.
Trasporto a Cufra: 1895.
Trasporto a Chiru: 1899 (fine).
Dopo la morte di Mohammed el-Mahdi, la sede principale tornò ad essere Cufra.

Ciò non poteva ottenersi se non cercando di stabilire buone relazioni con la Confraternita sulle basi del più scrupoloso rispetto della religione, delle pratiche del culto, del rito e della organizzazione religiosa della Confraternita nell'orbita dei diritti sovrani dell'Italia; politica questa che si cercò di seguire, dopo la occupazione della Cirenaica, da tutti i Gabinetti che si sono succeduti al potere, dal 1912 in poi.

Politica di buone relazioni con la Senussia.

Senonchè ogni azione diretta al raggiungimento del fine, si era, per circa un quinquennio, infranta contro ostacoli di ogni genere - che in certi momenti erano apparsi insormontabili - e tutto era crollato, specialmente per la fanatica intransigenza di alcuni capi senussi, e per i potenti aiuti materiali e morali che dal di fuori venivano alla Senussia, alimentandone formidabilmente la resistenza.

Da una parte, la nostra salda organizzazione dei presidî fortemente tenuti, e spesso messi alla prova di fortunate azioni repressive, e la nostra perseverante azione politica *sia locale* con l'occupazione di Porto Bardia (maggio 1916) per la repressione del contrabbando, con la chiusura dei mercati cirenaici per premere sui ribelli, e con il buon trattamento delle tribù; *sia internazionale* con l'ausilio diretto del Ministero degli affari esteri, culminato, dopo lunghi negoziati, nell'accordo tra Italia e Inghilterra del 31 luglio 1916, a cui aderì la Francia nel marzo 1917, per fissare le basi di una comune azione in rapporto alla Senussia; e d'altra parte, eventi a noi favorevoli nelle fortunate azioni militari inglesi al confine occidentale e orientale dell'Egitto, hanno reso possibile, dopo lunga paziente azione e sempre col prestigio della nostra forza, di iniziare buone relazioni con la Confraternita dei Senussi e reso anche possibile un controllo sul contrabbando e sui mercati esterni ed interni.

Come la politica di buone relazioni si è svolta.

Prima che queste buone relazioni potessero essere iniziate con la Senussia, cioè con l'interno, come sono al momento attuale, la situazione politico-militare della Cirenaica era caratterizzata da una netta separazione tra i sottomessi della zona costiera e i ribelli dell'interno rappresentati dalla Confraternita dei Senussi:

Situazione precedente allo stabilimento delle buone relazioni con la Senussia.

campi ribelli incuneatisi fin sulla costa con armati regolarizzati fronteggiavano i nostri presidî con continui conflitti; scarse relazioni con l'interno per via indiretta; brigantaggio beduino organizzato lungo le vie dei nostri rifornimeuti; i mercati della costa da noi chiusi per premere sui ribelli avevano aumentato il disagio economico; le popolazioni e sottomesse e ribelli in preda a preoccupante agitazione per opposte tendenze; la vita della Colonia era quasi paralizzata; quarantotto prigionieri italiani, dei quali molti confinati a Giarabub fin dal 1913, languivano in Cirenaica in mano dei Senussi col pensiero rivolto alla patria lontana che poteva a loro apparire immemore, vani essendo riusciti tutti i tentativi (e non furono pochi) per ottenerne la liberazione. E questo quadro era reso più preoccupante, a cagione della guerra generale, dalle mene di elementi nemici dilaganti che tenevano il paese in fermento.

Primi resultati della politica con la Senussia.

Pegno preliminare e incondizionato dell' inizio delle buone relazioni con la Confraternita senussita fu, nel marzo 1917, la liberazione di tutti i nostri prigionieri della Cirenaica e conseguenza immediata di esse la cessazione delle ostilità, lo stabilimento delle relazioni pacifiche con l'interno; e, poco dopo, l'arresto e il confine nelle oasi per mano senussita di tutti gli ufficiali e regolarizzati turchi che erano in Cirenaica, e l' aperta ostilità di capi senussi in essa dominanti contro gli elementi a noi avversi.

La riapertura dei mercati della costa ha fatto riprendere insieme con la vita materiale, le relazioni con quelli dell' interno per gli scambi, favorendo la nostra penetrazione politico-economica nella Colonia in cui le regioni dell'interno sono, come abbiamo detto, fuori del nostro controllo.

Programma graduale di azione politico-economica di penetrazione.

Fu tracciato nelle linee generali al Governo della Colonia un programma graduale di azione politico-economica di penetrazione nell' interno, in modo che alla nuova situazione politica potesse corrispondere la nuova vita economica della Cirenaica.

Scambi commerciali con l' interno.

La possibilità di raggiungere lo scopo di pacificazione e di organizzazione civile della Colonia, servendosi di tutti gli ele-

menti a noi favorevoli e delle buone relazioni con la Senussia, sarà data dal modo con cui noi sapremo utilizzare i contatti con l'interno facendo sentire alle popolazioni i vantaggi reali sociali ed economici che esse possono trarre dalle relazioni con noi. Arma potente deve essere quella degli scambi commerciali per il benessere che si diffonde nel paese, avvincendo alla costa i beduini dell'interno, studiando e facendo aumentare i bisogni degli indigeni con la dimostrazione della utilità di tanti oggetti che non conoscono e non sanno valutare e facendo apprezzare i benefici effetti delle cure mediche per rendere facili gli scambi commerciali senza pericoli di contagio.

I mercati.

Nel mese di gennaio, febbraio e marzo funzionavano bene e senza incidenti sulla costa i mercati di Bengasi, Derna, Hania, Tobruc, e nell'interno quelli di Merg e Cirene, ed era in condizione di funzionare un mercato a Ghemines; tutti regolati da norme speciali, con agenti italiani, o italiani e arabi insieme, *tra i quali anche capi importanti di tribù*, quali quelli dei Brahsa, degli Hasa e dei Dorsa. *Si stabilisce così la collaborazione indigena anche nel commercio*, interessando i grandi capi.

Direttive del Governo Centrale per la penetrazione all'interno.

Le provvidenze che si sono rivelate opportune con l'ausilio di speciali organizzazioni tecniche, *Consorzio autonomo per gli approvvigionamenti* della Cirenaica con partecipazione di elementi locali e *Direzione di sanità*, possono riassumersi nelle seguenti da attuarsi secondo i consigli dell'esperienza:

a) Servirsi come agenti di capi arabi dell'interno, effettuando gli scambi per il loro tramite e legando a noi col forte vincolo del commercio essi che sono commercianti nati; predisporre in opportune località veri e propri *mercati chiusi* per rendere possibile alle popolazioni dell'interno di avvicinarsi a noi direttamente senza l'intermediario dei capi.

Il numero di questi mercati chiusi, *fortini avanzati della nostra penetrazione economica*, dovrebbe aumentare a misura che fosse possibile penetrare nell'interno.

b) Sorvegliare sotto ogni punto di vista il funzionamento dei mercati sulla costa e di quelli che gradualmente si sono aperti

o si apriranno nell'interno per gli scambi, e il movimento degli indigeni da e per la costa.

I commercianti, gli agricoltori e i medici.

c) Studiare i mezzi pratici più idonei, in base al funzionamento dei mercati, per preparare una vera e propria penetrazione commerciale nell'interno con speciale organizzazione, trasformando, appena possibile con la situazione dei raccolti e dei commerci, i mercati, quando gli indigeni non chiederanno più viveri, ma generi di seconda necessità e di lusso che noi dobbiamo essere preparati a fornire organizzando tempestivamente a tale scopo il mercato locale.

d) Studiare sotto unica direzione con criteri pratici la costituzione di una catena di posti sanitari sulla costa e oltre la zona costiera nei mercati, allo scopo di difendere le nostre stazioni dal flusso del contagio, e di contribuire efficacemente alla nostra penetrazione mettendo a disposizione dei beduini le cure dei nostri medici.

Intanto una missione sanitaria si è recata ad El-Abiar. Un nostro ambulatorio, colà temporaneamente instituito, fu frequentatissimo.

Gli scopi principali della missione sanitaria erano una ispezione del campo di El-Abiar e degli attendamenti per accertarne le condizioni igieniche - la escursione agli attendamenti delle tribù più prossime, agli stessi fini - indagini sulla diffusione della peste nel 1917 - lavoro di propaganda per segnalazioni reciproche in caso di malattie epidemiche ed - infine – adesione del Governo italiano a richieste di medicinali disinfettanti e personale sanitario in caso di epidemie.

L'ambulatorio fu aperto con due sedute giornaliere. Vi affluirono in numero ogni dì crescente gl'indigeni ammalati e vi giunse dall'interno un ricco indigeno a dorso di cammello da Scleidima; il che vuol dire che l'opera della missione italiana era stata rapidamente segnalata su vasto territorio.

e) Aiutare e migliorare razionalmente lo sviluppo dell'agricoltura indigena e trovare forme di concorso del capitale europeo con la mano d'opera del paese. Il Diritto mussulmano contempla molti istituti di colonia agricola familiari agli indigeni.

Chi scrive non si dissimula le difficoltà non lievi da superare per la naturale diffidenza delle popolazioni dell'interno, che potrà esser vinta dalla naturale tendenza dei beduini al commercio e all'agricoltura, e dalla evidenza del nostro diritto e dovere di potenza civile di guarentire tutti gli scali della costa dalle malattie epidemiche la cui inesausta sorgente è nell'interno.

A mano a mano che la penetrazione commerciale progredirà verso i mercati senussiti dell'interno, i posti sanitari dovranno tendere verso quei punti con saltuarie visite prima, con brevi soggiorni poi, e infine con fissa dimora per trasformarsi in centri mobili di irradiazione verso l'interno.

Buoni resultati delle direttive di Governo.

La profonda diffidenza tra l'elemento italiano e l'elemento indigeno, causata da ragioni politiche e religiose, è ora tanto attenuata che nostri ufficiali possono recarsi nell'interno ed essere accolti cordialmente, e capi senussi, che prima eccitavano alla resistenza, rassicurano le popolazioni sui nostri intendimenti e sull'avvenire del paese.

Cito causalmente, traendole da comunicazioni ufficiali del Governatore della Tripolitania in data del 4 e dell'8 e 13 gennaio di quest'anno, le seguenti informazioni: « *Merg* - Passaggio nostra auto-colonna e notizia che con essa viaggiava un membro della famiglia senussa (1) con ufficiali italiani si è sparsa rapidamente interno destando ovunque grandissima impressione e dando luogo a commenti favorevolissimi », e altrove: « *Cirene* - Passaggio auto-colonna ha destato grandissimo entusiasmo nelle popolazioni che commentano molto favorevolmente », e altrove: « Mercati funzionano regolarmente senza più piccola molestia e disordine degli indigeni, e capi senussi di recente parlando alle popolazioni hanno lodato saggezza e generosità del Governo ».

Con telegramma del 1° febbraio 1918 il Governatore della Tripolitania informava che a Merg è stata costituita una rappresentanza del *Consorzio degli approvvigionamenti*, e che il viaggio da Merg a El Abiar di due nostri battaglioni è stato tranquillissimo: « Accoglienza ad El Abiar molto cordiale ». E con poste-

(1) Sajed Mohammed Idris el Mahdi.

riore telegramma il Governatore telegrafava: « Battaglioni Eritrei partiti da Tobruc il dodici febbraio sono giunti giorno tre a Bengasi con terza batteria indigena. Durante trasferimento non si è lamentato alcun incidente di carattere politico, ma è da rilevare accoglienza festosa ricevuta da popolazione indigena e da autorità senussite. Questo movimento attraverso quasi tutta la Cirenaica di circa complessivamente due mila nostri armati *lo ritengo fatto di grandissima importanza.* Marcia trasferimento totale circa 500 chilometri compiuta in condizioni di tempo e di clima le più sfavorevoli, pure percorso compiuto quattordici tappe come prestabilito.

« A maggiore Castello comandante diciottesimo battaglione eritreo e che tenne comando colonna durante trasferimento ed agli ufficiali ho rivolto parole encomio » (1).

La ripresa del traffico tra la Cirenaica e le sue Oasi.

Il traffico carovaniero di esportazione e di importazione da e per le oasi della Cirenaica in coincidenza con le iniziate buone relazioni con la Senussia è stato ripreso durante il 1917 per ora modestamente, ma con speranza di incremento, dopo una lunga interruzione che era indice della situazione anormale del paese. Il totale del movimento commerciale pel 1917, è di lire 3,050,650. (Allegato III).

Amseat posto di frontiera orientale della Cirenaica.

Per nulla trascurare che potesse contribuire a consolidare la nuova situazione, il Governo locale in base alle direttive del Ministro delle colonie, ha proceduto il 23 agosto 1917 all'occupazione di Amseat verso il confine orientale della Cirenaica per la vigilanza del contrabbando e pel servizio di informazioni in correlazione col nostro ultimo posto verso est sulla costa a Porto Bardia

(1) Un telegramma del Generale Ameglio da Bengasi del 22 aprile 1918 reca:

« Ieri giunsero Bengasi Alì El Abdia Pascià intimo ed influente consigliere Idris el Senussi ed Achuan Mohammed Zarruali capo Zavia Lectafia componenti missione politica inviata da Idris per rendere omaggio S. E. il Governatore. Primo incontro avvenuto subito palazzo del Governo è stato oltremodo cordiale. - Fatto, massima importanza per singolare contenuto politico missione, ed elevata posizione personaggi che la compongono, ha destato favorevole impressione popolazione che commenta con entusiasmo avvenimento ».

(Burg Suleiman) e in collegamento con il posto inglese di Solum in territorio egiziano.

Sono in corso e bene avviate trattative tra Cirenaica ed Egitto per regolare il transito di frontiera di persone e di merci con opportuni provvedimenti per la sorveglianza doganale e di polizia.

Politica di attrazione delle tribù per la loro organizzazione con diretta loro partecipazione.

Ma più di ogni altro provvedimento il Governo coloniale ha curato l'organizzazione e amministrazione delle tribù senza alterarne la loro fisionomia.

Il provvedimento rientra nel novero di quelli adottati e miranti alla politica di collaborazione. Questa è una catena composta di molti anelli - è un programma che pel suo svolgimento non può aver sicurezza nella volontà del Ministro o nei propositi del Governo - ma sopratutto deve aver fondamento sulle condizioni locali, sul grado di affiatamento raggiunto fra gli indigeni ed i coloni, nella sicurezza del territorio, sulla incrollabile persuasione che l'Italia è definitivamente stabilita sul territorio destinatole dalla necessità storica.

Di questo programma di collaborazione sarà detto in prosieguo, quando saranno ricordati tutti i provvedimenti che finora si son potuti adottare e che lumeggiano la politica verso gl'indigeni che si vuole seguire; ma l'organizzazione delle tribù è bene sia qui rappresentata, per non turbare l'armonia dell'insieme con cui viene esposta la situazione tanto promettente della Cirenaica. Con necessarie variazioni ed adattamenti non si è fatto che attuare l'ordinamento Bertolini che resta la pietra fondamentale dell'edificio politico amministrativo libico.

Gli Abeidat e il Commissariato di Derna.

Fra le tribù, si è incominciato da quella degli Abeidat che è apparsa matura pel provvedimento, nella regione di Derna, dandosi a quest'ultima con decorrenza dal 1° febbraio 1917 l'assetto voluto dall'ordinamento politico-amministrativo vigente per la Tripolitania e Cirenaica approvato con Regio decreto 5 gennaio 1914, n. 35, con opportuni temperamenti consigliati dalla situazione speciale della regione e dal momento, con la costituzione della regione, del circondario, che coincide con la prima,

del municipio e del distretto urbano di Derna e di *tre* distretti rurali, con la nomina di un commissario regionale che è insieme comandante militare, e di *tre notabili indigeni agenti distrettuali.*

Si è, in conclusione, costituita una unica amministrazione politico-militare nella quale il commissario regionale concentra tutti gli affari politici, civili e militari.

È da considerare che questo esperimento di Governo di una delle più importanti e difficili regioni, abitata dagli Abeidat, *si inizia con indirizzo civile in Cirenaica in piena guerra mondiale, e quando la nostra colonia è entrata nella nuova delicatissima situazione più innanzi descritta.* Nei decreti di costituzione emessi, sono i particolari del provvedimento, che mano a mano farà comprendere alle altre tribù i beneficî della nostra amministrazione, senza turbarne l'intima compagine e facendole partecipi alla tutela dei propri interessi. (Allegato IV).

Gli Auaghir, i Brahsa e gli Abid.

Altre tribù importanti quali gli Auaghir, i Brahsa e gli Abid hanno, per mezzo dei loro capi, mostrato intendimento di avvicinarsi a noi, manifestando i loro desiderî. Se non che, da una parte si tratta di mutamenti di atteggiameuto che sono molto lenti e che bisogna lasciare maturare, e dall'altra il partito intransigente che fino a tempi recenti ha dominato la Confraternita dei Senussi, non ha abbandonato il suo atteggiamento alimentato da sobillazioni e da oro nemico che si sforza, finora inutilmente, di far sorgere il brigantaggio politico che si è infranto nella polizia dei nostri saldi presidî e nella reazione delle popolazioni sottomesse. Acuni gruppi di questi predoni - Uadi Zeza - si sono nei primi giorni di gennaio scorso, sottomessi; hanno consegnato le armi, lieti di essere stati tolti dalla grave situazione in cui la miseria e le lusinghe di elementi a noi nemici li avevano spinti, e pronti anche a combattere per noi, o a recarsi a lavorare in Italia per la nostra guerra.

Speranze e pericoli della nuova situazione in Cirenaica.

Niun dubbio, e non giova dissimularlo, che la nuova situazione creatasi in Cirenaica sia molto delicata e risenta di elementi mol-

teplici; poichè le nostre buone relazioni con la Confraternita che i nostri nemici avversavano, ha stupito le popolazioni amiche e nemiche che in un tratto si sono trovate in un nuovo orientamento tra il Governo italiano e la Confraternita prima nemica e ora in buone relazioni; e attraversano quindi un momento politico dei più delicati, nel quale l'azione nostra di governo deve dominare, conciliare e organizzare.

Non possono farsi previsioni, sempre fallaci, ma specialmente ora, in piena guerra europea, con i nostri nemici minaccianti e sobillanti e in mezzo ad elementi varî che sfuggono al nostro controllo. Ma, quali che siano gli eventi, questo si può affermare, che da quando furono iniziate le buone relazioni con la Senussia abbiamo avuto un anno di tranquillità, nel quale la vita della colonia ha per la prima volta, dopo la nostra occupazione cioè dopo il 1911, incominciato a pulsare in opere di pace, agricoltura e commercio in piena guerra, lasciando dietro di sè il ricordo di una vita grama legata ai presidi della costa nell'impossibilità di qualsiasi proficua relazione con l'interno e di qualsiasi azione di Governo.

Chi scrive non osa affermare che siano stati raggiunti risultati durevoli, poichè, come abbiamo detto, la situazione in Cirenaica è dominata da un complesso di elementi mutevoli che sfuggono al nostro controllo, ma si è tentato di ottenere, e finora con buoni risultati durante quasi un anno di buone relazioni con la Senussia, che, divampante la grande guerra, non si abbiamo, per la Cirenaica, gravi preoccupazioni; con la speranza che, a guerra finita, quando siano eliminati gli attuali e non pochi elementi nemici perturbatori, sia più agevole continuare l'opera pacifica di governo per giungere a risultati definitivi.

Sorprese sono sempre possibili e sebbene la Cirenaica, grazie alla politica adottata, abbia opposta salda resistenza alle sobillazioni turco-tedesche provenienti dall'ovest, essa è sempre esposta a pericoli di quelle sobillazioni alimentate da forti ausili nemici.

Ma quale che potrà essere la conseguenza di tali sobillazioni, la forma o meno che le accompagnerà, lo stato di guerra pos-

sibile che il successo delle sobillazioni potrà rimettere sui campi della Cirenaica - resta salda e luminosa la concezione politica avuta e seguìta nei rapporti della Senussia e delle tribù - concezione che dovrà presiedere a tutto il nostro indirizzo di politica coloniale in Cirenaica.

Provvedimenti di natura politica per la Tripolitania e la Cirenaica. Le Comunità israelitiche.

Un provvedimento politico-sociale di notevole importanza per la Libia per le relazioni dei nostri sudditi con noi e di essi tra di loro, riguarda le comunità israelitiche che reclamavano da lungo tempo norme sicure per il loro funzionamento, specialmente quella di Tripoli che conta un nucleo di circa quindicimila componenti. Il mio onorevole predecessore nominò una Commissione presieduta da un illustre nostro collega, l'on. Romanin-Jacur, che, con grande amore ha studiato il delicato e non facile argomento, proponendo uno schema di norme che, tranne qualche modificazione, sono state adottate col decreto luogotenenziale 26 agosto 1916, n. 1145 (Allegato V), che spiega e dimostra la praticità e importanza dei criteri adottati. Essi, mentre costituiscono una salda garanzia pel Governo della Colonia secondo i dettami del nostro diritto pubblico, hanno anche trovato, a giudicare dalle relazioni del Governatore, il gradimento della popolazione israelitica di Tripoli e saranno estesi, a tempo opportuno, anche alla Cirenaica con gli adattamenti consigliati dalla esperienza fatta in Tripolitania e dal peculiare carattere della regione cirenaica.

È utile dare ragione della importanza della riforma.

La Comunità israelitica di Tripoli sotto il regime turco aveva carattere autonomo, al pari di ogni altra comunità israelitica esistente nell'Impero ottomano. L' iradè imperiale del 23 sciana 1261 (21 marzo 1865) aveva legittimato l'autonomia delle Comunità israelitiche come conseguenza di delegazione di poteri e rappresentanza sovrana nel campo religioso della Comunità. La quale provvedeva direttamente nei riguardi dei suoi componenti a veri e propri servizi e funzioni di Stato, quali, tra i più importanti, l' istruzione, la beneficenza, l'Amministrazione della giustizia ed aveva facoltà di levare tributi ed imporre tasse, per far fronte alle spese occorrenti pei servizi che prestava, seguendo le antiche tradizioni e consuetudini.

Avvenuta l'occupazione italiana della Libia, si manifestò subito la necessità di regolare, sia pure in maniera provvisoria,

il funzionamento della Comunità israelitica di Tripoli e si ebbe così il decreto 10 marzo 1912, emanato in base ai pieni poteri dal Governatore Caneva, che dettava, in attesa di provvedimenti definitivi, alcune norme tendenti a regolare gli atti della Comunità, sottoponendo questa alla vigilanza ed alla tutela governativa.

Nei riguardi della posizione giuridica dei sudditi libici israeliti già erano fandamentali le disposizioni del decreto Regio 6 aprile 1913, n. 315, che riconosce il regolamento in genere di tutti i sudditi libici, secondo il proprio statuto personale e quelle del decreto reale 20 marzo 1913, n. 289, per l'ordinamento giudiziario della Libia, che consentono ai sudditi israeliti una giurisdizione propria sebbene volontaria, in tema di statuto personale, di diritto di famiglia e di diritto successorio.

Peraltro, la necessità di non più lasciare l'Amministrazione della Comunità regolata da norme tradizionali e patriarcali, ma di fissare gli scopi di essa, gli organi e le funzioni, i mezzi dei quali doveva valersi per attuare i suoi fini, indussero il Consiglio della Comunità israelitica di Tripoli a compilare uno schema di statuto, sottoponendolo per l'approvazione all' autorità governativa. Tale schema di statuto, con opportune modificazioni, fu poi sottoposto alla speciale Commissione surricordata, che fece le sue proposte, in seguito alle quali fu possibile di sottoporre alla firma di S. A. R. il Luogotenente generale di Sua Maestà lo schema di decreto relativo approvato il 26 agosto 1916 con n. 1145, col quale furono approvate le norme per il funzionamento della Comunità israelitica di Tripoli a cui fu riconosciuta personalità giuridica e rappresentanza elettiva, e per la giurisdizione dei tribunali rabbinici della Libia.

Provvedimenti per i militari d'ordine morale ed economico.

Quando l'Italia intervenne nel conflitto Europeo, parte del nostro esercito trovavasi in Libia in guerra contro le forze dei ribelli, sobillate e organizzate da emissari turchi e delle potenze centrali.

Le truppe nostre che combattevano in Tripolitania non furono dimenticate.

Ond'è che col profondo convincimento che il fronte libico dovesse esser considerato, per ragioni politiche e morali, non altrimenti che come fronte nazionale, indirizzai l'opera mia al raggiungimento di tale scopo.

Proposi perciò ed ottenni, nell'intento di equiparare il trattamento delle truppe combattenti in Libia a quello delle truppe combattenti in Italia, una serie di provvedimenti tendenti ad elevare lo spirito ed il morale delle truppe nostre in Libia; infondendo in esse il convincimento che chi combatte per una più grande Italia, anche lontano da essa, fa opera grande e meritoria come chi combatte in patria, per la patria.

Concessione delle licenze, trattamento durante le licenze e durante il ricovero negli ospedali.

La dichiarazione di guerra in Tripolitania aveva tolto alle sue truppe il diritto alle licenze, e mentre la tregua invernale alla frontiera alpina permetteva ai combattenti in patria di correre ad abbracciare le famiglie, a regolare i loro affari privati interrotti dalla guerra, ciò era vietato ai combattenti in Libia. Proposi perciò che fossero ripristinate le licenze per le truppe dislocate in Libia e che fosse loro concesso lo stesso trattamento accordato in Italia; ma i limitati mezzi di navigazione permisero e permettono tuttora a pochi di fruire di tale beneficio.

Agli ammalati ed ai feriti, in deroga alle norme vigenti in Libia, fu esteso, per mia iniziativa, il trattamento stesso accordato agli ammalati ed ai feriti al fronte in Italia.

Distintivo d'onore pei feriti.

Poichè era in dubbio che i fatti bellici svoltisi in Tripolitania durante il periodo dal 1° luglio 1914 al 15 maggio 1915, in

cui tale colonia non era in istato di guerra, non potevano essere considerati come semplici operazioni di polizia coloniale, bensì come vere operazioni di guerra, - proposi al Ministero competente che i feriti durante tale periodo potessero fregiarsi del distintivo accordato ai militari che riportarono ferite in fatti d'arme.

Il collega della Guerra di buon grado accolse la richiesta, e la concessione del distintivo d'onore venne così estesa anche ai militari libici feriti in Tripolitania durante il periodo dal 1° luglio 1914 al 15 maggio 1915.

Distintivo pei militari arditi.

Il Comando Supremo ed il Ministero della guerra consentirono altresì che il distintivo pei militari arditi fosse pure concesso ai militari che in Libia avessero compiuti atti di cosciente coraggio in faccia al nemico.

Trattamento dei prigionieri e provvedimenti per le famiglie dei prigionieri e dei dispersi.

La stretta connessione fra gli avvenimenti internazionali e quelli libici, connessione che si riduce alla formula «fronte unico» fu da me con profonda coscienza sostenuta anche allorchè si trattò di emanare provvedimenti relativi al trattamento da farsi ai prigionieri in Libia.

E, contro argomentazioni di carattere giuridico come quella che i prigionieri fatti dai ribelli non dovessero essere considerati alla stregua di quelli fatti dal nemico, prevalse il mio concetto e cioè che ad essi, in considerazione delle eccezionali condizioni della captività, spettasse un trattamento uguale a quello stabilito pei prigionieri dell'attuale guerra.

Ed infatti col decreto 14 ottobre 1917, n. 1870, fu sancito un trattamento sulla base di quello fissato per i prigionieri fatti alla fronte e cioè l'intero assegno d'Italia.

In quell'occasione furono altresì estese in Libia le provvide disposizioni a favore delle famiglie dei prigionieri e dispersi emanate in Italia col decreto n. 1273 del 22 agosto 1915.

Croce del merito di guerra.

Diploma d'onore per le famiglie dei morti in guerra.

Compreso poi del grande e benefico effetto morale delle ricompense al valore e di qualunque tangibile segno di riconoscenza da parte della Patria, in seguito a mia proposta, è stato concesso ai valorosi combattenti in Libia di poter essere insigniti

della Croce al merito di guerra; e ripugnandomi l'idea che le famiglie che hanno perduto congiunti nelle guerre coloniali dovessero un giorno chiedere se i loro cari non fossero pur morti per la grandezza della patria, chiesi ed ottenni che dal diritto al diploma speciale istituito per le famiglie dei caduti in guerra non fossero escluse le famiglie dei morti combattendo nelle Colonie.

Questi i principali provvedimenti di carattere morale ed economico già attuati in favore dei militari metropolitani e coloniali combattenti nelle colonie ai quali la madre patria deve riconoscenza pari a quella che tributa a coloro che dànno la loro vita per l'integrità dei sacri confini.

Altri e non meno importanti provvedimenti sono in corso, la cui proposta di estensione alle Colonie, da me presentata, ha incontrato il favore di S. E. il presidente del Consiglio e dei colleghi.

Assicurazione gratuita.

Alludo alla estensione in Libia dei beneficî dell' assicurazione gratuita mista, mediante speciali polizze emesse dall' Istituto Nazionale delle assicurazioni a favore tanto dei militari di truppa che degli ufficiali richiamati dal congedo.

Invalidi e orfani di guerra.

Ben più importante in linea di equità e di giustizia è il disegno di legge da me proposto per la incondizionata estensione, sia nel tempo che nello spazio, delle provvide leggi riguardanti la tutela degli invalidi e degli orfani di guerra.

Nel proporre tale disegno di legge, che mi auguro possa essere presentato alla Camera, la mia attenzione non ha potuto fermarsi ai soli invalidi ed agli orfani della guerra che attualmente si combatte in Libia, nè a quelli della guerra italo-turca intrapresa per una più grande Italia.

Se mi fossi appagato di tale limitata estensione *nel tempo*, sarei andato contro l'affermazione del principio che i concetti di unità, di indipendenza e di grandezza della Patria sono eticamente tanto connessi tra loro che, nel caso nostro, ove la riconoscenza della nazione verso quelli che sacrificarono una parte di sè o il sostegno della famiglia alla indipendenza ed alla maggiore grandezza della Patria, si fermasse ad una data qualsiasi,

palese sarebbe l' ingiustizia verso coloro che anteriormente combatterono per gli stessi ideali e che per tale limitazione non potrebbero beneficiare delle provvide leggi di tutela.

E pertanto il disegno di legge estenderà i beneficî agli invalidi ed agli orfani di tutte le guerre, in una parola, *agli invalidi ed agli orfani di guerra.*

E seppure, per ragione del tempo trascorso dalle più lontane battaglie dell'indipendenza, non tutti gli invalidi nè tutti gli orfani potranno materialmente beneficiarne, il provvedimento risuonerà alto per l' Italia come un atto di giustizia dei nipoti e dei figli, come un atto di riconoscenza verso coloro che, tutto sacrificando, prepararono con l'esempio di patrie virtù gli animi nostri alla presente guerra. Ma di essa beneficieranno certamente gli invalidi e gli orfani delle guerre coloniali intraprese dalla nostra generazione per portare oltre i mari il nome d' Italia simbolo di civiltà e di progresso.

Fronte unico.

E come coronamento degli sforzi tendenti a far considerare il fronte libico come facente parte del fronte unico, ho proposto al Ministro della Guerra che il fronte libico sia ufficialmente riconosciuto come parte del fronte nazionale. (Allegato VI).

Collaborazione degli indigeni nell'Amministrazione del paese.

Esponendo, innanzi, il concetto che ha presieduto all'organizzazione ed amministrazione della tribù degli Abeidat, avvertivo che il provvedimento rientrava nel novero di quelli che più specialmente sono l' esponente della politica seguita o che s'intende seguire nei rapporti con gl' indigeni.

Prima però di esporre le linee principali di questa politica, io desidero avvertire che non è possibile nè dev'esser consentito affermare che la politica del Governo italiano sia fallita o non abbia avuto direttive, che lo stato colonizzatore non abbia saputo trarre profitto dagl'insegnamenti dei limitrofi, che la nostra condotta dovesse infallantemente alienarci l'animo delle popolazioni; perchè, riconoscendo pure tutti gli errori commessi, non è consentito allontanarci dalla realtà e dalla valutazione delle circostanze a noi avverse che si sono rapidamente accresciute ed imposte.

Non dimentichiamo che il trattato di Losanna è del 1912 - e già nel 1914 la più grande guerra che abbia mai insanguinata l' umanità ebbe a divampare, stringendo subito inesorabilmente nelle sue spire le Colonie mediterranee nostre, sia perchè entrammo nel campo della contesa, sia perchè le nostre Colonie divennero centro di mene turco-tedesche non solo contro noi, ma contro l'Inghilterra e contro la Francia.

Dall' ottobre 1912 all'agosto 1914, neanche due anni adunque furono dagli avvenimenti concessi all'Italia per l'occupazione, la sistemazione, l'ordinamento, l'organizzazione del paese occupato - paese sorpreso dagli stessi avvenimenti, fanatizzato, offeso negli interessi costituitisi al tempo della compiacente deminazione turca- neanche due anni, passati fra le sobillazioni di nemici e di concorrenti. A questo si aggiungano gli avvenimenti militari della Tripolitania del 1915 che capovolsero tutte le previsioni e le fondate speranze, che imposero la dura necessità dello stato militare - che implicarono l' abbandono di tutto il territorio su cui dovevasi estendere il programma e l'opera del Governo - e si

dovrà convenire come ingiusto ed errato sia quel giudizio che voglia dichiarare fallita la politica italiana, o voglia dichiararne fallita l'attuazione - o peggio, voglia dichiarare errata la impostazione del problema coloniale.

La storia giudicherà severamente forse alcuni periodi di questi due anni concessi dagli avvenimenti al nostro paese, per dare assetto alle Colonie di recente occupazione: - ma la storia dovrà anche registrare che è mancato il tempo necessario per poter svolgere un programma largamente comprensivo; - e dovrà registrare, in ogni caso, che il programma resta nella legislazione adottata, a testimonianza, per gl'imparziali, dei propositi e della concezione che del problema libico ebbero coloro che lo idearono e ne studiarono la effettuazione.

L'Italia, occupando il suolo libico, con i proclami del 6, 7 e 13 ottobre 1911 lanciati alle popolazioni cui s'andava incontro, promise rispetto alle leggi religiose e civili, alle persone ed alle proprietà, alle donne, alle fondazioni pie, alla giustizia secondo la Sceria; e nel protocollo dei preliminari della pace italo-turca s'impegnò a nominare una Commissione della quale dovevano far parte anche notabili indigeni, per proporre ordinamenti civili ed amministrativi inspirati a criteri liberali ed al rispetto degli usi e costumi locali.

Doppia concezione del problema: rispetto alle leggi, ai costumi, alla religione - impegno di amministrazione organizzata con criteri concordati con gl'interessati. La collaborazione cioè fattiva non fantastica; la collaborazione utile non caotica; la collaborazione opportuna non soverchiante.

La legislazione nei limiti della possibilità degli eventi s'inspira al mantenimento di queste promesse. Il ministro Bertolini presentando al Parlamento gli « Ordinamenti della Libia » ebbe cura di farli precedere da una « Relazione », nella quale è detto: « Conveniva che la costituzione del Governo locale fosse razio-
« nalmente disciplinata partendo dal concetto, imposto anche da
« ragione politica, di governare il paese con la cooperazione di
« capi indigeni, riservando di regola ai nostri funzionari mansioni
« d'indirizzo, di assistenza, di ispezione, di controllo, ecc. Nel
« nuovo ordinamento era inoltre opportuno comprendere quello

« delle amministrazioni municipali, che nei pochi centri urbani
« s'erano pure ricostituite sulla base delle preesistenti *beladie*....
« È infine da notare che l'istituzione dei Consigli locali consente
« alla popolazione indigena una legittima espressione di opinioni
« e di aspirazioni, a cui le riforme di recente introdotte nel re-
« gime turco l'avevano pur chiamata e la quale, se commisurata
« alla realtà delle sue condizioni, non potrà che giovare al buon
« governo ed alla tranquillità della Colonia. E con uguali inten-
« dimenti si è pur provveduto a porre a lato del Governatore, un
« ristretto numero d'indigeni eminenti, ai quali egli, individual-
« mente o collettivamente, possa chiedere parere o consiglio ».

E seguendo questi criteri furono emanate le disposizioni contenute negli *Ordinamenti della Libia*; e quelle contenute nell'*Ordinamento politico-amministrativo della Tripolitania e della Cirenaica*; disposizioni che pochi hanno studiato, che molti hanno criticato e che sono state applicate in minima parte. Non si può quindi giudicare della bontà o manchevolezza di un instituto quando esso non abbia funzionato - nè può chiedersene l'abolizione se non partendo da concezione opposta e da criteri di governo assolutamente difformi. Se no, occorre applicarlo; se pure con le modifiche imposte dalle necessità del momento o dall'esperienza.

L'ordinamento Bertolini resta adunque, nella sua concezione, un documento fondamentale della più grande importanza.

Date le sospensioni dovute agli avvenimenti, e la parte d'inapplicabilità dovuta alle conseguenze dei fatti militari del 1915, ho lungamente pensato se convenisse dare un fermo a tutta la legislazione, oppure convenisse applicarla in quanto possibile, completandola in quella parte che si riannodava agl'impegni solennemente presi e che non potevamo violare, nonostante la condotta delle popolazioni spinte, sobillate, forzate dai capi mancatori di fede e strumento dei turco-tedeschi.

Io non ho mutato sostanzialmente indirizzo. Ho pensato che in Libia siamo pochi in mezzo a moltissimi, come si avvera in gran parte delle possessioni africane ed indiane, e che occorre procedere innanzi d'accordo, guidando le popolazioni, non mettendole da parte; aiutando la messa in valore a beneficio comune, non

facendola scopo dell' occupazione a detrimento del Paese stesso; spingendo gradualmente la elevazione degl'indigeni secondo la propria capacità, non obbligandoli ad una organizzazione rispondente ad una civiltà avanzata, ad uno stato sociale assolutamente differente, - ed associandoli alle amministrazioni locali: facendone insomma dei cooperatori sotto la direzione italiana. In breve: ripudiando la teoria del *réfoulement* e dell' *assimilazione*, mettere in pratica la *politica di associazione* tendente a riavvicinare gl'italiani e gl'indigeni, - accogliere questi come collaboratori ed associati, rispettandone la religione ed i costumi, e facendo penetrare il progresso fra le popolazioni, servendosi specialmente dell'*igiene* con l'assistenza medica, della *scuola* nel senso lato della parola, e promovendo l'agricoltura ed il commercio.

Era necessario quindi seguire la vita coloniale, non arrestarla; avere l'occhio sopratutto ai provvedimenti politici in quanto capaci d'attuazione nel momento, ai provvedimenti d'indole *igienica* e d'indole *scolastica*, d'indole *economica* per la valorizzazione della Colonia, d'indole *militare* per la sua difesa, d'indole *archeologica* per la resurrezione delle sue bellezze artistiche, d'indole *sociale* sviluppando le comunicazioni interne, regolando il credito, preparando con studi e provvedimenti la grande pagina storica pel dopo guerra.

Che la nostra legislazione s'inspirasse al principio della collaborazione, basta, per accertarsene, dare ad essa un sguardo: del resto questo indirizzo è anche confermato dal fatto che alcuni provvedimenti che di questi giorni leggo siano stati presi in favore dell'Algeria, da noi alcuni erano stati disposti, ed adottati fin dall'inizio della nostra occupazione.

In quanto alla partecipazione degl'indigeni, è bene tener presente che per gli ordinamenti attuali vigenti nella Tripolitania e nella Cirenaica, l'elemento locale contribuisce già all'amministrazione della giustizia, la quale gli è esclusivamente riservata con i *Tribunali della Sceria*, con i *Collegi di conciliatura*; - partecipa con gli assessori alla composizione delle Commissioni pel gratuito patrocinio, del *Tribunale degl' indigeni* e perfino della Corte d'Assise; - ha funzioni consultive con la *Commissione dei notabili* che

assiste il capo dell'Ufficio fondiario nell' accertamento della proprietà immobiliare.

Nel campo puramente amministrativo, per l' *Ordinamento* Bertolini, l'elemento locale ha già col *Ras Beladia* (Sindaco) la direzione degli affari municipali, con i *Mucthar* e con gli *imam* (delegati dei quartieri) delegazioni esecutive della municipalità; con i *delegati circondariali* e gli *agenti distrettuali* ha le funzioni esecutive di governo.

A mezzo dei notabili, nominati *consulenti di governo* l'elemento arabo può far conoscere i suoi desiderî e le sue aspirazioni direttamente al Governatore - e pel tramite delle Commissioni miste nominate dal Governatore stesso, ha di già proposte utili riforme giudiziarie, ed ultimamente ha partecipato alla preparazione di provvedimenti legislativi, come quello riflettente l' ordinamento dei beni *auqaf* della Tripolitania.

« Comitati consultivi indigeni locali » e « Comitato consultivo centrale ».

Occorreva dunque completare, con quelle modificazioni imposte dai tempi di guerra, e dalle difficoltà dinanzi a più riprese accennate. Nella relazione a S. M. il Re ho più ampiamente esposto il criterio a cui s'inspira la costituzione dei « Comitati Consultivi » che già hanno cominciato a funzionare tanto a Tripoli che a Bengasi - e nelle ragioni ivi esposte sta anche la spiegazione dell'apparente difformità fra la Commissione annunziata con Decreto 17 ottobre 1912, ed i « Comitati Consultivi ». Le attuali condizioni della Libia non consentono ancora di provvedere ad un assetto stabile e definitivo delle regioni, per cui è necessaria la completa pacificazione e l'effettivo dominio di tutto il Paese - ma consentono alla costituzione di corpi *consultivi indigeni* che potrà conseguire risultati politici di assai più vasta e favorevole ripercussione di quelli che ora sia lecito di prevedere.

Le disposizioni per i *Comitati Consultivi* instituiti nel capoluogo delle due Colonie ammettono la partecipazione in forma puramente consultiva dell' elemento locale all'amministrazione della Tripolitania e Cirenaica, chiamandovi esclusivamente gl' indigeni mussulmani per considerazione d' indole varia e tenuto anche conto dell' esperienza compiuta, particolarmente, in Algeria e Tunisia.

Le attribuzioni dei *Comitati Consultivi* sono distinte a seconda

che si esercitano in materie determinate, o su richiesta delle autorità governative, o d'iniziativa privata. L'importanza e la complessività dei problemi che potranno essere esaminati dai Comitati ed i voti che potranno emettere sono tali da consentire loro la tutela di tutta la sfera degli interessi mussulmani. Le norme, in complesso, s'inspirano al concetto di ottenere dall'elemento indigeno una collaborazione efficace, secondo le direttive che ci siamo imposti nella politica indigena.

L'ultima parte del decreto emanato concerne l'instituzione, la composizione e le attribuzioni del *Comitato centrale consultivo misto.* In ragione del diverso scopo e della diversa funzione che è chiamato a svolgere, come supremo organo di consulenza del Ministro per tutte le questioni d'indole generale islamica relative alla Libia, non sussistono i motivi che hanno consigliato di comporre esclusivamente di indigeni i Comitati locali, appunto perchè questi hanno in certo modo la rappresentanza degli interessi della popolazione mussulmana.

La partecipazione al Comitato centrale di persone esperte in materia islamica e coloniale, degli indigeni che sanno i bisogni effettivi di quelle regioni e dei Capi dell'amministrazione centrale, varrà a indirizzare tutta l'azione governativa a criteri realistici e conformi alle esigenze delle nostre Colonie del Mediterraneo.

I *Comitati locali* hanno tenute le loro prime riunioni. Il Governatore comunica che l'opera dei due Comitati s'è svolta regolarmente, se pure in qualche discussione, a Tripoli, s'ebbe a notare qualche vivacità. Ma si è mantenuto sempre scrupolosamente il deferente atteggiamento dei componenti verso l'autorità ed il Governo, al quale sono stati infine rivolti vivi ringraziamenti per la instituzione di questi collegi e per avere apprestate le norme relative al *Beit el Mal*, con evidente riguardo alla natura dell'instituzione ed alle norme della *Sceria.*

Beit el Mal (Erario o fisco per le eredità vacanti e per i beni degli assenti).

L'instituzione prettamente islamica del *Beit el Mal*, esistente in Libia sotto il dominio turco, fu dal Governo italiano completamente rispettata, conservandosi ad essa però solo quelle attribuzioni che, secondo la tradizione locale, erano state ad essa conferite dal cessato Governo ottomano. L'ufficio del *Beit el Mal*, costituente in

origine quasi il « fiscus » della Comunità islamica, erasi così trasformato in un ufficio statale che provvedeva principalmente all'amministrazione dei beni delle *eredità giacenti e vacanti e degli assenti*, devolvendone in parte le rendite a scopi determinati in utilità collettiva. Gli amministratori, quindi, che furono posti a capo del *Beit el Mal* dei Governatori della Tripolitania e della Cirenaica, hanno finora continuato a seguire i criteri e le norme vigenti sotto il cessato regime.

Per porre termine a tale stato di cose irregolare e che non dava garanzie sufficienti per la tutela degli interessi privati come di quelli della Comunità mussulmana, venne formulato un progetto di decreto che, confermando le attribuzioni indicate al *Beit el Mal* ne conferiva l'esercizio a speciali uffici, composti esclusivamente d'indigeni mussulmani, vigilati dal Cadi locale e sotto l'alto controllo, specialmente finanziario, dello Stato italiano. Le rendite dei beni costituenti le eredità vacanti - le quali, tanto pel nostro diritto come per quello islamico, sono devolute allo Stato - in luogo di essere incamerate fra le entrate erariali, sono con atto di cui non può sfuggire la politica importanza, lasciate a vantaggio esclusivo della Comunità mussulmana, devolvendosi, per disposizione, che, opportunamente e con preciso criterio giuridico, ritorna alla tradizione islamica pura - ad opere di beneficenza in favore dei mussulmani, quali l'*assistenza agli orfani ed ai trovatelli e la cura degli infermi.*

Il progetto di decreto è stato esaminato dai Comitati consultivi indigeni che hanno espresso su di esso il loro favorevole parere, come sopra ho detto, cosicchè potrà fra breve essere sottoposto alla sanzione di Sua Maestà.

I *Comitati*, passando alla formulazione di voti, ne espressero uno per la costituzione di un *Corso agrario* per gl'indigeni ed un altro che si riferiva all'idea di render meglio accessibile la *Scuola commerciale* di Tripoli agl'indigeni mussulmani.

Ed il Ministero - dopo opportuni studi - provvederà. (Allegato VII).

Ordinamento degli *auqaf*.

Anche per l'amministrazione dei beni *auqaf* il concetto informatore fu quello di mantener fede ai patti segnati con i proclami

più volte citati del 7 e 13 ottobre 1911 e con gli altri posteriori del 17 ottobre 1912 e 22 agosto 1915. Occorreva quindi istituire per l'amministrazione e la sorveglianza dei beni *auqaf* della Tripolitania un consiglio speciale *composto esclusivamente di mussulmani sudditi italiani*. E così si è fatto.

Con giusto apprezzamento dei desiderî delle popolazioni indigene, il Governatore della Tripolitania, con decreto 4 novembre 1914, costituiva una Commissione mista di funzionari e di notabili indigeni con l'incarico di studiare le seguenti questioni: 1ª inventario generale dei beni *auqaf* pubblici e privati esistenti in Tripolitania: 2ª provvedimenti per la ricognizione degli *auqaf* di famiglia; 3ª ordinamento amministrativo; 4ª provvedimenti diretti ad aumentare le rendite dei beni *auqaf*.

I lavori della Commissione, che opportunamente volle limitare il suo còmpito a proporre le norme fondamentali per l'amministrazione dei beni *auqaf* e per la formazione dei relativi inventari, furono seguiti col maggiore interessamento dalla popolazione mussulmana, confermando così l'esatto apprezzamento dell'importanza attribuita alle questioni sottoposte alla Commissione e l'opportunità di averne chiamato a far parte i rappresentanti più eletti dell'elemento locale. Il contributo da questi portato alla soluzione dei gravi problemi esaminati, non deluse le aspettative del Governo e della popolazione e l'intervento a tutte le sedute del Cadi e del Mufti, che sempre espressero il loro avviso, talvolta anche per iscritto, sulle questioni più particolarmente attinenti alla tradizione islamica, conferì alle deliberazioni l'autorità derivante dall'unanime consenso della popolazione indigena mussulmana, dall'approvazione dei legittimi interpreti e custodi della legge della Sceria e della consuetudine locale.

L'importanza politica e giuridica così assunta dalle proposte, deliberate sempre a maggioranza notevole e spesso ad unanimità di voti dai componenti indigeni, consigliò il Governatore ad esprimere favorevole parere sulle proposte stesse, delle quali raccomandò anzi l'integrale accettazione, ripromettendosene i più vantaggiosi risultati politici nei riguardi delle popolazioni mussulmane. L'avviso, così manifestato da chi era perfettamente in grado di apprezzare l'importanza del provvedimento, parve accettabile non

solo per le considerazioni suesposte, ma anche per la ragionevolezza e la praticità dei criteri che la Commissione aveva seguìto nelle sue deliberazioni che, concretate in norme legislative, sembra rispondano pienamente ad ogni esigenza giuridica e politica.

Come criterio d'indole generale, d'altronde, e soprattutto nelle attuali contingenze politiche, sembrò doversi lasciare all'elemento indigeno la maggiore autonomia, specialmente per quanto riguarda gli istituti propri dei mussulmani che si collegano strettamente alla loro vita sociale e religiosa.

L'intervento dello Stato colonizzatore dev'essere, in tali casi, limitato alle sole esigenze di tutela dei supremi interessi politici, e di garanzia di una giusta amministrazione che salvaguardi i diritti della generalità della popolazione.

A tali concetti s'inspira il decreto da me sottoposto a Sua Maestà il Re, e che sostanzialmente riproduce, in opportuna forma legislativa, i deliberati della Commissione mista.

Il progetto comprende esclusivamente le norme per l'amministrazione dei beni *auqaf* e per la compilazione dei relativi inventari e in nulla modifica il regolamento giuridico di tali beni, che rimane quale è tradizionalmente stabilito dai principî coranici e dalla legge Scerica. A questa si fa sempre riferimento quando, per necessità di trattazione, si è dovuto considerare la natura propria del *auqaf*, la sua costituzione, le sue varie forme e distinzioni ed i poteri di vigilanza e controllo attribuiti al Cadì. Solo con tali scrupolosi riguardi per l'intangibilità delle norme giuridiche islamiche che regolano l'istituto del *auqaf*, è sembrato doversi procedere nella formulazione del decreto che tutto lascia ritenere sarà dalle popolazioni mussulmane della Tripolitania considerato come leale e scrupoloso adempimento delle promesse solennemente fatte e ripetute dal Governo. (Allegato VIII).

Destinazione delle rendite dei beni *auqaf el Sur* di Tripoli.

Pure in materia di beni *auqaf*, e accogliendo un voto formulato dall'elemento indigeno ed espresso dalla commissione incaricata di compilare l'ordinamento dell'amministrazione dei beni *auqaf* della Tripolitania, si dovette provvedere a risolvere una questione positiva che, fin dai primi tempi della nostra occupazione, si era presentata ed occorreva venisse decisa.

Per la difesa della città di Tripoli si costituiva, circa due secoli or sono, un notevole patrimonio immobiliare per iniziativa della famiglia Caramanli, allora regnante, e che veniva vincolato come *auqaf* per provvedere alla manutenzione delle mura elevate da Carlo V per la difesa della città di Tripoli dalle incursioni dei predoni.

Compiuta l'occupazione italiana e stabilitasi con altre forme e moderni mezzi la difesa militare, il reddito di questo patrimonio cessava di essere destinato allo scopo originario e le rendite stesse venivano regolarmente accantonate in attesa che ne fosse determinata la nuova destinazione.

Gli indigeni avevano, come si è detto, espresso il desiderio che tali rendite fossero destinate al mantenimento della scuola di cultura islamica di cui l'ordinamento scolastico approvato col Regio decreto 17 ottobre 1915, n. 1809, prevede l'istituzione. Nella mentalità mussulmana trovavasi infatti un'evidente analogia fra il primitivo scopo di difesa materiale e quello di difesa contro l'ignoranza alla quale avrebbe provveduto la scuola. Secondo i i principî coranici lo studio delle scienze sacre costituisce quasi una forma di guerra santa in quanto contribuisce a tener viva e a propagare la legge divina; e tanto le mura, quanto la scuola, rappresentano i due modi coi quali si può difendere e far valere la parola di Dio: *L'inchiostro dei dottori equivale al sangue sparso dai Combattenti per la fede.*

Per ragioni politiche, quindi, così come per ragioni giuridiche, in quanto la soluzione proposta risultò conforme ai principî del diritto islamico e tale da evitare eventuali azioni di rivendica da parte dei discendenti degli originari fondatori, sembrò conveniente accogliere i voti espressi sulla questione dall'elemento indigeno.

Il Regio decreto 16 luglio 1917, n. 1283, sanzionò che le rendite dei beni *auqaf el Sur* di Tripoli, dallo scopo originario, che si considerò come cessato, fossero destinate a contribuire al mantenimento della scuola di cultura islamica e, finchè questa non fosse istituita, continuassero ad essere accantonate presso un istituto di credito.

Tutti gli accennati provvedimenti, mentre corrispondono alle

pratiche esigenze di un'ordinata amministrazione, tendono a dimostrare, con la solennità di atti del potere sovrano, l'intendimento di rispettare completamente istituti tradizionali della vita indigena, chiamando ad importanti funzioni, che si esercitano con la più larga autonomia, i migliori tra i nostri sudditi mussulmani.

Si viene così attuando, con larghezza di criteri liberali, il principio della collaborazione delle popolazioni indigene nel governo coloniale, principio che ha trovato finora la sua massima esplicazione nei *Comitati consultivi*, ma che potrà e dovrà sempre più affermarsi in seguito positivamente, tendendo alla pacificazione generale della Tripolitania e Cirenaica.

Se volessimo avere il quadro complesso dei provvedimenti accennati, e di quelli cui accenneremo, potremmo dire così: la protezione dei pellegrinaggi ai Luoghi Santi dell' Islam - uno dei doveri fondamentali coranici della religione mussulmana; l'invio nell' Higiaz di una speciale Commissione mista mussulmana di rappresentanti delle nostre colonie per studiare i bisogni dei nostri pellegrini; l'acquisto di un grande ricovero alla Mecca per gli indigenti e gl' infermi; il rispetto scrupoloso della legge della Sceria e dei Tribunali del Cadì; l'ordinamento già compiuto dei beni *auqaf* e quello del progetto del *Beit el Mal*; il rispetto e la tutela delle confraternite islamiche, prima fra esse di quella dei Senussi coi quali in Cirenaica intratteniamo relazioni che sono base della nostra politica indigena in quella colonia; la protezione delle popolazioni bérbere che sono fuori dei riti della *Sunna*, cioè ibaditi-scismatici col rispetto della loro nazionolità e della loro religione, ed anche con lo studio dei loro dialetti, per i quali fu fondata una cattedra speciale all' Istituto Orientale di Napoli; *i Comitati consultivi indigeni*, in seno ai quali possono essere esaminate dagli interessati mussulmani anche questioni relative all'applicazione della legge sacra; il riordinamento della Comunità israelitica di Tripoli per soddisfare un lungo ardente desiderio degli israeliti tripolini; l' assetto amministrativo della tribù degli Abeidat - tutto ciò è prova sicura che i dritti delle popolazioni mussulmane sono rispettati, le garentie religiose assicurate, le promesse fatte rispettate compatibilmente con le necessità dei tempi e le convenienze politiche.

Provvidenze economiche e contributi della Tripolitania.

In una pubblicazione che nel settembre del 1917 io disposi e che fu curata dalla « Direzione generale degli affari economici e del personale (Allegato IX) feci riunire tutti gli elementi necessari per dare un prospetto di quanto si era disposto ed operato in fatto di approvvigionamenti e consumi, ed in modo speciale di quanto si era ottenuto di contributi dalle nostre Colonie nel periodo della guerra, e più specialmente nel periodo susseguente al giugno 1916. Chi leggerà quella pubblicazione avrà la concezione esatta del mutamento repentino che l'Amministrazione dovette dare ai criturì cui s'era informata fino allora in materia di valorizzazione economica della Libia, ed avrà la concezione esatta dello scopo cui si voleva giungere con i nuovi metodi: *mettere le Colonie in condizioni tali da chiedere alla madre patria il meno possibile e darle il più possibile.* Su questa via ancora si procede con risultati soddisfacenti. Chi fermerà l'attenzione su quello che s'è proposto, s'è eseguito, e ci ripromettiamo di raccogliere specialmente in Cirenaica, dovrà convenire che la linea politica seguita nei confronti specialmente di quella Colonia ha reso possibili le provvidenze economiche ed agrarie, in modo che si sono completate a vicenda e sono state l'una ragione di successo dell'altra.

Occupando la Libia, noi ci trovammo di fronte a territori che, da parecchi anni, economicamente risentivano un malessere intimo e profondo. L'agricoltura, dalla quale quasi esclusivamente derivano le risorse del Paese, era in uno stato di quasi totale abbandono. La scarsezza di braccia, la mancanza di irrigazioni e di strade, la deficienza di capitali circolanti e il sistema tributario difettoso concorrevano a limitarne l'esercizio al puro indispensabile per soddisfare ai molto relativi bisogni degli scarsi abitanti.

E se le condizioni dell'agricoltura erano disastrose prima dell'occupazione, durante la guerra italo-turca esse andarono ancora più aggravandosi per le speciali condizioni di ambiente creato dalle ostilità, e, principalmente, per l'esodo impressionante della po-

polazione agricola che abbandonò campi e giardini rifugiandosi all' interno o emigrando in Tunisia.

Era perciò necessario provvedere nel più breve tempo alla rimessa in coltura, nei territori già pacificati, di quei terreni il cui stato di completo abbandono provocava il deterioramento dei fabbricati, la rovina dei pozzi, l' inaridimento delle colture arboree, la progressiva invasione delle sabbie e l'isterilimento del suolo.

E furono emanati varî provvedimenti intesi appunto a far ritornare ai propri terreni i proprietari che, durante la guerra, se ne erano allontanati.

Valorizzazione agricola del territorio.

I risultati delle indagini compiute, tanto dalle due Commissioni agrologiche governative (inviata una dall'allora Ministro di agricoltura onorevole Nitti e l'altra, successivamente, dal Ministro delle colonie onorevole Bertolini) che dalla missione della « Società per lo studio della Libia », condussero a conclusioni pressochè identiche; e fu non lieve fortuna, perchè vi è ragione per ritenere che siano stati bene impostati i capisaldi sui quali è venuta concretandosi l'azione del Governo diretta all' incremento dell'agricoltura locale e della colonizzazione della Tripolitania.

Ma se le nozioni fondamentali sulle condizioni agricole della Tripolitania erano ormai accertate, almeno nelle zone studiate, molta via restava ancora da percorrere per la risoluzione dei varî problemi che si riannodano al già risolto quesito agrologico. Erano problemi che riflettevano l'opera legislativa, tutelatrice e stimolatrice del Governo centrale e dell'Amministrazione coloniale; e poi quelli d' indole tecnica ed economico-agraria; la scelta e la tecnica delle colture, la scelta delle plaghe più adatte all'attività dei nostri coloni; le modalità inerenti alla organizzazione delle aziende agrarie e così di seguito. Era tutta una vastissima azione di provvidenze, di indagini, di studi, tutto un programma difficile, complesso, da svolgere con metodo, con perseveranza e con fede.

Istituzione a Tripoli dell' « Ufficio agrario ».

A questo scopo, sulle tracce del programma formulato dalla Commissione agrologica governativa inviata in Tripolitania nel

1913, venne istituito a Tripoli, nel marzo 1914, un *Ufficio agrario* cui vennero conferite l'autonomia e la larghezza di mezzi necessari a renderne agile ed efficace l'azione. Il relativo programma di attività venne studiato e fissato, soltanto nelle sue linee generali, giacchè un programma di colonizzazione, per la sua complessa vastità, è tale che si ordisce, si svolge e si modifica a misura che si utilizza; prende forma e valore a misura che si attua. Solo in tal modo, esso può riuscire praticamente efficace e condurre a buoni risultati.

Avvenimenti militari del 1915.

Ma sopraggiusero gli avvenimenti militari del 1915, quando l'*Ufficio agrario* era intento allo svolgimento del primo periodo del programma. Tali avvenimenti determinarono una situazione molto difficile, per la quale il lavoro riguardante la colonizzazione, che era stato iniziato sotto ottimi auspicî, dovè essere sospeso. Ciò che maggiormente nocque non fu tanto la necessità di dover troncare insieme l'azione colonizzatrice e l'attività che su larga scala già si stava svolgendo in materia di sperimentazione economico-agraria, quanto il danno che derivò dalla distruzione quasi completa del lavoro compiuto con sforzi tenaci e con molta fede.

Era perciò triste lo stato dell'agricoltura in Tripolitania nel giugno del 1916, quando assunsi la direzione dell'Amministrazione coloniale. Come per l'Eritrea e la Somalia mi si era presentata subito la necessità di porre le due Colonie in condizione non solo di bastare a se stesse, ma di concorrere nella massima misura che loro era possibile all'approvvigionamento della madre patria, così per la Tripolitania netta mi apparve la necessità di agire con la massima energia e con tutti i mezzi a disposizione per arrestare il disastro agrario, rimediare ai gravissimi danni subìti, e dedicarsi con tutta la intensità possibile alla massima produzione che la zona conservata poteva ancora permettere per porre la Colonia non dico in condizione di bastare a se stessa, ma di gravare il meno possibile sulla madre patria.

Disposizioni per nuove provvidenze in rapporto alle necessità di guerra.

E diedi subito disposizioni al Governatore della Colonia perchè l'ufficio agrario, sospendendo temporaneamente la sua azione spe-

rimentale e scientifica e continuando solo quella di ordine pratico, strettamente necessaria, per non perdere il frutto del lavoro passato, si dedicasse con tutta la possibile alacrità a promuovere, a dirigere, a dare il massimo impulso alla produzione locale mediante distribuzioni gratuite di semi e di piante, premi, sussidi e incoraggiamenti di ogni genere, per modo che tutti i terreni disponibili avessero nel più breve tempo ad essere rimessi in coltura.

Disposi inoltre perchè con provvedimenti coattivi fossere soppresse tutte le forme e le possibilità di consumo non strettamente proporzionate ai bisogni della vita individuale e collettiva, e perchè fossero ridotti al minimo umanamente possibile i consumi ordinari.

I mezzi escogitati per l'applicazione di queste direttive, sono stati varî, e sempre in armonia con la situazione generale in fatto di approvvigionamenti e con quella di politica locale.

L'oasi di Tripoli coltivata come non lo fu mai nel passato.

Quest'anno l'oasi di Tripoli è stata coltivata come mai non lo fu nel passato. Tale confortevole risveglio agricolo della regione è dovuto non solo alle sopraccennate provvidenze di Governo, ma anche allo spirito di previdenza della popolazione rurale stimolata dal bisogno e intimorita dal dubbio di eventuali future insufficienze di derrate alimentari.

Moltissimo ancora resta a fare. La produzione agricola rurale potrà e dovrà portarsi rapidamente ad un ulteriore grado di sviluppo. Non è da farsi illusioni, poichè con appena 6,200 ettari circa di terreno a disposizione, e non tutto sicuramente redditizio, non è possibile provvedere a completamente alimentare tutta la popolazione attualmente soggetta. Ma ho fede che fra quello che è stato fatto e si sta facendo in Tripolitania e, assai più, con quello che ho voluto fosse fatto in Cirenaica, le due Colonie potranno riescire in breve almeno a disimpegnarsi dalla metropoli per la quasi totalità delle principali derrate di consumo.

Provvidenze economiche e contributo della Cirenaica.

Fin qui si è quasi costantemente parlato della Libia, considerando le due colonie come un tutto presso che inscindibile, e commettendo con ciò un errore specialmente dal punto di vista agrologico.

La Tripolitania è la Tripolitania, e la Cirenaica è la Cirenaica; al modo istesso come lo era all'epoca di Roma e sotto lo stesso Impero ottomano; e benchè molti punti vi possano essere di contatto fra le due Colonie, esse vanno considerate come due paesi affatto distinti da proprie peculiari caratteristiche storiche, geografiche, demografiche ed agrologiche tali da richiedere diverso esame e diversi provvedimenti per risolvere problemi che a tutta prima possono anche formalmente identificarsi.

Venendo a parlare della Cirenaica dirò subito che precipuo pensiero è stato quello di rivolgere alle necessità immediate l'attività dell'Amministrazione centrale e locale; sopratutto per risolvere, nel più breve tempo e nel modo migliore che le presenti difficoltà potevano permettere, il problema contingente della produzione agraria, non solo rispetto ai bisogni della Cirenaica, ma anche a quelli della Tripolitania, e possibilmente della madre patria.

Dirò con quali mezzi e con quale programma tale problema sia stato affrontato grazie all'ausilio di una buona situazione politica in una regione non ancora economicamente preparata, politicamente non assestata, quasi isolata dalla madre patria per scarsezza di comunicazioni marittime, non ancora ben nota dal punto di vista agrologico.

Studio tecnico agrario in Cirenaica.

La Colonia non era ancora stata studiata, come la Tripolitania, dal lato agrologico, in modo che si potesse avere il fondamento su cui tracciare un razionale e pratico programma di valorizzazione agricola. Prima cura perciò fu quella di scegliere un esperto tecnico da porre alla direzione del servizio agrario della Cirenaica e di far subito studiare a lui ed al capo dell'ufficio agrario di Tripoli, le zone della Colonia che al più presto avrebbero permesso lo sfruttamento colturale su larga scala, allo scopo anzidetto della produzione pei bisogni locali e, se fosse stato possibile, pei bisogni anche dell'altra Colonia mediterranea.

Tale studio fu compiuto accuratamente e non solo in ordine ai bisogni colturali immediati, ma anche tenuta presente la necessità di creare la base dalla quale più rapida dovrà muovere la futura azione colonizzatrice, tanto più promettente, in quanto i terreni

dell'altipiano cirenaico si presentano di gran lunga migliori di quelli della Tripolitania.

Servizio agrario della Cirenaica.

Il direttore dell'ufficio agrario di Tripoli e il capo del servizio agrario della Cirenaica, pur premettendo che la Colonia avrebbe comunque dovuto essere studiata da una Commissione di tecnici competenti, così come fecesi per la Tripolitania settentrionale (criterio che intendo porre in essere appena le circostanze lo permetteranno), fomularono, dopo avere accuratamente visitate le zone di Bengasi e di Derna, alcune pratiche proposte, che vennero concretate in un programma di attività, già messa in moto con prospettiva di risultati soddisfacenti.

Messa in produzione dei terreni agrari.

Il còmpito più importante ed urgente è consistito nella messa in produzione della massima estensione di terreni agrari, per svincolare appunto la Colonia dalle difficoltà degli approvvigionamenti di derrate alimentari durante il presente periodo di crisi creato dalla guerra.

Nell'opuscolo sugli « Approvvigionamenti, ecc. », vennero integralmente riportati i telegrammi scambiati col Governo locale; non starò quindi a ripetere il già detto, ricorderò soltanto che dopo che l'ufficio agrario ebbe concretato il programma di intensificazione colturale, per la sua attuazione, il Ministero inviò in Cirenaica l'occorrente grano da semina di Puglia e di Sicilia, e provvide anche i quantitativi necessari di orzo, pure da semina, importandoli in Tunisia.

Degli ottomila quintali di grano giunti dall' Italia e dei circa diecimila di orzo tunisino, pervenuti per il tramite del Governo di Tripoli, furono distribuiti, per la semina, alle varie zone, complessivamente circa 7,000 quintali di orzo e 7,600 quintali di grano.

È doveroso ricordare l' intenso proficuo lavoro compiuto dalle nostre truppe, che, malgrado i disagi e la scarsa disponibilità di tempo e di mezzi, non si sono risparmiate in quest' opera di vitale interesse per l'economia della Colonia. Tra le varie zone va segnalata quella di Cirene, che è riescita a seminare il maggior quantitativo di cereali.

Le nostre speranze di buon esito di tanto lavoro non hanno, fino ad oggi, subito delusioni. Da telegrammi recentemente pervenuti, risulta che la vegetazione dell'orzo e del frumento procede regolarmente in modo che si spera possano giungere a buon fine le nostre previsioni.

Impiego delle macchine agrarie.

Un aiuto grandissimo all'agricoltura poteva venir dato, mettendo a disposizione dei coltivatori le macchine agrarie più necessarie e più adatte alle esigenze del paese. E se per tale motivo nell'estate del 1916 furono acquistate un buon numero di macchine agrarie con le quali fu creato un nucleo di materiale, a maggior ragione, per l'affrancamento annonario di questo anno, l'Amministrazione ha provveduto all'acquisto di un altro forte contingente di macchine che sono già in viaggio per la Cirenaica mentre scrivo, e giungeranno in tempo per la mietitura. Sono trattori Mogul, polivomeri, seminatrici americane, falciatrici, presse a vapore per paglia, battitrici, ecc. La spesa è compensata, sol che si ponga mente alla deficienza di mano d'opera indigena, alla necessità di mietere nel più breve tempo possibile, sia per assicurare il raccolto, sia perchè il frumento dev'essere mietuto in pochi giorni; all'urgenza di raccogliere anche il prodotto degl' indigeni, assicurando così la parte dovuta per contratto all'Amministrazione.

Queste macchine, poi, costituiranno un deposito permanente da adibirsi annualmente ai raccolti della Colonia.

Campagna di affrancamento annonario 1917-18.

Per provvedere razionalmente a questa campagna di affrancamento annonario – e per non perdere il beneficio di tanto lavoro da me sommariamente esposto, e cioè: studi compiuti, programma formulato, attività messe in moto, semenze apprestate, macchine acquistate – un serio lavoro di organizzazione s' è operato da parte del servizio agrario, che merita ogni considerazione ed ogni lode.

Importanti, fra tante altre, sono state le dispozioni adottate in rapporto ai terreni da porre in coltura, ai criteri di semina, alle condizioni per cessioni e fitti di terreni, alla consegna del seme, alla scelta del suolo, al personale; ed infine, all'ordine dei lavori.

Norme opportune da osservare sono state impartite per il rac-

colto del foraggio. E sono state emanate complete disposizioni per la organizzazione del raccolto del grano e dell'orzo. Esse riguardano la mietitura, il trasporto ai luoghi di raccolto, l'essiccazione del cereale, la trebbiatura, l' imballaggio della paglia, il trasporto, ai magazzini, il ricovero e conservazione del grano.

Se mi dilungo in questi particolari, è perchè io annetto grande importanza a questa campagna di affrancamento annonario dai rifornimenti della madre patria. Se la stagione non sarà inclemente ed il risultato risponderà agli sforzi compiuti, il successo sarà davvero notevole, ed i benefizi degni di considerazione (1).

Ammesso anche un raccolto di media previsione, i principali beneficî che si otterrebbero, basta semplicemente enumerarli, per comprenderne la importanza:

1° La madre patria, non inviando in Colonia parecchie decine di migliaia di quintali di grano, non dovrebbe sopportare l'onere attualmente derivante dalla differenza fra il prezzo di acquisto del grano estero e quello di vendita;

2° Non dovendo inviare in Colonia le derrate raccolte sul luogo, risulterebbe disponibile un largo margine di tonnellaggio; e, d'altra parte, risparmiando molti viaggi in Colonia, si diminuirebbero grandemente le possibilità di perdite;

3° Un quantitativo limitato del prodotto raccolto potrebbe essere adibito alla ventura semina, assicurando sul posto una importante scorta, ed assicurando altresì la base per la campagna di affrancamento annonario del 1919-20.

La guerra, si può dire, ha posto in singolare luce questa bella e promettente Colonia della Cirenaica, dal cui benessere - conseguenza delle condizioni interne di pace - molto è da ripromettersi pel suo avvenire.

L'esperienza tentata questo anno per affrancare la Colonia dalla

(1) Circa il raccolto del grano e dell'orzo in Cirenaica giungono le prime notizie col seguente telegramma in data del 1° giugno 1918, da Bengasi per la zona di Derna: « Fra pochissimi giorni inizierassi con macchinario colà già pronto falciatura e trebbiatura grano orzo vasta pianura Feteja che presentasi assai interessante ricca abbondanti messi e dove grano seminato prima volta dà raccolto straordinario ».

madre patria l'ha fatta apparire come un paese che, per grandissima parte della sua estensione, offre condizioni eccezionalmente favorevoli alla coltura dei cereali, non bisognevoli di lunga preparazione, perchè dieno le possibilità di cui sono capaci. A differenza di altre nostre Colonie - della Cirenaica può dirsi che con gli attuali mezzi, con l'attuale popolazione, quando la vicenda delle stagioni non sia del tutto inclemente, quando si abbia bastevole quantità di seme, essa può dare in grano ed orzo molto, tanto da bastare a se stessa e da offrirne alla madre patria.

Non è possibile oggi dire in quanto tempo la valorizzazione completa economica della Cirenaica potrà compiersi; una sola affermazione è oggi possibile: che cioè, mentre prima del 1915 la Cirenaica grandemente preoccupava dal lato del suo assestamento politico, tanto che mai si era ritenuto possibile iniziarvi quelle attività di governo che potessero condurre alla sua valorizzazione economica ed al suo definitivo assetto civile; durante la guerra, essa, non solo ci ha palesati quali latenti energie in sè racchiudesse, ma anche ci ha dimostrato come adottando mezzi inspirati a sani principî politico economici, si potesse in tempo relativamente breve e pur in mezzo alle attuali gravissime difficoltà d' ordine generale, condurla alla quiete necessaria per il graduale svolgimento dell'opera intesa alla sua colonizzazione.

Ho la coscienza di aver fatto tutto ciò che la difficilissima ora presente poteva permettere; non so ancora, mentre scrivo, se i risultati saranno pari allo sforzo compiuto con abnegazione e con fede; ma ho viva speranza che nel volgere di poco tempo sarà possibile, in buona parte almeno, raccogliere il frutto del nostro lungo e tenace lavoro.

Allevamento del « bestiame ».

Uno fra i più importanti argomenti che riguarda entrambo le Colonie libiche, è certamente quello dell'allevamento del bestiame.

Le condizioni agrarie della Libia, per la vastità del territorio in gran parte non sottoposto a coltura, avevano permesso in passato l'allevamento di un rilevante numero di animali, la cui produzione, superando in generale i bisogni locali, veniva destinata, specie negli anni di abbondanza, all'esportazione. Ma tale allevamento, ridottosi poi ai minimi termini durante la guerra libica, non ancora aveva trovato, nelle due Colonie, la base sicura per fortemente stabilirsi e prosperare.

Animata dalle proposte alle quali pervenne la Commissione per lo studio agrologico della Tripolitania, l'Amministrazione coloniale rivolse la sua attenzione alla necessità di favorire in ogni modo l'allevamento del bestiame in Libia.

« Istituto zootecnico » a Tripoli.

Per lo studio di siffatta questione si impose la fondazione in Tripoli di un « *Istituto zootecnico* », il cui funzionamento mirasse allo studio sia delle specie e delle razze di animali domestici che attualmente vivono in Colonia e vi formano oggetto di industria, sia di quelle che convenientemente vi possono essere introdotte in armonia con le speciali contingenze dell'ambiente. Altra finalità precipua dell'Istituto doveva essere lo studio del problema del foraggio da prodursi sul luogo, contemporaneamente allo svilupparsi dell'allevamento del bestiame.

Se si riflette alle difficilissime condizioni che attraversiamo, bisogna riconoscere tutta l'importanza del lavoro finora compiuto: in un anno appena dacchè l'opera si è praticamente iniziata - col funzionamento dell'Istituto - già l'abbiamo potuta vedere in buona parte allestita su basi, che vanno anche al di là delle mie stesse speranze.

Come feci per la parte agricola propriamente detta, non mancai di richiamare l'attenzione del Governatore sulla necessità anche dal lato zootecnico di far produrre alle due Colonie, con provvedimenti eccezionali, quel massimo che le condizioni di ambiente consentono a ciascuna, per ottenere nel più breve possibile tempo almeno il quantitativo di latte, di carne e di formaggi necessario ai loro bisogni.

Il problema dell'allevamento del bestiame, se appare assi grave attualmente, si prospetta di una eccezionale gravità per l'avvenire quando, cessata la guerra e le cause perturbatrici del momento, bisognerà molto seriamente pensare alla ricostituzione del patrimonio zootecnico nazionale, ora non lievemente intaccato, in modo da condurlo, nel modo più rapido possibile, a quella consistenza che, mentre assicuri la forza animale per l'agricoltura e la carne per l'alimentazione, lasci anche quel margine che è necessario per sempre più aumentare il patrimonio zootecnico stesso, al quale non è escluso che il Paese debba in avvenire almeno per un certo tempo pressochè esclusivamente attingere pei suoi normali bisogni.

Ora siccome è mio convincimento che, in quanto possono, le Colonie debbano contribuire alla risoluzione dei problemi che investono una eccezionale importanza in ordine alla economia nazionale, così ho disposto perchè al funzionamento del servizio zootecnico in Libia siano poste tutte le cure e tutto l'interessamento dell'Amministrazione, in modo che nel più breve tempo possibile ci sia dato uscire dalla fase sperimentale ed entrare in quella pratica e commerciale.

Servizio zootecnico in Cirenaica.

Nelle circostanze attuali è a reputarsi ancora prematuro l'impianto di un completo servizio zootecnico in Cirenaica. Esso, però, in un avvenire, che è da augurarsi prossimo, dovrà avere uno svolgimento considerevole, pari alla importanza che la pastorizia ha in quella Colonia.

Quanto ho detto parlando dell'allevamento del bestiame in Tripolitania, mi dispensa dal parlarne diffusamente per la Cirenaica, la quale, a un dipresso, presenta le medesime caratteristiche e i medesimi bisogni in fatto di zootecnia. Certo è che quanto si sta ora facendo in argomento nell'altra Colonia costituirà una salda base di conoscenza e di esperienza che agevolerà moltissimo la analoga azione che in seguito sarà da svilupparsi in Cirenaica, dove l'industria dell'allevamento assurgerà ad altissima importanza, tenuto conto di quanto in proposito si conosce circa le larghe esportazioni di bestiame che si effettuavano nel passato dai porti di Bengasi e di Derna.

Provvedimenti per la restrizione dei consumi, ecc.; Enti di approvvigionamento.

Ma le necessità della guerra imponevano provvedimenti integratorî, ed essi furono disposti ed eseguiti: calmieri, provvedimenti per una indiretta restrizione dei consumi, limitazioni nel consumo dell'orzo e dello zucchero, requisizione delle farine, disciplina per la fabbricazione e la vendita dei dolciumi, instituzione della tessera che funziona fin dal dicembre 1916.

Gli accennati provvedimenti per la limitazione dei consumi riproducono, e, in certo modo, può dirsi che aggravino, quanto in tale materia è stato finora disposto in Italia.

Tuttavia ha voluto, l'Amministrazione, apprestarsi una speciale arma assai valida per poter trarre da essi tutti i risultati di cui sono suscettibili, risultati che in buona parte forse mancherebbero se si lasciasse assolutamente libero il commercio di importazione nelle Colonie. Molta merce potrebbe, infatti, in tal caso sfuggire al consumo controllato, ad alimentare quella parte di bisogni che i provvedimenti coercitivi suaccennati hanno lasciato senza soddisfazione.

Determinato da questa preoccupazione e da quella di regolarizzare definitivamente i servizi di approvvigionamento delle Colonie sottraendoli all'alea delle fluttazioni del commercio e dei trasporti regnicoli, il Ministero volle che, tanto in Tripolitania che in Cirenaica, fossero creati appositi enti per gli approvvigionamenti, composti dai grossi commercianti del luogo, col concorso della finanza bancaria, e con lo scopo di acquistare in Italia, presso l'Ufficio di approvvigionamenti e sotto la vigilanza dell'Amministrazione coloniale, i quantitativi delle varie derrate, volta a volta riconosciuti indispensabili per i bisogni delle popolazioni locali.

Gli enti costituiti tanto a Tripoli che a Bengasi hanno già, dal marzo dello scorso anno, iniziato il loro funzionamento, dal quale il Governo si ripromette la possibilità di vigilare nelle migliori condizioni di commercio coloniale, allo scopo di tenerlo entro i più stretti limiti della pura necessità, e, al tempo stesso, d'impedire l'esosa speculazione a danno dei consumatori ai quali

viene così assicurato, senza rischio diretto ed immediato da parte dell'Amministrazione, il rifornimento periodico di tutto ciò che a loro può abbisognare.

Non è privo d'interesse accennare al modo di costituzione e di funzionamento, e all'azione nuova svolta localmente degli accennati enti.

I due Consorzi furono costituiti quasi contemporaneamente a mezzo di regolari convenzioni stipulate fra i partecipanti ed approvate con decreto governatoriale.

Il Consorzio di Tripoli fu concordato fra ventuno commercianti locali ed approvato col decreto governatoriale 7 febbraio 1917, n. 1044.

Esso dispone di un capitale di lire 1,650,000 di cui quattro decimi versati.

Quello di Bengasi, costituito con atto 30 gennaio 1917, fu dal Governatore riconosciuto con decreto del 24 aprile u. s.; vi parteciparono trentacinque commercianti locali, i quali vi hanno complessivamente concorso con lire 185,000 di capitale, ed il Sindacato coloniale italiano con sede a Tripoli (capitale versato lire 6,000,000), che vi ha concorso con un capitale all'incirca quadruplo di quello raccolto fra i commercianti anzidetti. I mezzi, di cui il Consorzio di Bengasi dispone, si avvicinano perciò al milione di lire.

Attualmente si stanno ampliando le basi di detto Consorzio, il quale eleverà il capitale a sei milioni, per poter corrispondere alle nuove esigenze della intensificazione colturale della Cirenaica e provvedere agli scambi con le popolazioni dell'interno.

I due enti funzionano in modo del tutto simile. Lo indicheremo rapidamente.

L'importazione in Libia di tutti gli sfarinati di ogni genere, del grano, del granoturco, dell'orzo, del riso, delle paste alimentari e dello zucchero, non può essere fatta dall'attività commerciale privata, ma avviene esclusivamente, nei limiti di ciascuna Colonia, per mezzo dei due predetti Consorzi, con merce fornita dal Commissariato generale degli approvvigionamenti, su richiesta del Ministero delle colonie, al quale spetta, pure, per accordi presi col Ministero delle finanze e dei trasporti, di rilasciare i necessari permessi di esportazione alle dogane dei porti in cui si verifica

l'imbarco delle merci, e di fissare lo spazio necessario sui piroscafi della Società « Sicilia », con diritto di precedenza su tutte le spedizioni delle altre merci fatte dai privati. Sempre nell'interesse del buon funzionamento di un tale servizio che fu ideato ed attuato dal Ministero delle Colonie (il quale continua ora ad esserne il moderatore supremo) si richiese uno sconto sulle assicurazioni contro i rischi di guerra; ciò che si ottenne nella misura del 20 per cento, con sensibile sgravio delle spese generali, e, come risultato ultimo, con vantaggio non indifferente per i consumatori delle Colonie. Si tentò anche di ottenere dalla Società di Navigazione una riduzione dei noli, ma le pratiche fatte, direttamente e per mezzo del Ministero dei trasporti, non poterono avere alcun utile risultato.

La fusione dei due Consorzi è in Italia direttamente guidata e coordinata dal Ministero delle Colonie che, nel caso di carichi considerevoli, invia nei porti d'imbarco un proprio rappresentante accanto a quelli dei Consorzi stessi; e l'opera proficua prestata da tale rappresentanza trova la migliore dimostrazione nella regolarità sempre verificatasi nelle spedizioni, le quali (e di questo conviene tener conto) giunsero sempre regolarmente a destinazione. Il còmpito, invece, del Governo delle colonie è massimamente rivolto, oltre che alla sorveglianza generale sul funzionamento dei Consorzi, ad impedire ogni possibile pregiudizio a danno dei commercianti locali, e, per rimbalzo, dei consumatori. Infatti, mano a mano che pervengono ai Consorzi le merci cedute dal Commissariato degli approvvigionamenti, il Governatore delle due Colonie fissa i prezzi di rivendita al pubblico, tenuto conto del prezzo di acquisto, delle spese di carico, trasporto, assicurazione, sbarco, nonchè degli eventuali cali a cui vanno inevitabilmente incontro le merci quando viaggiano.

La pratica di parecchi mesi ha dimostrato che una tale organizzazione, del servizio di rifornimento delle nostre Colonie mediterranee oltre a rappresentare l'unico mezzo possibile per assicurare il vettovagliamento locale, ha influito non poco alla moderazione dei prezzi delle derrate nei luoghi di consumo, ciò che è stato possibile, oltre che per i prezzi relativamente a buon mercato ai quali la merce viene fornita dal Commissariato generale degli approvvigionamenti, anche per la maggiore regolarità

nell'affluenza della merce stessa; e per la grande riduzione delle spese generali, conseguente al concentramento ed alla unificazione di un còmpito al quale prima attendeva, disordinatamente e con smodati fini di lucro, la privata iniziativa.

Dal marzo 1917, epoca in cui cominciarono a funzionare, i due enti hanno acquistato e distribuito notevoli quantitativi di grano, sfarinati, granoturco, riso, paste alimentari, zucchero, ecc., con grande beneficio delle popolazioni che, mercè l'escogitata organizzazione, hanno potuto avere, sia pure in limiti molto strettamente fissati, tutto il necessario, nonostante le gravi difficoltà commerciali e della navigazione.

Altre merci, oltre alle segnate, pur non costituendo materiale di operazione per i Consorzi, furono inviate nella quantità strettamente necessaria, a cura del Ministero delle Colonie, per sopperire a tutte le innumerevoli esigenze della vita civile. Tra l'altro, spedizioni periodiche sono state fatte di benzina, quasi tutta impiegata per i servizi pubblici; e più ancora di petrolio, che, come è noto, costituisce il più importante combustibile della Libia.

Mano d'opera libica in Italia.

Come significato e come conseguenza sull'economia di guerra, importante è il contributo che è stato richiesto alla Libia nei riguardi della mano d'opera da impiegarsi nelle industrie belliche.

Verso la fine di maggio 1917 si pensò d'iniziare reclutamenti di mano d'opera nelle nostre Colonie, per far fronte alle gravi difficoltà incontrate nel rifornire gli stabilimenti ausiliari.

La scarsezza di mano d'opera in Eritrea e le difficoltà attuali delle comunicazioni sconsigliarono dal fare richiesta, in questi sensi, al Governo di detta Colonia. Le pratiche furono perciò rivolte al Governo della Tripolitania, dove risultava disponibile discreta quantità di manovali. Il Governatore, appena interpellato, non solo espresse avviso favorevole all'invio di operai libici in Italia, ma ne incoraggiò l'assunzione, per ragioni economiche e politiche, dimostrandosi pronto a mandarne anche subito oltre duemila.

Prima di prendere una definitiva determinazione vennero, come era logico, interpellati i Ministeri interessati, quello cioè delle Armi e munizioni e quello dell'Interno.

Il Ministero delle Armi e munizioni rispose accogliendo con grande soddisfazione la proposta facendo, anzi, e senz'altro, presente che il numero degli individui che avrebbero potuto occuparsi sarebbe stato di parecchie migliaia.

Il Ministero dell'Interno fece subito conoscere le misure d'ordine sanitario che avrebbero dovuto essere adottate in occasione del trasporto, dalla Tripolitania nel Regno, degli indigeni chiamati a lavorare.

Credo interessante riportare il seguente prospetto degli scaglioni di operai libici giunti in Italia con la indicazione della località o degli stabilimenti nei quali trovansi occupati:

NUMERAZIONE dello scaglione	Numero degli operai componenti indigeni	LOCALITÀ o STABILIMENTO presso i quali sono impiegati gli operai
Primo scaglione . . .	500	Stabilimento Ansaldo di Sampierdarena.
Secondo scaglione. . .	460	È stato assegnato e ripartito fra le seguenti Ditte di Sesto S. Giovanni (Milano): 1° - 115 allo Stabilimento E. Breda; 2° - 115 allo Stabilimento Pirelli; 3° - 115 alle Acciaierie e Ferriere Lombarde; 4° - 50 alle Fonderie Milanesi di acciaio; 5° - 65 alle Officine di Sesto S. Giovanni.
Terzo scaglione. . . .	240	All'Officina Costruzione di Artiglieria di Piacenza per i lavori di carico e scarico al porto fluviale.
Quarto scaglione . . .	400	Al Commissariato generale dei combustibili nazionali. Mandati a Bagnasco in prov. di Cuneo.
Quinto scaglione . . .	400	Id. come sopra. Mandati al Bosco di Figuzza in provincia di Palermo.
Sesto scaglione. . . .	500	A Brescia, a disposizione di quel Comitato Regionale.
Settimo scaglione . . .	200	A Sesto S. Giovanni, nelle officine locali.
Ottavo scaglione . . .	500	A Torino, a disposizione del Comitato superiore di mobilitazione industriale.
Nono scaglione. . . .	300	A Sesto S. Giovanni.
Decimo scaglione . . .	200	A Brescia.
Undecimo scaglione . .	100	A Monte Celio (Roma).
Dodicesimo scaglione .	200	A Capua.
Tredicesimo scaglione .	200	A Piacenza.
Quattordicesimo scaglione	227	A Milano.
Quindicesimo scaglione.	100	A Dalmine.
Sedicesimo scaglione. .	200	A Castellammare di Stabia.
	4,727	

Amministrazione della Giustizia.

L'*ordinamento giudiziario* per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con Regio decreto 20 marzo 1913, n. 289, aveva carattere organico istituzionale e presupponeva perciò la successiva emanazione di norme che ne regolassero l'attuazione e colmassero, nei particolari, le lacune che, per la sua stessa natura, necessariamente presentava.

A tale esigenza, manifestatasi urgente nella quotidiana pratica forense, provvide il Decreto luogotenenziale del 15 aprile 1917, n. 938 che, mentre da un lato completava il regolamento degli istituti, sia giudiziari, quanto procedurali, dall'altro, avvalendosi della compiuta esperienza, modificava talune disposizioni che, precedentemente accolte, si erano poi dimostrate insufficienti o non corrispondenti alle nuove condizioni che imprevedibili avvenimenti avevano prodotto.

Preceduto già dall' istituzione dei *collegi di conciliatura per gli indigeni*, avvenuta con Regio decreto 23 dicembre 1915, n. 1895, e dell'*ufficio di consulenza pubblica*, ordinato con Decreto governatoriale 9 gennaio 1915, n. 14, il provvedimento legislativo dell'aprile 1917 fu ponderatamente studiato da una Commissione di tecnici competenti, che tennero per base dei loro lavori le proposte dei Governi e delle magistrature locali e i risultati della pratica giudiziaria. Esso si è ispirato agli stessi principî fondamentali seguìti nell'ordinamento del 1913 col quale forma un armonico complesso; e, mentre, nei riguardi degli europei, ha cercato di adottare procedure semplici e brevi, rispondenti al più affrettato ed elementare ritmo della vita degli affari in Colonia, ha voluto, per gl' indigeni, essere il più che possibile, rispettoso delle tradizioni e consuetudini locali, conciliandole con le esigenze di una doverosa vigilanza da parte dello Stato, che intende a tutelare gl' interessi della civiltà e della collettività ed a sviluppare, gradualmente perfezionandoli, gli istituti propri della vita giuridica indigena.

Con le « Norme complementari all'ordinamento giudiziario »

che, oltre agli organi giurisdizionali, disciplinano le procedure, regolano gl'istituti accessori alla amministrazione della giustizia e fissano i principî per l'applicazione e la pubblicazione delle leggi in Colonia, tutto quanto riguarda il « procedimento di cognizione » del diritto può dirsi disciplinato secondo criteri pratici e rispondenti alle cognizioni dei luoghi e delle popolazioni.

Per procedimento di esecuzione, invece, in seguito all'estensione del Codice di procedura civile patrio, per questa parte non modificato, si applicavano, in quanto era consentito dalle condizioni locali, le stesse norme vigenti nel Regno. La necessità di adottare speciali disposizioni anche per questo procedimento che, non meno di quello di cognizione ha giuridica e pratica importanza, si era palesata impellente non solo per eliminare l'irrazionale contrasto fra il rapido e semplice giudizio di cognizione, attuato con gli ordinamenti coloniali, e la formalistica e tradizionale procedura d'esecuzione, ma per adeguare altresì le norme esecutive alle esigenze della pratica, all'organamento speciale della Colonia e all'ordinamento fondiario vigente.

Dalla stessa Commissione che studiò le « Norme complementari all'ordinamento giudiziario », fu pertanto predisposto anche uno schema di « Regolamento per l'esecuzione forzata delle sentenze, ordinanze e atti ricevuti da pubblici ufficiali », approvato con decreto luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939. Nel formulare le disposizioni si tennero presenti gli studi proceduristi compiuti nel Regno e per le Colonie straniere in materia esecutiva, e i principî accolti dal Codice di procedura civile della Colonia Eritrea. Razionalmente coordinando il procedimento di esecuzione e quello di cognizione, animati entrambi dallo stesso spirito pratico e innovatore, si intese ad ottenere che la sentenza di condanna possa immediatamente essere tradotta in atto con una rapidità che, mentre non escluda alcuna efficace garanzia a tutela del debitore, consenta un'economia di tempo e una persimonia di spese tale, che il valore del patrimonio del debitore possa quasi integralmente essere destinato alla soddisfazione delle ragioni creditorie.

Tutto il procedimento esecutivo è coordinato, oltre che alle norme dell'ordinamento giadiziario, anche ai sistemi di pubblicità

dei diritti immobiliari e al locale regime delle terre; ed accoglie, per quanto è compatibile con la tutela dei diritti dei coloni europei, istituti propri del diritto islamico e delle tradizioni e consuetudini locali, quali il diritto di *scefa* e l'arresto per debiti alimentari (*nafaga*).

Raccolta di giurisprudenza coloniale.

Per facilitare lo studio delle questioni giuridiche e per fornire ai magistrati ed ai funzionari coloniali una guida nella trattazione degli affari concernenti specialmente la popolazione mussulmana, il Ministero impartì da tempo le direttive e le disposizioni per compiere una raccolta di giurisprudenza coloniale, nella quale fossero riunite le decisioni concernenti l'applicazione non solo delle leggi speciali della Colonia, ma del diritto islamico e delle consuetudini locali. La raccolta, compilata dal Presidente della Corte d'appello di Tripoli con l'ausilio di tutti gli altri magistrati, è stata ormai compiuta; e, riveduta dal Ministero, è in corso di stampa. Analoga raccolta è stata compiuta anche per l'Eritrea e la Somalia e la pubblicazione di queste si potrà quanto prima iniziare.

L'utilità che potrà ricavarsene anche dal punto di vista generale per la formazione, su basi positive di esperienza, della legislazione futura, conferiscono a questo lavoro un'importanza che esorbita dai limiti dell'interesse puramente tecnico giudiziario.

Tribunali rabbinici.

Con l'ordinamento della Comunità israelitica di Tripoli, a cui venne riconosciuta giuridica personalità e rappresentanza elettiva, furono pure regolati e ordinati i tribunali rabbinici per la Libia che hanno giurisdizione nelle contestazioni fra israeliti, concernenti lo statuto personale e il diritto di famiglia e successorio.

Le disposizioni di questo ordinamento, approvato con decreto luogotenenziale 26 agosto 1916, n. 1145, trovarono poi, per quanto riguarda le funzioni giurisdizionali, organica sistemazione nelle « Norme complementari all'ordinamento giudiziario » rientrando così i tribunali rabbinici nel quadro generale degli organi e collegi giudiziari coloniali. E per ragioni politiche, così come per considerazioni etniche e giuridiche, essi furono posti in parità di condizione con le giurisdizioni stabilite per gli indigeni mussul-

mani, sia per l'organamento propriamente tecnico, che per la sorveglianza e il controllo delle decisioni per parte delle autorità giudiziarie italiane.

Ordinamento fondiario.

Connesso con l'ordinamento della giustizia deve considerarsi quello fondiario che, nella parte concernente l'accertamento delle proprietà immobiliari, ha acquistato più stretti legami con la giurisdizione contenziosa in seguito al solenne riconoscimento fatto, sia nelle « norme complementari dell'ordinamento giudiziario », che nel « Regolamento per l'esecuzione forzata » del carattere giurisdizionale delle decisioni pronunciate dagli uffici fondiari.

Tali norme legislative, che, troncando pericolose questioni sorte nella giurisprudenza coloniale, hanno valore piuttosto d'intepretazione autentica delle disposizioni del Regio decreto 26 gennaio 1916, n. 48 e delle « Norme per l'accertamento dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cerenaica » approvate col decreto ministeriale 20 luglio 1913, furono stralciate da un più vasto progetto di ordinamento del regime terriero compilato dal Ministero e che trovasi ancora allo studio presso i Governi coloniali.

I precedenti ordinamenti, ora in vigore, non disponevano che l'accertamento, con effetti giuridici, della proprietà libera, non consentendo che una semplice annotazione, ai soli effetti amministrativi, delle altre categorie di proprietà, perchè la mancanza di notizie precise e di esperienza positiva non permetteva in primo tempo di regolare la difficile e complessa materia che ha un così alto interesse politico ed economico.

In seguito agli studi compiuti dai competenti e dai tecnici, specialmente in Colonia, è apparso necessario colmare la grave lacuna dettando norme che stabiliscano pure l'accertamento dei beni demaniali e dei beni *auqaf*, in base alle stesse forme e agli stessi sistemi stabiliti per quelli di proprietà libera privata; distinguendo i beni demaniali in beni di demanio pubblico e di demanio patrimoniale e creando un demanio pubblico dei distretti urbani. In correlazione al carattere giurisdizionale delle decisioni degli uffici fondiari è sembrato opportuno unificare l'istruttoria tanto pei casi che possono dar luogo all'accertamento definitivo

come per quelli che dànno luogo all'accertamento provvisorio delle proprietà, stabilendo una procedura che, sostanzialmente conforme a quella attualmente in vigore, ammette tutte le guarentigie del contradditorio e dell'intervento degli interessati.

Non sarà neppur con gli studi ora in corso che potrà dirsi completamente risoluta la fondamentale questione del regime delle terre in Libia, sia perchè la gravità e la difficoltà delle materie richiede matura ponderazione, sia perchè le necessarie indagini preliminari non possono compiersi che sui luoghi variando notevolmente, o per cause storiche e per cause politiche, la condizione giuridica delle terre nelle regioni costiere e in quelle dell'interno della Tripolitania e della Cirenaica.

La soluzione completa non potrà aversi che col tempo e con la paziente ricerca. Frattanto senza pericolose impazienze e senza imprudenti decisioni intempestive, si vanno compiendo gli accertamenti nelle oasi e nei centri urbani della costa, e il lavoro procede regolarmente, con soddisfazione degli indigeni, che vedono rispettati i loro diritti, di cui sono gelosissimi, e ascoltate e onestamente valutate le loro ragioni.

Il lavoro finora compiuto a tutto l'anno 1917 dai tre uffici fondiari è assai notevole se confrontato a quello che in oltre dieci anni di esercizio erasi effettuato dagli uffici catastali ottomani con molte minori garanzie di esattezza e di tutela degli interessi privati. L'ufficio fondiario di Tripoli ha pronunciato 4736 decisioni d'accertamento e 1718 posteriori all'accertamento stesso ed ha emesso 3372 titoli di proprietà libera, in modo che entro il primo semestre del corrente anno si prevede sarà compiuto integralmente l'accertamento della parte urbana per la città di Tripoli. L'ufficio fondiario di Bengasi ha pronunciato 1822 decisioni, ha rilasciato 1262 titoli ed ha iscritti 1470 passaggi di proprietà ; quello di Derna ha pronunciato 1339 decisioni, ha rilasciato 768 titoli ed ha iscritto 172 passaggi di proprietà.

Si prepara così la base giuridica sulla quale solamente potrà fondarsi una futura colonizzazione senza dar luogo ad inconvenienti politici, sicuramente nefasti pel nostro dominio, come l'altrui esperienza dimostra.

Legislazione eccezionale di guerra.

I molteplici provvedimenti legislativi emanati nella madre patria, specialmente in forza dei pieni poteri conferiti dal Parlamento nazionale al Governo del Re, per far fronte alle straordinarie ed urgenti esigenze della guerra, hanno dovuto generalmente trovare applicazione anche in Colonia, non solo per assicurarne la completa efficacia pel conseguimento degli scopi che i provvedimenti stessi si riproponevano, ma anche per ottenere dalle Colonie stesse tutto quel contributo che, d'altronde spontaneamente, esse potevano e volevano dare alla grande causa nazionale.

Dal punto di vista formale, la legislazione eccezionale di guerra non ha, di fatto, portato innovazioni al « regime del decreto » instaurato per le colonie con le deleghe legislative, statuite negli ordinamenti fondamentali di ciascuna di esse, se non forse per quanto concerne la Somalia e l'Eritrea per le quali si è, in forza dei pieni poteri conferiti dalla legge 22 maggio 1915, n. 671, derogato solamente a quelle prescrizioni che, in tempi normali, richiedono, per l'emanazione di provvedimenti legislativi concernenti quelle Colonie, il previo parere del Governatore e del Consiglio coloniale. E questa deroga è perfettamente giustificata per le ragioni di urgenza che non consentono l'esecuzione in tempo utile di tali adempimenti, sia per le difficoltà delle comunicazioni, che per la necessità per una pronta attuazione di provvedimenti stessi.

Costituzionalmente quindi non si verificano, per la emanazione della legislazione coloniale di guerra, quelle modificazioni o limitazioni dei poteri legislativi del Parlamento nazionale che, in conseguenza della delega da questo consentita al Governo del Re, sussistono invece nei riguardi del Regno.

L'esistenza tuttavia dello stato di guerra, nuovamente dichiarato per la Tripolitania col Regio decreto 14 maggio 1915, n. 777; e non mai cessato, fin dall'occupazione, in Cirenaica, attribuendo ai Governatori militari di quelle colonie, per effetto dell'applicazione del Codice penale per l'esercito e del Regio decreto 9 gennaio 1913, n. 39 (art. 9), poteri legislativi, dei quali essi si sono avvalsi specialmente nei riguardi delle popolazioni ribelli, ha tuttavia limitato le normali attribuzioni del Governo del Re, costituendo una nuova ed importante fonte di legislazione.

A prescindere però da queste disposizioni legislative, come pure da quelle specialmente emanate per le Colonie del Governo del Re, in forza delle sue normali attribuzioni, la legislazione coloniale di guerra consiste sopratutto nell'estensione delle norme dettate pel Regno, opportunamente modificate, per adattarle alle particolari esigenze locali ed ai diversi ordinamenti organici vigenti nelle Colonie.

Più che enumerare i singoli provvedimenti in questa materia, conviene indicare invece i criteri che sono stati seguìti per estendere formalmente alle Colonie le disposizioni dettate per la madre patria. Se sostanzialmente infatti tale legislazione riproduce quella vigente nel Regno, e non richiede quindi particolari chiarimenti o giustificazioni, può essere praticamente interessante conoscere in quali modi e forme si è provveduto alla sua estensione, così che la conoscenza del sistema adottato può essere guida nella determinazione dell'applicabilità o meno di ogni singolo provvedimento in Colonia.

La condizione della pubblicazione nel « Bollettino ufficiale » di ciascuna Colonia si è ritenuto la formalità necessaria, in base alle vigenti norme generali, per l'entrata in vigore di qualsiasi disposizione; ma questa non può essere tuttavia la ragione sufficiente per considerare come senz'altro applicabile in Colonia ogni provvedimento che vi sia pubblicato.

Per l'articolo 69 dell'ordinamento giudiziario 20 marzo 1913, n. 280, essendo estesi alla Libia i codici e le altre leggi fondamentali del Regno, si è ritenuto che le disposizioni che li modificassero, emanate in conseguenza dello stato di guerra - come ad esempio il decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686 per l'avocazione allo Stato delle successioni intestate oltre il sesto grado - potevano avere vigore in Colonia pel solo fatto della pubblicazione. Uguale criterio si è seguìto, per quei provvedimenti che si riferiscono all'ordinamento militare che costituiscono quasi lo statuto personale di determinate categorie di cittadini, funzionari civili o militari, pei quali la norma di legge si è ritenuta strettamente connessa con la qualità della persona.

E così, non solo le disposizioni concernenti la mobilitazione generale e gli approvvigionamenti per l'esercito, ma anche quelle

relative ad operazioni di guerra, specialmente marittima, sono da ritenersi senz'altro applicabili pure alle Colonie.

Per effetto poi del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1105, essendosi sospesa l'applicazione delle speciali norme del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica, concernenti il diritto marittimo in tempo di guerra ed essendosi richiamato in vigore quelle del Codice del Regno, sono, per le ragioni anzidette, da ritenere applicabili alla Libia tutti quei provvedimenti successivi che modificano eccezionalmente il diritto marittimo della madre patria.

Altra categoria di provvedimenti che debbono *ipso jure* ritenersi emanati anche per le Colonie è costituita da quelli che nel contesto delle loro disposizioni esplicitamente menzionano o si riferiscono alle Colonie in genere o ad alcune di esse. E nella stessa categoria possono pure considerarsi compresi quei decreti che risultano esplicitamente emanati di concerto col Ministro delle colonie o che portino anche solamente la sua controfirma.

In altri casi, infine, e si tratta in genere dei provvedimenti di più rilevante importanza, occorse invece provvedere ad una formale estensione mediante appositi decreti, sia perchè le condizioni locali e gli speciali ordinamenti, vigenti in Colonia, richiedevano la modificazione delle disposizioni emanate pel Regno al fine di adattarle a tali esigenze, sia perchè non sempre parve possibile e conveniente che le disposizioni stesse avessero contemporaneamente vigore nelle Colonie e nella madre patria.

Raggruppati per materie questi decreti di estensione riguardano principalmente:

I. *La difesa economica e militare dello Stato e la divulgazione di notizie militari.* — (Decreti reali 28 marzo 1915, n. 314 e n. 315 e decreti luogotenenziali 8 luglio 1915, n. 1118; 25 novembre 1915, n. 1745; 16 gennaio 1916, n. 82).

II. *Il trattamento dei sudditi nemici.* — (Decreti luogotenenziali 30 gennaio 1916, n. 103; 13 aprile 1916, n. 492, 5 novembre 1916; n. 1582 e 18 gennaio 1918, n. 36 oltre quelli dell'8 agosto 1916; nn. 960 e 961 del 15 aprile 1917, n. 643 e del 23 agosto 1917, n. 1406, applicabili alle Colonie *ipso iure*).

III. *La giustizia penale.* — (Decreto luogotenenziale 11 lu-

glio 1915, n. 1117, oltre quelli del 20 giugno 1917, n. 1021 e 23 agosto 1917, n. 1354 emanati espressamente per le Colonie). Decreto luogotenenziale 13 gennaio 1918, n. 138.

IV. *La concessione di amnistie e indulti.* — (Decreto reale 18 febbraio 1915, n. 248 e decreti luogotenenziali 13 giugno 1915, n. 910; 30 gennaio 1916, n. 205; 3 agosto 1916, n. 1085).

I varî modi così adottati per rendere applicabile alle Colonie la legislazione di guerra del Regno, corrispondono fondamentalmente ai principî stabiliti dal nostro diritto positivo coloniale in materia di promulgazione e di pubblicazione delle leggi, e, d'altro lato, si adeguano alle particolari esigenze di urgenza e di temporaneità che la caratterizzano.

Nella pratica, la legislazione stessa ha dato buoni risultati dimostrandosi efficace a tutelare i supremi interessi dello Stato in guerra, sebbene il diverso ordinamento coloniale e i poteri di gran lunga superiori a quelli ordinari conferiti ai Governatori fornissero già mezzi notevoli per conseguire i fini di salvaguardia e difesa occorrenti in questo periodo.

Nella esposizione della Direzione generale sui servizi scolastici (Allegato X) sono trattati argomenti interessanti, prendendo le mosse dall'ordinamento scolastico del 1914. Meritano speciale attenzione le osservazioni e proposte sulle scuole italo-arabe, sulla deficienza di personale insegnante e sulla necessità ed utilità politica che ai figli di capi e notabili indigeni che intendessero proseguire gli studi nelle scuole di carattere tecnico-professionale dopo aver superate le prove della scuola italo-araba, fosse ciò consentito, instaurando un tipo di scuola intermedia che, integrando la preparazione dell'allievo uscito dalle scuole italo-arabe, lo renda meglio adatto a frequentare con profitto le scuole superiori.

Scuole, Sanità, Ferrovie.

Questo voto è stato formulato anche nella prima adunanza dai *Comitati consultivi locali*, ed il Ministero provvederà.

Ma io intendo specialmente intrattenermi sulla *Scuola media commerciale* che ho istituita a Tripoli e da cui è da ripromettersi beneficî a non lunga scadenza d'indole pratica e politica.

Scuola media commerciale a Tripoli.

Le istituzioni scolastiche create in Libia dopo la nostra occupazione vennero modellate sul tipo delle scuole del Regno, dovendo esser dirette a soddisfare prevalentemente i bisogni della popolazione immigrata italiana, composta di famiglie di funzionari, commercianti e coloni.

Tale ordinamento si è palesato largamente proficuo per la Colonia, come dimostra l'entità numerica della popolazione scolastica dei varî istituti ivi esistenti, ed il fruttuoso rendimento didattico che questi hanno dato.

Ma perchè la sistemazione dell'organismo scolastico della Colonia potesse venire integralmente compiuto, si è riconosciuto necessario, su proposta del Governo locale, di dare iniziale svolgimento anche all'*istruzione professionale, principalmente destinata alla popolazione indigena.*

Circa i modi di attuazione di tale proposta, si è dubitato se lo scopo ispiratore di essa potesse meglio raggiungersi coll'istituire

a lato delle scuole ora esistenti (ginnasio inferiore, scuola tecnica a tipo comune, e due corsi d'istituto tecnico, sezione commercio e ragioneria) un'altra scuola con indirizzo commerciale; ovvero col trasformare i corsi d'istruzione tecnica (scuola tecnica e istituto tecnico) in un nuovo istituto *di carattere professionale* che potesse servire tanto alla popolazione immigrata che a quella indigena. E poichè la giusta risoluzione di tale problema non poteva attingersi se non esaminando largamente i complessi elementi di esso - e non solo sotto l'aspetto della generica opportunità sociale e politica, ma benanche sotto quello tecnico - pedagogico - ritenni opportuno di affidare lo studio sull'importante argomento ad una speciale Commissione, della quale furono chiamate a far parte persone di riconosciuta autorità nel campo delle scienze educative.

In base alle proposte formulate da tale Commissione - proposte che riscossero la piena approvazione anche dal Governo locale - institutii la nuova scuola con decreto 16 dicembre 1917, che provvede alla trasformazione della Regia scuola tecnica e dei due primi corsi d'istituto tecnico esistenti in Tripoli, in una *scuola media commerciale* a cinque corsi (tre preparatorî e due professionali).

Si avranno, per tal modo, a Tripoli, due istituti medi: l'uno (corso ginnasiale) di carattere formativo e culturale, per i figli dei regnicoli che desiderano continuare gli studi nel Regno ; e l'altro (scuola media tecnico-commerciale) vòlto a raggiungere scopi eminentemente pratici e professionali; e cioè a preparare gli agenti e gli impiegati di commercio adatti alle particolari condizioni del mercato libico, aiuti di azienda, giovani di negozio, viaggiatori di commercio addestrati a valutare le mansioni più importanti della pratica commerciale ed industriale. Si è creato, così con la scuola media commerciale, un istituto *sui generis*, tutto dedito a soddisfare i bisogni dell'ambiente ed a fornire il corredo di cognizioni teorico-pratiche per un razionale avviamento alla vita commerciale locale ed a preparare gli agenti e gl'impiegati di commercio adatti alle particolare condizioni del mercato coloniale tripolino.

Per ora, l'elemento indigeno che frequenta tale istituto è rap-

presentato prevalentemente dagli isdraeliti; ma allo scopo di mettere in grado anche i giovani mussulmani di frequentare con profitto i corsi, sarà, come sopra si è detto, da esaminarsi con ogni cura l'opportunità di istituire un tipo di scuola intermedia che integri esclusivamente la preparazione degli allievi usciti dalla scuola italo-araba.

L'ordinamento didattico del nuovo istituto, concretato di pieno accordo coi due Ministri dell'industria del commercio e del lavoro e dell'istruzione pubblica, è da ritenersi rispondente appieno alle generali e particolari esigenze della Colonia, per modo che non solo la popolazione indigena possa trovare in esso il mezzo idoneo per conseguire, con economia di tempo e di spesa, quel grado di preparazione tecnica necessario a condurre le proprie aziende, ma anche quella italiana, costituita di piccoli commercianti ed operai, possa conseguirvi un razionale avviamento alla vita commerciale locale, pur conservando la possibilità di continuare gli studi nel Regno, presso i maggiori istituti tecnici.

Fra le disposizioni degne di essere maggiormente rilevate occorre notare quella che riconosce e disciplina gli speciali diritti spettanti agli allievi del nuovo istituto per il passaggio, con o senza esami d'integrazione, a classi di altri istituti medî del Regno; quelle relative alla sistemazione del personale insegnante del nuovo istituto, di cui faranno parte professori di ruolo delle scuole medie dipendenti dai Ministeri della pubblica istruzione e dell'industria, del commercio e del lavoro, i quali verranno destinati presso il nuovo istituto con le norme vigenti per le altre scuole medie della Libia; quella, infine, che stabilisce quali siano le tasse che saranno tenuti a pagare gli alunni della nuova scuola, tasse che sono state fissate in misura sensibilmente minore di quelle vigenti nel Regno per gli istituti di pari grado, e ciò per promuovere un maggior concorso di scolaresca indigena al nuovo organismo didattico.

I servizi sanitari (Allegato XI), in questo periodo di guerra, sono rimasti quasi esclusivamente affidati a sanitari dipendenti dalla *Direzione generale della sanità pubblica* e a *medici militari*, essendo venuti a mancare, sia per ragioni di servizio militare, sia per dimissioni, la maggior parte dei medici coloniali che, nei primi tempi della costituzione del Ministero delle Colonie, erano stati direttamente assunti, in via provvisoria, per essere adibiti ai servizi di assistenza sanitaria. Servizi sanitari.

Nonostante la scarsezza del personale, però, e pur tra le difficoltà attuali, mercè la solerte opera dell'una e dell'altra categoria di sanitari, han potuto efficacemente essere assicurati tutti i varî e complessi servizi attinenti alla vigilanza igienica, all'assistenza sanitaria nelle sue varie forme, alla sanità marittima, alla profilassi celtica, alla polizia veterinaria, ecc.; ed han potuto altresì essere convenientemente combattute e domate, evitando qualsiasi ripercussione nella Tripolitania e nella madre patria, le gravi epidemie di peste bubbonica e di tifo esantematico sviluppatesi nell'anno decorso in Bengasi ed in altre località della Cirenaica.

Verso l'ottobre 1917, infatti, le condizioni della pubblica salute in Cirenaica, che durante l'anno erano state tanto compromesse, potevano considerarsi ritornate normali; ma non perciò venne meno la necessità di continuare la lotta intrapresa, attuando le provvidenze necessarie a scongiurare la ripresa delle manifestazioni epidemiche, ed integrandole con altre, intese, per quanto possibile, a combattere i focolari di infezione nelle loro più lontane origini: essendo risultato, dalle indagini eseguite e dalle osservazioni diligentemente curate per stabilire il nesso etiologico delle infezioni, che la sorgente inesausta di esse debba andar ricercata nell'interno della Colonia, ove le più gravi malattie infettive, anche quando non siano in atto, debbono ritenersi sempre latenti.

L'attuazione di un piano organico di profilassi non potrebbe quindi prescindere dal ricercare e combattere ivi il male; e poichè le migliorate condizioni politiche della Cirenaica lo consentono, si è progettato di istituire posti sanitari in alcune località dell'interno della Colonia, dapprima con carattere saltuario e poscia stabile, i quali, mentre porterebbero in quelle lontane regioni l'ausilio, altamente apprezzabile anche dal punto di vista politico, della loro opera di assistenza, costituirebbero, per quanto riguarda la profilassi delle malattie infettive, sentinelle avanzate per l'osservazione e la lotta delle manifestazioni di quelle fra di esse aventi possibilità di ripercussione nei maggiori centri da noi tenuti.

A detti posti dovrebbero essere chiamati, oltre il medico direttore, anche agenti di sanità con preparazione ed attribuzioni analoghe a quelle degli infermieri usciti dalla scuola di Ghinda in Eritrea e degli *ausiliari medici* tunisini, che tanta buona prova han fatto in quella nostra antica Colonia e nel vicino protettorato; di modo che, restando a questi affidate le mansioni di cura ed assistenza e le operazioni di bassa chirurgia, per le quali non si richiede strettamente l'opera professionale del sanitario, l'attività degli altri potrà essere totalmente dedicata ai servizi ed alle mansioni di maggior rilievo, ottenendosene così il più efficace rendimento.

Data l'evidente utilità di tali proposte, il Ministero non mancherà di agevolarne con ogni mezzo la pronta attuazione, per studiare e concretare le prime modalità della quale è stata già inviata al campo di El Abiar una missione sanitaria composta del direttore di sanità civile di Bengasi e di un ufficiale medico, che, dalle notizie giunte - come ho già detto a proposito della situazione politica e di penetrazione in Cirenaica - risulta sia stata molto bene accolta da quella popolazione, ed ha cominciato ad esplicare, intanto, opera curativa molto apprezzata.

Il servizio dell'assistenza sanitaria tanto in Tripolitania che in Cirenaica è organizzato nelle sue varie forme di cura ospedaliera, ambulatoria e domiciliare, integrate, nei principali centri, dall'assistenza ostetrica e dal servizio farmaceutico.

A Tripoli, sin dai primi tempi dell'occupazione, funziona, per la popolazione civile, l'ospedale Vittorio Emanuele III che a mano a mano è venuto sviluppando il suo organismo, in modo da costituire oggi un istituto che risponde efficacemente alla sua alta funzione umanitaria e benefica nel capoluogo della Colonia. Cura ospedaliera.

Esso dispone di un reparto di medicina, di un altro di chirurgia e di un terzo di oculistica, con un totale di 210 letti; ed ha annessi un reparto per gli alienati, una sala celtica, un reparto di isolamento, sala di maternità e brefotrofio, nonchè un ambulatorio diviso in quattro sezioni di medicina, chirurgia, oculistica e dermosifilopatica ed un posto di pronto soccorso.

L'ospedale consta di costruzioni in muratura e di padiglioni *doker*: di questi ultimi è intendimento dell'amministrazione di curare al più presto la definitiva trasformazione in edifici stabili, per ottenere, con la sistemazione dei locali, una più adatta distribuzione dei reparti e servizi, in rapporto alle esigenze determinate dal fatto che in quel nosocomio sono ricoverati elementi tanto diversi per razza e religione e quindi per costumanze e bisogni.

A Bengasi esiste solo una piccola infermeria civile, capace di dieci letti, istituita prima della nostra occupazione pel ricovero ed assistenza dei beduini mancanti di abitazione in città e bisognosi di operazioni chirurgiche, ma che oggi accoglie, nei limiti della disponibilità dei suoi letti, tutti gli ammalati in forma acuta.

L'assistenza ospedaliera in quella città è quindi integrata, ma solo in via transitoria ed eccezionale, col ricovero nell'ospedale militare; e così pure negli altri centri, in cui esistono ospedali ed infermerie militari, come a Homs, Derna, Tolmetta, Merg, Cirene, Apollonia, Tobruc, provvedono essi alla cura di quei borghesi, siano essi connazionali o indigeni, pei quali si renda assolutamente necessario il ricovero ospedaliero.

La cura ambulatoria è la forma di assistenza che ha avuto maggior sviluppo e maggiore importanza, sia perchè più accetta agli indigeni, sia perchè ha il pregio di una grande facilità di istituzione e di organizzazione. Una tenda, un medico ed un assistente bastano all'impianto di un ambulatorio, il cui funzionamento è mezzo tanto potente di influenza politica e pacificatrice. Cura ambulatoria.

Ambulatorî vennero istituiti e fiorirono in tutte le più lontane località in cui venne fissato un presidio militare che disponesse di un medico; e se alcuni di essi non possono più oggi funzionare nell' interno della Tripolitania, dove tanto benefica opera han prestato, è a sperare che presto ritorni la possibilità che essi riprendano il lavoro interrotto.

Attualmente funzionano in Tripolitania sei ambulatorî, e cioè due a Tripoli, dei quali uno, con quattro sezioni, come si è già accennato, annesso all'ospedale civile, e quattro nelle seguenti altre località: Suc el Giuma, Homs, Tagiura e Zuara. Le visite praticate in essi nel 1914 si aggirarono sulle 100,000; nel 1915 e 1916 esse ascesero ad oltre 150,000 e nel 1917 a circa 195,000.

Gli ambulatorî esistenti in Cirenaica sono diciotto, dei quali tre a Bengasi ed uno per ciascuna delle seguenti località: Derna, Benina, Tocra, Soluc, Regima, Tolmetta, Merg, Cirene, Apollonia, Zavia Feida, Zavia Beda, Zavia Hania, Ghegab, Tobruc e Ghemines.

Il numero delle visite in essi compiute, che negli anni 1914-15 fu rispettivamente di circa 60,000 e 90,000, nel 1917 salì a 222,000.

Cura domiciliare.

Nei principali centri della Colonia funziona anche il servizio di assistenza domiciliare. A Tripoli viene disimpegnato, per cura del Municipio, da tre medici condotti, uno per ciascuna delle tre sezioni in cui il territorio municipale è diviso: a Bengasi vi provvedono due medici messi, dal Governo, a disposizione del Municipio; ed a Derna sia il medico civile addetto al servizio di porto che il medico militare addetto all'ambulatorio civile ivi esistente. Se si eccettuano la popolazione connazionale e quella israelita, però, dai risultati finora conseguiti deve concludersi che questa forma di assistenza non sia sufficientemente apprezzata dalla popolazione mussulmana, per la sua nota diffidenza ad ammettere estranei in famiglia; ma l'azione continua che le autorità locali vanno esplicando per vincere tale ritrosia e la fiducia che i nostri medici han saputo conciliarsi, fanno bene sperare per lo sviluppo sempre maggiore di quest'ultima forma di assistenza, che è particolarmente interessante per la possibilità che ne deriva di esercitare un continuo vigile controllo sulle condizioni della pubblica salute, evitando così che rimangano ignorate e nascoste manife-

stazioni di gravi malattie infettive, che, non conosciute e combattute a tempo, possono costituire i primi focolai di vaste e dannose epidemie.

Uno dei servizi sanitari che è stato maggiormente curato, per la speciale importanza che vi si riconnette nell' interesse della pubblica salute della madre patria, nonchè dei centri costieri e, con essi, della Colonia intera, è quello della sanità marittima, il quale ha raggiunto naturalmente la maggiore efficienza nel porto di Tripoli, che è l'unico approdo, tra quelli delle principali città, che si presti alla integrale adozione delle varie misure per il trattamento e le disinfezioni del naviglio. Sanità marittima.

L' Ufficio sanitario marittimo di Tripoli è così pervenuto a tal grado di organizzazione e di sviluppo da poter stare alla pari con i migliori Uffici sanitari di porto del Regno, e da poter compiere direttamente qualsiasi operazione sanitaria, disponendo di tutti i mezzi necessari ad una oculata ed incessante vigilanza ed alla adozione di qualsiasi misura profilattica.

All' Ufficio di sanità sono annesse altre importanti istituzioni marittime, quali la stazione marittima pel ricovero ed isolamento degli individui ammalati e sospetti, munita di moderni mezzi di bonifica personale e di disinfezione di masserizie, il parco quarantenario per il bestiame ed il magazzino di materiale profilattico.

Anche a Bengasi e Derna il servizio di sanità marittimo è affidato a medici di porto appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica, coadiuvati anche essi da guardie di sanità marittima e da personale indigeno provvisorio.

Il servizio funziona ivi in modo pressochè uguale che a Tripoli; a Bengasi non riesce, però, possibile l'adozione di tutte le necessarie misure di disinfezione delle navi, per la mancanza di un sicuro approdo in quella difficile rada, onde si è creduto inutile fornire l'Ufficio sanitario di porto dell'apparecchio Clayton, di cui sono invece provvisti quelli di Tripoli e Derna. In quest'ultima città poi manca una stazione sanitaria marittima, non essendosi ancora potuto iniziare i lavori, sebbene da tempo si sia autorizzata la spesa relativa ed il progetto sia stato già approvato in linea tecnica.

Ordinamento delle opere pubbliche e ferrovie della Libia.

Una recente interessante pubblicazione del Ministero delle Colonie contiene dati, cifre, confronti sull'esercizio e la costruzione delle ferrovie in Libia.

Il magnifico lavoro di costruzione iniziato è stato interrotto dai fatali avvenimenti del 1915. Il progresso verificatosi fino a quella epoca, e la celerità nella costruzione fa onore all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato cui è affidata l'azienda ferroviaria coloniale (Allegato XII).

Il programma iniziale ferroviario dell'Amministrazione rispondeva ad un concetto organico. Pigliando le mosse dai tracciati eseguiti dall'autorità militare, apparve subito evidente la convenienza di sviluppare le linee in tutte le tre direzioni segnate dai tronchi già costruiti: verso il confine tunisino, verso l'interno e verso l'altipiano del Barca con obbiettivo Derna-Tobruc e confine egiziano.

Una linea ferroviaria in prosecuzione di quella già compiuta fino a Zanzur e diretta verso il confine tunisino, avrebbe portato in più facile ed immediato contatto con Tripoli ed il suo porto, già in via di sistemazione e di ampliamento, le importanti oasi di es-Zàvia, el Agilat e Zuara, che la mancanza di facili comunicazioni con il capoluogo ed il centro più importante della Colonia conduceva a trafficare preferibilmente con la Tunisia; ad analoghi scopi avrebbe servito, verso oriente, una linea che, staccandosi da quella già costruita fino a Tagiura, mirasse alle oasi di el-Gusbat, di Zliten e di Misurata, tanto più se, piegando nella sua prima parte verso Tarhuna avesse potuto servire anche questo paese, abbastanza fertile e popolato; nessun dubbio poi poteva cadere sulla convenienza di prolungare verso sud la linea già costruita fino ad el-Azizia per eliminare il grave ostacolo che la zona arida e desertica compresa tra la costa ed il Gebel opponeva ad ogni facile ed economico trasporto di merci ed all'incremento del traffico tra l'altipiano e la costa stessa.

Per la Cirenaica, il problema si presentava ancora più facilmente definibile, essendo evidente l'interesse di congiungere al più presto con Bengasi l'altipiano del Barca, mediante una linea che, toccando el-Merg, si spingesse poi verso Derna fino a raggiungerla. Questa linea, attraversando la regione più coltivata e più abitata della Colonia, congiungendo e sussidiando i presidî interni, avrebbe subito soddisfatto ad esigenze militari, politiche e commerciali; ad essa si sarebbero poi congiunte le linee che, in un più lontano avvenire, avrebbero potuto da Bengasi spingersi verso sud in direzione di Augila - e, da Derna, oppure da un punto intermedio, verso Bomba e Tobruc.

Precisato in tal modo il programma di massima, subito si pose mano alla compilazione dei progetti esecutivi, iniziandosi anche in pendenza della loro approvazione, i lavori di costruzione che nella Tripolitania furono eseguiti per la massima parte in economia, tranne per alcune speciali opere di particolare importanza che vennero date ad appalto.

Senza entrare qui in particolari sul modo col quale le costruzioni si svolsero, basterà accennare che, quando si dovettero, nel luglio 1915, sospendere i lavori, già erano in esercizio km. 180,152 di linea, e si stava lavorando su ben altri km. 60 circa, dei quali 18 erano pronti ad essere inaugurati. Più precisamente: della linea Tripoli-Tagiura-Homs, era in esercizio il tronco Tripoli-Tagiura e si era completato lo studio di massima della tratta Tagiura-Homs; della linea Tripoli-el-Azizia-Garian, era in esercizio il tronco Tripoli-Henscir-el Abiad e se ne era completato lo studio di massima fino al Garian; della linea Tripoli-Zuara, era in esercizio il tronco Tripoli-Sormàn, era pronto per essere inaugurato il tronco Sormàn-Marset-Zuara ed era già avanzata la costruzione del corpo stradale fino a Zuara. Per 15 km. poi della linea Henscir-el-Abiad-Garian e per il tronco el-Gusbat-Homs erano ultimati anche i progetti definitivi. I rivolgimenti del 1915 sospesero tutto.

Nella Cirenaica, i primi studi della linea Bengasi-el-Merg vennero iniziati nel maggio 1913, e, nel giugno 1915 era aperto all'esercizio il tronco Bengasi-el-Benia (per km. 19,060) ed era finito per la metà circa il successivo el-Benia-er-Régima (km. 10,540), che venne inaugurato il 1° febbraio 1916.

Ferrovia « Régima-el-Merg ».

Le medesime ragioni che obbligarono nel 1915 a sospendere i lavori e gli studi di nuove linee nella Tripolitania e l'esercizio di buona parte di quelle già aperte, si opposero anche nella Cirenaica alla prosecuzione della linea Bengasi-er-Régima, sebbene questa però abbia potuto continuare ad esercitarsi in modo regolare. In questi ultimi tempi anzi, il Governo della Cirenaica ha vivamente insistito perchè i lavori di quella ferrovia, almeno limitatamente ai movimenti di terra, venissero proseguiti su una tratta di circa cinque chilometri da er-Régima, ed a tale scopo l'ufficio ferroviario locale aveva predisposto un progetto al quale però non si potè dar subito esecuzione, non essendo certo che la linea per el-Merg debba dirigersi da er-Régima verso el-Abiar, potendo forse riuscire più conveniente ch'essa si diriga alquanto a nord per servire le fertili regioni di Sunita e Silina.

D'altra parte, ad uno studio generale della regione quale era necessario per decidere il miglior tracciato da seguire, si opponevano difficoltà d'ordine politico che soltanto in questi giorni sono riuscito ad eliminare. Recenti disposizioni sono state, perciò, impartite, perchè, a cura dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sia redatto lo studio di massima dell'intero tronco di ferrovia da er-Régima ad el-Merg ed il progetto definitivo della prima parte di esso *in modo che vi si possa al più presto dare esecuzione*. Per questa linea, come per tutte le altre che si costruiranno nella Libia, si porrà la massima cura per conciliare, nella scelta del tracciato, le necessità logistiche e strategiche con le convenienze politiche e commerciali delle varie regioni attraversate, intendendosi che le ferrovie abbiano ad essere uno dei mezzi più efficaci da un lato per fare apprezzare agli indigeni i vantaggi dell'occupazione italiana e, dall'altro, per concorrere a rendere la Colonia quanto è possibile economicamente indipendente dalla madre patria. Ed invero, il largo favore che le ferrovie subito incontrarono presso la popolazione indigena, che dimostrò di apprezzarne immediatamente la grande utilità, lascia nutrire in proposito le più fondate speranze.

La prosecuzione dello studio e (speriamo) della esecuzione in piena guerra mondiale, di un tratto di ferrovia nella Cirenaica, è un successo non trascurabile, dovuto a quella politica di pa-

cificazione e di attrazione che ho mantenuta a traverso le difficoltà che le condizioni eccezionali della Patria in guerra potevano crearmi; e che - ripeto - resterà esempio da seguire, qualunque sieno per essere le vicende locali che la guerra mondiale sarà capace di determinare nella Colonia.

L'archeologia deve giocare una gran parte nella messa in valore della promettente Cirenaica. Essa - a differenza di altre Colonie - ha in sè una occulta miniera di bellezza adagiantesi nei secoli, che dev'essere messa in luce per farla splendere della sua gloria. Archeologia.

La Cirenaica dovrà essere per l'Italia non solo la terra atta alle più promettenti sorprese del sopra suolo - ma dovrà rappresentare l'attrazione di quanti affacciantisi col pensiero nella storia, sanno di poter trovare nelle vestigia di tante civiltà messe in luce e valore - elementi per la ricostruzione della vita delle epoche che intendono illustrare o studiare.

Questa la ragione che non ha fatto sospendere i lavori, per quanto proceduti con minore alacrità date le vicende occorse in Libia, di scavi e di organizzazione;

questa la ragione, perchè del beneficio di una tranquilla situazione politica in Cirenaica s'è fatto beneficiare anche lo studio di luoghi finora inesplorati, avviando la missione Ghislanzoni di cui parlerò in seguito;

questa la ragione per cui - appena le condizioni lo consentiranno - bisognerà chiedere maggiore dotazione di fondi per dar campo ad un lavoro più intenso e quindi più ricco di risultati indubbi.

Ma procediamo con ordine: discorriamo del già fatto - accenniamo quindi alla missione archeologica Ghislanzoni - diremo infine il nostro pensiero su Cirene - rimessa in grande onore, a beneficio degli studi e degli studiosi, e di quei privilegiati dello spirito, che accorrendo dove con la contemplazione delle opere d'arte possono avere la visione del passato - appagano un interiore bisogno dell'anima assetata di bellezza.

Anche negli ultimi tempi, nonostante le difficoltà causate dalla situazione politica generale e la riduzione della sfera riserbata alla nostra attività, si è avuto cura di non intermettere le esplo- Comprensione dell'opera finora compiuta.

razioni archeologiche, ed i lavori compiuti hanno dato fruttuosi risultati.

Ha contribuito alla scoperta di copioso materiale archeologico il fatto che, oltre agli scavi, per ora limitati, si è potuto profittare di lavori edilizi e della ricerca di materiali da costruzione per opere militari. I comandi delle zone hanno lavorato di comune accordo con le Sopraintendenze delle antichità, in modo che non avvenissero danni ai monumenti e fosse regolata la ricerca e l'uso delle pietre inutili, sgombrando il terreno e raccogliendo per i musei i frammenti archeologicamente interessanti.

Si è cercato pure di mettere in valore il materiale già raccolto.

Si è procurato di superare le difficoltà dell'ora presente anche nella pubblicazione del frutto delle ricerche e degli studi, acciocchè la vita scientifica del paese, durante la guerra, non subisse per questo lato arresti e lacune.

Senonchè la scarsezza del personale, l'arresto nel commercio librario hanno impedito che si potessero condurre a termine alcune illustrazioni speciali di monumenti, che per altro si vengono a mano a mano preparando pel dopo guerra, come l'arco di Marco Aurelio a Tripoli, la villa romana di Dar buc Ammèra presso Zliten, le Terme romane di Cirene, le copiose raccolte di iscrizioni, ecc. E quando sarà possibile pubblicare questi rilievi e questi studi, si vedrà non solo l'importanza dei resti antichi rimessi in luce, ma anche la solerzia dei funzionari che, in mezzo alle difficoltà dell'ora presente, hanno proseguito indefessi il loro proficuo lavoro di indagine e di studio.

Promulgato il Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1271, il quale stabiliva i principî fondamentali della tutela e ricerca dei monumenti ed opere d'arte nelle Colonie, e stabilite le due sopraintendenze delle antichità in Tripoli ed in Bengasi, furono fondati due principali musei nei due capoluoghi della Libia e due piccoli musei nelle minori località che in antico avevano preponderante importanza civile, cioè ad Homs presso Leptis Magna, ed a Cirene. La legge del 1914.

Un primo còmpito, d'importanza amministrativa, fu quello di applicare la legge che prescrive la delimitazione di zone archeologiche, le quali, per il contenuto scavato o da scoprire, richiedono garanzie contro le manomissioni e sopratutto contro le costruzioni, che danneggerebbero il sottosuolo, manometterebbero i monumenti e sconvolgerebbero preziosi materiali, senza tener conto del danno estetico prodotto alle località che si vogliono far rivivere come sacre memorie del passato. In questa bisogna si è trovato sempre l'accordo fra le esigenze della vita pratica e quelle ancor più imperiose della difesa militare.

Altra opera utile dal lato amministrativo è stata l'applicazione dell'altro principio sancito dalla legge che fa obbligo della denuncia di quanto è posseduto dai privati di interesse artistico od archeologico; tale disposizione ha permesso di aumentare le collezioni di piccoli oggetti, come monete, terrecotte, ecc., e serve ad abituare gli abitanti, sia indigeni che italiani, al rispetto delle memorie dell'antichità, le quali nelle nostre Colonie d'Affrica hanno un valore morale assai più significativo che nella madre patria.

Ma il còmpito principale delle Sopraintendenze, quello della ricerca e della conservazione delle antichità, è stato assolto con amore ed il frutto ne è riconoscibile nei due principali musei che ormai costituiscono una delle principali attrattive della nostra Colonia. Il concetto che ha prevalso in questa sistemazione *in situ* delle collezioni archeologiche, non è soltanto scientifico, per ra-

gioni di studio e per il valore maggiore che hanno gli oggetti conservati sul posto o almeno nel Paese; ma è anche morale, per rendere sempre più attraenti e più intellettuali i centri della nostra vita coloniale e per dare loro lustro ed educazione civile.

Durante la stagione non propizia agli scavi, i lavori delle sopraintendenze sono stati rivolti principalmente allo studio, al restauro, al riordinamento del materiale raccolto. E così nel museo di Tripoli si sono potute ricomporre alcune delle bellissime pitture decorative della villa di Zliten; e nel museo di Bengasi sono state restaurate tutte le sculture provenienti dagli scavi di Cirene, le quali hanno reso necessario l'ampliamento del museo stesso con un nuovo grande salone testè ultimato.

Appena si sono potute riprendere le ricerche, tanto in Tripolitania che in Cirenaica, è incominciata una nuova campagna di scavo nei due centri maggiori della civiltà antica, Leptis Magna e Cirene.

Non potendosi attuare ancora una esplorazione sistematica nella prima di queste città, non libera nè sicura, la sopraintendenza tripolitana si è limitata ad un sopraluogo accurato che ha permesso di raccogliere e trasportare nel museo di Tripoli altre sculture pregevoli ed alcuni rarissimi musaici da poco scoperti, il cui pregio eguaglia quasi quello dei musaici di Zliten.

In una tomba a camera di Lebda furono poi trovate artistiche urnette cinerarie; ed una bella statua iconica muliebre fu tratta dalle rovine dell'edicola del Divo Severo che stava sul Foro di Cirene.

A Monticelli di Lebda fu esplorata una tomba a camera che conservava ancora la porta a valve mobili di pietra e loculi per inumazione ed urne cinerarie.

L'arco di Marco Aurelio.

Ma il principale còmpito fu sempre quello della sistemazione e robustamento dell'arco di Marco Aurelio, cui sono rivolte le cure sia della Sopraintendenza delle antichità che dell'ufficio per le opere pubbliche. Mentre si stava rivestendo il cavo attorno all'arco, si sono scoperti avanzi di edifici circostanti assai notevoli, i cui imponenti resti architettonici, insieme con frammenti di statue, erano stati adoperati come riempimento della località cresciuta ad alto livello. Questi frammenti sembrano estendersi al-

l'intorno per un'area considerevole e, data la loro importanza storica, topografica ed artistica, richiederanno in seguito l'espropriazione di un *fondùgh* che occupa il posto degli antichi edifici. Fra questi resti, nel riempimento, è venuto alla luce un torso di statua colossale di pregevole scultura, che sembra un'immagine onoraria imperiale, imitante un modello greco arcaico.

La statua rappresentava probabilmente Lucio Vero, uno degli imperatori cui l'arco è dedicato; e le misure e la posa convengono mirabilmente ad una delle nicchie che sono fra gli intercolunni della fronte; cosicchè, oltre al valore artistico del torso, si è acquistato un nuovo dato per la ricostruzione dell'insigne monumento.

Le mura di Tripoli.

Un'opera edilizia di notevole importanza è stata feconda di scoperte archeologiche, mentre ha reso possibile il compimento di una parte dei lavori del porto, con il materiale di risulta. Si è proceduto infatti alla demolizione delle mura della città di Tripoli. Esse risalivano, per la maggior parte, all'epoca del dominio spagnuolo e al turco, non avevano più alcun valore come fortificazioni ed impedivano l'allargamento ed il risanamento della città. Perciò fu deciso di abbatterle, censervando tuttavia quei tratti che, per l'antichità e per l'interesse storico artistico, meritavano di restare come testimonio monumentale e topografico delle passate vicende della città. Nell'abbattimento di queste mura si sono potute studiare le fasi ed i tipi della loro costruzione dall'epoca romano-bizantina fino ai nostri giorni; ma anche recuperare materiale prezioso che era stato in esse incorporato. E così dalla demolizione del Forte del Faro venne fuori un mirabile torso di Apollo di stile prassitelico che ha preso posto degnamente fra le sculture del Museo. Un gruppo copioso di stele arabe, tolte a qualche vicino cimitero, del IX-X secolo, era murato nella compagine della cinta urbana a nord della città, ed esse sono ricoperte di saggi bellissimi di decorazione e di scritture, notevoli anche per lo studio dell'epigrafia araba.

Le opere di Cirene
La Venere Anadyomene.

Chi legge sa, che la « Venere di Cirene » fu rinvenuta il 27 dicembre 1913 in una sala delle Terme, le quali occupano il limite del piazzale a nord del Tempio di Apollo.

Rappresenta Aphrodite Anadyomene, cioè appena nata dalla spuma del mare, in atto di acconciare le chiome ancora bagnate, asciugando i capelli.

Nonostante sia acefala e priva delle braccia, il motivo è conosciuto da molte repliche ed imitazioni ellenistiche e romane, specialmente da piccoli bronzi. Tuttavia, nessun esemplare statuario di lavoro greco originale e risalente - come questo - al IV secolo avanti Cristo era conosciuto. Il pregio della statua risiede anche nell'esecuzione mirabile del modellato, nella purità e severità della concezione che rivelano l'ispirazione classica.

La statua di Alessandro Magno.

E, nelle stesse Terme, fu rinvenuta la statua di Alessandro Magno il giorno 15 luglio 1915.

Rappresenta Alessandro alla grandezza di una volta e mezzo il naturale - nudo - meno la clamide, all'eroica, col busto di un cavallo vicino e la lancia impugnata colla mano sinistra come uno scettro. La statua è pregevole per la testa che è molto più bella del corpo, e che esprime, con mirabile energia, i tratti del grande Macedone come ci sono stati descritti da Plutarco e sono effigiati sulle monete d'oro di Lisimaco.

Le due statue facevano parte della galleria che decorava le Terme di Cirene, grandioso edificio di origine ellenistica, restaurato forse a' tempi di Adriano.

I lavori di restauro ed altre scoperte.

Ma a Cirene non si sono sospesi i lavori. Si sono compiuti i restauri dell'edificio delle Terme, del tempio a nord di quello di Apollo e dell'altro di Giove o Capitolium; e si è scoperto, vicino a questo, un altro edificio che sembra la sede di un collegio sacerdotale o un *Bouleuterion*, a giudicare dalle iscrizioni in esso raccolte, ed altri edifici circolari, e grandi cisterne.

Tutte queste importanti scoperte topografiche, che chiariscono notevolmente la pianta e la storia della città, sono state diligentemente rilevate e disegnate dall'architetto della sopraintendenza.

Una scoperta fortuita ha richiamato l'attenzione anche verso un altro punto della città, alla periferia, perchè le fondazioni di una stalla per la banda indigena degli Hassa, hanno rimesso in luce molti frammenti di sculture che, se non sono pregevolissime

come opere d'arte, offrono interessante materia di studio per la novità dei tipi e per la conoscenza che si va facendo sempre più chiara, dell'arte alessandrina.

Fra queste meritano essere ricordate: una statuetta di Venere Anadyomene, la quale conferma sempre più la grande diffusione del culto della dea in Cirenaica, una statua di Dionysios ed una di satiro in riposo, derivata dal tipo prassitelico dell'Apollo Licio, ed un grazioso e nuovo gruppo di puttini lottatori che decoravano una fontana, ed una bella testa di Apollo di tipo ellenistico.

A ridosso delle mura dell'Acropoli si scoperse un piccolo santuario dedicato a parecchie divinità orientali, prevalentemente egiziane, onde gli è stato attribuito il nome di Isèo. Tra le molte statue che conteneva il tempietto, spicca per la novità della rappresentazione, come per aver conservato i colori che lo ravvivano, l'idolo della dea che può considerarsi un amalgama di Iside e della dea sira Atargatis. Non poche sono le altre sculture recuperate nel santuario, rappresentanti per lo più divinità e demoni egizi ed asiani, o ritratti di devoti, ed un gruppo delle tre Grazie, il terzo finora di questo soggetto apparso a Cirene, di stile diverso dagli altri due rinvenuti nelle Terme. Anche le iscrizioni trovate in questo luogo sono di non poco pregio: l'una contiene un elenco di efebi coi loro capi, che facevano parte di un collegio o ginnasio, nei tempi di Alessandro Severo; un'altra contiene un inno a Iside e Serapide in versi greci.

Numerosi frammenti di sculture, alcuni dei quali calcinati dal fuoco, sono stati scoperti nelle vicinanze del così detto Colonnato, da ogni parte.

Nonostante la distruzione, forse volontaria, a scopo di calcara, di questi marmi, alcune teste si sono recuperate in ottimo stato di conservazione e sopratutto una bellissima replica del Satiro versante da bere, copia della celebre statua di Prassitele, che, oltre all'eccellenza del lavoro, presenta le tracce della coloritura e doratura assai ben conservate.

Una testa ed altri frammenti colossali appartengono ad una grandiosa statua di Athena di tipo severo.

Altri torsi di statue iconiche e teste imperiali della decadenza,

sono apparsi tra le rovine di un salone ornato di musaici, tra il Caesareum e il Colonnato.

Anche nella necropoli, in varî punti, sempre eseguendo lavori di pulizia o ricercandosi materiali da costruzione per le opere militari, sono stati rinvenuti oggetti di notevole pregio, come due lastre con rilievi del V secolo rappresentanti il mito di Alcesti, che si sono salvate perchè rimesse in opera in una tomba di età posteriore, nella parte orientale della necropoli. È aumentato anche il numero delle statue iconiche funerarie, due delle quali, muliebri, sono uscite dalla necropoli settentrionale di Cirene, ed una da Apollonia.

Oltre a queste si deve notare una copiosa messe epigrafica di vario genere e di diverse epoche, con prevalenza di iscrizioni funerarie. L'ispettore che si occupa particolarmente dell'epigrafia greca, ha compiuto ricognizioni nelle località antiche della Pentapoli, riportando una raccolta di iscrizioni inedite, e molte osservazioni di carattere topografico, fotografie di oggetti sporadici sculture, ecc.

Specialmente interessante è riuscita la revisione delle iscrizioni incise sulle mura di Ptolemais, e la scoperta di una tavoletta di avorio inscritta, forse dittico consolare, palimpsesto, con un elenco di nomi, di epoca bizantina.

La statua di Affrica a Tolmetta.

Di considerevole importanza archeologica è una statua rinvenuta a Tolmetta, rappresentante l'Affrica, opera di tempi imperiali e un po' decadente, ma singolare per la foggia della rappresentazione: essa è infatti concepita come una Fortuna od Abbondanza ed ha sul capo la spoglia di elefante mentre sorregge il cornucopia ed altri attributi che si riscontrano nelle figurazioni della provincia, in ispecie sulle monete.

Rinvenimenti fortuiti hanno arricchito anche le collezioni numismatiche dei due principali musei. Meritano menzione specialmente un tesoretto di monete auree scoperto a Merg in Cirenaica, appartenenti a due califfi fatimiti del X secolo. Altre, rinvenute a Tegassàt nel *Garian*, di oro e di argento, la maggior parte quadrate, degli almoadi (XII secolo).

Nel frattempo la direzione dei servizi archeologici ha curato

la stampa del secondo volume del Notiziario per l'anno 1916. Esso è riuscito assai più ricco di materiali e di illustrazioni che non il primo, e contiene fra le altre cose, le relazioni sugli scavi delle Terme di Cirene, monumento cospicuo dell'epoca ellenistico-romana, nel quale furono anche rinvenute una trentina di pregevolissime sculture; contiene anche tutta la relazione delle scoperte avvenute nel demolire le fortificazioni di Tripoli.

Missione archeologica della sopraintendenza delle antichità in Cirenaica.

La spedizione del 1910 della missione italiana diretta dal professore Federico Halbherr della Università di Roma, fu la prima esplorazione scientifica della regione che ora si prefigge di percorrere il professor Ghislanzoni, sopraintendente alle antichità in Cerenaica.

Si tratta di percorrere l' itinerario da Bengasi a Cirene ed a Derna, seguendo approssimativamente la linea della strada romana che da Berenice (Bengasi) attraversando l'altipiano andava a Cirene. È questa la comunicazione più battuta dagli indigeni; ed è la regione lungo la quale si trovano le stazioni antiche più importanti e le rovine dei monumenti da visitare.

Dopo la nostra occupazione, per recarsi da Bengasi alle altre città della Pentapoli cioè Cirene, Apollonia, Tuchira [Tocra], Tolemaide [Tolmetta] e Barce [Merg], si è sempre preferita la comunicazione marittima, non essendo sicuro l' interno.

Ed anche i visitatori, prima della nostra occupazione, preferivano la via marittima.

Itinerario di Federico Halbherr.

L' itinerario prescelto dallo Halbherr nel 1910 – a differenza di quello che nel 1817 seguì il Della Cella, che penetrò più a sud toccando El Abiar, Gerdes, Slonta e Safsaf - fu invece più vicino alla costa, con lo scopo precipuo di toccare punti che presentavano per l'archeologo maggiore interesse. La visita della regione traversata fu allora molto sommaria e rapida, compiuta in mezzo a difficoltà non lievi e ad ostilità spesso pericolose, cosicchè era più una preparazione alle indagini che una vera esplorazione. Ciò non ostante i dati raccolti servono ora di traccia a chi prosegue l'opera dell' illustre maestro. Seguì dapprima il litorale da Bengasi a Driana, forse l'antica città fondata da Adriano.

proseguendo poi per Tocra e Tolmetta, per riprendere - tornando un poco indietro - la via interna di Merg, l'antica Barce.

L'Halbherr da Merg per Cirene e Derna seguì la linea della valle del Uadi Tilzill, ov'è il mausoleo grandioso di Mnechrat; poi attraversò la selva di Bugrana ad El Garib che è un marabutto, in mezzo ad un oliveto inselvatichito di origine sicuramente greca.

L' Halbherr visitò il grandioso Casr Benighdèm sopra una collina alta 500 metri, opera romana di fortificazione, per scendere nella valle chiusa da rocce, di Sahariz, ove trovò tutta una città trogloditica antica. Di là, fece una punta a Slonta, passando pel castello romano di Siza con piccola borgata libica, seguendo poi la strada romana che è tutta fiancheggiata da mausolei, sarcofaghi scavati nella roccia, con grotte e cave abitate dagli antichi bèrberi.

Slonta e Messa, interessanti città libiche.

Arrivò infine a Slonta che è una città libica interessantissima, proseguendo il viaggio per Messa, altra notevole città libica. Messa è in una conca e conserva ancora il tracciato delle antiche strade, rovine di edifici, recinti libici di pietre fitte e conserva la necropoli. Ha l'aspetto di una città abbandonata in cui sarebbero assai proficui gli scavi.

Il Ghislanzoni aveva già percorso il primo tratto dell' itinerario Halbherr, cioè fino a Merg. Non bisognava attardarsi troppo per compiere il restante itinerario; e data la buona situazione politica in Cirenaica, la tranquillità da un anno non turbata, le buone relazioni con le popolazioni, bisognava profittarne e continuare le esplorazioni.

Così si è addivenuto alla organizzazione della spedizione.

La missione Ghislanzoni partita da Bengasi il 13 aprile 1918.

E però il 13 aprile è partita da Bengasi una carovana equipaggiata con ogni cura dal Governo, accompagnata da un inviato di Said Idris el Senussi.

La carovana si compone di venti persone, e ne è a capo il dottore Ghislanzoni, nostro sopraintendente ai servizi archeologici della Cirenaica e vi sono aggregati l'architetto Guastini per i rilievi delle località e monumenti antichi che si incontreranno, e l'ispettore dottore Oliverio, specialista in epigrafia greca, per la

raccolta delle iscrizioni. L' inviato del Senusso è un *acuàn* della Zauia di Psciara, che gode autorità nel paese e conosce bene le località che si dovranno esplorare. Oltre questo, il Ghislanzoni si è condotto appresso il fidatissimo inserviente indigeno del Museo, Assàf ed un *Muntaz* interprete con quattro *zaptiè*. L'allestimento del materiale e degli attrezzi per la carovana è stato curato con speciale sollecitudine, sia per la sicurezza del viaggio che per la comodità delle osservazioni.

Il Governo ha messo a disposizione del Ghislanzoni la somma occorrente per compensare l'ospitalità, di cui la carovana possa aver bisogno lungo il percorso, specialmente nelle *zauie* che visiterà. Il viaggio sarà continuato in *camion*, forse fino a Merg; ma proseguirà poi a cavallo per il restante percorso.

Il Ghislanzoni si propone dunque di percorrere l' itinerario da Bengasi a Cirene fino a Derna ; si propone di fare alcuni saggi a Messa ed a Slonta e di ritornarvi per una più sistematica ricerca.

La strada da Messa a Cirene per il Uadi Achmar e il Marabutto di Sidi Rafa passa sopra tratti ben conservati della via romana, fiancheggiata da castelli, borghi libici e necropoli. Ad Ain Belens un castello sbarra la valletta. Per Zauia el Beda si giunge al Marabutto di Sidi Rafa, il più venerato del paese. Di qui con due ore di cammino si arriva alla necropoli meridionale di Cirene, e prima di entrare nella città si incontra ancora un villaggio libico ben conservato.

Non so se la carovana proseguirà *ora* fino a Derna passando per Safsaf (villagio libico), Tert (Thintris), Lemluda (Limniade) e Guba, dove è una piccola stazione libica di trogloditi. Il Ghislanzoni avrà forse bisogno di fermarsi qualche tempo a Cirene per esaminare gli ultimi trovamenti avvenuti nel presunto santuario di Demeter, di cui il telegramma governatoriale ci annunciò la recente scoperta con la statua colossale della dea seduta.

Come si vede dal programma della escursione e dalla traccia fatta a questa dalle note dell'Halbherr, l' interesse precipuo della indagine archeologica consiste nello studio della civiltà libica, uno dei problemi più attraenti delle nostre ricerche in Libia, problema che non ha avuto mai alcun aiuto da scavi in località non trasformate dalla civiltà greca o romana. L'elemento indigeno, per

opera della penetrazione greca prima, e della conquista romana dopo, si ritirò verso l'interno; ma l'interesse economico non allontanò troppo la popolazione bérbera che si mantenne più fitta e fiorente sul margine della occupazione greco-romana; e appunto sulla linea del descritto itinerario si trovano per questo motivo più fitte e più numerose le stazioni libiche. Lo stesso fenomeno è avvenuto poi, dopo la conquista araba, sicchè le tribù abitanti quella regione, i Brassa e gli Hassa, hanno conservato meglio il tipo etnico ed i costumi antichi.

Cirene destinata ad avvenire di rifioritura civile.

Ma - come dissero gl'insigni esploratori Nachtigall e lo Hildebrand - Cirene è destinata ad un avvenire di rifioritura civile. Questo deve essere còmpito dell'Italia.

Se nella storia politica del gran bacino Mediterraneo i nomi di Atene e di Siracusa, di Roma e di Cartagine sono più popolari, non vuol dire che Cirene non abbia esercitato un'azione meno notevole di esse nel corso dei secoli.

Cirene e la civiltà mediterranea.

Con la differenza che la importanza di Cirene non va limitata ad un solo periodo di civiltà, ma essa raccoglie le tracce di una storia lunghissima che ci può rivelare tutto lo sviluppo della civiltà mediterranea. Nel sottosuolo di Cirene e nelle vicinanze esistono resti di stazioni libiche;

le relazioni di Cirene con l'Egitto e con Creta ci autorizzano a sperare dal suo suolo la rivelazione di molti problemi della civiltà libica prefaraonica e della civiltà egea;

un raggio luminoso da Cirene anche promana, di quella civiltà ellenistica che si svolse con i Tolomei in Egitto;

ed ancora, Cirene, ereditata dai Romani la potenza dei Re d'Egitto e ribadita la conquista ai tempi di Augusto, risorge una terza volta per opera di Roma. Ciò che ha fatto l'impero per Cirene è ancora poco noto, ma già i primi scavi nostri hanno mostrato la grandiosità ed il lusso con cui la città venne ricostruita ed adornata, specialmente per opera dell'imperatore Adriano.

Cirene ed il cristianesimo. — Cirene e l'arte araba.

L'Affrica in generale è stata la regione dell'Impero ove si è diffuso prima e consolidato poi il cristianesimo, e Cirene brilla

anche nella storia della religione per opera dell'apostolo san Marco, nel cui nome Venezia, nei secoli avvenire fonderà il suo imperio del mare e dell'Oriente. Il vescovato di Cirene fu tra i più fiorenti dell'Affrica, e di esso fu luminare il vescovato Sinesio. Questa fervida vita del Cristianesimo in Affrica ha fatto nascere e moltiplicarsi nuovi monumenti, basiliche sopratutto, dalle quali molto attende lo studio dell'arte bizantina, poichè in Affrica si è principalmente formata la fusione degli elementi classici ed orientali che hanno dato origine a quell'arte. E lo stesso dicasi della primitiva arte araba, poichè gli arabi conquistatori passarono lungo tutta l'Affrica romana prima di esplicare, a contatto colle civiltà orientali in Spagna, la magnificenza delle loro costruzioni e decorazioni.

Le epoche di decadenze, se hanno altrove distrutto la maggior parte dei monumenti, in Libia hanno aiutato a conservarli. La prima causa di distruzione si deve alle terribili vicende che nella fine del IV secolo agitarono l'Affrica; ma più ancora ai terremoti che sconvolsero nel V e VI secolo quelle regioni e dei quali ci ha lasciato memoria il vescovo Sinesio nelle sue lettere. A giudicare dall'aspetto delle rovine di Sabrata e di Tolemaide si direbbe che essi hanno addirittura rimescolato la superficie del suolo confondendo i materiali in un disordine caotico. A Cirene abbiamo trovato le colonne, le statue; ed i frammenti stanno ancora al loro posto come il giorno della catastrofe. Su queste rovine il tempo ha accumulato la sabbia e con essa l'oblio. Gli arabi hanno lasciato indisturbate le rovine; in pochi altri centri di civiltà antica l'esplorazione è così proficua, se si eccettuano le città sommerse dai lapilli del Vesuvio. In alcune località di Cirene, come a Pompei, si sono trovati a posto gli oggetti d'uso: per esempio, in una bottega sull'Agorà, una specie di *thermopolium*, si sono rinvenuti i vasi calefattori al loro posto sul banco come a Pompei testè nella Via dell'Abbondanza.

Tutto ciò incoraggia nelle ricerche e fa prevedere che un giorno si possa rlsvegliare in quel luogo oltre alla vita moderna, l'immagine quasi completa della vita antica.

Ricerche precedenti nel suolo di Cirene.

Giova perciò riandare colla memoria le ricerche precedenti nel suolo di Cirene, le quali possono ammaestrarci per l'avvenire.

La storia degli scavi fatti a Cirene è breve, ed in generale, comprese le esplorazioni sistematiche da noi compiute, il risultato è stato sempre superiore all'aspettativa che i mezzi impiegati legittimavano. Dopo le ricerche del Beechey nel 1828, che ebbero di mira più la topografia del luogo, gli scavi più importanti furono quelli dello Smith e del Porcher nel 1863, i quali arricchirono il British Museum di molte e belle sculture.

Ma anche questi scavi, come si è controllato appunto ora, in occasione della scoperta del *capitolium* di Cirene, furono condotti allo scopo di raccogliere opere d'arte, e furono eseguiti rapidamente e non completati; tantochè di alcune statue del British Museum abbiamo ritrovato ora i frammenti; e nel materiale di magazzino a Londra non ancora pubblicato, debbono esistere non pochi pezzi che si ricollegano con le statue rinvenute nei nostri scavi.

Topografia antica di Cirene.

Pur tuttavia, la conoscenza della topografia antica di Cirene si basava ancora sulla pianta pubblicata dallo Smith e dal Porcher, fino a che non si è iniziato il nuovo rilievo dal nostro architetto della Sopraintendenza. Nessun altro scavo d'importanza fu praticato colà fino alla campagna intrapresa dagli Americani nel 1911, la quale fu molto tumultuaria; ed ebbe termine pel nostro intervento colla guerra libica. Cosicchè può dirsi che il suolo archeologico di Cirene è stato appena oggetto di saggi, mentre la sua fecondità è tale che sono bastate le poche limitate campagne sistematiche della nostra Sopraintendenza, per creare e popolare il museo di Bengasi di innumerevoli cimeli e inviare come saggio prezioso a Roma la mirabile Venere di Cirene.

Senonchè il lavoro si è svolto finora in condizioni eccezionalmente sfavorevoli e perciò è ancor più singolare che si sia potuto ottenere tanto risultato.

Fin da quando fu istituita presso il Ministero delle Colonie la direzione delle antichità, si pensò subito a formulare un programma di ricerche per l'avvenire che si sperava prossimo, ma che la guerra ha costretto a differire.

Cirene è un centro di esplorazione che non può essere trattato come uno dei tanti luoghi ove si fanno ricerche limitate nello spazio e nel tempo; Cirene, come Pompei, come Veio, come Ostia, come il Foro e il Palatino, è un'area destinata ad una esplorazione sistematica e continuativa, fino all'esaurimento, in una lunga serie di anni. Importa rilevare tutta la sua storia nei secoli, tutta la sua estensione, per avere un' idea completa della città, dell'arte che vi fiorì, per raccogliere tutti i documenti storici, linguistici, religiosi nelle sue iscrizioni e nelle altre reliquie. La sola necropoli estesissima di Cirene, della quale ancora non si è scoperta la parte più interessante, cioè delle tombe a fossa, ci darà una copiosa suppellettile di sommo valore archeologico.

Cirene centro di esplorazione.

Ma conviene procedere sistematicamente, scientificamente e con larghi mezzi. Perciò si è avuto sempre in mente che un tale còmpito doveroso dell' Italia nelle Colonie, – doveroso di fronte alle nazioni civili che hanno compiuto le mirabili esplorazioni di Olimpia, di Delfi, di Pergamo, di Argo di Micene - deve essere attuato colla stessa serietà scientifica, con mezzi adeguati, quale un' impresa nazionale: occorre, allorchè i tempi lo permetteranno, una schiera numerosa di archeologi, di epigrafisti, di architetti, che possa attendervi sotto la direzione vigile e costante dello Stato, secondo un unico programma. È perciò che si era fatto il disegno di creare in Bengasi una sede per gli studi cirenaici con un grande Museo e i locali per l'ufficio e la scuola. Bisogna pensare che, dopo la guerra, non sarà più tanto facile per le nostre scuole archeologiche di Roma e di Atene, trovare un campo di esercitazione e di ricerche adeguato all' importanza dei nostri studi.

Ma non soltanto per gli archeologi e per gli amatori di cose d'arte e d'antichità, che pur non son pochi in questi tempi impregnati di moderne esigenze di vita, deve essere creato questo centro di ricerche. Si conosce in Italia per esperienza secolare quale valore morale e materiale abbiano le esplorazioni archeologiche, quale attrattiva costituiscano i monumenti e le collezieni. Dire che questi sono la nostra forza centripeta che attrae da tutto il mondo visitatori, che sono perciò un potente fattore di benessere economico, non è abbassare l'amor proprio nazionale, ma significa

Cirene, richiamo di studiosi, di amatori d'arte e di visitatori.

giustificare l' interesse politico che lo Stato rivolge alla tutela del patrimonio artistico. Cosicchè è stato anche un atto politico, a differenza di quanto hanno praticato gli stranieri nelle regioni esplorate in Oriente, il creare sul posto, nelle nostre Colonie, gli uffici per le ricerche e la custodia del materiale archeologico. Le collezioni già fiorenti di Bengasi e di Tripoli sono il nucleo di istituti che, mentre dànno lustro ed accrescono valore morale alla Colonia, serviranno di attrattiva per gli stranieri e per i connazionali.

Anzi, per quel principio che oggi prevale nel governo delle antichità, che esse abbiano più valore nel loro ambiente naturale, si ha in animo, allorchè le comunicazioni saranno più facili e la vita più sviluppata a Cirene, di stabilire anche colà un Museo locale, come quello di Homs per le antichità di Leptis, come quello di Pompei rispetto al Museo centrale di Napoli. Chi è che amatore dell'antichità non ha provato la ineffabile gioia, dopo avere percorse le vie della città morta, visitate le case private ed i pubblici edifici, di poter subito; sul luogo, completare l' immagine di vita antica che si è formato nella fantasia, colla visione degli oggetti nella piccola preziosa raccolta pompeiana? E così vorremmo noi che Cirene potesse offrire al visitatore una immagine, per quanto è possibile, completa, della vita antica in quelle regioni affricane, dove il mirabile sorriso di Aphrodite e la virtù di Roma hanno fatto fiorire la civiltà. E se accanto alle memorie della civiltà antica, ravvivate dalla scienza italiana, potrà risorgere anche un centro di vita moderna, l' Italia potrà essere soddisfatta nel suo amor proprio di colonizzatrice, erede della romana sapienza di governo.

Un forte contributo allo studio della Tripolitania ma che interessa l' intera Libia è dato da un lavoro sistematico e profondo condotto con intendimenti scientifici e pratici dal tenente colonnello d'Agostini dell'ufficio politico-militare di Tripoli sulle *Popolazioni della Tripolitania*, edito a Tripoli nel settembre del 1917, con copiosa illustrazione cartografica, e riveduto con cura dall' illustre orientalista C. A. Nallino della Regia Università di Roma.

Contributo allo studio delle popolazioni della Tripolitania.

Le popolazioni della Tripolitania, del tenente colonnello d'Agostini. Tripoli 1911.

La ricca messe d' informazioni etniche e storiche sulle popolazioni della Tripolitania, raccolte organicamente, costituisce una sicura guida di politica indigena e una buona norma di governo, poichè non si può ben dirigere una Colonia se non se ne conoscono le popolazioni.

ERITREA

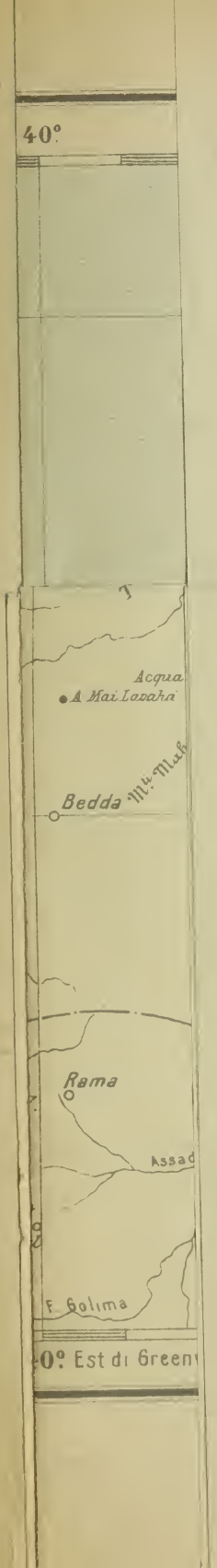
40°
Acqua
A Mai Lazaha
Bedda
Rama
Assad
F. Golima
0° Est di Green

MINISTERO DELLE COLONIE
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI
UFFICIO CARTOGRAFICO

N.° 482 – 1918

La grande guerra ha trovato le nostre due antiche colonie dell'Affrica orientale, « Eritrea e Somalia italiana », salde e, tranne qualche inevitabile episodio locale, tranquille ; conseguenza di una felice politica indigena, delle necessarie opere di difesa al confine e della buona organizzazione delle truppe locali secondo le peculiari condizioni di ciascuna colonia. Nulla è stato trascurato per aumentarne la efficienza bellica, non ostante che contingenti eritrei e somali sono mandati normalmante in Libia per rendere disponibili, nei limiti del possibile, truppe italiane per la madre Patria.

Situazione generale politico-militare nelle due colonie dell'Affrica orientale italiana.

La situazione delle due colonie nei riguardi politico-militari, si presentava delicata dopo la ribellione divampata nella prossima Arabia nel giugno 1916, e dopo gli avvenimenti del Higiaz col distacco di una parte della regione dal dominio turco, e con la proclamazione dello Sceriffo della Mecca, custode dei Luoghi Santi dell' Islam a Re del Higiaz, ciò che accentuò la reazione degli elementi turchi e turcofili.

L'Arabia divenne un centro pericoloso di propaganda nemica, che, attraverso le popolazioni dancale, somale e galla che circondano l' Etiopia e che sono contigue alle nostre colonie con popolazione mussulmana, ha sempre tentato, sebbene vanamente, di turbarne la tranquillità.

Se non che, altri avvenimenti contribuivano a rendere anche più delicata la situazione nelle regioni contigue alle nostre due colonie: il colpo di Stato in Etiopia del 27 settembre 1916, che faceva decadere Ligg Jasu dalla successione al trono di Etiopia, salirvi una figlia di Menelich, Uizero Zauditù, e nominare Tafari

Situazione politico-militare.
Verso la Etiopia.

Maconen, ras, capo del Governo e erede del trono; la battaglia di Bulga presso Debra Tabor, con la disfatta e la cattura di Negus Micael, padre di Ligg Jasu, del 27 ottobre 1916; il riconoscimento del nuovo Governo dell'8 novembre 1916 da parte dell'Italia, Inghilterra e Francia, firmatarie dell'accordo di Londra del 13 dicembre 1906 per la integrità della Etiopia; l'incoronazione in Addis Abeba della Imperatrice Zauditù l' 11 febbraio 1917, presenti i rappresentanti delle tre Potenze garanti; le battaglie sanguinose del 2 e 17 agosto 1917 presso Dessiè tra i partigiani di Ligg Jasu e le forze scioane che ebbero il sopravvento, con l'epilogo della presa dell'Amba Magdala da parte degli stessi Scioani il 14 ottobre 1917; i conflitti che ancora continuano nel Tigrai e nei Uollo Galla.

Alle generiche istruzioni costantemente impartite ai due Governatori della Eritrea e della Somalia di far buona guardia al confine, non immischiarsi nei conflitti o nelle questioni interne della Etiopia, e mantenere buone relazioni con i capi di oltre confine a scopi economici, altre speciali se ne aggiunsero nell'ottobre 1916, dopo il colpo di Stato del 27 settembre 1916, come conseguenza diretta della posizione delle due Colonie di fronte all'Abissinia.

In virtù di dette istruzioni proposte dal Ministro delle colonie al Ministro degli esteri anche pel nostro rappresentante ad Adis-Abeba, l' Eritrea e la Somalia si doveano mantenere e si sono mantenute in uno stato di perfetta neutralità; tenendosi, però, sempre, attente e vigili per quanto riguarda la torbida situazione delle regioni immediate oltre confine.

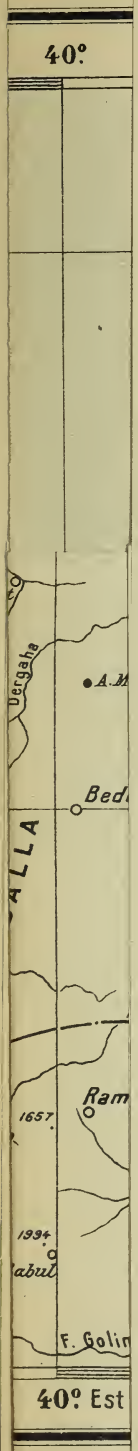
40°
Uergaha
A.M
Bed
ALLA
Ram
1657
1994
abul
F. Golin
40° Est

MINISTERO DELLE COLONIE
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI
UFFICIO CARTOGRAFICO

N.° 483 1918

Questa la situazione politica quale si presenta attualmente - non secura nei rapporti interni dell'Abissinia - chiara nei nostri scopi, che sono quelli del rispetto assoluto all'integrità dell'Impero etiopico e del desiderio di mantenere buone relazioni con esso. Già un accordo solenne, firmato a Londra nel dicembre 1906, da Inghilterra, Francia ed Italia, garantisce la integrità e lo *statu quo* politico territoriale della Etiopia. Solo la pace potrà portare beneficî all'Abissinia - solo la pace potrà dare a noi campo di svolgere tutto un programma di sviluppo economico, industriale. L'*Affrica orientale italiana* può essere destinata a prospero avvenire se la sicurezza ai confini, l'interesse vivo e continuo della madre patria sapranno concorrere al raggiungimento del fine.

Un piano organico, quindi, da attuare, un programma che possa concretarsi ora, con l'occhio fisso al dopo guerra, mi parve necessario tracciare. E l'ho tracciato e lo espongo. Un piano organico da attuare.

L' Eritrea è paese di transito - nel commercio può e deve trovare il suo benessere - nella penetrazione commerciale consentitale dalla postura geografica, dai trattati, dalla necessità del suo sviluppo, deve trovare il fondamento di prosperità.

L' Eritrea è paese che bacia il mare. In questo elemento deve trovare anche la via della ricchezza: il mare deve completare il lavoro entro terra - lo sforzo commerciale deve trovare complemento nelle comunicazioni col mondo, secure e rapide.

Perchè questo movimento interno possa avere nel mare il suo complemento - occorre che un punto fisso serva di securo ritrovo alle merci che vogliono emigrare, a quelle che intendono introdursi in Abissinia - a tutto il movimento agricolo, commerciale, industriale; e quindi la necessità che Massaua sia un porto degno dell'importanza della nuova missione.

Ma perchè le merci facilmente, più facilmente - e col minor costo possibile, potessero dall'interno essere trasportate al porto - perchè le industrie non soffrissero dal rincaro dei trasporti qualche

volta proibitivo, perchè i centri minerari avvenire non fossero paralizzati dall'impossibilità di trasportare il loro materiale estratto - perchè un richiamo concorrente potesse verificarsi alle merci più prossime ai nostri confini, e queste non fossero abbandonate allo invito delle sirene limitrofe additanti vie di comunicazioni più rapide, occorreva il completamento della ferrovia.

Epperò, in mezzo a questo divampare di guerra che ha giustamente distratto il paese da ogni necessità che alla guerra non mette capo, ho pensato come fosse improrogabile che una forte Società si assumesse il carico di organizzare la penetrazione commerciale con l'Abissinia. Da ciò è derivata la trasformazione bebefica della « Sciam » con sede a Milano, capitale iniziale cinque milioni,

ho ottenuto i mezzi complementari e necessari per portare a termine la ferrovia che da Massaua dovrà giungere al Setit,

ho cercato, ed è in via di definizione, una convenzione con la *Banca d'Italia* per l'esercizio del *punto franco* a Massaua,

ho attuata, previa deliberazione del Consiglio coloniale, la modifica al regime minerario vigente in Colonia, da consentire uno sfruttamento organico delle risorse accertate del sottosuolo con pratiche ricerche sorrette da larghi mezzi pecuniari.

Spero ottenere la costituzione di una « Società di navigazione del Mar Rosso » che serva di sfogo e di complemento alla Società commerciale in azione, al *punto franco* di Massaua, alla ferrovia che dal mare si affaccerà oltre il nostro confine del « Setit ».

Costituzione di una salda società coloniale commerciale.

La « Sciam » era una Società sorta con modesti fondi; ma sorretta dal desiderio di ben fare nell'Eritrea, con uomini nel suo seno come Riccardo Bianchi, finchè non fu chiamato al Ministero dei trasporti, già aveva in relazione alle sue forze, avviata la propria azione proficuamente. Incaricata dello studio del progetto della ferrovia fino al Setit – aveva mandato in Colonia provetti ingegneri, ed in tempo pattuito, presentato il proprio lavoro. Senonchè, di fronte alla necessità avvenire, al programma più ampio tracciato, all' esperienza che un suo instancabile membro aveva acquistata in un viaggio nell'ovest dell'Abissinia, al bisogno di una elasticità maggiore di movimento e di coordinamento con molti servizi indispensabili al successo dell'opera, la « Sciam », con patriottico slancio, gettò le basi di una più larga costituzione ed organizzazione della Società, e recentemente l'aumento di capitale è stato un fatto compiuto, sicchè, divenuta efficace strumento finanziario, può tendere ad organica penetrazione oltre confine.

La missione Ostini.

Grande contributo di notizie, di studi - al futuro sviluppo della « Sciam » - lo ha dato un componente del Consiglio d'amministrazione: l' onorevole Giuseppe Ostini col suo viaggio in Abissinia, in piena guerra mondiale, per stringere in quel paese pacifici rapporti di comune interesse per i reciproci scambi.

Nell'intento di preparare, con dati positivi raccolti sui luoghi, la nostra penetrazione economica in Etiopia a base di scambi commerciali diretti nella ricca regione del sud-ovest dell'Abissinia per trarne un vivo programma di rendimento a favore dell'Eritrea, il Ministro delle Colonie, con decreto 27 novembre 1915, istituì una straordinaria Missione di studi di geografia economica e commerciale da compiersi appunto nella regione suddetta nel modo più largo e al tempo stesso più sollecito e riassuntivo che fosse possibile.

Detta Missione affidata al nostro console generale e agente commerciale a Gondar onorevole Ostini, che della larga sua competenza in cose abissine aveva già dato buona prova in prece-

denti operazioni, partiva il 17 dicembre 1915 da Napoli giungeva in Eritrea il 29 dicembre e se ne partiva diretta ad Addis Abeba, via Gibuti, il 28 gennaio 1916, e vi giungeva il 7 febbraio 1916. Partiva con una carovana composta di settantatrè indigeni e di ottanta muletti il 7 maggio 1916 da Addis Abeba per il sud-ovest (bacino dell'Omo) e risaliva poi a nord tutto l'ovest abissino, a traverso i bacini dei Didessa, del Nilo Azzurro e del lago Tzana, raggiungendo in fine, sempre per la via dell'ovest dello Tzeghedè e del Uolcait, Asmara il 10 dicembre 1916. Sbarcava a Messina il 28 febbraio 1917. L'intiero percorso del viaggio dalla Missione fatto in carovana è stato di circa chilometri 1800.

La Missione nelle lunghe soste fatte nei mercati dell'ovest, Gimma, Cossa e Saca (bacino dell'Omo), Argiò, Ghetemà e Lechempti (bacino del Didessa), Debra, Marcos, Dembeccià e Buriè (bacino del Nilo Azzurro), Angiaverrà, Danghelà e Gondar (bacino del lago Tzana), Enda Mariam (Tzeghedè) non soltanto raccolse importanti dati per gli scambi da organizzare, ma stabilì anche coi Negadras locali, intese atte a favorire il nostro commercio.

Raccolse altresì dati non meno importanti sulla produzione agricola delle regioni attraversate, ed in ispecial modo su quella del caffè, eseguendo una ricognizione nei boschi di Saca, Gummà e Limù nei quali il caffè è spontaneo, come arbusto di sottobosco.

Le necessarie soste che la Missione dovette fare nei più importanti centri di mercato della vasta regione, per ricavare appunto dal viaggio i maggiori possibili elementi pratici e sperimentali l'obbligarono a compiere la traversata del Nilo Azzurro proprio nel momento meno adatto e cioè in quello delle grandi pioggie in cui le acque di questo fiume raggiungono l'altezza di molti metri con velocissima corrente.

Tale traversata può bene essere segnalata a titolo di onore della Missione, per il fatto che essa potè effettuarla in mancanza di barche, che non esistono, come è noto nei fiumi abissini, coi soli rudimentali mezzi locali, senza perdere nè un muletto nè un carico della pesante carovana, compiendo così un vero ardimentoso viaggio che servì a fare ammirare dai capi indigeni e dalle popolazioni anche la ottima organizzazione carovaniera dei nostri viaggiatori che hanno in Abissinia così grandi tradizioni.

Compilazione e disegno, in base alla Carta di Ch. Metcalfe Bart e ad altri documenti, di **A. DARDANO**

SCHIZZO
DELLA
RETE FERROVIARIA AFFRICANA
1913
Scala di 1 : 8 000 000
Linee ferroviarie dell'Affrica
in esercizio al 1915 (Km.).
Possedimenti o protettorati britannici
Nigeria 1889
Costa d'Oro 860
Sierra Leone 833
Mauritius 209
Affrica orientale 924
Uganda 118
Zanzibar 11
Protettorato del Nilasa 208
Unione del Sud-Affrica 14356
Rhodesia e Bechuania 1977
Basutoland 25
Egitto 4082
Sudan anglo egiziano 2414
Totale 29480
Possedimenti o protettorati francesi
Senegal (ferrovie franco-etiopiche) 774
Mauritania 200
Niger 27
Costa d'Avorio 816
Dahomey 358
Senegal 928
Senegal superiore e Niger 959
Guinea francese 600
Marocco 549
Algeria 4400
Tunisia 1080
Totale 10835
Possedimenti già tedeschi
Affrica orientale 1438
Affrica sud-occidentale 2104
Cameroun 510
Togo 327
Totale 4379
Possedimenti portoghesi
Angola 1241
Mozambico 616
Totale 1857
Congo belga
Possedimenti italiani
Tripolitania 180
Cirenaica 30
Eritrea 157
Totale 367
RIASSUNTO
Possedimenti britannici km. 29.480
francesi 10.835
già tedeschi 4.379
portoghesi 1.857
Congo belga 1.732
Possedimenti italiani 367
Totale km. 48.250
Ferrovie costruite
Ferrovie in costruzione, progetto
Belgio
Etiopia
Francia
Germania
Gr. Bretagna
Italia
Liberia
Portogallo
Spagna
MAROCCO
ALGERIA
TUNISIA
LIBIA
EGITTO
SUDAN
ANGLO EGIZIANO
ETIOPIA
SOMALIA ITALIANA
SOMALIA BRIT.
ERITREA
ARABIA
OMAN
SENEGAL
GAMBIA
GUINEA
SIERRA LEONE
LIBERIA
COSTA D'ORO
COSTA D'AVORIO
NIGERIA
CAMERUN
RIO MUNI
CONGO
AFFRICA ORIENT. BRIT.
AFFRICA ORIENT. GERMAN.
AFFRICA GERMAN. DEL SUD-OVEST
BECIUANA
UNIONE SUD-AFFRICANA
ANGOLA
RHODESIA
MOZAMBICO
CAN. DI MOZAMBICO
MADAGASCAR
OCEANO INDIANO
Tropico del Capricorno
Capo di Buona Speranza
Città del Capo
Mauritius
Reunion
Comoro
Nigurisio
Compilazione e disegno, in base alla Carta di Sir Melville Bell e su gli documenti di A. DARDANO
Proprietà riservata

La ferrovia Eritrea da Massaua al Setit.

Ma lo strumento finanziario e l'organizzazione commerciale, per divenire utilmente mezzi di penetrazione oltre confine, debbono avere il necessario ausilio di facili comunicazioni per *terra* e per *mare*. Così s'impose la sistemazione delle ferrovie eritree, che studiai come problema politico amministrativo avendo di mira le difficoltà presenti e quelle di dopo guerra, cercando di risolvere la questione finanziaria senza la quale, nelle condizioni attuali e nelle condizioni avvenire del mercato, sarebbe stato un sogno appena conclusa la pace, portare a compimento l'arteria principale della rete ferroviaria in Eritrea.

I precedenti nei riguardi delle costruzioni ferroviarie in quella Colonia sono i seguenti:

Nei primi tempi dell'occupazione dell'Eritrea, per ragioni di indole militare, fu rapidamente costruito il tronco ferroviario Massaua-Saati.

Dopo l'occupazione di Asmara (agosto 1889) si pensò a prolungare la ferrovia ed, a richiesta del governatore militare del tempo, furono, nel 1894, inviati alcuni ingegneri della Società delle ferrovie meridionali in Colonia con l'incarico di studiare un progetto di massima che, *avendo per obiettivo finale Cassala*, doveva, in una prima fase, comprendere lo studio del tratto Massaua-Cheren.

Il progetto di massima, approvato dal Ministero, non potè però tradursi in atto, per le mutate condizioni politiche della Colonia nei rapporti con l'Etiopia che obbligarono il Governo locale a ritornare, da un lato sui criteri precedentemente stabiliti, e, dall'altro, a sospendere qualsiasi studio.

Nel 1897 venne definitivamente deciso di adottare, per la prosecuzione della linea, lo scartamento di m. 0.95 già impiegato per il tronco Massaua Saati, di migliorare le condizioni costruttive di questo tronco e di modificare il progettato andamento della Massaua-Cheren, in modo che, pur toccando Ghinda, la linea raggiungesse l'altipiano ad Asmara.

Dopo ciò furono ripresi attivamente i lavori, mentre, nell'intento di una migliore organizzazione per le costruzioni e gli studi ferroviari della Colonia, veniva nel marzo 1900 istituito uno speciale ufficio alla diretta dipendenza del Governatore.

La ferrovia Massaua-Asmara.

La ferrovia Massaua-Asmara fu completamente aperta all'esercizio il 6 dicembre 1911. Essa ha uno sviluppo di km. 120 circa, salendo dal livello del mare fino ad una quota di 2400 circa in prossimità di Asmara; sopratutto nel percorso da Ghinda ad Asmara la linea riveste il carattere di ardita ferrovia di alta montagna, per modo da costituire anche al giorno d'oggi uno dei più belli e tipici esempi di tal genere di costruzioni.

La ferrovia Asmara-Cheren.

Mentre si ultimavano i lavori della Ghinda-Asmara, già si provvedeva ad assicurarne il prolungamento a Cheren ed oltre, per avvicinare la ferrovia alle fertili valli del Barca e del Gasc. A ciò mirarono la legge del 6 luglio 1911 per la Asmara-Cheren e quella del 23 giugno 1913 per la Cheren-Agordat; per la prima, prevista in km. 95, venne autorizzata la spesa di lire 12,540,000; per la seconda, prevista in km. 78, lire 8,222,000.

Senonchè, mano a mano che il problema ferroviario nell'Eritrea si andava svolgendo e concretando, veniva sempre confermandosi che la Colonia, per poter diventare un organismo economico veramente fecondo, deve sopratutto tendere a costituire la via attraverso la quale devono svilupparsi i traffici tra l'Etiopia, la costa orientale del Mar Rosso e l'Italia. A tal fine, sarebbe stata insufficiente una ferrovia fino ad Agordat, dovendo questa invece raggiungere il territorio abissino.

La ferrovia Agordat-Setit.

A ciò provvide la legge del 1° aprile 1915 per la costruzione della Agordat-Setit per la quale, prevista in km. 200 circa, fu autorizzata la spesa di lire 22,000,000.

Non appena votati i fondi per la costruzione della Asmara-Cheren, se ne studiò il progetto definitivo, e nel 1912 si pose mano ai lavori, i quali nei primi tempi si svilupparono alacremente.

Sopraggiunta la guerra europea e la crisi dei mercati, anche

la costruzione della Asmara-Cheren ne ebbe a subire il contraccolpo, per modo che i lavori procedettero in questi ultimi tempi stentatamente, non essendosi neppure potuto provvedere in modo normale alle forniture occorrenti, stante il forte rincaro dei materiali da costruzione.

Lo stato attuale delle costruzioni e dei progetti delle ferrovie nell' Eritrea è il seguente:

della linea Asmara-Cheren (che dal progetto definitivo risultò della lunghezza di km. 105) sono costruiti ed armati km. 37 da Asmara; sono ultimati, ma non armati, altri 27 km. e 20 sono in corso di costruzione;

della Cheren-Agordat (che dal progetto esecutivo risultò della lunghezza di km. 90) furono eseguiti i primi otto chilometri.

Di quest'ultima linea l' Ufficio governativo delle costruzioni ferroviarie aveva predisposto il progetto esecutivo per 19 km. da Cheren, quando il Governatore, preoccupato delle difficoltà che si sarebbero opposte ad una rapida esecuzione, da parte dell'ufficio stesso, dello studio dell' intera ferrovia fino al Setit, pensò di affidarne l'incarico ad una Società privata, *à forfait.* Compiuti diligenti studi - che dimostrarono la convenienza di seguire per tale linea il tracciato così detto esterno, avvicinantesi alla frontiera anglo-egiziana, e attraversante il Gasc a Togolel, in confronto dell'altro, più orientale così detto interno, - venne quindi stipulato dal Governo dell'Eritrea, d' accordo con l'Amministrazione centrale delle Colonie, il contratto 16 settembre 1916 col quale il Governo stesso incaricava la Società commerciale italo-abissina di Milano (Sciam) di redigere l' intero progetto per il prezzo *à forfait* di lire 750 al km. come sopra ho accennato.

La Società adempì puntualmente al còmpito affidatole e nel dicembre u. s. presentò il progetto completo in ogni sua parte in conformità alle clausole contrattuali. Da tale progetto la lunghezza della linea Cheren-Agordat risulta di km. 90 e quella della Agordat-Gasc-Setit di km. 232.

Le aumentate lunghezze di ciascun tronco della linea Asmara-Cheren-Agordat-Setit, in confronto di quelle previste dalle leggi che autorizzavano i fondi per la costruzione dei tronchi stessi, ed il grande rincaro verificatosi per tutti i materiali dalle epoche in

cui quei fondi erano stati accordati, mi persuasero della impossibilità ch'essi fossero sufficienti ad assicurare il compimento dell'opera; e, poichè, d'altra parte, oltre alle ragioni economiche suaccennate altre importanti considerazioni d'ordine politico e che fanno parte dell'organico programma che ho innanzi delineato, esigono ch'esso avvenga al più presto possibile, ho ottenuto, con decreto 6 gennaio 1918, già presentato al Parlamento per essere convertito in legge, che la Cassa dei depositi e prestiti fosse autorizzata a concedere in aggiunta ai prestiti già fatti alla Colonia Eritrea un altro mutuo di lire 24,000,000 per portare a compimento la intera linea da Asmara al Setit. Col decreto medesimo venne pure autorizzato un prestito di lire 2,000,000 per il consolidamento e il miglioramento della linea Massaua-Asmara, necessari per porla in grado di soddisfare all'incremento del traffico che su di essa apporterà la costruzione della nuova linea fino al confine etiopico.

Ora, una Commissione di cui fa parte l'insigne presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ing. Coletta, d'accordo con l'ufficio tecnico del Ministero, sta studiando il mezzo migliore per assicurare la rapida e felice esecuzione dell'opera. Non è ancora deciso se converrà affidarla mediante unico contratto ad una grande Società, stabilendo un'epoca fissa per l'intero compimento; oppure costruirla a tronchi, con quella massima, ma variabile intensità che le continuamente mutevoli condizioni del mercato saranno per permettere.

Qualunque però sarà il sistema prescelto, posso affermare che l'attività già svolta dall'Amministrazione coloniale, ha assicurato il compimento, tra breve volgere d'anni, della ferrovia Massaua fino a Setit; con che sarà, almeno nella sua parte essenziale, risoluto l'importante problema delle comunicazioni ferroviarie Eritree; e sarà dato modo allo sviluppo ed alla penetrazione commerciale di cui ho tenuto precedentemente parola, di avere l'organo a mezzo del quale potrà utilmente affermarsi. (Allegato XIII).

Ma la rete stradale dev'essere necessario complemento della ferrovia. Rete stradale.

L'Eritrea è attualmente provvista di una rete stradale che raggiunge la lunghezza di km. 1200 circa, dei quali 400 rappresentano lo sviluppo delle rotabili di grande comunicazione (Asmara-Adi Ugri-Adi Quala; Asmara-Saganeiti-Adi Caieh-Senafè; Asmara-Cheren); km. 400 la lunghezza delle rotabili d'interesse locale e delle carovaniere in parte accessibile ai veicoli; 245 km. circa la lunghezza delle rotabili e carrarecce militari, e infine 160 km. circa quella delle strade carovaniere e cammelliere.

È da notare che è già in corso di esecuzione un vasto programma di nuove opere stradali per le quali, nella considerazione che esse contribuiscono all'assetto difensivo della colonia, sono stati concessi fondi straordinari speciali.

Fra queste opere, consistenti principalmente in rettifiche, costruzione di ponti, riduzione di pendenze per agevolazione del transito e simili, le più notevoli sono la costruzione della strada da Adi Quala al confine; e quella di un ponte sul Mareb per facilitare le comunicazioni col Tigrai, con una previsione di spesa di lire 410,000.

Lo sviluppo attuale della rete stradale in Colonia, lo stato di buona manutenzione ed i provvidi miglioramenti arrecati alla rete stessa con opportune correzioni e varianti, talvolta anche di particolare entità come la variante dei Scicchetti nella Asmara-Adi Ugri, hanno reso possibile l'impianto di un regolare servizio di comunicazioni tra Asmara-Cheren, Asmara-Adi Ugri e provvisoriamente fino ad Adi Quala, e tra Asmara-Saganeiti-Adi Caieh, mediante corriere postali nei due sensi, a cavalli per i due primi percorsi, e con vetture automobili per il terzo.

Tale servizio, che costituisce un'apposita azienda, non solo provvede a tutte le esigenze d'interesse del Governo, ma affettua anche trasporti privati di passeggeri e merci secondo orari e tariffe approvate con decreto del Governatore.

Nell'esercizio 1916-17 i proventi dell'azienda hanno avuto un notevolissimo incremento, avendo raggiunto la cospicua cifra di lire 838,922.47.

Il porto di Massaua, troppo trascurato, è sempre in grado di assicurarsi una potenzialità che dovrà derivargli dalla valorizzazione economica della Colonia, dallo sviluppo della ferrovia e dall'accresciuto traffico generale: insomma, giova ripeterlo, il porto di Massaua dev'essere il complemento necessario del programma, che investe tutto l'avvenire dell'Affrica italiana orientale. Il porto di Massaua e il suo «punto franco».

Occorre, quindi, mentre hanno inizio i lavori per la ferrovia e si svolge l'azione della Società commerciale rinnovata e quella delle agenzie oltre confine, por mano al compimento delle necessarie opere portuali; occorre stimolare la navigazione a frequentare il porto mediante speciali facilitazioni, rendere più agevole l'approdo dei piroscafi, lo scaricamento delle merci su banchine ed il loro trasporto nei magazzini. Occorre fare di Massaua, cioè, un gran porto che possa fungere da organo di tutte le energie economiche tendenti verso la Colonia e da esso irradiantisi; ossia un grande emporio a cui confluiscano tutte le correnti di traffico da e per la Colonia, ed ove il commercio nazionale ed internazionale possano trovar la maggior somma di facilitazioni al suo rapido svolgimento.

Per la sua conformazione naturale, il porto di Massaua, costituito da due distinti specchi d'acqua riuniti fra di loro da un canale largo m. 60 e profondo m. 8 circa, è uno dei migliori che si conoscano, ma dal punto di vista commerciale si era palesato deficiente, difettando di calate per l'approdo diretto dei medi e grandi piroscafi ed essendo sprovvisto di tutti i servizi necessari in un porto. Il porto di Massaua.

Oggi per i lavori già compiuti il porto dispone già di una grande calata di 330 metri circa di lunghezza, con fondali di m. 9 30, di varî pontili con raccordi ferroviari, di grue, ecc.

Alla loro esecuzione si è provveduto coi fondi accordati con la legge 22 giugno 1913, n. 765, sui quali al 1° luglio 1917 si avevano ancora disponibili circa lire 687,000, assegnate in parte alla costruzione di un fabbricato per magazzino generale, ed in parte

alla esecuzione di altre opere di pubblica utilità attinenti allo sviluppo economico della Colonia.

Sul fondo di lire 2,000,000, autorizzato con la legge 1° aprile 1915, n. 448, per il completamento del primo gruppo dei lavori portuali, sono già state impegnate, e sono ora in corso di erogazione, le somme necessarie per far fronte alla spesa per la costruzione di due capannoni per il servizio doganale e di un fabbricato per deposito franco, e per altre opere minori, per un complessivo ammontare di circa lire 500,000, per modo che, per le opere ancora da progettare per il porto rimangono disponibili circa lire 1,500,000.

L'ulteriore attuazione dei lavori, comprendenti il prolungamento della nuova banchina, la costruzione di due pennelli chiudenti l' imboccatura del porto e altri lavori accessorî, avrà luogo non appena le condizioni generali lo permetteranno.

Creazione del « punto franco ».

Conseguenza necessaria e completamento di tutti questi lavori è la creazione di un « punto franco ».

Un primo progetto, formulato al riguardo, contemplava la possibilità e la opportunità di fare di Massaua un *porto franco* o, per lo meno, d' instituire in quel porto una *zona franca*.

Tale progetto, informato al programma di elevare Massaua alla sua vera funzione di grande emporio commerciale, si basava sulla configurazione naturale del porto, non meno che sulla sua posizione geografica, vantaggiosissima per rapporto ai traffici marittimi; e quindi sulla speranza di poter rendere - come ho ripetutamente detto - più intenso il ritmo della vita economica dell' Eritrea, sia con l'attrarre nel porto franco maggiore afflusso di merci destinate in parte al consumo, e, in parte, ad essere irradiate nelle regioni finitime alla Colonia stessa; sia col drenare da queste regioni verso la costa i prodotti delle medesime.

Ma il progetto, per quanto vasto ed attraente, dovette essere abbandonato per un complesso ordine di considerazioni.

Scartata anche l' idea dell' impianto di una *zona franca*, giacchè questo istituto doganale intermedio presenta in misura ridotta tutte le caratteristiche del porto franco, - non restava che da esaminare la opportunità della istituzione a Massaua di un *punto franco*, oppure di *magazzini generali*. In un primo mo-

mento si fermò l' attenzione sull' istituzione di magazzini generali anzichè su quella di un punto franco, ritenendo che quell' istituto doganale potesse pienamente corrispondere alle esigenze dell' ormai complessa economia della Colonia; ma, dopo più maturo esame, si dovette concludere che l' istituzione di un punto franco a Massaua avrebbe presentato vantaggi assai maggiori che non quella di semplici magazzini generali.

Riassumerò qui brevemente le ragioni che hanno ultimamente indotto così il Governo centrale che quello coloniale a dare la preferenza al progetto d' istituzione di un deposito franco nel nostro maggior porto del Mar Rosso.

È noto, come l' istituto doganale del deposito franco si differenzi da quello del magazzino generale sopratutto per tre punti: 1° l' *extraterritorialità* del deposito franco con la conseguente *snazionalizzazione* delle merci introdottevi; 2° la *sospensione del dazio doganale* a favore delle merci introdotte nel deposito franco sino alla loro immissione nel territorio doganale; - nel qual caso assolvono il dazio dovuto, - ovvero sino alla loro riesportazione, transito e trasbordo, nel qual caso escono dal deposito franco in esenzione completa di dazio; 3° l' *assoluta* o quasi *assoluta libertà di manipolazione* delle merci e di trattamento e di confezione dei colli accordata alle merci introdotte in deposito franco in confronto di quelle giacenti nei magazzini generali.

I due organismi si differenziano anche sotto il punto di vista della maggiore speditezza e del risparmio di tempo nella introduzione delle merci in deposito franco, dovuti alla riduzione al minimo dei controlli del manifesto di carico per parte della dogana, nonchè dal lato del diverso regime dei cali e delle avarie, per cui sui cali verificatisi durante la giacenza delle merci nel deposito franco non viene pagato il dazio, mentre per le merci introdotte nei magazzini generali e soggette a calo di giacenza è concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo naturale.

Per il resto i due istituti coincidono, e, in forza della legge 6 agosto 1893, n. 457, si identificano altresì in rapporto all' importantissima funzione del credito su merci per avere, la detta legge, esteso anche nei depositi franchi il servizio dei *warrants*.

Si è dovuto quindi riconoscere che l'organismo del deposito franco si presentava assai più moderno ed agile che non quello dei magazzini generali; mentre, d'altro lato, non presentava gli inconvenienti del porto franco nei riguardi del regime doganale della Colonia. Poichè se è vero che anche nel caso del deposito franco le merci nazionali debbono assolvere il dazio all'atto della loro immissione in consumo in colonia perchè snazionalizzate; sta però di fatto che non tutte le merci nazionali debbono passare sotto le forche caudine del dazio come nel caso del porto franco. Il deposito franco, infatti, non è che un *punto franco nel porto*, e quindi le merci nazionali, destinate al consumo coloniale, possono continuare ad essere ammesse in esenzione in *dogana*, mentre al deposito franco non affluirebbero, nel caso nostro, che le merci nazionali ed estere destinate, in transito mare, al traffico con la costa araba o al commercio di cabotaggio con i nostri porti del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano.

Il *punto franco* sarà quanto prima un fatto compiuto; ed all' uopo sono in corso di trattativa le ultime modalità per la stipulazione di norme per l'esercizio, con la *Banca d'Italia* (Allegato XIV).

Traffico marittimo nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano.

È necessaria, è opportuna, è redditizia una impresa che si dedichi alla navigazione nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano? Non mi par dubbio, rispondere affermativamente a queste domande; e senza soffermarmi sull' ultima di esse, insisto sulla opportunità *nel momentò attuale* di attuare il provvedimento - e sulla necessità per ragioni politiche, economiche e finanziarie.

Attuare *nel momento attuale* il progetto di una Società di Navigazione - significa aver chiara la visione delle necessità dell'ora, capace di soddisfare a tutte le esigenze dei bisogni delle colonie nostre e delle altrui finitime in materia di approvvigionamenti, a tutte le esigenze nostre nel campo politico, a tutte le esigenze degli interessati in materia di speculazione; e significa aver chiara la visione delle necessità del dopo guerra.

Se opportuna e necessaria ora - sarà indispensabile per l' avvenire. È una maglia della catena del programma: valorizzazione della colonia agricolo-mineraria-industriale-commerciale. La ferrovia, la penetrazione, le coltivazioni, lo sfruttamento del sottosuolo, le banchine, il punto franco, il porto, non sarebbero monche imprese senza l' ausilio della navigazione organizzata, atta a facilitare l' esodo dalla colonia e l' utile immissione in colonia di tutto quello che occorre ed è fondamento della sua prosperità e della sua ricchezza?

Il traffico marittimo di Massaua nel quinquennio avanti la guerra sale da 16 milioni nel 1909 a 29 milioni nel 1913; e confrontato con gli aumenti di traffico dei quattro grandi porti di Mombasa, Aden, Gibuti e Porto Sudan nello stesso periodo quinquennale, ne risulta una proporzione da due a tre di aumento di traffico per Massaua.

Nel dopo guerra, si avrà un grande progresso nello sviluppo del lavoro coloniale - ciò non deve esser dubbio. E se Massaua allo stato attuale ha presentato l'aumento che ho ricordato, non è lecito prevedere che lo scalo di Massaua - porto naturale del commercio del nord-ovest abissino, con un lavoro di cabotaggio

organizzato, un traffico che si estende dall'Oceano Indiano verso la Somalia e verso le Indie - possa assurgere a un vero emporio?

Il maggior valore del nostro entroterra - l'ho già accennato - è costituito dell'ovest abissino. Il viaggio Ostini l'ha confermato: cera, pelli, miele, caffè, cereali, come la dagussa, avorio, semi oleosi, caucciù - tutti prodotti questi, che possono, dovranno assicurare alla ferrovia un grande traffico. Ma queste stesse regioni - così ricche, piene di risorse naturali, di valori finora inesplorati - alla loro volta sono destinate a diventare per l'importazione dei prodotti europei uno dei maggiori mercati dell' Est Affrica, - e sarebbe cieco chi non volesse riconoscerlo, e colpevole chi volesse per neghittosità lasciarne ad altri i benefizî.

Come che si voglia studiare il problema, o presentare la questione dello sviluppo prossimo del porto di Massaua - non è da dubitarsi che è, e sarà ancor più, il naturale sfogo della laboriosa vita commerciale dell'ovest abissino. Ma mancherebbe ai suoi fini e correrebbe l' alea di perdere la forza che gli viene dalla natura stessa delle cose, se non fosse aiutato, completato, valorizzato. Il complemento adatto è una grande Società di Navigazione pel cabotaggio nel Mar Rosso.

Io spero che i miei sforzi saranno coronati dal successo. Mi basterà iniziare - il resto verrà di conseguenza.

Le ricchezze della colonia oltre i commerci, i prodotti dell'agricoltura e dell'industria, sono anche nel sottosuolo. Ordinamento minerario.

È stato mai organicamente studiato il sottosuolo eritreo? E le concessioni parziali finora deliberate hanno dato rendimento soddisfacente; oppure per la mancanza di capitali e di organizzazione - esse non hanno potuto conseguire lo sviluppo desiderato?

Queste considerazioni mi fecero decidere a studiare anche il modo per giungere ad una soluzione soddisfacente del problema minerario eritreo. L'ordinamento esiste - ma esso risponde allo scopo? e la mancanza di disposizioni opportune, o la pletora di disposizioni ingombranti sono state ragioni del mancato richiamo di grossi capitali che, investiti nello studio del sottosuolo, accertata la consistenza mineraria, avessero messo mano all'utile sfruttamento?

Abbiamo le saline in Colonia; abbiamo il cloruro di potassio - sono sfruttamenti bene avviati e non dànno preoccupazione.

Per quanto riguarda le saline della Colonia, lo sfruttamento e l'esercizio delle medesime è stato concesso fin dal 1908 alla Società Italiana delle saline eritree, la quale raggiunge ora una produzione annua di oltre sessantamila tonnellate di sale che esporta in gran parte nelle Indie. Le saline.

In questi ultimissimi tempi si diede mano con larghezza di mezzi e con serietà d'intenti allo sfruttamento della vasta miniera di cloruro di potassio di Dallol (Dancalia) esercita, col consenso del Governo etiopico, dalla « Compagnia mineraria coloniale ». Le ricchezze minerarie di questo grandioso giacimento sono da considerarsi importanti; e quando si consideri l'alto valore del cloruro di potassio non solo nei riguardi della fabbricazione degli esplosivi ma altresì nei rispetti della confezione di prodotti saccarinati, e, sopratutto, dell'uso di esso minerale quale Il cloruro di potassio.

materia fertilizzante nella pratica agricola, si riconoscerà quale importanza abbia lo sfruttamento su larga scala dei giacimenti della Dancalia.

Le miniere d'oro di Medrizien.

Ma, di fronte alle saline ed al cloruro felicemente sfruttati, abbiamo anche in Colonia la messa in valore iniziata delle miniere d'oro di Medrizien.

Per esse però la deficente preparazione tecnica e la insufficente disponibilità di mezzi da parte della privata iniziativa - hanno portato a conseguenze opposte alle desiderate, perchè ebbero esito negativo.

Petrolio, giacimenti di ferro, di rame, di manganese.

Recentemente furono compiuti studi e ricerche relativi a giacimenti di petrolio nell' isola di Bulhissar ; ai minerali di ferro della piana di Serobeti ; ai giacimenti di rame e di ferro dell'Agametta ; a quelli carboniferi di Enda Mamiel (Seraè) a quelli di manganese e ai peridoti.

Sarebbe ingenuo e molto pericoloso farci oggi delle illusioni. Mai come in materia mineraria è facile commettere grandi e spesso irreparabili errori.

E per non commetterli, occorre provvedere e prevedere. Occorre che la trattazione degli affari minerari assuma in Colonia l' importanza che le spetta ; e quindi d'accordo col Governatore s'è stabilita la instituzione in Eritrea di un « ufficio minerario » a capo del quale sarà posto un valoroso funzionario del nostro Corpo Reale delle miniere ; e sono già stati approvati provvedimenti che modificano l' ordinamento fondiario della Colonia, che contiene nel capo IV le disposizioni relative alle concessioni minerarie.

Queste disposizioni furono tolte dalla legge sardo-lombarda del 1859 ; ma se esse furono ritenute adatte fino ad oggi alle condizioni dell' Eritrea non sono più compatibili con lo sviluppo e l' incremento economico che ci ripromettiamo in Colonia, per gli indizi di giacimenti cui sopra accennai.

I capitali necessari allo sfruttamento delle ricchezze del sottosuolo devono essere attratti ad impiegarsi in Colonia - la costituzione di consorzi con mezzi adeguati dev' essere facilitata -

non bisogna favorire incapaci sfruttatori o tentativi che mal riesciti discreditano, anche quando il tentativo è abortito per insufficenza di capitali e difetto di direzione tecnica.

Epperò i provvedimenti adottati, riflettono la modifica alle suaccennate disposizioni dell'ordinamento fondiario - e specialmente a quelle riguardanti le varie fasi della concessione delle miniere - alla instituzione in Colonia di un *ufficio tecnico speciale*, come ho detto - ai diritti di preferenza nei permessi e nelle concessioni - alle tasse dovute dai concessionari - alle servitù, occupazioni temporanee ed espropriazione per pubblica utilità. (Allegato XV).

È da sperarsi che l'incremento dell'industria mineraria nell'Affrica orientale italiana si avvii verso un prospero desiderato avvenire. Le disposizione saranno adottate per facilitarlo; che gli industriali italiani si rendano conto che un gran campo di operosità e di guadagno si presenta alla loro attività ed ai loro capitali.

Società Mineraria dell'Affrica Orientale italiana.

Frattanto è confortante annunziare che è in via di costituzione la *Società Mineraria dell'Affrica Orientale Italiana* (S. M. A. O. I.) con capitale azionario di lire 10,000,000 da suddividersi in più emissioni, delle quali la prima sarà di lire 3,000,000. Capitale interamente italiano.

Scopo: contribuire allo sviluppo e sfruttamento delle ricchezze minerarie delle Colonie italiane orientali. La costituenda società ha già fatto richiesta di compiere ricerche nel bacino petrolifero dell'arcipelago Daalac; nel Seraé per le ligniti; nell'Agametta pel ferro e rame; nello Hamasen e nella zona di Cheren per l'oro.

Ma tutto il piano esposto che si completa con la creazione di una grande Società commerciale, con i lavori sussidiarii pel porto di Massaua, con i mezzi adatti a dare impulso ai lavori ferroviari, col riorganamento del sistema minerario, con la fede che una *Società di Navigazione pel Mar Rosso* presto possa cominciare a funzionare - ma tutto questo piano pel cui compimento occorreranno molti anni - non ha fatto perdere di mira l'amministrazione ordinaria, la legislazione integratrice, la preoccupa-

zione della guerra e la necessità di porre la Eritrea in condizione di non gravare sulla madre patria e di esserle utile il più generosamente possibile.

Sulle provvidenze interne, farà fede la relazione speciale che sarà presentata dal Governatore dell'Eritrea.

In essa sarà trattata la questione del cotone, che va di là dall'interesse coloniale per assurgere ad interesse mondiale, specialmente dopo la guerra; sarà trattata la questione agricola che va risolvendosi con le nuove provvidenze e la riorganizzazione dell'ufficio di colonizzazione, e si discuterà della legge 1915 che riflette i lavori di natura idraulica (Allegato XVI).

Tale legge, oltre disporre relativamente ai fondi necessari per completare il primo gruppo dei lavori del porto di Massaua e per la costruzione della ferrovia da Agordat al Setit, dispone che « nell'interesse dei coloni e per favorire lo sviluppo dell'agricoltura », a decorrere dall'esercizio 1915-16 e nel termine di sei esercizi finanziari, debba essere erogata a carico del bilancio eritreo la somma complessiva di lire 250,000 in facilitazioni dirette o indirette ai coloni; che dal 1° luglio 1921, e cioè dalla scadenza del predetto sessennio siano stabiliti, a carico sempre del bilancio eritreo, premi speciali ai migliori coltivatori di caffè; che, a decorrere dall'esercizio 1915-16 sia iscritta, esercizio per esercizio, una somma destinata all'attuazione di un razionale e pratico programma di utilizzazione idraulica, alla sistemazione di terreni da mettere a coltura e ad altri provvedimenti a vantaggio dell'economia agraria della Colonia.

Sino ad oggi, causa della guerra, le cennate provvidenze, sucessivamente integrati da decreti luogotenenziali e governatoriali, non hanno avuto che parziale effetto; occorre attendere che la Colonia ritorni, a pace compiuta, nelle condizioni normali per vedere i pratici effetti dei provvedimenti da essa legge escogitate a favore della Colonia.

La stessa legge aprile 1915 aveva anche provveduto al finanziamento di un razionale e pratico programma di utilizzazione idraulica della Colonia, e con decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1265, era già stata ripartita l'erogazione dei fondi concessi con la legge predetta fra gli esercizi finanziari 1916-17 e 1920-21.

Però i pochi lavori già compiuti non hanno dato buoni risultati, sia per la cattiva scelta della località, sia per l' insufficenza dei progetti, dovuta in gran parte alla scarsezza di cognizioni idrometriche e udometriche, ed all' incompleta conoscenza del regime irregolarissimo di quei fiumi che ogni resistenza rompono, travolgendo argini e dighe, se le difese non sono più che valide, come è avvenuto purtroppo per parecchi degli sbarramenti eseguiti negli anni decorsi.

Per queste ragioni il Governo della Colonia, ammaestrato dall' esperienza del passato, ha deciso di sospendere per il momento ogni lavoro in attesa che il problema idraulico, in connessione con quello agrario, possa essere meglio studiato ed indirizzato ad una pratica soluzione con vedute di insieme e con una conoscenza precisa degli scopi da conseguire in relazione al rendimento economico che dalle opere progettate si possa ricavare.

E su quanto l' Eritrea ha contribuito alle necessità patrie, è reso conto nella più volte ricordata pubblicazione della Direzione generale degli affari economici sui « Contributi delle Colonie italiane in rapporto alla economia di guerra della madre patria ».

Si può dire alto e forte che l' Eritrea non ha gravato in minima parte sull' Italia - non ha destato preoccupazioni, con uno sforzo continuo quotidiano di buona volontà e di saggezza del Governo locale.

Il paese dovrà tener conto di questo silenzioso lavoro delle Colonie, che non aumenta le sue ansie e le sue preoccupazioni - e contribuisce a valorizzare la guerra. L' Egitto ha destate ansie: il Marocco, l' Algeria, non hanno mancato di distrarre energie in proprio favore; le colonie dell' Africa occidentale ed orientale sono state e sono campo di lotta.

Le nostre colonie, modestamente, silenziosamente ed utilmente lavorano invece nell'ombra. La Libia - anche nella sua struttura come s' è formata dopo il 1915 - la Libia, ha salvato gli alleati e noi da un altro fronte, che sarebbe stato disastroso se posseduto dagli austro-turco-tedeschi. La Eritrea non pesa sulla madre patria e manda quanto nessuna nostra colonia ha mandato. La Somalia non riceve aiuto e ne dà, nei limiti consentiti alla sua lontananza ed ai mezzi di trasporto di cui disponiamo.

Quando si vorrà fare un conto razionale del contributo dell'Eritrea, si resterà stupefatti: *la carne* in conserva per 12 milioni circa di scatolette a favore dell'esercito che combatte sulle Alpi - *le pelli* per circa 20 milioni - *le noci di palma-dum* per circa 50 mila quintali - il *cloruro di potassio* per 60 mila quintali e di cui, per gli energici provvedimenti presi in questi giorni, se ne potrà esportare d'ora in poi, non meno di mille tonnellate al mese. Inutile qui dire il grande significato che hanno tali importazioni, illustrando ogni voce e mettendola a confronto delle necessità della guerra, dei bisogni degli alleati, della sostituzione provvida di alcune merci necessarie e non facilmente più acquistabili. Le *pelli*, le *scatolette di carne*, le *noci di palma-dum* - tutto è servito e serve per l'esercito. Il *potassio* è servito, e serve per noi e per i nostri alleati per la fabbricazione degli esplosivi.

Un'altra industria sussidiaria della produzione della carne in scatola, e che assurgerà a qualche importanza in Eritrea, è quella dell' utilizzazione dei sottoprodotti della macellazione ai fini di produzione di conserve. Tale produzione, che in piccola parte già si compiva nello stabilimento del Sembel, non aveva avuto sinora sbocco verso il mercato patrio a causa del dazio doganale addirittura proibitivo che tali prodotti dovevano assolvere nel Regno.

Data l' importanza dell'argomento, l'amministrazione delle colonie insieme a quella delle finanze ha studiato il modo di poter concedere ai prodotti stessi le maggiori possibili agevolazioni, ed il relativo provvedimento, che per la durata della guerra esenta dal dazio doganale tale prodotto alla sua importazione in Italia, è già stato emanato in questi giorni. Per esso, mentre si porrà a disposizione del consumo nazionale un elemento sano e di costo relativamente modesto, si impedirà che in tempi di così grandi difficoltà di approvvigionamento come gli attuali, considerevolissime quantità di carne ottima, rappresentate dalle interiora dei bovini macellati in Eritrea, rimangano inutilizzate così come avvenne insino ad oggi.

La Eritrea non solo è bastata a se stessa ma è all'avanguardia delle nostre colonie in quanto a somministrazioni utili, necessarie od indispensabili in questa tragica ora di guerra.

I battaglioni eritrei restano a prova della fedeltà e dell'eroismo della Colonia. Gli ascari eritrei.

Essi ci hanno seguìto in tutte le tappe della vita coloniale italiana. Sono a guardia dell'Eritrea - attualmente - e sono accampati in Cirenaica e in Tripolitania accanto ai nostri soldati, gareggiando in coraggio, fede ed ardimento, pronti ad ogni audacia e ad ogni sacrifizio.

Sono dieci battaglioni; ognuno dei quali ha la sua storia militare. I primi sono più cari al nostro ricordo: ci riportano alle prime ansie, alle prime speranze del nostro albore coloniale: ci riportano alla formazione del corpo indigeno deciso e formato dal generale Baldissera - ai fatti d'arme di Saganeiti, di Agordat, di Cassala, di *Amba Alagi* - alla difesa di Macallè. Ogni battaglione una bandiera baciata dal sole della vittoria. Ogni battaglione un comandante che vivrà nella sua storia: *Turitto*, Fadda, Bosco di Ruffino, Cortese, Ameglio, Cossu, *Toselli*, *Galliano*, Hidalgo.

Hidalgo è morto or ora, e negli ultimi istanti della sua nobile vita, nel delirio, rievocava i suoi soldati indomiti: aveva dinanzi alla mente la visione del suo battaglione dal fiocco rosso e lo scontro di Serobeti contro i Dervisci - e la vittoria di Agordat - e le brillanti operazioni per l'occupazione di Cassala, per la distruzione della banda di Batha Agos e per la sottomissione dell'Oculè Cusai.

Pochi di numero, in confronto alle masse coloniali australiane, canadesi, marocchine ed algerine - ma pari ad esse per valore, noi siamo fieri del contributo militare della nostra più antica colonia.

La Eritrea è apparsa per i profani una Colonia che è costata cara alla madre patria - od almeno è stato ripetuto dagli avversari di ogni impresa coloniale. Quanto è costata l'Eritrea.

Se fosse costata cara, e per tale presupposto ha subìto per lunghi anni l'abbandono se non l'oblio - da tempo avrebbe reso a noi più di quello che le abbiamo donato, e continua a renderci.

Ma l' Eritrea non è costata cara - od almeno tutte le somme erogate, non sono servite pel suo elevamento e messa in valore; ma nella massima parte sono servite per spese di guerra.

Il marchese Salvago-Raggi nel gennaio 1913, a mia richiesta, inviò un rapporto *sulle condizioni del bilancio* e sopra un *pro-*

gramma di opere atte a mettere in valore la Colonia. Tutto quello ch'egli chiese, ottenne dal Ministro del tempo, on. Bertolini: - ne fanno fede le leggi del 1913 e quella votata soltanto nel 1915 che hanno provveduto a tutti i bisogni denunziati della Colonia. Ma un capitolo del suo rapporto è sempre degno di ricordo, chè si riferisce alle spese incontrate per la Colonia Eritrea.

« Dal 1882 ad oggi, vale a dire nei trent' anni trascorsi da quando furono occupate successivamente Assab e Massaua, lo Stato italiano ha speso per la Colonia Eritrea oltre quattrocentosettanta milioni di lire, come risulta dalla dimostrazione allegata alla presente memoria In tale somma sono comprese *le spese della occupazione*, le spese militari ordinarie e *quelle straordinarie delle campagne di guerra* 1887-88 e 1895-96 *ascendenti in complesso* a lire 373,639,092.54.

« Per il Governo e per l' Amministrazione civile furono erogate in aggiunta alle entrate locali, le rimanenti lire 87,723,660.42 cifra questa che comprende anche quanto costarono, a tutto l'esercizio 1907-908, la Somalia, il Benadir e l' Etiopia.

« A parte quindi le spese militari e le spese non riguardanti direttamente l' Eritrea, *l' aiuto che lo Stato dette alla sua prima Colonia come concorso nelle spese occorrenti pel Governo e per l' Amministrazione civile, per il funzionamento dei varî servizi, e per le opere necessarie a mettere in valore la Colonia,* SI LIMITÒ A POCO PIÙ DI DUE MILIONI ALL'ANNO IN MEDIA ».

Inutile volgere lo sguardo al passato, e fare recriminazioni. Inutile confessare, e confermare che la Colonia non è quella che, dopo trentatrè anni di possesso, dovrebbe essere in prosperità - perchè la colpa è della concezione che l'anima nazionale ha avuto della nostra espansione coloniale. Appena dopo l' immane conflitto mondiale s' è cominciato a comprendere dai più, la importanza che per la economia e la vita di un grande paese in pieno sviluppo, assuma il dominio - piccolo o grande che sia - coloniale.

L'Italia è passata dall'indifferenza per la nostra impresa affricana al delirio del disinteressamento. E la miglior politica dopo Adua fu quella di menar tanto poco rumore intorno alla Colonia,

da farla quasi dimenticare dalla madre patria, per non correre il rischio di perderla.

L'Italia che aveva dato i più grandi esploratori - diede i più forti oppugnatori al sogno coloniale di Francesco Crispi che della grandezza del suo paese aveva la percezione sicura e dei mezzi per raggiungerla, la esatta visione.

Fu dunque gran merito se in mezzo alla indifferenza generale la Colonia fu conservata. Eppure l'Eritrea dovrà essere una Colonia, veramente degna di questo nome. Essa si presenta come porta avanzata dell'Abissinia; con un porto centrale che può essere il più sicuro, il più ampio del Mar Rosso; con un sottosuolo promettente, appena assaggiato e con mezzi inadeguati alla necessità della messa in valore; con una popolazione che oramai ha in tante battaglie suggellato col sangue il suo attaccamento all'Italia; con un territorio che leggi saviamente modificate e regimi più consoni alle necessità e tradizioni sue, potranno mettere in valore; con la costa dell'Arabia di contro, aperta a tutti i traffici, sorridente d'inviti; con la Etiopia che attende dai commerci e dall'agricoltura la valorizzazione delle sue naturali ricchezze.

Il programma che ho tracciato mi dovrebbe dispensare dall'ingolfarmi in analisi sui particolari servizi della Colonia Eritrea; sulla critica al passato; sulle recriminazioni alla politica italiana finora adottata nei riguardi della Colonia; sulla mancata applicazione delle leggi del 1913, e specialmente del 1915. Il mio programma quasi comprende tutta la vita eritrea - ed in esso si confondono le provvidenze che dovrebbero, facendo maturare l'avvenire, sanare le ferite del passato.

Esso per esplicarsi avrà bisogno di una serie d'anni. Auguriamoci che servano a rinsaldare nell'animo del paese l'affetto alla antica Colonia, promettente avvenire coloniale alla madre patria.

Se dunque ora i mezzi sono stati concessi, le provvidenze sono in via d'attuazione, l'affetto italiano per l'Eritrea è saldo e vivo - non manchino le private energie, non manchi la fede che deve animare un popolo giovane che ha dinanzi a sè dischiuso un avvenire di prosperità e di gloria.

SOMALIA

SOMALIA
E PAESI LIMITROFI

MINISTERO DELLE COLONIE
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI
UFFICIO CARTOGRAFICO

N. 491 — 1918

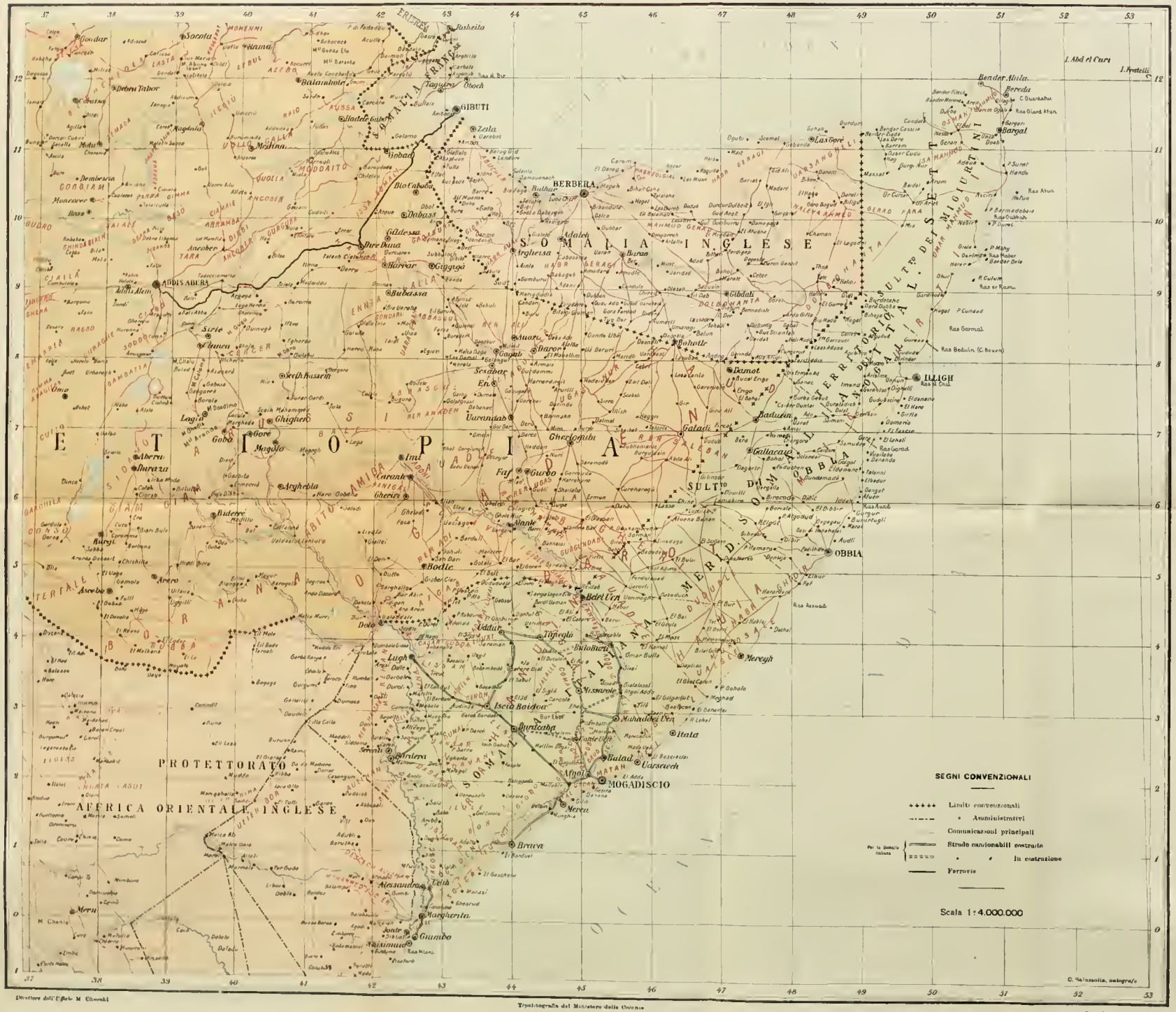
SOMALIA INGLESE
ETIOPIA
PROTETTORATO
AFFRICA ORIENTALE INGLESE
SULTTO DI OBBIA
SULTTO DEI MIGIURTINI
TERRITORIO DEL SULTTO DEI MIGIURTINI
ITALIANA
GIBUTI
BERBERA
MOGADISCIO
ADDIS ABEBA
Harar
Dire Daua
Jigiga
Zeila
Bulhar
Las Gore
Bender Ilula
Bereda
Bargal
Illigh
Obbia
Mereyh
Brava
Merca
Afgoi
Varsceh
Bulad
Itala
Muhaddei Uen
Bel Uen
Iscia Baidoa
Lugh
Dolo
Bodle
Lafarugi
Gelalo
Dire Dawa
Sciavelli
Gildessa
Dabass
Bio Caboba
Gorahai
Tagulla
Obock
Zeila
Berbera
Bender Ilula
Bereda
Bargal
Illigh
Obbia
Mereyh
Brava
Merca
Mogadiscio

Per apprezzare la delicata situazione politica della Somalia italiana bisogna considerare gli avvenimenti verso il Giuba, verso l' Etiopia e verso i due Sultanati protetti di Obbia e dei Migiurtini. Essi ci daranno la visione degli elementi perturbatori nemici, che dall'Arabia, con centro al campo del Mullah, attraverso la Etiopia, hanno tentato di avvolgere la nostra colonia in una rete di torbidi, - ma ci diranno come tutti i tentativi siano riusciti vani.

Situazione politico-militare in Somalia.

Nella notte dal 2 al 3 febbraio 1916 un forte gruppo di Aulian, guidati da Abduraman-Mursala, verosimilmente spinti da agenti e da denaro nemici, attaccarono il posto inglese di Serenli, incendiarono l'abitato e determinarono un movimento insurrezionale in tutto il Jubaland.

Torbidi sulla destra del Giuba.

Il Governo del protettorato britannico ha inflitto la meritata punizione agli Aulian, quando credette giunto il momento opportuno, con la rioccupazione di Serenli, dell'agosto-settembre 1917. Verso la fine di gennaio 1918 gli Aulian hanno deciso di arrendersi agli Inglesi e il loro capo Abduraman-Mursala è fuggito verso il nord tra gli Ogaden in Abissinia.

Il Governo della colonia, secondo le direttive del Ministero:

a) predisponeva un'attiva ed oculata vigilanza; adottava i necessari provvedimenti politico militari per impedire il passaggio sulla riva nostra degli Aulian e prevenire gli effetti della rivolta sulle nostre popolazioni rivierasche;

b) faceva rispondere ad Abduraman-Mursala, capo dei ribelli Aulian, che si era a noi rivolto, che non si sarebbe mai permesso il transito di sue genti in nostro territorio.

Torbidi verso la Etiopia.

In seguito al colpo di Stato in Etiopia del 27 settembre 1916, *Degiac Nado*, capo della provincia degli Arussi, fu sostituito da Degiac Bajanè. Prima che questi raggiungesse la sede del suo comando, e durante l'assenza degli altri capi della zona di confine chiamati in Addis Abeba, si ebbe a notare nelle regioni dell'Alto Giuba e dell'Alto Uebi, confinanti con la colonia, una maggiore attività nel movimento fomentato da agenti nemici con centro nel campo del Mullah; movimento guidato sul posto dallo sceich *Mohammed-Jusuf*. Questi, sostenuto da seguaci fanatici, avea cercato di creare un' agitazione, facendo proseliti ed attirando nel momento le due importanti giamie (centro religioso) di Dimtu ed Ellaan.

Questa agitazione, che avrebbe potuto avere ripercussione in colonia (Lugh-Bardera ed Oddur), fu neutralizzata dall'azione di governo svolta a mezzo di Sceich influenti e capi di giamie importantissime; e finì per fallire completamente, allorchè Degiac Bajanè inflisse con le sue truppe una severa lezione allo sceich Mohammed Jusuf e alle sue orde armate; sconfiggendolo nell'agosto 1917 negli Arussi presso Magalo dove è stabilita una agenzia commerciale italiana.

Movimento mullista verso i sultanati di Obbia e dei Migiurtini.

Nella regione degli Ogaden - dopo il colpo di Stato etiopico del 27 settembre 1916 - si era venuto creando una agitazione, con centro al campo del Mullah, che poteva ripercuotersi nella Somalia italiana, e con azione diretta di agenti europei nemici.

Il Mullah.

A paralizzarla è stata contrapposta da una parte l'azione delle cabile ostile ai dervisci, situate oltre il confine della colonia, - specialmente di quella degli « Sciaveli », per gettarle contro le tribù mulliste, specialmente contro quella dei Bagheri, - come avvenne il 7 marzo 1917 in un forte attacco - e dall'altra, l'azione armata dei due Sultani di Obbia e dei Migiurtini, nostri protetti, da sud-est verso nord-ovest, simultanea a quella da nord-ovest delle predette cabile.

Molto notevole dal punto di vista politico-militare è stata una spedizione di fine dicembre 1917 contro un gruppo di dervisci al confine nord-est della nostra colonia, spedizione a cui parteciparono

circa quattromila cinquecento armati del Sultano di Obbia, e con azione separata ma convergente circa quattrocento armati di nostre bande. I dervisci ebbero gravissime perdite di uomini e bestiame e una parte della grande Cabila dei nostri Auadle che si era da tempo unita ai dervisci li ha abbandonati, disgregandosi e ritornando a noi, con la consegna delle armi che va compiendosi gradualmente.

L'azione dei Sultani è stata finora fortunata.

Missione commerciale nell'ovest dell'Etiopia.

Nonostante tutti questi avvenimenti nelle regioni che circondano la Somalia italiana, la tranquillità non è stata turbata; e la situazione politico-militare, può dirsi in Somalia ottima.

Che anzi - come in Eritrea la missione Ostini nell'ovest abissino potè essere effettuata - una missione nel sud-etiopico fu avviata in piena guerra mondiale, ed essa riguarda esclusivamente la Somalia italiana.

La Missione de « La Consolata ».

Missionari italiani de « La Consolata » di Torino che tiene così alto il nome dell' Italia all' estero, sono andati in Etiopia sotto i nostri auspicî e hanno, verso la fine dello scorso novembre, ottenuto dal Governo di Addis Abeba di poter penetrare con programma e veste civile nella regione di Lega con direzione al Caffa per spingersi poi verso il lago Margherita.

Nella terra di Etiopia, in cui il nome di un grande italiano - Guglielmo Massaia - è ancora ripetuto con riverenza nonostante l'abito religioso che egli vestiva in contrasto con le credenze del paese, si rinnova a grande distanza il ricordo della virtù italiana nelle opere feconde della civiltà.

La Somalia è stata oggetto di maggiore illustrazione, nel passato. Molto lontana dalla madre patria, - sulla quale ha pesato pochissimo - è una colonia che manda vibrazioni di simpatie e di speranze grandi; ed è anche una colonia che dimostra in atti la bontà ed i beneficî di una politica di conciliazione e di penetrazione pacifica. Noi abbiamo occupato il territorio garantitoci dai trattati, senza grandi inconvenienti e senza grandi spese - esempio da tener presente. Altrove, in tutte le colonie affricane, o s'è combattuto per affermarsi, o s'è speso smisuratamente in opere di costruzione affrettate pel nuovo possesso: in Somalia nè lotte degne di tal nome, nè spese eccessive: - opera mirabile che getta luce di ammirazione per chi ha saputo compierla.

Problemi attuali e problemi futuri nella Somalia.

Ora incomincia una novella fase. Occorre saper mettere in valore quanto si possiede; e bisogna intensificare questa organizzazione iniziata che solo può rendere frutti tangibili. Con gli scarsi mezzi, con le imperfette vie di comunicazione, con la sorpresa di una guerra che toglieva alla Somalia di potersi giovare - per la lontananza - delle risorse della madre patria, pure, bastando a sè stessa, ha dato in larga misura, più di quello ch'era da aspettarsi, alla stessa madre patria.

Il contributo della Somalia è registrato nella pubblicazione più volte ricordata sugli « Approvvigionamenti e contributo delle colonie » (allegato IX). Aggiungerò che oltre ai bovini, al granturco ed ai fagiuoli - ed oltre alle pelli che raggiunsero nel 1916-17 circa quintali sedicimila per il valore di 3 milioni e mezzo con destinazione Aden, Italia, Zanzibar e Stati Uniti - continua è stata la spedizione di dura per le necessità dell'Amministrazione della guerra.

Contributo della Somalia alla madre patria.

Nel 1917 furono spediti 15 mila quintali nel Regno per l'Amministrazione della guerra.

E finora - mentre scrivo - nel primo trimestre 1918 - furono mandati di dura, 10 mila quintali in Eritrea;

ventimila quintali sono pronti a Mogadiscio per la Libia;

e ventimila quintali saranno pronti fra poco, anche per l'Amministrazione della guerra.

Ma è tempo di non cristallizzarsi oltremodo nell'ammirazione per quanto in Somalia si è potuto politicamente effettuare, e cioè stabilità di dominio senza guerreschi inconvenienti su vaste occupazioni compiute pacificamente; e salda garentia durante la guerra contro le minaccie mulliste organizzate dai turco-tedeschi.

Bisogna preparare la sua messa in valore, scartando le esagerazioni, rendendosi conto delle vere energie da mettere in operosa attività, preoccupandosi delle deficienze ed apprestandosi ad un ragionevole programma da svolgere che comprenda l'ora presente e l'avvenire che matura.

Ma per preparare, occorre conoscere. Perchè un programma possa avere svolgimento, bisogna bene impostarlo. Ed il programma agricolo connesso alle iniziative private - programma complesso di coltivazione, di allevamento di bestiame, d'irrigazione, di navigabilità - non può essere formulato, e per conseguenza messo in atto, senza affrontare prima le difficoltà note e cercare di eliminarle o di attenuarle.

Ora, risollevare le sorti dell'agricoltura, dirigere la tecnica culturale ai fini del massimo sviluppo tenendo conto delle usanze locali, e creare la possibilità di congrua rimunerazione alle serie iniziative sorrette dal capitale necessario e dalla preparazione tecnica, non è possibile e consentito senza andare incontro a delusioni, se prima non siensi affrontate parecchie questioni, prima fra tutte quella della mano d'opera; ed in generale le difficoltà che oppongonsi, all'avviarsi alla soluzione più sodisfacente e meno pericolosa.

I problemi da valutare in Somalia sono parecchi, da quello della mano d'opera a quello del bestiame per cui tanto s'è scritto in un senso e nell'altro suscitando speranze e fecondando delusioni - da quello delle opere idrauliche per irrigazione a quello della navigazione sull'Uebi-Scebeli, che, risolti, appresterebbero inestimabili beneficî all'agricoltura ed all'economia di tutta una vasta zona della colonia - a quelli delle opere stradali in genere, della costruzione della ferrovia; ed infine, come corollario dei problemi stradale e ferroviario, alla scelta del punto più conveniente pel

porto. Dev'essere Brava o può essere anche Mogadiscio? E nei rapporti delle comunicazioni con l'interno della Colonia e del futuro sviluppo stradale-ferroviario, è più conveniente Brava o Mogadiscio?

La mano d'opera in Somalia.

Quantunque non si abbiano dati precisi di censimento (nè per ora sarebbe il caso di procedere ad alcuna operazione del genere per non destare sospetti di intendimenti fiscali), pure, da indagini e da apprezzamenti fatti dalle varie autorità politiche, può ritenersi che la popolazione della Somalia italiana non superi i 400 mila abitanti.

Però la popolazione agricola stabile non raggiunge forse i 200 mila abitanti; mentre tolti 30 mila abitanti dei paesi della costa, il rimanente costituisce la popolazione nomade pastorale.

Della popolazione agricola stabile può ritenersi che circa 15 mila abitanti risiedono lungo il Giuba (nella Goscia), 140 mila circa lungo l'Uebi-Scebeli ed il rimanente nelle regioni di Dafet e Baidoa.

La popolazione nomade pastorale, almeno per ora, non si adatta a coltivare stabilmente la terra, e gli unici lavori agricoli ai quali si piega sono quelli per la semina ed il raccolto di pochi campi, dai quali può ricavare qualche contributo ai bisogni della propria alimentazione, nelle località di sosta, sufficiente durante le sue peregrinazioni per la transumanza del bestiame.

L'unica mano d'opera, pertanto, disponibile per la coltivazione *continua* della terra è quella fornita dalla popolazione agricola; ma anche da questa bisogna eccettuare gli abitanti delle regioni non irrigue di Dafet e di Baidoa.

Nella popolazione agricola stabile gli uomini validi al lavoro dei campi non raggiungono il 40 per cento, mentre il rimanente è costituito da donne e bambini. La capacità di coltivazione di un uomo, coadiuvato dalla sua donna e dai figli, in regime di coltura irrigua, non supera gli otto mila metri quadrati all'anno. Da questi dati, per quanto molto approssimativi, appare evidente quanto scarso sia il numero degli agricoltori in confronto alle vaste estensioni di terra coltivabile; anche se vogliamo limitarci a considerare solo quella già irrigata o suscettibile di irrigazione,

e cioè, quella immediatamente adiacente alle due rive dell'Uebi-Scebeli ed alla riva italiana del Giuba.

A questa sproporzione fra la mano d'opera e la terra disponibile si deve aggiungere la esiguità dei bisogni e quindi la limitatissima capacità di consumo degli indigeni della Somalia.

In queste condizioni, l'agricoltore ritrae largamente dalla produzione della terra sua propria, quanto può occorrergli per i limitati bisogni alimentari e voluttuari suoi e della sua famiglia; perciò nessun incitamento egli trova a ricercare altri guadagni prestando anche l'opera come salariato.

Questa è l'unica causa per la quale non è possibile allo stato attuale delle cose disporre di lavoratori salariati e questa è la difficoltà insormontabile, almeno per non poco tempo ancora, a cui si è trovato di fronte qualunque tentativo di sviluppo agricolo della Somalia in regime di concessioni accordate al capitale europeo, sia che si sia trattato di concessioni di vasta estensione, oppure di quelle di estensione limitata.

Nè la mano d'opera salariata può esser fornita dalla esigua popolazione dei paesi della costa, in massima parte non di razza somala e dedita ai commerci o ai varî mestieri od occupazioni proprie dei centri urbani.

E tanto meno si può pensare a ricorrere alla popolazione nomade pastorale. Questa, dedita esclusivamente all'allevamento e al pascolo del bestiame ed appartenente nella sua quasi totalità a razze purissime di liberi, disdegna il lavoro dei campi che considera opera di schiavo; e del resto non si adatterebbe facilmente, per l'atavica abitudine al nomadismo, a fissarsi stabilmente, anche a causa della poca sua resistenza fisica, nelle località prossime al fiume, delle quali teme il clima, in parecchi punti in alcune stagioni, malarico.

L'importazione di mano d'opera europea, sia salariata, sia di contadini agricoltori in proprio, è pure difficile. Per quanto il clima della Somalia non sia eccessivamente caldo, pure ha sempre, malgrado la quasi costante ventilazione, i caratteri spiccati del clima tropicale, anzi equatoriale e perciò non rende possibile all'europeo il lavoro manuale della terra.

In quanto infine si riferisce ad una eventuale importazione di

mano d'opera indigena da altre regioni, anche questa non appare facile, poichè, come è noto, tutte le regioni dell'Affrica, quali più quali meno, soffrono della scarsezza della mano d'opera e quasi ovunque sono perciò in vigore disposizioni restrittive della emigrazione. Tuttavia, questa possibilità non si deve escludere, e deve, anzi, formare oggetto di particolare esame. Uguali difficoltà si troverebbero per la introduzione di lavoratori extra-affricani.

Riassumendo: da tutto ciò risulta evidente che la valorizzazione agricola della Somalia deve essere essenzialmente imperniata sul lavoro della mano d'opera locale *sulla terra di sua proprietà*, e nei limiti concessi dalla sua potenzialità attuale e dal suo naturale accrescimento, che può sperarsi sempre più notevole in dipendenza della tranquillità della colonia e a mano a mano che cresca il benessere fisico ed economico delle popolazioni.

Grande assegnamento deve fare l'agricoltura nel Benadir sui mezzi di lavorazione meccanica; anzi, si può dire che pochi territori si prestano mirabilmente alla lavorazione meccanica come quelli del Giuba e dello Scebeli, terreni uniformemente pianeggianti, senza rocce ed anzi senza un ciottolo, senza alberi o altro impedimento di qualsiasi sorta.

Occorre quindi che gl'indigeni coltivino le loro terre con l'aiuto del Governo locale, aiuto di tecnica ed aiuto di capitale - questo intervenendo specialmente per le fasi economiche che seguono la produzione, e cioè, l'industrializzazione ed il commercio dei prodotti.

Ma siccome gli indigeni devono, per lavorare proficuamente, contare sulla sicurezza di poter vendere tutti i prodotti che superano il loro consumo, così è chiaro che tale sicurezza debba direttamente e indirettamente derivare dall'opera governativa, la quale, tracciando vie di comunicazione, costituendo mercati, agevolando in ogni modo i trasporti e adottando opportuni provvedimenti doganali, verrà gradatamente formando la ragione e la proficuità degli scambi da una parte; e appoggiando e bene indirizzando le saggie iniziative d'ordine industriale e commerciale dall'altra, creerà la possibilità e la convenienza della industrializzazione dei prodotti locali proficuamente associando, così, il lavoro e la produzione della colonia con l'organizzazione e col capitale italiano.

Il bestiame in Somalia.

Alla questione della mano d'opera si associa quella del bestiame - fre le più importanti forse d'ordine economico per la Somalia.

Mano d'opera ed allevamento di bestiame - hanno un nesso: risolvere quella nel senso sopradetto - e risolvere questa spogliandola da ogni esagerazione vuol dire procedere ordinatamente sulla via della valorizzazione economica della colonia.

Il problema del bestiame.

Sebbene non sia possibile dire esattamente quale sia la quantità di bestiame esistente nella Somalia (ciò per mancanza di vere e proprie statistiche) pure si può asserire che tale quantità è abbastanza notevole.

Indagini al riguardo fatte fare anni or sono dal Governo porterebbero tale quantità a circa un milione di capi bovini, 300 mila cammelli e 200 mila ovini; ma, tali cifre sono molto discutibili e forse alquanto esagerate, specialmente dopo le forti epidemie di peste che hanno decimato le mandrie dei bovini e tuttora vi infieriscono.

Ad ogni modo il quantitativo esistente è assai considerevole ed ha possibilità e probabilità di non lieve incremento.

Tale incremento però è limitato dalle scarse disponibilità di foraggio durante la stagione asciutta; d'altra parte molti ottimi pascoli nella pianura dello Uebi-Scebeli non possono essere utilizzati per la presenza della mosca tzé-tzé, la quale, pertanto, nelle zone irrigue, e perciò più produttive, rende antitetiche la produzione agricola intensiva e quella zootecnica, contrariamente a quanto si ha in Europa, dove invece si completano.

Astraendo dalle regioni irrigue, o ad esse immediatamente contigue, la Somalia possiede vaste estensioni esclusivamente a pastura, suscettibili di fornire alimento al bestiame anche nella stagione asciutta in numero sensibilmente superiore allo attuale; ma non di rado tali pascoli non possono essere sfruttati fino ad esaurimento, per la scarsezza di acqua per l'abbeverata del bestiame.

Non si può, però, asserire *a priori* che in tali zone a pasture non vi sia l'acqua; anzi alcuni indizi tenderebbero a far ritenere che essa vi si possa trovare, ma finora non furono mai fatte ricerche sistematiche.

Questo il Governo della colonia farà, appena gli sarà possibile procurarsi convenientemente i mezzi necessari adatti all'uopo, mentre intanto esso ha già iniziato il miglioramento di alcuni pozzi ed abbeverate esistenti, e continuerà progressivamente in tale azione.

La lotta contro la *peste bovina* è il provvedimento che prima di ogni altro si esige per la conservazione del patrimonio zootecnico esistente e per il suo incremento. A questo si provvede già a mezzo delle vaccinazioni anti-pestose con siero prodotto dall'*Istituto siero-vaccinogeno* di Merca. Tale azione protettrice si va sempre più affermando, malgrado gli ostacoli che essa ha potuto incontrare al suo inizio per la diffidenza degli indigeni e per l'applicazione della tassa di vaccinazione; ma questi ostacoli vanno a mano a mano eliminandosi ed i risultati si presentano sempre più incoraggianti.

La conservazione e l'incremento del patrimonio zootecnico della colonia debbono essere integrati dal miglioramento qualitativo delle razze bovine. Le esperienze fatte inducono a ritenere che esso debba ottenersi per selezione delle razze locali e non già per incrocio con altre razze. Ad agevolare le pratiche di selezione occorre l'azione del Governo, che può, e deve esplicarla colla istituzione di posti veterinarî e di piccole aziende zootecniche di studio e propaganda in ogni Commissariato, con la corresponsione di premi alle migliori mandrie e alle cabile che più dimostrino di accettare i provvedimenti zooiatrici e zootecnici, colla castrazione e colla distribuzione gratuita di riproduttori selezionati.

L'impresa industriale zootecnica non sembra facile, malgrado che da cultori di zootecnica sia stato scritto in proposito in senso entusiastico.

Essi caddero in errori, ottimismi e svisamenti, per imperfetta cognizione del vero stato delle cose, poichè fermarono l'indagine di preferenza alle zone prossime ai fiumi e non tennero conto sufficiente dei gravi ostacoli che in esse si oppongono agli allevamenti intensivi e cioè il parassitismo, il costo elevato di miglioramenti fondiarî per i prati irrigui, ecc.

L'allevamento deve dunque essere anch'esso in gran parte riservato agli indigeni nelle regioni a pastura, ed il miglioramento e l'incremento non può essere che lento.

Nonostante che il patrimonio zootecnico della Somalia sia, anche allo stato attuale, abbastanza considerevole, pure assai limitata è l'esportazione degli animali vivi, e limitata fu altresì nel passato, anche quando le epidemie non avevano ancora decimato le mandrie e più frequenti ed attive erano le comunicazioni con Zanzibar e coll'Affrica orientale inglese, principali mercati di consumo del bestiame somalo.

Questa scarsa disponibilità di bestiame vivo da esportazione, deriva principalmente dalla funzione economica esplicata dal bestiame stesso presso il somalo nomade, il quale vede nell'aumento del suo capitale bestiame la sola forma per lui possibile di tesaurizzazione; mentre d'altra parte ancora limitatissimi sono i suoi bisogni ed i suoi consumi. Una maggior disponibilità di esportazione è da ritenersi possibile quando per l' aumento progressivo del bestiame venga ad esser *saturata* la capacità dei pascoli.

Però anche quando si avrà tale maggior disponibilità è da escludersi la convenienza della esportazione degli animali vivi, fuorchè per i mercati di consumo *viciniori*; sarà solo, invece, conveniente il trattamento industriale dei prodotti zootecnici mediante la congelazione o la refrigerazione, oppure mediante la loro preparazione in conserva, sfruttando ed esportando così anche tutti i sottoprodotti che risultano da un tale trattamento industriale. A ciò dobbiamo tendere.

In tal guisa sarebbe avviata la soluzione del bisogno pel nostro Paese di procacciarsi la produzione bovina di nuovi paesi, dato che il consumo della carne in Italia tende a crescere in proporzione maggiore della disponibilità, e dato che il nostro Paese non potrà mai essere un grande produttore di bestiame da macello - perchè dovrebbe sacrificare importanti industrie come quelle del caseficio e della produzione del latte.

Opere idrauliche ed irrigazione sull' Uebi-Scebeli.

Le misure di portata del fiume Uebi-Scebeli, sebbene iniziate solo da pochi mesi, e perciò incomplete, permettono frattanto di affermare che tali portate decrescono rapidamente a mano a mano che il fiume prosegue a valle del suo corso; per modo che esse, nella parte più alta del corso attraverso il territorio della colonia sono doppie che non nella parte media, e dieci volte maggiori

che ad Havai; dopo della quale località, il fiume si impantana e poi si disperde nelle paludi di Balli.

Le ragioni di un tale fenomeno appaiono evidenti se si considera che, mentre il fiume nel suo breve corso attraverso la pianura somala non è alimentato da alcun affluente, si hanno invece notevoli diminuzioni del suo volume d'acqua, proveniente tutta dall' altipiano etiopico, a causa di infiltrazioni subalvee e laterali, di evaporazioni assai rilevanti a causa del clima torrido, secco e ventilatissimo, dei prelevamenti degli indigeni a scopo di irrigazione, e infine delle rotture e degli straripamenti che producono periodiche inondazioni di varie zone, le quali si trovano a livello più basso di quelle di acqua di piena.

Dalle misure sin qui fatte si potrebbe ritenere, che, durante i mesi di piena, la portata media dell' alto e medio corso nel territorio della colonia sia rispettivamente di 200 e di 100 metri cubi al minuto secondo.

La condizione favorevole in cui si trovano le regioni rivierasche, per vari tratti, nei quali il fiume corre pensile fra di esse, rende possibile attualmente l'irrigazione durante il periodo delle piene, là dove esistono già per cura degli indigeni opere, per quanto primitive, di arginatura e di canalizzazione; mentre in altre parti, oppure dove gli argini si rompono, provoca allagamenti talvolta imponenti, sebbene non dannosi di troppo alle colture attuali, poichè gli indigeni, al ritiro delle acque dalle zone allagate, coltivano queste a granoturco, fagiuoli e sesamo, ricavandone buoni prodotti.

Ma, poichè per le ragioni sopradette la irrigazione è possibile, allo stato presente delle cose, solamente durante il periodo di massime piene, cioè complessivamente per un centinaio di giorni all'anno, scarsa risulta la utilizzazione fatta della non trascurabile massa liquida convogliata dallo Scebeli negli altri mesi di acque medie (il periodo di magra assoluta è di circa cento giorni).

E poichè per tale utilizzazione è da escludersi in massima la convenienza di provvedere mediante impianti idrovori di elevazione, si presenta preferibile invece la costruzione, nei punti più convenienti, di sbarramenti del corso del fiume a mezzo di dighe mobili, così da mantenere elevato e costante il livello delle sue

acque durante uno spazio di tempo assai superiore a quello di durata della piena.

In tal modo si verrebbe a prolungare sensibilmente, e cioè a più che raddoppiare, la stagione agricola irrigua, permettendo sia un maggior numero di raccolti annuali, sia (ciò che più importa) la coltivazione di prodotti tropicali a grande reddito, il cui ciclo vegetativo è superiore a quello della durata delle piene.

Da quanto si è potuto determinare, la spesa necessaria per la costruzione di una di tali dighe può esser contenuta entro limiti assai modesti; donde la possibilità di stabilirne diverse lungo il corso del fiume, pur mantenendosi nelle probabili disponibilità del bilancio ordinario della colonia.

La molteplicità di tali piccole dighe mobili presenterebbe inoltre il vantaggio importantissimo di far beneficiare di una migliore e più prolungata irrigazione diverse regioni rivierasche, senza dare, così, all' una più che all' altra una posizione privilegiata che sarebbe in contrasto colle finalità economiche e politiche che il Governo si deve prefigggere.

Ma poichè la disponibilità delle acque è maggiore a monte che non a valle, chiara apparisce la convenienza assoluta che le opere d'irrigazione sorgano in regioni dell'alto e del medio Scebeli; tanto più che in esse più densa è la popolazione agricola, la sola che si adatti alla coltivazione dei campi.

Le opere di canalizzazione per la irrigazione non rappresenterebbero, almeno nei primi tempi, alcun onere di spesa per lo Stato poichè sarebbero nella massima parte fatte a cura delle popolazioni del fiume (1).

Navigabilità dell'Uebi Scebeli.

Recentissime esperienze, fatte fare dal Governo della colonia, inducono a far ritenere possibile tecnicamente, e conveniente dal

(1) È stata compiuta la diga di sbarramento dello Scebeli ad Havai. Con tale lavoro si tende ad ottenere l'irrigazione di una parte del territorio di Tunni per rigurgito delle acque del fiume nel tratto inferiore dello Uebi-Gofoa per una estensione, che si spera di qualche migliaio di ettari.

Saranno fatte le prove di irrigazione ed intanto il Commissario Regionale di Brava, provvede, secondo le istruzioni dategli dal Governo della Colonia, alla sistemazione economica della zona irrigabile.

punto di vista economico la navigazione dell'Uebi-Scebeli almeno durante tutto il medio corso e la parte inferiore dell' alto. Le esperienze furono fatte mediante un motoscafo rimorchiante una imbarcazione carica sia secondo che contro corrente, e furono eseguite dall' ingegnere capo del Genio civile della Colonia, che ha compilato al riguardo una pregevole ed esauriente relazione.

Pertanto, secondo gli studi sin qui fatti, si potrà stabilire un servizio di trasporto fluviale sull' Uebi mediante rimorchiatore con motori a petrolio e chiatte, della portata, quest' ultime, di 40 tonnellate ciascuna.

La navigazione sarebbe possibile per la maggior parte dell'anno (eccettuati cioè i tre mesi di magra assoluta) e la spesa di trasporto per tonnellata chilometro sembra che risulterebbe almeno sei volte minore di quella attuale a dorso di cammello, senza contare il risparmio ed i vantaggi che ne deriverebbero nei riguardi delle indennità che si pagano per mortalità di cammelli, mortalità assai rilevante a causa della tripanosomiasi, da puntura di mosca tzé tzé, che infesta quasi tutta la zona prossima al fiume.

I galleggianti per eseguire tali trasporti fluviali potranno vantaggiosamente e facilmente essere costruiti in colonia.

Ma, indipendentemente dal risparmio di spesa e di tempo, la possibilità della navigazione fluviale acquista speciale e preminente importanza nei riguardi del tracciato della ferrovia, poichè permette di dare ad essa il più spiccato carattere di penetrazione, e di farle seguire il più breve percorso attraverso la colonia in direzione della frontiera ; le merci di produzione della fertile pianura dello Scebeli sarebbero trasportate per acqua sul fiume, il quale formerebbe così due vie di afflusso laterale alla ferrovia.

Si è qui parlato più particolarmente dello Uebi-Scebeli e degli studi ed esperimenti in corso per la sua utilizzazione agli scopi della irrigazione e della navigazione, perchè la occupazione dei territori da esso bagnati nei confini della Colonia è recente, e meno conosciuta la economia dei territori stessi, i quali, ad ogni modo, come si dirà più avanti, sono quelli che promettono un maggiore sviluppo agricolo. Il Giuba.

Ma, di capitale importanza è per il Benadir anche il Giuba, il grande fiume che lo divide dallo Juboland britannico, e che oltre ad essere il vivificatore della fertile terra che attraversa, è accessibile dal mare e navigabile fino a Bardera per buona parte dell'anno.

Dare mano alla messa in valore delle terre fertilizzate dallo Scebeli non vuol certo dire trascurare quelle egualmente ricche che il Giuba bagna nel suo corso tortuoso, specialmente quelle che corrispondono al suo ultimo tratto e che costituiscono la Goscia.

La distanza che passa fra i territori del Giuba e quelli dello Scebeli, la maggiore ampiezza del primo che è fra i grandi fiumi affricani, laddove lo Scebeli (almeno per la parte che fluisce nel nostro territorio nel quale muore impaludendosi) è più che un fiume un canale di irrigazione naturale, la maggiore salubrità della regione del Giuba, la condizione del Giuba di fiume di confine, fanno sì che i due territori debbano considerarsi come parti ben distinte della Somalia meridionale, e che perciò costituiscono due problemi ciascuno dei quali deve essere esaminato e risoluto per suo conto; senza che la messa in valore dell' un territorio debba far passare in seconda linea o fare scapitare la messa in valore dell'altro.

Per il Giuba può frattanto prevedersi che le vie camionabili già in esercizio e la ferrovia in progetto, che speriamo possa essere un fatto compiuto in un prossimo avvenire, tenderanno a fare diminuire la sua importanza come via di comunicazione a totale benefizio della sua importanza di grande canale d'irrigazione.

Opere stradali, comunicazioni e trasporti.

La rete stradale esistente in colonia ha uno sviluppo complessivo di chilometri 1870, di cui 1410 già utilizzabili, e 460 in corso di costruzione. Successo apprezzabile, date le poche disponibilità del bilancio della Somalia. Chi getta uno sguardo sulla carta della nostra Colonia, resta ammirato constatando come la rete stradale colleghi le varie residenze con Mogadiscio e la costa - ed abbrevi quelle distanze che parevano fantastiche: si pensi che, da pochi mesi finita la camionabile fino a Lugh, si può percorrere la gran distanza da Mogadiscio a Lugh in sole quindici ore!

Le due grandi reti costruite portano da Mogadiscio a Lugh - da Mogadiscio a Buloburti - da Mogadiscio ad Uddur - da Mogadiscio a Brava. Importante, in rapporto alla navigabilità dello Scebeli ed alle opere idrauliche per irrigazione, la grande camionabile Mogadiscio, Afgoi, Balad, Mahaddei, Buloburti. Importante la trasversale in via di costruzione che da un punto della grande arteria di Mogadiscio-Lugh si allontana per raggiungere Bardera sul Giuba.

Ai servizi delle comunicazioni e dei trasporti viene provveduto a mezzo di autocarri, di carri a traino animale e di carovane e di cammelli.

L'impiego degli autocarri - nella pratica - si è dimostrato utilissimo, specialmente per i movimenti del personale fra l'una e l'altra località della colonia, che prima rendevano necessaria la costituzione di costose carovane e l'impiego di molte giornate di viaggio.

Basta considerare che fra Mogadiscio e Buloburti intercedono circa 250 chilometri; fra Mogadiscio ed Oddur 360 chilometri e fra Mogadiscio e Lugh circa 430 chilometri, e sarà facile rendersi conto dell' utilità che deriva dall' uso di mezzi meccanici che permettono di superare rapidamente tali rilevanti distanze.

Nell'anno in corso è stato infatti possibile effettuare l'esperimento - ben riuscito - del trasporto di un reparto di truppa indigena da Mogadiscio a Baidoa in due soli giorni.

Al servizio delle carovane e cammelli - che costituisce ancora il mezzo prevalente per i trasporti in colonia - è stata ultimamente data una sistemazione, in base alla quale tutti i trasporti di materiali, bagaglio, viveri, trasferimento di personale indigeno civile e militare vengono riuniti in una carovana mensile sia di andata che di ritorno che funziona su ciascuna delle due linee principali fra la costa e l'interno. La carovana è fatta partire da Mogadiscio, subito dopo l' arrivo dall' Italia del piroscafo postale: - pure, subito dopo l' arrivo del piroscafo dall' Italia, per ognuna delle linee suindicate, è fatto partire un autocarro per il servizio dei passeggeri non che per quello postale.

Ma quale sarà il centro di attrazione, di sosta, di spedizione delle merci che affluissero dal centro della Colonia e da oltre i suoi confini? Verso qual punto è più pratico, più opportuno, più utile, almeno nelle condizioni presenti, avviare la corrente commerciale che si riversa dall'interno della Colonia e dal suo *hinterland* in cerca dei mercati di consumo? Insomma: quale deve essere il porto della Somalia? E deve essere uno solo?

La Libia ha Tripoli; l'Eritrea ha Massaua; e la Somalia?

I porti della Somalia.

Per il passato si è sempre considerato lo scalo di Brava come l'unico adatto alla costruzione di un porto, e tutti gli studi si rivolsero ad esso e fu compilato un progetto di opere, in parte anche compiute.

Le opere già compiute consistono in un lungo pontile costruito parte in scogliera e parte con struttura a giorno in tubi di ferro e cemento, che congiunge la terra ferma agli scogli detti Scillani con una spesa complessiva di circa un milione e mezzo.

Nessun altro lavoro è in corso ora a Brava.

Non vi ha dubbio che l'ancoraggio di Brava per le sue condizioni idrografiche si presenta meglio di ogni altro approdo del Benadir, alla costruzione di un buon porto. Ma non ugualmente favorevoli appaiono le condizioni economiche. Brava risulta località non centrale nei riguardi delle principali correnti attuali di traffico, attraverso il territorio della Colonia, che, invece, fanno capo allo scalo di Mogadiscio e parzialmente anche a quello di Merca; e troppo poco centrale nei riguardi delle regioni della pianura dello Uebi-Scebeli, che, per disponibilità di acqua irrigua e per densità di popolazione, appaiono più suscettibili di sviluppo agricolo.

Tali regioni gravitano su Mogadiscio; ove del resto convergono le principali strade carovaniere, e conseguentemente la maggior quantità di traffici; ed ove, per questo, si sono ormai stabilite le più importanti ditte commerciali della colonia.

In relazione a tale stato di cose, fermo il concetto che a Brava dovesse sorgere il porto, quando fu dal Governo fatto studiare il tracciato di massima per una ferrovia di penetrazione, che, attraverso la colonia, si spingesse fino al confine Etiopico, si riconobbe la necessità che tale tracciato per i primi 160 chilometri corresse

parallelamente all'Uebi-Scebeli ed alla costa, per raggiungere le vie principali del traffico, prima di volgersi verso l' interno con vero e proprio carattere di penetrazione.

Ulteriori osservazioni più accurate delle condizioni idrografiche della costa benadiriana inducono ora a ritenere che sia possibile far sorgere un porto anche a Mogadiscio. Il porto di Mogadiscio.

Da tempo era convinzione dei marinai indigeni locali, che un certo specchio acqueo poco a nord di Mogadiscio si prestasse ad un sicuro ancoraggio anche durante i monsoni.

Il fatto che dopo lo scoppio delle ostilità, nel presente conflitto, un piroscafo austriaco l'«Joseph Agoszt» rifugiatosi a Mogadiscio nell' agosto 1914, potè essere messo al ridosso, dopo scaricato il carico, in questo specchio acqueo e rimanervi ancorato al sicuro anche durante il più forte del monsone di sud-ovest, venne a dar maggior forza alla convinzione accennata L'attuale Governatore della Colonia procedette quindi, innanzi tutto, ad un esame personale della località ed ordinò all'Ingegnere capo del Genio civile della colonia di iniziare studi, rilievi e scandagli che potessero fornire qualche maggiore elemento di giudizio. Queste prime indagini si presentarono sotto aspetto veramente confortante, sebbene qualunque asserzione assoluta sia per ora prematura.

Da questi primi studi si rileva che a circa tre chilometri a nord-est dell'abitato di Mogadiscio, il bassofondo madreporico distanziandosi alquanto dalla spiaggia, formando arco, racchiude uno specchio acqueo di circa 300 metri quadrati, a fondo sabbioso, in qualche punto madreporico, con fondali abbastanza regolari e delimitato a terra da spiaggia sottile ad elementi normali. Allo specchio acqueo dànno accesso alcuni passaggi o canali, tutti però a bassi fondali durante le acque magre.

Allo stato attuale l' accesso e l' ancoraggio in detto specchio acqueo sarebbero possibili a piroscafi di medio tonnellaggio, solamente, e con qualche non lieve difficoltà di manovra, durante le alte maree equinoziali coincidenti col periodo d'inversione dei monsoni; ed è perciò da escludersi che tale specchio acqueo possa servire, nelle condizioni attuali, come regolare ridosso ai piroscafi di passaggio.

Ma dagli studi fin qui compiuti, sebbene preliminari e sommari (e si proseguono metodicamente a cura dell'Ufficio del Genio civile della colonia) appare già fin d'ora che la zona presa in esame può con opere marittime ridursi tale da presentare le condizioni volute per un facile accesso e per una sicura sosta ai piroscafi che frequentano gli scali della Somalia. Sebbene non sia possibile, allo stato degli studi, fare un sicuro preventivo delle spese occorrenti per la sistemazione definitiva a porto, dello specchio acqueo in parola, pure sembra sia possibile fin d'ora ritenere che esso potrà risultare inferiore ai dieci milioni. D'altra parte è da tener presente che, colla costruzione del porto a Mogadiscio, si verrebbe ad economizzare tutta la spesa necessaria per la costruzione di 160 chilometri di ferrovia lungo l'Uebi-Scebeli a cui sopra si è accennato.

Intanto, ed in attesa che lo sviluppo dei traffici della colonia giustifichi, ed anche renda necessaria, la spesa per la costruzione di un porto, dagli studi sin qui fatti risulta che con una somma di non lieve entità, circa trecentomila lire, è possibile migliorare gli accessi a questo specchio acqueo e le operazioni di carico e scarico a terra dei galleggianti, in modo da avvantaggiarne assai sensibilmente le operazioni di sbarco e di imbarco delle merci trasportate dai piroscafi, pur restando essi per ora ancorati in rada.

La tenuità della spesa, il vantaggio che se ne potrà ritrarre, non è dubbio che consiglino questo tentativo che potrà essere fortunato per la Colonia; la quale, con ciò, pur non rinunziando alla fiducia che i lavori del porto di Brava potranno, a suo tempo, essere portati a compimento e il porto stesso servire più particolarmente alle correnti di traffico ed alle necessità della parte più meridionale del Benadir, vedrebbe frattanto ravvivate le forze di Mogadiscio, felicemente avviate le sue correnti commerciali, facilitata la costruzione della ferrovia, e si avvierebbe ad essere col tempo provveduta di due sicuri punti di approdo sulla agitata costa.

La ferrovia da Mogadiscio a Lugh.

Complemento del lavoro pazientemente finora attuato, della tranquillità mantenuta, delle vie aperte, dei traffici facilitati, delle

opere d'irrigazione e di navigabilità sull'Uebi-Scebeli, dovrà essere la ferrovia.

Non può esistere una colonia a lungo senza ferrovia. Mancherebbe la forza principale pel suo sviluppo e pel suo incremento. Non metto in luce, a proposito della Somalia, ragioni politiche, nostri diritti da esercitare, nostri doveri da compiere. Metto in essere ragioni di utilità, oserei dire, di necessità.

Ed io non dubito che la Somalia sarà trattata alla stessa stregua dell'Eritrea – non dubito che quanto prima si potranno ottenere i mezzi necessari per iniziare la ferrovia che da Mogadiscio per Afgoi-Uanle-Buracaba raggiunga Baidoa. Gli studi esistono: basta riprenderli per adattarli.

Sarà il premio alla perseveranza di quanti hanno mantenuto fede a questa Colonia promettente, che poco è costata alla madre patria e che durante la guerra mondiale è servita di antemurale alle scorrerie del Mullah sostenute dalla perfidia nemica; non solo, ma nei limiti della sua potenzialità alla madre patria ha mandato quel che ha potuto. (1).

Contributo metropolitano, sistema tributario e tributi locali.

Il modesto contributo metropolitano al bilancio della colonia, come è stato pubblicato, rappresenta oggi oltre il 75 per cento

(1) Mentre si procede alla terza ristampa della *Relazione*, il Decreto-Legge che autorizza il Governo della Somalia a contrarre un prestito con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione della ferrovia da Mogadiscio a Baidoa per Lugh è stato approvato dal Consiglio dei ministri, e firmato dal Re.

Con l'attuazione di questo provvedimento, la cui importanza non potrà sfuggire a quanti s'interessano al nostro sviluppo ed avvenire coloniale, la Somalia italiana, che era una delle poche colonie affricane senza vie ferrate, può dirsi che s'avvia verso promettenti destini. Pacificato il paese, dotato di vie di comunicazioni relativamente rapide, iniziati gli esperimenti per la navigazione di tutto il medio corso e della parte inferiore del medio corso dello Scebeli, riescite le prove idrauliche e d'irrigazione, formatasi una Società per l'industria il commercio e l'agricoltura, che unita alle antiche può dare più forte impulso alla valorizzazione del territorio, in corso la formazione di un ente che provveda agli esperimenti per la cotonicoltura, salvo a creare – se gli esperimenti saranno positivi – un grande organismo finanziario per la coltivazione del cotone; – la ferrovia incoraggia i capitali privati, mette in valore le iniziative commerciali ed industriali, riafferma fiducia nelle grandi correnti carovaniere, che, per le secolari vie di Lugh, dal sud abissino si affacciano alla pianura della Somalia italiana (Allegato XXIII).

delle entrate. E come anche s'è pubblicato, per l'Affrica orientale inglese invece, dove le entrate totali nel 1905 906 erano in Ls. 270,362 e nel 1913-14 salivano a Ls. 1,123,798, il contributo dello Stato, nella stessa epoca, da Ls. 214,000 discendeva a Ls. 5,115 per poi scomparire. Per l'Uganda, le cui entrate totali nel 1904-905 erano di Ls. 59,707 e nel 1913-914 salivano a Ls. 256,559, il contributo dello Stato nello stesso periodo discendeva da Ls. 113.331 a Ls. 35,000. La Somalia francese la quale nel 1902-903 aveva Fr. 1,155,982 di entrata e godeva di un contributo governativo di Fr. 200,000, nel 1911-912 aveva Fr. 1,411,000 di entrate e un contributo di Fr. 7,000.

È vero: ma diversamente dall'Italia - i Governi metropolitani inglese e francese hanno, fin dal principio delle occupazioni ed all'infuori del contributo ordinario, largheggiato in mezzi necessari alle colonie per il loro sviluppo graduale ma progressivo. Basta ricordare che il Governo francese, pel Marocco, con legge 16 marzo 1914 non esitò di accordare un prestito di Fr. 170,250,000 per la esecuzione di opere pubbliche portuarie, stradali e ferroviarie.

Il paese nostro - confessiamolo - non ha fatto lo stesso per l'Eritrea e per la Somalia. Ho dimostrato, parlando dell' Eritrea, quanto molto l' Italia ha speso per ragioni militari, - quanto poco ha speso per la colonia in se stessa.

E poco ha speso per la lontana Somalia. Dunque - nessuna sorpresa se il bilancio della colonia rappresenta il 75 per cento delle entrate. Sono mancate le somme occorrenti per avviarla verso il progresso economico - ora bisogna integrarle, per non farla perire. (1).

(1) Ad alleviare l'onere che pesa sul bilancio della Somalia italiana e per dare ad esso maggiore elasticità, con Decreto-Legge del 15 settembre 1918, si sono abbuonate le ulteriori 27 rate che la Colonia avrebbe dovuto ancora pagare, in conseguenza del prestito contratto con la Cassa Depositi e Prestiti pel riscatto del Benadir, venendo ad assumersi a carico del bilancio dello Stato il residuo debito.

Con questo abbuono, la Colonia - poichè le annualità ammontavano alla somma di lire 148,000 circa ognuna, a pagamento degli interessi e della quota d'ammortamento - viene a risparmiare ed utilizzare per altri servizi la spesa complessiva di circa quattro milioni, - sgravio cospicuo ma doveroso; poichè

Le entrate proprie della colonia, costituite per la maggior parte dai proventi doganali (circa lire 700,000 su di una entrata totale di circa lire 1,200,000) devono dal canto loro aumentare. E per ottenere ciò sorge la necessità di meglio ordinare il sistema tributario e di attuare provvedimenti atti appunto ad accrescere le entrate.

Non parlerò dei ritocchi che saranno probabilmente da portarsi all'attuale regime doganale. Sarebbe prematuro parlarne oggi che perdura la guerra, da cui non sappiamo quali nuovi fattori scaturiscono d'ordine economico anche coloniale. Certo è che alle modificazioni che eventualmente saranno portate all'ordinamento doganale della colonia ed alla tariffa dei dazi sia d'importazione che di esportazione, dovranno corrispondere alcuni ritocchi alla tariffa doganale metropolitana, la quale non è tale certo da dare impulso alla produzione coloniale a vantaggio del paese.

Per quanto riguarda il problema tributario, in tesi generale, il Ministero delle Colonie portò già a compimento un accurato studio basato sulla pratica locale, sull'esperienza acquisita e su quanto in materia praticarono altri paesi colonizzatori in colonie simili alla Somalia. Tale valido contributo allo studio economico della Somalia ci è venuto dal lavoro del commendatore Pompeo Bodrero sul *Problema tributario della Somalia italiana*. Lo studio è organico, e ricco di confronti sulla popolazione, le condizioni economiche e le finanze dell'*Affrica orientale tedesca*, - della *Uganda*, - dell'*Affrica orientale inglese*, e del *Sudan Anglo Egiziano*, di utilissima consultazione. È affrontato il problema tributario con larga comparazione di criteri sulla religione, gl'istituti giuridici e le condizioni economiche della Somalia. Ed in base allo studio compiuto si è venuti nella conclusione che non è possibile applicare a tutta la Colonia un sistema tributario vero e proprio, perchè dove sussistono favorevoli condizioni economiche difettano quelle politiche e sociali e viceversa; e mancano tuttora, eccezione fatta dei centri costieri, i tangibili risultati dell'azione diretta ad elevare il livello civile ed economico degli indigeni e a renderli atti a sopportare nuovi tributi.

si è verificato un caso nuovo nella storia degli acquisti coloniali, quello delle spese di primo impianto di una Colonia gravanti sul bilancio di questa, invece che sul bilancio dello Stato colonizzatore (Allegato XXIV).

Un sistema tributario vero e proprio non potrà applicarsi a tutta la Colonia se non quando i fattori accennati verranno insieme a migliorare; e poichè è pur necessario accrescere le entrate, alcuni provvedimenti saranno adottati a titolo di esperimento, scegliendo i contribuenti in coloro che dall'opera governativa hanno sinora ricavati i maggiori beneficî, e cioè gli abitanti della zona costiera e dei centri urbani.

La forma di imposizione che più di ogni altra ha richiamato l'attenzione del Ministero delle Colonie è il *tributo collettivo sulle cabile* che già venne felicemente applicato in altre Colonie d'Affrica e che in Eritrea è già diventata una imposizione semplice, comoda, non sgradita alla popolazione indigena. Tale tributo, che dal punto di vista tecnico non presenta difficoltà gravi di applicazione, anche dal punto di vista politico si presterebbe convenientemente bene, adattandosi alla costituzione sociale dei somali, organizzati in *rer* e *cabile* e imperniata su forme collettive di proprietà.

E poichè questa imposta bene si può adattare all'ambiente e può costituire un forte cespite delle entrate delle Colonie, essa sarà applicata non appena le circostanze lo permetteranno.

Riconosciutane la necessità e la opportunità - con decreto dell'agosto 1917 feci concedere alla benemerita « Banca d'Italia » la facoltà d'instituire una sua filiale a Mogadiscio; ed il Consiglio superiore della Banca, su proposta di Bonaldo Stringher, deliberò l'istituzione della filiale nella Somalia. La grande assemblea degli azionisti - riunitisi di questi giorni - ha fatto plauso all'attività che la Banca d'Italia va esplicando nelle nostre Colonie (Allegato XVII).

Sindacato per l'industria, il commercio e l'agricoltura nella Somalia italiana.

In data 1° giugno corrente anno si è costituita, con sede in Brava, la Società Anonima « Sindacato per l'industria, il commercio e l'agricoltura nella Somalia Italiana » con capitale di lire 3,000,000 (emesso e versato un milione).

Scopo: commercio fra Somalia, *hinterland*, Italia ed estero; industrializzazione e prodotti locali; pesca; agricoltura e colonizzazione.

Schizzo schematico dimostrativo
del
BACINO IDROGRAFICO DELLO UEBI SCEBELI
secondo le conoscenze geografiche attuali
(1918)

MINISTERO DELLE COLONIE
Direzione Generale degli Affari Politici
Ufficio Cartografico

N. 494 — 1918

Direttore dell'Ufficio. M. CHECCHI

Tipolitografia del Ministero delle Colonie

Compilazione e dis. A. DARIDANO

Ma l'Italia non può rinunziare a compiere un'opera iniziata in gran parte dai suoi figli. Esplorazione dell'Uebi-Scebeli.

Il vasto territorio della penisola dei Somali non è ancora tutto rivelato alla geografia; ed occorre completare l'opera iniziata da Pietro Sacconi (1882-83), dal Conte Carlo Porro (1886), dall'ingegnere Brichetti Robecchi (1890-91), da Baudi di Vesme (1890) e Candeo (1891), da Eugenio Ruspoli (1891-92-93), dal capitano Vittorio Bòttego nelle due memorande spedizioni del 1892 e del 1896 - quest'ultima con Vannutelli e Citerni - dal Capitano Ugo Ferrandi (1892-93), da Antonio Cecchi (1896) e da altri.

L'Uebi-Scebeli è noto a noi - soltanto nel suo corso inferiore. Il fiume forma un bacino fluviale molto importante; ma l'alto suo corso finora non è stato che in piccola parte esplorato.

Qualche tratto dell'alto corso dell'Uebi-Scebeli è segnato sulle carte in base ad indicazioni date da esploratori italiani e stranieri, che però lo hanno attraversato in più punti ma non hanno seguìto tutto il corso del fiume.

Se si considera che l'Uebi-Scebeli è uno dei fiumi compresi nella sfera d'influenza italiana nell'Affrica orientale, e che il bacino dell'alto Uebi-Scebeli fa parte dell'*hinterland* della Somalia italiana - appare manifesto non solo l'impegno d'onore per l'Italia, ma la necessità che quel notevole corso fluviale non rimanga avvolto nel mistero, e vi si compia una regolare ricognizione così dal lato geografico come da quello fisico-economico.

Una missione italiana scientifico-economica dovrebbe quindi appena sia possibile, risalire l'alto corso dell'Uebi Scebeli dal punto ove passa la linea di frontiera fra la Somalia italiana e l'Etiopia, fino alla sua origine. Una missione italiana.

Alle gloriose esplorazioni del Giuba e dell'Omo - compiute da viaggiatori italiani sotto gli auspicî della tanto benemerità Società Geografica - deve aggiungersi quella dell'Uebi-Scebeli, - trilogia di grandi fiumi dell'Affrica Orientale, come doveroso epilogo di esplorazioni da parte dell'Italia

Anche questa volta la Società Geografica dovrà dare tutto il suo concorso morale alla magnifica impresa; ed è sicura garanzia del successo la fede con la quale il mio valente collabo-

ratore Conte Piero Foscari, vice presidente della Società Geografica, ha accolto l'idea - sicchè egli porrà all'attuazione di essa quella competenza e quell'entusiasmo di cui quotidianamente dà prova tanto apprezzata.

I fondi si possono dire quasi tutti assicurati - e quando il Ministro degli affari esteri nella sua alta competenza, spiegata la necessaria azione diplomatica presso il Governo etiopico, riterrà opportuno il momento di procedere all'attuazione del programma, Ministero delle Colonie e Società Geografica saranno pronte.

ARABIA

ISTITUTO ORIENTALE DI NAPOLI

PALAZZO CHIGI

Sciarmeh
Hag es Sed
Muuer Hacran
Charmeh
Sciudhub
Cunsabieh
el Hasa
el-Lad
el-Faraa
U. Sebao
G. Dhurum
Raudheh
Uadi
Chasa
Dhurum
Hama
U. Ranieh
U. Dauas
Achich
Bisce
Ruheita
Nimran
Rach
Tabala
Tathlith
Chdar
1020
Sichi
G. Nachi
2360
Vissuah
Semed
Manah
Ibra
U. Beth
Bidiieh
Ghobreh
Sciarchijeh
GIABIR
BENI
Taiua
Sucsur
Sur
Ras el Haad
Ras el Giunais
R. el Chabba
Gebel
Gialan
1910
Beni Abu Hasan
Beni Abu Ali
R. Gomaleh
el Asccara
R. Gibsc
R. Sciaiballa
R. Sciarna
Ras Masirah
R. Giduf
I. Masirah
Cubet Hascis
Om
Rasas
Haccar
Cub. Mintat
Ch. Mahi
Culban
R. Abu Rasas
20
Sciaib bu Saifa
I. Hamar en Nafur
G. di Masirah
Banchi S. Carlo
R. el Auari
Ras Madraca
ABA

MINISTERO DELLE COLONIE
DIREZIONE GENERALE AFFARI POLITICI
Ufficio Cartografico

ASIA MINORE, ARABIA

E REGIONI CONTERMINI

(Edizione ...) N.° 492. 1918

Direttore dell'Ufficio: M. CHECCHI

Fotolitografia del Ministero delle Colonie

Compilazione e disegno: A. DARDANO - 1917

Scala di 1 : 6 000 000

50 0 50 100 200 300 400 500
Chilometri

Proprietà riservata

Spiegazione dei colori politici per l'Asia Minore e per l'Arabia

- Impero Ottomano
- Sultanato dell'Oman
- Emirato del Neged
- Emirato dello Sciammar
- Sultanato di Chiacin
- Sultanato di Esc-Scehr
- Zona d'influenza di Ibn-Sciaalan
- Zona d'influenza di Ibn-Haddzal
- Possedimenti e Protettorati Britannici

- Ferrovia
- Carovaniere
- Limiti politici
- ... di Vilajet

Capiluoghi di Vilajet
Capiluoghi di Sangiaccato

Quote in metri

Stampa ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI - NOVARA

Provvedimenti di carattere politico e di cultura di interesse generale delle quattro colonie.

L'insurrezione araba del maggio-giugno 1916 che ha avuto per epilogo il distacco di parte del Higiaz dal dominio turco, la proclamazione a Re del Gran Sceriffo della Mecca, Hussein ben Aly, e il riconoscimento da parte delle potenze alleate del titolo di Re del Higiaz allo stesso Gran Sceriffo (il riconoscimento dell'Italia avvenne il 2 gennaio 1917), non poteva lasciare indifferente il Ministero delle Colonie per la tutela degli interessi religiosi delle popolazioni mussulmane delle nostre quattro Colonie, e specialmento della Libia, - essendo lo Higiaz la terra santa dell'Islam e il Gran Sceriffo della Mecca il custode dei Luoghi Santi dell'Islam, verso i quali si dirige ogni anno il pio pellegrinaggio dei fedeli mussulmani per compiere uno dei principali doveri della loro religione.

Che i Luoghi Santi dell'Islam siano indipendenti in libere mani mussulmane è risultato a cui debbono guardare con vero compiacimento tutte le potenze euroaee che hanno colonie con popolazioni mussulmane.

Le intime cause della rivolta del Higiaz: *a*) legislazione troppo europea e troppo poco islamica, anzi, in certi casi, offensiva per i sentimenti mussulmani, introdotta dai giovani turchi; *b*) sforzi eccessivi per « turchizzare » gli elementi non turchi dell'Impero, e mettere gli arabi d'Arabia, di Siria e di Mesopotania in condizioni d'inferiorità, - rendevano e rendono per noi degna di specialissima attenzione la rivolta araba.

Invio di un agente italiano in Higiaz.

Nell'ottobre 1916, il Ministero delle Colonie fece proposta al Ministero degli affari esteri che l'accolse, d'inviare a Gedda un « Agente per i pellegrini », che fu poi nominato Console, e tale permane tuttora.

Invio di una Commissione mista mussulmana delle quattro Colonie in Higiaz.

Nel giugno 1917, una Commissione mista composta di membri autorevoli mussulmani delle quattro colonie fu preparata a spese del Ministero delle Colonie e, d'accordo col Ministero degli affari esteri, inviata in Higiaz con speciali istruzioni per fare omaggio e presentare doni al Re Hussein, protettore del pellegrinaggio, per studiare d'accordo con lui tutti i provvedimenti di tutela per l'arrivo in Higiaz, la dimora colà, e la partenza dal Higiaz dei pellegrini delle nostre Colonie, per raccogliere alla Mecca elementi e per fare concrete proposte al Governo del Re circa l'acquisto di uno stabile per il ricovero dei pellegrini delle nostre Colonie indigenti o ammalati. (Allegato XIX).

Acquisto di un ospizio alla Mecca pei pellegrini.

I resultati della missione sono stati buoni e l'acquisto dello stabile alla Mecca avvenuto negli ultimi giorni di gennaio è ormai un fatto compiuto. (Allegato XVIII).

Una somma di lire sterline mille fu messa dal Ministero degli affari esteri a disposizione della missione mussulmana mista rappresentante delle popolazioni mussulmane delle nostre quattro Colonie; e, d'accordo col Re del Higiaz, fu distribuita nel novembre del 1917 dal Presidente del Municipio di Gedda, secondo deliberazione emanata dalla Commissione indigena, fra gli Ulema più bisognosi e i poveri di Mecca e Gedda.

Una buona politica mussulmana deve essere scrupolosa, paterna, tutelatrice dei sudditi mussulmani e in primo luogo delle manifestazioni dei loro doveri religiosi tra i quali primeggia il pellegrinaggio ai Luoghi Santi dell'Islam; e quindi lo avere messo su basi solide le nostre relazioni con il custode di essi, deve infondere nelle nostre popolazioni mussulmane della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia la fiducia che la madre patria Italia è gelosa custode di tutte le libertà e che, anche in piena guerra mondiale, sa compiere utile opera di pace.

Un contingente italiano in Palestina.

Gli avvenimenti in Arabia che hanno messo i Luoghi Santi dell'Islam in libere mani mussulmane hanno avuto influenza politico-militare anche in Siria e Palestina, dove l'esercito britannico con i contingenti delle potenze alleate, Francia e Italia, con mirabile azione ha compiuto l'8 dicembre 1917 uno dei fatti più grandi

della Storia Moderna « la liberazione di Gerusalemme » e dei « Luoghi Santi del Cristianesimo ».

Il contingente italiano che insieme con le forze alleate è entrato in Gerusalemme composto di bersaglieri e carabinieri, comandato dal tenente colonnello d'Agostini, fu tratto, nel maggio 1917 dalla Tripolitania e colà equipaggiato.

La occupazione della Libia ha ridestato l'Italia dormiente sui problemi delle due nostre vecchie Colonie, alla realtà dei diritti e dei doveri di potenza coloniale e mussulmana, ed alla necessità di creare gli strumenti della nostra futura azione politico-economico-amministrativa nelle nostre Colonie.

L'Istituto orientale di Napoli centro di studi per la nostra espansione oltre mare.

Primo segno di questo risveglio fu la legge del 17 giugno 1913, n. 800, che fece passare il « Regio Istituto Orientale » di Napoli dalla dipendenza del Ministero della istruzione pubblica a quella del Ministero delle Colonie, che, mediante i due Reali decreti 8 settembre 1913, n. 1165 e 1166, provvide al riordinamento didattico e amministrativo dell'Istituto stesso, nell'intento precipuo di formarne un organo d'insegnamento efficiente di lingue *orientali viventi, e di adattamento ai fini coloniali* della cultura generale e professionale posseduta da coloro che vi sono ammessi, con due sezioni di cultura linguistica l'una (albanese, amarico, arabo, cinese, giapponese, turco, persiano, berbero, tigrino, greco moderno, russo, serbo; dialetti comunemente parlati in Libia, Eritrea, Somalia e studio delle rispettive istituzioni indigene), e di cultura coloniale l'altra (geografia coloniale, storia della colonizzazione, legislazione coloniale, nozioni sull'Islam e sulla sua storia, igiene coloniale, etnologia coloniale). Scopo ultimo di questo nobile istituto: la creazione di un centro fecondo di studi per la diffusione dalle conoscenze dell'Oriente, per l'incremento della nostra influenza e dei nostri commerci oltre mare, specie nelle nostre Colonie; e la formazione di un corpo di ufficiali e di funzionari che nel mondo indigeno possano esercitare funzioni di governo nelle nostre colonie e preparare salde competenze commerciali in esse stesse e in Oriente, nelle persone di funzionari e di privati cittadini.

Riordinamento e scopi dell'Istituto Orientale.

Un copioso materiale scientifico, che ha grande interesse per le nostre Colonie e per la nostra influenza per lo scopo pratico

Materiale scientifico scopi coloniali.

per cui esso è preparato, si va radunando presso l'Istituto orientale; per l'Albania (professor Schirò), per i dialetti turchi di Adana (professor Bonelli), sui linguaggi e l'etnografia dei Galla e dei Somali (dottor Cerulli), sui dialetti e l'etnografia bérbera e sulla storia dei Bérberi (professor Beguinot); sono in corso, una serie di manuali per le lingue e le materie che si insegnano nell'Istituto.

Gli studi bérberi in Italia; scopi pratici coloniali in Libia.

L'Istituto ha avuto anche il merito di far sorgere gli studi bérberi in Italia fino a poco tempo fa o dimenticati o trascurati, mentre per la nostra Libia e per le sue relazioni con le regioni dell'Affrica del Nord, essi hanno speciale importanza; la conoscenza delle popolazioni essendo legata alla etnografia e ai linguaggi di esse per poterle governare.

I due elementi etnici arabo e bérbero sono coesistenti in Tripolitania. Calcoli precisi sono stati già fatti per parecchie regioni della Tripolitania dal Governo di Tripoli, e per il gruppo del Gebel, per esempio, risulta che su 51,620 abitanti 28,195 parlano il bérbero, cioè più della metà. A Zuara parlano tutti bérbero. Se non che, nel Gebel Nefusa se i parlanti bérbero sono più della metà gli appartenenti alla razza bérbera sono la grande maggioranza.

Ad eccezione del Marocco per il quale la Francia ha fondato speciali istituti di esplorazione scientifica, in Algeria, in Tunisia e nella stessa Tripolitania l'elemento bérbero come razza rappresenta la totalità o la maggioranza, ma come parlante bérbero rappresenta la minoranza.

Ma un Governo equo non può non applicare alle singole stirpi i metodi che il loro genio richiede; e la esperienza fatta da noi e da altri dimostrano che alla equità si accompagna la utilità e cioè l'interesse della patria.

In una regione così vasta come l'Affrica del Nord, esistono varie condizioni di ambiente e di civiltà, popolazioni sedentarie, nomadi, alcune perfino troglodite, che presentano di fronte al problema della valorizzazione e dell'incivilimento europeo atteggiamenti diversissimi, senza che si possa contrapporre una collettività bérbera a una collettività araba. Così in Tripolitania abbiamo in uno stesso elemento etnico, il Gebel Nefusa con popolazione prevalen-

temente sedentaria, i Tuareg dell'estremo sud, nomadi e spesso di tendenze brigantesche, i Gadamsini pacifici commercianti, ecc.

Gli studi bérberi nel 1912 avevano in Europa una sola cattedra: a Lipsia; e in Affrica, un corso di bérbero: ad Algeri.

Nello stesso anno 1912 la Francia sentiva la necessità di ampliare e sistemare questo insegnamento annettendolo a quelli della « Ecole des langues orientales vivantes » di Parigi. L' onorevole Charles Depuis trattava la questione al Senato nella seduta del 19 febbraio 1912 e richiedeva al Parlamento uno stanziamento di lire 10,500 per provvedervi.

In quello stesso anno con decreto presidenziale del 15 novembre era istituita a Rabat nel Marocco « l'École Supérieure de langue arabe et de dialectes berbères ».

La cattedra di bérbero nel Regio Istituto Orientale in Napoli.

Nel 1914 provvedeva a questo insegnamento anche l'Italia presso l'Istituto Orientale, con la nomina per concorso, del professor F. Beguinot a titolare di bérbero; e la Spagna provvedeva con l'insegnamento del bérbero a Melilla.

Lo studio dei dialetti bérberi della Tripolitania è titolo d'onore per l' Italia.

È bastata la presenza fra i bérberi, per alcuni anni, di un italiano che si occupava del loro linguaggio, per risollevarne lo spirito di nazionalità.

L'istituzione della cattedra di bérbero nel Regio Istituto Orientale del 1914 ha influito ancora di più a renderli fiduciosi verso di noi. Nella ribellione del 1915 in Tripolitania, l'elemento bérbero ci è stato favorevole. Per tali fini sarà molto utile la prossima pubblicazione di un manuale di bérbero nefusi, che conterrà quanto occorre per iniziarsi allo studio di questo linguaggio.

La *storia dei bérberi* curata dal professor Beguinot.

È stata inoltre da me disposta la preparazione di una *Storia dei Bérberi* che conterrà, ordinate sistematicamente, le notizie più importanti su questa razza e la narrazione delle sue vicende.

Un capitolo esporrà la storia dei varî nomi applicati ai bérberi in generale e alle singole tribù; un altro descriverà l' ambiente fisico in rapporto allo sviluppo storico; indi seguiranno: la questione antropologica; notizie riassuntive sulle caratteristiche del linguag-

gio berbero e la carta linguistica bérbera; scrittura e letteratura; nozioni di etnografia; religione; cenni di preistoria; storia antica; colonizzazione fenicia, greca, romana, bizantina; conquista araba; periodo della dinastia bérbera; periodo turco; conquiste recenti delle nazioni europee; bibliografia.

È ragione di conforto pei nostri interessi coloniali che l'Italia nel silenzio, e nell'oblio di molti, abbia seguìto con visione chiara dell'avvenire questi studi che, mercè l'Istituto Orientale, avranno utile impulso e che dalla Storia dei bérberi, affidata ad un forte bérberista, il professor Beguinot, sorgerà nuova luce alla conoscenza della nostra Tripolitania per il suo buon governo (Allegato II).

Nuovi provvedimenti per il R. Istituto Orientale di Napoli.

Tre recenti provvedimenti sono prova luminosa delle assidue cure da cui è circondata l'antica istituzione napoletana e hanno contribuito a consolidarne il riordinamento:

Legge 1° aprile 9117, num. 574 - Lo «status» del personale insegnante e amministrativo del R. Istituto Orientale di Napoli.

1° La legge 1° aprile 1917, n. 574 (presentata alla Camera dal mio illustre predecessore il 6 giugno 1916), ha assicurato al personale di ruolo del R. Istituto orientale, con atto di vera giustizia, la equiparazione agli impiegati civili dello Stato per quanto riguarda diritti e doveri, specialmente nei riguardi della pensione per rendere possibile il passaggio del personale delle amministrazioni dello Stato all'Istituto e viceversa. Nell'unita relazione, che precedeva il disegno di legge, è spiegato il contenuto giuridico e morale della legge (Allegato XX).

La cessione della Biblioteca provinciale di Napoli al Ministero delle Colonie, per uso del R. Istituto Orientale di Napoli.

2° Fin dal 1914 l'Amministrazione della provincia di Napoli avea deliberato la chiusura della biblioteca provinciale ricca di circa 128,000 volumi che ripeteva la sua origine dall'antico Istituto topografico napoletano, annesso al Collegio militare della Nunziatella. Quando l'Istituto topografico trasferì la propria sede a Firenze, la biblioteca parve doverlo seguire; ma vi si opposero Paolo Emilio Imbriani e il duca di Sandonato, che ottennero che la preziosa raccolta venisse ceduta all'Amministrazione della provincia di Napoli, la quale peraltro avea avviate ultimamente pratiche per cederla al Ministero dell'istruzione. Il Ministero delle

Colonie, sulla fine del 1915, chiese ed ottenne dal Ministero delle istruzione di consentire che la cessione della bibioteca fosse invece fatta al Ministero delle Colonie, il quale si impegnava di affidarla all' « Istituto Orientale » in considerazione che la biblioteca contiene un materiale di grande importanza per gli studi orientali.

Avviate con l'Amministrazione provinciale di Napoli le trattative, il 25 maggio 1917 la Deputazione Provinciale di Napoli deliberava di proporre al Consiglio, che, accogliendosi la richiesta del Ministero delle Colonie, fossero ceduti gratuitamente allo stesso tutte le opere, le collezioni cartografiche e le riviste della biblioteca provinciale, affinchè a sua volta ne affidasse la gestione al R. Istituto Orientale di Napoli. Tale deliberazione fu poi approvata dal Consiglio Provinciale nella sua adunanza del 6 ottobre 1917, e sono stretti gli accordi fra il Ministero delle Colonie e la Deputazione provinciale di Napoli diretti a stabilire le basi della cessione.

Capisaldi di essa sono i seguenti;

La gestione della biblioteca è affidata dal Ministero delle Colonie al R. Istituto Orientale di Napoli. *La biblioteca dovrà avere sempre la sua sede in Napoli.* La provincia di Napoli concede gratuitamente al Ministero delle Colonie, per la durata di tre anni, l'uso dei locali ove attualmente trovasi la biblioteca e dei mobili in essa esistenti. È data facoltà al Ministero delle Colonie, pel caso in cui allo spirare dei tre anni suddetti non si fosse provveduto di altra sede, di prendere in fitto dalla provincia i locali tenuti in uso gratuito durante i tre anni precedenti. La cessione è avvenuta il 13 maggio 1918.

Costruzione o acquisto di un edificio come sede del R. Istituto Orientale di Napoli.

3° Decreto-legge del 6 gennaio 1917 da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge : autorizzazione ad accantonare un milione sui fondi del conto corrente istituito con legge 16 dicembre 1912, n. 1213, fra il tesoro dello Stato e il Ministero delle Colonie, per provvedere alla costruzione od all' acquisto, adattamento ed arredamento di un immobile da adibirsi a sede del R. Istituto Orientale di Napoli.

L'antica sede era un grande e decoroso edificio « ai Cinesi »

ma fu nel 1897 alienato. Ora è necessario che l' Istituto abbia una sede degna e capace di contenere, oltre ai necessari gabinetti geografici, etnografici e linguistici, anche la Biblioteca provinciale di Napoli, affinchè questo possa veramente essere di ausilio agli studi, decoro e centro di cultura in Napoli. (Alleg. XXI).

Il Regio Istituto Orientale di Napoli istituto di Stato.

Ma ancora altre cure bisogna prodigare all' Istituto Orientale per integrare e completare le sue finalità in modo che esso diventi un vero Istituto di Stato per la nostra vita oltre mare, con nuovi miglioramenti al suo ordinamento.

Tutte le amministrazioni e non solo questa delle Colonie dovrebbero guardare con simpatia a quel centro fecondo di attività per rendere possibile il raggiungimento degli scopi pratici a cui ha mirato la riforma del 1913, col facilitare l' invio dei propri funzionari per speciali studi pratici presso l' Istituto napoletano, e per modificare i propri ordinamenti interni in modo da dare valore reale e pratico ai resultati degli studi in detto Istituto compiuti.

Ma è caro che di questo mio desiderio rimanga traccia nella presente relazione al Parlamento come invocazione di comune cooperazione per un alto fine.

Di altri argomenti di natura politica di comune interesse per le quattro colonie ho voluto che fossero dalla Direzione Generale degli affari politici preparati elementi di studio e di giudizio per guida della nostra azione di governo nelle Colonie.

Studi di carattere politico pel Governo delle Colonie.

Notevoli gli studi sul *Califfato*, sulla sua storia e sul suo contenuto, ai quali ha portato forte e naturale contributo di ricerche originali l' illustre orientalista italiano prof. C. A. Nallino dell'Università di Roma, contributo che ha avuto il plauso di altri illustri orientalisti europei;

Sul Califfato.

gli studi sulla *Senussia*, sua origine, storia e contenuto, condotti su documenti originali familiari e diplomatici, e su referti diretti in relazione specialmente alla Cirenaica;

Sulla Senussia.

ed infine una completa poderosa inchiesta di carattere riservato storico-diplomatico per mettere in valore le nostre colonie d'Affrica con un assetto razionale.

Sull'assetto generale delle nostre quattro colonie.

A questo studio è collegata la nuova raccolta sistematica di trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all'Affrica di cui è stato pubblicato nel 1917 il primo volume (Atti Generali) al quale seguiranno gli altri fino ad esaurimento del copioso materiale raccolto.

Nuova raccolta sistematica di documenti relativi all'Affrica.

La sede del Ministero delle Colonie - Il palazzo Chigi.

Il palazzo Chigi, situato fra piazza Colonna e il Corso è sorto nel secolo XVI nel luogo ove esistevano una chiesa di S. Giovanni Decollato dei Barnabiti ed alcune casupole. Nel 1562, su disegno di Giacomo dalla Porta, ebbe principio la costruzione del palazzo Aldobrandini per la famiglia del Pontefice Clemente VIII. L'edificio venne proseguito nel 1587 da Carlo Maderno. Il cortile, rimasto incompiuto, fu architettato da Felice della Greca nel 1630. La sopraelevazione del quarto piano, che guasta il disegno e le proporzioni del palazzo fu aggiunta posteriormente.

Nel 1640 venne in Roma il cardinale Fabio Chigi, divenuto poi Papa col nome di Alessandro VII, e volle rinnovare i fasti dei suoi antenati banchieri in Roma nel secolo XV; nel 1659 egli acquistò il palazzo Aldobrandini.

Nell'androne è collocata la statua in bronzo di Alessandro VII che fu eretta nel 1673 sulla Piazza Maggiore di Ravenna e venne atterrata nel 1867.

La decorazione delle sale nell' interno è di varie epoche: oltre a quelle cinquecentesche del primitivo edificio, vi sono sale seicentesche e del 700 con arazzi e pitture. Vi sono affreschi del Baciccia e di Pietro da Cortona; ed un graziosissimo gabinetto con specchi e bronzi dorati, della fine del secolo XVIII.

Contiene una ragguardevole collezione di opere d'arte, proveniente dall'antico palazzo Chigi a SS. Apostoli (ora Odescalchi). Fra le sculture antiche sono da ricordare la Venere di Menofanto, un Mercurio ed un Apollo, un cane molosso, ecc. Nella quadreria primeggiano le pitture di Dosso Dossi, del Garofalo, Sodoma, Guido Reni, Poussin, Romanelli, ecc.

La biblioteca Chigiana -

La famosa biblioteca Chigi è formata da un antico nucleo appartenente già a Pio II, con magnifici codici miniati, e da un gruppo cospicuo del tempo di Alessandro VII con molti manoscritti e carte private del Pontefice, di importanza politica, relative al trattato di Westfalia.

Vi sono codici greci antichissimi, un Dionigi di Alicarnasso del IX secolo un Dioscoride, ecc. Fra i manoscritti italiani vanno ricordati la cronaca di Benedetto da S. Andrea, un manoscritto di Cola di Rienzo, sonetti del Tasso, autografi dell'Ariosto.

Alessandro VII, amico e protettore del Bernini, fu uno dei cospicui rinnovatori dell'edilizia in Roma; si conservano nel palazzo i documenti di tanta attività artistica, e parecchie memorie del grande scultore ed architetto; due allegorie della vita e della morte, sculture in marmi colorati, la lampada per la cappella di Santa Maria del Popolo, molti disegni originali relativi a lavori eseguiti e progetti pel Vaticano, pel Pantheon e per le piazze del centro di Roma. Gli scaffali della Biblioteca sono stati disegnati dal Bernini, e vi sono tre busti da lui scolpiti. Si conservano i modelli in legno della statua pel monumento ad Alessandro VII in San Pietro.

Il palazzo Chigi è stato acquistato per sede definitiva del Ministero delle Colonie, con fondi già accantonati per questo scopo. Il Ministero si trasferirà prossimamente nella nuova sede, nella quale sarà impiantato il Museo Coloniale.

Tutto quanto ho esposto sull'andamento dell'Amministrazione e della politica seguìta durante la guerra nelle nostre quattro Colonie, mi dovrebbe dispensare da ulteriori considerazioni. Certo, la guerra ha messo a nudo molte manchevolezze della nostra vita coloniale; ma ha d'altro canto messo in valore l'importanza del possesso delle Colonie, e la secura valorizzazione che di esse si può conseguire. Senza ricordare la Somalia e la Tripolitania che hanno dato materie prime e strumenti di lavoro - la Cirenaica e l'Eritrea hanno rivelato e confermato una vitalità apprezzabilissima.

Ma la sola azione del Governo non è sufficiente. Esso può pensare ad un piano organico pel dopo-guerra; ma dev' essere sorretto dalla volontà del paese e dalla fiducia delle private iniziative - oggi più che domani - in quest'ora, piuttosto che nel momento della pace, in cui il successo arriderà a coloro che erano già preparati e pronti ad agire.

La preoccupazione per la mancanza delle materie prime e per l'indefettibile necessità di procurarsele è grande. Sarà un lato del problema del dopo-guerra più impressionante. Ora occorre che alle provvidenze del Governo si associno con larga visione d' intraprese i capitali privati. Se i capitalisti non oseranno, vuol dire che delle necessità di stimolare e di produrre la ricchezza non hanno la concezione e non sentono la imperiosa necessità. Vi sono problemi che, appena cessata la guerra, richiederanno attuazione immediata; e per ottenerla, nei rapporti delle nostre Colonie, bisogna procedere subito a provvedimenti atti a favorire il concorso di esse al fabbisogno metropolitano di derrate alimentari e di materie prime per le industrie; ed a provvedimenti relativi alle industrie, che localmente si possono stabilire ad integrazione della produzione nazionale; ma occorre perciò provvederle di mezzi adeguati, per mettere la potenzialità produttiva loro in condizione efficiente.

Le Colonie giuocheranno una gran parte nella conclusione della pace - la guerra fu scatenata anche per fini coloniali, e la pace s'imporrà su interessi coloniali. Ciò dobbiamo tener presente, ed è gran fortuna che la guerra sia valsa a farci apprezzare le nostre Colonie, a farci addirittura conoscere la grande importanza di alcune di esse, par trarne partito ai fini della loro valorizzazione e dall'avvenire della patria.

Il Paese è chiamato ad interessarsi maggiormente alle questioni coloniali. Sir Harry Jonshton in un grido d'allarme ammoniva testè l'Inghilterra che l'Affrica ha un'importanza vitale per l'Europa, e che la guerra nella quale siamo cacciati interessa tanto l'Affrica quanto i Balcani.

La « Lega Navale » austriaca ha iniziato un'agitazione ed una propaganda in favore di possessi coloniali per l'impero Austro-Ungarico; perfino la Bulgaria dichiara che alla sua vita occorre l'espansione coloniale, per non restar soffocata nei confini assegnatile dalla sua viva ambizione.

La guerra combattuta in Affrica, nell'ovest, nel sud, nell'est, non rimarrà senza conseguenze: quali che siano i dibattiti presenti sull'assetto definitivo del continente nero. L'Italia ha diritti ed interessi da far rispettare; e diritti e interessi da far valere.

Il Ministero delle Colonie ha agito in modo finora che, per fatto suo, questi non sieno stati vulnerati, e quelli sieno stati maggiormente valorizzati. Abbiamo fede nel patriottismo degli italiani e nella fortuna della Patria.

ALLEGATI

I. — Note sulla « Confraternita dei Senussi ».
II. — Notizie sui « Bérberi ».
III. — Movimento commerciale con le Oasi della Cirenaica per l'anno 1917.
IV. — Organizzazione della tribù degli « Abeidat ».
V. — Le « Comunità israelitiche ».
VI. — Provvedimenti di ordine morale ed economico per i militari.
VII. — Comitati consultivi indigeni per la Tripolitania e per la Cirenaica e Comitato centrale consultivo misto.
VIII. — Amministrazione dei beni « Auqaf ».
IX. — Approvvigionamenti, Consumi e Contributi delle Colonie italiane in rapporto all'economia di guerra della madre patria.
X. — Servizi scolastici.
XI. — Servizi sanitari in Eritrea e Somalia.
XII. — Servizio delle opere pubbliche.
XIII. — Completamento della ferrovia Asmara-Setit e sistemazione del tronco Asmara-Massaua (Anticipazione dei relativi fondi).
XIV. — Deposito franco a « Massaua ».
XV. — Modifiche all' « Ordinamento fondiario » della Colonia Eritrea.
XVI. — Sul Cotone.
XVII. — Istituzione di una filiale della « Banca d'Italia » a Mogadiscio.
XVIII. — Acquisto d'immobile a Mecca per i pellegrini mussulmani delle Colonie italiane.
XIX. — Missione mussulmana delle nostre Colonie in Higiaz.
XX. — Trattamento del personale del R. Istituto Orientale di Napoli.
XXI. — Acquisto di un immobile per la sede del R. Istituto Orientale di Napoli.
XXII. — « Tallero d'Italia ».
XXIII. — Costruzione della ferrovia Mogadiscio-Buracaba-Baidoa per Lugh (Anticipazione dei relativi fondi).
XXIV. — Assunzione a carico del bilancio dello Stato delle annualità del residuo mutuo verso la Cassa Depositi e Prestiti per il riscatto del Benadir.

I.

Note sulla "Confraternita dei Senussi".

I.

Note sulla "Confraternita dei Senussi".

1° *Confraternita dei Senussi.* — Capo fondatore Mohamed ben Alì el Senusi — Trasferitosi a Giagbub nel 1856. Ebbe due figli: Mohamed el Mahdi e Mohamed el Scerif.

Mohamed el Mahdi successe come capo della Confraternita al fondatore, lasciando nel 1902 due figli maschi adolescenti, Saied Idris, nato nel 1889, e Saied Rida, nato nel 1890.

Ahmed es Scerif, figlio del fratello di Mohamed el Mahdi, prese le redini della Confraternita, essendo il primogenito del defunto Saied Idris, appena dodicenne. Ahmed es Scerif figlio di Mohamed el Scerif, ha i seguenti fratelli: Mohamed el Aabed, Ali el Chattabi, Safi ed Din e Hilal.

Sede della Confraternita Giagbub nel 1856, durante la vita del fondatore e durante i primi anni del suo successore Mohamed el Mahdi. Si ha il trasporto della sede a Cufra nel 1895 e poi a Ghiru fra Borcu e Ennedi nel 1899: e in ultimo nuovamente a Cufra alla fine del 1902.

I Luoghi Santi della Senussia sono quindi: Giagbub, dove trovasi la tomba del fondatore e di parecchi discendenti, e Cufra, dove fu da Ghiru trasportata la salma di Mohamed el Mahdi figlio e successore del fondatore, di cui superò la fama.

Il vero Luogo Santo è Giagbub. Il centro amministrativo e la residenza abituale del capo della Confraternita è Cufra; nell'uno e nell'altro luogo vi sono le scuole superiori senussite (Tolba-studenti) e le biblioteche.

Da un personaggio senusso che è stato a Cufra si sono avute le seguenti notizie:

Mohamed el Mahdi morì a Ghiru, e vi fu sepolto in modo che fosse possibile trasportarlo altrove; come del resto era già stato fatto per suo padre (il fondatore della Senussia) sepolto ad el Giagbub.

Infatti, quando la famiglia del Senusso si trasferì di nuovo da Ghiru a Cufra, portò con sè il feretro e lo seppellì ad et-Tag (oasi di Cufra) presso la zauia che lo stesso Mohamed el Mahdi aveva edificato.

La *cubba* (o mausoleo a cupola), ove la salma è sepolta ad et-Tag, è contenuta in apposito edifizio di forma rettangolare, con tetto piano, capace all'incirca di 200 persone; molto all'ingrosso si potrebbe assegnargli 20 metri di lunghezza per 10 di larghezza.

Dopo la preghiera in comune del mattino, e dopo quella del tramonto (che si tengono nella moschea della zauia) viene solennemente recitata presso il sepolcro, sotto la guida dell'imam che aveva diretto la preghiera nella moschea, una sessantesima parte del Corano; ossia 2/60 al giorno, in modo che nel corso di un mese si abbia la recitazione completa del Corano. È parimenti uso che i fedeli al mattino si rechino o soli od in gruppi a visitare la tomba, presso la quale pronunziano frasi di augurio per il defunto e per i mussulmani; con tale visita pia intendono attirarsi la benedizione divina.

Il venerdì, dopo la preghiera solenne del mezzogiorno, gli uomini della famiglia del Senusso, uscendo dalla moschea, si recano a visitare il sepolcro, preceduti per via dal cerimoniere. Le donne della famiglia del Senusso fanno la visita al sepolcro in ore diverse da quelle degli uomini.

Per reverenza, coloro che passano accanto alla porta dell'edifizio ov'è il sepolcro si tolgono le babucce.

Nell'edifizio stesso, accanto alla tomba di Mohamed el Mahdi, è quella d'una figlia di suo fratello Mohamed es-Scerif, la quale era sorella germana del Saied Mohamed el Aabed e moglie del Saied Mohamed Idris.

2° *Contenuto religioso.* — I senussi sono perfettamente ortodossi nella dogmatica cioè sunniti. Nel rituale e nel diritto seguono la scuola malechita.

Scrupolosa osservanza delle preghiere canoniche quotidiane per ogni mussulmano, con aggiunta di preghiere o litanie speciali, allo scopo di avvicinarsi sempre più a Dio, le quali rappresentano l'obbligo caratteristico degli iscritti alla Confraternita.

Caratteristica: giungere alla estasi mistica per la via ordinaria della preghiera prolungata e fermando la mente nella idea di Maometto con esclusione di tutti i mezzi di eccitazione esteriore (musica, canto, danza, ecc.). La Confraternita pensa alle cose celesti ed a quelle terrene

contemporaneamente, non implicando la regola dell'ordine la renuncia ai beni mondani.

3° *Organizzazione.* — I seguaci, come per altre Confraternite, si chiamano fra di loro « Ichuan » cioè a dire confratelli.

Fra di essi si distinguono varî gradi, secondo il grado di devozione e di progresso nella via del misticismo.

La loro azione si manifesta per mezzo delle *zauie* che in Cirenaica sono circa una cinquantina.

La *zauia* è un fabbricato, con recinto di muro, che serve come luogo per il culto, come abitazione del capo, come luogo di ospitalità, come centro di riunioni degli « Ichuan » e come scuola. I capi zauia sono stipendiati nominati dal capo della Confraternita che li sceglie tra coloro che hanno una certa cultura e siano inoltrati nella vita mistica.

La sua azione si è sempre manifestata nel guarentire le vie carovaniere, sia agli adepti, sia a coloro che abbiano diretti accordi con la Confraternita, nell'organizzare grandi carovane a scopo di commercio, nell'intensificare la coltivazione di terreni e l'allevamento di bestiame.

I fondi della Confraternita derivano essenzialmente da decime e da doni volontari fatti da tutti gli adepti.

II.

Notizie sui “ bérberi ”.

I. — Zona di diffusione dei linguaggi bérberi.

Le popolazioni parlanti bérbero si trovano attualmente disseminate in varî punti dell' Affrica settentrionale, dalle regioni occidentali dell'Egitto fino all'Oceano Atlantico. A sud si spingono fino al Senegal, al Niger e al Deserto Libico. Mentre nel Marocco costituiscono la metà o i due terzi della popolazione totale, in Algeria, Tunisia e Tripolitania sono delle minoranze rispetto ai parlanti arabo. Dall'Egitto ai confini del Marocco la carta linguistica si presenta ora come una vasta distesa di linguaggio arabo, interrotta qua e là da isole bérbere.

Il numero complessivo dei parlanti bérbero non si può fissare con precisione perchè le popolazioni di qualche regione, e specialmente del Marocco non sono ancora bene conosciute. Approssimativamente si calcolano a sei o sette milioni. Nel solo Marocco si calcolano in 4 milioni (1).

Quanto al numero relativo, in Algeria sono circa un quarto della popolazione (2); in Tunisia sono una infima minoranza, essendo rappresentati, su una popolazione indigena che si fa ascendere fino ad 1,750,000, da una parte degli abitanti dell' isola di Gerba (popolazione totale 32,000), e da alcune centinaia di individui a Sened, tra i Matmata e in qualche altra località del sud.

In Tripolitania è a ritenersi che sia circa un decimo.

II. — I Bèrberi dal punto di vista antropologico.

Per quanto riguarda la razza, i Bérberi sono invece in maggioranza rispetto agli Arabi. Secondo l'opinione generalmente ammessa il fondo etnico bérbero dell'Affrica del nord avrebbe subìto infiltrazioni, più o meno estese, di gruppi arabi: e ciò risulterebbe dai dati della storia;

(1) Vedi A. Bernard, *Le Maroc*, pagg. 133-35. Paris, 1915.

(2) Vedi *Énquète sur la dispersion de la langue berbère*, Alger, Tourdan, 1913.

dalle genealogie e dalle tradizioni locali. Però gli antropologi, basandosi sull'esame diretto dei caratteri somatici, tendono a ridurre l' importanza dell'elemento arabo. E un' opinione radicale è stata, a tale riguardo, espressa di recente, in seguito a lunghi studi da due scienziati francesi, Bertolon e Chantre (1): che cioè arabi veri non esistano più in Barberia che allo stato di individui sporadici, sia perchè ne vennero in scarso numero da Oriente, sia perchè quelli venuti sono stati assorbiti per il noto fenomeno del fagocitismo antropologico. Tale opinione sembra, per varie ragioni, esagerata, specialmente per quanto riguarda la Tripolitania, ove gruppi arabi che risalgono al tempo delle antiche invasioni tuttora esistono, e costituiscono forse un terzo della popolazione, mentre il resto è costituito da bérberi puri o da mescolanze di arabi e bérberi con prevalenza di questi ultimi.

Essendo indubbiamente connessa con la conservazione della razza la permanenza di attitudini psicologiche, di costumanze, di tradizioni, di superstizioni, ecc., ne risulta che, pur avendo una buona parte di quei Bérberi dimenticato il loro linguaggio nazionale e adottato l'arabo, noi ci troviamo sempre in Tripolitania e in altre regioni dell'Affrica del nord in un particolare ambiente psicologico, con prevalenza di tinte bérbere.

III. — Località a linguaggio bérbero in Tripolitania e in Cirenaica.

Tra le regioni della Tripolitania ove i Bérberi hanno conservato il loro antico linguaggio, e con esso, poichè *gentem lingua facit*, una profonda coscienza della loro nazionalità, la più importante è il Gebel Nefûsa. Dal territorio di Jefren fino a quello di Nalût vi è una quantità di paesi abitati da Bérberi, come Tagma, Ghelaa, Tagherbost, Giado, Ighennauen, Gemmari, Temetzda, Mezgura ecc., nei quali, accanto al linguaggio, si sono conservati ricordi e tradizioni del periodo più fiorente della cultura bérbera ibadita, contemporanea del regno dei Rostemidi, di cui il Gebel Nefûsa faceva parte, e che continuò a svilupparsi per parecchio tempo anche dopo la caduta di esso nel 909 dell'E. V. In quel periodo il dialetto parlato dai Nefûsa era assurto a lingua letteraria, e in esso venivano scritti, tra altro, dei trattatelli di teologia contenenti i principi fondamentali dell' ibadismo, una delle sette islamiche, che i Nefûsa avevano abbracciata. Attualmente si conservano di quegli scritti solo le traduzioni arabe, ma in alcune di esse si accenna appunto che il testo primitivo era bérbero. E vivissimi sono i ricordi dei dotti che le composero: moschee che portano i loro nomi, luoghi,

(1) *Recherches antropologiques sur la Berberie orientale*, pag. 347.

ove hanno abitato o solevano pregare ed insegnare, aneddoti della loro vita, tradizioni di miracoli. Alle loro credenze religiose, che, insieme col linguaggio, li distinguono dal resto degli abitanti appartenenti al rito malechita, i Nefûsa sono tuttora attaccatissimi, e ne discutono con sottigliezza. Basti accennare alla questione della possibilità, per l'uomo, di vedere Iddio dopo la morte, che i mussulmani ortodossi ammettono, mentre gli Ibaditi la considerano come un'offesa alla maestà del Creatore; e dicono che non si può immaginare Dio se non come un'entità immensa e sublime, al di fuori del tempo e dello spazio; perchè una cosa sia veduta, occorre che occupi un punto nello spazio, abbia qualche forma, ciò che non si può attribuire a Dio senza rimpicciolirne la grandezza, o senza rendere la creatura eguale al Creatore. Di questi ed altri simili principî, ispirati ad una concezione severa e grandiosa del divino, sono edotte sia le persone colte, sia quelle del popolo, e ne parlano con profonda convinzione.

Tra le loro costumanze, che presentano tanti lati caratteristici, è notevole quella di lasciare cibi ed altre elemosine accanto alle tombe dei defunti, perchè passando dei poveri le raccolgano di nascosto; volendo con ciò, probabile trasformazione di un rito pagano, donare al defunto perchè a sua volta si protenda verso la vita con un atto benefico, e in pari tempo evitare ai poveri l'umiliazione di esser visti e di vedere la persona del donatore. In complesso quella gente, mentre è arretrata di millenni nella civiltà esteriore, mezzi di trasporto, di costruzione, macchine, ecc.; mostra, come spiritualità, lati degni per un governo previggente ed equo, di considerazione e di studio.

Attualmente nel Gebel Nefûsa vi sono anche paesi arabi frammisti a quelli bérberi, e in alcuni di questi ultimi si trovano gruppi di famiglie arabe o arabizzate. Ma per quanto la cultura bérbera sia andata in questi ultimi secoli decadendo, gli indigeni si mostrano sempre gelosi dei loro elementi di nazionalità, che li distinguono nettamente dagli arabi. Hanno perfino creato un linguaggio di gergo per evitare che le frasi, in cui figurano parole tolte dall'arabo, siano capite dai non bérberi. Anche la tradizione letteraria non si è del tutto spenta. Qualche tempo fa furono scoperti a Giado due poemetti bérberi, scritti or è circa un secolo, da certo Abu Falga, e che saranno tra breve pubblicati; in uno di essi l'autore ricorda come usando egli di comporre delle poesie in arabo, un suo amico lo persuase ad usare il linguaggio nazionale come simbolo e sostegno della fede avita.

Oltre che nel Gebel Nefûsa, si sono conservati in parecchie altre località nuclei di popolazioni parlanti dialetti bérberi. Così a Zuara, ove appartengono al rito ibadita, e sono in stretto rapporto coi loro confratelli del Gebel; nell'oasi di Gadames, i cui abitanti sono stati fino a tempi recenti intermediari e strumento del grande commercio che si svolgeva fra Tripoli e il Sudan; nell'oasi di Socna lungo la carovaniera

che va dalla Sirtica al Fezzan; l' oasi di Gat, nell' estremo sud della Tripolitania, ove abita una popolazione della stessa razza dei Tuareg del Sahara. Inoltre nel Fezzan si trovano dei gruppi tuareg nomadi, e sembra, da informazioni di indigeni del nord, qualche altra località bérbera non ancora esattamente identificata.

In Cirenaica, per quanto si sappia, si è conservato il linguaggio bérbero solo nell'oasi di Augila, lungo la carovaniera da Bengasi, sino a Cufra.

I Bérberi delle regioni più a nord usano fra di loro il bérbero come linguaggio nazionale e familiare, e l'arabo nelle relazioni con gli arabi; tra le donne ed i bambini si trovano però talvolta quelli che conoscono solo il bérbero. Nelle regioni del sud si trovano anche uomini che non conoscono l'arabo. Quelli del nord quando scrivono in bérbero usano l'alfabeto arabo, adattandolo più o meno bene, al loro linguaggio; i Tuareg hanno invece conservato l'alfabeto nazionale, derivato dall'antica scrittura libica, che si adoperava nelle iscrizioni, come risulta da quelle finora rinvenute, in quasi tutta l'Affrica del nord, al tempo della colonizzazione greca e romana, e forse in epoca più antica.

IV. — I Bérberi nella storia.

Nell'antichità più remota, cui le attuali conoscenze storiche possano giungere, le popolazioni bérbere formavano una massa compatta nell'Affrica del nord, dai confini dell' Egitto fino all' Oceano Atlantico, e parlavano linguaggi strettamente affini a quelli ora adoperati, come risulta dai nomi propri di luogo e di persona, da qualche voce citata da scrittori greci e latini, e da qualche parola delle antiche iscrizioni che è stato finora possibile di interpretare. Se queste popolazioni abbiano avuto in epoca preistorica una loro propria rigogliosa civiltà è tuttora dubbio; nel ricercare il punto d'origine della civiltà minoica, che fiorì nell' isola di Creta, come pure di quella egiziana predinastica, si è accennato anche alla Libia; ma in attesa che i futuri scavi forniscano elementi di giudizio a tale riguardo, non possiamo dire che, allo stato degli studi, vi siano dati veramente sicuri per ammettere quelle ipotesi. Un' antica iscrizione egiziana ricorda una lega di popoli del nord, nei cui nomi si sono visti, tra altro i Sardi, i Siculi e gli Achei, che insieme coi Libi assalirono l'impero faraonico; ma anche tali identificazioni, che accennerebbero a stretti rapporti fra le popolazioni e le civiltà mediterranee, non sono certe. È certo invece che la Bérberia è stata, in tempi storici, teatro di conquiste e di imprese colonizzatrici per parte di altri popoli, che successivamente sono venuti ad innestarsi sul tronco indigeno; per modo che la storia dei Bérberi si collega strettamente con quella dei

dominatori e colonizzatori, e attraverso infinite vicende mette in chiara luce metodi ed esperienze di governo, delle quali è opportuno tener conto.

Dalla fine del secondo millennio av. C. i Fenici, nei loro arditi avventurosi viaggi pel Mediterraneo, avevano cominciato a disseminare lungo la costa dell'Affrica del nord una quantità di scali, che servivano per gli scambi commerciali con gli indigeni, ed anche come punto di rifugio alle loro navi per più lontane imprese. L'attuale Tripoli era appunto in origine una colonia fenicia, come Lebda e Sabrada, e come Cartagine, che, divenuta ricca e potente, disputò a Roma il dominio del Mediterraneo. Le popolazioni bérbere vicine alla costa subirono l' influenza della civiltà fenicia, e nelle lotte che i Cartaginesi sostennero, ebbero una parte notevole; nella seconda guerra punica, ad esempio, l'esercito di Annibale condusse in Italia in gran numero mercenari bérberi, e la loro cavalleria, alla battaglia di Canne, inflisse perdite dolorose all'esercito romano. Ma i Cartaginesi e gli altri nuclei di Fenici non seppero, o non si proposero, di attuare in Affrica un vero impero coloniale; sebbene recenti scoperte archeologiche in Libia abbiano dimostrata non esatta l'affermazione che essi si fossero tenuti solo in vicinanza delle coste, è certo che non cercarono di assestare e dominare sicuramente la popolazione indigena che, appena si presentava l'occasione, non mancava di ribellarsi; e di essa si valsero appunto i Romani, con abile politica, per tenere in scacco Cartagine, nel periodo tra la seconda e la terza guerra punica, e per provocare quest'ultima.

Più tardi dei Fenici, ma con maggiori attitudini alla colonizzazione e alla civiltà, i Greci in Cirenaica fondarono numerose città, che in breve assursero a tale splendore, da divenire centri di cultura e di vita raffinata. L'elemento indigeno visse accanto ai colonizzatori, nell'orbita della loro civiltà. In qualche località antica della Cirenaica si vede ancora il quartiere libico accanto a quello greco. Un inno di Callimaco ricorda come le bionde libiche danzassero coi Greci di Cirene intorno all'ara di Apollo. L'alternanza dei nomi di Arcesilao e di Batto nella successione dei re di Cirene, si spiega forse, come è stato opinato, per un compromesso di successivo dominio tra Greci e indigeni.

Con la distruzione di Cartagine si impianta in Affrica il potere romano, e dopo un primo periodo di dubbiosa aspettativa, procede, durante il I secolo av. C. e nei successivi, sicuro e saldo, alla esplorazione, alla conquista, all'assetto politico e amministrativo di immense sconosciute regioni, che vengono a poco a poco attratte nell'orbita della civiltà, e raggiungono un grado di floridezza i cui ricordi, risultanti dalle fonti scritte, sembrerebbero esagerazioni, se non fossero confermati dalle rovine di grandiose città, ricche di templi, di mausolei, di anfiteatri, di acquedotti; dai ruderi, che si trovano ad ogni passo, di opere relative all'agricoltura, di opere di fortificazione, di vie, di tracce d'ogni genere che documentano una vita ricca e operosa. L'elemento indigeno

delle regioni più vicine alla costa subì naturalmente l'influenza civilizzatrice dei Romani, e benchè lo spirito di reazione etnica, che nella storia dei Bérberi forma uno dei motivi predominanti, si manifestasse anche durante l'occupazione romana con ribellioni improvvise, è certo che tutto quel fiorire di civiltà non sarebbe stato possibile se la massa della popolazione non l'avesse accettato e non si fosse accostata ai dominatori. Tra i Bérberi che assimilarono la nuova civiltà è famoso il re Giuba II, fatto educare da Augusto e posto a capo prima della Numidia e poi delle due Mauritanie; spirito interamente romanizzato, ritenuto uno dei più colti del suo tempo, autore di opere che nell'antichità ebbero singolare rinomanza.

Di fronte alla Gallia, alla Spagna e ad altre regioni d'Europa, che una volta entrate nell'orbita della romanità, ne conservarono indelebile l'impronta attraverso i secoli, i Bérberi, potrebbe osservarsi, se ne spogliarono ben presto e in modo completo. Ma questo, oltre che per le vicende tumultuose che seguirono il periodo romano, si spiega per un particolare fenomeno di ambiente fisico che presenta l'Affrica settentrionale. Ivi le regioni più vicine al mare sono di solito fertili, e favoriscono quindi la vita sedentaria e lo sviluppo della civiltà; più a sud sono steppe e deserti, con la loro vita nomade e selvaggia. Sono come due fascie parallele di varia profondità, che in qualche punto si succedono bruscamente; e costituiscono, per i rapporti che determinano con lo stato sociale, un fatto del più grande interesse politico, una delle chiavi della storia di quei paesi. Giacchè in tutti i tempi la zona a nord diviene sede di fiorente civiltà, mentre a fianco di essa resta, continua minaccia, l'altra zona, ove per la natura del suolo non è possibile, o difficilissimo, impiantare ed esercitare un governo regolare, un vero dominio; resta quindi come una riserva di barbarie contro la civiltà, ed assume principalmente due funzioni, di accogliere gli elementi torbidi, i ribelli, i vinti dell'altra zona, e di rovesciare ogni tanto i fiotti burrascosi, le sue razzie, le invasioni vere e proprie contro di essa. Le esplicazioni di questo fenomeno sono così numerose nell'antichità classica e durante il dominio arabo e turco, che costituiscono una vera legge storica, determinata dall' ambiente fisico. Anche in epoca recente, in Tripolitania, ad esempio, ove all' altipiano di Nefûsa succede bruscamente la immensa regione stepposa e deserta della ghibla, gli abitanti di Zintan, quando il governo turco volle costringerli a pagare le tasse, non esitarono ad abbandonare le loro case, rifugiandosi nel sud, ove l'autorità era del tutto impotente a raggiungerli, e dandosi a vita nomade e brigantesca.

Risulta che i Romani avevano intuito tale stato di cose e si erano proposti di difendere la zona settentrionale dall'immediato contatto della barbarie. Per i territori della Tripolitania occidentale e parte di quelli dell'attuale Tunisia, ad esempio, avevano costruito una linea di fortini, in questi ultimi anni scoperti e studiati, che, partendo da Tocape (Gabes),

passava l'attuale confine tunisino, saliva sul Gebel Nefûsa e lo traversava, andando a finire a Lebda. Questa linea chiude appunto una parte della fascia settentrionale, la sede della civiltà. Nelle regioni più a sud avevano stabilito qualche posto militare lungo le grandi carovaniere, e talvolta si facevano delle spedizioni, delle punte dimostrative, come quella di Cornelio Balbo. Dal che appare che i Romani avevano visto il problema, senza poterlo risolvere completamente: la regione del sud non aveva un governo regolare, un effettivo dominio, e restava quindi sempre con la sua funzione perturbatrice e distruttrice della civiltà sviluppatasi a nord. E difatti, a mano a mano che la potenza romana andava decadendo, la marea della barbarie saliva ora a sommergere, ora a perturbare i frutti della civiltà. La quale esperienza può essere di conforto per la tesi che bisogna tenersi alla costa.

Dopo il periodo romano, gran parte dei Bérberi passa sotto il dominio dei Vandali, poi dei Bizantini, poi degli Arabi. Con la conquista araba si apre nella loro storia un'êra nuova, caratterizzata dalla islamizzazione che trasforma la fisonomia morale di questa razza e impone ai futuri colonizzatori nuovi problemi.

Nei rapporti che si stabiliscono tra storia araba e storia bérbera occorre distinguere due periodi, quello della conquista vera e propria e quello della invasione. Nel primo è un succedersi, per parte degli Arabi, di spedizioni più o meno fortunate, tentativi di fondare un forte impero affricano, movimenti religiosi, ribellioni dei Bérberi. Nel secondo si ha una vera e propria emigrazione in Bérberia di numerosa popolazione araba, sconvolgimenti nello stato delle popolazioni bérbere, nella distribuzione delle tribù, trasformazione della carta etnica e linguistica dell'Affrica settentrionale. Del primo sono restate famose ed ancor vive nei ricordi degli indigeni, le avventurose spedizioni del condottiero arabo Oqba fino all'estremo occidente, la rivolta del bérbero Cosaila e la successiva fondazione di un regno bérbero indipendente, che fieramente lottò, sotto la guida, come vuole la leggenda, della regina dell'Aurès, l'eroica Cahina, contro i conquistatori. Vinti, i Bérberi si acconciarono pel momento al dominio degli Arabi, e accolti in gran numero nei loro eserciti, contribuirono notevolmente alla conquista della Spagna.

Ma intanto il loro spirito di reazione al dominio arabo si manifestava anche nel campo religioso, con l'accettazione, su larga scala, dell'eresia charigita, suddivisasi poi in varie sette secondarie, una delle quali è appunto quella degl'Ibaditi, così detta dal suo capo Abd Allah ibu Ibad, di cui sussistono tuttora in Tripolitania due nuclei, nel Gebel Nefûsa e a Zuara. Poi, verso la metà del secolo VIII, nuove rivolte e fierissime lotte con i conquistatori, che vengono espulsi da Cairnan, loro centro; il dominio arabo ne esce notevotmente indebolito, e si fondano regni bérberi indipendenti, come quello, già ricordato, dei Rostemidi a Tihart in Algeria, che comprendeva anche il Gebel Nefûsa. In questo periodo

un altro vasto movimento religioso si andava determinando in Bérberia, al quale i Bérberi, specialmente la tribù dei Cotama, presero parte attiva: quello degli Sciti, da cui risultò la fondazione dell' impero fatimita. Uno dei successi da questo ottenuti fu la distruzione del regno di Tihart, centro degli Uaditi, che, scacciati e perseguitati, si rifugiarono in parte nel sud algerino; altrove, come nel Gebel Nefûsa, si mantennero, protetti dalla natura del suolo e dalla fiera resistenza. Quando il fatimita Al-Moizz, nel 972, si recò a regnare in Egitto, disinteressandosi della Bérberia, si può dire che il dominio effettivo degli Arabi su questa regione venga a cessare; la conquista araba si esaurisce, e restano le tribù bérbere in lotta fra loro, finchè, verso la metà del secolo XI, gli Arabi vengono di nuovo, sotto altra forma e con altri effetti, a rovesciarsi su questa parte dell' Affrica.

In questo periodo della conquista vi erano stati difatti degli eserciti che avevano lottato coi Bérberi e cercato di dominarli, ma non veri e propri apporti di popolazione che potessero trasformare la compagine etnica preesistente. E risultato di tale periodo era stata l'islamizzazione dei Bérberi, con prevalenza di sètte opposte all'ortodossia, che presso di essi trovavano largo seguito, data la loro tendenza ad accogliere le novità, il loro spirito democratico, la inquieta ricerca di religiosità, che già ai tempi del Cristianesimo aveva fatto dell'Affrica la terra classica delle eresie.

E, quanto a stato sociale, non ostante le continue fierissime lotte, la Bérberia non era decaduta fino al punto che si potrebbe immaginare: risulta da molteplici dati che l'agricoltura, i commerci, gli studi avevano ancora una certa floridezza.

Verso la metà del secolo XI avviene dall'Egitto la emigrazione in Bérberia delle tribù arabe dei Beni Hilal e dei Beni Suleim, che determinano un completo sconvolgimento di una parte del paese, i cui effetti si fanno risentire in tutto il tempo posteriore. Il numero di questi invasori è ignoto; sono stati calcolati fino ad un milione e più, cifra certamente esagerata; ma, anche ridotti ad alcune centinaia di migliaia, essi costituivano sempre una massa di popolazione che veniva ad impiantarsi in mezzo a quella preesistente, in generale rada, occupava stabilmente molte regioni, produceva spostamenti delle tribù, distruggeva e saccheggiava i residui dell'antica floridezza, diffondeva l'uso dell'arabo trasformava, insomma, la fisonomia di una buona parte della Bérberia. Tale processo si svolse naturalmente in un lungo periodo di tempo; attualmente, per rendersi conto della carta etnica e linguistica di queste regioni bisogna riferirsi appunto a tale avvenimento. E quanto ai suoi effetti distruttori, se si obietta che gli Arabi hanno per loro conto sviluppato una rigogliosa civiltà, occorre tener presente che le tribù dei Beni Hilal e dei Beni Suleim erano in realtà, fin da quando si trovavano in Arabia, di vita selvaggia e brigantesca; trasportate in Egitto e resesi intollerabili anche là, furono dai fatimiti scagliate sulla Bérberia.

Ma l'invasione, pur avendo prodotto effetti disastrosi, non rappresenta un dominio degli Arabi sui Berberi; chè, anzi, dopo la partenza dei Fatimiti, il periodo di storia che s'inizia è quello della indipendenza politica e della fondazione di grandi Stati bérberi. Di più, l'invasione araba, che era partita dall' Egitto, aveva prodotto i suoi maggiori effetti nelle regioni più vicine e si era andata attenuando a mano a mano che procedeva verso l'ovest. E appunto nell'estremo occidente si preparava in quel tempo un grandioso movimento politico, a base, come al solito, religiosa; la tribù sahariana dei Lemtuna, spinta dallo spirito di proselitismo mussulmano, muoveva, nella seconda metà del secolo XI, a conquiste, gettando le basi dell'impero degli Almoravidi, il cui capo, Jusuf ben Tashfin, dominò tutto il Marocco, parte dell'Algeria, la Spagna mussulmana. Impero sorto rapidamente per il genio del condottiero e la fede ardente dei proseliti; e non meno rapidamente decaduto, per far posto, nella prima metà del secolo successivo, a quello degli Almohadi; sostituzione che rappresenta, come tante volte si ripete nella storia di quei paesi, il prevalere di un'altra tribù bérbera, quella dei Masmuda dell'Atlante, che, condotti dal famoso Abd el Mumen, conquistano buona parte dell'Affrica settentrionale e parte della Spagna. Il fondatore, che potrebbe dirsi il Carlo Magno dei Bérberi, rivelò nell'organizzazione del suo vasto impero, attitudini superiori, promuovendo in tutti i modi le opere di civiltà, e facendo perfino eseguire una specie di catasto dei suoi dominî. Ma anche tale impero decadde per mancanza di validi continuatori dell'opera del fondatore e per la rivalità delle tribù bérbere; in meno di un secolo sparito. Sorgono sulle sue rovine altre dinastie; i Merinidi al Marocco, gli Abd el Uaditi in una parte dell'Algeria, gli Hafsidi in Tunisia, rivali fra loro, deboli, incapaci e di prevalere e di fondersi. Un lungo periodo di lotte fra tribù e tribù, di rivolte senza numero ci conduce fino alla conquista turca nel secolo XVI, alla quale succedono infine le dominazioni occidentali.

Da tale rapido riassunto della storia dei Bérberi risulta che un loro grande stato indipendente, se ha potuto sussistere e rifulgere per un breve periodo, è stato solo per l'opera d'individui d'eccezione. Di fronte ai conquistatori e colonizzatori dei loro paesi i Bérberi si sono in vario modo atteggiati, ma fra tutti hanno più ostinatamente lottato contro gli Arabi, pur avendo accettato da essi la nuova fede; e ciò spiega l'antagonismo che ancora oggi si osserva tra gli Arabi e quei Bérberi che conservando il loro linguaggio hanno serbato anche la coscienza di nazionalità. Risulta inoltre che il fatto religioso tiene nella psicologia bérbera il primo posto, e pur rivelando essi qualche maggiore attitudine che non i gruppi arabi, con cui sono a contatto, ad assorbire certi elementi della nostra coltura, le loro tendenze, i loro studi, le loro aspirazioni sono rivolte piuttosto verso una forma di civiltà che potremmo dire interiore.

V. — Importanza per lo Stato colonizzatore di tenere di conto l'elemento bérbero.

Si spiega, da quanto è stato esposto, la tradizione di antagonismo tra i due elementi etnici che abbiamo in Libia. Essendo ora i Bérberi ridotti ad una minoranza, si sentono come oppressi dalle influenze dell'ambiente arabo ed esposti ad un processo di snazionalizzazione. È ovvio che un governo civile non può non rispettare i sentimenti di nazionalità e deve trattare egualmente gli uni e gli altri.

Di più, per i due gruppi bérberi del nord, Gebel Nefûsa e Zuara, la questione della nazionalità si complica con quella religiosa, appartenendo essi al rito ibadita, mentre il resto degli abitanti è di rito malechita. Data la grande importanza che ha, come si è detto, nella lor vita la questione religiosa, tale che basterebbe offendere o trascurare tale elemento per suscitare odî implacabili o ribellioni, è facile intendere come s' imponga per il nostro Governo la tutela, in tutti i provvedimenti amministrativi, nella scelta dei capi, nelle scuole, ecc., di quella particolare forma religiosa.

L'esperienza ha dimostrato come la convinzione diffusasi tra i Bérberi, che il Governo italiano non intende sopraffarli nè lasciarli in abbandono, è bastata a determinare in loro uno speciale attaccamento per noi, che ha dato prove concrete in gravi momenti. Continuando tale politica e coltivando tali sentimenti noi avremo qua e là, nei vasti territori della Tripolitania, dei nuclei di fidati amici, che potranno facilitare la nostra opera di governo. B.

III.

Movimento commerciale con le Oasi della Cirenaica per l'anno 1917.

MOVIMENTO COMMERCIALE CON LE

Importazioni provenienti dalle oasi.

DESCRIZIONE delle merci	1° Semestre		2° Semestre		TOTALE	
	quantità o peso	valore	quantità o peso	valore	quantità o peso	valore
Avorio	kg. 2485	50,000	kg. 1325	26,000	kg. 3810	76,000
Penne di struzzo	rotoli 230	3,500	rotoli 4	400	rotoli 234	3,900
Rottami di argento	kg. 1593	255,000	kg. 182	25,000	kg. 1775	280,000
Rottami di rame	kg. 4080	15,000	kg. 1212	6,000	kg. 5292	21,000
Recipienti di rame	num. 70	2,000	num. —	—	num. 70	2,000
Pelli: grezze	num. 13832	83,000	num. 3830	41,000	num. 17662	124,000
Pelli: conciate	num. 2242	25,000	num. 882	15,000	num. 3124	40,000
Pelli: di camello	num. —	—	num. 846	60,000	num. 846	60,000
Ghirbe	num. 328	3,500	num. —	—	num. 328	3,500
Cuscini di cuoio	num. 200	1,000	num. —	—	num. 200	1,000
Cammelli	num. 32	20,000	num. 22	22,000	num. 54	42,000
Pecore	num. 2166	151,000	num. 75	9,000	num. 2245	160,000
Burro	kg. 655	4,800	kg. —	—	kg. 655	4,800
Lana	kg. 56189	170,000	kg. 2857	14,000	kg. 59046	184,000
Tappeti	num. 252	14,000	num. 92	18,000	num. 344	32,000
Coperte	num. 902	18,000	num. 216	15,000	num. 1118	33,000
Tele	num. —	—	num. 338	47,000	num. 339	47,000
Datteri	kg. 4607	6,000	kg. 4714	14,000	kg. 9321	20,000
Ceste	num. 6700	6,000	num. 962	1,000	num. 7662	7.000
Corde vegetali	mazzi 2976	600	mazzi —	—	mazzi 2976	600
Stuoie	num. 39	1,400	num. —	—	num. 39	1,400
Fibra di palma	kg. 910	500	kg. —	—	kg. 910	500
Zolfo	kg. 7734	5,500	kg. 8729	9,000	kg. 16463	14,500
Collane d'oro	num. 7	2,000	num. —	—	num. 7	2,000
Oggetti vari	num. —	—	num. 131	5,300	num. 131	5,300
Altri oggetti vari	— —	1,000	— —	—	— —	1,000
Monete: Sterline	num. 7760	256,000	num. 4939	183,000	num. 5715	439,000
Monete: Marenghi	num. 5825	152,000	num. 1294	38,000	num. 7119	190,000
Monete: Lire turche	num. 475	13,000	num. 56	1,800	num. 531	14,800
Monete: Scudi	num. 5272	34,070	num. 1111	7,800	num. 6383	41,870
Monete: Spezzati d'argento	num. 15530	15,530	num. —	—	num. 15530	15,530
Monete: Dramme	num. 14	400	num. —	—	num. 14	400
TOTALI		1,309,800		558,600		1,868,400

ASI DELLA CIRENAICA — ANNO 1917.

Esportazioni dirette alle oasi.

DESCRIZIONE delle merci	1° Semestre		2° Semestre		TOTALE	
	quantità o peso	valore	quantità o peso	valore	quantità o peso	valore
Riso	quint. 117	9,400	quint. 17	1,700	quint. 134	11,100
Zucchero	quint. 43	8,600	quint. 5	2,000	quint. 48	10,600
Farina	quint. 40	2,600	quint. 6	540	quint. 46	3,140
Orzo	quint. 62	4,400	quint. 3	270	quint. 65	4,670
Crusca	quint. —	—	quint. 18	1,800	quint. 18	1,800
Granone	quint. 31	3,400	quint. 14	840	quint. 45	4,240
Miglio	quint. 36	10,800	quint. 5	600	quint. 41	11,400
The	quint. 21	6,300	quint. 29	29,000	quint. 50	35,300
Caffè	quint. —	—	quint. 7	2,800	quint. 7	2,800
Tessuti	pezze 22107	420,000	pezze 6278	94,000	pezze 28385	514,000
Barracani di cotone	num. 6407	76,500	num. 3169	60,000	num. 9576	136,500
Indumenti manufatti	num. 10513	31,500	num. 2664	13,000	num. 13177	44,500
Ciabatte	paia 2508	36,000	paia 1310	13,000	paia 3818	49,000
Calze	paia 748	700	paia 120	120	paia 868	820
Fazzoletti	dozz. 3660	70,000	dozz. 1336	14,000	dozz. 4996	84,000
Zucchetti	dozz. 2361	20,000	dozz. 1000	10,000	dozz. 3361	10,000
Taghie	dozz. 211	5,300	dozz. 100	18,000	dozz. 311	23,300
Chincaglierie	colli —	—	colli 452	45,000	colli 452	45,000
Derrate varie	quint. 334	38,000	quint. 65	9,000	quint. 399	47,000
Droghe	quint. 37	18,000	quint. 11	4,500	quint. 48	22,500
Peperoni	quint. 32	9,000	quint. 30	7,500	quint. 62	16,500
Liquori	litri —	—	litri 141	560	litri 141	560
Vino e aceto	el. 30	3,000	el. 15	3,000	el. 45	6,000
Sciroppi	litri 1004	5,000	litri —	—	litri 1004	5,000
Profumi	boccette —	—	boccette 289	500	boccette 289	500
Tabacco	pacchi 2146	32,000	pacchi 1776	35,520	pacchi 3922	67,520
Merci varie	colli 427	4,500	colli —	—	colli 427	4,500
TOTALI		815,000		367,250		1,182,250

RIASSUNTO GENERALE

del movimento commerciale dell'anno 1917

	1° Semestre	2° Semestre	Totale
Importazioni	1,309,800	558,600	1,868,400
Esportazioni	815,000	367,250	1,182,250
Totale del movimento commerciale	2,124,800	925,850	3,050,650

Le cause della grande differenza in meno nel movimento commerciale tra il primo e il secondo semestre 1917 bisogna ricercarle per quest'ultimo nella stagione meno propizia, nel mancato raccolto, nella scarsezza per difficoltà di trasporti marittimi di articoli di scambio diminuiti maggiormente dalla mancanza di lane e di pelli le quali abbondano invece nel primo semestre per le tose e per l'abbattimento degli animali, ecc.

IV.

Organizzazione della tribù degli "Abeidat".

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il Regio decreto 8 gennaio 1913, n. 39;

Visto il Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 35;

Riconosciuta l'opportunità di iniziare in Cirenaica anche parzialmente la sistemazione politico-amministrativa dei territori occupati da popolazione sottomessa;

Su proposta del Governatore della Tripolitania reggente il Governo della Cirenaica;

DECRETA:

1° È istituito in Derna un Commissariato regionale con giurisdizione sulla regione di Derna compresa fra i seguenti confini:

a) a nord il Mare Mediterraneo da Bir el-Heira (a oriente di Apollonia) fino alla foce dell'Uadi Bel Farais (Golfo di Bomba);

b) a ovest, il confine etnico fra le tribù el-Abeidat ed el-Hassa, ossia la linea Bir el-Heira – Uadi el-Heira – Berchet-el Gebeila – Sidi Said – Got el-Satèl – Got el-Menasceb – Gsur el-Mefarrà – Got el-Garaneb – Saf Saf – Sidi Hasan – Sidi Sbagh – Mscel el-Udah Zuei – Belghes – Mirad Eddradi – Cot el-Gafsa – Meridiano di Got el-Gafsa fino all'incontro del parallelo 31° 30′ L. N.;

c) a est la congiungente foce Uadi Bel Farais con l'intersecazione del parallelo 31° 30′ con il meridiano 23° 18′;

d) a sud, il parallelo 31° 30′ L. N. nel tratto compreso fra i meridiani 31° 51′ e 23° 18′.

2° La regione di Derna comprende per ora un solo circondario con capoluogo Derna, avente la stessa estensione territoriale della regione.

3° Il circondario di Derna è suddiviso in quattro distretti, dei quali uno urbano e tre rurali con capoluogo rispettivamente Derna, el-Gubba, el-Bomba ed el-Mchili.

I confini del distretto urbano di Derna e dei distretti rurali di el-Gubba, el-Bomba, el-Mchili saranno stabiliti con separati decreti ministeriali per il primo, e governatoriali per gli altri.

4° Il Commissario regionale avrà la sua residenza in Derna, capoluogo della regione.

5° Il presente decreto andrà in vigore a decorrere dal 1° febbraio 1918.

Roma, addì 8 gennaio 1918.

COLOSIMO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto l'ordinamento politico-amministrativo della Tripolitania approvato con Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 35;

Visto il decreto proprio in data 8 gennaio 1918, che costituisce la regione di Derna e ne stabilisce la circoscrizione;

Udito il Governatore della Tripolitania reggente il Governo della Cirenaica;

DECRETA:

1° Il Distretto urbano di Derna limitato dalla linea: corso inferiore dell'Uadi Ennaga, Gasr Brachsada, Ras el-Ain (caposaldo dell'ex-ridotto Maddalena di Sidi Gàrbaa), Gasr el-Medaan orientale, Gasr Ettauil e meridiano di Gasr Ettauil fino al mare; è costituito in Municipio il cui Consiglio sarà composto di dieci membri;

2° La competenza del Municipio di Derna, per quanto riguarda le attribuzioni indicate dall'articolo 21 dell'ordinamento 19 gennaio 1914, è completa nel territorio compreso entro il muro di cinta.

Nel territorio fra il muro di cinta e i limiti esterni del distretto urbano, le attribuzioni del Municipio saranno determinate con successivo nostro decreto.

3° Il presente decreto andrà in vigore a decorrere dal 1° febbraio 1918.

Roma, addì 8 gennaio 1918.

COLOSIMO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto l'ordinamento politico-amministrativo della Tripolitania e Cirenaica approvato con Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 35;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1918, con il quale è costituita la regione di Derna;

Su proposta del Governatore della Tripolitania reggente il Governo della Cirenaica;

DECRETA:

Il colonnello De Vita cav. uff. Raffaele, attuale comandante della zona militare, è nominato commissario regionale per la regione di Derna, con decorrenza dal 1° febbraio 1918.

Roma, addì 9 gennaio 1918.

COLOSIMO.

V.

Le Comunità israelitiche.

Relazione della Commissione per il regolamento della Comunità israelitica di Tripoli.

Eccellenza,

La Commissione nominata da V. E. per procedere all'esame di uno schema di statuto per la Comunità israelitica di Tripoli ha terminato il còmpito demandatole, e si onora di presentare alla E. V. le proposte che essa crede fare in relazione agli studi ed alle indagini compiute.

Natura giuridica e politica della Comunità israelitica di Tripoli sotto il regime turco.

È bene premettere, per meglio intendere i resultati ai quali la Commissione è pervenuta, quale fosse la posizione politica e giuridica della Comunità sotto il regime turco e quale si è venuta delineando dopo la nostra occupazione.

Come e perchè le Comunità israelitiche nei territori turchi avessero carattere autonomo, s' intende agevolmente considerando la natura politico-religiosa dello Stato turco.

L' iradè imperiale del 23 Sciana 1261 (21 marzo 1865) venne a regolare uno stato di fatto, se non di diritto, legittimando l'autonomia delle Comunità israelitiche come conseguenza di delegazione di potere e rappresentanza sovrana nel capo religioso della Comunità. Questa, pertanto, provvedeva direttamente, nei riguardi dei suoi componenti, a veri e propri servizi e funzioni di Stato, quali, fra i più importanti, l' istruzione, la beneficenza, l'amministrazione della giustizia, ed aveva facoltà di levar tributi od imporre tasse per far fronte alle spese necessarie pel funzionamento dei servizi che prestava.

Nessun controllo sugli atti dell'ente da parte delle autorità ottomane, che anzi, nella loro caratteristica ignavia, di essi completamente si disinteressavano. La Comunità, quindi, seguiva precipuamente le antiche tradizioni e consuetudini, le quali, per l'uso e la pratica costante, avevano acquistato carattere normativo.

Carattere della Comunità sotto il nostro regime.

Avvenuta la nostra occupazione, si manifestò subito la necessità di regolare, sia pure in maniera provvisoria, il funzionamento della Comunità di Tripoli, che per il numero dei suoi componenti - circa quindicimila - costituisce uno dei più importanti nuclei israelitici, anche in confronto di quelli del Regno.

Si ebbe così il decreto Caneva, 10 marzo 1912, che dettava, in attesa di provvedimenti definitivi, alcune norme tendenti a regolare gli atti della Comunità, sottoponendo questa alla vigilanza ed alla tutela dell'autorità governativa.

Sono fondamentali, nei riguardi della posizione giuridica dei sudditi libici israeliti, la disposizione del decreto Regio 6 aprile 1913, n. 315, che riconosce il regolamento in genere di tutti i sudditi libici, secondo il proprio statuto personale, e quello del decreto Reale 20 marzo 1913, n. 289, per l'ordinamento giudiziario della Libia, che consentono ai sudditi israeliti una giurisdizione propria, sebbene volontaria, in tema di statuto personale, di diritto di famiglia e di diritto successorio.

Così nel nuovo regime, la Comunità israelitica non ha più il carattere politico tradizionale, ma semplice figura giuridica di ente istituzionale, la cui personalità, sebbene non espressamente riconosciuta da alcuna disposizione vigente, le deriva dal fatto stesso della propria esistenza e continuità, come ha ritenuto l'autorità giudiziaria italiana della Tripolitania.

Nè riguardo al carattere della Comunità diversamente possono portare a concludere il fatto della esistenza di una giurisdizione propria per i sudditi israeliti, sebbene volontaria, e l'attribuzione di alcuni poteri pubblici alla Comunità, quali l' imporre tasse o l'esercizio di funzioni statali, come l' istruzione e la beneficenza. Invero, essendo la giurisdizione del tribunale rabbinico, come quella del Cadì, contemplata nell'ordinamento giudiziario, è, in fatto, giurisdizionale che non ha valore di per sè ma per il riconoscimento e l'ammissione dello Stato; come, del pari, essendo posti gli atti della amministrazione della Comunità sotto il regolare controllo governativo, i poteri tributari e l'esercizio di funzioni statali si debbono considerare consentiti, se non delegati, dallo Stato medesimo.

La necessità di regolare il funzionamento della Comunità.

La necessità peraltro di non più lasciare l'amministrazione della Comunità regolata da norme tradizionali e patriarcali, ma di fissare gli scopi della Comunità, gli organi di essa e le loro funzioni, i mezzi dei quali la Comunità deve valersi per attuare i suoi fini, hanno indotto l'attuale Consiglio della Comunità a compilare uno schema di statuto, sottoponendolo per l'approvazione all'autorità governativa. Lo schema di statuto, redatto dal Consiglio, con opportune modificazioni apportatevi in un primo esame dagli uffici ministeriali, è stato dalla E. V. sottoposto alla Commissione, unitamente alla relazione governatoriale che

lo accompagnava ed illustrava, affinchè, studiato il complesso e delicato problema della Comunità israelitica di Tripoli, ne riferisse a V. E.

Quesiti pregiudiziali: *a*) statuto e norme fondamentali governative?

La Commissione si è posta innanzi tutto il quesito della natura dell'atto da emanare per tale regolamento.

L'atto sottoposto al suo esame è uno statuto, un atto che è espressione della volontà dei componenti della Comunità o dei suoi delegati; un atto quindi che non è emanazione di Governo, seppure venga approvato dall'autorità governativa.

La Commissione invece, distinguendo tra statuto, emanazione della volontà dei componenti la Comunità, e norme fondamentali regolatrici della attività della Comunità poste dal Governo, ha considerato che, prima della redazione dello statuto, occorra addivenire alla compilazione di queste norme, giacchè è appunto da esse che deve trarre origine la stessa legittima e giuridica esistenza della Comunità, e sono esse che debbono a questa tracciare i limiti, entro i quali possa svolgere la sua azione; sotto la vigilanza ed il controllo dell'autorità governativa, al pari di ogni ente istituzionale, legittimamente esistente nello Stato.

Nè si dica che ciò potrà in certo modo adombrare suscettibilità ed essere inteso quale restrizione o disconoscimento di autonomia fino ad oggi consentita; che è facile di replicare come il dare autorità di norme statali ad usi e tradizioni, uniformandole ai principî di diritto pubblico vigenti, potrà valere a sanare uno stato di fatto, convertendolo in stato di diritto; ma non mai costituire violazione di quelle autonomie, che possono e debbono esistere unicamente nell'orbita della legge. È poi ovvio considerare che il regolare, ad esempio, la materia dei tributi e la competenza del tribunale rabbinico, non può essere atto della Comunità, ma dello Stato che riconosce ad essa tali poteri.

Del resto, non perchè la Commissione ritenga che la legislazione coloniale debba essere calcata sul modello della legislazione patria, ma perchè anche nei varî Stati onde l'Italia era divisa, prima della sua unità nazionale, la posizione giuridica e politica delle Comunità israelitiche aveva evidenti analogie con quella della Comunità israelitica di Tripoli, giova rammentare che pur allora fu sentita la necessità di provvedere con legge, che fu appunto quella Rattazzi del 4 luglio 1857, all'ordinamento delle università israelitiche del Regno, ben precisandone la natura, i fini, l'erezione e regolandone gli organi di amministrazione ed il loro funzionamento.

Qualche cosa di simile la Commissione ritiene si debba fare per la Comunità israelitica di Tripoli, sciogliendo d'altra parte la riserva contenuta nel decreto governatoriale Caneva 10 marzo 1912 e provvedendo definitivamente al funzionamento di essa. Che se, come la Commissione confida, le norme, che essa ha l'onore di proporre a V. E., rispondessero allo scopo, potrebbe allora venirsi, con opportune modificazioni, a

dar loro carattere di regolamento generale delle Comunità israelitiche così della Tripolitania che della Cirenaica, come del resto già lo hanno le norme proposte relativamente alla giurisdizione dei tribunali rabbinici.

La Commissione quindi sottopone alla approvazione di V. E. non uno schema di statuto, ma uno schema di norme fondamentali per il funzionamento della Comunità israelitica di Tripoli, atto questo formalmente e sostanzialmente diverso dal primo.

Comunità israelitica ed Università israelitica.

In via pregiudiziale si è pure agitata in seno alla Commissione la questione se convenga mantenere la tradizionale denominazione di Comunità israelitica od adottare l'altra generalmente in uso nel Regno, ed anche seguìta nella legge Rattazzi, di università israelitica. Ha sostenuto taluno dei componenti la Commissione che, appunto in considerazione del carattere politico e confessionale connesso alla denominazione, fosse più opportuno adottare la denominazione seguìta generalmente nel Regno e nella legge Rattazzi di università israelitica, perchè meglio rispondente alla figura di ente istituzionale che tale ente deve avere secondo i principî del nostro diritto pubblico.

Ma è sembrato ai più che la denominazione non cambi la natura ed il carattere dell'ente, quale risulta invece, in modo non dubbio, dalle norme proposte per regolarne il funzionamento. Si è anche considerato che il cambiamento della denominazione tradizionale potrebbe essere ritenuto connesso a scopi ed intendimenti del Governo diversi da quelli che effettivamente lo suggeriscono; perciò è prevalso il concettto di lasciare la denominazione antica, la quale del resto è stata pur mantenuta del decreto Caneva.

Concetti fondamentali dello schema proposto

Lo schema di norme predisposto dalla Commisssione, riflette appunto il funzionamento della Comunità, sia in rapporto ai fini, agli organi, agli istituti, ai mezzi per l'esplicazione della sua azione, sia in rapporto alle funzioni di tutela e di vigilanza da parte dell'autorità governativa.

Questo nelle sue grandi linee è il lavoro compiuto dalla Commissione, del quale si vengono ora a chiarire i particolari.

Personalità giuridica della Comunità.

Il riconoscimento della personalità giuridica alla Comunità, più che norma attributiva, deve considerarsi norma dichiarativa: anche pel diritto attuale, la personalità giuridica alla Comunità non può disconoscersi ed in tal senso si è pronunciata l'autorità giudiziaria della Colonia.

L'esplicita dichiarazione però elimina ogni dubbio al riguardo; e del pari dirime anche qualsiasi contestazione sulla conservazione da parte della Comunità di ogni diritto, azione o ragione, fino ad oggi da

essa goduti, l'altra dichiarazione contenuta nel comma secondo, articolo 1°, dello schema proposto.

Scopi obbligatori e facoltativi della Comunità.

Culto, istruzione religiosa e beneficenza sono gli scopi tradizionali delle Comunità israelitiche; e l'osservanza di tali fini impone l'articolo 2° del proposto schema, aggiungendo pure, con carattere obbligatorio, quello di provvedere al funzionamento del tribunale rabbinico, il cui mantenimento è voluto dall'ordinamento giudiziario vigente in Libia.

A questi scopi principali, ai quali la Comunità deve intendere, è sembrato opportuno unire l'obbligo dell'alta sorveglianza sulle istituzioni israelitiche comprese nella circoscrizione della Comunità; anche per considerazioni politiche, conviene che il loro funzionamento sia vigilato dalla maggiore istituzione della confessione medesima. Si è infine aggiunto l'obbligo dell'esercizio di quelle funzioni pubbliche o di quei pubblici servizi che la legge od il Governo demandino alla Comunità.

Si lascia invece in facoltà della Comunità di provvedere all' istruzione civile, ben inteso nei limiti della disponibilità del proprio bilancio, e nei modi che le disposizioni vigenti consentano.

A questa distinzione di scopi della Comunità, obbligatorî e facoltativi, fa riscontro la distinzione delle spese obbligatorie e facoltative, alla quale si accennerà allorchè si verrà a parlare del bilancio della Comunità.

Circoscrizione della Comunità ed appartenenza obbligatoria ad essa.

La circoscrizione della Comunità si è determinata, accogliendo la proposta governatoriale, di comprendervi i centri abitati, prossimi a Tripoli, nei quali vi è un nucleo notevole di popolazione israelitica (art. 3 dello schema).

La Commissione si è quindi posto il quesito, se l'appartenenza alla Comunità debba avere carattere facoltativo, come si propone nello schema di statuto presentato dall'attuale Consiglio della Comunità israelitica di Tripoli, stabilendo che sono membri coloro che aderiranno e soddisferanno agli obblighi dello statuto.

Ove però si ponga mente alla natura delle Comunità israelitiche di accolta confessionale di tutti coloro che appartengono alla religione israelitica, si scorge di leggieri come non convenga che il regolamento giuridico della Comunità prescinda da tale condizione di fatto.

La Comunità israelitica non può essere considerata alla stessa stregua di una società qualsiasi che sorge ed esiste per la volontà dei suoi componenti. La norma, invece, qui deve prescindere dall'elemento volitivo e considerare l'ente quale in realtà è: l'insieme, l'accolta degli israeliti presenti nella circoscrizione, della quale si fa parte non per adesione, ma per il fatto di essere israeliti.

Del resto, mantenere l'unità data dalla confessione di origine, non può considerarsi coartazione, ma doveroso rispetto ad uno stato di fatto, consigliato anche da un doppio ordine di considerazioni politiche.

Il primo è che l'appartenenza alla Comunità non porta alcuna esclusione da beneficî della civile convivenza; non mette in alcun modo i membri in stato d'inferiorità legale, limitando, comunque, nei loro riguardi il libero godimento dei diritti che spettano ad ogni altro indigeno della Colonia. L'articolo 2 del Regio decreto 6 aprile 1913, è stato già rilevato, pone tutti i sudditi libici sullo stesso piede di uguaglianza di diritti, dichiarando che tutti, senza nessuna eccezione di confessione religiosa, godono dei diritti civili e politici, conformemente alle leggi che li riguardano.

L'altro ordine di considerazioni riflette la opportunità politica di mantenere là, dove la confessione religiosa ha tanta importanza nello svolgimento della vita pubblica, vicino alle altre unità confessionali, la unità israelitica, per quel reciproco controllo sulla condotta che si esercita tra i componenti la stessa confessione, al pari dei componenti la medesima famiglia, e che si concreta in un vero istituto di *censura morum*.

Occorre aggiungere che anche nella legge Rattazzi la concezione giuridica dell'università israelitica si riferisce all'elemento di fatto della confessione religiosa, e non a quello volitivo dell'adesione; nè può dirsi che la legge stessa avesse in alcun modo carattere di restrizione di diritti civili e politici degli israeliti, chè anzi essa veniva emanata ad integrazione delle altre disposizioni legislative che, togliendo dure eccezioni, ammettevano gli israeliti al godimento di tutti i diritti dei nazionali.

Chiarito così il pensiero che ha mosso la Commissione ad escludere, per la appartenenza alla Comunità l'adesione, come era stato proposto dal Consiglio attuale, si osserva che nello schema compilato il criterio dell'appartenenza alla Comunità è determinato in base a due elementi di fatto: la confessione religiosa ed il domicilio o la residenza nella circoscrizione della Comunità. Pertanto tutti gli israeliti cittadini o sudditi, nativi della Libia o no, purchè abbiano domicilio o residenza nella circoscrizione della Comunità, si dichiarano facenti parte di essa. Non è sembrato nè giusta, nè giuridica alcuna esclusione, date le considerazioni, svolte innanzi, sulla concessione realistica della Comunità di accolta professionale.

Ed a taluni particolari è stato necessario scendere in questo articolo 4 dello schema, poichè, correlativo al fatto dell'appartenenza alla Comunità, si è considerato l'obbligo del contributo per sopperire alle spese che la Comunità sostiene, come in seguito verrà esposto.

Organi collettivi della Comunità.

Gli articoli indicati formano il capo primo dello schema che riflette – si è visto – la costituzione della Comunità. Il capo secondo tratta poi degli organi e delle cariche elettive di essa ed è diviso in più sezioni che riguardano la composizione e l'elezione del Consiglio, la Giunta

esecutiva, il presidente, il vice presidente, il consigliere segretario e le Commissioni.

Consiglio.

Il Consiglio è l'assemblea deliberante della Comunità: tenuto conto dei dati statistici della popolazione israelitica della Tripolitania si è ritenuto opportuno stabilire, nel numero di trenta, i membri del Consiglio da eleggere dai componenti la Comunità residenti in Tripoli. Tale numero è superiore a quello proposto dalla stessa rappresentanza attuale nello schema di statuto compilato, ma si è creduto elevarlo, perchè la Commissione è convinta che la partecipazione di più persone alla rappresentanza della Comunità darà modo a tutte le energie fattive di portare il proprio contributo all' incremento morale e materiale della Comunità stessa.

Elettorato ed eleggibilità.

Se anche dal lato politico è apparsa la convenienza di non porre eccezione di sorta riguardo all'appartenenza alla Comunità, il medesimo non si è ritenuto per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo, essendosi, al contrario, considerata necessaria la esclusione dell'elemento non italiano per le influenze che altrimenti, in conseguenza della carica, si potrebbero esercitare da stranieri a nostro danno. Gli israeliti stranieri, residenti nella circoscrizione della Comunità, indubbiamente fanno parte della Comunità; sono ammessi quindi al godimento di tutti i beneficî ed all'esercizio di tutti i diritti ai quali dà luogo l'appartenenza, ma vengono invece esclusi dal governo della Comunità; perchè non è giusto e non è prudente che governi la casa chi non è della casa, seppure si trovi ad averne l'ospitalità. Affinchè inoltre la scelta non cada su elementi privi di ogni rudimento di cultura, si è proposto di limitare l'eleggibilità agli elettori che sappiano leggere e scrivere una delle lingue: italiana, ebraica o araba.

Le altre norme contenute in questi articoli in esame (5-9) riflettono la revisione delle liste elettorali che si propone annuale, il diritto al ricorso in doppio grado per le operazioni relative e le incompatibilità a far parte del Consiglio per vincoli di sangue o per motivi di interessi, in opposizione a quelli della Comunità.

Rinnovazione del Consiglio.

Stabilita nel quadriennio la durata in carica del Consiglio, è sembrato dover accogliere la proposta fatta nello schema di statuto trasmesso di rendere rinnovabile ogni biennio la metà dei componenti, affine di dar modo alla Comunità di eliminare i consiglieri che non abbiano dimostrato attività e buon volere nell'adempimento del proprio mandato e di sostituire coloro che in fatto non siansi dimostrati rappresentanti delle tendenze o della maggioranza della Comunità (art. 6).

Particolari per la rinnovazione del Consiglio sono fissati negli articoli dal 10 al 13, mentre il successivo articolo, per dar modo a che le

varie tendenze esistonti nella Comunità possano avere in Consiglio la propria espressione, stabilisce il principio della rappresentanza della minoranza. L'applicazione di tale principio è sembrato di dover limitare al capoluogo, perchè è lì che per il notevole numero della popolazione israelitica il principio può avere effetto pratico e rilevante.

I ricorsi contro le elezioni, pure essi in doppio grado, al Consiglio prima e da questo al Governatore, sono regolati nell'articolo 15.

Competenza e funzionamento del Consiglio.

La competenza ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati nella sezione II di questo capo (articoli 16-18).

Gli atti più importanti che la Comunità debba compiere per lo svolgimento dei suoi fini sono, naturalmente, demandati al Consiglio; così la nomina dei componenti l'organo esecutivo del Consiglio medesimo, le proposte per la nomina, conferma e revoca del rabbino maggiore e dei componenti il tribunale rabbinico, l'approvazione del bilancio e di qualsiasi tassa o tariffa.

Le riunioni d'obbligo del Consiglio si sono limitate alle due che necessariamente deve tenere per deliberare sugli atti demandati alla sua competenza; ma è da augurarsi che l'attività del Consiglio non si limiti alla pura e stretta necessità e che ogni suo sviluppo civile troverà vigile e pronta l'azione e l'interessamento del maggior organo rappresentativo della Comunità.

Altre disposizioni di questa sezione riflettono modalità attinenti al funzionamento dell'assemblea consigliare ed alle garanzie di votazione per le materie più importanti che debbono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio.

Giunta esecutiva.

Emanazione del Consiglio, del quale è l'organo esecutivo, la Giunta prepara gli atti che il Consiglio delibera, attua i provvedimenti approvati, amministra il patrimonio della Comunità e sorveglia, ove direttamente non li compia, tutti gli atti dei quali si esplica la esistenza nella Comunità. Quei che ricoprono le cariche elettive della Comunità, costituiscono appunto la Giunta esecutiva e le singole competenze ed attribuzioni sono regolate nelle sezioni III, IV, V, e VI dello schema (articoli 19-25).

Commissioni.

Ma per chiamare alla vita amministrativa della Comunità ed interessare così al suo retto e proficuo andamento il maggior numero di componenti la Comunità, vicino alla Giunta e ad integrazione della sua opera, si istituiscono, seguendo le tradizioni delle Comunità israelitiche, talune Commissioni che sovraintendono ai varî servizi di culto, d'istruzione, di beneficenza e stato civile per la Comunità. Le norme che particolarmente contemplano e regolano l'azione delle varie Commissioni sono contenute negli articoli dal 32 al 38 che costituiscono l'ultima sezione del capo III.

Il Rabbino maggiore, più che organo della Comunità, va in certo modo considerato fuori e di sopra di essa, in quanto egli, secondo la tradizione ed il costume, è il supremo moderatore degli interessi religiosi della Comunità. Così concepita la carica del Rabbino maggiore, è sembrato alla Commissione opportuno non rimettere la nomina e la revoca del titolare alla volontà del Consiglio, perchè mai, neppure in apparenza, colui che è chiamato ad esercitare nella Comunità tanta influenza, possa sospettarsi strumento di parte; ma si è creduto invece lasciare al Consiglio la sola proposta di nomina, conferma e revoca, demandando tali atti alla più alta autorità governativa della Colonia. Il prestigio del Rabbino maggiore si gioverà di questa posizione, per così dire, indipendente, di fronte al Consiglio ed alla Giunta esecutiva e maggiore libertà d'azione avrà egli nell'esplicazione del suo alto ufficio. Rabbino maggiore.

D'altra parte facili considerazioni di natura politica rendono evidente la necessità che il titolare di un ufficio, il quale in forza di esso può esercitare un grande ascendente su di un nucleo importante della popolazione indigena, abbia e meriti la fiducia del Governo, cui conviene dar anche il potere di impedire che mai egli possa valersi della influenza che gli deriva dalla sua carica a danno della nostra autorità. Si vuole quindi in lui il requisito della solidarietà nazionale con noi e la garanzia di titolo accademico che lo renda pari al còmpito demandatogli; ma sopratutto è necessario che il potere governativo abbia esso tanto il diritto di elevare a tale carica, quanto quello di revocare chi si mostri indegno di ricoprirla.

Del resto già sotto il dominio turco, secondo prescriveva l'articolo 3 dell'*iradè* imperiale 23 Sciana 1291 (21 marzo 1865), l'entrata in carica del Rabbino maggiore era subordinata all'approvazione governativa ed alla prestazione del giuramento di fedeltà.

Il decreto governatoriale 10 marzo 1912 mantenne tale stato di diritto con una disposizione analoga.

Ora il demandare all'autorità governatoriale l'approvazione dell'elezione del Rabbino maggiore, come era ed è anche ora, od il demandare la stessa nomina, fra i designati dal Consiglio della Comunità come si propone dalla Commissione, sono due facoltà che, se non formalmente certo sostanzialmente, quasi si equivalgono.

Ma questa seconda forma della nomina diretta da parte del Governatore è sembrata alla Commissione, per le considerazioni accennate, meglio rispondente allo scopo ed in tal senso ha formulato le sue proposte (articolo 33 in relazione agli articoli 16, lettera *b*, e 52).

Degli impiegati della Comunità si occupa il capo II dello schema (articoli 34-36), regolando le funzioni di chi è preposto ed ha la responsabilità dei servizi amministrativi e contabili, degli impiegati minori che lo coadiuvano e di chi è incaricato del servizio di esattoria. Impiegati della Comunità.

Le funzioni importanti affidate al segretario amministrativo, l'influenza che per il suo ufficio può esercitare nel Consiglio, nella Giunta esecutiva e quindi anche nella Comunità, rendono necessario garentirsi che la persona chiamata a ricoprire tale ufficio non sia a noi ostile e pertanto, analogamente a quanto si è proposto per il Rabbino maggiore, anche la nomina del segretario amministrativo si è demandata al Governatore su designazione del Consiglio (articolo 4 in relazione agli articoli 16 lettera *h*, e 52)

Regolata in tal modo la costituzione della Comunità, i suoi organi elettivi, la carica del Rabbino maggiore, gli ufffici amministrativi e contabili della Comunità, lo schema di norme proposte tratta di uno degli istituti più importanti che si connettono all'esistenza della Comunità israelitica: quello del tribunale rabbinico.

Tribunali rabbinici.

L'ordinamento giudiziario per la Libia contempla, come è noto, per gli indigeni le due giurisdizioni del Cadì e del tribunale rabbinico. Il primo con giurisdizione obbligatoria in tema di statuto personale, diritto di famiglia e pratiche religiose; e facoltativa in tema di diritto successorio. Il secondo, invece, con giurisdizione sempre facoltativa tanto in tema personale e di diritto di famiglia, quanto in tema di diritto successorio.

Ignora la Commissione i motivi della diversità circa l'obbligatorietà della giurisdizione dei due tribunali, ma forse nel terminarla era lontano dalla mente dei compilatori il pensiero che in tale disparità l'elemento israelita dovesse vederci una condizione d'inferiorità in confronto dell'elemento mussulmano, che anzi la facoltà data agli israeliti di poter adire in luogo del tribunale indigeno, quello stesso dei cittadini italiani, se mai, doveva considerarsi una disparità di trattamento in confronto ai mussulmani, ma in senso opposto a quello indicato. Sta in fatto però che la mentalità indigena ha ravvisato, nel carattere obbligatorio della giurisdizione del Cadì, un manifesto segno di rispetto e di riconoscimento di quella giurisdizione, mentre ha interpretato la facoltativa della giurisdizione del tribunale rabbinico una condizione meno favorevole agli israeliti e quasi un minor rispetto alle istituzioni proprie tradizionali.

La questione è stata considerata dalla Commissione anche da un altro punto di vista. Evidentemente, il riconoscimento dei tribunali indigeni, oltre che da motivi politici, è stato determinato da esigenze pratiche. Poichè gli indigeni sono retti dal proprio statuto personale, se si fosse ammessa in tal tèma ed in quello di diritto di famiglia e successorio la competenza del tribunale regionale, questo avrebbe dovuto applicare la legge islamica, della quale però i magistrati del tribunale stesso scarsa cognizione possono avere.

La stessa esigenza sembra che debba condurre ad uguale conclusione, riguardo agli indigeni israeliti per il tribunale rabbinico.

Dacchè come indigeni sono regolati dal proprio statuto personale per ammettere anche nei loro riguardi la competenza del tribunale

regionale, si deve partire dal presupposto che i componenti di questo possano conoscere la legge religiosa israelitica, che dovrebbero applicare, meglio dell'islamica, presupposto peraltro che non sembra fondato. Ritiene quindi la Commissione che, data la stessa ragione di riconoscimento della giurisdizione indigena mussulmana ed israelitica, uguale debba essere il carattere da attribuirsi ad essa. Di conseguenza con l'articolo 38 dello schema si propone che, nei riguardi del tribunale rabbinico, siano applicabili le stesse disposizioni dell'ordinamento giudiziario, riflettenti la competenza del Cadì e l'esecuzione delle sue decisioni. Simile disposizione, mentre fondamentalmente non porta nessuna conseguenza innovatrice delle disposizioni vigenti quanto all'istituzione degli organi indigeni della giustizia, risponde ad un prudente criterio politico, eliminando una causa di malcoltento dell'elemento israelitico e mettendo sullo stesso piede di uguaglianza il tribunale del Cadì e quello rabbinico.

E la Commissione ha pure considerato che, se l'appello dalle decisioni del tribunale rabbinico potrebbe costituire una innovazione troppo radicale in confronto alle tradizioni indigene, più conforme a queste sembra l'istituto del ricorso allo stesso giudice perchè pronunci nuovamente « meglio informato ».

Si viene così ad evitare l'esclusione di ogni rimedio per le pronuncie del tribunale rabbinico, pur mantenendo al giudizio che si svolge innanzi ad esso il carattere di giudizio di prima ed ultima istanza.

Riguardo poi all'organo cui il tribunale si deve rivolgere, quando venga richiesto di riesaminare la propria decisione, indubbiamente sarebbe stato da preferire un Consiglio di competenti nelle leggi talmudiche. Mancando tale Consiglio, poichè il più versato in tale materia dovrebbe essere il Rabbino maggiore, si propone di affidare ad esso l'incarico d'informare il tribunale in caso di ricorso per nuovo esame.

E, ad evitare per quanto è possibile che il Rabbino maggiore venga coinvolto nelle contese fra i componenti la Comunità, sui quali tutti egli deve mantenere alto il suo prestigio, coll'averne la piena fiducia, si ritiene opportuno che egli esprima il suo avviso indipendentemente da ogni elemento di fatto e sulla pura e semplice interpretazione delle norme talmudiche.

Competenza del tribunale rabbinico sulle questioni religiose.

Trattando l'argomento del tribunale rabbinico, su altri punti ha dovuto portare la Commissione la sua attenzione. Il primo si attiene alla competenza del tribunale rabbinico nelle questioni religiose; il secondo riflette la questione: se possano i cittadini israeliti adire il tribunale rabbinico.

Riguardo al primo punto, si è osservato che l'ordinamento giudiziario non ha creato, ma ha riconosciuto l'esistenza del tribunale rabbinico, limitandone la competenza in rapporto a quella del tribunale regionale. Pertanto l'istituto, meno per ciò che riflette la competenza comune col

tribunale regionale, mantiene quella che precedentemente aveva. Ora la materia religiosa non appartiene indubbiamente al tribunale regionale e quindi sembra che tale competenza tradizionale il tribunale rabbinico conservi. È vero che esplicitamente l'ordinamento giudiziario riconosce la giurisdizione pel Cadì per le questioni religiose, mentre il medesimo non dice per il tribunale rabbinico. Ma non potrebbe a buon diritto dedursi da ciò che, se tradizionalmente il tribunale rabbinico aveva competenza speciale nelle questioni religiose, questa, nel silenzio dell'ordinamento, si debba ritenere ora non più spettargli. Pertanto, colla fatta proposta di estendere al tribunale rabbinico le stesse norme riguardo alla competenza fissata pel Cadì, la questione viene risoluta, giacchè il Cadì giudica pure, come si è detto, in materia religiosa.

Se il tribunale rabbinico possa avere giurisdizione nei riguardi dei cittadini italiani.

L'ordinamento giudiziario consente la giurisdizione del tribunale rabbinico per gli *indigeni israeliti*. Certo, la parola indigeni nella sua letterale accezione, non esclude i nativi della Libia, anche se cittadini italiani; ma certo è, del pari, che nell'ordinamento giudiziario la parola indigeni è usata come sinonimo di sudditi. Che poi debba escludersi che il tribunale rabbinico possa pronunziarsi anche in confronto ad israeliti cittadini, è facile desumere dal considerare che questi non sono regolati dal proprio statuto personale, ma dalle leggi del Regno. Ne verrebbe quindi che il tribunale rabbinico sarebbe chiamato ad applicare in confronto dei cittadini israeliti le leggi del Regno, ciò che non può nemmeno supporsi, data la esistenza del tribunale regionale per l'applicacazione di esso.

Ora, poichè consta che cittadini israeliti hanno adito il tribunale rabbinico di Tripoli e che il giudice regionale ha omologate le decisioni così pronunziate, è necessaria una chiara ed esplicita disposizione che tolga la possibilità che il grave inconveniente possa ripetersi. Ma, poichè l'esclusione degli israeliti cittadini dalla giurisdizione del tribunale rabbinico, se è giusto e giuridico che debba ammettersi per le questioni di diritto civile, non vi è ragione che sia estesa pure alle questioni religiose, per le quali è anzi da considerare che la giurisdizione del tribunale stesso non deve soffrire limitazione di sorta, tutti gli israeliti sudditi e cittadini essendovi sottoposti per il fatto della loro confessione religiosa, nel comma ultimo dello stesso articolo 38 dello schema si è detto che, riguardo agli israeliti cittadini italiani, il tribunale rabbinico ha competenza solo in materia religiosa. E si è aggiunto che le decisioni pronunziate dal tribunale rabbinico, in tale materia, pei cittadini italiani non possono avere alcun effetto civile, perchè, dati gli stretti rapporti tra il diritto religioso talmudico e quello civile, è bene che sia eliminato ogni dubbio che mai il tribunale rabbinico, pronunciandosi in confronto di cittadini italiani, possa uscire dal campo puramente religioso per entrare, sia pure attraverso di esso, in rapporti di diritto civile, che per

cittadini italiani, sia pur nativi della Libia, non possono e non debbono essere regolati se non dal diritto civile italiano.

Le norme proposte riguardo alla giurisdizione rabbinica hanno carattere generale, non si limitano quindi alla sola Comunità di Tripoli. Il motivo di questa, che potrebbe apparire una anomalia, è che, modificandosi e completandosi le disposizioni dell'ordinamento giudiziario riguardo alla giurisdizione rabbinica, non potevasi limitare l'applicazione delle modificazioni al solo tribunale rabbinico di Tripoli, ma dovevasi di necessità dar valore ad esse riguardo a tutti i tribunali rabbinici della Libia.

Poche e semplici norme si propongono nello schema circa la compilazione del bilancio (articoli 39-42). Per il bilancio preventivo si determinano i titoli costituenti l'attivo « redditi patrimoniali, proventi di tasse e tariffe, oblazioni private, contributi governativi e contributo obbligatorio dei componenti la Comunità »; si enunciano, per il passivo, quali siano le spese obbligatorie e quali le facoltative. La distinzione è in relazione ai fini della Comunità: obbligatorie quindi si dichiarano le spese occorrenti per il culto, l'istruzione religiosa, la beneficenza, il funzionamento del tribunale rabbinico e per l'amministrazione, che sono gli adempimenti obbligatorî della Comunità, e facoltative tutte le altre che abbiano oggetto diverso. A garantire che le spese facoltative non esorbitino da limiti ragionevoli ed in ogni modo corrispondano agli intendimenti della maggioranza effettiva della rappresentanza della Comunità, si prescrive che l'approvazione di esse debba seguire colle forme di votazioni riservate per le più importanti deliberazioni del Consiglio. Bilancio.

È dato, inoltre, ad ogni componente la Comunità, che ne abbia interesse, diritto a ricorrere in merito al bilancio, dello schema del quale si dispone la pubblicazione perchè tutti possano prenderne visione.

Norme analoghe regolano la formazione del conto consuntivo che però, a differenza del preventivo, è annuale, mentre il preventivo ha valore per due anni.

È sembrata opportuna questa misura per la considerazione che in un anno poche probabilità possono presentarsi di dover modificare il bilancio compilato, che pertanto senza dover ripetere le forme occorrenti per l'approvazione, può rimanere in vigore anche pel successivo esercizio.

Ad integrare la differenza tra le spese e le entrate ordinarie debbono provvedere i componenti la Comunità: il loro complessivo contributo è quindi automaticamente determinato da tale differenza. Poichè la Comunità, per legge, che costituisce la norma tradizionale, viene ad assolvere còmpiti nell'interesse dei suoi componenti, è giusto e doveroso che questi partecipino, proporzionalmente ai loro averi, a sostenere il carico delle spese. Contributo.

Il contributo perciò, che ha forma e natura d'imposta, non può non essere obbligatorio, naturalmente, per coloro che sono in condizione di poter dare. Ed ai componenti la Comunità, inscritti nel ruolo dei contribuenti, è riconosciuto - come si è detto - il diritto di voto per l'elezione del Consiglio, giacchè sono essi i maggiori interessati al retto e proficuo andamento della Comunità. Esclusi dall'elettorato gli stranieri, per le considerazioni dianzi svolte, è conseguente il loro esonero dal contributo. Ed ugualmente ha ritenuto la Commissione di dover escludere dall'obbligo del contributo i componenti della Comunità, non nativi della Libia, provvisti d'impiego pubblico stipendiato, affine di non ammetterli all'elettorato, e quindi all'eleggibilità.

Si è considerato che non conveniva che essi potessero direttamente partecipare alla amministrazione della Comunità sia perchè nei riguardi dei loro correligionari tale partecipazione si sarebbe potuta considerare come ingerenza della stessa autorità governativa, dalla quale per il loro ufficio dipendono, sia anche perchè è bene che i funzionari governativi, che ricoprono uffici in Colonia, rimangano estranei ad altri incarichi che potrebbero non essere conciliabili colle loro funzioni.

Si escludono quindi, colla proposta della Commissione, i funzionari componenti la Comunità, dall'obbligo del contributo, affinchè in tal guisa restino pure esclusi dall'elettorato attivo e passivo.

Il ruolo dei contribuenti, al pari del bilancio preventivo, ha effetto per un biennio: la sua formazione è demandata alla Giunta esecutiva: i ricorsi contro la formazione sono proposti, in primo grado ad una Commissione speciale, nominata dal Consiglio, ed in secondo grado, al Consiglio stesso. L'approvazione del ruolo è demandata al Governatore e la riscossione dei contributi ha luogo colle forme e privilegi stabiliti per la riscossione delle tasse municipali.

Tali in riassunto le norme proposte per la riscossione del contributo; norme che la Commissione ha compilato tenendo presenti le disposizioni al riguardo della legge Rattazzi, apportandovi le necessarie semplificazioni e gli adattamenti.

Impiego di capitali.

Stabilito che di massima i capitali, comunque in possesso della Comunità, debbono essere investiti in titoli di Stato o depositati presso pubblici istituti, si consente la eccezione alla regola, quando speciali considerazioni lo consigliano (articoli 49-50).

Le norme per la vigilanza e tutela governativa sugli atti più importanti della Comunità sono già fissate nel decreto Caneva più volte rammentato.

Vigilanza e tutela governativa.

Sciogliendo, peraltro, la riserva contenuta in quel decreto, circa un definitivo regolamento della Comunità, la sede più appropriata delle norme medesime deve essere nel provvedimento che disciplina il funzio-

namento della Comunità, venendo ad integrare, rispetto al Governo, quelle fissate in rapporto alla Comunità. Talune modificazioni di sostanza e di forma si sono apportate alle disposizioni del decreto Caneva: per esse, in riassunto, la tutela viene esplicata mediante il diritto di nomina, al Governatore, del Rabbino maggiore, dei componenti il tribunale rabbinico e del Segretariato amministrativo; il diritto del Governatore di sostituire un proprio delegato agli organi amministrativi della Comunità inadempienti gli atti obbligatorî; il diritto di sospendere e sciogliere il Consiglio e la conseguente nomina di un commissario governativo, quando lo esigano gli interessi della Comunità; il diritto di approvazione, insieme al bilancio preventivo, al rendiconto ed al ruolo dei contribuenti, degli atti più importanti deliberati dal Consiglio; il diritto del Governatore di decidere in via definitiva sui ricorsi contro gli atti ed i provvedimenti degli organi della Comunità. La vigilanza governativa si esplica mediante il diritto dato al Governatore di ordinare ispezioni sull'andamento della Comunità (articoli 51-55).

Lo schema di norme proposto si chiude con disposizioni transitorie, riflettenti la elezione del primo Consiglio, dopo l'approvazione delle nuove norme e la formulazione dello statuto della Comunità, da parte del Consiglio medesimo (56-58).

Disposizioni transitorie.

Le norme che la Commissione ha studiato, hanno per loro essenziale contenuto di fissare i limiti entro i quali interessa allo Stato che la Comunità esplichi la propria azione. Esse, è stato già detto ma non sarà inutile ripeterlo, non toccano in alcun modo l'autonomia della Comunità che può e deve svolgersi nell'orbita delle norme fondamentali fissate dalla legge. Le norme quindi lasciano alla libera iniziativa della Comunità di disciplinare, in armonia colle norme stesse, i particolari che per il funzionamento dei suoi organi e per l'esplicamento dell'attività propria, si riterranno utili o necessari. Ad esempio, le norme proposte nulla dicono per la modalità delle elezioni; lasciano indeterminato se la nomina del rabbino maggiore debba essere a vita od a tempo; non stabiliscono quali requisiti debba possedere il segretario amministrativo; tacciono dei rapporti tra la Comunità e le sinagoghe; non contengono particolari riguardo all'esercizio della beneficenza; non fissano le modalità di tassazione agli effetti del contributo.

Tutto ciò dovrà quindi formare tema dello statuto, che la prima rappresentanza della Comunità dovrà compilare, avuto riguardo alle peculiari esigenze della Comunità stessa.

Quanto alle modalità per le prime elezioni, crede la Commissione che le norme relative convenga che siano proposte da una speciale Commissione nominata dal Governatore tra gli attuali contribuenti della Comunità. È bene che il mandato non sia dato alla stessa Amministrazione che ora regge la Comunità; l'opera dell'Amministrazione potrebbe

essere accusata di partigianeria contro la nuova vita della Comunità, che deve iniziarsi al di fuori ed al di sopra di ogni sospetto.

Si augura la Commissione che i dissensi non riflettano le persone, ma le idee ed i programmi; saranno così lotte e competizioni feconde di bene per la Comunità e per la Colonia. E poichè, da parte di un nucleo di componenti la Comunità, sono state manifestate idee di opposizione contro l'attuale Amministrazione, si permette la Commissione far presente all'E. V. se non sia opportuno che il proposto schema di norme, prima della sua approvazione, venga portato a conoscenza dei maggiorenti, oltrechè dei componenti l'attuale Amministrazione della Comunità. Potrà la voce degli interessati dar suggerimenti utili, ispirati dalla conoscenza diretta dei bisogni della Comunità e potrà, in ogni modo, uno scambio di idee con essi mettere in giusta luce gli intendimenti che si propone il Governo, regolando il funzionamento della Comunità.

Ciò servirà sopratutto a dimostrare che, nella compilazione delle norme relative, il Governo, pur sentendo, come di dovere, la voce e la espressione dei desiderî di ogni corrente, ha seguìto la via che ad esso sembrava migliore per guidare la Comunità verso una nuova fase della sua esistenza, fase di elevamento e di progresso.

Ed è questo il voto che la Commissione formula, giunta al compimento del suo lavoro, mentre, ringraziando dell'onorifico incarico conferitole, prega V. E. di gradire l'espressione del suo profondo ossequio.

Giugno 1916.

Il presidente
ROMANIN-JACUR.

Il relatore
DE CAMILLIS.

G. AGNESA, FRASCESCO SCADUTO, ANGELO SERENI.

Norme per il funzionamento della Comunità israelitica di Tripoli.

Decreto Luogotenenziale 26 agosto 1916, n. 1145, concernente le norme per il funzionamento della Comunità israelitica di Tripoli e per la giurisdizione dei tribunali rabbinici della Libia (Gazzetta Ufficiale *del 22 settembre 1916, n. 223*).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Regio decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le Colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme per il funzionamento della Comunità israelitica di Tripoli, viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Nei riguardi dei sudditi israeliti della Tripolitania e della Cirenaica la giustizia è amministrata dai tribunali rabbinici nelle contestazioni per qualsiasi valore, relative allo statuto personale, al diritto di famiglia ed alle pratiche religiose.

Le loro decisioni sono rese esecutive con il visto del giudice regionale.

Le controversie fra sudditi israeliti relative al diritto successorio possono essere portate a conoscenza dei tribunali rabbinici, ma le rela-

tive decisioni debbono essere sottoposte alla omologazione del giudice regionale.

In caso di rifiuto di omologazione è ammesso ricorso alla Corte di appello.

Nei riguardi degli israeliti cittadini italiani e stranieri i tribunali rabbinici hanno competenza solo in materia religiosa; le loro decisioni in questa materia non producono per essi alcun effetto giuridico.

Art. 3.

Contro le decisioni dei tribunali rabbinici è ammesso ricorso allo stesso tribunale che ha pronunziata la decisione impugnata.

Il termine per ricorrere è di quindici giorni dalla data della pubblicazione della decisione, se la pubblicazione avvenne presenti le parti, od altrimenti da quella della notificazione.

Il ricorso sospende l'esecuzione della decisione.

Il tribunale, sentito sulla interpretazione delle norme talmudiche il rabbino maggiore di Tripoli, pronunzia definitivamente, salva la procedura stabilita per il provvedimento di esecuzione.

Art. 4.

I componenti dei tribunali rabbinici, nel numero voluto dalle tradizioni e consuetudini locali, sono designati tra i rabbini cittadini o sudditi italiani, nativi della Libia, appartenenti alle rispettive Comunità e che abbiano non meno di venticinque anni.

Il Governatore può consentire la deroga alla condizione della natività in Libia.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 26 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI - COLOSIMO.

Visto: *Il Guardasigilli*: SACCHI.

Norme per il funzionamento della Comunità israelitica di Tripoli.

CAPO I.

Costituzione della Comunità.

Art. 1.

L'attuale Comunità israelitica di Tripoli, riordinata secondo le presenti norme, è riconosciuta come corpo morale autonomo a tutti gli effetti dell'articolo 2 del Codice civile.

La Comunità conserva ogni diritto, proprietà, azione o ragione ad essa spettanti direttamente od indirettamente.

Art. 2.

La Comunità ha i seguenti fini:

a) di soddisfare ai bisogni del culto e della istruzione religiosa e di provvedere alla beneficenza;

b) di provvedere al funzionamento del tribunale rabbinico;

c) di provvedere, nei limiti della disponibilità del proprio bilancio e nei modi consentiti dalle disposizioni vigenti, all'istruzione civile;

d) di esercitare l'alta sorveglianza sulle istituzioni israelitiche della circoscrizione;

e) di esercitare le pubbliche funzioni ed i pubblici servizi che le siano delegati dalla legge e dal Governo.

Art. 3.

La circoscrizione della Comunità comprende gli abitati di Tripoli, Tagiura, Zavia, El Sahel di Tripoli. Tale circoscrizione può essere modificata con decreto governatoriale.

Art. 4.

Fanno parte della Comunità tutte le persone appartenenti al culto israelitico che abbiano nella circoscrizione domicilio o residenza, o solo l'uno, o l'altra.

Cessano di appartenervi quando perdano il requisito del domicilio, o della residenza, come sopra è indicato, salvo che non chiedano esplicitamente di continuare a far parte della Comunità.

CAPO II.

Organi elettivi della Comunità.

Sezione I.

Composizione ed elezione del Consiglio.

Art. 5.

La Comunità è retta da un Consiglio composto di trenta membri eletti in Tripoli e di quelli eletti negli altri centri, compresi nella circoscrizione della Comunità, in ragione di uno per ogni cinquecento persone appartenenti alla Comunità.

Gli israeliti domiciliati o residenti in un medesimo centro, qualora non raggiungano il numero di cinquecento, eleggono ugualmente un proprio consigliere, purchè non siano di numero inferiore a trecento.

I singoli centri che eleggono i propri rappresentanti costituiscono distinte circoscrizioni elettorali.

Art. 6.

Sono elettori del Consiglio i componenti la Comunità maschi, cittadini, o sudditi italiani che abbiano compiuto l'età di ventun anno, non si trovino nello stato d'interdizione dai pubblici uffici in seguito a condanna penale e siano inscritti nel ruolo dei contribuenti della Comunità.

Art. 7.

Ogni anno nel mese di aprile la Giunta esecutiva, indicata nell'articole 19, procede alla revisione delle liste elettorali. Copia delle liste rivedute sarà affissa per quindici giorni consecutivi nell'albo della Segreteria della Comunità ed in quello delle sinagoghe principali.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine come sopra fissato per la pubblicazione, è ammesso ricorso al Consiglio contro l' operato della Giunta esecutiva.

Delle deliberazioni di questo deve essere data notizia agli interessati, che entro dieci giorni dalla notificazione possono ricorrere al Governatore, il quale decide definitivamente.

Art. 8.

Sono eleggibili alla carica di consigliere tutti gli elettori che sappiano leggere e scrivere una delle lingue italiana, ebraica, o araba, anche se scritta in caratteri ebraici.

Art. 9.

Non possono far parte del Consiglio coloro che esercitano un ufficio retribuito a carico del bilancio della Comunità, o che abbiano liti in corso con esso.

Gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero non possono essere contemporaneamente membri dello stesso Consiglio.

Art. 10.

Il Consiglio dura in carica quattro anni; si rinnova per metà ogni biennio.

I consiglieri uscenti sono sempre rieleggibili.

Art. 11.

Al compimento del primo biennio, successivo ad un' elezione generale, i consiglieri che debbono cessare di carica, a norma dell' articolo precedente, comma primo, sono determinati per sorteggio; in seguito per anzianità di elezione.

Art. 12.

Quando la scadenza è determinata dal sorteggio, la metà dei consiglieri da sorteggiare viene diminuita dal numero corrispondente di posti vacanti per qualsiasi causa nel Consiglio.

Se invece la scadenza è determinata dall'anzianità, la metà da rinnovarsi viene accresciuta dal numero corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi causa nel Consiglio. In questo caso gli ultimi eletti surrogano coloro che sono usciti dal Consiglio prima dell'ordinaria scadenza e per quel tempo che questi sarebbero ancora rimasti in ufficio.

I nuovi consiglieri che debbono sostituire gli uscenti sono eletti secondo l'appartenenza degli uscenti medesimi alle diverse circoscrizioni elettorali.

Art. 13.

Qualora in conseguenza di vacanze il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà, si fa luogo alla rinnovazione dell'intiero Consiglio.

Art. 14.

Gli elettori del capoluogo non potranno votare che per un numero di candidati uguale a quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

Art. 15.

I ricorsi contro le elezioni si propongono al Consiglio, entro i dieci giorni da quello dell'avvenuta proclamazione degli eletti.

Le decisioni del Consiglio saranno notificate agl'interessati, che nel termine di dieci giorni dalla notificazione potranno ricorrere al Governatore, il quale deciderà definitivamente.

Sezione II.

Competenza e funzionamento del Consiglio.

Art. 16.

Sono di competenza del Consiglio:

a) la nomina dei componenti la Giunta esecutiva;

b) la proposta per la nomina, conferma e revoca del Rabbino maggiore, del presidente e dei giudici titolari e supplenti del Tribunale rabbinico;

c) la nomina delle Commissioni speciali incaricate di sovraintendere ai varî servizi;

d) la nomina della Commissione speciale per l'esame dei reclami relativi all'iscrizione nel ruolo dei contribuenti;

e) la nomina dei rappresentanti della Comunità nei Consigli di quelle istituzioni, nelle quali alla Comunità ne competa il diritto;

f) la compilazione dei regolamenti generali e speciali per disciplinare l'andamento dei varî servizi;

g) la formazione della pianta organica degli impiegati e salariati;

h) la proposta per la nomina, conferma e revoca del segretario amministrativo;

i) le nomine e licenziamenti degli altri impiegati;

l) l'esame in primo grado dei reclami contro le decisioni della Giunta esecutiva relative alla revisione delle liste elettorali per la nomina del Consiglio;

m) l'esame in primo grado dei ricorsi contro l'elezione dei membri del Consiglio;

n) l'esame in secondo grado dei ricorsi contro la formazione del ruolo dei contribuenti;

o) l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto;

p) tutti gli atti che importino alienazione, trasformazione, aumento o diminuzione di patrimonio sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito;

q) le locazioni superiori ai nove anni;

r) l'autorizzazione al presidente della Comunità a stare in giudizio;

s) l'approvazione di tassa e tariffe e delle relative modalità.

Art. 17.

Il Consiglio si riunisce di regola due volte all'anno; ma può essere convocato straordinariamente in caso di bisogno, con deliberazione della Giunta esecutiva, o su richiesta di non meno di un terzo dei consiglieri in carica.

I consiglieri dovranno ricevere invito scritto da parte del Presidente per tutte le adunanze ordinarie o straordinarie, al loro domicilio, almeno quarantotto ore prima della riunione, per i consiglieri residenti a Tripoli, ed almeno quattro giorni prima, per quelli residenti fuori di Tripoli.

Art. 18.

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della metà almeno dei consiglieri in carica; tranne il caso di seconda convocazione, in cui è sufficiente qualsiasi numero.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti tra i presenti.

Le deliberazioni relative a spese facoltative ed agli oggetti indicati nelle lettere *b*), *h*), *p*) ed *s*) dell'art. 16 debbono essere prese con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica e colla maggioranza di tre quarti dei voti dei presenti.

Nel caso di votazione per proposte di nomina qualora nessuno ottenga la maggioranza prescritta nel comma precedente, si procede all'elezione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e sarà proclamato proposto quello che avrà conseguito la maggioranza.

I consiglieri non possono nè assistere nè prendere parte alle discussioni ed alle deliberazioni nelle quali essi siano direttamente interessati, o lo siano i loro parenti ed affini entro il terzo grado.

Sezione III.

Della Giunta esecutiva.

Art. 19.

Il Consiglio è convocato entro una settimana dalle elezioni e, sotto la presidenza del consigliere che nelle elezioni abbia riportato il maggior numero di voti, procede, con votazione a schede segrete, all'elezione nel suo seno del Presidente della Comunità, del vice Presidente, di quattro deputati e di un consigliere segretario.

I sette eletti costituiscono la Giunta esecutiva del Consiglio.

Il Presidente, il Vice presidente ed il Consigliere segretario debbono conoscere la lingua italiana.

Sono proclamati eletti coloro che avranno riportato i suffragi di metà più uno dei votanti. Qualora sia necessario, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto maggior numero di voti.

Art. 20.

La Giunta esecutiva vigila alla conservazione del patrimonio della Comunità; prepara il bilancio preventivo ed il rendiconto; compila il ruolo dei contribuenti; sorveglia la riscossione delle entrate e la regolare erogazione delle spese.

In particolare delibera:

a) sulle convocazioni ordinarie e straordinarie del Consiglio;

b) sulla formazione delle liste elettorali e sulla convocazione dei comizi elettorali;

c) sulle condizioni di assunzione del Rabbino maggiore, del Segretario amministrativo e del Tesoriere;

d) sulle nomine e licenziamenti dei salariati;

e) sulle locazioni per un periodo non superiore ai nove anni;

f) sulla liquidazione e sull'impegno delle spese;

g) sugli storni di fondi del bilancio e sui prelevamenti dal fondo di riserva;

h) sulle misure disciplinari a carico degli impiegati, escluso il licenziamento;

i) su qualsiasi provvedimento concernente l'amministrazione della Comunità e degli enti soggetti alla sorveglianza di questa, quando ciò non entri nella competenza del Consiglio.

Art. 21.

In caso di urgenza la Giunta esecutiva può deliberare coi poteri del Consiglio, salvo a darne ad esso comunicazione nella prima adunanza, affine di ottenerne la ratifica.

Art. 22.

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Le sue deliberazioni non sono valide se non vi assistano quattro dei componenti, dei quali uno sia il Presidente od il Vice presidente od il Consigliere segretario.

È applicabile in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 18.

Sezione IV.

Del Presidente.

Art. 23.

Il Presidente riassume in sè la rappresentanza della Comunità ed in suo nome si esercitano gli atti di questa.

In particolare:

a) presiede le sedute del Consiglio e della Giunta esecutiva;

b) firma gli atti che emanano dal Consiglio e dalla Giunta esecutiva;

c) dà esecuzione ai loro deliberati;

d) rappresenta la Comunità presso le autorità e nei giudizi;

e) vigila i diversi servizi dipendenti dalla Comunità;

f) esercita tutte quelle funzioni che non sono di competenza del Consiglio e della Giunta esecutiva; ed in caso di assoluta urgenza adotta quei provvedimenti di competenza di quest'ultima che sieno necessari alla tutela degli interessi della Comunità, salvo ad ottenere la ratifica rispettivamente dal Consiglio o dalla Giunta nella prima adunanza.

Sezione V.

Del Vice presidente.

Art. 24.

Il Vice presidente sostituisce nelle sue funzioni e nella sua competenza il Presidente in caso di impedimento, di assenza o di delega.

Sezione VI.

Del Consigliere segretario.

Art. 25.

Il Consigliere segretario redige i processi verbali del Consiglio ed esercita quegli altri incarichi che gli siano affidati dal Presidente.

Sezione VII.

Commissioni e loro funzionamento.

Art. 26.

Sovraintendono ai servizi di culto, d'istruzione, di stato civile e di beneficenza quattro Commissioni costituite ciascuna da uno dei componenti la Giunta esecutiva che la presiede e da quattro membri scelti dal Consiglio tra gli elettori.

La qualità di componente il Consiglio non è incompatibile con quella di membro delle Commissioni.

Le Commissioni durano in carica due anni; i loro membri possono essere riconfermati.

Art. 27.

La Commissione per il culto, rispettando le tradizioni e consuetudini locali, sorveglia l'amministrazione delle sinagoghe e l'andamento delle officiature; provvede e sovraintende ai varî servizi intesi ad agevolare l'osservanza delle pratiche religiose.

Art. 28.

La Commissione per l'istruzione vigila sull'andamento delle scuole della Comunità ed in genere di tutte le scuole per israeliti esistenti nella circoscrizione.

Art. 29.

La Commissione di stato civile sorveglia la tenuta dei registri relativi ad atti e pratiche confessionali e sovraintende al servizio delle tumulazioni, sia in quanto concerne la parte religiosa, sia per quanto riguarda l'amministrazione, la conservazione e la custodia dei cimiteri.

Art. 30.

La Commissione di beneficenza:

a) redige l'elenco dei poveri;

b) provvede alla distribuzione dei soccorsi coi fondi stanziati in bilancio e con gli altri che a tale scopo eventualmente pervengano;

c) esercita la sorveglianza che spetta alla Comunità sugli istituti israelitici di beneficenza.

Art. 31.

Nei centri minori che fanno parte della circoscrizione della Comunità le funzioni delle Commissioni potranno essere dal Consiglio delegate a persone che siano in grado di poterle esercitare.

Art. 32.

Le entrate e le spese inerenti ai servizi diretti delle Commissioni fanno parte del bilancio della Comunità. Di conseguenza ciascuna Commissione e ciascuna delle persone indicate nel precedente articolo deve curare che siano versati i proventi, i quali cadono sotto la sua sorveglianza e provvedere all'impiego delle spese entro i limiti e con le norme da determinarsi dalla giunta esecutiva.

I pagamenti sono eseguiti dall' Esattore o dal Tesoriere in base a regolare mandato.

Soltanto quando speciali circostanze lo richiedano, potranno concedersi anticipazioni di fondi per procedere direttamente ai pagamenti, salvo rendiconto.

CAPO III.

Del Rabbino Maggiore.

Art. 33.

Il Rabbino Maggiore deve essere cittadino italiano ai sensi dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, ed in possesso di titolo accademico rabbinico di grado superiore.

Egli ha la tutela degli interessi religiosi della Comunità e l'alta sorveglianza sul funzionamento del tribunale rabbinico. In particolare sovraintende all'osservanza del rito in tutto ciò che riguarda il pubblico esercizio del culto; sorveglia l'officiatura delle sinagoghe; cura l'adempimento delle funzioni religiose in caso di nascita, morte, matrimoni e divorzi, prescrivendo all'uopo, di concerto colla Giunta esecutiva, le relative discipline ed adempie a tutte le altre funzioni affidategli coll'atto della sua nomina.

CAPO IV.

Degli impiegati.

Art. 34.

Il Segretario amministrativo ha la direzione e la responsabilità del lavoro amministrativo e contabile della Comunità.

Deve essere israelita e possedere i requisiti necessari per l'ufficio che gli è affidato.

Assiste, con voto consultivo, alle sedute della Giunta esecutiva e ne compila i verbali.

Conserva gli atti ed i registri degli organi della Comunità, controfirma i mandati di pagamento, ruoli ed ordini d'incasso e coadiuva il Presidente nella vigilanza sugli uffici e sul personale.

Art. 35.

Gli impiegati e salariati sono nominati a tempo determinato; trascorso il periodo pel quale sono stati assunti, possono essere riconfermati per altro termine e così successivamente.

Art. 36.

La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese della Comunità sono affidati all'esattore dei tributi del Municipio di Tripoli, salvo che dal Consiglio si riconosca conveniente la nomina di uno speciale Tesoriere.

Nel primo caso l'esattore percepisce lo stesso aggio che gli viene corrisposto per la riscossione delle entrate municipali; nel secondo caso l'aggio e lo stipendio sono fissati nelle condizioni di prestazione di opera.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio; deve prestare congrua cauzione o presentare fideiussione di persona solvibile; nè può essere scelto tra parenti ed affini entro il terzo grado di membri della Giunta esecutiva.

Egli ha l'obbligo di presentare lo stato di cassa, di sottoporsi a verifiche della cassa stessa ad ogni richiesta della Giunta esecutiva e di presentare il rendiconto delle somme riscosse e pagate, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

CAPO V.

Finanza e contabilità.

Sezione I.

Bilancio.

Art. 37.

Costituiscono le entrate della Comunità:

a) gli interessi di capitali;

b) i redditi di beni immobili;

c) i proventi delle tasse;

d) i diritti per atti del Tribunale rabbinico e della Segreteria della Comunità;

e) i proventi dei cimiteri;

f) le misvot (proventi delle sinagoghe);

g) le misvot milà (proventi delle circoncisioni);

h) gli altri proventi dei servizi religiosi;

i) le oblazioni eventuali e ricavati di collette;

l) le rendite di qualsiasi specie provenienti da lasciti o donazioni;

m) i contributi governativi;

n) il complessivo contributo obbligatorio dei componenti la Comunità.

Art. 38.

Le spese delle Comunità comprendono i carichi patrimoniali, e le spese obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese occorrenti pel culto, per l'istruzione religiosa, per la beneficenza, pel funzionamento del Tribunale rabbinico e per l'amministrazione.

Sono facoltative le spese per l'istruzione civile e le altre aventi scopo diverso da quello indicato nel comma precedente.

Art. 39.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Lo schema di bilancio preventivo compilato dalla Giunta esecutiva è messo per otto giorni di seguito nell'ufficio di segreteria a disposizione dei membri della Comunità; dell'affissione è data contemporanea-

mente notizia mediante avviso da pubblicare nell'albo delle sinagoghe principali.

Durante il periodo di pubblicazione e per quindici giorni successivi al suo termine, gli interessati possono presentare alla Giunta esecutiva ricorso in merito allo schema di bilancio.

Almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del nuovo bilancio, lo schema di esso è presentato al Consiglio unitamente ai ricorsi eventualmente pervenuti ed alle osservazioni relative alla Giunta esecutiva.

Il Consiglio delibera il bilancio, pronunciandosi in pari tempo sui ricorsi.

Il bilancio deliberato dal Consiglio ed approvato dal Governatore ha valore per due esercizi successivi.

Art. 40.

Il Consiglio è invitato ogni anno non oltre il mese di giugno a deliberare sul rendiconto dell'anno precedente.

Anche il rendiconto prima di essere presentato al Consiglio deve essere messo a disposizione dei membri della Comunità per gli eventuali ricorsi.

Si applicano al riguardo le modalità stabilite nel precedente articolo.

Sezione II.

Contributo.

Art. 41.

Sulla base del complessivo contributo stanziato nel bilancio preventivo approvato, la Giunta esecutiva procede alla formazione del ruolo dei contribuenti.

Art. 42.

Sono contribuenti tutti i componenti la Comunità non iscritti nell'elenco dei poveri e che esercitano un' industria, un commercio od una professione o sono proprietari d' immobili, di capitali o d' altri valori fruttiferi.

Non sono tenuti a contributo gli stranieri ed i non nativi di Libia provvisti d' impiego pubblico stipendiato.

Il contribuente, nel caso che cessi di appartenere alla Comunità, giusta il disposto del comma ultimo dell'art. 4, continuerà a pagare la tassa assegnatagli per l'anno in corso ed anche per il seguente, quando ne siano stati già approvati i ruoli di riparto.

Art. 43.

La quota di contributo a carico di ciascun inscritto nel ruolo è determinata in rapporto alla totalità del suo patrimonio, ovunque il patrimonio si trovi collocato, salvo quella parte che fosse posseduta nella circoscrizione di altra Comunità ed ivi sia colpita da una tassa israelitica.

Nel calcolo del patrimonio si tiene conto dei proventi dell'industria, del commercio e della professione del contribuente, come pure degli oneri famigliari.

Art. 44.

Il ruolo dei contribuenti è reso pubblico nel modo stabilito nel comma secondo dell'art. 39.

Nei quindici giorni successivi alla seguìta pubblicazione, ogni contribuente può ricorrere contro la formazione del ruolo.

Art. 45.

Sui ricorsi decide in prima istanza una Commissione nominata dal Consiglio e composta di cinque membri, uno dei quali deve essere rabbino. Contro il deliberato di questa è dato ricorso al Consiglio, nel termine di un mese dalla notificazione del deliberato medesimo.

Art. 46.

Il ruolo determina la quota di contributo da corrispondersi annualmente dagli inscritti: ogni biennio se ne procede alla revisione.

Esso è approvato e reso esecutivo con decreto del Governatore.

La riscossione dei contributi fissati nel ruolo ha luogo colle forme e privilegi stabiliti per la riscossione delle tasse municipali.

Sezione III.

Impiego di capitali.

Art. 47.

I capitali in danaro appartenenti alle Comunità, quelli che le sono affidati per determinati scopi, e quelli che appartengono a minorenni posti sotto la tutela della Comunità, possono essere impiegati soltanto in titoli dello Stato italiano, o depositati presso la Cassa postale di risparmio, o presso Banche italiane di emissione, in conformità delle deliberazioni che siano adottate dal Consiglio.

Un diverso impiego potrà essere deliberato dal Consiglio per speciali considerazioni; in tal caso la deliberazione del Consiglio è sottoposta alla ratifica del Governatore.

Art. 48.

La Giunta esecutiva, in seguito ai risultati delle verifiche di cassa, che essa ordinerà quando lo ritenga opportuno ed almeno però una volta per trimestre, potrà disporre che le somme eccedenti le ordinarie esigenze dell'amministrazione siano depositate nel modo prescritto dall'articolo precedente.

CAPO VI.

Vigilanza e tutela governativa.

Art. 49.

La Comunità è sottoposta alla vigilanza ed alla tutela dell'autorità governativa.

Art. 50.

L'elezione del presidente, del vice presidente e del consigliere segretario sono sottoposte all'approvazione del Governatore.

In seguito alle designazioni del Consiglio, il Governatore nomina con suo decreto il rabbino maggiore ed i componenti del tribunale rabbinico ed il segretario amministrativo.

Prima di assumere le rispettive funzioni il presidente della Comunità, il rabbino maggiore ed i componenti del tribunale rabbinico devono prestare giuramento di fedeltà davanti al Governatore, ed in caso di assenza o di altro impedimento di questo, alla persona da lui delegata.

Art. 51.

Il Governatore, oltre quanto è stabilito nelle precedenti disposizioni:

a) ordina ispezioni sull'andamento dell'amministrazione della Comunità;

b) approva:

1° il bilancio preventivo ed il rendiconto;

2° il ruolo dei contribuenti;

3° i contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili e l'accettazione od il rifiuto di lasciti o donazioni;

4° le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni;

5° le deliberazioni che importino trasformazione del patrimonio od oneri continuativi, od a tempo indeterminato a carico del bilancio della Comunità;

6° le deliberazioni di nuove tasse e tariffe e di modificazioni delle esistenti;

7° i regolamenti dei varî servizi ai quali provvede la Comunità;

c) provvede a mezzo di un suo delegato all'esecuzione degli atti obbligatorî omessi dagli organi amministrativi della Comunità, nonostante gli eccitamenti ad essa rivolti;

d) sospende o scioglie il Consiglio della Comunità quando lo esiga la tutela dei suoi interessi.

Nel caso di scioglimento, il Governatore nomina un commissario a tempo determinato, non superiore a sei mesi, entro i quali si deve procedere alla nuova elezione del Consiglio;

e) convoca i comizi per l'elezione dei componenti il Consiglio.

Art. 52.

Contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi degli organi della Comunità, che non importino lesione di diritti civili o politici, chi ne abbia interesse può nel termine di trenta giorni da quello in cui ne abbia avuto legale notizia, ricorrere al Governatore, che provvede in via definitiva.

Contro i provvedimenti del Governatore non è dato altro ricorso.

Art. 53.

Sono applicabili alle istituzioni israelitiche delle quali la Comunità ha la sorveglianza, le norme stabilite agli articoli 51, 53 e 54.

CAPO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 54.

Per la elezione del consiglio in occasione della prima applicazione delle presenti norme, si seguiranno le modalità proposte da una speciale Commissione da nominare, tra gli attuali contribuenti della Comunità dal Governatore, al quale spetta l' approvazione delle proposte medesime.

Nel decreto governatoriale di nomina della Commissione sarà fissato il termine, entro il quale dovrà presentare le sue proposte; ed in quello di approvazione sarà fissato il giorno delle elezioni.

Art. 55.

L'attuale amministrazione della Comunità israelitica di Tripoli rimarrà in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio.

Art. 56.

Il nuovo Consiglio nel primo biennio della sua elezione formulerà lo statuto della comunità in armonia colle presenti norme ed in relazione alle speciali esigenze della Comunità medesima.

Lo statuto andrà in vigore dopo l'approvazione del Governatore.

Art. 57.

I cittadini o sudditi stranieri, che alla data di approvazione delle presenti norme facciano parte della Comunità israelitica di Tripoli da oltre cinque anni, quando abbiano i requisiti prescritti negli articoli 6 ed 8, sono elettori del Consiglio ed eleggibili alla carica di consigliere.

Visto, d'ordine di S. A. R.
il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro delle colonie
COLOSIMO.

VI.

Provvedimenti d'ordine morale ed economico per i militari.

Sub-ALLEGATO 1.

AL GOVERNO. — TRIPOLI.

27 gennaio 1917.

N. 259. — Come fu accennato nel telegramma 6419 diretto a codesto Governo, questo Ministero, d'accordo con quello della guerra, sta preparando un decreto che risponda al concetto di uguagliare, per la durata della guerra, per quanto è possibile, il trattamento dei metropolitani in Libia a quello delle truppe combattenti in Europa.

In considerazione che alle truppe combattenti in Patria sono concesse oltre che le licenze invernali anche, eccezionalmente, brevi licenze, questo Ministero e quello della guerra hanno in linea di massima accolto le proposte fatte da codesto Governo col telegramma 1797 del 15 novembre ultimo scorso.

In relazione a quanto sopra, dalla data della presente, resta stabilito che:

1° potranno essere accordate *brevi licenze* della durata massima di quindici giorni, escluso il viaggio, ai metropolitani con qualunque permanenza in colonia che, per motivi di eccezionale e comprovata gravità, abbiano necessità di recarsi in licenza;

2° potranno essere accordate *brevi licenze* della durata massima di quindici giorni, escluso il viaggio, a titolo di premio, a quei militari che, avendo una permanenza in colonia non minore di mesi trenta, se ne rendano meritevoli per condotta e zelo in servizio;

3° in ambedue i casi il trattamento sarà quello stabilito dall'articolo 5 del decreto luogotenenziale 1458 in data 30 settembre 1915 oltre al soccorso - pei militari che siano nelle condizioni di averne diritto - stabilito dall'art. 1° (e relative norme) del decreto luogotenenziale n. 2, del 2 gennaio 1916.

Questo Ministero lascia a codesto Governo di stabilire le norme relative alla concessione delle licenze, in relazione alle esigenze del servizio e gradirà averne conoscenza.

Dovrà però esser tenuto presente che, qualora si intendesse di fare, anzichè movimenti isolati, movimenti piuttosto intensi per l'invio contemporaneo di più militari in licenza, essi dovranno essere regolati da un piano concreto da comunicare alle autorità incaricate dei trasporti, e ciò per tenere anche conto degli scarsi mezzi di salvataggio di cui dispongono i piroscafi.

Nel provvedimento formale in corso, di cui è sopra menzione, saranno tenute presenti le disposizioni relative alle brevi licenze, ma non potrà essere compresa la disposizione relativa alla facoltà di curarsi in famiglia, come codesto Governo propone, dappoichè tale facoltà è stata abrogata col decreto 4 gennaio 1917, n. 6.

Parimenti, ed in applicazione del concetto sopra esposto, il trattamento di licenza di convalescenza sarà messo in armonia con quello accordato ai militari combattenti in Europa anche nella considerazione che il provvedimento in corso dovrà essere esteso anche alle truppe distaccate nelle isole dell' Egeo, giusta la consuetudine del Ministero della guerra di parificare il trattamento di tali truppe a quelle della Libia.

Pel Ministro
FOSCARI.

Sub-ALLEGATO 1-**A**.

Circolare n. 1.

GOVERNO DELLA TRIPOLITANIA

STATO MAGGIORE

Tripoli, 1° febbraio 1917.

A tutti i comandi, corpi, direzioni, servizi e reparti dipendenti.

Oggetto: Brevi licenze.

In relazione alle disposizioni date dal Ministero dalla guerra, questo Governo consente che siano concesse ai sottufficiali e militari di truppa, compatibilmente con le esigenze del servizio, brevi licenze, che potranno avere la durata massima di quindici giorni, non compreso il viaggio.

I giorni di viaggio concessi per recarsi in famiglia dovranno computarsi dalla data di sbarco in Italia, fino a quella d'imbarco per il ritorno in colonia ed in maniera che la durata della licenza da passarsi in famiglia sia effettivamente del numero dei giorni accordati.

Nel regolare la concessione di tali licenze si dovrà tenere presente il tempo trascorso in Libia e la condotta del militare.

Dette brevi licenze potranno essere concesse ai militari che si trovano in colonia ininterrottamente da non meno di trenta mesi o che abbiano motivi di eccezionale gravità (pericolo di vita dei genitori, della moglie o dei figli) sempre quando detti motivi siano confermati dai RR. carabinieri.

Non potranno essere concesse licenze ai militari affetti da malattie veneree, fino a che una accurata visita abbia accertato che sia in essi scomparso ogni pericolo di contagiosità.

Con la presente circolare sono abrogate tutte le altre precedenti attualmente in vigore, riflettenti la concessione di licenze.

Il Governatore
Tenente generale AMEGLIO.

Sub-ALLEGATO 2.

Decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 818, col quale sono estese alle truppe metropolitane distaccate in Libia e nelle isole dell'Egeo alcune disposizioni in vigore per l'esercito mobilitato in Patria (Gazzetta Ufficiale *del 4 giugno 1917, n. 130*).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Visti i decreti luogotenenziali 22 agosto 1915 n. 1274, 30 settembre 1915 n. 1458, 2 gennaio 1916, n. 2 e 4 gennaio 1917, n. 6;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale delle truppe metropolitane, in Libia e nelle isole dell'Egeo, sono rese applicabili le seguenti disposizioni:

a) il primo comma dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1274, circa la continuazione dell'assegno giornaliero ai caporali e soldati durante il ricovero negli stabilimenti sanitari di campagna della Libia e dell'Egeo per ferite riportate in guerra o per malattie determinate dall'intenso lavoro o dai disagi, giusta dichiarazione da rilasciarsi dalla Direzione dello stabilimento sanitario;

b) l'art. 5 del decreto luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458, modificato dal decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 2, circa il trattamento economico spettante ai militari che si trovino nelle condizioni stabilite dal detto art. 5 durante le licenze diverse da quelle di convalescenza.

Ai caporali e soldati ai quali siano concesse le licenze di cui al precedente comma, spetta il soccorso giornaliero di cui all'art. 1° del decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 2, semprechè si trovino nelle condizioni ivi previste.

Tale soccorso si corrisponderà secondo le norme che fanno seguito al decreto stesso;

c) le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto 4 gennaio 1917, n. 6.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto del 1° gennaio 1917.

Ogni altro trattamento accordato nella concessione di licenza con data anteriore a quella suddetta, viene col presente decreto sanzionato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI - COLOSIMO - MORRONE - CARCANO.

Visto - *Il Guardasigilli*:
SACCHI.

Sub-ALLEGATO 3.

MINISTERO DELLA GUERRA

SEGRETARIATO GENERALE - DIVISIONE STATO MAGGIORE.

Circolare 501 del G. M. 1917 - Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra.

Il Ministero determina che il distintivo d'onore, istituito con la circolare 182 del corrente anno, possa essere conferito anche ai militari che riportarono ferite nei combattimenti avvenuti in Tripolitania nel periodo dal decorso luglio 1914 al 15 maggio 1915, quando cioè nel detto territorio non esisteva lo stato di guerra.

Ad ogni buon fine però si avverte che la concessione di cui sopra non potrà essere invocata dagli interessati come titolo per ottenere speciali beneficî, e tanto meno per il riconoscimento di una campagna di guerra per tale periodo. In merito si richiama l'attenzione sul disposto della circolare 704 del 18 settembre 1915, che continua ad avere pieno e completo vigore, la quale prestabilisce che il tempo trascorso in Tripolitania (escluso il Fezzan) tra il 1° luglio 1914 e il 15 maggio 1915 non può dar luogo al riconoscimento di alcuna campagna di guerra.

2 agosto 1917

Il Ministro
GIARDINO.

Sub-Allegato 4.

MINISTERO DELLA GUERRA

Segretariato Generale - Divisione Stato Maggiore - Sezione I.
Al Ministero delle colonie - Ufficio militare — Roma.

N. 23158-8 - Risposta alla nota del 28 agosto, n. 2636.

Oggetto: Concessione del distintivo per i « militari arditi » ai prigionieri di Beni-Ulid e di Misurata evasi dal nemico, ed ai militari che si distinguono per ardire in Colonie.

Roma, 21 settembre 1917.

Il Comando Supremo, al quale si sono rappresentate le proposte di cotesto Ministero relative alla estensione dello speciale distintivo istituito per i « militari arditi » dei reparti combattenti al fronte di guerra nazionale, ai prigionieri felicemente evasi dalle mani dei ribelli a Beni-Ulid ed a Misurata, ed in generale ai militari dei reparti coloniali, che se ne dimostrino degni, ha comunicato « presi gli ordini da S. E. il Capo di Stato Maggiore dell'esercito » che mentre esso conviene nella opportunità che la concessione del distintivo dei « militari arditi » si possa, per analogia, estendere a quei militari di reparti residenti in colonia che abbiano dato o diano le medesime prove di ardimento e di coraggio richieste dal n. 1 della circolare 15810 del 15 agosto 1916, non ritiene invece si possa estendere l'applicazione anche al caso specifico dei prigionieri di Beni-Ulid e di Misurata fuggiti dalle mani dei ribelli.

Detto Comando Supremo basa il suo parere, sopra esposto, sulla considerazione che la sua circolare 15810 stabilisce con criteri definiti quali debbano essere i requisiti dei militari arditi per avere diritto a fregiarsi dello speciale distintivo, e poichè il concetto informatore delle disposizioni all' uopo emanate riguarda la esecuzione di particolari còmpiti di guerra, volontariamente assunti in zona di consueto battuta dal fuoco nemico, non è possibile estendere la concessione del distintivo stesso a prigionieri evasi che, pure avendo affrontate privazioni e fatiche durante il percorso ed il rischio di andare incontro a morte certa se sorpresi nell' attuazione del loro tentativo di fuga, non hanno

però compiuto vere e proprie azioni di guerra sotto il fuoco nemico, giacchè altrimenti si verrebbero a deformare completamente i concetti che hanno ispirata la istituzione del contrassegno di « militari arditi ».

Il medesimo Comando Supremo ritiene invece che, per i militari prigionieri di Beni-Ulid e di Misurata, fuggiti dalle mani dei ribelli, che poterono, dopo prove di coraggio e di ardimento, felicemente superate, raggiungere i nostri attuali presidî in Libia, potrebbe essere preso in esame il conferimento di una ricompensa al valore, in base alle azioni per ciascuno di essi segnalate.

E pertanto questo Ministero, riconoscendo giuste le considerazioni del Comando Supremo, mentre per la parte di sua competenza provvederà ad inserire sul G. M. in una prossima dispensa apposita circolare che estenda alle truppe delle colonie la concessione del distintivo dei « militari arditi », da accordarsi con modalità perfettamente identiche a quelle stabilite dal Comando Supremo per i militari dei riparti combattenti al fronte di guerra nazionale, lascia alla competenza di codesto di addivenire alle volute pratiche col Governo della Libia perchè quest'ultimo voglia, riesaminando tutti i singoli casi di evasione dei nostri prigionieri dai ribelli di Beni-Ulid e di Misurata, inoltrare, se del caso, le relative proposte di ricompense al valore.

Il ministro
GIARDINO.

Sub-ALLEGATO 5.

Decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1870, concernente il trattamento economico del personale militare e civile in servizio in Libia, risultante disperso o fatto prigioniero e liberato dopo il trattato di Losanna (Gazzetta Ufficiale *del 22 novembre 1917, n. 275*).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con tutti i ministri segretari di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai personali dell'esercito metropolitano distaccati in Libia ed a quelli appartenenti ai Regi Corpi di truppe coloniali prigionieri in Libia e liberati, posteriormente al trattato di Losanna, ma non per effetto del trattato stesso, spetta, dal giorno successivo a quello della prigionia sino a quello in cui cessano dalla prigionia, il seguente trattamento:

a) ufficiali ed impiegati civili, personale subalterno, di ruolo e straordinari, dell'Amministrazione militare, metropolitani, ufficiali ed impiegati civili, personale subalterno di ruolo dei Regi Corpi di truppe coloniali, lo stipendio o la paga di cui erano provvisti ed il soprassoldo di medaglie e di decorazioni. Gli aventi diritto all'indennità cavalli conservano, nel limite massimo di trenta giorni, il diritto all'indennità ed alle razioni foraggio per i cavalli di servizio posseduti;

b) sottufficiali e uomini di truppa (compresi i vivandieri borghesi) dell'esercito metropolitano, l'assegno giornaliero; i premi ed i soprassoldi di rafferma e di medaglie;

c) sottufficiali ed uomini di truppa (italiani) dei Regi Corpi di truppe coloniali, l'assegno giornaliero, il soldo annuale, o i premi o le quote premio di rafferma coloniale, oltre i premi e i soprassoldi di rafferma e di medaglie di cui alla lettera *b*) ai quali avessero diritto;

d) operai borghesi a matricola metropolitani distaccati in Libia od appartenenti ai Regi Corpi di truppe coloniali, la mercede giornaliera di cui sono provvisti in Italia;

e) militari indigeni libici, la paga loro dovuta in base all'anno di ferma; militari indigeni eritrei e somali, la paga alla quale avrebbero diritto se prestassero servizio nelle rispettive colonie, in relazione agli anni di servizio prestato. Pei militari indigeni provenienti da arruolamenti speciali, la paga normale secondo il tempo di servizio prestato;

f) ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'esercito metropolitano, appartenenti alle categorie di personali cui sono applicabili i decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1064 e 31 agosto 1915, n. 1420, le competenze stabilite a titolo di stipendio o di assegno giornaliero dal decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064; sono pure dovuti i soprassoldi, l'indennità cavalli e le razioni foraggio che possono eventualmente loro spettare, in base alla precedente lettera *a*).

Quelli fatti prigionieri durante il periodo di tempo in cui - a norma delle disposizioni allora in vigore - avevano diritto a cumulare completamente lo stipendio civile o la pensione con gli assegni militari da ufficiali e sottufficiali, perderanno il diritto a tale cumulo dal giorno successivo a quello della prigionia, dovendo ricevere, a datare da questo giorno, soltanto il trattamento prescritto dal decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, e dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 875;

g) gli ecclesiastici al seguito dei riparti, o addetti agli stabilimenti sanitari della Libia, l'assegno che godevano in base alle disposizioni vigenti quando furono fatti prigionieri.

Art. 2.

Agli assegni spettanti ai prigionieri durante la prigionia sono applicabili tutte le disposizioni in vigore nel Regio esercito concernenti la perdita o la riduzione degli assegni stessi in alcune posizioni speciali dipendenti da provvedimenti di carattere penale o disciplinare.

Art. 3.

Le disposizioni del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273, sono applicabili anche alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali di

carriera, degli impiegati civili, ed operai militari a matricola italiani dei Regi Corpi di truppe coloniali fatti prigionieri o risultanti dispersi in Libia dopo il 22 giugno 1913.

Ai parenti più prossimi (tenuto conto delle consuetudini locali, delle religioni, delle razze) dei militari indigeni eritrei, somali e libici prigionieri, su proposta dei governi delle colonie che provvidero all'arruolamento, potrà essere corrisposto mensilmente, a titolo d'anticipazione, dal Governo della colonia ove avvenne il fatto che dette luogo alla prigionia e fino al ritorno del prigioniero o all'accertamento della sua morte, metà della paga spettante al prigioniero stesso giusta la lettera *e*) dell'articolo 1 del presente decreto.

Art. 4.

La liquidazione delle competenze indicate agli articoli 1 e 2 sarà fatta al ritorno dalla prigionia o quando sia accertata la morte del prigioniero.

Stabilito l'importo complessivo delle competenze dovute pel periodo di prigionia, esso verrà messo in confronto con l'importo complessivo delle somme eventualmente corrisposte alle famiglie in conformità dell'articolo 3 del presente decreto e di quelle eventualmente corrisposte a titolo di anticipazione al prigioniero, dai Governi della colonia, durante la prigionia o, per determinazione del ministro segretario di Stato per le colonie, al ritorno da essa.

Se da tale raffronto risulterà un credito del prigioniero, ne sarà corrisposto l'importo a lui o ai suoi eredi, e se risulterà, invece, un debito, sarà provveduto al ricupero di esso secondo le norme ordinarie vigenti pei debiti verso lo Stato, anche se si tratti di personali di cui ai decreti luogotenenziali 1064 e 1420 del 1915.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto sono applicabili anche ai militari ed agli impiegati dell'Amministrazione militare metropolitani, distaccati nelle isole dell'Egeo.

Art. 6.

Agli impiegati civili e al personale subalterno, di ruolo e straordinari, non appartenenti all'Amministrazione militare o ai Regi Corpi di truppe coloniali in servizio in Libia, fatti prigionieri o risultanti dispersi posteriormente al trattato di Losanna, spetta lo stipendio d'organico o l'assegno fisso escluso qualsiasi assegno coloniale dal giorno successivo a quello della prigionia fino al giorno in cui la prigionia cessa. Tale trattamento è applicabile solo nel caso in cui la prigionia abbia causa da ragioni di servizio.

Ai detti impiegati e personale subalterno, nonchè alle loro famiglie, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI - ORLANDO - SONNINO - COLOSIMO - SACCHI - MEDA - CARCANO - GIARDINO - DEL BONO - DALLOLIO - RUFFINI - BONOMI - R. BIANCHI - RAINERI - DE NAVA - FERA - L. BIANCHI - BISSOLATI - COMANDINI - SCIALOJA - ARLOTTA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Sub-ALLEGATO 5-*A*.

Norme 20 ottobre 1917 per l'applicazione del Decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1870, riguardante gli assegni ai nostri prigionieri in Libia e le anticipazioni alle loro famiglie.

I.

1° La liquidazione degli assegni dovuti ai prigionieri ed ai dispersi, e ai loro eredi giusta gli articoli 1 e 2 del Decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1870, sarà fatta:

a) pei militari, impiegati civili ed operai dei RR. Corpi di truppe coloniali, di qualsiasi colonia, dai Comandi dei RR. Corpi di truppe coloniali della Tripolitania o della Cirenaica, secondo che la restituzione dei prigionieri, avvenga nell'una o nell'altra delle colonie;

b) pei militari, impiegati civili ed operai dell'Amministrazione militare, metropolitani, dai Consigli d'amministrazione dei riparti e dei servizi in colonia istituiti con decreto ministeriale 26 giugno 1917, circolare 432 Giornale Militare 1917, presso i quali essi siano effettivi od aggregati;

c) pei militari, impiegati civili ed operai metropolitani o già appartenenti ai RR. Corpi di truppe coloniali, rimpatriati, dal Consiglio d'amministrazione dal quale vengono a dipendere in Italia;

d) per gli eredi dei morti in prigionia, dal Comando dei Regi Corpi di truppe coloniali, o dal Consiglio di amministrazione nella cui giurisdizione avvenne il decesso.

La liquidazione, in ogni caso, sarà fatta a domanda degli interessati, osservando, per le successioni, il disposto del Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 180, e annessa istruzione (circolare 138 del Giornale Militare, 1916), e, pei militari indigeni, gli usi della rispettiva colonia:

2° Avvenuto il ritorno dei prigionieri o dispersi, o accertata la loro morte, il Comando del R. Corpo di truppe coloniali che fa la liquidazione di cui alla lettera *a*) o *d*) stabilirà, giusta il decreto 14 ottobre 1917, n. 1870, l'ammontare complessivo delle competenze maturate dal giorno della prigionia o dispersione fino a quello del ritorno; tenendo conto che, pei militari indigeni, il tempo trascorso in prigionia, va computato come utile per conseguire gli aumenti delle paghe giornaliere; ne dedurrà le somme eventualmente corrisposte ai prigionieri a titolo di anticipazione durante la prigionia o al ritorno da essa, ed alle famiglie, quale anticipazione degli assegni spettanti e stabilirà il credito o il debito di ciascun prigioniero.

L'eventuale debito verrà comunicato mediante apposito specchio da cui risultino tutti i dati necessari a stabilire la rimanenza stessa, al Governo della colonia al quale il militare, impiegato civile o l'operaio a matricola appartiene agli effetti matricolari o all'Amministrazione metropolitana alla quale esso sia stato destinato, perchè sieno espletate tutte le pratiche indicate ai paragrafi 7, 8 e 9 della circolare 800 del Giornale Militare, anno 1915.

3° Analogamente si comporteranno i Consigli d'amministrazione che effettueranno liquidazioni a senso delle lettere *b*), *c*) e *d*) del n. 1, richiedendo preventivamente, se del caso, agli enti da cui dipendevano precedentemente i militari, gl'impiegati e gli operai, l'ammontare delle somme eventualmente anticipate alle famiglie od ai prigionieri.

4° Tanto le Amministrazioni metropolitane in Italia, quanto i Consigli di amministrazione dei riparti e servizi metropolitani in Libia, *dovranno rimborsare* subito le Amministrazioni dei Corpi coloniali in Libia di tutte le somme comunque anticipate al personale metropolitano liberato dalla prigionia, *salvo a provvedere per loro conto al ricupero delle somme così rimborsate* giusta le norme date dalla circolare 800 sopra citata.

5° Le Amministrazioni metropolitane che effettueranno liquidazioni di assegni di prigionia a personale già dei RR. Corpi di truppe coloniali della colonia alla quale il militare stesso era effettivo all'atto in cui fu fatto prigioniero.

Le Amministrazioni militari coloniali che eventualmente liquideranno assegni per conto di quelle metropolitane, chiederanno a queste rimborso delle somme pagate.

6° I Comandi dei RR. Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica parteciperanno al più presto a quelli dell'Eritrea e della Somalia le liquidazioni fatte, relative al personale di quelle colonie, e le somme eventualmente da ricuperare, perche provvedano al ricupero delle somme stesse che dovranno, però, essere rimborsate alle Amministrazioni della Tripolitania e della Cirenaica, all'atto in cui ne viene data comunicazione.

Nessun rimborso, tranne quelli relativi ai ricuperi di cui sopra, è dovuto dai Governi dell'Eritrea e della Somalia per le liquidazioni operate dai Comandi dei RR. Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

II.

7° Per l'applicazione del 1° comma dell'articolo 3 del decreto 14 ottobre 1917, n. 1870, dovranno tenersi presenti le seguenti norme, oltre quelle date dal Ministero della guerra colla circolare 800 del Giornale Militare 1915, in quanto applicabili.

Le domande ed i documenti dei quali è cenno nel paragrafo 2 della citata circolare 800 dovranno essere presentate, per il personale effettivo ai Corpi coloniali dell'Eritrea, Somalia, Tripolitania e Cirenaica (ufficiali e sottufficiali di carriera, impiegati civili ed operai a matricola), ai Comandi dei RR. Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica (Ufficio d'amministrazione) a seconda che il fatto d'arme in seguito al quale il personale venne fatto prigioniero o risultò disperso sia avvenuta nell'una o nell'altra delle colonie libiche.

8° I Comandi dei RR. Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica esamineranno la regolarità e la validità dei documenti controllandoli coi mezzi che riterranno più opportuni, specie quando trattisi di domande presentate da altri parenti del prigioniero, all'infuori della moglie e dei figli, e decideranno in tutti i casi se la concessione delle anticipazioni debba essere ammessa o non.

9° Le proposte di anticipazioni ai parenti più prossimi dei militari indigeni (secondo comma dell'art. 3) saranno fatte dai Governatori delle colonie che provvidero all'arruolamento di detti militari, al Governo della colonia ove avvenne il fatto che dette luogo alla prigionia.

Questo Governo trasmetterà mensilmente al Governo competente, a mezzo vaglia del tesoro, l'ammontare delle quote spettanti ai parenti degli indigeni prigionieri.

10° I Comandi dei RR. Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica non dovranno interessarsi delle pratiche riguardanti gli assegni a favore dei parenti dei militari metropolitani prigionieri o dispersi in Libia, ma trasmetteranno i documenti, che loro eventualmente pervenissero, al competente Consiglio d'amministrazione metropolitano in Libia od in Italia.

11° Le quote concesse ai parenti degli ufficiali, sottufficiali, impiegati civili ed operai a matricola, effettivi alle truppe coloniali, di qualsiasi colonia, dovranno essere pagate colle norme date dalla circolare 800 del G. M., 1915, per cura dei Comandi truppe della Tripolitania e della Cirenaica, i quali dovranno avvertire i Governi delle colonie (Eritrea e Somalia) alle quali eventualmente i militari fossero effettivi, delle concessioni fatte o dei pagamenti che eseguiscono.

Tali pagamenti non dovranno dar luogo ad operazioni di rimborso fra le varie colonie, e la spesa relativa dovrà essere applicata all'apposito capitolo del bilancio del Ministero delle colonie.

Roma, addì 20 ottobre 1917.

COLOSIMO — GIARDINO.

Sub-ALLEGATO 6.

Regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, concernente la istituzione di di una croce al merito di guerra (Gazzetta Ufficiale *del 27 marzo 1918, n. 73*).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e delle colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una croce al merito di guerra.

Art. 2.

Essa sarà di bronzo e porterà, da un lato, il motto: « Merito di guerra », e sul rovescio una stella in campo raggiato. La sua forma e le sue dimensioni sono determinate nel disegno annesso al presente decreto e d'ordine Nostro sottoscritto dai ministri della guerra, della marina e delle colonie.

La croce si porterà al lato sinistro del petto, appesa ad un nastro della larghezza di 37 millimetri, formato da 11 righe verticali di uguale larghezza, dai colori turchino, celeste e bianco alternati.

Art. 3.

La croce al merito di guerra sarà concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, sia terrestri, sia marittime od aeree, una condotta militare, che li renda degni di pubblico encomio.

Potranno, quindi, essere proposti per tale distinzione quanti più lungamente, e, in ogni caso, per non meno di un anno, cumulativamente, siano stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico, o siano stati feriti in combattimento, quando la ferita dia di-

ritto al conferimento dell'apposito distintivo, o abbiano onorevolmente partecipato a più fatti d'armi di qualche importanza; coloro che si siano abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare; coloro che abbiano conseguita una promozione o una nomina per merito di guerra.

Art. 4.

Le concessioni saranno fatte di Nostro moto proprio, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorità, dai comandanti di corpo d'armata, delle armate e dal capo di stato maggiore dell'esercito, dai comandanti in capo di forze navali o di dipartimento e piazze marittime e dal capo di stato maggiore della marina.

Art. 5.

Le concessioni saranno definitite appena riportate nell'ordine del giorno o rese altrimenti di pubblica ragione.

La croce e il nastro saranno distribuiti gratuitamente a coloro che ottennero la concessione.

Le autorità che procedono all'assegnazione della croce ne daranno mensilmente avviso al Ministero della guerra o della marina, che segneranno a ruolo i decorati.

Art. 6.

Del conferimento dell'onorifica distinzione farà fede un apposito brevetto, che sarà rilasciato dall'autorità che fa luogo alla concessione.

I brevetti relativi a concessioni fatte da Noi personalmente saranno rilasciati, d'ordine Nostro, dai ministri della guerra o della marina.

Art. 7.

La croce al merito di guerra sarà senz'altro accordata dal Ministero competente a quanti abbiano ottenuto una promozione o nomina per merito di guerra o l'encomio solenne con decreto Sovrano prima della pubblicazione del presente decreto, per lodevole condotta non anteriore alla data stabilita nel seguente art. 10

Art. 8.

La concessione della croce al merito di guerra potrà essere ripetuta quando il decorato acquisti nuovi titoli di benemerenza.

Non si potrà, però, mai oltrepassare il numero di tre concessioni. Queste, poi, saranno sempre rappresentate da un'unica decorazione, apponendo successivamente sul relativo nastro o nastrino una corona reale

di bronzo nel mezzo, o due laterali, secondo che si tratti di una seconda o terza concessione.

Il contrassegno, consiste nella corona, avrà la larghezza di sei millimetri.

Nei brevetti riferentisi a concessioni successive si farà sempre risultare il numero progressivo di queste.

Art. 9.

È ammesso il reclamo per mancata concessione. Tale reclamo sarà deciso dal Ministero della guerra o della marina, quando le autorità mobilitate, che avrebbero potuto far luogo alla concessione, presa visione delle ragioni dell'interessato, non le ritengano valide.

In tali casi, come in ogni altro, il Ministero competente potrà, dopo i necessari accertamenti, far luogo alla concessione della croce.

Art. 10.

Il presente decreto, che si estende alle colonie, è applicabile anche alle benemerenze acquistate prima della sua pubblicazione, purchè non anteriori al 24 maggio 1915.

Art. 11.

Sono estese a questa decorazione le disposizioni dell' art. 19 del Regio viglietto 26 marzo 1833 relativo all' istituzione delle medaglie al valor militare, per quanto riguarda i casi in cui si perde o è sospeso il diritto di fregiarsene.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1918.

VITTORIO EMANUELE

ORLANDO - ALFIERI - DEL BONO - COLOSIMO.

Visto - *Il Guardasigilli*
SACCHI.

Sub-ALLEGATO 7.

Regio decreto 19 gennaio 1918, n. 206, concernente l'istituzione di un diploma d'onore alla memoria dei militari caduti combattendo nella presente guerra, oppure periti in seguito a ferite. (Gazzetta Ufficiale *del 28 febbraio 1918, n. 50*).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Per onorare la memoria di tutti coloro che sacrificarono la loro vita combattendo, nella grande guerra, per la gloria d'Italia e per i più alti ideali di libertà e di giustizia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un diploma d'onore alla memoria di tutti i militari di terra e di mare che, nella presente guerra, caddero combattendo o perirono in seguito a ferite.

Art. 2.

Il diploma sarà da Noi concesso su proposta del ministro della guerra o della marina, secondo che il militare apparteneva all'esercito o all'armata.

Art. 3.

I ministri della guerra, della marina e delle colonie stabiliranno di accordo, le norme per l'esecuzione del presente decreto, il quale è esteso alle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 19 gennaio 1918.

VITTORIO EMANUELE

ORLANDO - ALFIERI - DEL BONO - COLOSIMO.

Visto - *Il Guardasigilli*:
SACCHI.

Sub-ALLEGATO 8.

Decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni, ad emettere polizze gratuite a favore degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva del R. esercito nonchè a favore di quelli di complemento e della riserva della Regia marina (Gazzetta Ufficiale *del 3 aprile 1918, n. 79*).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo per i poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305, costitutiva dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Visti i decreti luogotenenziali 10 e 30 dicembre 1917, nn. 1970 e 2047 portanti provvedimenti per le polizze di assicurazioni gratuite a favore dei combattenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato del tesoro, di concerto con quelli dell'industria e commercio, della guerra, della marina e per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato ad emettere le seguenti polizze di assicurazione completamente liberate da ogni obbligo di pagamento dei premi, a favore degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale e della riserva, del Regio esercito e degli ufficiali di complemento e della riserva della Regia marina:

a) per un capitale di lire 1,500 pagabile immediatamente dopo la morte degli assicurati, qualora questa avvenga in combattimento, per

ferite riportate combattendo, o a causa di malattia dovuta al servizio di guerra.

La somma sopra indicata sarà corrisposta alle persone designate in polizza, senza pregiudizio dell' eventuale diritto alla liquidazione della pensione privilegiata di guerra;

b) per un capitale di lire 5,000 pagabile immediatamente dopo la morte degli assicurati:

qualora questa avvenga durante la guerra e sia dovuta a causa che non dia diritto a liquidazione di pensione privilegiata di guerra;

qualora la morte avvenga entro trent' anni dalla data della polizza, e, ad ogni modo, al termine di detto periodo, all' assicurato stesso superstite.

È data facoltà agli assicurati di stabilire in polizza che la somma assicurata in caso di morte durante lo stato di guerra sia corrisposta ai beneficiarî designati soltanto al termine di quindici o di venti anni.

In tal caso in luogo di lire 1,500 sarà corrisposto ai beneficiarî designati, rispettivamente, al termine di quindici anni, lire 3000, e al termine di venti, lire 3,975 e, proporzionatamente per le polizze portanti un capitale assicurato di lire 5,000.

Art. 2.

Le polizze di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, saranno conferite soltanto agli ufficiali di cui all'art. 1 appartenenti a truppe e reparti combattenti.

Quelle di cui alla lettera *b*) saranno conferite soltanto agli ufficiali di complemento, appartenenti a truppe o reparti combattenti da almeno un anno.

Le polizze di cui alla lettera *b*) conferite a favore di ufficiali di complemento provvisti di assegni, di stipendi o di pensioni a carico del bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di Opere Pie e di altri Enti di diritto pubblico, avranno durata soltanto fino a tre mesi dopo la smobilitazione.

Qualora la morte dell'assicurato che si trovi nelle condizioni sopra indicate dia luogo a liquidazione di pensione o di indennità, a causa del rapporto di impiego, ne dovrà essere fatta congrua riduzione sul capitale assicurato con la polizza predetta.

In ogni caso sarà corrisposto al beneficiario della polizza almeno un capitale pari a lire 1,500.

Art. 3.

L'assicurato può designare, come beneficiario della polizza di cui all'articolo precedente, anche persone che non abbiano diritto a liquidazione di pensione privilegiata a causa di guerra.

È ammessa l'attribuzione del beneficio a favore dell'Opera Nazionale per i combattenti di cui all'articolo 5 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970.

Tale disposizione è estesa alle polizze a favore di militari di truppa dell'esercito e dell'armata di cui al decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970.

Art. 4.

Tutti gli oneri relativi alle polizze di assicurazione di cui al presente decreto faranno carico al bilancio dello Stato.

La gestione relativa, come l'altra inerente alle polizze conferite ai militari di truppa, sarà tenuta dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per conto e nell'interesse dello Stato.

Art. 5.

Nulla restando innovato in ordine alle indennità spettanti agli ufficiali richiamati dal congedo come dalle disposizioni del decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, cessata la guerra e dopo tre mesi dalla data della smobilitazione, gli ufficiali assicurati di cui all'art. 1, lettera *b*) che intendano completare gli studi, riprendere l'esercizio della professione, sperimentare offerte del mercato del lavoro, o comunque impiegare la propria capacità di lavoro nell'interesse dell'economia nazionale, avranno facoltà di chiedere all'Opera Nazionale per i combattenti, prestiti sino all'ammontare di lire 5,000 contro pagamento degli interessi annui in misura non superiore al 5 per cento contro prestazione di opportune garanzie nonchè consegna e vincolo della polizza.

Qualora non venissero regolarmente corrisposti gli interessi, la polizza, dopo tre mesi dalla scadenza dell'ultima rata, si intenderà completamente rescissa con la perdita, per l'assicurato, di ogni diritto.

Art. 6.

L' Opera Nazionale di cui all'articolo 5 del Decreto Lungotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, provvederà anche all'assistenza economica finanziaria tecnica e morale degli ufficiali di complemento contemplati dal presente decreto.

Nella scelta del personale amministrativo e tecnico necessario per il funzionamento dell'Opera Nazionale per i combattenti, sarà accordata la preferenza agli ufficiali di complemento provvisti della polizza di assicurazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1.

Art. 7.

A datare dal 1° gennaio 1918, a favore di tutti gli appartenenti all'esercito mobilitato di terra e di mare, sarà corrisposta da parte del

Tesoro dello Stato all'Istituto Nazionale delle assicurazioni la metà del soprapremio dovuto a garanzia del rischio di guerra per contratti di assicurazione di ogni forma stipulati con l'istituto in vigore alla data del presente decreto, e per quelli che saranno stipulati fino al 31 maggio, nella forma speciale mista connessa con la sottoscrizione a titoli del quinto prestito nazionale.

Art. 8.

Le norme, condizioni e modalità relative alla emissione delle polizze, all'attribuzione del beneficio di esse, al pagamento dei capitali assicurati, alla concessione dei prestiti di cui all'art. 4, alle facoltà, ai cómpiti, ai mezzi e al funzionamento dell'Opera di cui all'art. 5 e in genere alla esecuzione del presente decreto, saranno stabilite con decreto del ministro del tesoro di concerto con quelli dell'industria e commercio, della guerra, per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e le colonie.

Art. 9.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO - NITTI - CIUFFELLI - ALFIERI - DEL BONO - BISSOLATI - COLOSIMO.

Visto, *Il Guardasigilli:* SACCHI.

Sub-Allegato 8-*A*.

Decreto Luogotenenziale del 19 maggio 1918, che estende a tutti i sottufficiali, caporali e soldati metropolitani nonchè a quelli italiani dei RR. Corpi di truppe coloniali in Libia le disposizioni contenute rispettivamente nei Decreti Luogotenenziali 10 e 30 dicembre 1917, numeri 1970 e 2047, circa la concessione di speciali polizze gratuite di assicurazione e dichiara inoltre applicabile il Decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374, agli ufficiali che si trovano in Libia (Gazzetta Ufficiale *del 15 giugno 1918, n. 141*).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d' Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Regio decreto 6 ottobre 1911, n. 112;
Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 147;
Visto il Regio decreto 14 maggio 1915, n. 777;
Visti i decreti luogotenenziali 2 agosto 1917, n. 1356, e 16 dicembre 1917, n. 2114;
Visto il decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970;
Visto il decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2047;
Visto il decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Su proposta del ministro delle colonie, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per la guerra, per l'industria, per il commercio ed il lavoro, per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I decreti luogotenenziali in data 10 dicembre 1917, n. 1970, e 30 dicembre 1917, n. 2047, s'intendono applicabili, salvo quanto è disposto

nell'articolo 2 del presente decreto, anche a tutti i sottufficiali, caporali e soldati metropolitani ed a tutti i sottufficiali, caporali e soldati italiani di RR. Corpi di truppe coloniali appartenenti ad unità o reparti che in Libia, dal 1° gennaio 1918 si saranno trovati o si troveranno nelle condizioni stabilite dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2047.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 4 del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2047, col cómpito di decidere delle controversie e dei reclami relativi alle assicurazioni di cui al decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, nei riguardi dei militari di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà nominata dal ministro delle colonie e di essa faranno parte un ufficiale designato dal Governatore della Tripolitania, un funzionario del Ministero ed un delegato dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni.

Art. 3.

Il decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374, deve intendersi applicabile agli ufficiali delle categorie previste in detto decreto, i quali dal 1° gennaio 1918 si saranno trovati o si troveranno, in Libia, nelle condizioni stabilite dal decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO - COLOSIMO - NITTI - MEDA - ZUPELLI - CIUFFELLI - BISSOLATI - FERA.

Sub-ALLEGATO 9.

Schema di disegno di legge per l'estensione a favore degli invalidi e degli orfani della guerra italo-turca e della guerra libica delle leggi 25 marzo 1917, n. 481 e 18 luglio 1917, n. 1143.

« Le leggi 25 marzo 1917, n. 481 e 18 luglio 1917, n. 1143 sono estese a favore degli invalidi e degli orfani della guerra italo-turca e della guerra libica.

« Con Decreto Reale saranno stabilite le norme occorrenti a regolare tale estensione ».

Sub-Allegato 10.

MINISTERO DELLE COLONIE

Direzione generale

degli affari politici e dei servizi relativi alle truppe coloniali.

Ufficio militare

A S. E. il Ministro della guerra — Roma.

Roma, 24 gennaio 1918.

Oggetto: Proposta tendente ad ottenere il riconoscimento del territorio della Libia come fronte unico.

N. 504. I quadri degli ufficiali in Libia, per effetto della sostituzione degli ufficiali che non presero parte alla guerra, continuano ad attraversare un periodo di crisi, la quale non può non ripercuotersi sulla disciplina e sulla efficenza dei riparti.

Tra gli ufficiali ora preposti al comando di riparti, molti sono giovani ed inesperti, alcuni, benchè abbiano dato ripetute prove di valore e di capacità al fronte, ora si mostrano stanchi ed esauriti, altri, infine trattenuti in colonia per imprescindibili esigenze di servizio, sono preoccupati del danno che, da tale posizione, potrebbe derivare un giorno alla carriera.

Quanto espongo alla E. V. è documentato da ampia relazione del Governatore della Tripolitania, il quale, giustamente preoccupato, mi ha inoltrato una serie di concrete proposte tendenti ad eliminare, per quanto è possibile, tutte quelle cause d'indole morale che concorrono a tenere basso lo spirito degli ufficiali e delle truppe.

Una di tali cause, e forse la più importante, è quella che deriva dal fatto che la Libia, sebbene in istato di guerra, non sia considerata *fronte di guerra nazionale*; mentre, d'altra parte, ai militari della Regia marina che stazionano nelle acque della Libia, che sono alla dipendenza del Governo coloniale, è concesso l'onore di potersi fregiare del nastrino della campagna nazionale.

Eppure da oltre un anno e mezzo si combatte incessantemente e vittoriosamente attorno a Zuara, Tripoli e specialmente ad Homs.

Aggiungasi la situazione che si è venuta creando per le continue insidie dei sottomarini, i quali, oltre fornire ai ribelli armi, munizioni, ufficiali turchi e tedeschi, hanno purtroppo causato dolorose perdite alla nostra navigazione coloniale.

In Libia adunque si combatte lontano dalla Patria ma per la Patria, contro un nemico subdolo, agguerrito, animato da profondi sentimenti di odio e di vendetta; sobillato, organizzato e guidato da ufficiali appartenenti alle nazioni contro le quali siamo in guerra al fronte nazionale. E tutto ciò senza che le nostre truppe, che prestano servizio in Colonia, esposte a tanto sacrifizio, sentano, come e quanto quelle che combattono in Patria, il grande conforto della costante, vigile e grata ammirazione del Paese.

Su tali ragioni e considerazioni io mi permetto richiamare quindi tutte la benevola attenzione della E. V. e nutro fiducia che Ella vorrà unirsi a me per proporre a S. E. il Presidente del Consiglio dei ministri che finalmente il territorio della Libia venga considerato *territorio di guerra nazionale*, così, come per altre ragioni di equità e di giustizia, sono già stati e sono per essere estesi alle truppe della Libia quasi tutti i provvidi beneficî concessi ai combattenti del fronte nazionale.

Aggiungo che tale provvedimento, a differenza degli altri già concessi alle truppe coloniali, ha carattere *permanente e morale* e per conseguenza non apporterebbe alcun aggravio al bilancio dello Stato.

Rimango in attesa di conoscere al riguardo il pensiero dell' E. V. e sono convinto che V. E. vorrà personalmente contribuire al buon esito della mia proposta.

Il ministro
COLOSIMO

VII.

Comitati consultivi indigeni per la Tripolitania e per la Cirenaica.

Comitato centrale consultivo misto.

Relazione e Regio decreto 11 marzo 1917, n. 469, che istituisce per la Tripolitania e per la Cirenaica Comitati consultivi indigeni e un Comitato centrale consultivo misto presso il Ministero delle Colonie.

Maestà,

Ho l'onore di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra l'annesso progetto di decreto che, istituendo per la Tripolitania e per la Cirenaica Comitati consultivi indigeni e, presso il Ministero delle colonie, un Comitato centrale consultivo misto, ha una particolare importanza politica in quanto attua, per la prima volta con criteri liberali, il principio della partecipazione collettiva di notabili locali al governo ed all'amministrazione delle nostre colonie del Mediterraneo.

Il problema gravissimo che a tale riguardo si è modernamente imposto a tutti gli Stati colonizzatori, preoccupò il Regio Governo sin dai primordi della occupazione della Libia e ne fu promessa la più liberale risoluzione in molteplici documenti ufficiali, ai quali fu data larga diffusione fra le popolazioni locali.

Nel proclama pubblicato all'atto dello sbarco delle truppe italiane (13 ottobre 1911), il comandante del Corpo di spedizione, che a ciò si dichiarava esplicitamente autorizzato da V. M., prometteva agli indigeni:

« Da ora in avanti, abitanti della Tripolitania, della Cirenaica, Fez-
« zan e paesi adiacenti, voi sarete governati dai capi vostri, sotto l'alto
« patronato di S. M. il Re d'Italia, che Dio l'abbia nella sua guardia,
« incaricati di guidarvi secondo giustizia ma con clemenza e dolcezza ».

Nelle comunicazioni solennemente fatte ai capi indigeni, per ottenere la sottomissione delle tribù arabe in armi e il riconoscimento della nostra sovranità, si assicurava che allo studio dell'assetto giuridico della colonia avrebbero concorso le persone più autorevoli del luogo (telegrammi nn. 20933 e 21059 del 5 e del 7 novembre 1912, inviati dal Presidente del Consiglio e letti ai capi indigeni).

Nel Regio decreto 17 ottobre 1912, n. 1088, che formava parte integrante del trattato di Losanna, si prevedeva e si prometteva l'istituzione di una Commissione, alla quale avrebbero partecipato anche notabili indigeni, per proporre per quelle regioni ordinamenti civili ed amministrativi ispirati a criteri liberali e al rispetto degli usi e delle costumanze locali.

Nel Firmano del Sultano ai popoli della Libia, pubblicato in data 17 ottobre 1912 e formulato di concerto coi rappresentanti dell'Italia nel protocollo dei preliminari della pace, si preannunciava: « Il vostro Paese « sarà retto da nuove leggi e da regolamenti speciali, alla preparazione « dei quali voi porterete il contributo dei vostri consigli affinchè essi cor- « rispondano ai vostri bisogni e ai vostri costumi ».

I concetti e gli intendimenti, espressi nei citati documenti ufficiali, furono autorevolmente confermati alla Camera dei Deputati, dal Presidente del Consiglio e dal ministro delle colonie del tempo, nelle sedute del 4 marzo e del 26 febbraio 1914, riportando l'approvazione del Parlamento nazionale.

Le promesse e le dichiarazioni su riportate solennemente impegnavano la nostra politica futura nei riguardi degli indigeni e avrebbero dovuto essere gradualmente attuate nel tempo meglio opportuno. I successivi avvenimenti internazionali, se hanno consentito all'Italia di svincolarsi dagli impegni che il trattato di Losanna imponeva nei rapporti con l'Impero Ottomano, non ci autorizzano tuttavia a disconoscere quegli obblighi verso le popolazioni della Libia, che continuano tuttora a sussistere ed è necessario siano rispettati.

A riguardo poi della convenienza pratica, non è dubbio che gli indigeni della Libia, ai quali sotto il regime *giovane turco* erano stati conceduti i diritti politici, siano in grado di contribuire utilmente col loro consiglio all'azione amministrativa e civile che il Govevno deve svolgere in quelle regioni, consentendo di adeguarla, per quanto concerne la vita individuale e sociale dei mussulmani, al loro grado di civiltà, alle tradizioni islamiche ed alle consuetudini locali.

I risultati finora ottenuti dalla partecipazione degli indigeni a taluni uffici pubblici della colonia confortano nel proposito di chiamarli in più larga misura a collaborare, come esperti consiglieri, con gli organi dello Stato che hanno il governo di quelle regioni. Difatti, per gli ordinamenti attualmente vigenti nella Tripolitania e nella Cirenaica, l'elemento locale contribuisce con buon esito all'amministrazione della giustizia, che gli è esclusivamente riservata con i tribunali della Sceria nelle materie, che più intimamente toccano la vita dei mussulmani, come lo statuto personale e il diritto di famiglia e successorio: con i Collegi di conciliatura e con l'arbitro conciliatore nelle controversie civili di minore entità; partecipa con gli assessori alla composizione delle Commissioni pel gratuito patrocinio, del tribunale per gli indigeni e perfino della Corte di

assise; ha funzioni consultive con la Commissione dei notabili che assiste il capo dell'ufficio fondiario, nell'accertamento della proprietà immobiliare. Nel campo puramente amministrativo ha col Rais Beladia (sindaco) la direzione degli affari municipali, con i muchtar e con gli imam (delegati dei quartieri) le attribuzioni esecutive delle municipalità, con i delegati circondariali e gli agenti distrettuali le funzioni esecutive di governo nelle minori circoscrizioni politiche. In materia finanziaria interviene con un rappresentante nella Commissione che decide sui ricorsi contro l'applicazione della tassa sugli affari. Ha ingerenza nella istruzione pubblica con gli insegnanti delle scuole arabe, con la Commissione e con l'ispettore indigeni e con propri rappresentanti nella direzione della scuola di arti e mestieri. A mezzo dei notabili nominati consulenti di governo (novembre 1912-gennaio 1913), l'elemento arabo ha mezzo di far conoscere i suoi desiderî e le sue aspirazioni direttamente al Governatore, ed infine, pel tramite di Commissioni miste, nominate dal Governatore stesso, ha proposto utili riforme giudiziarie ed ultimamente ha partecipato alla preparazione di provvedimenti legistativi, proponendo l'ordinamento dei beni *auqaf* della Tripolitania.

A togliere ogni ulteriore dubbiezza sulla opportunità di consentire una partecipazione consultiva degli indigeni al governo della colonia può giovare, più che l'esperienza diretta, ma raccolta in campi non perfettamente identici, l'esempio dei provvedimenti e delle riforme, assai liberali, adottati dagli altri Stati d'Europa anche in colonie abitate da popoli molto meno evoluti che quelli della Libia.

Perchè l'ammaestramento, che vuol trarsi dalle legislazioni straniere, sia convincente, non conviene però ricorrere agli ordinamenti di quelle colonie che, abitate in maggioranza da popolazioni discendenti da coloni europei, si trovano in condizioni di civiltà e di sviluppo quasi analoghe a quelle della madre patria e possono quindi godere di una autonomia completa o quasi completa; occorre riferirsi invece alla legislazione di quegli Stati che hanno possedimenti coloniali, etnicamente, geograficamente e socialmente comparabili alla Libia e, in modo particolare, considerare le regioni contigue dell'Affrica settentrionale.

Per quanto riguarda la Francia - che dopo avere lungamente oscillato fra i principî dell' « assoggettamento » o dell' « assimilazione » ha ora decisamente adottato, nei rapporti della popolazione indigena delle sue colonie, la politica dell' « associazione » - è sopratutto rilevante notare come, in recenti progetti legislativi, abbia riconosciuto la convenienza di chiamare gli indigeni a far parte dei più elevati consessi consultivi presso l'Amministrazione centrale. Infatti alla Commissione permanente interministeriale, istituita con decreto 25 giugno 1911, per lo studio delle questioni concernenti la politica mussulmana, si propone che partecipino quattro consiglieri legisti mussulmani, rappresentanti dell'Algeria, della Tunisia, del Marocco e dell' Affrica occidentale francese. La Commissione,

della quale fanno parte due ministri e un sottosegretario di Stato, esamina i progetti di provvedimenti legislativi che debbono applicarsi alle colonie e tutte le questioni politiche d'indole generale islamica.

Al Governo delle singole colonie dell'Affrica larga parte è data all'elemento locale; nel Madagascar furono conservati i Governatori indigeni di alcune regioni, a lato dei quali fnrono istituite assemblee consultive composte esclusivamente d'indigeni, i quali partecipano pure al Consiglio di Governo; nel Dahomey e nelle colonie dell'Affrica occidentale i notabili locali fanno parte dei Consigli di amministrazione e del Consiglio di Governo; sono tutti nominati per libera scelta dai Governatori.

In Algeria la popolazione mussulmana ha una larga rappresentanza, specialmente in materia finanziaria. Pel decreto 23 agosto 1898, una delle tre delegazioni finanziarie è composta esclusivamente d'indigeni; essa è divisa in due sezioni: quella « Araba » costituita da nove indigeni eletti in diverso grado, pel territorio civile dalla popolazione locale, e da sei indigeni nominati, pel territorio militare, dal Governatore generale; quella « Cabila », composta da sei delegati nominati dai capi di un gruppo, detto *Caruba*. Per l'articolo 8 del citato decreto ogni delegazione è consultata tutti gli anni dal Governatore generale sulle questioni relative alle tasse ed imposte, che interessino la categoria dei contribuenti rappresentata dalla delegazione, e specialmente sulla loro ripartizione; può essere inoltre sentita su ogni altra questione d'indole finanziaria ed economica. A seguito della legge 19 dicembre 1900, le Delegazioni finanziarie, in seduta plenaria, sono chiamate a deliberare sul bilancio annuale dell'Algeria.

In forza del decreto 3 agosto 1897, gli indigeni dell'Algeria ottennero di essere rappresentati nel Consiglio superiore di Governo da dieci membri, dei quali quattro sono eletti dalla sezione araba, tre dalla sezione cabila della delegazione finanziaria indigena e tre scelti fra i notabili locali dal Governatore generale. Il decreto 23 agosto 1898, lasciando sostanzialmente immutata la composizione del Consiglio superiore di Governo, ne determinava le attribuzioni chiamandolo a deliberare su tutte le questioni concernenti l'amministrazione dell'Algeria, che sono sottoposte al suo esame dal Governatore generale e consentendogli di manifestare voti su diversi oggetti che interessano l'amministrazione stessa. Per la citata legge del 1900, il Consiglio superiore deve deliberare infine sul bilancio, dopo che è stato approvato dalle delegazioni finanziarie, limitandosi però ad approvare o respingere le entrate già votate senza poter prendere alcuna iniziativa in materia di nuove spese.

In Tunisia fu ammessa, per decreto del Bey, in data 2 gennaio 1907, la rappresentanza dell'elemento locale alla Conferenza consultiva, alla quale furono chiamati a partecipare sedici indigeni. La Conferenza dà parere sulle questioni concernenti gli interessi commerciali, industriali

e agricoli del protettorato, esamina il bilancio ed è sempre consultata in materia d'imposte. A seguito degli inconvenienti verificatisi pei contrasti insorti fra l'elemento indigeno e quello europeo, che pure partecipava alla Conferenza, questa fu, con decreto beylicale 27 aprile 1910, divisa in due sezioni: francese e indigena, che deliberano separatamente sulla base di assoluta uguaglianza. Per decidere sull'accoglimento dei voti e delle proposte delle due sezioni fu istituito, dal menzionato decreto, un Consiglio superiore di Governo composto dei ministri e dei capi-servizio della Reggenza, ai quali sono aggiunti tre delegati di ciascuna delle due sezioni della Conferenza consultiva.

L'Inghilterra non ha altri Consigli centrali consultivi oltre al Consiglio dell'India, al quale, dal 1907, partecipa almeno un indiano.

Per quanto concerne le singole colonie, è da notare che, in via di principio, il Governo britannico ha, specialmente nei suoi possedimenti dell'Affrica, adottato il sistema di esercitare i suoi poteri sull'elemento locale a mezzo dei capi indigeni, ai quali ha conservato l'antica tradizionale autorità; a lato di essi istituendo, nei limiti del possibile, assemblee consultive indigene che delegano loro rappresentanti nei Consigli ai quali partecipa pure l'elemento europeo. Così nella Colonia di Lagos un corpo consultivo, composto dai capi del paese, è chiamato dal Governatore a dar parere su tutte le questioni più importanti per la colonia. Nella Nigeria il Consiglio legislativo, che assiste il Governatore nell'esercizio dei suoi poteri quasi sovrani, è composto in parte d'indigeni, mentre i Consigli indigeni di ogni comunità debbono esaminare e discutere tutti i progetti di legge che riguardano la popolazione locale. Nell'Uganda, comprendente i tre protettorati di Uganda, Toro ed Ankolo, i capi supremi di ogni regione esercitano i loro poteri col concorso di Consigli indigeni che hanno funzioni consultive e deliberative per quanto concerne l'amministrazione indigena, la legislazione e la finanza. Nei possedimenti britannici dell'Affrica Australe, non compresi nell'Unione sud-Affricana - che gode dell'autonomia - e cioè nella Rhodesia, nello Swaziland e nei Protettorati del Basutoland e del Bechuanaland furono, col « *Gleen Grey act* » del 1894, istituiti consigli distrettuali che riuniti sotto la presidenza del *chief magistrate* formano il Consiglio generale che esprime il suo avviso su tutte le questioni concernenti la costruzione e la manutenzione delle strade, l'imposizione degli oneri fiscali, l'istituzione di scuole agricole o industriali, la sorveglianza delle riserve e comunità indigene.

Per quanto concerne l'Egitto, mancano ancora precise notizie circa il nuovo regime di protettorato instaurato dalla Gran Bretagna durante la guerra. Precedentemente, per la legge organica del 1883, modificata dai decreti 3 marzo, 5 luglio e 13 settembre 1909, fu istituito un Consiglio legislativo, composto di trenta membri, dei quali quattordici nominati dal Governo egiziano, quattordici eletti dai Consigli provinciali

nel proprio seno e due eletti dalle città di Cairo e di Alessandria. Ad esso dovevano essere sottoposti, per l'approvazione, tutte le leggi e i decreti relativi all'amministrazione pubblica e il bilancio annuale. La citata legge istituiva pure un'assemblea legislativa composta di ottantadue membri e cioè dei sei ministri egiziani, dei trenta membri del Consiglio legislativo e di quarantasei delegati eletti dalla popolazione. L'assemblea doveva deliberare l'imposizione delle nuove tasse ed esprimere il suo parere sui prestiti da contrarre sulla costruzione delle ferrovie e dei canali e sulla classificazione dei terreni agli effetti del pagamento delle tasse fondiarie.

L'esame delle legislazioni straniere, anche le meno liberali nei riguardi delle popolazioni coloniali poco evolute, sembra confermare esaurientemente l'opportunità di attuare gli impegni formalmente assunti dal Regio Governo verso gli indigeni della Libia, i quali ne attendono da tempo l'adempimento.

Le disposizioni dell'annesso progetto di decreto, informate ai principî di libertà, quali le nostre tradizioni e le esigenze dell'ora richiedono, ammettono in forma puramente consultiva, la partecipazione dell'elemento locale al Governo della Tripolitania e della Cirenaica, inspirandosi a quegli stessi criteri che hanno guidato gli altri Stati d'Europa nell'ordinamento di colonie con popolazione prevalentemente mussulmana.

In base all'esperienza compiuta, particolarmente in Algeria e in Tunisia, è parso migliore criterio chiamare esclusivamente gli indigeni mussulmani a comporre i Comitati consultivi locali. Si evitano con ciò le rivalità e i dissensi che certamente si manifesterebbero ove si ammettesse il contemporaneo intervento anche dell'elemento europeo e di quello israelita. Ma, a parte tale considerazione d'indubbio valore pratico, è pure da rilevare che il numero degli europei e degli israeliti non costituisce, di fronte alla massa della popolazione, che una tenue minoranza, alla quale non potrebbe darsi, senza palese ingiustizia, una prevalente rappresentanza in seno ai Comitati. Questi, d'altronde, per la partecipazione di elementi non mussulmani, dovrebbero intervenire anche nelle questioni concernenti gli europei e nei rapporti misti col risultato, facilmente prevedibile, di una costante supremazia degli interessi locali su quelli dei nostri connazionali, a tutto danno del nostro prestigio e della colonizzazione.

Sembra perciò opportuno che, almeno fin quando il numero degli italiani non sia rilevante, la tutela dei loro interessi rimanga affidata al Governo, che ha modo di conoscerne i desiderî e i bisogni; mentre per gli israeliti la istituzione delle comunità e delle università, stabilita col decreto luogotenenziale 25 agosto 1916, n. 1145, è sufficiente a garantirne la rappresentanza.

Le attribuzioni conferite ai Comitati sono formalmente distinte a seconda che si esercitano, in materie determinate, o su richiesta delle

autorità governative, o d'iniziativa loro propria; le une si concretano in pronunzia di pareri, le altre in manifestazioni di voti; quelle riguardano la ripartizione dei tributi, imposti per contingente, l'erogazione del loro reddito in opere di pubblica utilità comune e le questioni, gli affari o i provvedimenti di qualunque natura interessanti gl' indigeni; queste si riferiscono all' incremento dell'agricoltura, dell' industria, dei commerci, del credito, all'istruzione professionale e alla costruzione di vie o mezzi di comunicazione.

L'importanza e la complessità degli oggetti che potranno essere esaminati e dar luogo alle proposte dei Comitati è tale da consentire in certo modo la tutela, da parte di essi, di tutta la sfera degli interessi mussulmani. L'intervento poi degli indigeni in materia d'imposizione e di erogazione dei tributi può essere suscettibile di sviluppo avvenire, fino alla più ampia autonomia finanziaria, e corrisponde al sano principio della politica coloniale anglo-sassone che non ammette rappresentanza senza tassazione.

Per consentire il regolare esercizio delle attribuzioni del Comitato e per assicurarne la continuità, al di fuori di ogni ingerenza, si è garantita la sua riunione periodica in sessioni, che non possono essere sospese, se non eccezionalmente, dal Governo del Re per gravi ragioni d' ordine pubblico.

In conformità degli scopi che il provvedimento si ripropone, e per la mancanza attuale di un adatto e stabile ordinamento politico delle popolazioni, la nomina dei componenti i Comitati locali si è deferita al Ministro delle colonie, su proposta dei Governatori, anzichè alla designazione dell' elemento indigeno. La natura stessa delle attribuzioni dei Comitati e le pratiche difficoltà di attuare un sistema elettorale, quando mancano ancora i migliori organismi del *self-government*, sui quali esso avrebbe potuto fondarsi, consigliano di rinunziare, per ora, a questa forma di nomina, alla quale gl' indigeni possono non essere maturi in tutte le regioni delle nostre colonie mediterranee.

Per suffragio, invece, saranno scelti i componenti degli uffici di presidenza e segreteria, nel seno stesso dei Comitati, e i delegati che dovranno rappresentarli nel Comitato centrale consultivo misto. Questo organo collegiale supremo, nel quale porteranno il contributo della loro esperienza anche i cultori delle scienze islamiche e coloniali e i maggiori funzionari dell' Amministrazione centrale, dovrà, col suo parere, assistere il ministro nella soluzione delle questioni islamiche d' importanza generale e comune, sulle quali questi crederà d'interpellarlo.

In ragione del diverso scopo e della diversa funzione che è chiamato a svolgere, non sussistono i motivi che hanno consigliato di comporre esclusivamente d' indigeni i Comitati locali in quanto questi hanno, in certo modo, la rappresentanza degli interessi della popolazione mussulmana.

Maestà,

Le norme del decreto, che ho l' onore di sottoporre all' augusta sanzione della Maestà Vostra, s'inspirano al concetto di ottenere dall' elemento indigeno una collaborazione efficace, che verrà ad essere più ampia o più limitata, a seconda che nell'esercizio pratico si dimostri più o meno utile ed opportuna. Nel momento attuale non sembra conveniente elargire maggiori concessioni che potrebbero ritenersi consentite per necessità. Quello che si concede bisogna mantenere anche pel futuro, onde è opportuno limitarsi ora a quel minimo che non potrà mai essere eccessivo e che permetterà un sicuro sviluppo avvenire, dimostrando agli indigeni i liberali intendimenti della politica d' associazione che il Regio Governo intende seguire.

Roma, 7 marzo 1917.

Il Ministro delle Colonie
COLOSIMO.

Regio decreto 11 marzo 1917, n. 469 (Gazzetta Ufficiale *del 27 marzo 1917, n. 72*).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Nostro decreto 17 ottobre 1912, n. 1088, modificato dal Nostro decreto 22 agosto 1915, n. 1347;

Visto il Nostro decreto 9 gennaio 1913, n. 39;

Ritenuta l' opportunità che capi e notabili indigeni della Tripolitania e della Cirenaica siano chiamati a portare il contributo del loro consiglio su tutte le questioni interessanti il governo della popolazione indigena e mussulmana;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Capo I. — *Istituzione e attribuzioni dei Comitati consultivi.*

Art. 1.

Sono istituiti per la Tripolitania e per la Cirenaica Comitati consultivi composti di sudditi italiani di religione mussulmana, scelti fra i capi e notabili delle varie regioni delle due colonie.

Essi hanno sede in Tripoli e in Bengasi.

Art. 2.

I Comitati consultivi dànno parere:

a) sulle questioni e sui provvedimenti di qualunque natura, che riguardano la generalità degli indigeni mussulmani intorno ai quali siano dal ministro delle colonie e dal governatore interpellati;

b) sulla ripartizione dei tributi, imposti per contingente, alla popolazione indigena delle varie regioni della colonia;

c) sulla destinazione ad opere di pubblica utilità comune del reddito dei tributi locali, che a norma del proclama 13 ottobre 1911 del Comandante in capo del Corpo di spedizione, sarà erogato in colonia.

Art. 3.

I Comitati consultivi possono inoltre, di loro iniziativa, esprimere voti motivati per promuovere lo studio di questioni interessanti le popolazioni indigene mussulmane relativamente all' incremento dell' agricoltura, dei commerci, del credito, delle industrie locali, all' istruzione professionale ed alla costruzione di vie e mezzi di comunicazione.

Art. 4.

Il ministro delle colonie ed il governatore possono affidare ai Comitati l'integrale compilazione di progetti di provvedimenti, concernenti i mussulmani sudditi italiani, e lo studio delle proposte concrete, necessarie per l'attuazione dei voti manifestati a norma dall'articolo precedente.

Capo II. — *Composizione dei Comitati.*

Art. 5.

I Comitati consultivi sono composti di quindici membri ciascuno, nominati per decreto del ministro delle colonie su proposta del governatore. Debbono farne parte il Cadì di Tripoli e di Bengasi ed almeno un ulema scelto fra quelli locali.

I componenti dei Comitati durano in carica due anni e possono essere confermati, salvo il Cadì che continua a farne parte finchè conserva il suo ufficio.

Art. 6.

I componenti del Comitato, alla presenza del governatore, prestano giuramento, nelle mani del Cadì, di adempiere con fedeltà e con onore all'alto ufficio che il Governo d'Italia loro affida.

Art. 7.

Il ministro delle colonie, su proposta del governatore, può revocare i componenti dei Comitati, quando non godano più la fiducia del Governo o della popolazione indigena.

Essi vengono immediatamente sostituiti nel tempo che avrebbero dovuto ancora rimanere in carica.

Art. 8.

I Comitati eleggono nel proprio seno, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, gli uffici di presidenza e di segreteria.

Capo III. — *Funzionamento dei Comitati.*

Art. 9.

Il Comitato consultivo si riunisce normalmente in sessioni nei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno.

Nella prima adunanza, dopo la costituzione, il Comitato elegge nel proprio seno, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, cinque delegati che, a sensi del successivo articolo 13, fanno parte del Comitato centrale consultivo misto.

Art. 10.

Per la discussione di affari d'importanza generale e comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica, il ministro delle colonie, sentiti i governatori, può, con suo decreto, stabilire riunioni plenarie dei due Comitati, fissandone il tempo, il luogo e le modalità.

Art. 11.

Il Governo del Re può eccezionalmente, e per gravi ragioni di ordine pubblico, sospendere le sessioni ordinarie dei Comitati consultivi.

Art. 12.

Il segretario generale od un funzionario dell' Amministrazione coloniale, delegato dal ministro delle colonie, interviene senza voto alle sedute del Comitato, come rappresentante del Governo, ed, in tale sua qualità, è tenuto ad avvertire il Comitato quando le discussioni esorbitino dai limiti della competenza che la legge gli attribuisce, sospendendo ove lo creda necessario, le deliberazioni che fossero per prendersi.

TITOLO II.

Capo unico. - *Comitato centrale consultivo misto*

Art. 13.

Presso il Ministero delle colonie è istituito un Comitato centrale consultivo misto presieduto dal ministro.

Ne sono membri i delegati dei Comitati consultivi della Tripolitania e della Cirenaica, eletti a norma dell' articolo 9, e i direttori generali del Ministero delle colonie.

Possono inoltre essere chiamate a farne parte persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, specialmente versate in materia islamica e coloniale, in numero non maggiore di sei. La loro nomina è fatta con decreto reale, per la durata di un biennio, e può essere rinnovata.

Art. 14.

Il Comitato centrale dà parere su tutte le questioni e gli affari di interesse generale per la Tripolitania e per la Cirenaica che il ministro creda di sottoporre al suo esame.

Art. 15.

Il Comitato centrale è convocato almeno una volta all'anno per decreto del ministro delle colonie.

L'ufficio di segreteria è composto di un funzionario di grado superiore coadiuvato da segretari e da interpreti dell'Amministrazione centrale delle colonie.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 16.

Con decreti del ministro delle colonie, saranno stabilite le norme pel funzionamento ed il regolamento interno dei Comitati e fissati gli assegni da corrispondere ai componenti indigeni di essi.

Tutte le spese all'uopo occorrenti graveranno sul bilancio della Tripolitania e della Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dal Comando Supremo, addì 11 marzo 1917.

VITTORIO EMANUELE

BOSELLI
COLOSIMO.

Decreto ministeriale 30 aprile 1917, che stabilisce le norme pel funzionamento e il regolamento interno dei Comitati consultivi indigeni e del Comitato centrale consultivo misto.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il Regio decreto 11 marzo 1917, n. 469;
Sentito il Comitato superiore amministrativo;
Decreta:

TITOLO I.

Dei Comitati consultivi indigeni.

CAPO I.

Della costituzione dei Comitati.

Art. 1.

Il decreto del ministro delle colonie, che, ai termini dell'articolo 5 del Regio decreto 11 marzo 1917, n. 469, nomina i componenti dei Comitati consultivi indigeni è comunicato a ciascuno di essi a cura del governatore

L'accettazione della nomina deve essere fatta entro cinque giorni dalla ricevuta partecipazione.

Art. 2.

Il Governatore convoca il Comitato per la sua costituzione non oltre un mese dopo che ciascun componente abbia partecipato di accettare la nomina.

L'avviso di convocazione è notificato almeno dieci giorni prima dell'adunanza e deve indicare l' ora e il luogo in cui questa sarà tenuta. I componenti che non possano intervenire debbono informarne il Governo prima della riunione.

Art. 3.

Alla prima adunanza interviene il Governatore il quale ha il posto d'onore nella riunione fra il segretario generale alla sua destra e il più anziano per età dei componenti del Comitato alla sinistra; gli altri componenti prendono posto nei seggi a ciascuno di essi preventivamente assegnati.

Il più anziano dei componenti, dietro invito del governatore, assume la presidenza della riunione, assistito dal meno anziano che funge temporaneamente da segretario; questi, su richiesta del presidente, dà lettura del decreto di nomina di ciascuno dei componenti; quindi ognuno di essi presta, nelle mani del Cadì e secondo le forme prescritte dalla legge islamica, il giuramento stabilito nell'art. 6 del Regio decreto 11 marzo 1917, n. 469, pronunciando la seguente formula: « Giuro di adempiere con fedeltà e con onore all'alto incarico che il Governo d' Italia mi affida ».

I componenti del Comitato che non siano intervenuti alla prima riunione, prestano giuramento, sempre dalle mani del Cadì, nella prima adunanza alla quale partecipano; il Governatore è in tal caso rappresentato dal segretario generale.

Art. 4.

Dopo la prestazione del giuramento il Governatore, in nome di S. M. il Re, dichiara il Comitato immesso nell'esercizio nelle sue funzioni.

Ove siano presenti almeno dodici componenti, la riunione può continuare per la elezione degli uffici di presidenza e di segreteria.

Il segretario generale assiste all'adunanza a norma dell'art. 12 del Regio decreto 11 marzo 1917, n. 469, prendendo posto alla destra del presidente.

Qualora manchi il numero stabilito di presenti, il presidente, con l'assenso del segretario generale, rinvia l'adunanza a nuova data, non oltre dieci giorni.

La data fissata per la nuova adunanza è comunicata agli assenti a cura del segretario generale.

Art. 5.

L'ufficio di presidenza è costituito di un presidente e di un vice-presidente, quello di segreteria di un segretario e di un vice-segretario.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto successivamente per ciascuna carica; risulta eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Comitato, essendo presenti almeno dodici votanti.

Qualora nessuno ottenga la maggioranza si procede a nuovo scrutinio fra i due componenti del Comitato che abbiano conseguito nella prima votazione maggior numero di suffragi.

Risulta eletto chi abbia riportato la maggioranza dei voti, e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 6.

Avvenuta l'elezione, il presidente provvisorio ne proclama i risultati e insedia gli uffici di presidenza e di segreteria.

Il segretario generale prende posto a destra del presidente.

Art. 7.

I componenti degli uffici di presidenza e di segreteria cessano dalla carica in seguito a dimissioni debitamente accettate o in conseguenza della perdita della qualità di membri del Comitato.

Alla loro sostituzione pel tempo indicato nell'ultimo comma dell'articolo 7 del Regio decreto 11 marzo 1917, n. 469, si provvede nelle forme stabilite dall'articolo 5.

Capo II.

Del funzionamento dei Comitati.

Art. 8.

Il Governatore, con suo decreto, fissa la data di apertura delle sessioni ordinarie del Comitato. Queste durano per tutto il tempo necessario ad esaurire la discussione delle questioni che debbono esservi trattate.

Il Governatore, o di sua iniziativa o su richiesta del Ministro delle colonie, può disporre straordinariamente, in qualunque tempo, la convocazione del Comitato per la trattazione di affari determinati.

Art. 9.

La discussione delle questioni d'iniziativa del Comitato, a norma dell'art. 3 del Regio decreto 11 marzo 1917, n. 469, ha sempre luogo durante le sessioni ordinarie.

Esse debbono essere proposte per iscritto da non meno di tre componenti del Comitato e presentate al presidente almeno venti giorni prima dell'inizio della sessione.

Art. 10.

Il presidente formula l'elenco degli argomenti che debbono essere discussi dal Comitato; hanno la precedenza quelli proposti dal Ministro delle colonie e dal Governatore.

L'elenco è, almeno quindici giorni prima dell' inizio della sessione ordinaria, comunicato al Governatore per l'approvazione. Nel caso di convocazioni straordinarie a termini del secondo comma dell' art. 8, il presidente compila l'elenco degli affari che debbono essere trattati, in base alle richieste del Governatore.

Gli avvisi di convocazione, insieme con gli elenchi degli argomenti da trattare, sono dal presidente diramati ai componenti del Comitato, dieci giorni prima del giorno fissato per la prima seduta della sessione ordinaria o straordinaria.

Il Governatore può in ogni tempo rinviare la discussione di qualsiasi questione già compresa negli elenchi indicati al primo comma.

Art. 11.

Nella prima adunanza dopo la sua costituzione, il Comitato procede alla elezione nel proprio seno dei delegati che fanno parte del Comitato centrale consultivo misto, a norma dell'articolo 9 del Regio decreto 11 marzo 1917, n. 469.

La elezione ha luogo per votazione complessiva ed a scrutinio segreto: risultano eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Comitato, essendo presenti almeno dodici votanti.

Se nella prima votazione non risultino eletti tutti i cinque delegati si procede ad una seconda votazione fra coloro che abbiano riportato maggior numero di voti limitatamente al numero dei posti da coprire. In questa seconda votazione risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza dei voti.

In tutte le votazioni, a parità di suffragi, è preferito il più anziano di età.

Il presidente proclama gli eletti e trasmette al Governatore copia integrale del verbale della votazione.

Si applicano ai delegati le disposizioni del 1° comma dell'articolo 7; alla loro sostituzione, pel tempo che avrebbero dovuto ancora rimanere in carica, si procede a norma del presente articolo. La elezione ha luogo prima della convocazione del Comitato centrale consultivo misto, a norma del successivo articolo 22.

Art. 12.

Il Ministro delle colonie e il Governatore nel richiedere il parere dei Comitati sugli affari indicati all'art. 2 del Regio decreto 11 marzo 1917, n. 469, formulano le questioni sulle quali essi debbono pronunciarsi e comunicano i provvedimenti che debbono essere esaminati, trasmettendone il testo italiano accompagnato dalla traduzione araba. Tali atti sono, a cura del presidente, comunicati insieme con l'avviso di convo-

cazione per la sessione o per l'adunanza nelle quali debbono essere discussi.

I documenti a corredo delle questioni e dei provvedimenti sono contemporaneamente depositati presso l'ufficio di presidenza, ove rimangono a disposizione dei componenti che vogliano esaminarli.

Art. 13

Il ministro delle colonie e il governatore possono delegare di volta in volta, con loro decreto, un funzionario dell'Amministrazione coloniale con incarico di riferire al Comitato sul provvedimento sottoposto al suo esame, di esporne i criteri informatori e di fornire ai componenti di questo tutti i chiarimenti e le spiegazioni necessarie. Tale incarico può essere affidato al funzionario delegato a norma dell'articolo 12 del Regio decreto 11 marzo 1917, n. 469.

Il Comitato può delegare ad uno o più dei suoi componenti lo studio di particolari questioni con l'incarico di riferirne per la trattazione in riunione plenaria.

Art. 14.

Le adunanze del Comitato non sono valide se non vi intervengono almeno otto componenti, salvo quanto è stabilito dall'articolo 5 per la elezione degli uffici di presidenza e di segreteria e dall'articolo 11 per l'elezione dei delegati al Comitato centrale.

Art. 15.

Il presidente, accertata la presenza del numero legale, apre la seduta e invita il segretario a dar lettura del verbale della seduta precedente, che deve essere approvato. È in facoltà dei componenti di farvi iscrivere le loro osservazioni.

Il presidente comunica quindi le questioni che debbono essere esaminate e ne inizia la trattazione, invitando il funzionario indicato all'articolo 13 o il relatore a riferire.

Per la discussione delle questioni d'iniziativa del Comitato, uno dei proponenti svolge le ragioni della proposta.

Il presidente apre e dirige la discussione fra i componenti del Comitato, nessuno dei quali può parlare se non ne abbia ottenuto la facoltà. Il segretario generale può sempre prendere la parola. Egli può farsi assistere da un interprete.

Le adunanze non sono pubbliche. È tuttavia in facoltà del Governatore di concedere a determinate persone il permesso di assistere alle singole sedute.

Art. 16.

Chiusa la discussione, il presidente mette ai voti le questioni sulle quali il Comitato deve pronunciarsi.

Alle votazioni, salvo nei casi previsti dagli articoli 5 e 11, si procede mediante appello nominale

S'intendono approvate le proposte che riportino la maggioranza dei suffragi dei presenti. In caso di parità di voti ha la preponderanza quello del presidente.

Art. 17.

Il presidente provvede alla compilazione dell'ordine del giorno, convoca il Comitato, ne dirige le discussioni e le votazioni e corrisponde direttamente col Governatore. Comunica le deliberazioni prese al Governatore, mediante trasmissione di copia integrale dei verbali delle adunanze.

In caso di mancanza, impedimento od assenza è sostituito dal vice presidente.

Art. 18.

Il segretario è responsabile della compilazione dei verbali, provvede al disbrigo della corrispondenza d'ufficio e a quanto altro occorre pel funzionamento del Comitato. Tiene un registro nel quale sono iscritti in ordine cronologico i verbali delle adunanze del Comitato. Ogni verbale deve contenere: *a*) il nome dei presenti e degli assenti; *b*) un riassunto dello svolgimento della discussione, con un accenno sommario delle opinioni dei varî oratori; *c*) il tenore delle questioni sulle quali il presidente ha indetto la votazione; *d*) il risultato di questa, con l'indicazione del voto dato da ciascun componente.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

Il segretario rilascia le copie dei verbali che debbono essere trasmesse al Governatore o che siano da lui richieste: tali copie debbono essere controfirmate anche dal presidente.

Il vice segretario lo coadiuva nell'esercizio di tutte le sue funzioni ed, in caso di mancanza, impedimento od assenza, lo sostituisce.

Su richiesta del presidente il Governatore può adibire all'ufficio di segreteria uno o più scrivani indigeni.

Art. 19.

Nelle riunioni plenarie dei Comitati consultivi, a norma dell'articolo 10 del Regio decreto 11 marzo 1917, n. 469, si osservano pel funzionamento, per le discussioni e per le votazioni, le disposizioni degli articoli precedenti, in quanto applicabili.

Le adunanze non sono valide se non vi intervengono 16 componenti. Ogni Comitato deve essere rappresentato da almeno sei dei suoi membri.

Funge da presidente il più anziano per età dei presidenti dei due Comitati; il meno anziano da vice presidente. Nello stesso modo si costituisce l'ufficio di segreteria.

Alle adunanze interviene agli effetti dell'articolo 12 del Regio decreto 11 marzo 1917, n. 469, un funzionario dell'Amministrazione coloniale delegato dal ministro.

Art. 20.

Le disposizioni dei precedenti articoli relative al segretario generale sono applicabili al funzionario dell'Amministrazione coloniale, delegato dal ministro, a norma dell'articolo 12 del Regio decreto 11 marzo 1917, n. 469.

TITOLO II.

Del Comitato centrale consultivo misto.

CAPO UNICO.

Art. 21.

Il Governatore non appena avuta comunicazione della elezione dei delegati da parte dei Comitati locali, trasmette al ministro copia del verbale da cui essa risulta.

Art. 22.

Il Governatore dà notizia al ministro della chiusura delle sessioni primaverile ed autunnale dei Comitati consultivi locali. La convocazione del Comitato centrale, a norma dell'articolo 15 del Regio decreto 11 marzo 1917, n. 469, è disposta dal ministro dopo la chiusura di una delle sessioni dei Comitati locali.

Il ministro può convocare straordinariamente, in ogni tempo, il Comitato centrale per la trattazione di singoli affari.

Art. 23.

Il presidente, insieme con gli avvisi di convocazione, trasmette ai membri del Comitato centrale l'elenco degli argomenti da trattare con una sommaria relazione illustrativa nel testo italiano ed arabo.

L'invito e i documenti annessi sono comunicati ai delegati indigeni e agli altri componenti del Comitato rispettivamente quindici e cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza il presidente può abbreviare i termini stabiliti nel presente articolo.

Per ciascun affare il presidente nomina un relatore o una Commissione fra i componenti del Comitato stesso.

Art. 24.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno quattordici componenti dei quali sei indigeni.

Il presidente dirige le discussioni e formula le questioni sulle quali deve procedersi a votazione; questa ha luogo per appello nominale, raccogliendosi prima il voto del relatore, poi dei componenti indigeni, indi dei componenti italiani. Si intenderà approvata la proposta che abbia riportata la maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

In caso di assenza del presidente egli designa tra i componenti il Comitato chi deve sostituirlo.

Art. 25.

D'ogni adunanza del Comitato è redatto verbale a cura dei segretari e degli interpreti. I verbali sono sottoscritti dal presidente, dai segretari e da uno degli interpreti.

Art. 26.

Le deliberazioni prese sono comunicate al ministro mediante trasmissione degli estratti dei verbali delle adunanze nelle quali sono state approvate. L'estratto è firmato dal capo dell'ufficio di segreteria.

Art. 27.

A cura dell'ufficio di segreteria del Comitato sono tenuti:

1° il registro di protocollo;

2° il registro dei verbali delle adunanze;

3° il registro delle nomine e delle scadenze dei componenti del Comitato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1917.

Colosimo.

Decreto ministeriale 28 maggio 1917, che fissa gli assegni da corrispondersi ai componenti indigeni dei Comitati consultivi.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il Regio decreto 11 marzo 1917, n. 469;
Sentito il Governatore della Tripolitania e della Cirenaica;
Decreta:

Art. 1.

Ai componenti i Comitati consultivi indigeni della Tripolitania e della Cirenaica, istituiti col Regio decreto 11 marzo 1917, n. 469, è corrisposto un assegno annuo fisso di lire seimilasettecento lorde. Tale assegno non è cumulabile con altri stipendi, indennità, compensi fissi annuali che, a qualunque titolo, i componenti percipiscano o vengano in seguito a percepire dal Governo della colonia.

Se gli stipendi, indennità e compensi, di cui all'ultima parte del comma precedente, ammontino complessivamente a somma inferiore a quella fissata come assegno pei componenti dei Comitati, sarà corrisposta solamente la differenza in più fino a raggiungere la indicata somma di lire seimilasettecento.

Art. 2.

Per ogni seduta dei Comitati consultivi indigeni è corrisposta a ciascuno dei componenti che vi intervenga una medaglia di presenza di lire ventidue lorde. Le riunioni che abbiano luogo nella stessa giornata sono computate come una sola seduta.

Art. 3.

Ai componenti che debbano recarsi dal luogo di loro abituale residenza a quello dove saranno tenute le sedute dei Comitati consultivi indigeni sono rimborsate le spese di viaggio nella misura che fu necessario sostenere. Per gli eventuali viaggi in ferrovia o su piroscafi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 3, prima parte.

Art. 4.

Ai delegati che, a norma dell'articolo 13 del Regio decreto 11 marzo 1917, n. 469, fanno parte del Comitato centrale consultivo misto è corrisposta, durante il periodo di soggiorno in Italia, una indennità di lire cinquantacinque lorde giornaliere.

Agli effetti del computo della indennità il periodo di soggiorno in Italia comprende i giorni di permanenza in Roma pei lavori del Comitato più quattro giorni, per ogni sessione ordinaria o straordinaria, per il viaggio dal porto di sbarco a Roma e viceversa.

Art. 5.

Ai delegati è rimborsato il prezzo del biglietto pel viaggio in prima classe sia sul piroscafo che in ferrovia, dal porto d'imbarco della colonia a Roma e viceversa, aumentato di un decimo per le piccole spese. Sono pure rimborsate le spese per recarsi dal luogo di abituale residenza al porto d'imbarco, a norma dell'articolo 3, e le spese pel vitto durante la traversata per mare in ragione di lire trenta al giorno.

Art. 6.

Il compenso annuo fisso di lire seimilasettecento è corrisposto ai componenti i Comitati consultivi indigeni in quote mensili posticipate.

Le medaglie di presenza e la indennità giornaliera di cui agli articoli 2 e 4 sono liquidate alla chiusura di ogni sessione ordinaria o straordinaria dei Comitati locali e del Comitato centrale.

Art. 7.

La spesa di cui agli articoli precedenti prevista per l'esercizio 1916-17 nell'approssimativa somma di lire 20,000 farà carico all'articolo 3-*bis* del bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per detto esercizio.

La spesa per gli esercizi 1917-18 e successivi prevista nella somma annua di lire 18,000 farà carico ai corrispondenti articoli da iscrivere nei rispettivi bilanci. Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 28 maggio 1917.

COLOSIMO.

VIII.

Amministrazione dei beni "auqaf".

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Visto il nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il nostro decreto 17 ottobre 1912, n. 1088, modificato dal nostro decreto 22 agosto 1915, n. 1347;

Visto il nostro decreto 9 gennaio 1913, n. 39;

Ritenuta l'opportunità di provvedere al riordinamento dell'amministrazione dei beni *auqaf* nella Tripolitania allo scopo di promuovere il miglioramento di questi e l'incremento delle loro rendite;

Visti i voti e le proposte formulate dalla Commissione Mista nominata con decreto 4 novembre 1914 dal Governatore della Tripolitania pel riordinamento dell'amministrazione dei beni *auqaf*;

Sentito il Governatore della Tripolitania;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le Colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Dell'amministrazione dei beni « auqaf ».

Art. 1.

È istituito in Tripolitania, per l'Amministrazione e la sorveglianza dei beni *auqaf* della Tripolitania, un Consiglio speciale composto esclusivamente di mussulmani sudditi italiani.

Art. 2.

Il Consiglio ha l'amministrazione dei beni *auqaf* pei quali sia estinta la discendenza degli amministratori (*mazbuta*) e di quelli pei quali il costituente non abbia in alcun modo designato l'amministratore.

Provvede pure all'amministrazione di quei beni *auqaf* che il Cadì, nella cui giurisdizione sono situati, gli abbia per qualsiasi ragione delegata e di quelli che, previa favorevole decisione del Cadì competente, gli sia stata affidata per unanime consenso di tutti gli aventi diritto.

Esercita infine il controllo di tutti gli altri beni *auqaf,* salvi sempre i diritti di sorveglianza derivanti al Cadì dalla legge della Sceria.

Art. 3.

L'amministrazione degli *auqaf* è soggetta alla vigilanza del Governo, il quale può in ogni tempo, prendere conoscenza, a mezzo di un suo delegato, degli atti, dei documenti, dei verbali di deliberazione, dei registri ed, in genere, di tutto ciò che si riferisce alla gestione ad essa affidata, procedendo a quelle verifiche che sembreranno opportune, anche allo scopo di assistere e consigliare l'amministrazione per il miglioramento dei beni *auqaf* e per l'incremento delle loro rendite.

Art. 4.

Per ragioni d'ordine pubblico il Governo ha sempre facoltà di annullare gli atti e le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Capo II.

Del Consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

Il Consiglio indicato all'art. 1 è composto:

a) di un Presidente;
b) di cinque consiglieri;
c) di un consigliere-amministratore.

Art. 6.

Il Presidente, i consiglieri e il consigliere-amministratore sono nominati con decreto del Governatore.

Essi durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Art. 7.

Il Presidente e il consigliere-amministratore sono retribuiti con assegno fisso; i consiglieri mediante medaglia di presenza per ogni seduta del Consiglio alla quale partecipano.

L'ammontare degli assegni al Presidente e al consigliere-amministratore e quello delle medaglie di presenza ai consiglieri è fissato dal Governo all'atto della loro nomina o conferma.

Art. 8.

Ai membri del Consiglio, che, senza giustificato motivo, manchino di partecipare a due consecutive sedute, è inflitto dal Presidente un severo rimprovero, del quale è fatta menzione nel verbale della relativa adunanza.

Se persistano nell'ingiustificata assenza possono essere revocati con decreto del Governatore, emesso di sua iniziativa o su proposta del Presidente.

In caso di ingiustificata assenza del Presidente, a termine dei precedenti comma, il rimprovero o la revoca sono inflitti dal Governatore con suo decreto.

Alla sostituzione per qualsiasi causa del Presidente e degli altri membri del Consiglio, pel tempo che ancora avrebbero dovuto durare in carica, si provvede con decreto del Governatore a norma dell'art. 6.

Art. 9.

Nessun componente del Consiglio può avere rapporti diretti o indiretti d'interesse privato con l'amministrazione degli *auqaf*: non può, neppure per interposta persona, acquistare frutti, prendere in fitto immobili o concludere altri contratti nel suo interesse personale.

Gli atti compiuti in violazione del divieto sono nulli e il contravventore è revocato dal Governatore, di sua iniziativa o su proposta del Consiglio. Alla sostituzione si provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 10.

Spetta al Consiglio:

a) accertare la consistenza dei beni *auqaf* sottoposti alla sua amministrazione, provvedendo alla loro ricognizione e alle necessarie rivendicazioni;

b) curare il progressivo miglioramento delle condizioni dei beni *auqaf* e l'aumento delle loro rendite;

c) promuovere dalle competenti autorità della Sceria la destinazione degli *auqaf* le cui rendite non possano più essere erogate in conformità alla volontà dei fondatori;

d) esaminare ed approvare il bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese, compilato dal consigliere-amministratore;

e) approvare le modificazioni che, su proposta del consigliere-amministratore, si rendesse necessario apportare al bilancio durante il corso dell'anno;

f) approvare ogni spesa eccedente le lire cento, sia per riparazione agli immobili che per qualsiasi altro titolo,

Tutte le spese disposte durante l'anno per lo stesso immobile e per lo stesso titolo vanno computate per determinare la competenza di autorizzare la nuova spesa;

g) approvare i contratti di valore superiore alle lire cento, salva sempre l'approvazione del Cadì, quando questa sia richiesta dalla legge della Sceria;

h) autorizzare il consigliere-amministratore a stare in giudizio nelle cause sia attive che passive. Nei casi urgenti l'autorizzazione può essere accordata dal Presidente, che ne riferisce al Consiglio, nella prima seduta, per le determinazioni di sua competenza;

i) deliberare, in caso di necessità, prestiti in Colonia o nel Regno ed acquisti a pagamento dilazionato nelle forme consentite dalla legge della Sceria;

l) esaminare ed approvare tutti i documenti giustificativi delle spese subito dopo la loro erogazione;

m) provvedere alla nomina, alla determinazione degli assegni e alla revoca del personale adibito all'amministrazione diretta dei beni indicati nei primi due comma dell'art. 2 nonchè di quelli impiegati nei servizi inerenti agli scopi cui i beni *auqaf* sono destinati, sentito il Cadí per il personale addetto al culto;

n) vigilare e controllare l'amministrazione di tutti gli altri *auqaf* sia direttamente, che per mezzo di persone di sua fiducia od anche mediante ispettori stipendiati, segnalando al Cadì nella cui giurisdizione sono situati i beni, per gli opportuni provvedimenti, gl'inconvenienti, le negligenze e gli abusi riscontrati a carico dei mutevelli degli *auqaf* privati che siano stati da lui nominati;

o) compilare e tenere al corrente l'inventario dei beni *auqaf* indicati alle lettere *a*) ed *n*) del presente articolo;

p) delegare, quando lo creda opportuno, ai singoli suoi membri incarichi speciali o la direzione di determinati rami di servizio;

q) delegare atti di semplice amministrazione a speciali procuratori quando ciò sia richiesto dall'ubicazione dei beni o da un particolare modo di utilizzazione di questi.

Art. 11.

Il Consiglio tiene le sue sedute ordinarie nel primo e nel terzo giovedì d'ogni mese alle ore 9 e può essere convocato, nei casi d'urgenza, dal Presidente anche in altri giorni.

Due giorni prima d'ogni seduta è comunicata a tutti i membri la nota degli affari che debbono essere trattati. Copia di essa è trasmessa anche al Governatore.

Le sedute sono valide quando siano presenti almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei votanti, ma debbono riportare un minimo di tre voti favorevoli. Nel caso di parità

di voti, l'affare in discussione deve essere rimandato ad altra seduta per una nuova votazione, e, se anche in questa si abbia parità di voto, prevale quello del Presidente.

Art. 12.

Alle adunanze del Consiglio assiste il segretario, che, d'ogni seduta, deve, sopra apposito registro, redigere il verbale e firmarlo insieme col Presidente.

Capo III.

Del Presidente.

Art. 13.

Il Presidente:

a) presiede il Consiglio e lo convoca straordinariamente nei casi urgenti;

b) dà i provvedimenti d'urgenza consentiti dal presente ordinamento;

c) firma la corrispondenza col Governatore, con gli uffici pubblici e con gli amministratori degli *auqaf*;

d) rappresenta l'Amministrazione nei rapporti con le autorità;

e) appone la sua firma su tutti i documenti giustificativi delle spese, subito dopo l'approvazione del Consiglio, nonchè sui verbali delle sedute e vidima in ogni foglio i registri contabili;

f) esercita una vigilanza generale sul funzionamento dell'Amministrazione.

In caso d'assenza o impedimento è sostituito dal consigliere più anziano di età.

Capo IV.

Del consigliere-amministratore.

Art. 14.

Il consigliere-amministratore ha le seguenti attribuzioni:

a) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;

b) provvede direttamente, di sua iniziativa, ai contratti e alle spese di valore inferiore alle lire cento, dandone poi notizia al Consiglio nella prima seduta successiva;

c) studia e formula le proposte dei contratti e di tutti gli altri affari che debbono essere approvati dal Consiglio;

d) prepara il bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese che rassegna al Presidente entro il mese di ottobre d'ogni anno e propone le eventuali modificazioni occorrenti durante l'anno;

e) rappresenta l'Amministrazione nei giudizi sia attivi che passivi;

f) sorveglia e dirige l'opera degli impiegati ed invigila in particolare modo su quella del tesoriere e degli esattori.

Il consigliere-amministratore è personalmente responsabile degli atti compiuti senza l'autorizzazione del Consiglio nei casi in cui questa è prescritta. Cessa la sua responsabilità se il Consiglio ne ratifichi l'operato.

Art. 15.

Il consigliere-amministratore provvede alla vendita dei prodotti del suolo, alle locazioni, all'esecuzione dei lavori, alle forniture, alle provviste e agli altri contratti approvati dal Consiglio. A tali atti e contratti egli procede, di regola, per mezzo di asta pubblica da lui presieduta in conformità alle consuetudini locali. Il prezzo o valore di base è determinato dal Consiglio, previo parere tecnico, quando occorra. Gli avvisi d'asta debbono essere pubblicati almeno otto giorni prima, con manifesto bilingue e a mezzo di pubblico banditore, e, ove sia opportuno, anche con pubblicazione sui giornali locali.

Capo V.

Dell'inventario generale dei beni « auqaf ».

Art. 16.

L'inventario generale indicato alla lettera *o*) dell'art. 10 comprende tutti i beni *auqaf* pubblici, privati e di famiglia o di posterità sia immobili (urbani o rustici) che mobili.

Art. 17.

Per la prima formazione dell'inventario generale sono compilati appositi elenchi a cura:

a) del consigliere-amministratore per gli *auqaf mazbuta*;

b) dell'*imam* di ogni singola moschea per gli *auqaf* già devoluti o devolvendi a favore di essa;

c) di apposite Commissioni locali per tutti gli altri *auqaf* esistenti in ogni circoscrizione.

Art. 18.

Le Commissioni locali indicate alla lettera *c*) dell'articolo precedente sono costituite, per ogni circoscrizione, da quattro sudditi mussulmani del luogo scelti dal Consiglio fra i notabili riconosciuti dal Governo.

Alle Commissioni saranno aggregati volta per volta il muctar e l'imam della cabila o quartiere in cui si procede alle operazioni.

Art. 19.

Gli elenchi, compilati a norma dell'articolo 17, sono esaminati dal Consiglio con la partecipazione del Cadi del luogo in cui sono situati i beni, e del Mufti nonchè di quegli altri notabili dei quali, di volta in volta, il Consiglio ritenga opportuno l'intervento.

In conformità ai risultati dell'esame compiuto, il Consiglio delibera l'iscrizione dei beni nell'inventario generale.

Gli elenchi e gli inventari sono comunicati in copia al Governatore.

Art. 20.

In base all'inventario generale il consigliere-amministratore provvede alla formazione dei seguenti inventari speciali:

a) dei beni immobili, urbani e rustici, amministrati direttamente dal Consiglio a norma dei primi due comma dell'articolo 2;

b) degli immobili urbani e rustici costituiti in *auqaf* e sottoposti all'amministrazione di speciali mutevelli (*auqaf* privati);

c) degli immobili urbani e rustici costituiti in *auqaf* di famiglia o di posterità;

d) degli *auqaf*, immobili e mobili, distinti per ogni istituto di religione, d'istruzione, di beneficenza od altra pubblica utilità cui sono destinati.

Art. 21.

Gli elenchi e gl'inventari di cui nei precedenti articoli debbono contenere tutte le indicazioni relative:

a) alla ubicazione, alla natura, ai confini, allo stato attuale dell'immobile ed alla rendita annua, reale e presunta di esso;

b) alla destinazione del *auqaf* e allo scopo dell'ente devolutario, all'epoca, anche solo approssimativa, della costituzione in *auqaf*, alla persona del costituente ed alle condizioni da lui imposte, con particolare riguardo a quelle che si riferiscono agli *auqaf* di famiglia o di posterità;

c) all'attuale amministratore (*mutuvelli*) degli *auqaf* privati e di quelli di famiglia o di posterità e, per questi ultimi, anche agli attuali beneficiari e, possibilmente, alle loro singole quote.

Art. 22.

Negli elenchi e negli inventari sono pure, secondo i casi, indicati:

a) i proprietari delle sopraelevazioni o piantagioni ed il canone annuo dovuto all'ente beneficiario ed i proprietari del terreno, quando sia costituito in *auqaf* rispettivamente solo il terreno o la sopraelevazione o piantagione;

b) gli aventi diritto alle singole quote d'immobile comune, l'entità della quota appartenente al *auqaf* e il modo di godimento della relativa parte della rendita dell'immobile, quando sia costituita in *auqaf* una quota pro indiviso;

c) il canone annuo dovuto attualmente, la rendita reale o presunta dell'immobile, i possessori attuali di esso ed il titolo del possesso (successione, compravendita o prima concessione a *igiaratein*) quando si tratti di beni *auqaf* concessi a doppia corrisposta;

d) il luogo ove si trovano, lo scopo cui sono destinati, la persona del costituente, e il modo di godimento quando si tratti di beni mobili costituiti in *auqaf*.

Capo VI.

Del personale.

Art. 23.

Per l'amministrazione degli *auqaf* il Consiglio si avvale normalmente dell'opera di un segretario e di un tesoriere, nonchè del personale subalterno strettamente necessario.

Il segretario e il tesoriere sono nominati a seguito di concorso: il personale subalterno è assunto direttamente dal Consiglio.

Il Consiglio può anche assumere temporaneamente in servizio, secondo le necessità dell'amministrazione, un ingegnere e un ragioniere, quando non sia possibile ottenere dal Governo la gratuita prestazione di competenti funzionari.

Nel caso di assunzione definitiva le nomine dell'ingegnere e del ragioniere sono fatte a seguito di concorso.

Le modalità per la nomina del personale indicato nell'ultima parte della lettera *m* dell'art. 10 saranno stabilite dal Consiglio, tenuto conto delle consuetudini locali.

Art. 24.

Il segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio; prepara la corrispondenza secondo le direttive impartitegli dal Presidente o dal consigliere-amministratore, nei casi di loro rispettiva competenza; assiste il consigliere-amministratore nelle aste e ne redige i verbali; conserva in archivio ordinatamente tutti gli atti, documenti e registri, osservando per i documenti più importanti, quali le *hogge* e i titoli di proprietà, le cautele all'uopo prescritte, e adempie a tutti gli altri obblighi stabiliti dal Consiglio.

Art. 25.

Il tesoriere è l'unico depositario dei denari e valori dell'amministrazione. Sotto la direzione e la sorveglianza del consigliere-amministratore, egli provvede direttamente o a mezzo di esattori da lui scelti col gradimento del Consiglio, alla riscossione delle entrate e ai pagamenti autorizzati dal Consiglio o dal consigliere-amministratore, secondo la rispettiva competenza.

Egli non può tenere in cassa somme superiori alle lire tremila. L'eccedenza deve essere giornalmente versata in un istituto italiano di credito.

Art. 26.

Il tesoriere deve prestare una cauzione in contanti in somma non inferiore alle lire tremila. Il Consiglio può tuttavia consentire che la cauzione sia prestata con valida ipoteca o fideiussione.

Egli deve tenere un registro delle riscossioni e dei pagamenti, il quale deve essere numerato e firmato in ciascun foglio dal Presidente prima di essere posto in uso Il registro è sempre ostensibile, su semplice richiesta, a tutti i membri del Consiglio.

Art. 27.

Le punizioni disciplinari per il personale amministrativo e tecnico, nominato dal Consiglio, sono di competenza del Consiglio stesso e consistono nella ammonizione, nella sospensione e nella revoca.

Il personale subalterno può essere sospeso ed anche multato dal Presidente su proposta del consigliere-amministratore. La revoca è sempre di competenza del Consiglio.

Art. 28.

La disposizione dell'art. 9 si applica a tutto il personale dipendente dall'Amministrazione degli *auqaf*.

Art. 29.

Salvo il caso di pattuizioni speciali, agli impiegati dell'amministrazione degli *auqaf* è mensilmente trattenuto il cinque per cento degli assegni. Le somme, per tal modo accumulate, sono restituite a ciascun impiegato in caso di dimissione o di revoca, od agli eredi in caso di morte.

Art. 30.

Tutte le spese per stipendi, assegni, medaglie di presenza ed in genere tutte quelle pel funzionamento dell'amministrazione degli *auqaf* sono a carico delle rendite dei beni stessi.

Con regolamento, deliberato dal Consiglio ed approvato dal Governatore, saranno stabilite le norme esecutive necessarie per disciplinare la gestione e la tenuta della contabilità dei beni *auqaf*, le modalità per le nomine degli impiegati e quelle pel trattamento economico e giuridico del personale italiano assunto stabilmente, le attribuzioni dei procuratori speciali ed i loro rapporti col Consiglio e col consigliere-amministratore, nonchè quanto altro occorre per assicurare il regolare funzionamento dell'amministrazione affidata al Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Zona di guerra, 2 ottobre 1917.

VITTORIO EMANUELE

COLOSIMO.

XI.

DIREZIONE GENERALE
DEGLI AFFARI ECONOMICI E DEL PERSONALE
(*Ufficio Affari Economici*)

Approvvigionamenti, Consumi e Contributi delle Colonie italiane in rapporto all'economia di guerra della madre patria.

Influenza della guerra sullo svolgimento del programma di valorizzazione economica delle colonie.

Il fenomeno straordinario della guerra mondiale venne improvvisamente a sconvolgere ogni nostra idea e ogni nostro programma in materia di valorizzazione economica delle nostre colonie per le quali ci apprestavamo a porre in essere o a completare i provvedimenti atti a risolvere difficili e sostanzialmente diversi problemi di politica economica: problemi in parte riferentisi alle due colonie libiche, dove il sopraggiungere, nel 1915, di imprevisti avvenimenti politici e militari venne a troncare l'opera che tanto felicemente era stata iniziata in materia di colonizzazione agricola e ad ostacolare l'azione che su larga scala già si stava svolgendo in materia di sperimentazione economico-agraria; in parte relativi all' Eritrea nella quale l'attività di Governo e quella privata risentivano l'angustia di movimento derivante dalla precedente e lunga azione colonizzatrice che non aveva obbedito ad un obbiettivo piano organico; in parte ancora relativi alla costituzione appunto di tale piano organico per la Somalia, la quale, superata la fase di assestamento politico, cominciava solo allora a prestarsi all'azione di valorizzazione economica.

Le colonie e la loro funzione economica durante la guerra.

La guerra ci presentò subito, netta e precisa, questa necessità: aprire una parentesi nell'azione economica iniziata o progettata, prescindendo momentaneamente da ogni azione sperimentale e da ogni programma tracciato e *mettere le colonie in condizioni tali da chiedere alla madre patria il meno possibile e darle il più possibile*, anche a costo di agire temporaneamente in modo opposto ai concetti che formavano la seria e ponderata base dei nostri piani economici di valorizzazione.

Sia dal punto di vista della possibilità di risparmiare le risorse della madre patria per far fronte al loro rispettivo fabbisogno, sia da quello della possibilità di concorrere, mercè lo esubero delle proprie risorse, all'approvvigionamento del Regno, la colonia del Mar Rosso e quella dell'Oceano Indiano, e più la prima che la seconda, si trovavano, per svariatissime ragioni, in condizioni assai migliori delle colonie mediterranee.

Cosicchè, mentre per quest'ultime l'attività nell'Amministrazione dovette svolgersi principalmente nel senso di porle in condizione di non gravare sul Paese sia pure in misura lievemente superiore al soddisfacimento dei loro strettissimi bisogni, tenuto conto dei risultati conseguibili da un impulso eccezionalmente energico allo sfruttamento delle risorse agricole locali, nei riguardi invece della Somalia e dell'Eritrea, l'azione preventiva si è potuta principalmente sviluppare nel senso di allargare qualitativamente e quantitativamente la misura del loro concorso all'approvvigionamento del Paese.

***

Ad onta della chiusura di quasi tutti i mercati, che prima della guerra ne erano approvvigionatori, ad onta della deficienza di mano d'opera e di animali da trasporto e della siccità e delle cavallette e delle epizoozie, che specialmente infierirono in questi due ultimi anni, le due vecchie colonie hanno saputo e potuto, durante la guerra e sino ad oggi, bastare a se stesse.

E questo dell'essere bastate a se stesse sarebbe già titolo d'onore sufficiente sol che si pensi alle sfavorevoli condizioni in cui tuttora esse si trovano in materia di lavori pubblici, di comunicazioni, di bonifiche, di trasporti marittimi, ecc.

L'Amministrazione però non poteva nè volle restar paga di questo risultato per quanto notevole, ma si propose subito il problema dello sfruttamento straordinario delle risorse locali per i bisogni del Paese.

Il problema si presentava sotto due diversi aspetti; *primo*: sviluppo della esportazione dalle colonie delle merci che esse avviavano in Italia già da prima della guerra; *secondo: ricerca di merci la cui esportazione non fosse stata prima tentata o lo fosse stata a solo titolo di esperimento, ma che avrebbero potuto trovare economico impiego nel Regno, anche come surrogati, in vista della rarefazione delle merci normalmente consumate.*

ERITREA

Contributo dell'Eritrea all'economia di guerra della madre patria.

Nei riguardi dell'Eritrea i prodotti, che anche prima della guerra venivano esportati in apprezzabile misura nel Regno erano: carne, pelli, prodotti della palma dum, e scarse quantità di cotone e di grano.

Passeremo in rassegna rapidamente queste voci per dare una idea il più possibile esatta degli elementi, che rispetto ad ognuna di esse costituivano il problema dello sviluppo delle esportazioni, e del modo con cui esso era stato risolto.

Carne. — Sulla popolazione bovina della Colonia Eritrea possediamo soltanto i dati ufficiali del censimento del 1905, il quale fu fatto in epoca che avrebbe dovuto sconsigliare tale rivelazione statistica. C'era stata e persisteva ancora grande mortalità di bovini a causa della peste, e quindi il momento era male scelto; a questo deve aggiungersi che la naturale ritrosia degli indigeni a denunziare, per paura di eventuali misure fiscali, era acuita dalla diminuita quantità del bestiame a causa della enorme mortalità.

Si ha ragione, inoltre, di ritenere che il censimento sia riuscito imperfetto, sia per difetto della sua organizzazione che della sua esecuzione. Il numero di 250,891 capi grossi a quell'epoca è da tutti ritenuto inesatto e di molto inferiore al vero. Dal 1905 in poi, principalmente per merito dell' Istituto siero-vaccinogeno di Asmara, le condizioni sanitarie del bestiame sono di gran lunga migliorate ed il quantitativo è sensibilmente aumentato. Per mancanza di un nuovo censimento ci si deve necessariamente rimettere ai calcoli fatti dai competenti per mezzo di induzioni cui sono autorizzati dalla loro scienza e dalla loro esperienza anche fatta sul posto.

Il professor Umberto Ferretti, nella sua pubblicazione « *I bovini eritrei e la produzione industriale della carne* » uscita nel 1913, fa ascendere la popolazione bovina a circa 800,000 capi.

Ai nostri fini è interessante riferire la distribuzione del bestiame per circoscrizioni amministrative quale è stata calcolata dal Ferretti, sia in cifra assoluta, sia in relazione alla superficie ed agli abitanti.

CIRCOSCRIZIONI	Numero dei bovini	Bovini per Km.²	Bovini per ogni abitante
Assab	6,000	0.44	0.4
Gasc e Setit	26,505	1.90	1.4
Barca	136,995	4.15	3.5
Massaua	84,932	6.53	2.7
Seraè	67,672	8.00	1.7
Acchelè Guzai	98,181	12.40	1.7
Hamasèn	40,356	13.33	1.1
Cheren	321,872	14.18	4.9
Totale . . .	782,513	7.62	2.7

In condizioni normali nessuna necessità e nessuna convenienza si era avvertita relativamente all'importazione di bestiame da macello dell'Eritrea, specialmente perchè la produzione nostrana e quella dei paesi assai più vicini al nostro che non quella lontana colonia, sono più che bastevoli a soddisfare i bisogni del consumo ordinario.

L'iniziativa privata, tuttavia, all'uopo opportunamente sorretta dall'Amministrazione coloniale, non aveva mancato, sin dal tempo di pace, di utilizzare, nell'unica forma economicamente possibile, quella, cioè, della lavorazione sul posto e della introduzione in Italia, dei relativi prodotti, il bestiame bovino esuberante ai bisogni alimentari ed agricoli della Colonia.

Nel 1913 era sorto, nei pressi di Asmara, ed a seguito di un contratto concluso tra il Governo dell'Eritrea e la ditta L. Torrigiani « Conserve alimentari » uno stabilimento per la produzione di conserve alimentari e specialmente per la confezione di scatole di carne del tipo in uso presso il Regio esercito. Questo stabilimento aveva subito ottenuto dal Ministero della guerra l'incarico di fornirgli il quantitativo annuo di 1,200,000 scatolette di carne. Tale quantitativo fu successivamente elevato ad 1,500,000. Anche prima della guerra l'Eritrea dava, dunque, al soddisfacimento dei bisogni dell'alimentazione carnea della madre patria, un notevole contributo.

Sopraggiunta la guerra e preoccupato delle difficoltà degli approvvigionamenti pel Paese, nell'aprile 1915 il Ministero delle colonie trasmetteva il seguente telegramma ad Asmara: « Interessa sommamente amministrazione militare conoscere se e quanti bovini è possibile incettare mercati codesta colonia. Prego V. E. rispondere urgenza, facendo sapere se esistano difficoltà e quali caricamento bovini su piroscafi. Sospenda intanto qualunque permesso esportazione bovini a privati ».

A tale telegramma il governatore rispondeva come segue: « Amministrazione militare interpellata da Ispettore Commissariato ha già risposto. Nemmeno io credo possibile ora incettare buoi nella Eritrea a seguito degli avvenimenti politici che hanno interrotto affluenza bovini da Tigrai e dall'Arabia. Dette cause creano qualche difficoltà anche alla ditta Torrigiani; altra difficoltà esportazione è creata dalle misure sanitarie vigenti nel Regno di cui V. E. richiama osservanza col telegramma 6353 del 21 dicembre ultimo. È principalmente per queste misure che ho colta l'occasione di non permettere esportazione a privati ».

Dal fare nuove insistenze al Governo della colonia per organizzare la esportazione nel Regno di bestiame da macello il Ministero ritenne di dover astenersi considerando che i bovini disponibili dell'Eritrea, potendo essere lavorati dalla ditta Torrigiani, venivano in tal modo, sia pure indirettamente, utilizzati ai fini dell'approvvigionamento del Regno. Fu anzi per tale considerazione ed anche per evitare i gravi rischi connessi al trasporto del bestiame vivo e alla difficoltà dell'impiego dei pi-

roscafi frigoriferi per trasporto della carne macellata, che il Ministero delle colonie, d'accordo con quello della guerra, fece vive premure al Governo di Asmara perchè allargasse il più possibile, entro e fuori confine, l'incetta del bestiame da fornirsi alla ditta Torrigiani in modo da mettere questa in grado di notevolmente aumentare i quantitativi di scatolette che per contratto era obbligata a fornire all'Amministrazione militare. I risultati di queste pratiche furono, ai fini che si volevano raggiungere, assai soddisfacenti. E, in vero, in base ad un recente contratto stipulato fra il Ministero della guerra, la ditta Torrigiani e l'Amministrazione coloniale, lo stabilimento di Asmara si è impegnato a fornire a tutto il 1921-22, n. 24,000,000 scatolette delle quali 16,000,000 nel solo primo biennio; il che vuol dire che in questo periodo la utilizzazione delle carni dell' Eritrea per parte dell'Amministrazione militare diventerà sette volte più elevata che negli anni precedenti.

Tale contratto, perciò, concluso nell' interesse degli approvvigionamenti militari e pel quale si dovrà provvedere a considerevoli incette di bestiame non solo in colonia ma anche in regioni finitime, chiude, pel momento, ogni possibile discussione in materia di carne eritrea, poichè tutto ciò che la colonia può dare in fatto di carne già lo fornisce al nostro esercito e lo fornirà per cinque anni ancora.

Pelli. — Altro prodotto dell' Eritrea su cui poteva farsi assegnamento ai fini dei consumi metropolitani erano le pelli.

Nei primi tempi il Ministero della guerra non mostrò di gradire le pelli delle nostre colonie, ritenendole di qualità scadente; non pertanto l'importazione dell' Eritrea nel 1915 salì alla cifra di 31,000 quintali per un valore di circa 9,000,000 di lire; nel 1916 ammontò a quintali 16,000 pel valore di lire 4,700,000 circa, ed infine nel *primo semestre* del 1917 a quintali 11,532 pel valore di lire 3,500,000 circa.

Considerando che la media degli anni precedenti la guerra era di poco superiore al mezzo milione di lire, non è certo da disprezzarsi lo aiuto apprestato dalla colonia all' Italia ed agli alleati durante la guerra ed è sperarsi che durante questo anno l' importazione aumenti a causa dell'aumento di macellazione di bovini per sopperire agli accresciuti bisogni dell'Amministrazione militare.

Ad ottenere tale risultato contribuirono certamente varie provvidenze adottate, ad iniziativa del Ministero delle colonie, dal Governo locale ed anche dal Governo centrale.

Tra esse il divieto di esportazione verso i paesi esteri delle pelli bovine ed il controllo e la limitazione dell'esportazione di quelle ovine e caprine, che se finora furono considerate di difficile se non impossibile lavorazione nel Regno, a causa dell' inadatto attrezzamento della nostra industria conciaria, troveranno in seguito, e forse nel più breve tempo,

larga utilizzazione per le migliorie che nei nostri stabilimenti si stanno adottando onde impiegarle.

Le disposizioni emanate dal Governo della colonia per facilitare e diffondere, ai fini della migliore conservazione delle pelli fresche destinate all'esportazione, l'uso della loro disinfezione che le salvaguardi dal tarlo; le facilitazioni concesse agli incettatori per conto dell'Amministrazione militare di pelli occorrenti per il rifornimento dell'esercito, e, ciò, entro e fuori i confini della colonia; infine il decreto recente con cui vengono esonerate dal dazio d'importazione in Italia le pelli con o senza pelo provenienti dalle colonie (avendo questo Ministero fatto presente ripetutamente a quelli delle finanze e dell'industria il grave ostacolo che quel dazio rappresentava al più vasto affluire delle pelli coloniali del Regno), sono tutti provvedimenti rivolti alla più pronta ed alla più larga utilizzazione in Italia delle pelli provenienti dalle nostre vecchie e nuove colonie ai fini specialmente dei bisogni della popolazione civile.

Palma dum. — In questi ultimi anni era stato riconosciuto di assai economico impiego, nell'industria nazionale dei bottoni, il frutto di una certa palma che cresce spontanea sulle rive dei maggiori corsi d'acqua della colonia: la palma dum.

Esperimenti fatti al riguardo e pienamente riusciti avevano determinato una vera e propria organizzazione industriale per lo sfruttamento dei boschi dum dell'Eritrea e fatto sorgere i necessari impianti per la lavorazione dei frutti relativi.

I bisogni creati dalla guerra hanno dato uno sviluppo notevolissimo all'industria di cui trattasi. Essa ha potuto perciò largamente concorrere al soddisfacimento dei bisogni stessi nè con poca utilità ai fini dell'economia nazionale tenuto conto che le è venuta quasi totalmente a mancare, perchè non più speditale, la materia prima per la fabbricazione dei bottoni così detti di « avorio vegetale » di cui soleva rifornirsi in America.

Dei frutti, sbozzati e non, per la confezione dei bottoni per il nostro esercito ne sono stati importati nel 1915 per un valore di oltre 700,000 lire e nel 1916 per più di un milione e mezzo.

Quanto all'anno in corso si ha notizia che nel primo semestre ne sono già arrivati in Italia per circa 28,000 quintali e che un eguale quantitativo, se non anche maggiore, ne verrà spedito nel secondo semestre.

Il Ministero, intanto, ha disposto che siano eseguiti localmente e in Italia esperimenti per la utilizzazione industriale anche delle fibre della palma dum, utilizzazione che si ha ragione di ritenere economicamente vantaggiosa.

Cereali. — Sulla coltura del grano in Eritrea, nonostante che le discussioni sull'argomento siano interminabili, non è detta ancora l'ul-

tima parola. Certo che tale importantissima produzione non ha avuto vera e duratura fortuna fino ad ora malgrado i varî provvedimenti escogitati anche in materia doganale.

Poichè però è fermo convincimento anche dei tecnici che prima di abbandonare ogni speranza occorra continuare le esperienze e ricercare le cause che le sono ostili per tentare di rimuoverle, il Ministero ha rivolto, in questi ultimi tempi, le più vive insistenze al Governo della colonia perchè si adoperi a diffondere il convincimento della necessità della maggiore possibile seminagione di grano e che perciò nulla risparmi per raggiungere l' intento.

Ostacolo principale alla coltura del grano in Eritrea pare debba trovarsi nella coltura concorrente, quella della dura. Benchè il mercato italiano non avesse prima d'ora mai richiesto tale derrata a scopo di alimentazione, tuttavia, in vista delle sempre crescenti difficoltà che il rifornimento del grano presenta, si è voluto considerar subito la possibilità della utilizzazione della dura come surrogato o per miscela e perciò non si mancò di fare al Governo dell' Eritrea le maggiori pressioni per uno sviluppo di coltura anche della dura, tale che ne potesse permettere una certa esportazione in Italia.

Nel dicembre 1916 intervenne in proposito il seguente scambio di telegrammi fra il Ministero e il Governo dell'Eritrea:

Ministero a Governo locale: « Risulterebbemi avutosi abbondante raccolto dura codesta Colonia. Caso affermativo prego comunicarmi, tenuto stretto conto fabbisogno locale, quantitativo eventualmente disponibile aggiungendo dati necessari fornire esatto criterio convenienza esportazione derrata in Libia ed eventualmente in Italia. Assai premerebbemi, dopo assicurata alimentazione locale, vecchie colonie potessero contribuire approvvigionamento Paese ».

Governo dell' Eritrea a Ministero: « Raccolto dura regione sud ovest fu difatti ottimo, ma prodotto non può essere portato Asmara causa distanza e deficienza assoluta di trasporti non può quindi pensarsi ad esportazione mentre neppure si arriva provvedere con quella dura ai pochi bisogni di Cheren, e Massaua deve contare solamente sulla dura di importazione dall' India.

« Raccolto dura regione sud ha scarsa importanza ed è necessario bisogni popolazione. Raccolto orzo buono, ma prodotto è poco offerto perchè dopo due cattive annate, indigeni avevano esaurito ogni riserva ed ora vogliono ricostituirla, di modo che è molto dubbio che ai consumi interni si possa provvedere senza importazione.

« Raccolto grano prevedesi che forse non sarà sufficiente consumo e questo Governo, per migliorare condizioni attuali mercato, sta trattando per acquisto cinquemila quintali Bombay come è noto codesto Ministero.

« Debbo quindi dichiarare con dispiacere che Eritrea è nella materiale impossibilità esportare granaglie Libia e Italia mentre sarei stato orgoglioso che più antica colonia Italia momento attuale potesse contribuire approvvigionamento Paese ».

Nonostante tali recise dichiarazioni il Ministero credette suo dovere di insistere, almeno, come già si accennò, per ottenere che le cose migliorassero negli anni seguenti.

Non ci soffermiamo a particolarmente esporre quanto si è recentemente fatto per dare impulso in Eritrea alla più larga possibile coltivazione di cereali, grano e granoturco compreso, e di altri prodotti alimentari nell' intento di avviarne una certa importazione nel Regno nel più breve tempo e di continuare e se possibile aumentare tale importazione anche dopo la guerra, quando i bisogni attuali del Paese in fatto di approvvigionamenti si faranno forse maggiormente che ora sentire : riportiamo soltanto i telegrammi in proposito scambiati col Governo predetto nel febbraio del corrente anno :

Ministero a Governo Colonia: « Attuali condizioni generali relativamente approvvigionamenti e trasporti e bisogni Esercito che aumentano senza tregua inducono escogitare ogni possibile mezzo per aumentare estremo limite nostra produzione. A tale movimento intendo fermamente partecipino colonie nei limiti possibili anche per aumentare in Paese specie in questi momenti loro prestigio, cosa questa sulla cui necessità stimo superfluo intrattenere V. E. Posto che attuale situazione perdurerà presumibilmente per lungo tempo, occorre provvedere non solo bisogni immediati ma quelli avvenire, specie relativamente derrate primissima necessità. Occorre pertanto codesta Colonia pongasi al più presto in condizioni ottenere per tutti prodotti, specie alimentari, massima possibile produzione atta non solo a disimpegnare Colonia da importazione, ma lasciar margine esportare in Italia. Coltura grano che in passato diede buoni risultati dovrebbe intensificarsi massimo possibile, specie nei territori che consentono facile trasporto. Non so se e come potrebbesi dar luogo con pratici risultati a coltura patate e fagiuoli, comunque prego telegrafarmi per tutto quanto sopra avvertendo che il Ministero farebbe tutto il possibile procurarne tuberi e semi se necessari e grano semina conto codesto Governo ».

Governo Colonia a Ministero: « Alla richiesta, questa Colonia risponderà con ogni suo mezzo e coi sacrifici non indifferenti necessari sul proprio bilancio. Me ne fo garante.

« Ho convocato gli alti funzionari della Colonia compresi tutti i commissari ed il comandante delle truppe, che ha promesso efficace concorso. Si è concordato un programma d'azione in due periodi.

« Per esigenze più prossime si è ritenuto convenga :

« *a*) indurre i coltivatori italiani ad intensificare ed estendere le semine ;

« *b*) indurre gli indigeni a mettere a coltura le terre disponibili non coltivate e che sono molto estese sull'altipiano, le terre demaniali sono invece scarse;

« *c*) fomentare con ogni mezzo l'introduzione di mano d' opera di oltre confine;

« *d*) iniziare coltivazione di patate e fagiuoli che in questo anno non potranno però dare che un rendimento limitato;

« *e*) intensificare sulle zone alte e medie della Colonia le coltivazioni di granaglie in modo che ai consumi indigeni di dura supplisca in qualche parte l'importazione da oltre confine e la maggiore produzione nelle zone medie e basse della Colonia.

« Quanto alla importazione della dura in grande quantità e basso prezzo oltre il Setit, essa è subordinata ai mezzi di trasporto che spero intensificare con trasporti meccanici;

« *f*) concorso diretto delle truppe per mettere in valore le terre demaniali e le terre sopratutto di servitù militare, insieme con altro provvedimento per il quale si metterebbero parte degli ascari in licenza nelle epoche di aratura e di raccolto nei propri territori. Per intensificare l'opera dei bianchi si daranno da questo Governo facilitazioni di crediti agrari, garanzie contro i danni fortuiti (cavallette, siccità ecc.) in relazione soltanto ai lavori di sopraproduzione, anticipazioni di semi, ecc. Per intensificare ed estendere l'opera indigena si daranno anche sicurtà pei casi fortuiti, anticipi di semi e (come sprone più efficace) si obbligheranno gli indigeni a pagare i tributi in natura. Finalmente si prenderanno accordi con le comunità stesse cointeressandole.

« Questi provvedimenti che nel primo periodo avranno un effetto relativo a cui solo il fatto darà valore, avranno, nel secondo periodo, a parer mio, efficace esplicazione. Io ho creato alla mia diretta dipendenza un ufficio per effettuare il programma indicato.

« Per le semine mi riservo indicare il quantitativo necessario. Prego poi V. E. dirmi se il granoturco è materia larga importazione in Italia. Naturalmente ai mezzi di trasporto marittimi provvederà il R. Governo in tempo utile ».

Per lo svolgimento del programma contenuto nel su trascritto telegramma il Governo dell' Eritrea ha già adottato numerosi provvedimenti: ha richiesto ed ottenuto da questo Ministero l' invio di duemila quintali di granoturco da semina; si è provveduto nei paesi vicini di patate e fagiuoli pure da semina; ed ha fatto acquisto di varie motoaratrici, di trattori e di aratri per la preparazione di ampie distese di terreno da mettersi a coltura. Tutto insomma lascia sperare che a cominciare dal prossimo anno agricolo l' Italia potrà contare per l'approvvigionamento dei cereali anche sul concorso della nostra più vecchia Colonia.

Cloruro di potassio. — Di eccezionale utilità è intanto il concorso che durante la guerra l'Eritrea ha potuto dare e dà alla madre patria e agli alleati nei riguardi del munizionamento. Con lo sfruttamento, per la circostanza largamente intensificato, delle miniere di potassio di Dallol (Dancalia settentrionale) ingenti partite di questo minerale, largamente usato nella fabbricazione degli esplosivi, sono state dall'Eritrea esportate in Italia, in Francia, in Inghilterra e persino nel Giappone.

Non è stato senza gravi difficoltà, non solo per il Governo locale, ma altresì per il Ministero, l'assicurare il normale lavoro di sfruttamento della miniera insidiato da lotte d'ogni genere, dalle solite mene dei nemici che quelle lotte hanno forse rinfocolato per ottenere lo scopo dell'abbandono della miniera, dalle difficoltà di trasportare il minerale dalla miniera stessa alla costa da cui dista 65 km. di strada difficilmente transitabile, ed infine dalle difficoltà dei trasporti marittimi e dai rischi della navigazione. Tutti questi ostacoli, con intenso lavoro concorde del Governo centrale e locale e della Compagnia che gestisce la miniera, sono stati per la maggior parte superati, sicchè circa 40,000 quintali di minerale son potuti partire dalla còlonia in questi ultimi tempi e al lavoro di sfruttamento si spera di dare impulso sempre maggiore.

A guerra finita, poi, il cloruro di potassio, che in quantità rilevantissime potrà per lunga serie di anni esportarsi dall' Eritrea troverà certo larga utilizzazione come materia fertilizzante nella pratica agricola.

Cotone. — Un prodotto di cui l'amministrazione delle colonie avrebbe voluto una sicura affermazione sul mercato italiano, affermazione che sarebbe stata tanto più meritoria nell' attuale difficile momento della industria cotonaria, è il cotone eritreo, per la sistemazione e lo sviluppo della cui coltura già da varî anni si erano dedicati notevoli sforzi tecnici e finanziari, che avrebbero dovuto e potuto dare migliori risultati, se fossero stati con più cautela e maggiore oculatezza spiegati. Certa cosa è che alcuni errori della Società, da cui il còmpito dello sviluppo della cotonicoltura eritrea era stato assunto, hanno portato in questi ultimi tempi ad una deplorevole crisi della sua attività e di rimbalzo lo scompaginamento delle energie che a quella coltura si erano in colonia dedicate.

Superfluo aggiungere che il Governo centrale e quello locale in vista della eccezionale importanza della coltura di cui trattasi stanno alacremente occupandosi, d' accordo coi competenti in materia, per trovare una soluzione che permetta di superare le difficoltà presenti e di porre per l'avvenire la cotonicoltura eritrea su basi tali da poter fornire gradualmente all' industria nazionale il massimo quantitativo che la colonia può agrologicamente dare di tale prodotto, del quale, tuttavia, per l'anno in corso, e nonostantante le circostanze già accennate, si annunzia una disponibilità di qualche migliaia di quintali.

Approvvigionamenti e consumi nella Colonia Eritrea.

Nei riguardi dell' Eritrea, riassumendo, non è mancato un attivo sforzo da parte dell'Amministrazione per utilizzare nella maggiore possibile misura le risorse locali a beneficio della madre patria; nè i risultati, se si tien conto delle varie difficoltà che vi si opponevano e vi si oppongono, possono ritenersi trascurabili.

E tale sforzo fu, ripetiamo, integrato dalla vigile cura di disimpegnare completamente la Colonia dalla madre patria in fatto di approvvigionamenti, anche per quelle derrate di cui il mercato locale era privo. All' uopo non si rende forse inutile trascrivere qui di seguito, fra i molti telegrammi che in proposito sono stati trasmessi al Governo di Asmara dacchè si ebbe l' intuito delle difficoltà cui il Paese avrebbe potuto andare incontro per i propri rifornimenti, quello inviato in data 25 marzo 1917 al quale avevano dato occasione il dispaccio governatoriale precedentemente riportato e un successivo rapporto, che conteneva in dettaglio il programma tracciato per l' intensificazione delle colture, nonchè una quasi contemporanea richiesta di fagiuoli da semina e di farina di frumento da parte del suddetto Governo.

Ecco il telegramma: « Particolareggiata esposizione provvedimenti adottati o predisposti da V. E. per intensificazione colture Colonia oggetto suo rapporto 8 corrente 1287 ha confermato ottima impressione che avevo ricevuto dal suo n. 812. Trattasi di un piano sapientemente studiato cui non potrà mancare il più favorevole successo, se gli organi cui l'attuazione ne è affidata vi si dedicheranno con lo stesso entusiasmo che ispirava V. E. nel dettarlo. La dimostrazione tangibile che la Colonia con risorse proprie può aiutare il Paese nel momento che attraversa, costituirà per l' E. V., che quelle risorse avrà saputo mettere in valore, una nuova grande benemerenza, e per la Colonia un'affermazione che non resterà certamente senza conseguenze per il suo prestigio e sviluppo avvenire. Prego V. E. porgere autorità tutte Colonia che hanno promesso loro efficace concorso riuscita nobile patriottica opera, mio grato plauso. Mentre intanto riguardo granoturco da semina posso assicurare che deposito Napoli ha ricevuto istruzioni per ritirarne duemila quintali da inviarsi in più carichi, anche a mezzo noleggiati, in modo però che arrivino costà prima fine prossimo maggio. Debbo invece avvertirla che il Ministero agricoltura ha dichiarato non essere possibile provvedere subito spedizione 500 quintali fagiuoli toscani. Il vero è che quistione approvvigionamenti richiede ogni nostra più assidua cura ed occorre pertanto adottare anche nelle Colonie tutti provvedimenti atti a ridurre consumo, almeno di quelle derrate che non sia possibile produrre localmente in misura sufficiente ai bisogni. E però benchè codesta Colonia non abbia richiesto che trascurabili quantitativi derrate dal Regno, è nondimeno necessario d'ora in avanti rinunziarvi addirittura ».

Concludendo, per l' Eritrea, mentre essa è capace di bastare a se stessa per ciò che riguarda i bisogni dell'alimentazione, è anche in con-

dizione di fornire al Paese notevoli quantitativi di merci di prima necessità, così come, a cominciare dal venturo anno, sarà anche capace di fornirgli cereali e altre derrate alimentari.

Durante la guerra essa ha potuto, riepilogando, esportare fra le merci principali:

scatolette di carne in conserva n. 12,000,000 circa;
pelli, per circa lire 18,000,000;
noci di palma dum, circa 50,000 quintali;
cloruro di potassio, circa 50,000 quintali.

SOMALIA.

Contributo della Somalia all'economia di guerra della madre patria.

Nei riguardi della Somalia il problema dell'utilizzazione delle risorse esuberanti ai suoi consumi ai fini dell'approvvigionamento del Paese non potrà nè può tuttavia porsi che nei riguardi del bestiame da macello e delle pelli.

Le condizioni ancora primitive dell'economia agraria della Colonia non consentono, se ne eccettuiamo la dura e, forse il granone, di estenderlo ad altri prodotti, almeno per ora.

Bestiame e carne. — Per il bestiame da macello si era già studiato, con l'intento di una azione economicamente razionale e continuativa, un programma da attuarsi gradatamente e i cui criteri fondamentali coincidevano nella sostanza col pensiero di quanti si erano occupati della materia (Marchi, Carletti, Scassellati, De Martino, Provenzale, Fazi, ecc.) Il sopraggiungere della guerra rendeva più difficile l'esecuzione di tale programma il cui scopo ultimo era quello di creare nella Somalia una fonte alimentatrice del commercio di esportazione del bestiame bovino.

E poichè da più parti, se pure non recentemente, si è invocata l'utilizzazione delle risorse carnee della Somalia ai fini del rifornimento dal Paese, quasi che le risorse stesse fossero già così grandi da consentirlo con pieno successo ed il problema relativo non presentasse difficoltà quasi insormontabili, si crede opportuno di parlarne diffusamente. Ed anzitutto è necessario porre in evidenza quelle che sono le questioni fondamentali inerenti all'allevamento del bestiame nella Somalia, e cioè:

1° quantità del bestiame esistente;
2° miglioramento della qualità;
3° preservazione dalle malattie;
4° aumento della quantità;
5° utilizzazione del bestiame per avviare la maggior possibile esportazione di carne o di bestiame vivo e di pelli in Italia, senza de-

pauperare il patrimonio bovino e le condizioni economiche della colonia.

È ovvio che il Ministero, in condizioni normali di mercato e di economia generale, doveva prefiggersi, in materia di allevamento bovino, un programma basato su questo criterio fondamentale: *aumentare il patrimonio zootecnico, migliorandolo.*

Tale criterio era ed è suggerito da tre ordini principali di fatto: il il numero dei bovini *relativamente* ristretto; la relativa deficienza organica della razza e le malattie. Perchè la Somalia possa, in tempi normali, dar luogo ad una notevole esportazione di carne in piedi o frigoriferata era ed è necessario:

1° aumentare il numero dei bovini fino a quel punto richiesto perchè l' indigeno possa disfarsi annualmente di un certo numero di capi senza soffrirne nell'alimentazione, basata quasi per intero sul latte vaccino e suoi derivati;

2° persuadere gradatamente l' indigeno a produrre, migliorando, per vendere in conseguenza della sua aumentata capacità di consumo, che bisogna suscitare;

3° provvedere agli idonei mezzi di concentramento e di trasporto.

Ma all'aumento del numero si oppongono:

1° le malattie (peste, tripanosomiasi varie, mosca tzé-tzé, febbre della costa);

2° le transumanze, rese necessarie dalla alimentazione e dalle abbeverate;

3° la riluttanza dell' indigeno all' allevamento a scopo commerciale;

4° la mancanza di selezione che mantiene deficiente la razza.

Ora come è evidente che una saggia opera di Governo debba, in tempi normali, essere indirizzata a determinare le cause che si oppongono all'aumento ed al miglioramento del patrimonio bovino; così è facile comprendere debba essere opera non di mesi, ma di anni parecchi, quella necessaria a raggiungere lo scopo; scopo da perseguirsi attraverso a difficoltà d'ordine profilattico, zooiatrico, etnico, politico e finanziario.

Quanto al numero dei bovini esistenti in Somalia, una cifra, anche approssimativamente esatta, non si ha nè si può avere, perchè un censimento, fatto anche alla meglio, avrebbe suscitato, come susciterebbe tuttora tra gl' indigeni, tali diffidenze (per timori di tasse o di requisizioni) da cagionare anche dei torbidi non certo desiderabili.

Si dovette così accontentarsi sempre delle notizie raccolte da indigeni e da funzionari, notizie che fanno variare il contingente bovino fra limiti molto disparati. Il fatto delle transumanze, per esempio, porta da solo a generare errori anche molto gravi nei computi delle mandrie che spesso vennero contate due o tre volte in punti diversi. Il Provenzale, per esempio, nel suo lavoro « L'allevamento del bestiame nella nostra

Somalia », dà questa tabella relativa alla quantità dei bovini esistenti in colonia:

Residenza	di Itala	24,000	capi
Id.	di Balad	300,000	»
Id.	di Afgoi	150,000	»
Id.	di Barire-Audegle	150,000	»
Id.	di Merca	223,000	»
Id.	di Brava	23,000	»
Id.	di Margherita	14,000	»
Id.	di Gelib-Giuba	15,000	»
		889,000	capi

Lo Scassellati, nel suo lavoro « L'impresa zootecnica nella Somalia Italiana », anteriore a quello del Provenzale, nel riportare gli stessi dati, attribuisce alla residenza di Afgoi 15,000, invece di 150,000 capi, per cui il totale risulta di 764,000 capi, incece di 889,000.

Il Fazi crede che il patrimonio bovino della Somalia sia inferiore alle cifre che da altri si dànno.

Circa la quantità disponibile per la esportazione, il senatore De Martino crede che possa aggirarsi intorno ai 10 mila capi all' anno; l'Onor (consulente per le opere agrarie della colonia), crede che tale quantità non possa superare i 4000 capi, così come crede anche il Fazi. In effetto, le esportazioni sinora verificatesi non superarono mai i 1200-1500 capi con destinazione a Zanzibar o Mombasa.

Ma fosse anche, in passato, stata possibile una esportazione sia pure dei 10 mila capi del senatore De Martino, non era possibile pensarvi, con serietà e praticità di intenti, quando le malattie impedivano di portar fuori i bovini che, d'altra parte, non era possibile isolare localmente per una quantità di cause che qui sarebbe lungo enumerare; quando la sanità pubblica del Regno, e faceva bene, rifiutava assolutamente di ammettere i bovini somali nel Mediterraneo, Libia compresa; quando gli esperimenti fatti per trasportarli vivi davano una mortalità addirittura spaventevole; quando in colonia mancavano ancora, per le condizioni della costa e della rada, i mezzi anche rudimentali per il carico; quando mancavano i mezzi adeguati di trasporto.

Ma supponiamo anche che i 4000, che i 10,000 capi fossero stati teoricamente esportabili senza depauperare il contingente bovino: gl'indigeni avrebbero consentito a disfarsene quando ancora consideravano il bue o la vacca come una ricchezza tesaurizzata; quando ancora non concepivano l'utilità del guadagno che ritrarrebbero dalla vendita, dati i loro infinitamente scarsi bisogni e la mancanza del traffico che tali bisogni aumenti? L' indigeno vende di solito, o la vacca che non può

più dar latte o i maschi ammalati od organicamente deficienti; e non è certo con simili prodotti che si può avviare, senza specialissimi provvedimenti, non consentiti in tempi normali, una esportazione di animali in Italia.

Dice il Fazi che « l'industria dell'allevamento nella Somalia si trova di fronte a due ordini di difficoltà, dipendenti l'uno dalla frequenza delle infezioni, specialmente della peste e della tripanosomiasi che colpiscono gli armenti; l'altro dalla alimentazione del bestiame nei periodi di siccità. La peste... ha già distrutto più di una volta gli armenti di numerose cabile ».

Da uno studio del Martoglio (*Atti parlamentari*, leg. XXIII, documento 38°), risulta che intorno ai due fiumi della colonia si riscontrano tre varietà di infezioni a tripanosoma (la ghindi, la gumul e la solaf).

L'enunciazione dei rimedi contro la tripanosomiasi, dice il Fazi, « è facile, ma la esecuzione è tutt'altro che priva di difficoltà ».

« Occorre, dice ancora il Fazi, ridurre o abolire le transumanze, ma se il miglioramento dei pascoli e la difficilissima risoluzione del problema delle abbeverate potranno dar frutto per una parte dell'anno, non saranno in grado di provvedere all'alimentazione del bestiame durante i quattro mesi abbondanti di continua siccità ».

Scrive ancora il Fazi nell'agosto 1915:

« La verità è che il valore zootecnico della Somalia è limitato... Ha contribuito a suscitare grandi speranze sull'allevamento il basso prezzo con cui si compiono le contrattazioni del bestiame bovino. Ma non si è tenuto conto che il mercato del bestiame in colonia è tutto ciò che di più misero si possa immaginare.

« Scarsissima la mattazione per il consumo delle carni, scarsissima l'esportazione che viene limitata fra i 1000 e i 2000 capi all'anno con Zanzibar. Gl'indigeni, non ostante il limitato commercio che fanno del loro bestiame, stentano a mantenere le loro mandrie, minacciate dalla peste, dalla tripanosomiasi, dalla siccità, nei loro effettivi normali, e considerano il bestiame come l'unica forma di capitalizzazione, non inducendosi a venderlo se non per estrema necessità.

« Allo stato attuale del commercio del bestiame della Somalia, sarebbe un vero azzardo stabilire qualunque industria sia di carni congelate, sia di scatole di carne in conserva, perchè non verrebbe dalla produzione locale alimentata, a meno che non si volesse ricorrere a mezzi coercitivi. Debellata la peste, resa più sicura la vita degli animali, vinta la resistenza degl'indigeni a metterli in commercio, potrà anche sorgere la convenienza di attivare una esportazione sotto forma di carni congelate o conservate in scatole ».

Il Provenzale, nonostante sia di opinione assai meno pessimistica del Fazi, scrive che per risolvere il problema della esportazione di carne dalla Somalia, occorre:

« 1° trasformazione della pastorizia in transumanza a zootecnia stabulante mercè l'attuazione dei relativi fattori: escavazioni di pozzi, abbeverate in serbatoi derivati dai fiumi o in forma di cisterne, confezione dei foraggi per la stagione asciutta;

« 2° attuazione dei metodi razionali di riproduzione rapportati ai bisogni d'Italia e con sicuro rendimento di tornaconto sia per i nostri speculatori e sia per gl'indigeni;

« 3° diffusione colture foraggiere ad alto rendimento;

« 4° determinazione delle zone propizie per l'applicazione in grande dei problemi pratici, in esperienza risolti e riguardanti la finalità: produzione del bestiame da carne ».

Dice ancora il Provenzale: « Se oggigiorno le cose vanno diversamente, vuol dire che la peste ha decimato le mandrie », ma soggiunge che, « appena le misure di profilassi, digià favorevolmente iniziate e note in Somalia riusciranno ad attenuare i danni della peste, gli allevamenti torneranno a fiorire ».

Basta anche solo, pare a noi, la semplice enumerazione dei provvedimenti proposti dal Provenzale per persuadersi che non è certo l'opera di uno o due anni quella sufficiente a risolvere con intenti economicamente seri la grave e complessa questione.

E si può, con sicura coscienza, affermare che, *nei limiti consentiti dal tempo e dai mezzi*, tanto il Ministero che il Governo locale fecero tutto il possibile per il raggiungimento graduale degli scopi suddetti.

All'impianto della stazione sierovaccinogena di Merca, che è in grado di fornire circa 7000 vaccinazioni all'anno, seguirono i lavori per la creazione di pascoli e di abbeverate (onde ridurre la transumanza); i disboscamenti per alleviare gli effetti delle varie forme di tripanosomiasi; la propaganda tra gl'indigeni per invogliarli all'allevamento a scopo commerciale e per persuaderli alle cure profilattiche; la istituzione di mercati, ecc.

E tutti questi provvedimenti, intensificati a mano a mano che la esperienza ci guidava e i mezzi ci erano dati, avrebbero certo condotto fra qualche anno a favorevoli risultati; favorevoli tecnicamente e commercialmente.

Ma l'Amministrazione coloniale, se pure ferma nel suo proposito di risolvere economicamente bene la questione, non volle impedire ed ostacolare le iniziative dei privati; e quando una ditta milanese (Bisleri) si propose di fare in Somalia un impianto per esportare la carne in Italia, il Ministero accolse con ogni simpatia la proposta, appoggiandola vivamente presso il Governo locale.

La ditta inviò persona tecnica sul posto, la quale, dopo esaminata la situazione, recò notizie tali da indurre la ditta stessa a chiedere: il totale acquisto dei prodotti da parte dello Stato; la garanzia, da parte del medesimo, di un beneficio minimo del 5 per cento all'anno e nes-

suna ingerenza in fatto di allevamento. Basterebbero queste proposte per togliere ogni dubbio circa la impossibilità in cui la colonia si trova ancora oggi ad avviare, con risultati economicamente apprezzabili, e senza danno per l'attuazione del programma iniziato, una qualunque esportazione di carni in Italia.

L'Amministrazione, più che mai convinta di essere nel giusto, intensificò i provvedimenti per raggiungere al più presto le finalità propostesi; ma quando scoppiò la guerra, e l'Italia entrò nel conflitto europeo, l'Amministrazione stessa, conscia dei bisogni del Paese, e del fatto che in momenti eccezionali occorrono provvedimenti eccezionali, chiese d'urgenza al Governo della Somalia quale possibilità vi fosse allora di esportazione di bovini in Italia, inviando a Mogadiscio un telegramma simile a quello spedito ad Asmara e precedentemente riportato.

A tale telegramma il Governatore così rispondeva:

« Esperimenti fatti dimostrano non convenire invio bovini dalla colonia in Italia, dato fortissimo deperimento che si verifica. Condizioni attuali bestiame colonia, sèguito forte epizoozia, fanno prevedere impossibilità rifornimenti notevoli che giustifichino invio piroscafi refrigeranti per trasporto carni congelate.

« Informo avere fin da principio guerra imposto dazi proibitivi esportazione bestiame ».

Data, però, l'importanza somma degli approvvigionamenti nella guerra attuale, il Ministero non si peritò, anche a costo di ritardare per gran tempo la sua opera di razionale incremento alla produzione bovina della Somalia, di telegrafare nuovamente al Governatore in data 5 febbraio 1917, perchè indicasse quale quantitativo di bovini sarebbe stato possibile, facendo uno sforzo eccezionale, riunire in Somalia per l'invio della carne in Italia.

A detto telegramma il Governatore rispose come segue, in data 24 febbraio:

« Da indagini indiziarie, che cerco approfondire, appare possibile trarre dalle disponibilità locali duemila e forse fino a tremila capi bovini del peso medio vivo da duecentocinquanta a trecento chilogrammi.

« Tale quantità dovrebbe comprendere promiscuamente tori e buoi castrati e forse qualche vacca, purchè tutti riconosciuti sani.

« Prezzi attuali sono di circa quindici lire quintale peso vivo; ma incetta, per quanto prudente, porterà certamente qualche aumento.

« Potrebbesi pure fornire circa quattromila ovini cui prezzo medio è di lire dieci a capo.

« Per gli uni e per gli altri ho dato le opportune disposizioni perchè si proceda saggio accurato di macellazione per determinarne rendimento e riferirò quanto prima risultato.

« Come è noto, attualmente corre stagione asciutta che normalmente si prolunga fino ad aprile.

« Bestiame che, per di più, in detta stagione è tenuto tanto lontano dalla costa per ragioni di acqua e di pascolo, è perciò, in cattive condizioni di nutrizione.

« Tali condizioni peggiorerebbero, dovendo esso per la necessità della macellazione essere trattenuto, sia pure per breve tempo, presso la costa dove ad ogni modo per le ragioni predette non potrebbe essere ora concentrata contemporaneamente la quantità di cui fosse capace frigorifero; d'altra parte, pur accelerando incetta (che va fatta con cautela e senza precipitazione per non suscitare diffidenze e difficoltà da parte indigeni), probabilmente imbarco verrebbe ad eseguirsi a monsone sud-ovest iniziato, quando, cioè, credo sarebbe malagevole per un piroscafo mantenersi lungamente all'àncora.

« Sembrami, pertanto, conveniente attendere che i pascoli dopo le pioggie abbiano rimesso in carne il bestiame e che questo allora si riavvicini alla costa e procedasi gradualmente alla incetta per non perturbare troppo mercato. Ciò porterebbe, poco meno, ad effettuare imbarco verso il settembre, a meno che piroscafo (il che parmi poco probabile) creda poter mantenersi per più giorni all'ancoraggio in agosto, mese nel quale potrebbesi ugualmente provvedere fornitura bestiame.

« Rendendomi conto e della necessità della madre patria e della convenienza per prestigio colonia di concorrere a soddisfarle compatibilmente alle sue forze anche con sacrifizio, avrei vivamente desiderato delle altre più soddisfacenti risposte e sopratutto poter fornire al più presto bestiame di cui potrebbe disporsi.

« Ma lo stato attuale degli armenti, grandemente decimati da precedenti epidemie peste, non presenta per il momento più conveniente soluzione.

« Per aumentare quantitativo fornitura bestiame ho fatto da segretario generale, al suo passaggio ad Obbia, scandagliare il più possibile quel Sultano.

« Ricevo ora notizia che Sultano spera poter fornire duemila bovini e duemila montoni, purchè preavvisato tre mesi prima, e ciò per ragioni analoghe a quelle che non consentono nemmeno qui immediata fornitura. Anche per Obbia si presentano gli stessi dubbi circa permanenza ancoraggio durante il monsone sud-ovest.

« Prego farmi conoscere appena possibile decisioni V. E. ed inoltre quantità capi che frigorifero potrebbe contenere ».

Le notizie fornite dal Governatore con questo telegramma furono subito comunicate alle Amministrazioni interessate con l'offerta di ogni possibile facilitazione e concorso da parte del Ministero delle colonie. Ma le Amministrazioni medesime non credettero, insino ad ora, di poter valersi delle offerte fatte dal Governo della Somalia in vista delle difficoltà che tuttora si oppongono ad una esportazione economicamente conveniente.

Dato che, come dice il Governatore, si riesca ad avere nella colonia qualche migliaio di bovini subito disponibili per la esportazione, si presentano tre quesiti sul modo di attuarla:

a) il trasporto dei buoi vivi in Italia; *b*) la lavorazione sul posto della carne, facendo scatole in conserva e brodi concentrati; *c*) il trasporto di carni, macellate sul posto, con vapori frigoriferi.

La prima ipotesi è da scartarsi, non come assolutamente impossibile, ma perchè nei momenti attuali, non è il caso di fare problematici esperimenti ed anche perchè, indipendentemente dalle quarantene e dal pericolo della peste, che potrebbe seriamente compromettere il nostro patrimonio bovino, pur ammettendo che una quota parte dei bovini potessero arrivare vivi in Italia, essi arriverebbero in tali condizioni di denutrizione, che implicherebbe un lungo tempo per reingrassarli con foraggi i quali non sono certamente nè abbondanti, nè a buon mercato.

La seconda ipotesi è ugualmente da escludersi, sempre per i bisogni urgenti, perchè uno stabilimento per la lavorazione delle carni non si improvvisa: solo per metterlo in condizione di funzionare occorrerebbero parecchi mesi.

Non resta quindi che la terza ipotesi, ossia quella dell' importazione della carne macellata sul posto e trasportata con frigoriferi. Alla mancanza di uno stabilimento di congelazione sul posto è da supporsi che possano supplire i mezzi di cui dispone ogni vapore frigorifero. E di tali vapori sono fornite tanto l'Amministrazione militare, che quella delle Ferrovie dello Stato. Ma questa è questione che non riguarda l'Amministrazione coloniale e che, comunque, si giudica di difficile soluzione.

A questo punto sorge una questione che già venne prospettata da questo Ministero a quello della Guerra: parlando della Eritrea si accennò alla difficoltà in cui quel Governo si trova per riuscire a far fronte ai suoi impegni verso la ditta L. Torrigiani. Parlando intorno alla difficoltà e non convenienza di trasportare il bestiame vivo dalla Somalia in Italia, si è implicitamente detto come la lunga traversata di 19 giorni ed il passaggio del Mar Rosso, aggiungendosi al lungo disagio ed alla difficoltà di trasportare nutrimento sufficiente, possano procurare la morte a molti bovini e far arrivare ischeletriti i sopravviventi. A trasportare i bovini dalla Somalia all'Eritrea, tutte le difficoltà invece dovrebbero ritenersi enormemente diminuite, oltre che per la diminuita distanza, anche per la resistenza dei bovini, la quale diminuisce in progressione geometrica nei giorni marginali.

Facciamo un po' i calcoli. Da Mogadiscio a Napoli il piroscafo impiega diciannove giorni ed a Genova ventuno. Sarebbe opportuno tener presente Genova perchè quel porto è meglio preparato a ricevere carico di tal genere e perchè, per i bisogni dell'Esercito, Genova è un porto più avanzato verso le operazioni militari; ma fermiamoci a Napoli per offrire al nostro argomento una più favorevole condizione.

Il viaggio Mogadiscio-Massaua, tolte tutte le fermate intermedie, verrebbe, in un viaggio diretto, a ridursi a cinque o, al massimo, a sei giorni, e sei giorni sono certamente tollerati da un animale resistente come il bovino anche col disagio e collo scarso nutrimento.

Dare materiale allo stabilimento eritreo del Torrigiani significherebbe diminuire la grave preoccupazione del Governo per l' alimentazione carnea dell' Esercito.

Qualunque sia la risoluzione, ad ogni modo, che si voglia prendere è certo che il còmpito nostro, se attuabile, dovrebbe arrestarsi alla già difficilissima parte dell' incetta e della consegna del bestiame vivo alla costa; al trasporto e al modo del trasporto dovrebbero direttamente pensare le Amministrazioni che hanno necessità, interesse e mezzi per l' importazione della carne in Italia. A tali Amministrazioni, tutte le circostanze su accennate vennero fatte presenti come venne loro anche, ripetiamo, comunicato, per quelle determinazioni che avessero credute opportune, il quantitativo di bovini che il Governo della colonia in via affatto eccezionale e dato lo specialissimo momento avrebbe potuto porre a loro disposizione.

Pelli. — La questione delle pelli era stata esaurientemente studiata principalmente per distrarre la esportazione dalle destinazioni quasi esclusive di Zanzibar ed Aden ed incanalarla in Italia. Nel 1916 se ne è già avuta una importazione in Italia per oltre un milione di lire. Nel primo semestre 1917 l' importazione ha già superato il milione.

Anche per la Somalia come per l' Eritrea si presenta il problema dell' utilizzazione per il consumo nazionale delle pelli ovine e caprine: certo che quando l' industria conciaria italiana si sarà posta in grado di lavorarle come si pratica in Inghilterra ed America, saranno diecine di migliaia le pelli della Somalia che potranno annualmente trovare proficua industrializzazione in Italia.

Un notevole quantitativo di pelli dig-dig ha fornito la colonia durante il 1916 (circa 250,000) e un altrettanto quantitativo si appresta a fornirne entro quest'anno ad alcune concerie dell' Italia Meridionale; queste pelli hanno servito e servono per la confezione di guanti e pettorali per i soldati.

Cereali. — In materia di cereali si sapeva già che ben poco ci sarebbe attualmente da trarre dalla Somalia ove scarsezza di braccia e di capitali e di mezzi di trasporto impediscono una coltura di cereali così larga da alimentare una esportazione apprezzabile verso l' Italia. Ciò nondimeno si ritenne opportuno di interessare al problema il Governo della colonia, al che si provvide col seguente telegramma del febbraio 1917:

« Attuali condizioni generali create dalla guerra, inducono escogitare ogni possibile mezzo per aumentare più possibile nostra produzione.

A tale movimento intendo fermamente partecipino Colonie nei limiti possibili anche per aumentare in Paese specie in questi momenti loro prestigio cosa questa su cui necessità stimo superfluo intrattenere V. E. Occorre provvedere non solo bisogni immediati ma anche quelli avvenire specie per derrate primissima necessità. Cotesta Colonia pongasi pertanto al più presto in condizione ottenere per prodotti locali specie alimentari superproduzione tale consentire esportazione Italia. Occorre intensificare al massimo coltura dura perchè rimanga più possibile granturco alla esportazione.

« Circa coltura patate e fagiuoli non so se possibile con pratici risultati. Prego telegrafarmi esaurientemente ».

A questo telegramma il Governo di Mogadiscio rispondeva quanto segue:

« La Colonia esce appena ora da una grave crisi per scarsa produzione cereali negli anni precedenti che aveva provocato completo esaurimento riserve. Il secondo raccolto cereali testè ultimato è stato in qualche regione un poco migliore delle previsioni per cui complessivamente produzione della annata può dirsi abbastanza buona. Essa però solo di poco potrà superare quella necessaria per reintegrare le riserve e provvedere necessità consumi. Anche prezzo attuale della dura il quale (nonostante l'attuale rincaro generale che anche qui si ripercuote) si aggira a Mogadiscio intorno alle dieci lire al quintale per merce alla rinfusa sembra confermare condizioni discrete della disponibiiità dei cereali. Mentre procuro procedere prudenzialmente a qualche indagine statistica ritengo fin d'ora, in seguito a preliminari informazioni, di poter mettere in breve a disposizione del R. Governo diecimila quintali dura senza forti inconvenienti e che ad ogni modo data eccezionale circostanza sia da affrontarsi il rischio degli inconvenienti presumibili.

« Il prezzo suddetto andrà aumentando prima di lire tre al quintale fino verso maggio per poi discendere sensibilmente se allora si avessero pioggie abbondanti altrimenti potrà ancora crescere.

« Posso offrire tale quantitativo poichè un poco più della metà è già in riserva per conto di questo Governo che ne aveva fatto acquisto dopo il primo raccolto per assicurare bisogni varî presidi e centri importanti costa somala ed eventualmente accantonata come calmiere. Nello interesse superiore madre patria rinunzio a tale riserva e intanto ho disposto per graduale lento acquisto quantità necessaria per cercare raggiungere quantitativo massimo offerto di diecimila quintali.

« Suddetta quantità dura dovrebbe spedirsi entro aprile per evitare difficoltà imbarco e guasti alla merce.

« Essendo qui assoluta mancanza sacchi occorre inviarne poichè merce è depositata alla rinfusa. Sostituzione della dura al granoturco nella alimentazione indigena non appare fattibile sia per difficoltà cam-

biarne abitudini sia per grandi distanze fra zone a granoturco e zone a dura e conseguente costo trasporto.

« Non sono in grado ancora di riferire circa disponibilità granoturco che prime indagini fanno ritenere scarsa causa andamento sfavorevole stagione zone produttrici.

« A questo riguardo telegraferò quanto prima. Intanto ritengo che la qualità locale di granoturco sia poco adatta alla alimentazione umana in Italia anche per facilità rapido deterioramento durante viaggio.

« Invierò col *Roma* un sacco di tale granoturco che sarà stato prima dell'imbarco accuratamente soleggiato per tre giorni. Invece la dura oltre che essere servibile bene per alimentazione bestiame può essere pure servibile bene alla panificazione mescolandone la farina con quella di frumento come ho personalmente constatato da esperienze che ho fatto eseguire in questi giorni. Non so però se la preparazione della farina di dura in Italia, data necessità primitiva sbucciatura, possa portare a costo troppo elevato della farina superiore.

« Produzione locale fagiuoli è scarsa e qualità scadente, ne invio due campioni.

« Salvo andamento sfavorevole stagione si potrà ottenerne cinquecento quintali ad un prezzo medio di lire sedici al quintale. Produzione patate non è possibile. Per quanto poi riguarda azione da svolgersi in seguito per intensificare ed estendere produzione generi alimentari è da tener presente che allo stato attuale non esistendo alcuna opera di Stato per irrigazioni, raccolti dipendono dallo andamento delle piogge e dalla importanza o meno delle piene fluviali. Mentre provvedo con opportuna propaganda per estensione coltura ed esaminerò possibilità concessione qualche premio di incoraggiamento farò altresì mettere mano appena possibile ad una piccola opera di sbarramento che avevo già fatto studiare sommariamente. Essa stessa mentre servirà di esperimento contribuirà pure a rendere possibile coltivazione di qualche migliaio ettari terreno da parte indigeni in zona Brava.

« Procurerò inoltre iniziare altre modeste opere irrigazione con mezzi e con lo scarsissimo personale disponibile. Ad ogni modo non bisogna dimenticare che estensione coltura trova un limite nella scarsezza della popolazione agricola.

« Queste opere, mentre potranno contribuire ad aumentare alquanto produzione cereali ed altri generi alimentari, serviranno anche di guida per avvenire, poichè, come esporrò a suo tempo a V. E., lo sviluppo della coltura indigena dei generi alimentari è a mio giudizio insieme a quella della pastorizia uno dei capisaldi sui quali deve poggiare valorizzazione civile coloniale nei limiti che essa può consentire.

« Prego telegrafarmi urgenza decisione V. E circa fornitura diecimila quintali dura. Poichè in caso negativo sospenderei acquisto già iniziato lentamente ».

Poichè dispaccio governatoriale accennava alla possibilità di inviare una considerevole partita di dura in Italia, il Ministero delle colonie si affrettò ad informarne quello della guerra e quello dell' agricoltura che ne decisero l'acquisto per sperimentarlo quale seme da foraggio e quale surrogato per l'alimentazione equina.

Cosicchè circa 15,000 quintali di dura della Somalia sono già giunti in Italia; ed è ben fondata la speranza che i varî provvedimenti annunziati dal Governo della colonia per la intensificazione delle colture diano i frutti per i quali i provvedimenti stessi furono escogitati e saranno a mano a mano posti in essere.

Diciamo ben fondata perchè dal Governo della colonia venne già segnalata con dispaccio 27 luglio u. s. la possibilità, in seguito al favorevole raccolto dei cereali colà verificatosi, di notevoli importazioni in Italia di dura, granturco e fagiuoli. Il telegramma del Governatore diceva :

« Attuale raccolto cereali si può ormai ritenere assicurato ed abbondante così da lasciare discreta disponibilità pur permettendo precauzionale indispensabile corrispondente riserva per popolazione. A tale risultato concorse specialmente andamento stagione eccezionalmente favorevole malgrado sensibili danni in territori per straripamento fiumi, ma non vi fu altresì estranea propaganda esercitata per estensione coltivazione in tempo utile incitamento naturalmente derivante da acquisto fatto da questo Governo per conto Ministero della guerra. Poichè pertanto prezzo dura resa Napoli risultò assai conveniente ed inferiore a quello previsto suppongo che nuove richieste possano esser fatte bisogni Regio Governo. Se così è, e me lo auguro; sia per corrispondere alla patriottica intenzione della E. V. sia per non scoraggiare coltivatori indigeni qualora in avvenire non potessero smaltire prodotto esuberante, è necessario io ne sia informato senza indugio allo scopo di provvedere agli acquisti. E data la imminenza del raccolto occorre che tali acquisti non sieno tardati per poterli fare quando prezzi sono più bassi e gradualmente onde evitare perturbamento mercato. Altra ragione di urgenza sta nel fatto che imbarco e sbarco nei mesi di ottobre, novembre e dicembre compionsi con minore rischio danno merce a causa stato favorevole mare. In seguito ad una prima indagine ritengo poter fornire almeno venticinquemila quintali dura prelevandola da regioni più prossime costa. Spero però poterne dare di più e perciò sarebbe bene fossi autorizzato acquistare massima quantità possibile.

« In quanto poi ad eventuale fornitura anche di granturco e fagiuoli non so quale esito ebbe costì esame fatto su campione da me inviato nello scorso marzo.

« Nel caso fosse stato favorevole credo potrei tanto di granturco quanto di fagiuoli fornire alcune migliaia di quintali in aumento al sopra indicato quantitativo dura. Mi sia lecito sperare che madre pa-

tria vorrà profittare anche di tale nuovo per quanto modesto contributo di questa Colonia e nuovamente prego V. E. farmi conoscere sollecitamente decisioni Regio Governo affinchè provvedendo in tempo io possa rispondere nel modo migliore e meno costoso alle richieste che venissero fatte ».

In base a tali comunicazioni vennero già adottati opportuni provvedimenti.

La quantità di dura di cui la Somalia può disporre in quest' anno, e cioè circa 40,000 ql., è stata così ripartita: 10,000 ql. all' Eritrea (dove il raccolto fu, causa la siccità enorme, inferiore al normale), 30,000 ql. alla Libia. Il granturco e i fagiuoli saranno pure inviati in Libia, insieme alla dura, nella quantità complessiva di circa diecimila quintali.

Anche la Somalia pertanto si appresta a concorrere largamente nei ristretti limiti dei suoi mezzi alla risoluzione del problema dell'approvvigionamento e a dare in tal modo la dimostrazione delle sue possibilità economiche in relazione alle esigenze della madre patria.

Riassumendo, durante la guerra essa è stata in grado, pur non avendo ancora posto in essere i provvedimenti atti a intensificare la produzione locale, di esportare fra le merci principali:

pelli per circa lire 3,500,000;

dura per circa ql. 15,000;

e di offrire inoltre 2,000 bovini, nonchè 40,000 ql. di dura dell' ultimo raccolto e 10,000 ql. fra granoturco e fagiuoli, derrate queste che si stanno utilizzando come venne detto più sopra.

Quanto poi alla questione degli approvvigionamenti e dei consumi, essa assume per la Somalia una importanza del tutto trascurabile. La Colonia provvede infatti ai suoi bisogni alimentari quasi esclusivamente con le proprie risorse, nulla richiedendo alla madre patria.

TRIPOLITANIA E CIRENAICA

Condizioni della Tripolitania e della Cirenaica per rapporto all' economia di guerra della madre patria.

Per la Tripolitania e la Cirenaica il problema dello sfruttamento delle risorse locali al punto non solo di farle bastare a se stesse, ma possibilmente di farle concorrere all' approvvigionamento del Paese, non ammette, nelle condizioni della nostra occupazione, una soluzione che possa dirsi completamente soddisfacente durante l' imperversare del conflitto europeo. Lo stato di inquietezza di qualche tribù e la necessità in cui il Governo trovasi di appuntare tutti i suoi sforzi ad assicurarne militarmente il dominio, impediscono quella attività economica che sarebbe possibile in tempi normali.

Non dunque ad insufficienza di provvedimenti da parte dell'Amministrazione centrale e di quella locale, ma alle specialissime condizioni

politiche in cui tanto la Tripolitania che la Cirenaica attualmente si trovano devesi ascrivere lo stato senza dubbio non florido in cui quelle colonie versano dal punto di vista economico.

I divieti d'esportazione di ogni e qualsiasi specie di merce sanciti dalla Reggenza di Tunisi e dal Governo egiziano hanno chiuso alla Tripolitania e alla Cirenaica i mercati dai quali solitamente e abbondantemente si rifornivano in condizioni normali; e poichè la ragione politica impone di non dare occasione a malcontenti nella popolazione sottomessa, è stata continua cura dell'Amministrazione centrale e di quelle locali per rifornire metodicamente di tutto l'occorrente la popolazione stessa, pur tenendo strettissimo conto della necessità di non sottrarre al Paese, se non la parte di derrate e di merce strettissimamente commisurata alla soddisfazione dei bisogni per dir così elementari degli abitanti delle colonie mediterranee.

Si trattava, in altri termini, di conciliare con la necessità politica di assicurare il normale svolgimento della vita degli abitanti delle colonie mediterranee quella di togliere al paese il minor quantitativo possibile di risorse alimentari. A tale scopo furono ispirati i provvedimenti del Governo centrale e di quello locale:

a) per mettere a profitto le risorse locali, agricole, commerciali ed industriali nella maggiore misura possibile;

b) per sopprimere con provvedimenti coattivi tutte le forme e le possibilità di consumo non strettamente proporzionate ai bisogni della vita individuale e collettiva.

I mezzi escogitati per il raggiungimento dei su accennati scopi sono stati vari e sempre in armonia con la situazione generale in fatto di approvvigionamenti. Le accennate ragioni di carattere politico sconsigliavano, invero, di creare di un tratto nelle colonie un regime improntato ad eccessive restrizioni delle quali gli indigeni non avrebbero mancato di farci un rimprovero tanto più sapendo che nel vicino Egitto e nella vicina Tunisia le condizioni di vita materiali si mantengono assai favorevoli nonostante l'infuriare del conflitto europeo.

Contributi della Tripolitania e della Cirenaica.

Non sarebbe, tuttavia, esatto l'affermare che la Tripolitania e la Cirenaica abbiano costituito solamente aggravio per la madre patria, e non abbiano contribuito in nessuna misura al suo rifornimento. Malgrado le accennate condizioni politiche in cui attualmente versano le due colonie, e che non permettono di sfruttare tutte le risorse di cui dispongono, gli ovini della Cirenaica hanno non solamente costituito in parte il rifornimento per le truppe coloniali, dapprima approvvigionate anche per la carne esclusivamente dal Regno, ma sono stati esportati in notevole quantità specialmente in Sicilia. Così pure le pelli bovine, caprine ed ovine, oltre che alimentare le concerie locali fra le quali una è stabilimento ausiliario, vengono, in rilevante quantità, importate

nel Regno e nei paesi alleati. A questo scopo hanno giovato in modo indubbio gli esperimenti per la loro industrializzazione in Italia fatti compiere su larga scala da questo Ministero presso la Stazione sperimentale di Napoli.

Ma il prodotto di cui si giova moltissimo il nostro Paese è dato dalle lane, che vengono attualmente, dopo le incessanti cure poste dal Ministero delle Colonie e dai Governi locali per migliorarne la qualità e quindi la industrializzazione, reputate ottime anche per la fabbricazione di tessuti militari. Parecchie migliaia di quintali di tale prodotto sono giunti in Italia, durante il corrente anno, dalle due colonie e specialmente dalla Cirenaica.

Infine, va tenuto conto che considerevoli partite di carbone vegetale sono state dalla Cirenaica esportate in Sicilia e financo a Livorno a stabilimenti ausiliari. Attualmente, però, per assicurare la conservazione della consistenza boschiva di quella colonia, a norma delle disposizioni che vigono per la tutela del patrimonio forestale coloniale, si è dovuto vietare l' esportazione di detto carbone.

Ben maggiore, come significato e come conseguenza sull' economia di guerra, è il contributo che è stato richiesto alla Libia nei riguardi della mano d' opera non qualificata, da impiegarsi nelle industrie belliche. Vale la pena di accennarvi distesamente.

La ditta *Ansaldo* di Sampierdarena, verso la fine del maggio u. s., si rivolse a questo Ministero, proponendo di iniziare reclutamenti di mano d' opera nelle nostre colonie e specialmente nella Colonia Eritrea, per far fronte alle gravi difficoltà incontrate nel rifornire gli stabilimenti ausiliari, sopratutto per le operazioni di fatica, manovalanza, trasporti ecc. Chiese pertanto 500 operai almeno, che avrebbero potuto essere senz' altro impiegati.

La scarsezza di mano d' opera in Eritrea e le difficoltà attuali delle comunicazioni sconsigliarono dal fare richiesta, in questi sensi, al Governo di detta colonia. Le pratiche furono perciò rivolte al Governo della Tripolitania, dove risultava disponibile discreta quantità di manovali. Il Governatore, appena interpellato, non solo espresse avviso favorevole all' invio di operai libici in Italia, ma ne incoraggiò l' assunzione, per ragioni economiche e politiche, dichiarandosi pronto a mandarne anche subito oltre duemila.

Prima di prendere una definitiva determinazione vennero, come era logico, interpellati i Ministeri interessati, quello cioè delle Armi e Munizioni (allora Sottosegretariato omonimo), specialmente competente, trattandosi di pratica riguardante il lavoro nelle fabbriche di armi e munizioni, e quello dell' Interno, per le misure preventive, riguardanti l' ordine e la sanità pubblica. Dovevasi poi concretare con la ditta Ansaldo le condizioni di arruolamento e di assunzione degli operai, onde assicurare a questi le condizioni di lavoro e di trattamento corrispon-

denti alla qualità e natura della mano d'opera e alle circostanze nelle quali questa veniva offerta ed impiegata.

Il Ministero delle Armi e Munizioni rispose accogliendo con grande soddisfazione la proposta (lettera 7 giugno n. 20527) facendo, anzi, e senz'altro, presente che il numero degli individui che avrebbero potuto occuparsi sarebbe stato di parecchie migliaia.

Il Ministero dell'Interno fece subito conoscere le misure d'ordine sanitario che avrebbero dovuto essere adottate in occasione del trasporto, dalla Tripolitania nel Regno, degli indigeni chiamativi a lavorare, distinguendo quelle da prendersi avanti la partenza dalla Colonia, da quelle che sarebbero state prese al porto di arrivo; le prime consistenti nella visita medica e isolamento per osservazione durante cinque giorni; nel bagno di pulizia, tosatura e uccisione dei parassiti; esame delle feci nei casi sospetti e vaccinazione antivaiolosa e antipestosa; le seconde consistenti nella vigilanza sanitaria durante il viaggio e nella esecuzione, al porto di arrivo, delle consuete pratiche sanitarie, oltre quelle che circostanze speciali aggravanti consigliassero.

Circa poi le intese con la ditta Ansaldo fu fatto capo al Ministero delle Armi e Munizioni, al quale fin da principio venne dichiarato che tanto per l'invio del primo scaglione di 500 operai alla Ditta stessa, come per gli altri successivi invii a questa o ad altre Ditte o Comitati, le pratiche relative e i provvedimenti di organizzazione e di tutela diretta sarebbero stati in esso concentrati, limitandosi questo delle colonie a provvedere per mezzo del Governo locale alla organizzazione dell'arruolamento, all'avviamento in Italia fino al loro arrivo, e alla vigile costante cura che tutto procedesse nel modo migliore.

Su queste basi furono iniziate le intese dirette a stabilire le condizioni definitive di arruolamento e di assunzione dei primi 500 operai predetti da parte della ditta Ansaldo, partendo dalle iniziali proposte di massima fatte dal Governatore della Tripolitania, consistenti:

a) nella paga per gli uomini da lire 3 a 3,50 al giorno, di cui una lira da corrispondere alla famiglia pel tramite e a cura del Governo della Colonia;

b) nell'assicurazione contro gli infortuni;

c) nell'alloggio conforme alle abitudini indigene;

d) nell'assistenza medica;

e) nel viaggio gratuito.

Queste proposte vennero non solo tutte accettate dalla Ditta interessata, ma d'intesa col Ministero delle Armi e Munizioni e con questo delle Colonie vennero anche meglio completate e precisate, giusta analoghe successive e più specifiche modalità fatte presenti anche dal Governo di Tripoli, restando definitivamente stabilito che gli operai sarebbero stati assunti ai seguenti patti:

1° mercede giornaliera da lire 3 a 3.50 decorribile dal giorno

dell' arruolamento. Oltre i venti giorni però dall' arruolamento stesso, la Ditta non corrisponderebbe alcuna mercede dato che gli operai non fossero in grado di assumere effettivamente, nel periodo indicato, il lavoro;

2° assicurazione contro gli infortuni a carico della Ditta, decorrente dal giorno dello sbarco degli operai in Italia. Assunzione da parte del Ministero delle Armi e Munizioni di ogni conseguenza dipendente dal rischio marittimo e di guerra;

3° militarizzazione degli operai libici, sia per quanto concerne la disciplina e il lavoro nel cantiere, sia per quanto concerne la loro vita fuori cantiere. Le eventuali mancanze quindi considerate alla stregua del Codice penale militare;

4° provvista degli alloggi per gli operai, da sistemarsi in baraccamenti, capaci ciascuno di novanta individui circa, ben aereati e protetti, da costruirsi su apposito terreno che verrà scelto dal Comitato Regionale della Liguria e da organizzarsi in una specie di villaggio indigeno;

5° assistenza sanitaria a carico della Ditta;

6° ricovero, in caso di malattia, in ospedali militari e corresponsione di mezza paga, agli operai degenti, per non oltre 15 giorni;

7° rimpatrio, nei modi ordinari, nel caso di licenziamento per ragioni di malattia, lavoro o disciplina.

Questo per quanto concerne le condizioni di assunzione e di lavoro. Per quanto riguarda invece la organizzazione dell' invio degli operai in Italia e le loro famiglie fu stabilito:

a) che le spese di viaggio della colonia in Italia sarebbero state a carico dello Stato;

b) che quelle del viaggio in ferrovia da Napoli a Sampierdarena, sarebbero state assunte dalla ditta Ansaldo;

c) che lo scaglione dei 500 operai libici sarebbe stato accompagnato, vigilato e diretto da uno o due ufficiali, da sei sottufficiali, da quattro uomini di truppa e da quattro zaptiè. Avrebbe avuto poi l' assistenza di un interprete indigeno, di cinque capi gruppo indigeni; di un Imam, quest' ultimo per le pratiche religiose; infine di un cuoco e tre cucinieri indigeni, dagli operai stessi pagati, per l' allestimento del vitto;

d) che il Governo della colonia avrebbe provveduto, all' atto della partenza degli operai, all' imbarco di una quantità di viveri sufficiente pel viaggio di mare e di terra, salvo rimborso della spesa relativa sull' ammontare della mercede giornaliera da corrispondersi nei limiti dei venti giorni, accennati al n. 1 precedente;

e) che il Governo stesso, salvo rimborso del prezzo da parte della Ditta, avrebbe provveduto gli operai di stuoie del tipo di quelle che servono agli indigeni come giaciglio;

f) che la ditta Ansaldo avrebbe provveduto a propria cura e spese gli operai di un camiciotto di servizio;

g) che dal salario giornaliero degli operai libici, sarebbe stata prelevata una lira giornaliera che, a cura dell' ufficiale preposto alla direzione e vigilanza dello scaglione, sarebbe stata spedita al Governo della colonia, per la consegna alle famiglie degli operai stessi.

Per bene assicurare la organizzazione dello scaglione di 500 operai, vi è stato preposto un ufficiale superiore, pratico della colonia, dove egli ebbe a permanere per lungo tempo. Esso ha curato la sistemazione del villaggio indigeno, e dirige e regola, insieme al personale militare dipendente, la vita degli operai fuori cantiere.

Per il vettovagliamento di questi operai il Ministero delle armi e munizioni ha ottenuto che le provviste dei generi occorrenti possano essere fatte per mezzo della Sussistenza militare. Sono poi in corso pratiche per ottenere che il Ministero delle finanze ceda il tabacco Samsum occorrente per gl' indigeni a prezzo di tariffa coloniale.

Le condizioni accennate furono prese a base dal Ministero delle armi e munizioni per concordare coi Comitati regionali nuovi arruolamenti di operai. I quali sono proceduti di poi con grande rapidità sino ad assumere un' estensione quasi imprevedibile e certamente non prevista. Invero, venuti in diverse riprese, a tutto il 6 ottobre ben 2000 manovali libici lavorano attualmente in vari stabilimenti industriali italiani aumentandone la potenzialità produttiva ed in alcuni casi permettendo di fare affluire alla fronte manovali nostrani che le esigenze dell' industria trattenevano imperiosamente nelle retrovie. E non vi ha notizia di inconvenienti che da questo notevole afflusso di mano d'opera coloniale siano derivati e tanto meno di lagnanze da parte degli intraprenditori in merito al loro lavoro.

Crediamo interessante riportare il seguente prospetto degli scaglioni di operai libici giunti in Italia con la indicazione della località o degli stabilimenti nei quali trovansi occupati.

NUMERAZIONE DELLO SCAGLIONE	Numero degli operai componenti indigeni	LOCALITÀ O STABILIMENTO presso i quali sono impiegati gli operai
Primo Scaglione	500	Stabilimento Ansaldo di Sampierdarena.
Secondo Scaglione	460	È stato assegnato e ripartito fra le seguenti Ditte di Sesto San Giovanni (Milano): 1° 115 allo Stabilimento E. Breda; 2° 115 allo Stabilimento Pirelli; 3° 115 alle Acciaierie e Ferriere Lombarde; 4° 50 alle Fonderie milanesi d'acciaio; 5° 65 alle Officine di Sesto S. Giovanni.
Terzo Scaglione	240	All'Officina costruzione di artiglieria di Piacenza per i lavori di carico e scarico al porto fluviale.
Quarto Scaglione	400	Al Commissariato generale dei combustibili nazionali. Mandati a Bagnasco in provincia di Cuneo.
Quinto Scaglione	400	Id. come sopra. Mandati al bosco di Figuzza in provincia di Palermo.
Sesto Scaglione	500	A Brescia, a disposizione di quel Comitato regionale.
Settimo Scaglione	200	A Sesto S. Giovanni, nelle officine locali.

L'ultimo scaglione è composto esclusivamente di operai israeliti, il cui invio, in Italia si è in massima acconsentito per ragioni politiche, avendo l'elemento israelita tripolino fatto speciali pressioni presso il Governo della colonia al riguardo.

Tutti hanno dato ottima prova, tanto che la ditta Ansaldo e alcuni Comitati regionali ne hanno richiesto altri contingenti.

Nei limiti del possibile si vanno soddisfacendo le varie richieste da parte del Governatore, il quale sta allestendo già altri due scaglioni che entro il corrente mese di ottobre potranno essere in Italia.

A proposito degli operai libici impiegati nelle nostre officine, il *Bollettino del Comitato lombardo di mobilitazione* dà alcuni particolari che crediamo utile far conoscere e che furono anche riportati dal *Popolo d'Italia* del 12 settembre corrente anno.

Ecco quanto dice il suddetto *Bollettino*:

« L'invio, da parte del Governo della Tripolitania, effettuato per mille uomini circa e predisposto per parecchie migliaia, segue ad ac-

cordi presi fra il Ministero delle colonie, i Comitati regionali e le Ditte ausiliarie, relativi alla preparazione degli alloggiamenti, al trattamento economico, alle qualità dei servizi richiesti.

« L'iniziativa del Governo trovò, appena sorta, buona accoglienza da parte degli industriali che hanno facilmente aderito a sobbarcarsi alle spese necessarie per il viaggio da Tripoli, per l'acquisto di aree, l'approvvigionamento di acqua, la costruzione di baracche e hanno assunto l'impegno di collocare nei loro stabilimenti una mano d'opera di ancor non provata utilità e con nessuna preparazione alla vita di officina.

« Il villaggio, che accoglie i 500 uomini destinati a Sesto, sta sorgendo a cura del Comitato, nel recinto del Tiro al piccione di Precotto, su un'area di m. 10,600. Provvisoriamente sono state impiantate delle tende tipo « Roma » a solida armatura in legno, a doppia copertura di tela, con pavimento di tavole. Le tende sono destinate ad essere sostituite da baracche di legno e mattoni, più adatte al ricovero invernale e a un soggiorno di lunga durata. Al servizio dell'acqua provvede una pompa di grande portata che alimenta due lavatoi e una rete di distribuzione per uso potabile, bocche d'incendio, servizi diversi.

« L'alloggio dell' ufficiale comandante e dei sottufficiali, l'Ufficio amministrativo e di cassa avranno comoda sede nell'esistente fabbricato prospiciente il vecchio campo di Tiro a volo.

« La richiesta crescente da parte del Comando Supremo di soldati per i servizi di guerra e per quelli delle retrovie, la necessità dell'impiego di un gran numero di militari abili ed inabili nella zona territoriale, la facile adattabilità degli uomini libici a lavori di fatica ed anche ad alcune funzioni di operaio, il contributo largo ed urgente di mezzi e di potenza, che le industrie devono incessantemente fornire all'Esercito che combatte, riservano al risultato di questo tentativo su vasta scala di collaborazione delle colonie con la madre patria, la più alta importanza e il più cospicuo interesse.

« Le norme più prudenti del Ministero delle colonie hanno disposto per una diligente selezione degli individui componenti gli scaglioni destinati alle industrie, tenendo conto dei requisiti fisici e delle esigenze sanitarie e hanno provveduto a dare, non soltanto dei buoni manovali, ma delle squadre organiche, poichè le centurie sono partite e partiranno da Tripoli dopo alcuni giorni di permanenza e previo una lunga osservazione da parte di Commissioni mediche; esse sono inquadrate da sottufficiali italiani e da graduati libici che conoscono le maestranze che accompagnano e le devono seguire e dirigere tanto al lavoro quanto negli alloggiamenti.

« Per mezzo del Comitato di mobilitazione sono stati presi accordi con le Ditte per una paga fissa, non inferiore a quella corrisposta ai militari e ai borghesi operai, ove si tenga conto dell'alloggio gratuito e

del rancio preparato collettivamente secondo le consuetudini militari e le abitudini indigene.

« Allo scopo di rendere veramente proficua l'erogazione delle paghe, viene affidata all' ufficiale comandante, non soltanto la disciplina del reparto, ma anche la gestione della cassa, con la norma che dall' ufficiale medesimo devono venire esatte le paghe e dall' importo di queste trattenuta la spesa del rancio e una lira al giorno da corrispondersi alle famiglie, mentre il resto è lasciato a disposizione dell' operaio per oggetti di vestiario, quota risparmio e spese diverse.

« In tal modo, per quanto in ambiente nuovo e in condizioni molto diverse delle normali abitudini di vita famigliare, è da ritenersi che l'operaio libico possa in breve tempo adattarsi al lavoro nelle officine, trovare in esso un utile inaspettato e persuadersi che in Italia non si pensa affatto allo sfruttamento delle colonie per depauperarle, ma invece si vuol provvedere al miglioramento di esse, ponendole a contatto della secolare civiltà nostra, ammettendole a godere delle nostre conquiste nel campo del lavoro, facendo concorrere gli uomini più validi, allo sviluppo delle industrie, per volere di uomini e per necessità di guerra, fatte più potenti e più complete.

Si ha ragione di sperare che l' esperimento debba avere un felice risultato e possa giovare molto alla utilizzazione della mano d' opera specialista ostacolata nel completo rendimento delle sue capacità produttive dalla mancanza o dalla insufficienza del personale di aiuto e dei servizi di carico e scarico. Il concorso di molte braccia integrerà il lavoro delle maestranze operaie per lunga esperienza provette e sarà più sollecita e più completa la produzione delle armi per l'avvenire prossimo della nostra guerra, che prepara l'avvenire lontano della nostra Italia e delle nostre industrie ».

Incremento delle risorse locali.

Le condizioni della Tripolitania e della Cirenaica, in conseguenza della rispettiva situazione politico-militare, non consentono grande sviluppo all'azione diretta all'incremento delle risorse locali.

Tuttavia, e specialmente a Tripoli, si è potuto ottenere l'intento di aumentare la produzione degli erbaggi e delle patate, a mezzo di incoraggiamenti agli agricoltori ed ai proprietari di giardini; incoraggiamenti per lo più consistenti nella distribuzione gratuita o a prezzi di favore di scelte sementi. Fu incoraggiata altresì la pesca, che per la Tripolitania e la Cirenaica costituisce una risorsa alimentare di primo ordine e il cui prodotto surroga assai efficacemente la carne, e furono resi più attivi gli scambi tra le due colonie, specialmente riguardo al bestiame da macello di cui in Cirenaica trovasi attualmente maggiore disponibiliti.

Altri provvedimenti furono inoltre adottati con estensione ed efficacia assai più larghe:

a) divieti di esportazione di tutte le merci e derrate che potessero presentare utilità ai fini del consumo locale.

Tali divieti di esportazione furono sanciti con decreto governatoriale 14 agosto 1914, al quale altri ne seguirono per merci che nel primo non erano state comprese;

b) limitazione dell'invio di merci e derrate fra i porti delle stesse colonie, pei quali, a ragione della loro ubicazione, poteva temersi il contrabbando (decreto, per esempio, dell' 8 dicembre 1916, che limita la esportazione di merci a Zuara).

Benchè convinto che parecchio era stato tentato, in conseguenza dei suoi continui suggerimenti, dai Governi coloniali per l'incremento della produzione locale, il Ministero non credette di potersi ritenere soddisfatto dei risultati, per verità alquanto scadenti, che con quei tentativi si erano ottenuti. E perciò non solo rinnovò l'incitamento ad utilizzare ai fini della produzione tutte le risorse in terreni, in uomini e in mezzi di cui le colonie dispongono, ma si offerse ad integrare anche quelle che fossero per avventura deficienti, come sementi, macchine, ecc.

All'uopo, mentre si disponeva l'invio a Tripoli, per uso esclusivo di semina, di oltre 2,000 quintali di patate, di circa 275 quintali di fagiuoli e di 400 di granoturco, si trasmetteva, in data 5 febbraio 1917, al Governo della Tripolitania, il telegramma che qui di seguito si trascrive:

« Posto che occorre provvedere non solo bisogni immediati ma anche quelli avvenire specie relativamente derrate primissima necessità V. E. disponga perchè l'Ufficio agrario sospendendo temporaneamente azione sperimentale scientifica e continuando solo quella d'ordine pratico strettamente necessaria non perdere frutto lavoro passato, dedichisi con tutta sua solita alacrità promuovere, dirigere, dare massimo impulso produzione locale con distribuzione gratuita semi e tuberi, consigli, ispezioni, incoraggiamenti d'ogni genere per modo che tutti terreni disponibili abbiano più breve tempo possibile essere portati a coltura prodotti che permettano non solo sopperire bisogni locali ma diano margine più largo possibile esportazione Regno. Troppo mi è nota energica e attiva sua opera perchè io insista più oltre, come stimo inutile indicare provvedimenti specifici data presenza De Cillis (direttore ufficio agrario di Tripoli). Lascio V. E., tenuto presente quanto sopra, giudicare opportunità valersi per coltivazione anche truppe locali. Desidererei poi moltissimo potesse al più presto effettuarsi Italia qualche spedizione ovini già promessi a Ministero agricoltura e si avviasse anche buona esportazione datteri e burro. Prego disporre anche per Cirenaica ove spero assai presto possa trovarsi tecnico agrario proposto da V. E. Prego telegrafarmi.

Al su trascritto telegramma il Governo di Tripoli rispose col dispaccio che qui si riporta:

« In relazione giusto desiderio manifestatomi V. E. faccio presente anzitutto che agli effetti intensificazione coltura non può attualmente

farsi assegnamento che su parte soltanto del territorio di questa Colonia. Nell'oasi di Tripoli questo Governo con efficace concorso Ufficio agrario e mercè personale attiva assidua opera prof. De Cillis ha già provveduto da tempo a intensificare al massimo grado nei limiti del possibile coltura orzo, ortaggi in genere e patate tanto che per accennare a qualche dato sonosi distribuiti circa 3000 quintali orzo per semina e sono in via distribuzione più di 2000 quintali patate.

« Aggiungo che vennero spese circa lire 7000 per distribuzione semi ortaggi e furono commissionati 100 quintali fagiuoli per medesimo scopo. In questo momento, secondo anche autorevole dichiarazione prof. De Cillis, non potrebbesi spiegare altra maggiore attività in questo campo se non quella di intensificare distribuzione sussidi per riattivazione pozzi giardini oasi e acquisto vacche per azionarli. A tal fine mi varrò disponibilità maggiore assegnazione lire 50,000 cortesemente messe disposizione da codesto Ministero appena pervengami relativo decreto chiedendo qualche altro fondo se bisognasse. Circa vacche studierò anche compatibilmente con esigenze politiche se convenga provocarne introduzione dall'interno.

« Mi è grato intanto assicurare V. E. che nullo trascuro anche in questo campo e che provvedimenti presi garantiscono se stagione non correrà troppo contraria approvvigionamento per le due colonie di patate di ortaggi e fagiuoli e per la Tripolitania di buona parte orzo frutta e datteri. Ortaggi se necessario potrebbero anche esportarsi. Attività sperimentale Ufficio agrario sarà limitata stretto necessario sovratutto col fine conservare risultati lavoro passato e ogni maggior cura continuerà come da tempo a dedicarsi essenzialmente problema intensificazione produzione.

« Per Cirenaica appena giungerà qui Manetti invierò in quella colonia insieme a lui il prof. De Cillis per impiantare ufficio e spiegare anche colà larga attività agraria secondo intendimenti e con fini da V. E. manifestatimi giacchè ritengo che istituzione Ufficio agrario Bengasi sia disposta in guisa da lasciare alta direzione cose agrarie in entrambe colonie prof. De Cillis. Circa spedizione manteca datteri ho inviato campione con ultimo piroscafo e per ovini attendo notizie assicurando che farò possibile per spedizione ».

Per dare un'idea sufficientemente concreta di quanto venne fatto in Tripolitania in rapporto alla intensificazione colturale, riportiamo i seguenti dati:

Pozzi riattivati mediante sussidio governativo	N.	255
Giardini rimessi in coltura in seguito a sussidio	»	438
Orzo da semina distribuito	Ql.	3350
Patate da semina distribuite	»	3365

Durante il periodo della guerra furono fatte anche distribuzioni di granturco da semina e di fagiuoli pure da semina in rilevante quantità, nonchè una distribuzione di semi da ortaggi per kg. 2950.

Attualmente sono in corso i provvedimenti per importare in colonia l'orzo da semina nella quantità sufficiemte per assicurare, nel prossimo anno, parte almeno della alimentazione locale.

Essendo nostro scopo quello di far produrre con provvedimenti eccezionali, alle colonie, quel massimo che le condizioni di ambiente consentono a ciascuna, per ottenere almeno il quantitativo di derrate necessario ai loro bisogni per più efficacemente raggiungere lo scopo stesso si credette opportuno di inviare in Cirenaica un esperto tecnico-agrario col mandato specifico che desumesi dal seguente dispaccio diretto al Governatore nel dargliene notizia:

« Dottore Manetti che venne assunto col 19 corrente giungerà Tripoli col primo postale. Prego provvedere perchè prof. De Cillis sia pronto proseguire con lui per Bengasi con medesimo piroscafo. Riferendomi mio 840 prego V. E. voler disporre d'accordo De Cillis a che azione Manetti Cirenaica abbia iniziarsi subito secondo criteri e finalità telegramma stesso tenendo presente che quella colonia assai più forse di codesta può attualmente prestarsi intensificazione e allargamento colture prodotti alimentari più necessari qualora nel più breve possibile tempo sieno apprestati terreni adatti. Poichè in Cirenaica non furono ancora iniziate sperimentazioni tali da richiedere proseguimento lavori per non perdere frutti risultati ottenuti occorre, dato specialissimo momento, che tutta attività istituendo Ufficio agrario Bengasi abbia per ora esplicarsi raggiungimento scopo cui suddetto mio 840. Ripeto V. E. che, pur tenendo presente la particolare situazione locale politica e militare, faccio assegnamento sull'attività e iniziativa codesto Governo perchè colonie libiche abbiano in merito e convenientemente figurare presso le vecchie colonie le quali non solo hanno saputo bastare a se stesse durante la guerra, ma stanno a loro carico esclusivo ponendo in essere ogni attività per avviare al più presto in Italia notevoli quantità di derrate e specie di cereali ».

Nè si è mai interrotta da allora l'azione del Ministero per la intensificazione delle culture in Libia: con numerosi susseguentisi dispacci il Ministero ha continuato a prospettare ai Governi interessati la necessità di raggiungere lo scopo con tutti i mezzi a loro disposizione.

Riportiamo soltanto il telegramma inviato al Governo di Tripoli il 16 giugno 1917 relativamente alla raccolta dell'orzo.

« In relazione precedente corrispondenza riguardante approvvigionamenti assai mi preme richiamare la personale attenzione di V. E. sulla questione relativa alla ventura campagna colturale dell'orzo. Occorre anzitutto, a mio avviso, provvedere prima di ogni altra cosa ad accanto-

nare sul raccolto locale di questo anno il quantitativo necessario per provvedere alla ventura semina anche se non dovesse rimanerne che quantità esigua per alimentazione durante quest'anno cui potrebbesi provvedere con surrogati sia locali che inviati dal Regno e segnatamente con riso, farinetta e granone. Ciò perchè se interessa il fatto immediato e contingente dell'alimentazione assai più parmi debba interessare quello del futuro raccolto che come già dissi ripetutamente devesi preordinare con la massima possibile larghezza ai fini di non gravare eccessivamente sulle disponibilità del Regno. Una volta assicuratoci, con i mezzi che V. E. crederà più opportuni ed efficaci, il quantitativo sufficiente alla semina per entrambe le colonie potremo poi in seguito, se otterremo orzo da altre parti, rotare l'accantonamento in modo da presentarci alla semina con le qualità più adatte.

« Attendo conoscere in proposito l'avviso di V. E. ed i provvedimenti che all'uopo credesse necessario emanare ».

In seguito a successive intese si stabilì di eseguire in Cirenaica una larga seminagione di orzo e di grano, apprestando il terreno necessario e procurando le macchine e gli attrezzi occorrenti alla lavorazione. Ottomila quintali di grano duro di Puglia sono già stati importati in quella colonia per la semina imminente e circa 12,000 quintali di orzo pure da semina si stanno apprestando in Tunisia ed in Sicilia per la medesima colonia. Se l'annata sarà propizia si conta che pel venturo anno le due colonie libiche non avranno bisogno della madre patria per quanto riguarda i cereali.

***

Restrizioni e disciplina dei consumi.

Ma i provvedimenti su accennati ed intesi ad aumentare le disponibilità locali di derrate non avrebbero raggiunto, da soli, il risultato di ridurre immediatamente, come appariva necessario, il fabbisogno delle colonie in generi alimentari o in merci di largo consumo. Essi sono infatti di natura tale da dare i frutti sperati a non immediata scadenza.

Nel frattempo, nè il Ministero nè i Governi locali hanno trascurato, con disposizioni dirette ed indirette, di restringere entro i limiti delle esigenze politiche il consumo locale, evitando peraltro quanto più si poteva di addossare al consumatore le conseguenze della rarefazione dell' offerta e curando di spuntare nelle mani degli speculatori l'arma che tale rarefazione loro apprestava.

Basterà, per avere una documentazione dell'asserto, passare in rassegna i provvedimenti che sono stati adottati dal Ministero e dai Governi locali.

1° Calmieri. — Le ripercussioni dello stato di guerra si fecero come altrove sentire in colonia sotto forma di rincaro dei principali generi

di consumo generale, rincaro in cui non era estranea l'azione degli speculatori.

Fu perciò che, tanto il Governo della Tripolitania che quello della Cirenaica, i più direttamente colpiti, fra quelli delle nostre colonie, dalla crisi generale conseguente alla guerra, stimarono necessario di tariffare i generi di prima necessità. Il relativo provvedimento fu emanato per Tripoli con decreto governatoriale 5 agosto 1914 e per Bengasi con decreto governatoriale 8 settembre stesso anno.

Nel decreto governatoriale emanato per Tripoli vennero fissate le disposizioni atte a garentire la popolazione contro le mene dei rivenditori pei quali furono comminate pene severe in caso di infrazione delle disposizioni stesse.

Contemporaneamente il Governo di Tripoli non mancò, per mezzo del Commissariato militare, di provvedersi di alcuni generi indispensabili (farina, semole, ecc.) dei quali maggiormente difettava il mercato, allo scopo di rivenderli alla popolazione nel caso di bisogno.

2° Vendita diretta di derrate e requisizioni. — Dal canto suo il Ministero, presa notizia dei provvedimenti localmente adottati e degli effetti con essi conseguiti, non mancò d'intervenire direttamente presso i Governi delle due colonie per crearvi le condizioni adatte e meglio rispondenti allo scopo di assicurare il normale funzionamento del commercio delle derrate alimentari che, per ragioni politiche e per tenere alto il prestigio del Paese, allora ancora estraneo al conflitto, occorreva assolutamente salvaguardare. Sin dall'11 dicembre 1914 il Ministero, infatti, richiamando l'attenzione del Governo di Tripoli sulla gravità del problema e sulle necessità di fronteggiare la speculazione dei rivenditori e la coalizione formatasi fra i grossisti di cereali, lo invitava a studiare la vendita diretta dei cereali a terzi a prezzo di costo, ricorrendo, in caso di assoluta necessità, all'accertamento e alla requisizione a giusto prezzo dei cereali incettati.

S'impostava, come si vede, sin d'allora, per le nostre Colonie, il problema fondamentale della politica annonaria imposta nei momenti in cui non si ha la sicurezza che l'offerta dei prodotti di generale consumo possa soddisfare compiutamente la domanda relativa; il problema cioè dell'accertamento della disponibilità dei generi stessi o, come si vuol dire, del loro censimento e della requisizione relativa.

3° Provvedimenti intesi a restringere indirettamente i consumi. — A mano a mano che le vicende politiche sempre più gravi diminuivano in ogni paese le risorse in generi di prima necessità e largo consumo, il Ministero intensificava al Governo della Tripolitania e a quello della Cirenaica le sue raccomandazioni per una più rigorosa disciplina del commercio dei detti generi e perchè fossero adottati provvedimenti in-

tesi a restringere il più possibile il consumo. Il raggiungimento di tale ultimo obiettivo veniva, del resto, ad essere imposto come indeclinabile dalla riduzione di alcune linee di navigazione da e per la Libia, riduzione che in parte privava le colonie dei mezzi di trasporto necessari ad alimentare il normale commercio tanto che, in qualche caso, occorse interessarsi perchè la merce di cui la colonia aveva stretto bisogno fosse imbarcata sui noleggiati e su piroscafi appositamente ingaggiati.

4° Limitazioni nel consumo dell' orzo e dello zucchero. — Le raccomandazioni del Ministero perchè i consumi fossero rigorosamente limitati alla stretta necessità, ebbero subito applicazione nei riguardi dell' orzo e dello zucchero, le merci, cioè, di cui si appalesava sempre più difficile l' approvvigionamento.

Per l' orzo, ad evitare accaparramenti ed incette, che avrebbero privato i meno abbienti della possibilità di fornirsene, fu stabilito che i municipi, acquistandone di volta in volta congrue quantità dai depositi militari, lo mettessero in vendita a piccolissime partite non superiori ai cinque chilogrammi per richiedente, sotto il controllo degli agenti dell' ordine pubblico, incaricati di vigilare a che gli acquisti fossero proporzionati strettamente agli effettivi bisogni. Fu, in tal modo, possibile non far mancare mai l' orzo sui mercati della Libia, tenerne il prezzo ad un limite tollerabilissimo, sottrarne al consumo una rilevante quantità. Sempre a proposito dell' orzo è bene aggiungere che, per assicurarsi che non se ne fosse fatta illecita incetta, il Governo della Tripolitania decise di censire regolarmente, in Tripoli, tutte le scorte di detta derrata superiori ad un certo quantitativo, per farne tornare in commercio la parte eventualmente esuberante.

Quanto allo zucchero, il consumo ne fu limitato mercè provvedimenti ancora più rigorosi, l' istituzione, cioè, della tessera familiare che dà diritto ad una determinata quantità di zucchero per ogni quindicina, commisurata al numero delle persone di famiglia, ed al consumo minimo giornaliero di ogni componente. Anche per lo zucchero furono, in un primo tempo, ordinati il censimento e la requisizione, per la Cirenaica coi decreti governatoriali 4 e 27 maggio, 9 e 26 giugno 1916 rifusi in quello organico dell' 11 settembre 1916; e per la Tripolitania con l' ordinanza governatoriale 12 marzo 1916, temendosi che anche detta derrata fosse stata oggetto di larga incetta da parte di commercianti e degli stessi consumatori, allo scopo di approfittare degli inevitabili progressivi ulteriori rialzi di prezzo.

Dei quantitativi requisiti l' incarico per la vendita fu dato ai municipi i quali vi provvidero a mezzo d' impiegati assistiti da agenti dell' ordine pubblico e con tutte le garanzie atte a far partecipare all' acquisto il più gran numero possibile di persone e ad evitare abusi.

5° Provvedimenti coercitivi per la limitazione dei consumi. — Il Ministero, però, continuando nella sua opera di vigilanza, e nello intento di armonizzare con quello delle popolazioni delle colonie gli interessi del Paese, a cui deve evitarsi ogni sottrazione di merce non puramente necessaria, ha insistito presso i Governi locali perchè nulla fosse trascurato nemmeno in colonia per limitare al massimo possibile ogni genere di consumo.

Sono stati di conseguenza estesi alla Libia tutti i provvedimenti emanati in Italia per la limitazione dei consumi.

Vi è stato introdotto e rigorosamente osservato l' obbligo della panificazione con farina abburattata all' 85 per cento e poi al 90 per cento (vedi decreto governatoriale 31 ottobre 1916); le disposizioni relative alla riduzione dell' orario dei pubblici servizi (decreto governatoriale 29 novembre 1916), il divieto della macellazione nei giorni di giovedì e venerdì (decreto governatoriale 21 febbraio 1917, n. 533), il divieto del consumo dei prodotti di zucchero nei giorni di sabato, domenica e lunedì (decreto governatoriale 8 febbraio 1917, n. 397), ecc.

Altri provvedimenti in materia di restrizione di consumi sono stati recentemente adottati dal Governo di Tripoli. Sono fra essi meritevoli di nota i seguenti:

1° Decreto governatoriale 8 febbraio 1917, relativo alle nuove norme restrittive per il consumo delle farine, della carne e dello zucchero;

2° Decreto governatoriale 16 marzo 1917, n. 778, relativo alle denuncie da parte dei detentori dei quantitativi di farine, semole, orzo, riso e a provvedimenti per disciplinare la vendita del petrolio;

3° Decreto governatoriale 16 marzo 1917, n. 818, relativo alla requisizione delle farine, semole, orzo, riso;

4° Decreto governatoriale 28 aprile 1917, n. 1407, che regola il commercio dell' orzo;

5° Decreto governatoriale 14 marzo 1917, n. 1631, che disciplina la fabbricazione e la vendita di dolciumi di qualunque genere e di ogni prodotto di sfarinati, conformemente a quanto è stato fatto nel Regno.

Perchè, poi, i provvedimenti emanati abbiano rigorosamente applicazione, i Governi delle Colonie hanno istituite apposite squadre di carabinieri e di guardie di città coll' incarico esclusivo della vigilanza annonaria e della repressione rigorosa di ogni infrazione alle limitazioni imposte.

Di più si è esteso l' uso della tessera, già in vigore per lo zucchero, all' orzo, genere di prima necessità per gli indigeni, di cui si è verificata una grave rarefazione, in seguito ai cattivi raccolti di questi ultimi anni.

6° Controllo sul commercio d' importazione in colonia. — Gli accennati provvedimenti per la limitazione dei consumi in colonia riproducono e, in certo modo, può dirsi che aggravino, quanto in tale materia è stato finora disposto in Italia.

Tuttavia ha voluto, l'Amministrazione, apprestarsi una speciale arma assai valida per poter trarre da essi tutti i risultati di cui sono suscettibili, risultati che in buona parte forse mancherebbero se si lasciasse assolutamente libero il commercio di importazione nelle Colonie. Molta merce potrebbe, infatti, in tal caso sfuggire al consumo controllato, ed alimentare quella parte di bisogni che i provvedimenti coercitivi suaccennati hanno lasciato senza soddisfazione.

Enti di approvvigionamento. — Determinato da questa preoccupazione e da quella di regolarizzare definitivamente i servizi di approvvigionamento delle colonie sottraendoli all'alea delle fluttuazioni del commercio e dei trasporti regnicoli, il Ministero volle che tanto in Tripolitania che in Cirenaica, fossero creati appositi enti per gli approvvigionamenti composti dai grossi commercianti del luogo col concorso della finanza bancaria, e con lo scopo di acquistare in Italia, presso l'Ufficio di approvvigionamenti e sotto la vigilanza dell'Amministrazione coloniale, i quantitativi delle varie derrate, volta a volta riconosciuti indispensabili per i bisogni delle popolazioni locali.

Gli enti costituitisi tanto a Tripoli che a Bengasi hanno già, dal marzo del corrente anno, iniziato il loro funzionamento dal quale il Governo si ripromette la possibilità di vigilare nelle migliori condizioni il commercio coloniale, allo scopo di tenerlo entro i più stretti limiti della pura necessità e, al tempo stesso, d' impedire l'esosa speculazione a danno dei consumatori ai quali viene così assicurato, senza rischio diretto ed immediato da parte dell'Amministrazione, il rifornimento periodico di tutto ciò che a loro può abbisognare.

Non è privo d' interesse accennare al modo di costituzione e di funzionamento, e alla azione nuova svolta localmente dagli accennati enti.

I due Consorzi furono costituiti quasi contemporaneamente a mezzo di regolari convenzioni stipulate fra i partecipanti ed approvate con decreto governatoriale.

Il Consorzio di Tripoli fu concordato fra ventun commercianti locali ed approvato con decreto governatoriale 4 febbraio 1917, n. 1044.

Esso dispone di un capitale di lire 1,650,000 di cui quattro decimi versati.

Quello di Bengasi, costituitosi con atto 30 gennaio 1917, fu dal governatore riconosciuto con decreto 24 aprile u. s.; vi parteciparono trentacinque commercianti locali, i quali vi hanno complessivamente concorso con lire 185,000 di capitale, ed il Sindacato coloniale italiano con sede a Tripoli (capitale versato lire 3,500,000) che vi ha concorso con un capitale all' incirca quadruplo di quello raccolto fra i commercianti anzidetti. I mezzi di cui il Consorzio di Bengasi dispone si avvicinano perciò al milione di lire.

Attualmente si stanno ampliando le basi di detto Consorzio, il quale eleverà il capitale a sei milioni, per poter corrispondere alle nuove esigenze della intensificazione colturale della Cirenaica e provvedere agli scambi con le popolazioni dell' interno.

I due enti funzionano in modo del tutto simile. Lo indicheremo rapidamente.

L' importazione in Libia di tutti gli sfarinati di ogni genere, del grano, del granoturco, dell'orzo, del riso, delle paste alimentari e dello zucchero, non può essere fatta dall'attività commerciale privata, ma avviene esclusivamente nei limiti di ciascuna Colonia, per mezzo dei due predetti Consorzi con merce fornita dal Commissariato generale degli approvvigionamenti, su richiesta del Ministero delle colonie, al quale spetta pure, per accordi presi col Ministero delle finanze e dei trasporti, di rilasciare i necessari permessi di esportazione alle dogane dei porti in cui si verifica l' imbarco delle merci, e di fissare lo spazio necessario sui piroscafi della « Società Sicilia », con diritto di precedenza su tutte le spedizioni delle altre merci fatte dai privati. Sempre nell'interesse del buon funzionamento di un tale servizio, che fu ideato ed attuato dal Ministero delle colonie (il quale continua ora ad esserne il moderatore supremo) si richiede uno sconto sulle assicurazioni contro i rischi di guerra; ciò che si ottenne nella misura del 20 per cento, con sensibile sgravio delle spese generali, e, come risultato ultimo, con vantaggio non indifferente per i consumatori delle colonie. Si tentò anche di ottenere dalla Società di Navigazione una riduzione dei noli, ma le pratiche fatte direttamente, per mezzo del Ministero dei trasporti, non poterono avere alcun utile risultato.

La funzione dei due Consorzi è in Italia direttamente guidata e coordinata dal Ministero delle colonie che, nel caso di carichi considerevoli, invia nei porti d' imbarco un proprio rappresentante accanto a quelli nei Consorzi stessi; e l'opera proficua prestata da tale rappresentanza trova la migliore dimostrazione nella regolarità sempre verificatasi nelle spedizioni, le quali (e di questo conviene tener conto) giunsero sempre regolarmente a destinazione. Il còmpito, invece, del Governo delle Colonie è massimamente rivolto, oltre che alla sorveglianza generale sul funzionamento dei Consorzi, ad impedire ogni possibile pregiudizio a danno dei commercianti locali, e, per rimbalzo, dei consumatori. Infatti, mano a mano che pervengono ai Consorzi le merci cedute dal Commissariato degli approvvigionamenti, il Governatore delle due colonie fissa i prezzi di rivendita al pubblico, tenuto conto del prezzo di acquisto, delle spese di carico, di trasporto, di assicurazione, sbarco, nonchè degli eventuali cali a cui vanno inevitabilmente incontro le merci quando viaggiano.

La pratica di parecchi mesi ha dimostrato che una tale organizzazione del servizio di rifornimento delle nostre Colonie mediterranee oltre

a rappresentare l'unico mezzo possibile per assicurare il vettovagliamento locale ha influito non poco alla moderazione dei prezzi delle derrate nei luoghi di consumo, ciò che è stato possibile, oltre che per i prezzi relativamente a buon mercato ai quali la merce viene fornita dal Commissariato generale degli approvvigionamenti, anche per la maggiore regolarità nell'affluenza della merce stessa; e per la grande riduzione delle spese generali, conseguente al concentramento ed alla unificazione di un còmpito al quale prima attendeva, disordinatamente e con smodati fini di lucro, la privata iniziativa.

Dal marzo, epoca in cui cominciarono a funzionare, i due enti hanno acquistato e distribuito notevoli quantitativi di grano, sfarinati, granoturco, riso, paste alimentari, zucchero, ecc., con grande beneficio delle popolazioni che, mercè l'escogitata organizzazione, hanno potuto avere, sia pure in limiti molto strettamente fissati, tutto il necessario, nonostante le gravi difficoltà commerciali e della navigazione.

Altre merci, oltre alle segnate, pur non costituendo materiale di operazione per i Consorzi, furono inviate nella quantità strettamente necessaria, a cura del Ministero delle colonie, per sopperire a tutte le innumerevoli esigenze della vita civile. Tra l'altro, spedizioni periodiche sono state fatte di benzina, quasi tutta impiegata per i servizi pubblici; e più ancora di petrolio, che, come è noto, costituisce il più importante combustibile della Libia. Di solo petrolio, senza contare le spedizioni dei privati, si sono spedite e si continuano a spedire normalmente duemila cassette per ogni postale.

Depositi di derrate per la popolazione civile.

Nè l'azione del Ministero si è limitata al rifornimento puro e semplice delle derrate di prima necessità; ma, come misura precauzionale contro eventuali interruzioni dei mezzi di trasporto, ha avuto cura, fin dall'anno scorso, di costituire a Tripoli e a Bengasi, alla dipendenza dell'Amministrazione militare, due depositi di derrate alimentari per la popolazione civile, *da servire esclusivamente di scorta*, per il caso che come si è detto, le spedizioni normali dovessero essere bruscamente interrotte per circostanze straordinarie.

***

In tal modo è venuto concretandosi e si va svolgendo tutto un piano organico di provvedimenti dai quali, tenuto conto dei risultati già conseguiti, è lecito sperare effetti assai benefici nei riguardi dell'economia di guerra del Paese in rapporto a quella delle sue Colonie vecchie e nuove.

Abbiamo creduto opportuno di farne l'esposizione affinchè la Nazione che tanti sacrifici si è imposta per quella volontà di vittoria che,

all' infuori ed al di sopra delle sacre sue aspirazioni, trova la sua ragione d'essere nella necessità che il mondo impari a considerarla come un elemento non secondario del suo progresso sociale, sappia che non invano essa ha impiegato nell'Affrica notevoli sue energie economiche e finanziarie. Al momento opportuno, infatti, essa vi ha trovato, seppure non grande, un compenso che lascia bene sperare nell'avvenire e che è la risposta migliore agli scettici ed ai pavidi della nostra espansione coloniale.

Settembre 1917.

X.

DIREZIONE GENERALE

DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE OPERE PUBBLICHE

Servizi scolastici.

THE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

SERVIZI SCOLASTICI

LIBIA

Data la complessità degli interessi morali e sociali e l'entità delle ripercussioni politiche che dipendono dal diverso organamento delle istituzioni scolastiche ed educative delle colonie, chiaramente si appalesa di quale importanza e difficoltà sia il problema scolastico coloniale.

Come è noto, le istituzioni scolastiche ed educative della Libia preesistenti alla nostra occupazione, vennero quasi interamente riplasmate e rielaborate su nuove basi, allo scopo di renderle più completamente adatte ai bisogni della popolazione indigena ed alle esigenze dei regnicoli immigrati.

SCUOLE PREESISTENTI ALLA NOSTRA OCCUPAZIONE

Sotto il Governo ottomano il sistema scolastico della Tripolitania era così formato:

A) — *Scuole turche.* — Un corso tecnico maschile e femminile, frequentato da circa 65 alunni e 40 alunne; una scuola elementare maschile femminile (280 alunni e 80 alunne); due scuole professionali, una maschile detta di « Arti e Mestieri », con circa 120 alunni, tutti arabi, l'altra femminile con circa 30 alunne; una scuola superiore analoga alle normali, da cui gli alunni, quasi tutti arabi, uscivano abilitati all'insegnamento elementare; una scuola militare, con circa 400 alunni, in maggioranza turchi; un asilo infantile, maschile e femminile (80 bambini e 25 bambine); due scuole di propaganda, una diurna e l'altra serale, istituite dal Comitato « Unione e Progresso », la prima frequentata da circa 200 alunni fra turchi ed arabi, la seconda da circa 120 alunni, in maggioranza ebrei indigeni; una scuola di agricoltura, che però al momento della nostra occupazione non era stata ancora aperta.

B) — *Scuole islamiche.* — Scuole coraniche, in numero di 16; e due *medersas* o *medressé* dove si apprendeva la lingua araba, il commento al Corano, il diritto civile e il religioso in un corso di tre anni.

C) — *Scuole italiane alla dipendenza della Direzione generale delle scuole italiane all'estero.* — Un corso tecnico commerciale frequentato da circa 50 alunni; due scuole elementari – una maschile ed una femminile – con circa 300 alunni e 350 alunne (da notare che alla femminile era annesso un corso di lavori donneschi; un asilo d'infanzia, 300 bambini).

D) — *Scuole italiane confessionali.* — Due scuole elementari: una maschile e una femminile, tenute dalla Missione francescana e dalle Suore dell'Apparizione (300 alunni e 400 alunne); un orfanotrofio con annessa scuola per bambini esterni, aperto dall'Associazione nazionale dei Missionari italiani.

E) — *Scuole dell' « Alliance israelite universelle ».* — Un corso primario maschile ed uno femminile, con un complesso di circa 200 alunni.

F) — *Scuole indigene ebree.* — Erano nove, e fra esse eccelleva quella del *Talmud Torà*, dove i giovani ebrei approfondivano la cultura e la filosofia ebraica.

A Bengasi poi esistevano – oltre ad una scuola primaria turca e a non molto numerosi nuclei d'insegnamento religioso (scuole coraniche) – due scuole elementari a corso completo (una maschile ed una femminile), istituite sin dal 1888 dalla Direzione generale delle scuole italiane all'estero, e che contavano complessivamente 190 alunni.

ORDINAMENTO SCOLASTICO
APPROVATO CON REGIO DECRETO 25 GENNAIO 1914, N. 56.

Subito dopo la nostra occupazione della Libia, si provvide ad ordinare le scuole italo-arabe e le scuole professionali, ed a tutelare il libero sviluppo delle autonome scuole coraniche; e dall'altra si giudicò opportuno ricostituire le scuole primarie e medie sul modello delle corrispondenti istituzioni del Regno.

A Tripoli, la scuola media tecnico-commerciale a quattro corsi, istituita sin dal 1888 dalla Direzione generale dalle scuole italiane all'estero, venne sdoppiata in due corsi: da una parte il ginnasio inferiore e dall'altra una scuola tecnica a tipo comune e i primi due anni di istituto tecnico (sezione commercio-ragioneria). A Bengasi, vennero istituiti, subito dopo l'occupazione, a titolo di esperimento, i primi corsi tecnici e ginnasiali, abbinandoli per le materie comuni; e tale istituzione venne completata fino ai terzi corsi con l'anno scolastico 1916-17.

Si ritenne, per tal modo, che lo scopo precipuo da attribuirsi alla scuola media in Libia dovesse essere l'istruzione dei figli dei regnicoli,

stimandosi d'altra parte che potesse riuscire dannoso impartire agli indigeni l'insegnamento medio secondo i programmi e le consuetudini europee, dal momento che tale sistema, pur nella migliore ipotesi di una riuscita, avrebbe potuto portare alla creazione di spostati intellettuali, forniti di una istruzione in disaccordo con l'ambiente e con la tradizione della loro razza. E in base a tale criterio, si provvide a far sì che i programmi delle scuole medie di Tripoli e di Bengasi coincidessero, in massima (salvo modificazioni imposte da esigenze locali), con quelli adottati nel Regno, così da consentire senza difficoltà, in qualunque tempo, il trasferimento degli alunni dalle scuole della Colonia a quelle dell'Italia e la regolare continuazione degli studi, da parte degli alunni stessi, presso gl'Istituti medi di primo grado.

Ma dai concreti risultati dell'attuazione del nuovo ordinamento, chiaramente si appalesò – pochi anni dopo – la necessità di notevoli ritocchi e di sostanziali innovazioni.

SCUOLE MEDIE

Il Governo della Tripolitania aveva invero più volte fatto rilevare le manchevolezze dell'insegnamento medio in Colonia, sostenendo che, a rimediare ai gravi inconvenienti che ne derivavano, bisognasse dare un diverso assetto agli istituti esistenti.

E poichè tale esigenza era reclamata con maggiore urgenza nei riguardi degli istituti aperti nel maggior centro demografico e politico della Colonia, fu a Tripoli che venne iniziata l'attuazione di un'organica riforma dell'insegnamento medio.

Il Governo locale aveva proposto il completamento del corso ginnasiale e l'istituzione della terza classe d'istituto tecnico, e dall'altra si era dimostrato favorevole alla creazione di una scuola commerciale, con indirizzo eminentemente tecnico e professionale, che potesse essere frequentata anche dagli indigeni.

Il Ministero stimò opportuno soprassedere all'accoglimento della prima proposta che non sembrava giustificata dalla popolazione scolastica – che, limitata nell'anno 1916–17 a soli otto anni nella terza ginnasiale e sei nel secondo corso d'Istituto tecnico, sarebbe stata anche minore in nuove classi superiori –; e ritenne invece meritevole di particolare considerazione il progetto relativo alla scuola commerciale. Epperò, in base ad un piano di riforma maturamente studiato e concretamente formulato, e tenuti presenti i bisogni generali della Colonia e le peculiari esigenze della sua vita sociale e commerciale, provvide a trasformare la scuola tecnica e i due corsi d'istituto tecnico (sezione commercio–ragioneria) prima esistenti in Tripoli, in un *istituto medio tecnico com-*

merciale a cinque classi, di cui le prime tre destinate a formare il corso tecnico-preparatorio e le ultime due il corso professionale.

Si sono, per tal modo, resi autonomi gli studi classico-ginnasiali da quelli tecnico-commerciali, e si è avuto cura d'intensificare, mediante un indirizzo didattico semplice, chiaro e deciso, l'azione del nuovo organismo, sì da metterlo in grado di formare dei bravi aiuti di azienda, giovani di negozio, viaggiatori di commercio non privi di un minimo di cultura generale, e sopratutto addestrati a conoscere, valutare, disimpegnare le mansioni più importanti della pratica commerciale e industriale: a fornire, in una parola - principalmente a quella parte della popolazione indigena che, come l'elemento israelita, frequenta le scuole di tipo italiano - il corredo delle cognizioni tecnico-pratiche per un razionale avviamento alla vita commerciale della Colonia, dando modo - in pari tempo - a quei figli di regnicoli che volessero seguitare nel regno i loro studi, di poter effettuare il passaggio ai Regi Istituti tecnici e commerciali: senza esami complementari, qualora gli alunni fossero stati licenziati dal corso tecnico-preparatorio e chiedessero l'ammissione alle prime classi degli istituti di secondo grado predetti: e mediante opportuni esami d'integrazione, qualora gli alunni, avendo frequentato a Tripoli una delle due classi del corso professionale, volessero far passaggio al secondo o terzo corso degli istituti tecnici e commerciali del Regno.

La nuova scuola è stata istituita con decreto luogotenenziale 16 dicembre 1917, n. 2155, e l'ordinamento didattico di esso è stato oggetto di accurato studio da parte di una speciale commissione all'uopo costituita, della quale facevano parte persone di riconosciuta competenza nel campo pedagogico.

I programmi sono stati elaborati tenendo presenti quelli in vigore nel Regno per le scuole tecniche e per le scuole commerciali; si può dire anzi che essi rappresentino un felice tentativo di fusione integratrice degli uni e degli altri. Tre criteri precipui sono stati tenuti presenti nella redazione dei programmi, e cioè:

a) limitare gli orari fin dove lo consentisse lo sviluppo delle materie, per modo da evitare agli allievi il pericolo del sovraccarico intellettuale;

b) raggiungere una semplicità di linee nel piano di studio, e, ad un tempo, l'organico equilibrio tra gli insegnamenti teorici e quelli pratici, sempre in vista degli scopi sociali cui il nuovo istituto è destinato;

c) usare, nella redazione dei programmi, una forma sintetica, e ciò in omaggio al principio fissato dalla moderna pedagogia, che all'insegnante sia lasciata una certa libertà nello sviluppo didattico nella propria disciplina.

Data la struttura organica del nuovo istituto, che corrisponde con opportunità di intenti alle esigenze ed ai postulati della pedagogia moderna, è ragione sperare che esso possa raggiungere le finalità sociali

alle quali è indirizzato, e possa, per tal modo, costituire il primo passo per la risoluzione definitiva ed integrale del complesso problema scolastico coloniale. Ed è confortevole poter dichiarare fin d'ora, sulla base delle informazioni comunicate dal Governo locale, che la nuova scuola ha riscosso pienamente le simpatie del ceto commerciale e industriale tripolitano: il che viene comprovato dalla circostanza che si è verificato un vero e proprio esodo collettivo di alunni del corso ginnasiale al nuovo istituto.

Attuata la trasformazione dei cinque corsi tecnici prima esistenti in Tripoli nel nuovo istituto tecnico-commerciale, si appalesò opportuno integrare i vantaggi che ne conseguivano con una innovazione in apparenza modesta, ma in realtà importantissima per la sistemazione didattica delle due scuole medie: procedendosi, cioè, all'abolizione dell'abbinamento, che prima aveva luogo per l'insegnamento delle materie comuni, tra i primi tre corsi ginnasiali e tecnici. Tale abolizione era consigliata da motivi di evidente opportunità: perchè se da una parte con essa si poteva ovviare al temibile ibridismo didattico che dall'abbinamento necessariamente consegue, dall'altro si dava ai docenti dei due istituti la possibilità di attuare dissimili indirizzi pedagogici, più appropriati ai diversi scopi che le due scuole devono proporsi.

Anche per la scuola media tecnico-ginnasiale di Bengasi si è appalesata la necessità di una almeno parziale riforma, atta a renderla più rispondente all'orientamento sempre maggiore della Colonia verso lo sviluppo agricolo.

Il Governo locale, ha, difatti, proposto di dare all'istituto indirizzo agrario: e solo per ragioni di opportunità il Ministero ha deciso di soprassedere all'immediato accoglimento di tale proposta, riservandosi di attuarla appena lo permetta la situazione politico-generale.

Compiuto il nuovo assetto delle scuole medie di Tripoli, si è preordinato lo studio di un progetto tecnico per la costruzione di un edificio che abbia tutti i locali necessari per contenere la scolaresca del ginnasio e della scuola tecnico-commerciale, nonchè i gabinetti scientifici a questi annessi.

Anche per la scuola media di Bengasi è stato recentemente redatto il progetto esecutivo di uno stabile convenientemente adatto ad ospitarne la numerosa scolaresca; il nuovo edificio, costituito di due piani, sorgerà nell'angolo tra via Giuliana-Corso d'Italia; e sulla sua costruzione si è già favorevolmente espresso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

SCUOLE PRIMARIE

A) *SCUOLE ELEMENTARI A TIPO ITALIANO*

Esistono attualmente in Libia le seguenti scuole elementari: a Tripoli: due maschili, due femminili e due miste, più due giardini d'infanzia (uno maschile ed uno femminile) ed un ricreatorio; ad Homs: una scuola mista; a Bengasi: una scuola maschile ed una femminile; a Derna: una scuola mista.

In seguito all'aumento verificatosi, presso le scuole primarie di Tripoli, degli allievi iscritti e frequentanti (1), si è giudicato opportuno istituire una scuola elementare a corso completo per gli alunni d'ambo i sessi affetti da tracoma (provvedimento, questo, reclamato dalla necessità di una severa profilassi igienica); ed un'altra scuola mista di corso inferiore nel popoloso sobborgo della Dahara, che per la notevole distanza dal centro della città mal poteva usufruire delle scuole già esistenti. Sono poi state aggiunte le seste classi alle scuole primarie « Margherita di Savoia » e « Pietro Verri » di Tripoli, e la quinta classe alla « Nicolò Tommaseo » della stessa città.

La costituzione delle nuove classi e l'istituzione delle nuove scuole hanno reso necessario un più conveniente assetto dei locali adibiti all'insegnamento, per modo che essi rispondessero pienamente ai bisogni della tecnica igienica e pedagogica: all'uopo si è provveduto, in Tripoli, alla costruzione di un nuovo edificio per l'asilo infantile « Principessa Jolanda », e per la scuola elementare femminile « Regina Margherita », ed al sopraelevamento del fabbricato ove ha sede la scuola maschile « Pietro Verri »; di più, sono stati compiuti i lavori di riparazione e restauro ai fabbricati scolastici di Via Misran, ed è stato studiato in tutti i suoi particolari il progetto del nuovo asilo d'infanzia che sorgerà nella stessa via. A Tagiura, poi, è stato ultimato l'ampliamento dell'edificio ove ha sede la locale scuola italo-araba; ed, infine, sono in corso i lavori per la costruzione di un fabbricato per la scuola italo-araba di Suc el Giuma, ed altro ne sorgerà prossimamente a Zuara.

D'altra parte a Bengasi, nello stesso edificio che – come si è visto – verrà costruito per le scuole medie, avranno ampia e decorosa sede anche le scuole primarie maschili e femminili.

(1) Veggansi i prospetti *A* e *B* allegati alla presente relazione.

B) *SCUOLE ITALO-ARABE.*

Le scuole italo-arabe sono destinate – come la stessa loro denominazione indica – ad impartire all' elemento mussulmano, in un corso triennale, l'insegnamento primario della lingua italiana, dell' aritmetica e dell'agricoltura, oltre che della lingua araba e del Corano. Eccezionalmente ad esse possono essere ammessi anche ragazzi indigeni non mussulmani, e ragazzi italiani e stranieri, quando, nella stessa località o nei dintorni, non esistano altre scuole di diverso tipo.

L'importanza di tali scuole è tale che il problema della loro organizzazione dev'essere considerato come il problema « centrale » di tutto l'ordinamento scolastico coloniale: e come tale dev' essere studiato in tutta la sua ampia portata e negli utili risultati che possono derivare dall'adeguata e propria risoluzione di esso.

Non v'ha bisogno di molte parole per porre nella giusta evidenza le ragioni sociali e politiche dell' importanza di questa categoria di scuole. Esse costituiscono l'organo educativo attraverso il quale la coscienza e lo spirito delle nuove generazioni della colonia possono essere quotidianamente indirizzate a comprendere e valutare lo spirito ed il valore della nostra azione nazionale: sono, insomma, le scuole italo-arabe il più naturale e reale mezzo di comunicazione fra la nostra mentalità e quella della gioventù mussulmana.

L'esempio della illuminata esperienza fatta dagli inglesi e dai francesi nel Nord-Affrica sta a dimostrare quali inestimabili vantaggi politici possono conseguirsi da una organica sistemazione delle scuole primarie per gli indigeni. In Egitto Lord Cromer riuscì a creare con la istituzione dei *kuttab* (scuole popolari arabe-mussulmane affidate a maestri indigeni ed inglesi), un magnifico sistema di nuclei educativi, allo scopo di elevare le condizioni morali e materiali degli indigeni. E in Algeria e in Tunisia i francesi ottennero notevolissimi risultati dai corsi d'insegnamento primario per gli indigeni, specie dopo l' attuazione dei programmi del 1908, che provvidero a dare ai metodi pedagogici adottati in queste scuole un carattere più intuitivo e concreto, epperò un indirizzo più semplice e pratico.

Sin dall'inizio della nostra occupazione della Libia non isfuggì al Governo la necessità di tener conto dell'importante questione delle scuole italo-arabe, nello studio generale di quei provvedimenti che, toccando in genere l' organizzazione coloniale ed in ispecie la sistemazione dei servizi scolastici più immediatamente si riferivano alla efficienza della nostra azione morale sulla popolazione indigena.

E se di scarso compiacimento possono essere i risultati sino ad ora conseguiti da tali istituti (la complessiva popolazione scolastica di essi rappresenta, difatti, uno assai sparuto numero in confronto all' entità della popolazione mussulmana), ragioni varie spiegano e scusano lo scarso rendimento didattico e sociale.

Anzitutto, la presente situazione politica, che, non consentendo una rapida costituzione di tali organismi educativi in Libia, ha solo permesso di formarli nei centri maggiori della costa. In secondo luogo la scarsezza, se non addirittura la mancanza di abili e pratici insegnanti. Il carattere speciale dell'insegnamento che viene impartito nelle scuole italo-arabe richiede nel corpo insegnante particolari attitudini e requisiti: requisiti ed attitudini che possono solamente acquistarsi dopo un continuato tirocinio e dopo un lungo contatto con la mentalità e le consuetudini indigene. Ora, dalla semplice enunciazione di tale inderogabile esigenza didattica risulta come sia difficile la preparazione e la scelta dei maestri per un simil tipo di scuole. Attualmente, ad eccezione delle scuole italo-arabe dei capoluoghi di Tripoli e Bengasi, che sono dirette da provetti maestri patentati, tutte le altre sono affidate ad istruttori militari, che, pur essendo forniti di una certa capacità, non danno completa garanzia di preparazione intellettuale e perizia didattica, tali da poter essere ritenuti idonei al delicato e difficile còmpito loro commesso.

Converrà pertanto, in tempi più propizi, esaminare se, allo scopo di predisporre una soluzione appropriata del problema del corpo insegnante nelle scuole italo-arabe, non sia necessario far compiere agli insegnanti metropolitani, appena arrivati in colonia, un corso obbligatorio di tecnica pedagogica, e di pratica e metodica preparazione all'insegnamento in classi composte da indigeni: e ciò perchè il maestro coloniale, oltre alle qualità necessarie a qualsiasi educatore, deve possedere conoscenza quanto più possibile precisa di elementi e di tendenze riferibili alla costituzione mentale dell'indigeno: e deve, per di più, essere, all'occorrenza, preparato ad attuare, nell'ambito scolastico, quelle avvedute iniziative che costituiscono il migliore ausilio dei metodi educativi.

Sarà, inoltre, da esaminare se, allo scopo di integrare e afforzare l'opera degl'insegnanti regnicoli, non sia per essere opportuno la formazione di un personale ausiliario indigeno. Una volta, difatti, che sia convenientemente preparato ed accuratamente diretto, il maestro indigeno, conoscendo la lingua, i costumi e la forma mentale delle scolaresche locali, potrebbe riuscire di aiuto efficace al maestro proveniente dal Regno, ed assumere fors' anche l' insegnamento in quelle scuole di minore importanza e frequentate esclusivamente da ragazzi indigeni che dovessero istituirsi in prosieguo di tempo nell'interno della colonia.

Non è, pertanto, prematuro il ritenere che – sì per integrare la formazione professionale degli insegnanti italiani nei riguardi delle esigenze coloniali che per indirizzare all'insegnamento gli elementi locali –

sarà necessario istituire, in colonia, una scuola che costituisca una specie di vivaio di istruttori coloniali, un laboratorio sperimentale di metodi e di indirizzi pedagogici, mercè cui si possa, lungi da teoricismi troppo astratti ed inconsistenti, lavorar senza posa, per via di esperienze largamente perseguite a rendere meglio conformi i sistemi educativi ai bisogni reali ed immediati dell'ambiente. Tale istituto, avente indirizzo rigorosamente pratico, potrebbe anche fornire ausili alla ulteriore organizzazione amministrativa e sociale della colonia, indirizzato come sarebbe per preparare i migliori elementi indigeni a divenire efficaci cooperatori delle aziende pubbliche e private.

Ma di un altro problema occorre segnalare l'importanza: della formazione, vogliamo dire, di nuclei scolastici che – a simiglianza delle *écoles primaires supérieures* dell' Algeria e delle *écoles régionales* dell'Affrica Occidentale francese – siano destinati ad accogliere quegli elementi che si siano dimostrati più attivi nelle scuole italo-arabe e quei figli di capi e di notabili indigeni che intendessero di proseguire gli studi nelle scuole di carattere tecnico-professionale: con che si verrebbero ad accogliere i voti manifestati recentemente dai Comitati consultivi indigeni, nella loro prima adunanza, per una più conveniente preparazione intellettuale degli indigeni mussulmani. La necessità di tali scuole primarie di grado superiore si appalesa a prima vista quando si pensa che, data l' incompleta preparazione che gli indigeni compiono nelle scuole italo-arabe, non si potrebbe, senza tema di gravi e serî inconvenienti, conceder loro l'ammissione ad istituti medî, siano essi pure solo di carattere pratico ed indirizzo tecnico-professionale, a differenza di quanto avviene per gli alunni israeliti, i quali, come abbiamo visto, sogliono frequentare regolarmente le scuole primarie di tipo italiano, epperò possono ottenere agevolmente l' ammissione nella scuola media commerciale. Occorre pertanto un tipo di scuola intermedia che, integrando la preparazione dell'allievo uscito dalle scuole italo-arabe, lo renda meglio adatto a frequentare con profitto le scuole superiori: poichè è canone fondamentale della pedagogia moderna che non bisogna far luogo a sviluppi didattici ulteriori se non quando essi non siano pienamente giustificati dalla solidità delle acquisizioni anteriori.

*
* *

Il problema della costituzione di un corpo insegnante stabilmente ed opportunamente preparato per le scuole italo-arabe, per mezzo del quale sia possibile attuare unicità di metodi e continuità di indirizzo nell'educazione degli indigeni, si riconnette alla questione dell'insegnamento dell'arabo parlato ai maestri e ai funzionari: altra questione, questa, della massima importanza politica ed amministrativa, come dimostra la

esperienza degli inconvenienti verificatisi nelle vicine colonie francesi durante i primi decenni della conquista, per mancanza di conoscenza della lingua del paese da parte dei funzionari e degli insegnanti.

Non è a dire, difatti, quanto la diretta comprensione ed il quotidiano uso della lingua locale – da parte di tutti quei connazionali che, essendo investiti di funzioni ufficiali, hanno, a causa delle loro mansioni, più frequenti e continuati contatti con la popolazione, epperò devono interpretarne i desiderî e valutarne i bisogni – agevoli ed intensifichi l' efficienza della nostra penetrazione morale, contribuendo alla conoscenza diretta della *forma mentis* araba, ed instaurando più facili ed intensi rapporti e legami spirituali.

Sotto tale aspetto, la questione è di importanza politica: ed il Governo non ha trascurato di rivolgere su di essa la sua premurosa attenzione, pur riconoscendo che la definitiva sua risoluzione potrà attingersi solo in tempi più opportuni e in base ad indagini più ampie e studi più comprensivi. Si è intanto dovuto riconoscere che, non essendo possibile risolvere il problema con gli attuali istituti scolastici – seppure notevolmente migliorati – occorrerà creare in Libia, un nuovo corso unicamente dedicato all'insegnamento dell'arabo nelle varie forme dialettali, a somiglianza di quanto è stato fatto nelle colonie francesi ed inglesi del Nord-Affrica, dando ad esso carattere assolutamente pratico, per modo che risponda, anche per la brevità del tempo in cui dovrebbe compiersi, agli immediati e concreti bisogni di coloro che lo frequentano.

*
* *

Un altro problema di notevole importanza era quello della sistemazione della scuola professionale femminile italo-araba di Tripoli, istituto che attraversava un periodo di crisi, sia per la deficienza delle allieve che lo frequentavano, sia per la constatata scarsezza di rendimento didattico. Occorreva decidere se a tale istituto dovesse darsi carattere principalmente tecnico e professionale, onde trarne maestranze femminili preparate per le più fiorenti industrie locali e per i mestieri immediatamente lucrativi, ovvero indirizzo culturale e formativo, per modo da farlo divenire l'istituto-tipo per quelle allieve che, appartenendo al ceto medio della popolazione, non erano adusate alla consuetudine dei lavori manuali.

Il Governo locale propugnava la prima soluzione, e proponeva di aggregare senz'altro la scuola professionale alla scuola d'arti e mestieri, ricostituendo, così, presso di questa, l'antica sezione turca dei tappeti, con indirizzo artistico-industriale. Ma poichè l'organica unificazione dei due istituti non si sarebbe potuta compiere senza inconvenienti, dap-

poichè la scuola d'arti e mestieri era tuttora in corso di sistemazione, e ritenuto, d'altra parte, che non si poteva prescindere del tutto dalle pratiche esigenze segnalate dal Governo locale, venne deciso di conservare alla scuola professionale femminile la sua autonomia, limitandosi ad aggiungere ai suoi programmi quegli insegnamenti pratici e professionali che la tradizione dei mestieri indigeni segnalava più necessari (come il disegno applicato ai lavori femminili, la lavorazione dei baraccani da signora, in lana, in seta, delle stole, delle geneffe, ecc.).

Il carattere tecnico di tali insegnamenti, mentre potrà contribuire, con la scuola d'arte e mestieri maschile, al rifiorimento delle arti locali, servirà a compiere in maniera netta ed evidente la differenziazione tra i vari elementi sociali che attualmente compongono la scolaresca dell'Istituto: per modo che si potrà, in seguito, decidere se sia effettivamente necessario costituire a parte un istituto femminile per le alunne appartenenti a famiglie di buona condizione sociale, istituto che dovrebbe svolgere un programma ispirato ad intendimenti di formazione intellettuale ed educativa, se pur non privo del tutto di quei lavori di economia domestica e sociale, che presso tutti i paesi formano parte integrale di una sana educazione femminile modernamente intesa.

L'esperienza avvenire, adunque, potrà fornire concreti elementi di fatto per un più maturo esame ed un più organico studio dei fini e dei mezzi che dovranno essere tenuti presenti per la riorganizzazione definitiva di tale importante scuola.

***

Concludendo: le rilevate difficoltà, che ostacolano, per il momento, il completo assetto delle scuole italo-arabe, non devono indurre a riguardare con minor fiducia l'interessantissimo problema, che dovrà formare oggetto, in tempi più propizi, di più maturi studi e di più definitive risoluzioni.

Per ora si è avvisato a provvedimenti che, senza pregiudicare la sistemazione più completa e definitiva da attuarsi in prosieguo di tempo, dessero modo di ottenere pratici ed utili risultati.

Le scuole italo-arabe attualmente aperte sono: cinque nella Tripolitania (e cioè la centrale e quella della Menscia a Tripoli, una a Tagiura, una a Homs, ed un'altra a Zuara); undici nella Cirenaica (tre a Bengasi e le altre nelle seguenti località: Merg, Cirene, Marsa Susa, Tobruc, Ghegab, Ghemines, Tocra e Tolmetta). Ma è stata già iniziata la ricostituzione delle scuole italo-arabe in quelle località che le vicende della nostra azione militare avevano temporaneamente private di tali nuclei educativi: ne verrà, fra breve istituita una a Sugh el Giuma, dove si è costruito apposito decoroso fabbricato.

Importa inoltre rilevare che il Governo locale non ha tralasciato occasione, secondo le istruzioni avute, di intensificare l' opera persuasiva di propaganda scolastica presso la popolazione, sia a mezzo delle autorità di Governo che degli indigeni più influenti.

SCUOLE PRIVATE

Tutte le scuole private in Libia hanno carattere confessionale: sono cattoliche, ortodosse, mussulmane ed israelitiche: ma, corrispondendo a separati nuclei etnici e politici, è necessario disciplinare in vario modo la sorveglianza di esse, curando sopratutto che non diventino fattori sociali contrari al nostro dominio o possano, in alcun modo, nuocere alla nostra attività politica.

Nell'esercitare tale largo e delicato còmpito di vigilanza, si è ritenuto peraltro equo di aver riguardi alle benemerenze che le scuole delle missioni cattoliche italiane si sono conquistate in Libia come centri attivi di sana e bene intesa propaganda d'italianità.

La « Missione francescana » mantiene a Tripoli due fiorenti scuole (una maschile ed una femminile); a Derna, una scuola femminile elementare con giardino d'infanzia. L' « Associazione nazionale dei Missionari italiani » ha fondato a Tripoli parecchie scuole: una al campo arabo-beduino, una a Sciara bel Car, una alla Dahara; mantiene, inoltre, una scuola ad Homs. A Bengasi, poi, le « Suore Ivrea » dirigono tre scuole elementari con annessi giardini d'infanzia, una delle quali (quella del Feinati) è organizzata come colonia agricola, con adatto laboratorio. Altre scuole sono alla dipendenza dell'Ordine religioso francese di St.-Joseph (Suore Giuseppine), che ha sede a Marsiglia.

Abbastanza floride sono le scuole ebraiche: a Tripoli, se ne hanno due (una maschile ed una femminile) fondate, assai tempo prima della nostra occupazione, dall' « Alliance Israelitique universelle », istituzione *ab antiquo* francese, e rimasta tale anche dopo la nostra occupazione.

Sono anche notevolmente importanti le scuole ebraiche, di carattere essenzialmente religioso, esistenti in Tripoli: una principale maschile, detta del *Talmud Torà*, indirizzata esclusivamente allo studio dei libri sacri e della liturgia ebraica, e sette presso le varie sinagoghe.

Infine, sono degne di menzione, sempre in Tripoli, due piccole scuole greche-ortodosse (una maschile ed una femminile) d'indole patriottico-religiosa.

***

Su tutte le istituzioni educative private si è avuto cura di esercitare un'assidua vigilanza, onde far sì che i programmi ed i libri adottati in esse fossero il più possibile conformi agli indirizzi educativi delle nostre

scuole; si sono indotti i dirigenti ad adempiere all'obbligo – loro spettante in base alla precisa disposizione dell'art. 108 del Regolamento scolastico 17 ottobre 1915, n. 1809 – di fare impartire nelle loro scuole l'insegnamento della lingua italiana. Si è inoltre rivolta ogni cura a dare applicazione – sin dove lo consentissero le rilevanti difficoltà che al riguardo si opponevano – all'art. 110 del Regolamento precitato, il quale dispone che gli insegnanti delle scuole private debbano possedere il titolo legale di abilitazione all'insegnamento loro affidato. In ogni scuola privata, ora, esiste almeno un insegnante fornito di capacità legalmente comprovata. Infine, il Governo locale ha provveduto a periodiche ispezioni sanitarie delle scuole private, per accertarsi che i locali venissero mantenuti in modo rispondente alla igiene pedagogica.

***

Nei riguardi delle scuole delle Missioni italiane, è da rilevare che, dal momento che – come si è detto – la loro azione, lungi dall'essere in concorrenza con quella esplicata dalle nostre scuole, ne costituisce un naturale ed efficace complemento integratore, offrendo, sotto molti aspetti, l'esempio di una fortunata soluzione del problema scolastico locale, il Governo ha cercato, in più di un'occasione, di agevolarne la difficile opera: così, ad esempio, quando concesse l'ammissione agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione a quelle suore che avessero compiuto il tirocinio pratico presso le scuole delle Missioni; così anche quando concesse, previ accordi col Ministero della P. I., che le scuole delle Missioni fossero riconosciute sedi legali degli esami di compimento. Il Governo, inoltre, considerato l'alto fine cui le dette scuole confessionali mirano nei riguardi della diffusione non pure della cultura, ma del prestigio del nome italiano tra l'elemento indigeno, ritenne di poter continuare la concessione, a favore della Missione francescana e dell'Associazione nazionale dei missionari, dei sussidi già loro corrisposti dal Ministero degli affari esteri prima della nostra occupazione.

ISTITUZIONI EDUCATIVE AUSILIARIE

REGIO RICREATORIO «PRINCIPE UMBERTO» DI TRIPOLI

Ad integrare, dal punto di vista dell'assistenza morale, l'opera educativa delle scuole primarie, venne istituito a Tripoli, sin dai primi tempi dell'occupazione della Colonia, il Ricreatorio «Principe Umberto», e ne fu affidata la direzione all'insegnante di ginnastica della scuola media.

In tale ricreatorio, ogni pomeriggio, alla fine dell'orario scolastico, e cioè dalle ore 16 alle 18, si cerca in tutti i modi di completare l'ordinario insegnamento di educazione fisica che s'impartisce nelle scuole, addestrando gli allievi ad esercizi fisici più difficili, a giuochi sportivi, al tiro a segno, ecc. Al ricreatorio è aggiunta anche una piccola fanfara.

PATRONATI SCOLASTICI

In conformità delle direttive prestabilite dal Ministero, i Governi locali hanno dato opera per organizzare, nei capoluoghi della Colonia, i patronati scolastici. Tali istituzioni complementari si propongono, a somiglianza delle similari esistenti nel Regno, di agevolare la frequenza degli alunni alle lezioni, principalmente per mezzo di soccorsi ai più bisognosi (refezioni, suppellettile scolastica, indumenti, ecc.) e di ricompense ai più diligenti. Eccezionalmente si addossano anche il pagamento delle tasse scolastiche per quegli alunni poveri che si dimostrino meritevoli di tale incoraggiamento, anche se non abbiano raggiunto i punti di merito che danno normalmente diritto, in base alle disposizioni vigenti, al beneficio dell'esenzione dalle tasse.

È da notare, inoltre, che il patrimonio di tali enti è formato ed alimentato, oltre che dalle regolari contribuzioni dei soci, dalle eventuali offerte di cittadini, sodalizi morali, pubbliche amministrazioni, e da quei cespiti varî che i Consigli direttivi possono ottenere con lotterie, conferenze, concerti, feste, ecc.

A Derna, venne istituito, nel maggio 1917, un patronato scolastico, sotto gli auspicî del locale Comitato della « Dante Alighieri ». Esso accoglie giovanetti dai sette ai sedici anni, sia nazionali che indigeni. Dispone di un fondo annuo di circa lire 2,000.

A Tripoli, si è provveduto nel corrente anno ad organizzare un patronato scolastico; e il favore che ha già incontrato il sodalizio fa sperare che l'azione didattica e sociale che esso sarà per esplicare possa riescire molto utile e feconda di bene. Per il raggiungimento dei suoi scopi il nuovo ente però dispone di un notevole fondo; essendosi, difatti, sino ad ora, iscritti 500 fra soci benemeriti ed ordinari, l'ammontare delle contribuzioni risulta di circa lire 6,600, cui sono da aggiungere lire 2000 ricavate da saggi a pagamento, tenuti dagli alunni del Regio Ricreatorio « Principe Umberto ». Il patronato quindi può, in complesso, erogare circa lire 9000, le quali, se in tempi normali sarebbero sufficienti a metterlo in condizione di raggiungere con efficacia i suoi fini, nelle presenti circostanze, e dato l'attuale ed eccezionale disagio economico della popolazione, dovranno forse essere integrate da un contributo governativo.

È da rilevare, da ultimo, che i Governi locali non tralasciano, in attuazione di precise istruzioni ministeriali, di vigilare a che il funzionamento di tali provvidi sodalizi autonomi sia confacente alle loro finalità didattiche, o s' ispiri a criteri di avveduta opportunità politica.

BIBLIOTECA SCOLASTICA

Un' utile istituzione integrativa della efficacia dei varî insegnamenti è la biblioteca scolastica esistente in Tripoli. Essa conta circa quattromila volumi (di proprietà del Governo) ed è stata, per motivi di varia opportunità, affidata al locale Comitato della « Dante Alighieri », con l'obbligo di tenere aperto un gabinetto di lettura e di curare la distribuzione dei libri in prestito agli insegnanti e agli allievi di tutte le scuole, di ogni ordine e grado. Non disponendo la « Dante » di un locale sufficientemente adatto, la piccola biblioteca, in attesa di sede più conveniente e decorosa, è stata installata in un locale della scuola di arti e mestieri, dove due volte la settimana si effettua la distribuzione dei libri.

SCUOLE CORANICHE

Per quanto riguarda le scuole coraniche, il Governo ha fin qui mirato a inquadrare tali importanti istituzioni negli ordinamenti della Colonia, per ricavarne, mercè un'assidua e saggia vigilanza, tutti quei vantaggi che esse sono capaci di rendere e che, per le provvidenze adottate, si ha il diritto di attendersi.

Sono state istituite le Commissioni di vigilanza di cui all'articolo 22 del Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 56; è stato compiuto un censimento e una generale ispezione delle scuole medesime, a norma degli articoli 92 e 94 del Regolamento scolastico 17 ottobre 1915; si è, infine, cercato che tutte le scuole coraniche avessero l'insegnamento della lingua italiana, subordinando a tale condizione la concessione di eventuali sussidi da parte del Governo.

È sperabile, pertanto, che di tali importanti istituzioni educative indigene si riesca, con l'avvenire, a fare preziosi istrumenti per l'espansione della nostra influenza morale in Libia; e si riuscirà certamente, se si procederà con la necessaria cautela, ma ad un tempo con energia e con il fermo proposito di vincere le spiegabili ritrosie ed apatie indigene.

SCUOLA DI CULTURA ISLAMICA E BIBLIOTECA ISLAMICA

Il Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 56, col quale venne approvato l'ordinamento scolastico della Libia, previde l'istituzione, in Tripoli, di una scuola di cultura islamica indirizzata allo scopo di aprire ai giovani mussulmani l'adito agli uffici religiosi e giuridici, nonchè al magistero indigeno presso le scuole coraniche e presso quelle italo-arabe.

Non vi ha bisogno di molte parole per dimostrare quanto la costituzione di tale istituto sia consigliata dall'opportunità politica: bisogna, infatti, poter dimostrare alla popolazione indigena, con fatti tangibili, non solo il nostro rispetto per le istituzioni locali, ma benanche la sincera premura che il Governo mette nel favorire in tutti i modi lo sviluppo intellettuale della gioventù mussulmana.

Attualmente questa, per effetto della mancanza di un centro di cultura islamica, è costretta, con grave suo dispendio e con menomazione certa del nostro prestigio, a continuare nella vecchia consuetudine di recarsi a compiere gli studi nelle *medersas* del Cairo e di Tunisi.

Vero è che, ad attenuare il disagio economico dei giovani studenti, il Ministero ha in certo qual modo provveduto con l'assegno di modesti sussidi mensili a coloro di essi che studiano al Cairo; ma sarà opportuno, appena si potrà, avviare ad una felice soluzione il problema relativo alla creazione di un istituto destinato a costituire il vivaio atto a preparare quegli elementi indigeni che nell'avvenire dovranno collaborare con noi all'amministrazione della Colonia.

A tale riguardo, ricordiamo che con Regio decreto 16 luglio 1917, n. 1283, si provvide – accogliendo il parere della speciale Commissione nominata per lo studio dei miglioramenti da apportare ai beni *auqaf* della Tripolitania – a destinare le rendite dei beni *auqaf el Sur* a contribuire alle spese di mantenimento e funzionamento della istituenda scuola islamica.

In attesa frattanto che tempi più propizi permettano che la divisata istituzione di un tale importante istituto divenga un fatto compiuto, si è stimato che fosse saggio consiglio iniziare qualche cosa di concreto in favore della istituenda scuola, e si è ritenuto che il primo passo dovesse consistere nel fondare una biblioteca islamica, giovandosi anche dei libri lasciati dai fondatori delle Opere pie e che fin dal 1915 l'amministrazione degli *auqaf el Giama* ebbe cura di riunire in un locale annesso alla Moschea Ahmed Pascià.

All'uopo si è dato incarico a persona autorevolmente competente in studi islamici di concretare un compiuto programma per l'acquisto dei volumi occorrenti a formare il nucleo fondamentale della biblioteca; ed è già disponibile un congruo fondo per le spese d'impianto.

***

Tale l'ordinamento delle istituzioni scolastiche della Libia.

Innegabilmente occorre riconoscere che esse non costituiscono ancora un organismo compiuto e pienamente bastevole a soddisfare le esigenze dei varî gruppi etnici e sociali che compongono la Colonia. L'esperienza avvenire indicherà come possa conseguirsi, in tempi migliori, il definitivo assetto della Colonia sotto il punto di vista scolastico.

Non è prematuro, frattanto, il ritenere fin d'ora che i nuclei d'istruzione tecnico-professionale aventi indirizzo rigorosamente pratico e programmi inspirati alle più notevoli attività locali del commercio e della industria e dell'agricoltura, siano destinati a richiamare gli elementi migliori e più attivi della popolazione scolastica ed a costituire – diciamo così – la vera e propria spina dorsale dell'ordinamento scolastico coloniale. Di tali scuole si è già provveduto ad organizzarne una che potrà esser considerata come il tipo modello per le similari da impiantare: la scuola media tecnico-professionale di Tripoli, la quale, per aver già riscosso le simpatie dell'elemento locale, promette di conseguire florido sviluppo.

Mercè l'opera di tali istituti, destinati principalmente agli indigeni la popolazione della Colonia potrà sempre meglio conoscere e valutare tutta la entità e la efficienza economica e sociale del nostro dominio, oltre che il valore e la forza della nostra tradizione nazionale, per modo da essere indotta a considerare con la maggiore simpatia la nostra opera di civiltà.

SCUOLA DI ARTI E MESTIERI DI TRIPOLI

Si sta tenacemente e assiduamente operando per far assurgere all'altezza cui abbiamo dovere di condurla, questa istituzione, che già sotto il passato regime era annoverata fra le migliori dell'Affrica Settentrionale.

Durante i primi anni della nostra occupazione si dovette, per forza di cose, prima sospendere il funzionamento della scuola e poi molto lentamente procedere quasi a tentoni, cercando la via migliore per riallacciarci al passato da una parte e per tracciare dall'altra un programma di attività avvenire, tale che ci consentisse di portare gradatamente la scuola medesima al livello delle scuole analoghe istituite dai francesi in Algeria e in Tunisia e dagli inglesi in Egitto.

Nel primo fortunato periodo trascorso sotto il nostro Governo, la scuola aveva esclusivamente curato, con l'aiuto di maestranze militari,

l'istruzione dei giovanetti arabi nei mestieri più comuni della nostra vita europea; nè, in quei tempi, era possibile fare di più per un complesso di circostanze tutte derivanti dall'ambiente locale tutt'altro che sistemato. Ma già subito dopo l'onorevole Bertolini iniziò l'opera di rinnovamento.

Nel 1915, poi, l'onorevole Martini tracciò il programma secondo il quale la scuola dovea definitivamente ordinarsi – programma basato sul criterio di creare buoni operai atti a mantenere le tradizioni manifatturiere locali; di introdurre mezzi più redditizi e moderni di lavorazione fra gli indigeni; di creare, col tempo, una maestranza capace di eseguire, nei centri più lontani, i lavori che attualmente non potrebbero essere eseguiti che da operai europei: e, finalmente, di compiere opera pel rinnovamento delle caratteristiche arti arabe applicate, purtroppo disperse oggi e dimenticate nelle nostre Colonie.

Basato su questo programma, si è fatta opera assidua perchè la scuola al più presto sia posta in grado di rispondere alle finalità che ci siamo prefisse, persuasi che, se per gli Stati colonizzatori è sembrato sempre di immediata utilità coltivare nelle Colonie il rifiorimento delle industrie e delle arti arabe, per l'Italia è dovere altissimo – per lo spirito delle sue tradizioni - porre ogni impegno in quest'opera di grande importanza pratica, economica ed artistica.

INSEGNAMENTO AGRARIO

Furono già ordinati gli studi per la istituzione dell'insegnamento agrario agli indigeni delle nostre Colonie mediterranee, insegnamento che trae la sua ragione di essere anche nel voto in proposito emesso dal Comitato consultivo indigeno della Tripolitania.

Si spera che entro il corrente anno tale insegnamento possa avere inizio presso l'istituto agrario governativo di Tripoli. Certo, sarà opera di non facile e non immediata compiuta attuazione, date le difficoltà che ancora si interpongono, in quella Colonia, per l'attuale situazione politico–militare. È, ad ogni modo, fermo intendimento che anche per tale questione si proceda con rapidità e con cura assidua onde almeno acquistare la esperienza necessaria per procedere poi, appena l'ambiente lo consentirà, allo sviluppo di un concreto e definitivo programma che, ispirato a quanto in materia già molto efficacemente si fa nei vicini possedimenti francesi, sia coordinato col programma generale di messa in valore economico della Colonia.

COLONIA ERITREA

Per favorire il proseguimento degli studi a quei figli di regnicoli residenti nella Colonia Eritrea che, ultimati i corsi elementari, avevano bisogno di continuare la loro istruzione nelle scuole medie, il Governo dell'Eritrea soleva concedere, ogni anno, alcune borse di studio per l'invio dei migliori allievi negli istituti del Regno.

Ma tale sistema, solo in parte bastevole ai bisogni di quella popolazione scolastica, e non alieno da difetti e inconvenienti, causati dalla sproporzione tra il numero delle borse annualmente disponibili e quello ognora crescente degli allievi ad esse aspiranti, si venne palesando sempre più insufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione scolastica notevolmente aumentata.

Il Governo della Colonia ritenne perciò necessario provvedere, con l'inizio dell'anno scolastico 1916–17, all'istituzione di una scuola tecnica a tipo comune. Tale scuola, creata col decreto luogotenenziale 5 luglio 1917, funziona ora regolarmente, ed ha già dato, nel primo anno della sua esistenza, un notevole rendimento didattico (vedi il prospetto statistico di cui all'allegato *C*).

Nei riguardi dell'istruzione primaria, si è avuto cura d'integrare le precedenti direttive perchè la progressiva penetrazione della lingua e dello spirito italiano nella mentalità indigena si possa attuare con sempre maggiore ampiezza ed efficacia.

Oltre alle scuole elementari a tipo italiano (ad Asmara ve n'è una governativa, e tutte le altre sono tenute dalla Missione cattolica), è stato attuato in Colonia – e con ottimi risultati – un sistema di scuole d'arti e mestieri, che comprende: la scuola « Salvago-Raggi » in Cheren, per i mussulmani; la scuola « San Giorgio » in Adi Ugri, per i cofti; la scuola « San Michele » in Saganeiti, per i cattolici. In queste scuole (le prime due delle quali sono dirette da funzionari governativi, la terza è tenuta dalla Missione cattolica sotto la vigilanza ed il controllo del Commissariato regionale) si insegnano oltre alle lingue locali, la lingua italiana e le altre nozioni di cultura generale, anche i mestieri del falegname e del sellaio. Tutti gli allievi vengono poi addestrati negli esercizi militari, nella equitazione e nel tiro a segno.

La scolaresca è composta di alunni interni, regolarmente nutriti ed alloggiati, ed esterni, che seguono i corsi con profitto. Nel corrente anno la popolazione scolastica di queste tre scuole è la seguente:

1° Scuola « San Michele » in Saganeiti (per cattolici): allievi interni 22, esterni 7: totale 29;

2° Scuola « San Giorgio » in Adi Ugri Sciul (per cofti): allievi interni 40, esterni 37; totale 77;

3° Scuola di Cheren (per mussulmani): allievi interni 45, esterni 27, più 54 cristiani frequentanti in qualità di esterni; totale 126.

Queste tre scuole hanno dimostrato di essere strumenti moderni ed efficaci di penetrazione italiana, e gli indigeni ne apprezzano grandemente i beneficî. Hanno sede in edifici decorosi, in gran parte appositamente costruiti.

Le scuole primarie della Missione Cattolica si possono ripartire in tre categorie con propri e distinti caratteri:

a) per i nazionali e gli assimilati (allegato *E*). L'insegnamento è interamente impartito dalle Suore secondo i testi e i programmi adottati nel Regno;

b) per i sudditi e gli assimilati (allegato *E*). In queste – affidate a seconda dei casi ai padri, a preti o a suore indigene – oltre il tigrignà, s'insegna l'italiano coi metodi seguìti per i nazionali, ma non si svolge un programma regolare. A parte che non è agevole adattare le esigenze dell'istruzione europea alla mentalità e alle abitudini indigene, l'ostacolo precipuo per un regolare insegnamento è dato dalla mancanza di regolare frequenza degli alunni. In alcune regioni le scuole subiscono le fluttuazioni della popolazione che, dedita alla pastorizia, si sposta in date epoche dell'anno per necessità di pascolo: nelle altre a popolazione fissa sono frequenti le assenze motivate dal fatto che le famiglie si servono dei fanciulli non solo per i servizi domestici, ma anche per il lavoro dei campi;

c) per i sudditi (allegato *E*). In tutti i villaggi ove risiede un prete alla dipendenza della Missione è stata aperta una piccola scuola dove insegna il prete stesso aiutato dal suo catechista. In alcuni villaggi la Missione mantiene dei maestri indigeni e in altri, tutti del distretto di Cheren, si tengono dai seminaristi delle scuole domenicali. L'insegnamento è assolutamente rudimentale, prevalentemente religioso. Il catechismo e il canto ne costituiscono la base, per quanto nella maggior parte di esse si insegni anche a leggere e scrivere il tigrignà. In pochissime poi, e solamente in quelle in cui sono i seminaristi ed alcuni dei preti più giovani, l'italiano. Il numero degli alunni non è stato possibile determinarlo che in pochi casi. Essi sono circa 2000, nella massima parte cattolici; solamente in qualche villaggio dell'Acchelé-Guzai si possono contare pochi cofti, mentre nelle scuole del distretto di Cheren intervengono alunni di tutte le fedi.

Altre scuole primarie sono tenute dalla Missione Svedese che fa capo alla « Società per la diffusione della religione » di Stoccolma. Tali scuole, che sono mantenute quasi esclusivamente a scopo di propaganda religiosa, erano 57 fino al 1915; nel 1916 ne furono chiuse due nei Cumana per ragioni di ordine pubblico. L'insegnamento è nella maggior parte di esse impartito da maestri indigeni preparati dalla Missione stessa. Vi si insegna il tigrignà, lo svedese e in pochi casi l'italiano. Gli alunni sono 1261, con un lieve aumento in confronto degli anni precedenti (1185 nel 1915; 1109 nel 1914; 1143 nel 1913; 1150 nel 1912).

SOMALIA

Non vi è alcuna scuola governativa per gli europei.

Questa mancanza non porta alcun inconveniente per ora, poichè il numero dei bambini europei in Colonia è minimo. I pochissimi che vi sono si recano alla Missione cattolica dei Padri Trinitari in Mogadiscio, dove si fanno alcuni corsi elementari.

Anche gl'indigeni frequentano dei corsi tenuti per loro dai missionari a Mogadiscio, Brava e Gelib (Giuba).

Alla Missione di Mogadiscio, con l'aiuto del Governo, è stato iniziato da pochi mesi anche un piccolo corso di dattilografia.

Nelle varie Residenze funzionano sommariamente piccoli corsi di lingua e di scrittura italiana, nei quali, sotto la sorveglianza dei residenti, l'insegnamento è affidato ad interpreti.

In Mogadiscio, poi, annessa al laboratorio del Genio civile, funziona pure una piccola scuola di arti e mestieri.

ALLEGATO A.

I.

POPOLAZIONE SCOLASTICA DELLA TRIPOLITANIA NEGLI ANNI SCOLASTICI 1915-16 E 1916-17.

SCUOLA	1915-16	1916-17
Regia scuola media *Dante Alighieri* di Tripoli	202	215
Regia scuola elementare maschile *Roma* di Tripoli. . .	583	423
Regia scuola elementare maschile *Pietro Verri* di Tripoli	276	214
Regia scuola elementare femminile *Regina Elena* di Tripoli	495	346
Regia scuola elementare femminile *Margherita di Savoia* di Tripoli	207	262
Regia scuola elementare mista *Niccolò Tommaseo* di Tripoli	(1)	315
Regia scuola elementare mista *Trieste* di Tripoli . . .	(1)	181
Regio giardino d'infanzia *Principessa Jolanda* di Tripoli	153	127
Regio giardino d'infanzia *Principessa Mafalda* di Tripoli	236	212
Regia scuola professionale femminile italo-araba di Tripoli	104	90
Regia scuola maschile italo-araba di Tripoli	108	178
Regia scuola maschile italo-araba della Menscia. . . .	35	43
Regia scuola maschile italo-araba di Tagiura	59	55
Regia scuola maschile *Edmondo De Amicis* di Homs. .	136	120
Regia scuola maschile sezione italo-araba di Homs . .	71	56
TOTALE . . .	2665	2837

(1) Le scuole miste *Tommaseo* e *Trieste* sono state istituite con l'inizio dell'anno scolastico 1916-17.

ALLEGATO B.

POPOLAZIONE SCOLASTICA DELLA TRIPOLITANIA NELL'ANNO SCOLASTICO 1917-18.

SCUOLA	Alunni
Regia scuola media di Tripoli:	
Scuola tecnico commerciale.	229
Ginnasio inferiore	37
Regia scuola elementare maschile *Roma* di Tripoli	403
Regia scuola elementare maschile *Pietro Verri* di Tripoli . .	247
Regia scuola elementare femminile *Regina Elena* di Tripoli. .	367
Regia scuola elementare femminile *Margherita di Savoia* di Tripoli.	283
Regia scuola elementare mista *Niccolò Tommaseo* di Tripoli .	264
Regia scuola elementare mista *Trieste* di Tripoli.	155
Regio giardino d'infanzia *Principessa Jolanda* di Tripoli . . .	207
Regio giardino d'infanzia *Principessa Mafalda* di Tripoli. . .	162
Regia scuola professionale femminile italo-araba di Tripoli . .	96
Regia scuola elementare maschile italo-araba di Tripoli . . .	131
Regia scuola elementare maschile italo-araba della Menscia. .	104
Regia scuola elementare maschile italo-araba di Tagiura. . .	123
Regia scuola elementare maschile italo-araba di Zuara . . .	82
Regia scuola elementare maschile *Edmondo De Amicis* di Homs	95
Regia scuola elementare maschile italo-araba di Homs . . .	59
TOTALE . . .	3044

ALLEGATO C.

II.

POPOLAZIONE SCOLASTICA DELLA CIRENAICA NEGLI ANNI SCOLASTICI 1915-16 E 1916-17.

SCUOLA	1915-16	1916-17
Regia scuola media di Bengasi:		
Scuola tecnica	61	73
Ginnasio inferiore	15	23
Regia scuola elementare maschile di Bengasi.	293	315
Regia scuola elementare femminile di Bengasi	257	350
Regia scuola italo-araba centrale di Bengasi	38	86
Regia scuola italo-araba di Sabri-Bengasi	45	114
Regia scuola italo-araba di Berca-Bengasi	42	96
Regia scuola elementare di Derna	85	91
Regia sezione italo-araba di Derna.	79	185
Regia scuola italo-araba di Merg	59	69
Regia scuola italo-araba di Cirene	100	55
Regia scuola italo-araba di Marsa Susa (Apollonia) . .	59	39
Regia scuola italo-araba di Tobruc.	18	43
Regia scuola italo-araba di Ghegad	52	50
Regia scuola italo-araba di Ghemines	44	35
Regia scuola italo-araba di Tocra	59	80
Regia scuola italo-araba di Tolmetta	18	40
TOTALE . . .	1325	1744

ALLEGATO D.

POPOLAZIONE SCOLASTICA DELLA CIRENAICA NELL'ANNO SCOLASTICO 1917-18.

SCUOLA	Alunni
Regia scuola media di Bengasi:	
Scuola tecnica	73
Ginnasio inferiore	20
Regia scuola elementare maschile di Bengasi	287
Regia scuola elementare femminile di Bengasi	225
Regia scuola italo-araba centrale di Bengasi	115
Regia scuola italo-araba di Sabri-Bengasi	118
Regia scuola italo-araba di Berca-Bengasi	109
Regio giardino d'infanzia di Bengasi	104
Regia scuola elementare mista di Derna	95
Regia scuola italo-araba di Derna	139
Regia scuola italo-araba di Merg	70
Regia scuola italo-araba di Cirene	60
Regia scuola italo-araba di Marsa Susa (Apollonia)	52
Regia scuola italo-araba di Tobruc	(1) 74
Regia scuola italo-araba di Ghegab	22
Regia scuola italo-araba di Tocra	50
Regia scuola italo-araba di Tolmetta	18
TOTALE	1656

NB. — La lieve diminuzione che, in confronto dell'anno scolastico precedente, si è verificata nella scolaresca della Cirenaica, è da attribuirsi a cause di carattere transitorio, quali, per le scuole a tipo italiano, il rimpatrio di varie famiglie di nostri connazionali, dovuto alle attuali difficili condizioni della colonia che risente anche essa il contraccolpo del grave conflitto mondiale; e, per le scuole italo-arabe, alle condizioni sanitarie che hanno influito sul regolare funzionamento delle scuole.

(1) Per misure profilattiche la scuola non ha potuto regolarmente funzionare nel corrente anno scolastico.

ALLEGATO E.

POPOLAZIONE SCOLASTICA DELLA COLONIA ERITREA NELL'ANNO SCOLASTICO 1916-17.

SCUOLE	Alunni
Scuole governative.	
1. *Regia scuola tecnica di Asmara*	(1) 57
2. *Regia scuola elementare di Asmara*	71
Scuole della Missione cattolica.	
A) *Scuole per i nazionali e per gli assimilati:*	
1. Asmara	75
2. Cheren	114
3. Saganeiti	32
4. Adi Ugri	48
5. Adi Caieh	10
6. Massaua.	18
7. Ghinda	(2) —
B) *Scuole per i sudditi coloniali e assimilati:*	
1. Asmara	52
2. Cheren	245
3. Adi Ugri	19
4. Adi Caieh	24
5. Ghinda	34
A riportarsi . . .	799

(1) Occorre notare che nell'anno scolastico 1916-17 venne aperto solo il 1° corso.
(2) Gli iscritti, in numero di 15, disertarono tutti la scuola.

Segue ALLEGATO E.

Segue *POPOLAZIONE SCOLASTICA DELLA COLONIA ERITREA NELL'ANNO SCOLASTICO 1916-17.*

SCUOLE	Alunni
Riporto . . .	799
6. Barentù	14
7. Assab.	4
8. Acrur.	62
C) *Scuole per sudditi:*	
1. Nel *Commissariato dell'Acchelé-Guzai* esistono a: Saganeiti, Acrur, Maardà, Barachit Abbai, Barachit Nisctò, Enghelà, Deggherà Libé, Adi Caié, Afalbà, Sessà, Halai, Addisc Addì, Hebo, Adi Conci, Monoxeito, Messeraha, Mai Harasat, Adi Finne, Adi Abaur, Mai Elà, Degrà Merettò, Adi Angofom.	(1) 2000
2. *Commissariato dell'Hamasien:*	
Vi sono scuole ad Asmara, Adi Naammen, Ad Teclesan, Ad Taclai, Ghinda, Zazzega, Amba Derhò, Ad Accolom	—
3. *Commissariato del Seraé:*	
Vi sono scuole ad Adi Ugri e ad Adi Ghedà.	—
4. *Commissariato di Cheren:*	
Vi sono scuole a Cheren, Addisc Addi, Ad Demsas (Guiffa), Gusc, Ad Gabrù, Adirba, Ad Ascerà, Halhal	—
Scuole della Missione Svedese	1261
TOTALE . . .	4117

(1) Non si hanno dati esatti circa la distribuzione di questi duemila allievi nelle singole scuole delle missioni per i sudditi.

XI.

DIREZIONE GENERALE

DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE OPERE PUBBLICHE

Servizi sanitari in Eritrea e Somalia.

ERITREA

In Eritrea i servizi sanitari fanno capo alla Direzione degli affari civili istituita presso il Governo della Colonia e sono disimpegnati sia da sanitari civili sia, e più specialmente, da sanitari militari, l'opera dei quali è largamente ed efficacemente richiesta anche per le esigenze del servizio sanitario civile; vi sono poi addetti speciali infermieri indigeni che fanno un adatto tirocinio nella « Scuola infermieri di Ghinda », la quale ha appunto lo scopo di preparare indigeni idonei a prestare, nei paesi dove non vi sia medico residente, le cure più semplici per le malattie specifiche degli indigeni (piaghe tropicali e febbri malariche) ed i primi soccorsi in casi di urgenza.

Per l'assistenza ospedaliera sono istituiti: l'ospedale Regina Elena in Asmara con una media di degenze giornaliere di 60 europei ed altrettanti indigeni, e con annesso un sifilicomio che ricovera normalmente una ventina di ammalati; esso ha una gestione finanziaria di circa lire 155,000 all'anno, delle quali lire 45,000 rappresentano entrate proprie dell'ospedale ed il resto, di lire 110,000 circa, fa carico al bilancio coloniale; l'ospedale Umberto I in Massaua, con una media di degenze giornaliere di 30 europei e 50 indigeni, che provvede pure al servizio celtico, ed ha una gestione finanziaria annua di lire 60,000, delle quali lire 20,000 rappresentano entrate proprie dell'ospedale; l'ospedale Arimondi di Agordat, il quale provvede soltanto alla cura ambulatoria; e l'infermeria civile di Cheren.

In alcuni centri della Colonia, come Adi Ugri, Adi Caieh, Saganeiti, Assab e Barentù, il servizio sanitario per la popolazione borghese è disimpegnato dalle infermerie presidiarie. Di queste ultime è intendimento dell'Amministrazione di curare la trasformazione in vere e proprie infermerie regionali, con personale dipendente dal commissario, in modo che il medico direttore, che attualmente è sempre un medico militare, soggetto, per il fatto del suo servizio e della sua carriera, a molteplici e improvvisi mutamenti, potendovi poscia risiedere stabilmente,

acquisti la pratica locale necessaria per divenire il consulente del commissario e l'ufficiale sanitario della regione.

Per la provvista, conservazione e distribuzione dei materiali sanitari occorrenti alla Colonia funziona una farmacia centrale coloniale.

Data l'importanza zootecnica di quelle regioni il Governo coloniale non ha mancato di dare il maggior sviluppo al servizio veterinario, con l'istituzione di posti veterinari sia fissi che provvisori a seconda della disponibilità del personale e delle necessità del servizio, i quali, alla dipendenza dell'Ufficio regionale, si occupano della cura e della profilassi delle malattie infettive e diffusive del bestiame utile.

Fino ad ora il servizio di polizia veterinaria locale si ha per i commissariati del Barca, del Gasc Setit di Cheren; e presto si ha intenzione di provvedere analogamente per gli altri commissariati del Seraé e dell'Acchalé Guzai, ove anche abbonda il bestiame bovino.

L'opera di tali posti viene diretta ed integrata dall' «Istituto di patologia tropicale dell'Eritrea» nel quale si è trasformato, in forza del decreto governatoriale del 20 maggio 1917, l'Istituto siero-vaccinogeno dell'Asmara, sorto nel 1905 per la produzione ed applicazione del siero contro la peste bovina e per lo studio delle altre malattie diffusive del bestiame.

In virtù della recente trasformazione son venute ad allargarsi e ad integrarsi le finalità e l'attività dell'Istituto stesso, che, come il nuovo titolo indica, viene ora chiamato a più largo e generale còmpito di indagini e di opera, dovendo attendere allo studio della patologia tropicale dell'uomo e degli animali, ed a quello dei parassiti animali e vegetali delle piante, nonchè alla produzione ed applicazione di sieri e vaccini. Spetterà anche ad esso di dare una conveniente preparazione ai medici e veterinari destinati in quella Colonia e di esercitare altresì le funzioni di organo consulente tecnico del Governo per la profilassi delle malattie diffusive dell'uomo e degli animali.

Si è venuto così a costituire un Istituto adatto sia a corrispondere alle immediate esigenze pratiche della Colonia, sia a portare valido contributo nel campo degli studi di patologia tropicale, e che rappresenterà, pel Governo, potente mezzo di colonizzazione e di espansione di influenza, essendo esso chiamato ad agire anche oltre confine.

SOMALIA

In Somalia i servizi sanitari hanno organizzazione analoga a quelli della Colonia Eritrea.

Agli stessi, che sono quasi esclusivamente disimpegnati da ufficiali medici, presiede, nei riguardi tecnici, una Direzione centrale di sanità, con sede a Mogadiscio.

All'assistenza ospedaliera provvede, sia per i connazionali che per gl'indigeni, civili e militari, nel capoluogo della Colonia, l'ospedale civile « Giacomo De Martino », capace di 60 letti, organizzato in modo conforme alle esigenze della moderna pratica e tecnica ospedaliera: il funzionamento di esso, che importa una gestione annua complessiva di circa 48,000 lire, grava sul bilancio della Colonia per lire 39.000 circa.

Per la cura ambulatoria esistono poi a Mogadiscio due dispensari, dei quali uno, civile, per gl'indigeni, molto frequentato, e l'altro militare, per gli ascari del presidio.

Nelle altre località della Colonia si provvede all'assistenza sanitaria, sia per gl'indigeni che per i militari, mediante infermerie-ambulatori, che, in numero di dieci, sono istituite nelle seguenti località: Afgoi, Baidoa, Bardera, Brava, Giumbo, Lugh, Mahaddei, Merca, Bulo Burti e Tigieglà. Esse sono convenientemente fornite di medicinali, di materiali di disinfezione, di presidî chirurgici e capaci di un adeguato numero di letti.

Affinchè, poi, l'opera del medico possa pervenire nelle località poste a distanza dalle infermerie, i sanitari addetti a queste hanno l'obbligo di fare frequenti e periodiche visite nei centri più popolosi, allo scopo anche di rendersi conto delle condizioni sanitarie dei luoghi.

Non riuscendo così peraltro possibile, a causa del limitato numero di medici che prestano servizio nella Colonia (tre a Mogadiscio e dieci nelle residenze), di provvedere in modo continuativo al servizio sanitario degli indigeni in tutte le località sede di residenza o di posto di polizia, si sono assegnati, in quelle di tali località che sono sprovviste di medico, degli infermieri, scelti tra i più intelligenti e sufficientemente pratici delle norme elementari di assistenza medico-chirurgica e di igiene, con l'incarico di apprestare le più facili cure per le comuni malattie nonchè i soccorsi in casi di urgenza.

L'opera del medico viene inoltre integrata dall'azione delle autorità politiche, le quali, a mezzo dei capi delle cabile e dei villaggi, si tengono continuamente informate dello stato sanitario delle popolazioni, in modo da tener subito avvisato il medico del verificarsi di malattie sospette, affinchè esso possa sollecitamente intervenire ad evitare dannose ripercussioni.

Confortevoli sono i risultati ottenuti presso le popolazioni indigene in materia sanitaria, poichè queste vanno sempre maggiormente apprezzando l'opera dai nostri sanitari spiegata e tendono, quindi, a migliorare continuamente il loro abito igienico.

Come in Eritrea, anche in Somalia, per la provvista, la conservazione e distribuzione dei materiali sanitari occorrenti alla Colonia funziona a Mogadiscio una farmacia coloniale.

Il servizio zooiatrico, che anche in quella Colonia assume notevole importanza poichè il bestiame costituisce una delle fonti principali di produzione economica, ha formato oggetto di particolari provvidenze da parte del Governo coloniale, dirette ad attuare tutti i possibili mezzi profilattici e curativi suggeriti dalla scienza a difesa contro le malattie che ostacolano l'incremento del bestiame stesso.

Per raggiungere il quale scopo fu provveduto all'impianto di un Istituto siero-vaccinogeno con finalità analoghe a quelle del corrispondente Istituto dell'Eritrea, ed è altresì intendimento del Governo di istituire al più presto posti di veterinari stabili presso i Commissariati più ricchi di bestiame.

XII.

DIREZIONE GENERALE

degli Affari Civili e delle Opere Pubbliche

Servizio delle opere pubbliche.

ORDINAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE IN LIBIA.

Per i servizi delle opere pubbliche in Libia fino al 2 marzo 1916 ebbe vigore l'ordinamento approvato con Regio Decreto 15 gennaio 1914, n. 76, e modificato dal Regio Decreto 25 febbraio 1914, n. 243.

Secondo questo ordinamento, che aveva abrogato e sostituito il primo, approvato con Regio Decreto 9 marzo 1913, n. 288, il territorio era ripartito in tre zone, a seconda della loro maggiore o minore vicinanza alla costa ed alla facilità delle comunicazioni con la sede del Governo, con norme speciali per l' esecuzione dei lavori in ciascuna di esse, nel senso che si avesse una maggiore speditezza e libertà di azione mano a mano che si spingesse l'attività statale nei territori più interni, dove certamente non potevano applicarsi senza danno le regole di competenza, le attribuzioni di poteri ed i normali procedimenti adottati per il territorio costiero.

La competenza tecnica dei progetti era divisa a seconda del costo del l' opera, tra gli ingegneri capi, l'ispettore superiore delle opere pubbliche sedente in Libia ed il Ministero; quella, per l'approvazione amministrativa era attribuita al Ministero e fino ad un certo limite, per un misurato criterio di decentramento, al Governatore, il quale poteva anche delegare una parte dei suoi poteri nelle maggiori circoscrizioni, e porre accanto alle autorità delegate uno o più tecnici con proprie facoltà rispetto alla redazione dei progetti, alla direzione ed esecuzione dei lavori. Il Ministero aveva poi, presso di sè, come organo tecnico consultivo, un autorevole, per quanto ristretto, collegio, denominato comitato superiore per le opere pubbliche. Ad esso inoltre era riservata l'approvazione del programma annuale dei lavori e delle provviste presentate dal Governatore entro i limiti del quale doveva svolgersi amministrativamente e finanziariamente l'attività di questo.

Siffatto ordinamento in massima fece buona prova. Ma essendosi poscia venute cambiando le condizioni, in base alle quali i servizi dei lavori pubblici avevano avuto quell'assetto, si manifestò la necessità di

mettere le norme in più diretta rispondenza con le esigenze pratiche, specie per quanto riguardava l'ufficio superiore d'ispezione la cui permanenza a Tripoli non appariva più indispensabile, e di sostituire ad alcune disposizioni altre intese ad una ancora maggiore semplificazione e sveltezza.

A ciò appunto si provvide con il nuovo ordinamento delle opere pubbliche approvato con Decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1979, col quale si stabilì la sede dell'ispettore superiore a Roma presso il Ministero, affidandogli funzioni consultive ed ispettive; si soppresse il comitato superiore per le opere pubbliche, affidandone le attribuzioni ad una giunta speciale istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Infine, il nuovo ordinamento avendo consentita la possibilità di modificare mediante semplici decreti ministeriali i limiti di competenza degli ingegneri capi per l'approvazione tecnica e del Governatore per l'approvazione amministrativa dei progetti, con decreto del 10 giugno 1916 l'una e l' altra competenza furono elevate da lire 50,000, secondo era primo stabilito, a lire 75,000. Intanto, secondo una proposta in corso di approvazione, si confida di poter presto elevare a lire 100,000 il limite di competenza di cui sopra, facendo così un ulteriore decisivo passo verso quell'ampio decentramento, a cui dev'essere informata la gestione delle opere pubbliche in coloniale e che confidasi di raggiungere appena assicurato il definitivo assetto degli uffici locali. Attuato il quale decentramento al Ministero dovrebbero essere riservate soltanto l'alta direzione e il coordinamento dell' attività degli organi locali, le funzioni ispettive e l'intervento diretto per l'approvazione ed il collaudo dei lavori di veramente singolare importanza.

OPERE MARITTIME.

Di urgenza addirittura preminente si presentarono sin dal primo momento dell'occupazione italiana i problemi portuali, anche per assicurare alle operazioni militari, nelle varie basi, la via libera del mare.

Si attese, nel più breve tempo, a costruire robusti pontili, ad impiantare grue, boe di segnalamento e ad eseguire molteplici escavazioni saltuarie; ma questi non erano che i provvedimenti più indilazionabili e di facile soluzione. Occorreva concretare e svolgere un vero programma, sia per la costruzione dei porti, sia per la sistemazione dei servizi di segnalazione sulla costa.

In Tripolitania non vi erano nè porti, nè rifugi naturali accessibili. Anche la Cirenaica difettava di veri porti, incontrandosi solo verso il confine orientale l'ampio e ben difeso seno di Tobruc e parziali ridossi naturali a Ras el Hilal ed a Ras el Tin (Bomba). Rimaneva com-

pletamente indifesa la rada di Derna, e pericolosissimi erano gli approdi a Bengasi, perchè il bacino naturale, per i suoi limitatissimi fondali, non poteva dare ricetto che al barcolame ed alle maone, mentre difficilissime e pericolose riuscivano le operazioni d'imbarco e sbarco delle navi ormeggiate al largo.

Ciò stante, si presentò come necessaria la creazione di due grandi porti a Tripoli ed a Bengasi, informati ad una larga visione dell'avvevenire e nell'intendimento che essi permettessero, con qualsiasi mare, l'ingresso e l'ancoraggio delle grandi navi mercantili e da guerra.

Più limitate previsioni vennero formulate per Homs e Derna in relazione alla loro minore importanza come centri commerciali: un ricovero per solo naviglio sottile ad Homs, un ancoraggio per uno o due piroscafi a Derna, data la migliore condizione della rada nei riguardi dei fondali.

Porto di Tripoli. — Nel porto di Tripoli, con un primo lotto di lavori, iniziati nel febbraio 1912, poco dopo la nostra occupazione, erano stati costruiti un primo braccio rettilineo di molo foraneo della lunghezza di metri 678, compreso fra il forte Spagnolo e lo scoglio est-base, un pennello di riparo staccantesi da questo scoglio della lunghezza di metri 240, una banchina della lunghezza di metri 150, nonchè era stato provveduto ad estirpare le secche ingombranti il canale di accesso del porto e lo specchio acqueo interno e a scavare fino a metri 7.50 di profondità la zona antistante la banchina per renderla accessibile ai piroscafi postali. Con un secondo lotto di lavori, appaltato nel febbraio 1914, ed ultimato nel settembre 1916, è stato prolungato il molo di altri 1222 metri e sono stati costruiti due nuovi tratti di banchina rispettivamente di metri 164 e di metri 86, staccantisi entrambi dalla banchina del primo lotto, l'uno verso libeccio e l'altro verso greco.

Nel secondo lotto dei lavori vi era compresa anche una larga escavazione, ma per le difficoltà di approvvigionamento e per l'elevato prezzo del carbone poterono essere eseguiti soltanto i dragaggi, a metri 7,50, dalle zone antistanti alla banchina, ed a metri 8 di una parte delle zone a greco della precedente, rimandando a miglior tempo i rimanenti.

Con tutti questi lavori, la cui spesa complessiva ammonta a circa lire 11,400,000 (4,500,000 per il primo lotto, 6,900,000 per il secondo lotto) si rese un bacino portuale di circa 110 ettari accessibile sempre e con qualsiasi mare anche alle grandi navi mercantili che solcano il Mediterraneo e si creò una vastissima calata (circa 70,000 metri quadrati) ove già funziona un apposito edificio per le operazioni doganali, postali e dei passeggieri, e dove dovranno sorgere, con graduale progresso, a misura del bisogno, tutti gli altri impianti ed edifici, sia ferroviari che commerciali, necessari per assicurare al porto la sua piena efficienza.

Una speciale Commissione ha già studiato il problema della migliore utilizzazione del porto e le sue proposte sono ora in corso di esame.

Resta ancora da procedere alla costruzione di un pennello sottoflutto staccantesi dalle tombe dei Caramanli allo scopo precipuo di evitare gl'interrimenti del bacino; e la sua costruzione, secondo le direttive date dagli organi tecnici, sarà iniziata, appena le mutate condizioni del mercato lo consentiranno. Intanto si è già autorizzata l' esecuzione in economia di una prima parte del pennello, che si è palesata più necessaria ed urgente anche per altre considerazioni di pubblica utilità.

Porto di Bengasi. — Il problema della sistemazione del porto di Bengasi, per la sua complessità, non ha potuto avere rapida soluzione, come quello del porto di Tripoli.

La città di Bengasi non era del tutto priva di un ricovero per navi; ricovero però di limitatissimi fondali che, all'epoca della nostra occupazione, variavano da pochi centimetri a circa due metri, tali cioè da poter dare ricetto soltanto al barcolame ed a qualche modesto galleggiante.

Si provvide pertanto di urgenza alla costruzione di un pontile, all'impianto di grue, all'apposizione di mezzi di segnalamento, all'esecuzione di opportune escavazioni, cui fecero seguito nuovi più estesi dragaggi dell'importo di circa mezzo milione per approfondire fino a metri quattro la zona retrostante al molo esistente ed il ridosso della punta della Giuliana con il relativo canale di accesso. Si prolungò inoltre di 40 metri con una spesa di circa 150,000 lire il molo detto *turco* per ampliare lo specchio acqueo ridossato, e si costruirono ampie banchine lungo la sponda della Giuliana.

Con questi lavori il bacino è ormai accessibile anche al naviglio di medio tonnellaggio (velieri, siluranti, rimorchiatori e piroscafi costieri) che vi trova, oltre che completa sicurezza di ricovero, facilità e comodità di manovre e di operazioni.

Il problema maggiore, però, è quello della creazione di un porto commerciale atto all'ingresso e stazionamento dei piroscafi di linea; problema, che, quantunque affrontato, come si è detto fin dai primordi dell'occupazione italiana, tuttavia per le gravi questioni di ordine nautico e finanziario che esso involgeva, solo di recente ha trovato una soluzione, che permette di entrare nel campo fattivo.

Con recente voto infatti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha dichiarato meritevole di approvazione la proposta dell'ispettore superiore Simonetti per la costruzione di un porto *ex novo* alla spiaggia del Faro, consistente essenzialmente in un molo principale della lunghezza di circa metri 1400 divisi in due bracci, di cui uno in direzione da scirocco a maestro e l'altro in direzione quasi parallela alla riva da greco-levante a greco-libeccio ed in un molo secondario di metri 258 in direzione normale al secondo braccio del molo principale, corredato

verso l'interno e per la lunghezza di 108 metri di una banchina per operazioni commerciali.

Con questo progetto, la cui scelta risolve finalmente il complicato problema, si otterrà uno specchio acqueo di 27 ettari (diciannove in fondali da metri 8 a 13, cinque in fondali da metri 4 a 8 ed il rimanente per il barcolame), completamente ridossato e nel quale potranno trovare ricovero, almeno sei piroscafi di medio ed elevato pescaggio, di cui due affiancati alla banchina, nonchè grossi velieri e piccoli piroscafi.

La spesa prevista, certo non è indifferente, raggiungendo coi prezzi in corso prima della guerra, circa lire 14,700,000, ma sono evidenti le ragioni di necessità e di convenienza per le quali l'opera s'impone malgrado il suo costo elevato.

Basta qui accennare la necessità di creare un idoneo punto di appoggio commerciale ed all'occorrenza anche per le navi da guerra, sull'estesissima costa da Tripoli ad Alessandria d'Egitto, che ora ne difetta completamente, e di stabilirlo nella capitale della Cirenaica, dove si è ormai affermato un importante campo d'azione agricolo, commerciale ed industriale. Si aggiunga a ciò il vantaggio che ne deriverà all'economia generale, sia per il notevolissimo risparmio delle spese d' imbarco e sbarco, sia per la rilevante diminuzione negli sfridi delle merci, sia per il considerevole risparmio nelle spese di controstallie, sfridi e spese che ora si verificano in misura ingentissima, perchè le operazioni si devono svolgere in rada, cioè in mare aperto, con tutti gl' inevitabili inconvenienti che in tali condizioni si verificano.

Il competente ufficio tecnico sta ora studiando e preparando il progetto definitivo, alla cui esecuzione, ritornate normali le condizioni del mercato, potrà addivenirsi solo dopo che il Parlamento abbia assegnato i maggiori fondi all'uopo occorrenti.

Intanto il lungo tempo trascorso per addivenire ad una soluzione soddisfacente del problema, il tempo che occorrerà ancora per iniziare l'opera, e poi per utilizzarla, comprovano l' opportunità di avere provveduto ad una conveniente sistemazione del bacino naturale, il quale, d'altra parte, anche quando il gran porto sarà costruito, servirà utilmente per il ricovero del medio naviglio e del barcolame.

Porto di Homs. — Come si è innanzi detto, nello studio del programma delle opere portuali sulla costa libica si pensò di costruire qualche ricovero anche in centri marittimi minori. Così nell'ottobre 1916 furono ultimati, con una spesa di lire 700,000 circa, i lavori che si erano appaltati ad Homs per la costruzione di un'opera sopraflutto, formata, per un primo tratto di metri 190 da una gettata di massi naturali, e per un secondo tratto di metri 175 da un molo svolgentesi in fondali variabili da metri due a metri 5,50 circa e di una banchina murata della lunghezza di metri 100 per le operazioni d'imbarco e sbarco.

Il bacino protetto avrebbe poi dovuto essere approfondito fino a metri quattro, ma solo una piccola parte dei dragaggi è stata eseguita, perchè le gravi difficoltà incontrate per la natura del fondo marino e per la esposizione del bacino ai mari di levante ed il notevole interrimento, che rendeva presso che inutili i lavori, hanno consigliato di sospenderne l'esecuzione per procedere con la dovuta ponderazione a nuovi e migliori studi.

Porto di Derna. — A scopi più vasti, sebbene anch'esso d'importanza esclusivamente locale, soddisfa il porto di Derna, che nella zona più foranea ha fondali naturali fino a 12-13 metri, mentre che nella zona verso terra è stato parzialmente escavato a metri 5.50.

I lavori finora eseguiti, consistenti in un molo di 400 metri (diviso in tre bracci), in una calata per operazioni di metri 70 di lunghezza e 15 di larghezza, costruita a ridosso del primo braccio, e in un piccolo pennello sottoflutto, sono costati complessivamente circa lire 2,800,000 ed ebbero il loro compimento il 12 ottobre 1916.

Con questi lavori si è assicurato l'ancoraggio di due piroscafi, ma la sistemazione del porto di Derna non può dirsi completa. Occorrono ancora la costruzione di una banchina accostabile dai piroscafi ed un congruo prolungamento del molo sopraflutto e di quello sottoflutto per migliorare l'ingresso delle navi e difendere il bacino dall'invasione delle alghe che ne hanno pressochè inutilizzata una parte.

Sono stati già eseguiti i necessari studi e resta solo da stabilire sulla base di essi quale orientamento si debba dare al tratto di molo principale da prolungare e quale ubicazione debba avere il pennello, perchè meglio rispondano ai fini che si vogliono raggiungere.

Intanto si provvede ad attenuare l'inalgamento mediante periodiche escavazioni, e così si dovrà provvedere fino a che con l'esecuzione delle anzidette opere complementari l'inconveniente non sarà stato del tutto o almeno in massima parte eliminato.

Approdo di Marsa Susa. — Sin dal gennaio 1913 si era esaminata la convenienza ed opportunità di costruire un porto anche a Marsa Susa. Ma, dopo accurati studi, per prevalenti considerazioni di tempo e di spesa, si ritenne preferibile costruire, nel tratto di mare fronteggiante la spiaggia in corrispondenza dell'abitato, soltanto un modesto ricovero per rimorchiatori e maone destinate all'imbarco e sbarco delle merci; tenuto anche presente la prossimità dell'attuale ancoraggio di Ras el Hilal, dove possono trovare rifugio i piroscafi in caso di mare grosso.

Era già stato redatto il relativo progetto di massima, che prevedeva, con una spesa di oltre mezzo milione, la formazione, mediante dragaggi, di un congruo recesso a ridosso del cordone naturale esistente, opportunamente sistemato con qualche opera muraria, quando le attuali

contingenze politiche ed economiche, nonchè la necessità di dare la preferenza al completamento delle opere portuali già iniziate, consigliarono di rimandare a tempo indeterminato l'esecuzione dei lavori.

Manutenzione ed escavazione dei porti. — Finora alla manutenzione ed all'escavazione dei porti si è provveduto a mezzo delle imprese che attendevano all'esecuzione delle opere di sistemazione di questi. Non poteva però l'Amministrazione coloniale non preoccuparsi dei gravi sacrifici finanziari che per l'avvenire avrebbe dovuto incontrare, quando, ultimati i lavori straordinari in corso, fosse stato necessario, unicamente per l'esecuzione di opere manutentorie o di escavazioni di non grande entità, ricorrere ad imprese obbligandole a fornirsi di costosi mezzi d'opera, indispensabili per il compimento del lavoro, ma sproporzionati all'importanza del relativo appalto.

Parve quindi fosse opportuno e vantaggioso per gl'interessi dell'erario assicurare alla colonia la possibilità di provvedere anche in economia all'esecuzione dei cennati lavori, o quanto meno di rendere più facili e meno gravi le condizioni degli appalti con la cessione alle imprese assuntrici di alcuni dei più importanti mezzi d'opera richiesti. Ed all'uopo, udito il parere favorevole del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che accordò largo consenso alla proposta in considerazione anche dei fruttuosi risultati ottenuti in Italia con l'esecuzione diretta, a cura dell'Amministrazione governativa, dei lavori di scavo, fu deciso l'acquisto dall'impresa Almagià, per il prezzo di lire 500,000, di un treno effossorio (composto di una draga, di un rimorchiatore, di due bette e di un salpancore) di un pontone a biga, e di una maona, che l'impresa aveva disponibili a Tripoli dopo l'ultimazione del secondo lotto dei lavori di quel porto; risparmiando così anche la spesa del loro trasporto in Italia che avrebbe dovuto farsi a carico dello Stato.

Fari e segnalamenti marittimi. — Relativamente ai fari e segnalamenti marittimi è stato già provveduto a quanto era necessario per la sicurezza dell'entrata delle navi nei varî porti e ricoveri.

Si era poi studiato un piano generale per l'illuminazione delle coste libiche e come programma minimo, da attuare in un primo momento, si era stabilito, col criterio di utilizzare nei limiti del possibile i segnalamenti esistenti: l'impianto di un fanale della portata di 10 miglia nella punta di el-Machbez, di un faro di quart'ordine a Zuara con piano focale a 15 metri di altezza nel livello del mare (Tripolitania) e di quattro fari di terz'ordine, con piano focale a metri 50 di altezza e portata di 20 miglia, a Ras Taucra, a Ras-Hilal, a Ras el-Tin e a Ras Aben el-Milh (Cirenaica).

Si era iniziata la costruzione della torre in muratura per quest'ultimo faro, la cui spesa è preventivata in lire 180,000 circa, ma la difficoltà di approvvigionamento di alcuni materiali a causa della guerra

europea, hanno resa necessaria la sospensione dei lavori. Sono pronti i progetti per il fanale di Ras el-Machbez e per il faro di Zuara, e sono anche in gran parte raccolti gli elementi per lo studio dei progetti degli altri tre fari della Cirenaica, ma le note vicende politiche della colonia e le attuali condizioni economiche del mercato, per quanto riguarda la disponibilità nonchè il costo dei materiali, hanno reso e rendono tuttora impossibile lo svolgimento del programma concepito.

Studi sul regime dei porti. — Si è dianzi accennato all'inalgamento che inutilizza una parte del bacino del porto di Derna, e che si verifica, per quanto in minore misura, anche a Tripoli e ad Homs. Tutti i porti libici, poi, sono anche soggetti ad interrimenti, sebbene in misura non molto rilevante.

Tali inconvenienti hanno reso necessario da parte degli uffici tecnici di intraprendere studi sui movimenti dei materiali e delle alghe, per adottare, con razionale criterio, le necessarie provvidenze. Ed anche le oscillazioni delle maree formarono oggetto di accurate e costanti indagini, ed una stazione mareografica di prim'ordine è prossima a funzionare sulla spiaggia aperta di Tripoli, salvo – ove si riconosca opportuno – ad impiantarne altre in località adatte.

OPERE STRADALI.

Il problema stradale va considerato sotto il triplice aspetto: *a*) della viabilità urbana, escluse però le strade ricadenti nei nuovi piani regolatori, dei quali si dirà in seguito; *b*) della viabilità suburbana; *c*) delle grandi vie di comunicazione (carovaniere).

Sotto i primi due punti di vista il problema può dirsi quasi completamente risoluto con l'ampio sviluppo dato alla sistemazione stradale urbana e suburbana nei varî centri occupati, specie in quelli maggiori di Tripoli e di Bengasi.

A Tripoli sono state sistemate, con comode massicciate, tutte le strade interne della parte nuova della città ed analoghi provvedimenti si vanno continuamente adottando per le strade degli importanti sobborghi della Dahara grande e della Dahara piccola, mentre, a cura dell'ufficio tecnico municipale, si provvede alle opere manutentorie della città nuova e della città vecchia.

A Bengasi sono state sistemate, nella quasi totalità, le arterie principali e le strade più importanti.

Notevoli pure le sistemazioni stradali eseguite ad Homs, a Misurata e a Derna. In quest'ultima città si è provveduto all'ampliamento ed alla rettificazione della via 17 ottobre, che è l'arteria principale e la più importante per le comunicazioni fra l'abitato ed il porto; ed è stato ultimato, or non ha guari, in proseguimento di questa, un ponte in muratura sull' Uadi.

Per quanto riguarda le carovaniere, ragioni economiche e vicende politiche hanno circoscritto il problema al campo di semplici studi che saranno poi di utile traccia alla futura opera fattiva. Opera che, pur quando potrà iniziarsi, dovrà necessariamente procedere, in relazione alla vastità e complessività del problema, lenta e graduale, con la limitata finalità di rendere possibile il passaggio delle carovane e degli autocarri, e ciò mediante saltuari lavori, escavazione di pozzi e costruzione di *fondugh*.

ACQUEDOTTI.

È noto che generalmente nella Libia sono molto limitate le risorse di acqua potabile: e, pertanto, fin dai primi tempi della nostra occupazione il problema dell'alimentazione idrica dei principali centri abitati costieri si presentava di specialissima importanza, poichè dalla soddisfacente soluzione del problema stesso dipendeva in gran parte il mi-

glioramento delle condizioni igieniche e sanitarie di quelle popolazioni, così di frequente travagliate dal violento, rapido e talvolta anche esteso sviluppo di gravi malattie epidemiche.

Tale problema può ritenersi ormai quasi completamente e felicemente risoluto. Infatti Tripoli ha gli acquedotti di Bu-Meliana e dell' Hamidié; Bengasi quello di el-Fuehat; Derna è alimentata dalle sorgenti dell'uadi omonimo, e si provvederà, quanto prima, in modo definitivo per Homs e Tobruc.

Sotto il passato regime le popolazioni locali si servivano esclusivamente, per i propri bisogni, dell'acqua dei pozzi, disseminati nelle varie case entro l'ambito dell'abitato, o delle acque piovane raccolte nelle cisterne, gli uni e le altre facilmente inquinabili.

Solo Tripoli possedeva un embrione di acquedotto mal costruito, mal gestito e igienicamente mal sicuro; il quale dal pozzo di Bu-Meliana adduceva un limitatissimo volume di acqua a quattro fontane della città.

Le cose sono ora profondamente e radicalmente mutate.

Tripoli. — Tripoli dispone attualmente di circa 2500 metri cubi al giorno di ottima acqua potabile – corrispondente a circa 30 litri a persona –, dei quali 550 circa sono forniti dal ricostruito acquedotto di Bu-Meliana e 2000 dal nuovo acquedotto dell' Hamidié che si alimenta con le cospicue manifestazioni idriche del sottosuolo, captate da apposita galleria filtrante.

Le acque provenienti dai due suddetti impianti forniti di appositi macchinari convergono al grande serbatoio della Dahara, costruito in cemento armato, e situato all'altezza necessaria, affinchè la distribuzione urbana possa affettuarsi con un carico sufficiente.

Dal serbatoio l'acqua viene distribuita in città alle pubbliche fontane e nelle case, mediante un'ampia rete di distribuzione dello sviluppo di oltre venti chilometri ed in continuo ampliamento.

L'efficienza degli impianti sopra descritti è tale che soddisfa adeguatamente alle esigenze della città di Tripoli; ed è anche previsto che eccezionalmente l'acqua possa venire in parte erogata anche per il servizio di estinzione degli incendi, a cui più specialmente provvederà però un apposito impianto per il sollevamento, la raccolta e la distribuzione dell'acqua di mare, che sarà impiegata anche per il lavaggio delle fogne e per l'inaffiamento stradale.

Solo durante l'anno 1916 in correlazione col fenomeno generale verificatosi in tutta la Libia di un sensibile abbassamento del livello delle acque sotterranee, da attribuirsi con presumibile certezza alla persistente siccità della precedente stagione invernale, anche la portata dell'Hamidié ebbe a subire qualche diminuzione. Agli inconvenienti che ne derivarono si provvide temporaneamente con una razionale riduzione

del consumo cittadino; ma, per garantire la continuità e la regolarità dell'importantissimo servizio, anche nell'evenienza di simili eccezionali periodi di siccità, si ritenne opportuno di intensificare la potenzialità degli impianti eduttori mediante un congruo prolungamento della galleria filtrante dell'Hamidié e la escavazione di un nuovo pozzetto più profondo del vecchio. I relativi lavori sono stati già ultimati, e con risultati soddisfacenti.

L'acquedotto è stato dato in consegna all'amministrazione del municipio alla quale frutta una rendita annua netta, secondo le previsioni per il 1917, di lire 10,740, detratta anche una congrua somma per ammortizzare il capitale d'impianto.

Bengasi. — A Bengasi il problema dell'alimentazione idrica ha presentato difficoltà maggiori che non a Tripoli, a motivo della scarsezza e della cattiva qualità delle acque in prossimità dell'abitato. Si è dovuto quindi ricorrere a quelle della falda freatica dell'oasi del Fuehat a circa cinque chilometri di distanza, allacciando diversi pozzi ivi esistenti ed aumentandone la potenzialità idrica, mercè la esecuzione di opportuni lavori di svasamento, ma più specialmente con la costruzione graduale di gallerie di raccolta, che hanno uno sviluppo complessivo di m. 1,600.25.

Il rendimento complessivo giornaliero oscilla intorno ai 340 mc.; ma sono già in corso lavori per aumentare la dotazione di acqua di almeno altri 100 mc., mercè la costruzione di una nuova galleria filtrante lunga m. 1250.

L'acqua giunge per ora solo ai serbatoi della Giuliana, d'onde viene trasportata in città per essere distribuita ai privati a mezzo di carri-botte, posti sotto la vigilanza dell'autorità municipale e dell'ufficio di igiene. Speciali norme emanate dal Governatore, disciplinano il servizio di distribuzione, la cui gestione è, per ora, affidata all'ufficio per le opere pubbliche. Dal Governatore stesso è stato inoltre stabilita la tariffa dei prezzi in base ai quali l'acqua viene ceduta ai pubblici servizi ed ai privati.

Se non che tale sistema di distribuzione è solamente provvisorio, poichè si è già costruita una parte della rete urbana della distribuzione, e sono in corso i lavori per la costruzione di una seconda parte, e, quindi, allorquando questa sarà ultimata – ciò che si spera possa verificarsi senza eccessivo ritardo malgrado la difficoltà di procurarsi l'occorrente materiale metallico – la distribuzione sarà effettuata, oltre che a mezzo di pubbliche fontanelle, anche a domicilio per coloro che ne faranno richiesta.

Dal punto di vista finanziario la gestione dell'esercizio ha dato finora risultati soddisfacenti – in media lire 4500 al mese – per cui è da presumere che i proventi copriranno, col tempo, non solo le spese di esercizio, ma lasceranno anche un margine per il reintegro del capitale impiegato che raggiunge quasi il milione.

Homs. — Per Homs il problema dell'acquedotto non ha rivestito il carattere di grande urgenza, sia in relazione alla limitata importanza dell'abitato, sia perchè alle esigenze attuali può sufficientemente provvedersi con la buona acqua potabile prelevata da alcuni pozzi presso la spiaggia, muniti, anche, in parte, di potabilizzatori.

Pur tuttavia, sia per aumentare la dotazione di acqua, sia per avere una distribuzione urbana con tutte le necessarie garanzie igieniche, si sta studiando il problema dell'acquedotto.

Si era, in un primo tempo, pensato alla captazione di alcune vene subalvee dell'uadi Lebda, ma si è dovuto poi rinunziare, data la notevole distanza dall'abitato ed il conseguente notevole costo dell'acquedotto. È, invece, in corso di studio un più modesto progetto per l'impianto di eduzione e trasporto in città dell'acqua di alcuni pozzi esistenti presso il faro, i quali, sia per quantità che per qualità di acqua, ritengonsi rispondenti allo scopo.

Misurata. — Quivi, in base a progetti già approvati, si sarebbe dovuto addivenire ad una radicale trasformazione e sistemazione dell'acquedotto del Mangush. L'opera costituirà una delle prime provvidenze da attuarsi allorquando sarà effettuata la rioccupazione di quel territorio.

Derna. — Come fu già rilevato, la regione circostante è ricca di acque sorgive. Finora però ne è stata allacciata, e parzialmente, solo una, sulla sinistra dell'uadi Derna, denominata Ain Derna, a circa cinque chilometri dall'abitato, ed alla quota di metri 57 sul livello del mare.

L'acqua, ottima sotto ogni riguardo, viene convogliata in città mediante conduttura in ghisa. Se non che questa, costruita, così come è ora, soltanto per uso militare, non consentiva, a motivo specialmente della riduzione del diametro nell'ultimo tratto del percorso, di utilizzare interamente la portata della sorgente; laddove un maggiore sfruttamento si era ritenuto indispensabile per la riconosciuta opportunità – suggerita da ragioni di indole politica e specialmente economica – di approvvigionare anche Tobruc con l'acqua di Derna, evitando così la costosa importazione di acqua dall'Italia.

A tale scopo si sono apportate le necessarie modificazioni alla conduttura, che è stata pure prolungata fino alla nuova banchina del porto, in modo che, fin dal 4 aprile 1917, le navi-cisterna caricano acqua direttamente dalla nuova conduttura. Attualmente a Derna si può contare sopra una provvista di acqua di circa mc. 400 al giorno, ritenuti bastevoli per soddisfare alle presenti esigenze anche di Tobruc. Per l'avvenire, ove se ne manifesti il bisogno e le migliorate condizioni politiche della colonia lo consentano, si potrà addivenire a più importanti e radicali provvedimenti allacciando altre nuove sorgenti.

Tobruc. — Questa base navale già rifornita di acqua dall'Italia, è ora approvvigionata con l'acqua di Derna. Senonchè allo scopo di dare al problema dell'alimentazione idrica di Tobruc una soluzione locale si è stabilito di provvedere alla captazione, elevazione e canalizzazione delle acque subalvee dell'uadi Auda che sbocca in mare sulla costa opposta dell'insenatura di Tobruc e dista circa cinque chilometri dall'abitato. Si presume che il rendimento del progettato acquedotto, della cui esecuzione è incaricata l'autorità militare, potrà essere di mc. 100 di acqua al giorno, quantitativo ritenuto sufficiente ai bisogni, poichè il consumo attuale è di mc. 80.

Studi idrologici. — Oltre che per la risoluzione del problema concernente l'alimentazione idrica dei centri abitati, di cui sopra si è fatto cenno, studi idrologici sono stati eseguiti anche allo scopo di avere dati importanti per la risoluzione dell'altro più vasto e più complesso problema della messa in valore dei territori della colonia.

Tali studi sono stati eseguiti su larga scala in Tripolitania; in più limitata misura in Cirenaica, a causa, specialmente, delle particolari condizioni politiche di quella regione.

In Tripolitania gli studi, in un primo periodo, furono particolarmente rivolti all'oasi di Tripoli e ad alcune zone della pianura sud-tripolitana. Altre parti della Gefara ed alcune regioni più lontane della Tripolitania settentrionale formarono oggetto di un primo e rapido esame idrologico.

In un secondo periodo di studi, sulla base delle indagini precedentemente fatte, e dopo un'accurata ricognizione, eseguita in quasi tutta la pianura sud-tripolitana ed in regioni più lontane (dintorni di Misurata sino alle sorgenti dell'uadi Ghernan nella sebcha di Tauorga; dintorni della costa tra Misurata, Zliten ed Homs; Gebel centrale fra Casr Garian e Jefren; Gefara tripolitana fino a Zuara) furono proseguite e completate le indagini generali sulle acque sotterranee della Gefara, e furono studiate più particolarmente le condizioni idrologiche delle zone nord-occidentali, nel tratto costiero tra le oasi di Zanzur e di el-Agelat, che sono le più importanti sotto il punto di vista fisico ed agrario. Come conclusione di tali studi, eseguiti sotto la immediata direzione dell'ispettore superiore per le opere pubbliche, comm. ing. Riccardo Simonetti, dal quale sono state presentate al riguardo tre importanti memorie che verranno pubblicate non appena sarà possibile, si può affermare che, pur non essendovi in Tripolitania abbondanza di acque, la falda freatica è, però, tale da consentire la messa in valore di estesi territori; e che riuscirà sommamente proficuo proseguire gli studi intrapresi allo scopo di facilitare e completare la conoscenza della regione.

In Cirenaica gli studi idrologici sono stati molto limitati. Ad ogni modo quei pochi eseguiti per risolvere problemi di alimentazione idrica sono stati sufficienti per rilevare come l'idrologia della Cirenaica differisca

essenzialmente da quella della Tripolitania; da una parte per la mancanza di una vera e continua falda freatica, dall'altra per la ricchezza di acque di alcune regioni, come quelle di Derna e di Cirene.

Attinenti agli studi idrologici ed importanti per le loro finalità pratiche sono le escavazioni di pozzi tubolari profondi, fra i quali merita speciale menzione il pozzo presso la scuola di agricoltura di Sidi Mesri fuori le mura di Tripoli, che ha raggiunto finora i 478 metri di profondità ed una maggiore ne avrebbe raggiunta se le presenti eccezionali condizioni non avessero consigliato la sospensione dei lavori. Di notevole importanza è anche il pozzo artesiano di Zuara, il quale, alla profondità di 240 metri ha dato una cospicua vena di acqua saliente; acqua mineralizzata, la quale, se non è adatta ad uso potabile, può essere però utilizzata per l'irrigazione.

Varî altri pozzi tubolari sono stati eseguiti in altre località per scopi determinati – militari, ferroviari, civili, ecc. – ed in genere con risultati soddisfacenti.

Occorre, infine, ricordare che nel 1914 il Ministero dispose che, sotto la direzione del cav. Domenico Zaccagna, ingegnere capo del R. Corpo delle miniere, fossero eseguite, a mezzo della Società Anonima ingegnere A. Bonariva di Bologna, delle indagini idrologiche nella zona interna della Tripolitania occidentale tra Nalut e Ghadames. A seguito di tali indagini furono affidati alla Società medesima i lavori per la perforazione di pozzi a el-Ogba ed a Ghadames, salvo a disporre la esecuzione di quegli altri che si fossero ritenuti utili. Tali lavori, sospesi per l'inclemenza della stagione estiva nel giugno del 1914, avrebbero dovuto essere ripresi nel 1915. Se non che le note condizioni dell'interno della colonia impedirono tale ripresa e si reputò perciò conveniente di risolvere il contratto con la Società assuntrice.

SVILUPPO E RISANAMENTO DEGLI ABITATI

Lo sviluppo ed il risanamento degli abitati, specialmente litoranei, hanno costituito uno dei più notevoli còmpiti imposti, sia da effettive immediate esigenze, sia dalla missione di civile progresso assunta con la nostra occupazione di fronte a popolazioni lasciate dal precedente regime in uno stato di quasi completo abbandono.

Nei riguardi dell'edilizia, l'importante attività spiegata dall'amministrazione è stata diretta a dare, secondo i bisogni del presente, un assetto di vita civile ai centri occupati, ed a predisporre nel medesimo tempo le linee dello sviluppo avvenire.

Piani regolatori. — Occorreva anzitutto di porre una disciplina all'attività edilizia in modo che questa non avesse a svolgersi in maniera

disordinata, ma in base ad una concezione organica, sia delle trasformazioni e dei miglioramenti da apportare ai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie ed estetiche, sia dell'ulteriore eventuale ampliamento degli abitati medesimi.

Per soddisfare a tale esigenza si ravvisò opportuno di compilare dei piani regolatori, i quali furono concepiti e studiati con una larga visione del futuro per i maggiori centri di Tripoli e di Bengasi; con più limitato criterio per quelli di Homs e Derna; mentre anche per Zuara e per i paesi interni di el-Garian, Jefren, ecc., si provvedeva affinchè le nuove costruzioni sorgessero su linee determinate con criteri organici.

Tripoli. — Lo studio del piano regolatore di Tripoli si impose subito come immediata necessità del nuovo assetto, non solo per assicurare lo sviluppo razionale della città, ma anche per impedire che una impaziente attività costruttrice compromettesse l'avvenire della città medesima.

Concetto informatore del piano fu quello di conservare intatta tanto la vecchia città araba recinta dalle mura spagnuole, quanto la moderna tracciata da Rescihd Bey con le sue quattro strade principali irradiantisi da piazza del Pane, e di sviluppare la città nuova nell'oasi a levante, in vista del mare, e quella industriale dalla parte opposta a ponente, lungo la strada di Gargaresc fino all'uadi Megenin.

Un primo progetto di piano fu approvato d'urgenza con Regio decreto 2 settembre 1912, n. 1098; ma, sia per la mancanza di appositi rilievi, sia per la incompleta conoscenza dei luoghi e delle effettive esigenze cittadine, esso non poteva avere, nè ebbe infatti carattere definitivo; cosicchè fu presto sostituito da altro approvato con Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 57, che, rispetto al primitivo, segna una più opportuna limitazione ai larghi criteri con i quali quest'ultimo era stato concepito.

Se non che una più matura conoscenza dei bisogni cittadini presenti ed una più obbiettiva ed adeguata previsione dei bisogni futuri, lasciava intravedere la possibilità di soddisfarli, pur apportando ulteriori riduzioni al piano approvato, le quali avrebbero altresì consentito di diminuire, per quanto fosse possibile, la spesa di diciotto milioni prevista per la sua attuazione.

Risultato di nuovi studi è stata la compilazione di un progetto – in data 2 marzo 1917 – di variante al piano regolatore, limitatamente, però, alla zona centrale della città (quartieri a destra ed a sinistra di Sciara el-Garbi; piazza del Pane ed adiacenze; passeggiata a mare) che è del resto la più importante sotto tutti gli aspetti; salvo ad estendere analoghi provvedimenti alle zone periferiche.

La proposta variante, già approvata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, riduce in misura più adeguata alle effettive esigenze cittadine l'ampiezza delle strade; introduce alcune limitazioni al primitivo

programma di costruzione di portici, e pur mantenendo fermi quei beneficî e quel decoro che si intendeva di conferire alla città di Tripoli con l'attuazione del piano regolatore, si calcola che possa far conseguire una economia di lire 1,200,000 circa, che potrà salire a non meno di due o tre milioni, quando i criteri informatori della variante saranno estesi a tutto il perimetro del piano regolatore.

È inoltre in corso di approvazione un altro progetto di variante relativamente al tracciato della strada così detta *bassa* da piazza dell'Orologio alla dogana, intesa a rendere più agevoli le comunicazioni tra il centro cittadino ed il porto.

Notevoli lavori di ampliamento e di allargamento stradali sono stati già eseguiti a Tripoli in attuazione del piano regolatore. A tacere degli altri di minore importanza basterà qui citare: la formazione della grande piazza attorno all'Arco di Marco Aurelio, che, con provvida cura, è stato rimesso in luce e restituito nella sua intera imponenza; l'ampliamento del piazzale della dogana; l'ampliamento della piazza del Pane; l'allargamento di Sciara-Hassuna Pascià; la strada Belvedere, ecc.

Fino a tutto il dicembre 1917 sono stati, per l'attuazione del piano regolatore, impegnati fondi per lire 922,000.

Bengasi. — Con Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 55, fu approvato il piano regolatore della città di Bengasi, che meglio può dirsi un piano di ampliamento. Esso importerà una spesa prevista di lire 6,600,000 ed è stato informato al criterio fondamentale di lasciare inalterate, per ragioni storiche politiche ed economiche, gli esistenti quartieri arabo-ebrei della città, salvo qualche limitatissimo ed indispensabile sventramento ed allargamento, e di ubicare i nuovi quartieri europei verso mare.

Come a Tripoli, anche a Bengasi hanno avuto un notevole sviluppo i lavori per l'attuazione del piano regolatore. Basterà citare: la via che dal viale della Regina, lungo il lato orientale dell'ospedale militare, raggiunge la caserma Torelli; la costruzione del muro lungo la spiaggia a nord-est della città, mercè il quale sono state conquistate al mare cospicue zone edificatorie; la sistemazione della piazza del Sale fino alla marina, con la demolizione del pericolante Castello turco, le grandi colmate a ridosso dei muri di sponda alla punta della Giuliana che potranno essere adibite ad operazioni marittime ed a costruzioni edilizie. Si è provveduto inoltre a varie sistemazioni e costruzioni stradali.

Per l'attuazione del piano sono stati impegnati fino al 30 giugno 1917 fondi per lire 574,500.

Derna. — Anche per Derna è stato redatto più che un piano regolatore, un piano di ampliamento; ma, in considerazione delle sopraggiunte eccezionali circostanze, che tuttora perdurano, è sembrato opportuno di soprassedere alla sua approvazione; tanto più che, trattandosi – come

si è detto – di un piano di ampliamento, ed essendo, d'altra parte, attualmente di poca importanza l'attività edilizia, l'adottata sospensiva non apporta alcun pregiudizio.

D'altronde alle più urgenti esigenze potrà essere provveduto, se mai, come già fu fatto per la costruzione della via marina, mediante l'attuazione di singoli progetti studiati, tenendo presenti come direttive di massima i criteri a cui è informato il progetto del piano regolatore.

Tale piano, per la cui esecuzione è prevista una spesa di lire 750,000, è basato sul criterio fondamentale di mantenere inalterata, per ragioni politico-storiche ed economiche, la vecchia città araba in tutti i suoi quartieri, salvo l'indispensabile allargamento e la rettifica delle principali strade che mettono in comunicazione il porto con l'abitato.

A tale proposito è però da avvertire che, indipendentemente dal piano regolatore, dal quale sono state stralciate le relative previsioni, è stato già provveduto alla costruzione della strada XVII Ottobre (che costituisce la principale arteria della città) con il corrispondente impianto di un ponte a tre arcate per l'attraversamento dell'Uadi-Derna.

Homs. — Attesa l'importanza di questo centro, fin dal luglio 1913 era stato redatto un piano regolatore e di ampliamento, che importava una spesa di lire 650,000. Se non che, a seguito di rilievi fatti specialmente nei riguardi dell'ubicazione degli impianti ferroviari, e ravvisata, d'altra parte, la convenienza di ridurne, per ragioni economiche, la portata in corrispondenza degli effettivi bisogni cittadini, il piano stesso fu rinviato al competente ufficio tecnico per le opportune modificazioni.

In base alle direttive date è stato quindi redatto un nuovo progetto – in data 30 agosto 1916 – per un importo di lire 475,000, che è stato di recente rinviato al Governo per qualche ulteriore modificazione.

Ad ogni modo, attese le presenti eccezionali circostanze, per le quali è rimasta sospesa quasi interamente ogni attività edilizia, non sembra che un eventuale ritardo nella sua approvazione possa arrecare alcun pregiudizio.

Problemi igienici. — Nei riguardi igienici e sanitari, oltre agli acquedotti ed alle sistemazioni stradali, di cui si è già fatto cenno, molte provvidenze sono state attuate, fra cui le numerose opere di colmata e di bonificamento eseguite a Tripoli (piazza dello Sparto; zone esterne alle mura della vecchia città, ecc.) ed a Bengasi, dove sono state già colmate e sistemate la maggior parte delle aree già appartenenti alla salina ed ora aggregate all'ambito della città, con che si è raggiunto uno scopo altamente igienico e si è potuto costituire una vasta zona di aree edificatorie.

Si è poi rivolta ogni cura per migliorare le condizioni di smaltimento delle materie luride, provvedendo allo espurgo delle fogne esistenti, creandone delle nuove, sistemandone gli sbocchi, ecc.

Venivano intanto approntati e sono andati gradatamente maturando gli studi per la creazione di regolari e definitive reti di fognatura.

Il problema riveste una speciale importanza per Tripoli, giacchè gli attuali sistemi di smaltimento sono imperfetti e deficienti, ma sopratutto perchè gran parte della città difetta assolutamente di fognatura e perchè i rifiuti si riversano nel porto col conseguente pericolo d'inquinamento dello specchio acqueo.

Si provvederà al riguardo con la graduale attuazione della nuova grande rete di fognatura, che è stata studiata con ogni diligenza e già tradotta in un elaborato progetto di massima, in base ai criteri igienici preventivamente concordati con le competenti autorità sanitarie.

Strettamente connesso con il progetto di fognatura è l'altro concernente l'impianto per il sollevamento, la raccolta e la distribuzione di acqua di mare per il lavaggio delle fogne, per l'innaffiamento stradale e per il servizio di difesa contro gli incendi.

Sui due progetti si sono già pronunziati favorevolmente, per la parte di loro competenza, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Direzione generale della Sanità pubblica; e sono stati restituiti al Governo, in attesa che, col cessare delle eccezionali condizioni create dallo stato di guerra, e dopo avere ottenuti i fondi dal Parlamento, possa esserne ordinata l'attuazione.

A prezzi normali di mercato, i due progetti importerebbero una spesa per oltre sei milioni, ma, qualora dovessero oggi iniziarsi i relativi lavori, la spesa stessa salirebbe a cifre assai più elevate. La risoluzione del problema è stata quindi rinviata al dopo guerra, ma sin d'ora è previsto che alle opere di cui trattasi potrà provvedersi per gradi; cosicchè la relativa spesa potrà essere ripartita in varî esercizi.

OPERE EDILIZIE

Per la necessità di sistemare in locali adatti i molteplici uffici e servizi pubblici istituiti in Libia dopo la nostra occupazione è stata esplicata dall'Amministrazione una vasta e svariata attività edilizia. Ed il programma svolto in tale campo è di considerevole importanza.

Ad esso si coordinano le molteplici costruzioni ed adattamenti delle sedi dei pubblici uffici; gli edifici sanitari, i cimiteri per le varie religioni, le caserme delle guardie di città e di finanza, le scuole, i restauri dei monumenti, ecc.

Basterà in proposito accennare soltanto alle opere più importanti nei maggiori centri.

Per Tripoli: l'edificio della dogana; la grande stazione sanitaria marittima; le importanti costruzioni e adattamenti nel Castello; la sede del

Genio civile; le caserme delle guardie di città e di finanza; le sistemazioni varie nei cimiteri esistenti; la costruzione in corso della grande necropoli civile e militare di Hammangi; l'ospedale civile Vittorio Emanuele III della capacità di circa 200 letti; la costruzione di completi plessi scolastici primari della città vecchia e della città nuova (scuole elementari maschili e femminili e asili di infanzia) i grandi restauri all'Arco di Marco Aurelio che, come si è detto, è stato completamente isolato, rimesso in luce e circondato da una grande piazza; le sistemazioni ed i varî impianti per gl'istituti esperimentali di agricoltura e di zootecnica; i lavori di restauro e sistemazione del locale macello pubblico; quelli di adattamento e sistemazione dei locali della scuola d'arti e mestieri, ecc.

Sono tuttora allo stato di progetto altre importanti opere, quali il palazzo di Giustizia; il fabbricato per allogarvi la nuova scuola media; l'asilo d'infanzia di via Mizram ed infine varî mercati.

Per Bengasi: i fabbricati doganali; la costruzione del cimitero arabo e di quello cristiano, destinato anche a necropoli militare; la stazione sanitaria marittima e di disinfezione; l'edificio per i servizi postali ed elettrici tuttora in corso di esecuzione. Sono stati già approvati i progetti per l'ospedale civile e per un ospedale di isolamento.

Anche ad Homs, a Misurata, a Derna ed a Tobruc il programma edilizio ha avuto sufficiente sviluppo, in benintesa armonia e proporzione con le esigenze di tali centri.

Accennasi, per Homs, alla pescheria, al macello civico, al mercato commestibili, all'ufficio per le opere pubbliche, ecc.; per Misurata, all'edificio scolastico, alla ricostruzione della Zavia Medania, alla sistemazione del carcere e dei varî uffici; per Derna, alle scuole, alle carceri, al mercato pubblico, alle importanti sistemazioni della Regia Dogana, al cimitero israelitico; per Tobruc, alla Regia Capitaneria di porto, ai magazzini doganali, ecc.

Molteplici lavori di vario genere sono stati eseguiti poi in altre località minori.

Studi sui materiali da costruzione. — A proposito degli acquedotti si è avuto occasione di parlare degli studi idrologici, come a proposito dei porti si è avuto occasione di parlare di quelli mareografici e sui fenomeni d'interrimento di sabbie e di alghe nei bacini portuali.

Conviene anche dire degli studi compiuti sui materiali da costruzione, che hanno importanza generale per tutte le opere della Libia.

Tali studi per la Tripolitania possono considerarsi pressochè completi nelle zone di Tripoli e di El-Azizia, sono invece più o meno incompleti nelle zone di Zuara, Homs, Misurata, Tarhuna, Ciglione del Gebel, stante le difficoltà di comunicazioni, i rivolgimenti politici ed altre ragioni.

In Cirenaica gli studi sono stati contenuti entro i limiti dei territori di Bengasi, Derna e Tobruc, nei quali del resto si sviluppa quasi esclusivamente l'attività costruttiva.

Le relative conclusioni formeranno, a miglior tempo, oggetto di speciali pubblicazioni; intanto si può dire fin d'ora che, come gli studi idrologici hanno dimostrato la esistenza di sufficienti risorse idriche locali per gli usi potabili e dell'agricoltura, così gli studi sui materiali da costruzione hanno dimostrato che la nuova colonia potrà far fronte ai propri bisogni costruttivi senza ricorrere alla Madre patria per la maggior parte dei materiali, ad eccezione dei legnami e dei ferri, e, per ora, anche dei cementi, non essendo impossibile che anche per questi possa il problema col tempo convenientemente risolversi sul posto.

A Tripoli è stato costituito, alle dipendenze dell'ufficio delle opere pubbliche, un apposito gabinetto sperimentale per fornire anche ai privati costruttori, previo pagamento di una tenue tassa, tutti gli elementi relativi ai caratteri fisici e meccanici dei varî materiali (peso specifico, densità assoluta, resistenza alla tensione ed allo schiacciamento, ecc.).

Dopo quello che sopra si è riferito, sembra opportuno esporre alcuni dati numerici riflettenti la gestione economico-finanziaria, dai quali dati con sintetica visione, potrà meglio risultare l'importanza dell'azione statale svolta dall'Amministrazione in Tripolitania ed in Cirenaica in materia di pubblici lavori.

Per quanto riguarda le opere ordinarie di manutenzione basti accennare che la spesa annuale può dirsi pressochè consolidata in bilancio, nell'ammontare di lire 600,000 circa fra le due Colonie.

Qualche maggiore elemento invece sarà bene fornire circa le spese per opere straordinarie, all'esecuzione delle quali sono destinati fondi appositamente concessi mediante speciali provvedimenti legislativi. Quali siano questi fondi, quali gli impegni finanziari assunti su di essi, e quali le rimanenze attuali, lo si può rilevare dalle cifre seguenti:

Fondi autorizzati promiscuamente per la Tripolitania e la Cirenaica.

Legge 28 marzo 1912, n. 232	L.	5,300,000
Prelevamento dal conto corrente dei 50 milioni (Legge 16 dicembre 1912, n. 1312)	»	20,400,000
Decreto luogotenenziale n. 990 del 27 giugno 1915 .	»	32,200,000
Decreto luogotenenziale n. 843 del 9 luglio 1916. .	»	1,250,000
Totale. . .	L.	59,150,000

Ripartizione di fondi autorizzati promiscuamente per la Tripolitania e la Cirenaica.

Opere marittime:				
Legge 28 maggio 1912, n. 232 . . .	L.	5,300,000		
Prelevamento dal conto corrente dei 50 milioni.	»	13,680,000		
Decreto luogotenenziale n. 990 del 27 giugno 1915	»	16,650,000	L.	35,630,000
Opere stradali d'interesse generale:				
Prelevamento dal conto corrente dei 50 milioni.	L.	618,000		
Decreto luogotenenziale n. 990 del 27 giugno 1915.	»	1,750,000	»	2,368,000
Opere edilizie d'interesse generale:				
Prelevamento dal conto corrente dei 50 milioni.	L.	2,380,000		
Decreto luogotenenziale n. 990 del 27 giugno 1915.	»	6,230,000	»	8,610,000
Opere idrauliche:				
Decreto luogotenenziale n. 990 del 27 giugno 1915 .			»	180,000
Opere d'interesse locale:				
Prelevamento dal conto corrente dei 50 milioni.	L.	3,490,000		
Decreto luogotenenziale n. 990 del 27 giugno 1915.	»	4,550,000		
Decreto luogotenenziale n. 843 del 9 luglio 1916.	»	1,200,000	»	9,240,000
Ricerche ed assaggi per studi attinenti alle opere pubbliche:				
Prelevamento dal conto corrente dei 50 milioni.	L.	232,000		
Decreto luogotenenziale n. 990 del 27 giugno 1915.	»	100,000		
Decreto luogotenenziale n. 843 del 9 luglio 1916.	»	50,000	»	382,000
Personale addetto alle opere pubbliche strordinarie:				
Decreto luogotenenziale n. 990 del 27 giugno 1915 (1)			»	2,740,000
			L.	59,150,000

(1) Non si comprende alcuna spesa di personale sui fondi del conto corrente accantonati per opere pubbliche in lire 20,400,000, perchè su tale fondo non fu fatta un'assegnazione speciale per il personale.

Impegni assunti.

Opere marittime:				
Tripolitania	L.	15,671,000		
Cirenaica	»	6,352,000		
			L.	22,023,000
Opere stradali d'interesse generale:				
Tripolitania	L.	1,045,000		
Cirenaica	»	760,000		
			»	1,805,000
Opere edilizie d'interesse generale:				
Tripolitania	L.	2,640,000		
Cirenaica	»	2,113,000		
			»	4,753,000
Opere idrauliche:				
Tripolitania	L.	7,500		
Cirenaica	»	56,000		
			»	63,500
Opere d'interesse locale:				
Tripolitania	L.	3,227,000		
Cirenaica	»	2,790,000		
			»	6,017,000
Ricerche ed assegni per studi attinenti alle opere pubbliche:				
Tripolitania	L.	245,000		
Cirenaica	»	50,000		
			»	295,000
Personale addetto alle opere pubbliche straordinarie:				
Tripolitania	L.	725,000		
Cirenaica	»	536,000		
			»	1,261,000
		Totale. . .	L.	36,217,500

Disponibilità attuali.

Opere marittime:				
Fondi assegnati	L.	35,630,000		
Meno impegni assunti	»	22,023,000		
			L.	13,607,000
Opere stradali d'interesse generale:				
Fondi assegnati	L.	2,368,000		
Meno impegni assunti	»	1,805,000		
			»	563,000
Opere edilizie d'interesse generale:				
Fondi assegnati	L.	8,610,000		
Meno impegni assunti	»	4,753,000		
			»	3,857,000
Opere d'interesse locale:				
Fondi assegnati	L.	9,240,000		
Meno impegni assunti	»	6,017,000		
			»	3,223,000
Opere idrauliche:				
Fondi assegnati	L.	180,000		
Meno impegni assunti	»	63,500		
			»	116,500
Ricerche ed assaggi per studi attinenti alle opere pubbliche:				
Fondi assegnati	L.	382,000		
Meno impegni assunti	»	295,000		
			»	87,000
Personale addetto alle opere pubbliche straordinarie:				
Fondi assegnati	L.	2,740,000		
Meno impegni assunti	»	1,261,000		
			»	1,479,000
		Totale. . .	L.	22,932,500

Dalle cifre riportate si rileva che, in confronto della somma autorizzata in lire 59,150,000, gli impegni finora assunti ammontano a lire 36,200,000 circa, corrispondenti alle spese occorse pei lavori intrapresi. e in gran parte ultimati da tempo. Devesi però tener conto che, mentre l'anzidetto ammontare di somme già impegnate si riferisce ad opere già ultimate o in via di compimento, vi sono pure altri lavori importanti i quali, benchè trovinsi tuttora allo stato di progetto o di studio, si prevede tuttavia che possano essere intrapresi tra breve, in quanto le condizioni attuali lo consentano, sicchè si ha ragione di ritenere che la somma di lire 36,200,000, sopra riferita, entro il 30 giugno prossimo, potrà salire a lire 40,000,000 circa.

A quell'epoca quindi le disponibilità di fondi ora ascendenti a lire 23,000,000, circa, potranno aggirarsi intorno ai 19,000,000, somma rappresentata in massima parte (circa 12,000,000) da fondi afferenti a lavori marittimi. Esigue quindi si prevedono le disponibilità, per le altre categorie di opere e specialmente per le stradali, la cui esecuzione è più che per le altre compatibile con le attuali difficoltà di rifornimento di materiali, ed è perciò che l'Amministrazione coloniale, nell' intento di prevenire le eventuali difficoltà finanziarie che nei prossimi esercizi potrebbero porre ostacolo all'ulteriore sviluppo dei suoi programmi organici di lavori, è venuta nella determinazione d' includere nel progetto di legge del bilancio 1918–19 una richiesta di maggiori fondi in aggiunta a quelli finora autorizzati, e ciò specialmente per le categorie di opere stradali ed edilizie che riacquisteranno in tal modo la occorrente elasticità finanziaria.

OPERE PUBBLICHE NELLA SOMALIA ITALIANA.

A prescindere dai lavori di carattere militare resi necessari per il consolidamento della nostra occupazione e della affermazione della nostra sovranità dopo il rapido sviluppo dalla penetrazione in Colonia verificatosi negli anni 1913 e 1914, fra le opere pubbliche di carattere civile a cui si è recentemente provveduto e si sta provvedendo, meritano particolare menzione quelle portuali e stradali.

Tra le prime la più importante è certamente quella della sistemazione del porto di Brava, di cui nel 1917 venne ultimato il primo lotto dei lavori consistente in un viadotto–pontile che congiunge la terra ferma agli scogli Scillani, con una spesa di circa un milione e duecentomila lire.

Tale congiungimento ha offerto per intanto l'apprezzabile utilità di un abbastanza comodo e sicuro approdo, in uno specchio di acqua calma, alle imbarcazioni che ora fanno traffico fra i piroscafi in rada e la testata del pontile, mentre esse erano prima esposte alle difficoltà ed ai danneggiamenti dell'approdo su una costa battuta dall'onda del frangente.

Si sarebbero ora dovute iniziare le opere facenti parte del secondo lotto, e per le quali si ha ancora la disponibilità di circa un milione e mezzo, ma ogni determinazione al riguardo fu rinviata sia per le difficoltà generali determinatesi per lo stato di guerra, sia perchè si è manifestata la necessità di premettere un esame completo del problema portuale della Colonia, il quale involge questioni non solo tecniche, ma anche di carattere economico; principale fra queste il problema delle comunicazioni ferroviarie necessariamente e naturalmente connesso al portuale.

È già pronto infatti uno studio di massima per una ferrovia che, da Brava per Audegle, Buracaba, dovrebbe raggiungere Baidoa con un percorso di 363 chilometri e con una spesa preventivata di circa 26 milioni di lire, ma gravi dubbi ora sono sorti circa il posto a cui la ferrovia dovrebbe far capo, avendo le correnti commerciali provenienti dall' interno dimostrato, dopo l'espansione della Colonia, di tendere preferibilmente a Mogadiscio come punto più centrale.

Di qui la necessità di studiare se non fosse il caso di sostituire al progettato porto a Brava, altro nelle vicinanze del capoluogo della Colonia, e sono appunto oggi già in corso gli opportuni rilievi lungo quel litorale. La questione formerà naturalmente oggetto di ponderato studio da parte, sia del Governo coloniale che di quello centrale, e dovrà essere poi in ogni caso portata avanti al Parlamento per l'assegnamento dei fondi necessari, tanto per la ferrovia che per il porto, essendo gli stanziamenti ancora disponibili per il porto di Brava neppure bastevoli per iniziare un efficiente secondo lotto di lavori.

A proposito di opere marittime non sembra superfluo accennare che è stato pure ultimato il pontile nella rada di Chisimajo, e che alla base di tale pontile sono stati costruiti due capannoni in muratura per il ricovero e deposito delle merci, per modo che i nostri traffici potranno fra breve, concretati alcuni accordi col Governo dell'Affrica orientale inglese, approfittare, con piena efficienza, della concessione speciale ottenuta dall' Italia in quella rada.

Trattandosi di una Colonia che, come prima si è accennato, ha di recente ampliato notevolmente la propria estensione, e che trovasi ancora nel periodo di una iniziale sistemazione, specialissima importanza ha assunto in questi ultimi tempi il problema della viabilità, in rapporto specialmente allo sviluppo dell'economia, della vita civile e delle condizioni di sicurezza della Colonia stessa. E quel Governo ha risolutamente affrontato tale problema, provvedendo all' ampliamento della rete stradale, ed al collegamento con Mogadiscio e la costa – ed anche fra di loro – delle varie residenze istituite nei centri più numerosi di popolazione e più ricchi di produzione. Ed è così che al principio del corrente esercizio, la rete stradale ha raggiunto uno sviluppo complessivo di circa 1500 chilometri.

Ad uno sviluppo stradale sì esteso, effettuatosi sotto l'assillante necessità di riunire al più presto residenze e presidî militari tra loro assai distanti, il Governo della Colonia ha potuto provvedere con una spesa relativamente minima, sia perchè, ad eccezione di un tratto di circa 25 chilometri costruito in massicciata sulla linea Mogadiscio-Afgoi per attraversare una zona di dune sabbiose, trattasi di strade a fondo naturale e senza opere di arte, sia perchè si è potuta largamente utilizzare l'opera prestata dalle cabile, sia infine per il nessun costo della parte direttiva e di sorveglianza affidata ai residenti, agli ufficiali ed ai capi indigeni.

Proporzionalmente più rilevante si è invece palesata la spesa per la manutenzione della rete stradale, non solo perchè questa è stata costruita, come si è detto, a fondo naturale e senza opere d'arte, ma anche perchè in taluni tratti essa è soggetta alle piene alluvionali ed agli straripamenti dei fiumi.

Per realizzare al riguardo una certa economia provvidamente fu pensato di affidare, mediante un tenue compenso mensile, gli ordinari piccoli lavori di conservazione del fondo stradale ai capi delle cabile che hanno la loro sede in prossimità delle strade stesse, mentre il Governo si riserva di provvedere, direttamente, ai lavori di maggiore entità e di riattamento, dei quali, di regola, si manifesta la necessità dopo il periodo delle pioggie. Ed è bene aggiungere che tale sistema ha già dato ottimi risultati per merito specialmente dell' impegno e della volonterosità che pongono le cabile nei relativi lavori.

La rete stradale già costruita ha reso possibili regolari servizi di comunicazioni e trasporti governativi, non soltanto a mezzo di carri a traino animale e di carovane di cammelli, ma altresì a mezzo di autocarri che permettono gli spostamenti più rapidi fra regione e regione, specialmente per i movimenti di personale e di truppe, che prima richiedevano la costituzione di costose carovane e l' impiego di molte giornate di viaggio.

Attualmente, infatti, un regolare servizio di autocarri funziona su ciascuna delle due linee principali stabili di comunicazione fra la costa e l' interno, e cioè sulla linea Mogadiscio-Afgoi-Audegle-Buracaba-Baidoa, e su quella Mogadiscio-Afgoi-Balad-Mahaddei.

Ma oltre le opere stradali anche quelle edilizie hanno avuto in Somalia – in questi ultimi anni – un notevole incremento.

Per esempio a Baidoa, nell'àmbito di un'ampia cinta murata protetta da due grandi ridotte in muratura, sono stati costruiti uffici e case di abitazione decorosissime per il commissario, per la residenza, per il presidio e per la stazione radiotelegrafica, ed analoghi lavori sono in corso a Mahaddei Uen.

A Lugh, oltre al complemento delle opere di fortificazione secondo un piano organico e definitivo, è stato provveduto a comode e sane costruzioni per uffici ed alloggi del Residente e degli ufficiali.

In misura più modesta, poi, dato il loro carattere di presidî avanzati, sono state costruite le nuove residenze di Oddur Adama, di Tigieglò, di Buracaba e di Buloburti, tutte fornite di locali necessari e tutte protette da ridotte in muratura di sicura efficienza difensiva.

Per provvedere poi ai servizi sanitari, carcerari e doganali furono costruiti nuovi edifici e migliorati quelli esistenti. Notevoli il completamento dell'ospedale civile municipale ed il carcere di Mogadiscio, nonchè le varie infermerie aperte nelle residenze di nuova occupazione, provvedute di tutto il necessario per la cura ed il ricovero di ammalati.

Scarso sviluppo potè avere invece il programma per l'utilizzazione dell'acqua dei due fiumi che bagnano la Somalia, e cioè l'Uebi Scebeli ed il Giuba, dovendo esso venire necessariamente coordinato al programma di valorizzazione agraria della Colonia, che ha formato e forma oggetto degli studi e degli esperimenti del Governo locale. È però già stato concretato un progetto per lo sbarramento delle acque ad Havai in regione di Brava, mediante una chiusa mobile che permetterà con una spesa molto modesta l' irrigazione di una zona di terreno di circa 15,000 ettari, e varî pozzi furono scavati o migliorati per l'alimentazione idrica degli abitanti e per il beveraggio degli animali, con che, mentre si avrà un sensibile vantaggio dell'economia coloniale, si raggiungerà anche lo scopo di limitare il nomadismo.

XIII.

Completamento della ferrovia Asmara-Setit e sistemazione del tronco Asmara-Massaua (Anticipazione dei relativi fondi).

CAMERA DEI DEPUTATI N. 947

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE COLONIE
(COLOSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(NITTI)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119, col quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato i fondi necessari per completare la costruzione e la dotazione del materiale di trazione e rotabile occorrente per la ferrovia Asmara-Setit, e per provvedere alla sistemazione del tronco Massaua-Asmara.

Seduta del 16 febbraio 1918

Onorevoli colleghi! — La Colonia Eritrea è intimamente legata alla vicina Etiopia, che sola può fornirle largo campo di scambi commerciali in conformità degli atti internazionali esistenti tra Italia e Etiopia, e tra Italia, Francia e Inghilterra che hanno come caposaldo la integrità della Etiopia e il suo sviluppo.

La sua missione fondamentale e principale ragion di essere è, pertanto, quella di costituire la via attraverso la quale promuovere e sviluppare i traffici tra l'Italia e l'Abissinia.

La necessità di una ferrovia che, sviluppandosi nelle fertili valli del Barca e del Gasch sino al confine con l'Abissinia, contribuisce a mettere in valore vaste regioni attualmente mancanti di agevoli sbocchi, ed in pari tempo avvicinasse il commercio italiano ai mercati etiopici si impose quindi ben presto all'attenzione del Governo, il quale, ultimati che furono nel 1911 i tronchi da Massaua all'Asmara, ottenne dal

Parlamento con le leggi 6 agosto 1911, n. 763, 28 giugno 1913, n. 765, e 1° aprile 1915, n. 448 i fondi necessari perchè l'iniziata ferrovia proseguisse, suddivisa nei tronchi Asmara-Cheren, Cheren-Barca-Agordat e Agordat-Setit, fino al confine con l'Abissinia.

Senonchè gravi difficoltà, dovute all'asperità dei terreni e alla scarsezza della mano d'opera indigena, ostacolarono e ritardarono il regolare svolgimento dei lavori. Alla crisi della mano d'opera dovuta essenzialmente a ragioni d'indole militare, si aggiunse da oltre due anni, con la guerra mondiale anche quella dei mercati, per cui i materiali da costruire raggiunsero prezzi elevati, mentre di alcuni divenne assai difficile l'approvvigionamento e il trasporto in Colonia.

In tali condizioni si dovette soprassedere alla continuazione di una impresa, per il cui compimento non sarebbero più riuscite sufficienti le somme autorizzate dalle leggi in vigore.

Lo stato attuale d'avanzamento dei lavori e degli studi dei varî tronchi è il seguente:

Il tronco Asmara-Cheren (Km. 105.800) è costruito per oltre due terzi, dei quali sono armati 37 chilometri. Il progetto costruttivo della rimanente parte è completamente ultimato. Della spesa di costruzione, prevista in lire 12,540,000, erano state erogate al 1° luglio scorso lire 8,519,839.38 con un residuo disponibile di lire 4,020.160.62.

Del tronco Cheren-Agordat (Km. 90) vennero costruiti i primi otto chilometri da Cheren ed è pronto il progetto esecutivo per altri undici chilometri. La spesa di costruzione era prevista in lire 8,222,000; di tale somma al 1° luglio scorso erano state erogate lire 1,150,950.45 con un residuo disponibile di lire 7,071,049.55.

Del tronco Agordat-Setit (Km. 232) vennero eseguite soltanto poche opere in prossimità del Setit, per un ammontare di circa lire 120,000. Della somma preventivata in lire 22,000,000, sono quindi tuttora disponibili lire 21,880,000.

Nessuno studio di dettaglio si era fatto per la costruzione della linea Cheren-Agordat (all'infuori dei 19 chilometri sopradetti), nè del successivo tronco Agordat-Setit.

Il Governo dell'Eritrea, preoccupato del lungo tempo che la redazione di un simile progetto avrebbe richiesto al proprio ufficio speciale delle costruzioni coi mezzi ristretti di cui esso disponeva, ed alieno dall'autorizzare nuove assunzioni di impiegati tecnici, pensò di affidarne la redazione alla Società Commerciale Italo-Abissina di Milano (Sciam) che ne aveva presentata la domanda, assicurandosi all'uopo la cooperazione di esperimentati ingegneri ferroviari. Il contratto fu stipulato il

16 settembre 1915 *à forfait* al prezzo di lire 750 al Km. senza alcun impegno per il futuro affidamento dei lavori, e la Società, condotti alacremente i necessari rilievi di campagna, potè nel dicembre u. s. presentare all'approvazione il progetto completo.

Se, pertanto, i precedenti progetti di legge dovettero forzatamente basare le richieste dei relativi stanziamenti sopra studi preliminari e sopra confronti con altre linee coloniali analoghe, oggi invece è sui risultati di progetti definitivi interessanti l'intiera linea Asmara-Setit, sui più particolareggiati elementi delle linee da costruire e sui confronti coi consuntivi dei tratti già ultimati, che il Governo può, con le volute garanzie, prevedere l'ulteriore fabbisogno occorrente per la risoluzione del problema ferroviario da Asmara al confine Etiopico.

Accurati e dettagliati studi effettuati sopra tali progetti definitivi hanno determinato in lire 24,000,000 il maggior fabbisogno oltre le lire 32,971,210.17 ancora disponibili al 1° luglio scorso, e per questa somma venne autorizzato il nuovo prestito con la Cassa depositi e prestiti mediante il decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119, di cui il Governo vi domanda la conversione in legge.

Tale maggiore onere trova la sua giustificazione:

1° nella maggiore lunghezza della linea che, prevista in km. 373 (Asmara-Setit) è risultata invece di km. 427, con una eccedenza di ben km. 54.

2° nell'aumento generale dei prezzi unitari verificatisi dall'epoca (1907-1913) nella quale i precedenti calcoli vennero istituiti, ad oggi, e nel successivo eccezionale aumento dei prezzi stessi avvenuto in questi ultimi tempi per effetto della guerra mondiale.

Di fronte a queste constatazioni, si è ritenuto necessario, fin d'ora, con il nuovo stanziamento assicurare alle costruzioni ferroviarie tutti i fondi occorrenti per il loro compimento, anche perchè, essendo intendimento di spingere alacremente i lavori non dovessero poi questi subire interruzioni per mancanza delle relative assegnazioni.

La somma richiesta di lire 24,000,000 va così suddivisa:

1° Per maggiore sviluppo della linea e per l'aumento generale del costo dei materiali da costruzione e della mano d'opera lire 11,600,000;

2° Per il maggiore costo della fornitura del materiale metallico d'armamento, lire 12,400.000.

Del suddetto fabbisogno, pertanto, il titolo 1° rappresenta una somma di erogazione che può ritenersi certa, mentre la somma di cui al titolo 2°, riflette una spesa non immediata, ma che dovrà effettuarsi quando, con la fine dell'attuale conflitto europeo, il prezzo del ferro,

pur non riducendosi ai valori anteriori alla guerra, sarà sceso a quotazioni meno elevate delle presenti. Essa quindi va considerata, almeno in parte, come una riserva, che è necessario aver fin d'ora disponibile per dare alle costruzioni l'impulso voluto, e senza che abbiano a correre il pericolo di sospensioni, ma alla quale verrà attinto soltanto in maggiore o minore misura a seconda delle condizioni dei mercati del ferro quali si verificheranno nel prossimo periodo dopo la guerra.

Correlativamente alla costruzione ed apertura all' esercizio della Asmara-Setit, occorre provvedere alla sistemazione della linea Massaua-Asmara per porla in grado di soddisfare il maggiore traffico che su di essa verrà naturalmente a svolgersi.

Allorchè fu provveduto alla costruzione della Massaua-Asmara, venne bensì l'Asmara considerata come prima tappa del problema delle comunicazioni della Colonia, ma già fin d'allora si intravedeva la necessità di un prolungamento della linea verso la valle del Barca destinato a facilitare i trasporti della produzione agricola di quella fertile regione; oggi, però, il problema ferroviario, con le leggi esistenti, non più limitato ad una sola regione, abbraccia tutta la trasversale della Colonia dal mare alle pianure sudanesi e considera anzi la mèta ferroviaria del Setit come nuova tappa verso il cuore dell'Abissinia.

I criterî pertanto sulla potenzialità della linea che presiedettero alla costruzione della Massaua-Asmara sono venuti modificandosi con lo sviluppo della linea, sì che alcune opere si presentano di urgente attuazione onde far fronte all'aumento graduale e costante del traffico.

E che tale aumento raggiunga considerevoli valori bastano a dimostrarlo le poche cifre che qui si riassumono:

TRIENNI	Prodotti lordi medi annuali		Valore medio annuale delle merci trasportate	Data dell'apertura dei tronchi
	complessivi	chilometrici		
1906-1909. . . .	194,226	2,774	7,266,000	Esistente: Massaua-Ghinda
1909-1912. . . .	402,328	4,107	15,333,000	16 marzo 1910 - Ghinda-Nefasit.
1912-1915. . . .	936,198	7,376	29,233,000	6 dicembre 1911 - Nefasit-Asmara. 20 ottobre 1914 - Asmara-Demsebai.

L'esercizio 1916-17, malgrado la influenza dovuta alla guerra mondiale, segna un prodotto lordo complessivo di lire 1,200,000 cui corrisponde un prodotto chilometrico di lire 7,643.

Le spese di carattere urgente, dopo diligenti studi fatti dall'Ufficio tecnico della Colonia, sono calcolate in lire 2,000,000 così ripartite:

a) rettifica di tracciato, ampliamenti di piazzali, piani caricatori, nuove fermate, ecc. . . . . L. 718,000

b) cambio di binari del vecchio tipo riconosciuto troppo debole per il materiale attuale di trazione, nuovi binari d'incrocio, ecc. . . . . » 1,282,000

Totale . . L. 2,000,000

La maggiore assegnazione di lire 26,000,000 autorizzata col decreto luogotenenziale di cui il Governo vi chiede la conversione in legge consentirà, pertanto, ultimati oggi i piani definitivi, di provvedere senza ulteriore indugio all' approvazione dei progetti e all' esecuzione delle opere, in guisa che in breve volgere di anni la ferrovia eritrea di penetrazione sia un fatto compiuto, così che nuove correnti commerciali tenda a promuovere per apportare vita e ricchezza fuori dei nostri confini politici.

Così intesero la colonizzazione le nazioni europee che nelle costruzioni ferroviarie coloniali impiegarono somme ingenti e che seguitano con coraggiosa tenacia nella via brillantemente iniziata.

Stanley disse che le colonie hanno bisogno di tre cose pel loro sviluppo: 1° ferrovie, 2° ferrovie, 3° ferrovie.

Il crescente sviluppo delle ferrovie dell'Africa, in esercizio, è posto in evidenza dalla seguente tabella comparativa:

	Lunghezza in chilometri	
	1905	1915
Possedimenti inglesi	19,607	29,236
Possedimenti francesi.	5,357	10,296
Possedimenti tedeschi.	471	4,701
Possedimenti portoghesi.	828	1,295
Congo	468	1,131
Possedimenti italiani	70	367
Totale .	26,801	47,026

Al 1° luglio 1915 v'erano inoltre nel continente africano circa 3000 chilometri di linee in costruzione e 14,000 in progetto: limitatamente beninteso ai soli progetti votati ed approvati dai Governi.

L'eloquenza delle cifre suesposte non ha bisogno di commenti.

***

I periodi e le modalità da seguirsi nella assegnazione che la Cassa depositi e prestiti dovrà anticipare al tesoro per la nuova ferrovia risultano dai varî articoli del decreto e dalle due tabelle che vi sono annesse.

Con la prima d'esse, i fondi occorrenti sono ripartiti in cinque esercizi finanziari a datare dal 1920-21, essendo, come già si è accennato, intendimento del Governo dell' Eritrea di spingere quanto più alacremente si possa i lavori.

Con la seconda tabella, la somma necessaria per la Massaua-Asmara. vien ripartita in tre esercizi, trattandosi di lavori relativamente non molto importanti e che possono agevolmente eseguirsi nel periodo di tempo previsto.

Con l'articolo 2 si stabiliscono le norme contabili per l'inscrizione negli stati di previsione sia del Ministero del tesoro che del bilancio coloniale della somma di lire 26,000,000 autorizzata con l' articolo 1 e si determina la misura dell'interesse (4 per cento) che dovrà essere corrisposto alla Cassa depositi e prestiti.

Con l'articolo 3 si fissano le modalità per l' ammortamento delle somme stesse, in modo analogo a quanto è stabilito per i fondi autorizzati con le leggi precedenti. Il sistema proposto di procedere a liquidazioni provvisorie del costo dei singoli tronchi, incominciando l'ammortamento della spesa per ciascuno di essi sostenuta, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'apertura all'esercizio, ha per iscopo di non gravare che nei limiti strettamente indispensabili il tesoro dello Stato per la corresponsione di interessi sulle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti. La misura poi del contributo della Colonia Eritrea per il pagamento delle annualità di ammortamento è stata mantenuta in quella consueta dei due quinti, avendosi il pieno affidamento che essa sarà in grado di sopportare l'onere relativo, non solo per il vantaggio finanziario che le deriverà dall'apertura della ferrovia, ma per i miglioramenti e le riforme che quel Governo già sta introducendo nel sistema tributario della Colonia, i quali assicurano un notevole maggior gettito nelle imposte.

Col 4° articolo si stabilisce che l'ammortamento della spesa per i lavori relativi alla linea Asmara-Massaua, trattandosi di ferrovia già

aperta da tempo al pubblico esercizio, abbia invece principio col 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i lavori stessi saranno compiuti.

Infine, con l'articolo 5, si dispone che le somme assegnate con le leggi precedenti per i varî tronchi della linea Asmara-Setit e non ancora pagate al 30 giugno 1918, formino un fondo unico per la spesa di costruzione e di apertura all' esercizio della linea stessa. Ciò, darà il vantaggio, non soltanto di semplificare la contabilità, specie per tutte le spese e forniture promiscue ai varî tratti di linea, ma sopratutto di evitare la necessità di richiedere nuove anticipazioni mentre ancora sieno disponibili dei residui per alcuni tronchi, come, ad esempio, ora avverrebbe per l'Asmara-Cheren, per la quale i fondi ad essa assegnati non sono sufficienti alla sua ultimazione, mentre esistono invece tuttora cospicue somme per la Cheren-Setit, che non potranno essere tanto presto esaurite.

Ed è appunto per effetto di tale disposizione che gli stanziamenti previsti nella tabella *A*, alla quale si è accennato parlando dell' articolo 2 del decreto, si sono potuti far incominciare a datare dall' esercizio 1920-21 con la somma di lire 4,000,000, intendendosi prima di ricorrere ai fondi di nuova autorizzazione, di erogare le disponibilità esistenti.

Esposti questi chiarimenti, confidiamo che voi, onorevoli colleghi, convinti delle necessità che reclamano la rapida attuazione della ferrovia del Setit - per mettere in valore una colonia che essendo essenzialmente commerciale attende dalle vie di comunicazione la possibilità della sua vita e del suo sviluppo - vorrete approvare la conversione in legge del decreto luogotenenziale che abbiamo l'onore di sottoprre al vostro esame.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119, col quale la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato i fondi necessari per completare la costruzione e la dotazione del materiale di trazione e rotabile occorrente per la ferrovia Asmara-Setit, e per provvedere alla sistemazione del tronco Massaua-Asmara.

Decreto luogotenenziale del 6 gennaio 1918, n. 119.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 6 luglio 1911, n. 763, 22 giugno 1913, n. 765, e 1° aprile 1915, n. 448;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta ai fondi assegnati con le leggi del 6 luglio 1911, n. 763, 22 giugno 1913, n. 765, del 1° aprile 1915, n. 448, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato, a rate, in conformità dell' unita tabella *A*, la somma di lire 24,000,000 per completare la costruzione e la dotazione di materiale di trazione e rotabile occorrente pei tronchi di ferrovia Asmara-Cheren, Cheren-Agordat, Agordat-Setit.

La Cassa dei depositi e prestiti è altresì autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato, a rate, in conformità dell'unita tabella *B*, la somma di lire 2,000,000 occorrente per la sistemazione della ferrovia Asmara-Massaua.

Art. 2.

Ad incominciare dall'esercizio 1918-19 nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro saranno istituiti due capitoli, uno per la ferrovia Asmara-Setit e l'altro per la ferrovia Massaua-Asmara, ai quali saranno attribuite le somme risultanti dalle unite tabelle *A*, *B* e quelle che andranno a costituire il fondo unico di cui all'articolo 5 del presente decreto. Ai detti capitoli saranno imputate rispettivamente le somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e pre-

stiti e i versamenti effettuati dal Ministero del tesoro al Governo dell'Eritrea, su richiesta del Ministero delle colonie.

Analoghi articoli saranno inscritti nel bilancio della Colonia Eritrea.

Sull'importo delle somministrazioni saranno corrisposti dallo Stato alla Cassa dei depositi e prestiti gli interessi del 4 per cento con stanziamenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Ultimato ciascuno dei tronchi ferroviari di cui nelle leggi sopracitate, verrà compilata una liquidazione provvisoria di tutte le spese per esso occorse, comprese quelle per l'acquisto del materiale di trazione e rotabile.

A datare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale ciascun tronco sarà aperto all'esercizio, la somma risultante dalla liquidazione provvisoria verrà ripartita in 35 annualità costanti comprensive degli interessi e della quota di ammortamento. L'importo di ognuna delle annualità sarà pagata dal tesoro con stanziamento nel proprio stato di previsione, ed esso si rivarrà di una somma corrispondente a due quinti dell'annualità, mediante riduzione del contributo dello Stato per la Colonia Eritrea.

Condotti a termine i lavori dell'ultimo tronco, si procederà alla liquidazione di tutte le spese occorse per la costruzione ed apertura all'esercizio dell'intera linea Asmara-Setit e la differenza tra il suo importo e la somma delle liquidazioni provvisorie relative agli altri tronchi, rappresenterà, agli effetti dell'ammortamento, il costo dell'ultimo tronco.

Art. 4.

L'ammortamento della somma che sarà somministrata, in conformità del 2° comma dell'articolo 1 del presente decreto per la sistemazione della ferrovia Massaua-Asmara, avrà inizio, nei termini e con le stesse modalità stabilite nel precedente articolo, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la sistemazione sarà compiuta.

Art. 5.

Le somme già assegnate con le leggi citate all'articolo 1 per la costruzione dei varî tronchi della ferrovia Asmara-Setit e per la provvista del materiale rotabile e di trazione necessario al loro esercizio, e non ancora pagate al 30 giugno 1918, costituiranno un fondo unico da inscriversi nei capitoli istituiti ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto,

per la ferrovia Asmara-Setit, nel bilancio dello Stato e in quello della Colonia Eritrea.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — COLOSIMO — NITTI.

Visto — *Il Guardasigilli:* SACCHI

TABELLA A

Spese per la ferrovia Asmara-Setit.

Esercizio finanziario		Spesa
Esercizio 1920-21	L.	4,000,000
» 1921-22	»	6,000,000
» 1922-23	»	6,000,000
» 1923-24	»	4,000,000
» 1924-25	»	4,000,000
Totale	L.	24,000,000

TABELLA B.

Spese per la ferrovia Massaua-Asmara.

Esercizio finanziario		Spesa
Esercizio 1918-19	L.	700,000
» 1919-20	»	700,000
» 1920-21	»	600,000
Totale	L.	2,000,000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il Ministro delle colonie
COLOSIMO.

SUB-ALLEGATO.

LINEE FERROVIARIE DELL'AFFRICA, IN ESERCIZIO AL 1915.

POSSEDIMENTI E PROTETTORATI BRITANNICI.

Nigeria	Km.	1,569
Costa d'Oro	»	365
Sierra Leone	»	533
Maurizio	»	209
Affrica Orientale	»	994
Uganda	»	113
Zanzibar	»	11
Nyassaland	»	208
Unione del Sud Affrica	»	14,369
Rhodesia	»	3,977
Basutoland	»	26
Egitto	»	4,692
Sudan anglo-egiziano	»	2,414
Totale	Km.	29,480

POSSEDIMENTI E PROTETTORATI FRANCESI.

Somalia (ferr. franco-et.)	Km.	774
Madagascar	»	368
Réunion	»	127
Costa d'Avorio	»	316
Dahomey	»	369
Senegal	»	626
Senegal Sup. e Niger	»	599
Guinea francese	»	588
Marocco	»	591
Algeria	»	4,400
Tunisia	»	1,880
Totale	Km.	10,638

POSSEDIMENTI GIÀ TEDESCHI.

Affrica Orientale	Km.	1,435
Affrica Sud Occidentale	»	2,104
Camerun	»	310
Togo	»	327
Totale	Km.	4,176

Possedimenti portoghesi.

Angola	Km.	1,241
Mozambico	»	616
Totale	Km.	1,857

Congo belga	Km.	1,732

Possedimenti italiani.

Tripolitania	Km.	180
Cirenaica	»	30
Eritrea	»	157
Totale	Km.	367

RIASSUNTO

Possedimenti britannici	Km.	29,480
» francesi	»	10,638
» tedeschi	»	4,176
» portoghesi	»	1,857
Congo belga	»	1,732
Possedimenti italiani	»	367
Totale (1)	Km.	48,250

PRINCIPALI FONTI

Almanach de Gotha.

Statesman's Year Book.

Statistique des chemins de fer des colonies françaises (Office Coloniale). Paris, 1911.

Paulin, *L'outillage économique des colonies françaises.* Paris, 1913.

Bernard, *Le Maroc.* Paris, 1916.

Statistique Générale de la Tunisie.

Die deut. Schutzgebiete in Africa und der Südsee, 1912-13. Amtliche Jahresbericht).

Anúario Coloniale de 1916 (Ministerio das Colonias).

(1) Questa cifra è il risultato degli ultimi accertamenti fatti sui dati che il Ministero delle colonie ha potuto procurarsi.

XIV.

Deposito franco a " Massaua ".

BANCA D'ITALIA

SEGRETARIATO GENERALE

Ufficio affari coloniali.

N. 31675.

OGGETTO: *Istituzione di un deposito franco a Massaua.*

A S. E. l'avv. GASPARE COLOSIMO, *ministro delle colonie,*
Roma.

Roma, 14 aprile 1918.

Eccellenza,

L'E. V. sa che la proposta contenuta nel riverito suo foglio del 18 dicembre scorso, n. 9826, di istituire a Massaua un deposito franco anzi che i magazzini generali, è stata oggetto della mia particolare attenzione.

Posso ora dichiararle che, apprezzando le considerazioni esposte nel detto foglio e illustrate nella relazione del signor direttore della dogana di Massaua, sono pienamente d'accordo sulla convenienza della proposta, la quale meglio risponde agli interessi del commercio di importazione e di esportazione del nostro porto eritreo, e meglio pertanto si coordina al sistema di sviluppo economico nel quale codesto onorevole Ministero e il Governo coloniale sanno di poter contare su tutto l'interessamento della Banca d'Italia.

E però, come già pei magazzini generali, così sono disposto a consentire che questo Istituto assuma la gestione del deposito franco di Massaua.

Salvo a prendersi più particolari accordi con codesto onorevole Ministero per formulare uno schema di contratto, credo opportuno che fin d'ora rimangano definite le principali condizioni di esso perchè di queste io possa informare il Consiglio Superiore nel chiedere la sua approvazione.

Sulla base dell'accordo già preso, che tutte le opere di costruzione del deposito franco, saranno a carico del Governo coloniale, dovrebbe rimanere inteso quanto appresso:

a) che il Governo coloniale provvederà a sue spese anche alla manutenzione delle dette opere non che alla riparazione dei danni, indipendenti dalla diligenza dell'Amministrazione;

b) che la concessione avrà la durata di anni venticinque;

c) che è lasciata alla Banca la facoltà di cedere ad altri la gestione del deposito franco entro il termine della concessione, d'accordo però con il Governo della colonia.

Insieme alle sue determinazioni su queste richieste, prego l'E. V. di volermi far conoscere le previsioni sul tempo necessario alla costruzione dei locali del deposito franco perchè io possa trarne norma sui provvedimenti da prendere dalla Banca per trovarsi pronta a iniziarne la gestione.

Ho il bene di rinnovare all'E. V. l'espressione del mio distinto ossequio.

Il direttore generale
STRINGHER.

XV.

Modifiche all' " Ordinamento fondiario " della Colonia Eritrea.

Decreto luogotenenziale del 26 maggio 1918 che modifica l'ordinamento fondiario della Colonia Eritrea (1).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Visto l'ordinamento fondiario per la Colonia Eritrea approvato con Regio decreto 31 gennaio 19,09 n. 378;

Considerata l'opportunità di modificare le disposizioni contenute nel capo IV del detto ordinamento fondiario in armonia alle esigenze dello sviluppo e dell'incremento dell'industria mineraria dell'Eritrea;

Sentito il Governatore della Colonia;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al Capo IV del Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 378, e agli articoli in esso contenuti sono sostituiti i seguenti:

(1) In corso di registrazione e pubblicazione.

CAPO IV.

CONCESSIONI MINERARIE.

Art. 112.

Le miniere in Colonia non possono essere coltivate se non in virtù di una concessione.

Agli effetti del presente capo sono considerate come miniere le lavorazioni aperte su giacimenti di qualsiasi sostanza minerale suscettibile di una utilizzazione industriale, ad eccezione delle saline e delle cave di materiali da costruzione.

Art. 113.

Chiunque abbia trovato indizi di giacimenti minerari deve farne denuncia all'autorità, indicandone la località e la natura e fornendo le altre notizie che potranno esserle richieste.

Art. 114.

È istituito presso il Governo della Colonia un ufficio minerario di cui il funzionamento e le attribuzioni saranno stabiliti dal Governatore a norma dell'articolo 152.

Sezione I.

Dei permessi di ricerca.

Art. 115.

I permessi di ricerca possono essere accordati soltanto a cittadini italiani, ovvero a Società italiane le quali, costituite legalmente secondo le disposizioni vigenti nel Regno e nella Colonia, abbiano almeno due terzi di amministratori italiani e la Direzione tecnica prevalentemente italiana.

Chi vuole ottenere un permesso di ricerca deve presentarne domanda al Governo della Colonia, indicando nella domanda stessa:

a) il suo nome, cognome e domicilio;

b) l'oggetto della ricerca;

c) la zona per cui richiede il permesso di ricerca, unendo il relativo piano a scala non inferiore di 1 : 25.000.

L'area, oggetto di ciascuna domanda di permesso di ricerca, non può avere una superficie maggiore di ettari 1000, salvo il disposto dell'articolo 119.

Art. 116.

Se il Governatore ritiene ammissibile la domanda di ricerca ne ordina la inserzione nel Bollettino Ufficiale della Colonia con espressa indicazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle eventuali opposizioni.

Decorso il suddetto termine, l' ufficio minerario procede agli accertamenti necessari e ne riferisce al Governatore indicando le condizioni alle quali ritiene che il permesso possa essere concesso.

Il Governatore esamina la domanda anche in rapporto agli interessi pubblici connessivi ed alle garanzie di serietà, capacità tecnica e potenzialità finanziaria del richiedente, decide delle opposizioni e rifiuta o accorda il permesso con quelle limitazioni e condizioni che ritiene necessarie.

Art. 117.

Le domande presentate entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo precedente sono fra loro concorrenti e la priorità nella presentazione non conferisce diritto di preferenza.

Per tutte le domande concorrenti si segue la procedura indicata nell'articolo precedente.

Nel caso di permesso di ricerca relativo a un'area contigua ad una concessione di miniera in esercizio, la domanda presentata dal concessionario della miniera ha la preferenza sulle altre, purchè concorrano le condizioni indicate nell'articolo 115.

Art. 118.

I permessi di ricerca hanno durata non maggiore di due anni salvo quanto è stabilito nell'articolo successivo.

Il governatore, a suo giudizio insindacabile, può prorogare la durata di anno in anno, purchè i lavori eseguiti ed i capitali impiegati dimostrino la serietà degli intenti del ricercatore e la probabilità di favorevoli risultati.

Art. 119.

Qualora si costituisca una Società, un Sindacato o un Consorzio allo scopo di sfruttare, una o più zone della Colonia per determinati minerali, il ministro della Colonie, su proposta del Governatore e su parere conforme del Consiglio Coloniale può accordare il permesso di ricerca per qualunque estensione, revocando altresì i permessi di ricerca eventualmente dati in dette zone per gli stessi minerali, sempre quando se ne possa prevedere un grande vantaggio per lo sviluppo industriale e l' incremento economico della Colonia.

In tal caso il permesso ha la durata di tre anni, e, se concorrano le condizioni previste nell'articolo precedente, può essere prorogato con decreto del Governatore per altri due anni, dopo il qual termine le aree che non siano state accordate in concessione ritornano libere dal precedente vincolo minerario.

Art 120.

I permessi di ricerca, oltre il caso previsto dall'articolo precedente, possono essere revocati:

a) se siano sopraggiunti gravi motivi di interesse generale;

b) se, entro quattro mesi dalla comunicazione avutane, il ricercatore non abbia iniziato i lavori, o questi siano stati comunque interrotti, salvo il periodo delle grandi pioggie o altri casi di forza maggiore.

Art. 121.

Nei casi di revoca di permessi di ricerca previsti nei precedenti articoli 119 e 120, lettera *a*, al ricercatore compete, oltre il rimborso delle spese utili, un compenso che viene rispettivamente corrisposto dal nuovo permissionario o dall'Amministrazione interessata in relazione alla entità della scoperta ragionevolmente sperata al momento della revoca.

L'ammontare di tale compenso, in mancanza di bonario accordo, è determinato, su proposta dell' Ufficio minerario, dal Governatore, il quale fissa altresì le modalità e le garenzie del pagamento.

Contro il provvedimento del Governatore è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dell'avvenuta comunicazione, al Ministro delle Colonie il quale decide, sentito il parere del Consiglio coloniale.

Art. 122.

Colui che ha ottenuto un permesso di ricerca ha il diritto di eseguire nell'area relativa tutti i lavori che riterrà necessari per condurre le ricerche, salvo la osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 124.

Il materiale estratto non può essere lavorato in luogo nè essere trasportato altrove a scopo di lucro se ciò non sia stato espressamente autorizzato nel permesso di ricerca, e, in ogni caso, subordinatamente alle condizioni stabilite dal Governo della Colonia.

Art. 123.

I permessi di ricerca non possono cedersi nè a titolo gratuito nè contro corrispettivo senza speciale consenso del Governatore e se non concorrano, nei riguardi del concessionario o dell'acquirente, le condizioni previste negli articoli 115 e 116.

Colui che abbia ottenuto un permesso di ricerca può in qualunque momento rinunciarvi rilasciandone analoga incondizionata dichiarazione.

Art. 124.

Il ricercatore è tenuto al risarcimento dei danni arrecati coi lavori al proprietario del suolo e ad ogni altro avente diritto e può essere obbligato dal Governatore a prestare cauzione o a fare un deposito con le norme dell'articolo 148.

Art. 125.

In caso di rinuncia o di revoca del permesso o allo spirare di esso, le zone ritornano libere di qualsiasi peso all'Amministrazione, la quale può disporne a favore dei nuovi richiedenti.

Per le opere compiute dal ricercatore, salvo il disposto dell'articolo 121, questi non ha diritto a compenso nè può variare lo stato al momento del rilascio.

Per i macchinari e per i materiali estratti, esistenti sul luogo, l'Amministrazione ha facoltà di ritenerli pagando, o facendo pagare dal nuovo titolare del permesso, il loro valore al momento dell'acquisto: in caso diverso il titolare stesso ha diritto di toglierli a tutte sue spese e profitto.

Per le costruzioni si applica il disposto della prima parte dell'articolo 51.

Art. 126.

I decreti di revoca o di accettazione di rinuncia dei permessi di ricerca sono inseriti nel Bollettino ufficiale della colonia.

Art. 127.

Chi abbia rinvenuto un giacimento a suo giudizio utilmente coltivabile ne dà avviso al Governatore, il quale, ove occorra e anche d'ufficio, quando in base agli accertamenti dell'Ufficio minerario consti della possibilità della sua utile coltivazione, con suo decreto, da inserirsi nel Bollettino ufficiale della colonia, dichiara la miniera scoperta e concedibile.

Sezione II.

Delle concessioni minerarie.

Art. 128.

Le concessioni minerarie sono fatte con decreto del Governatore, da inserirsi nel Bollettino ufficiale della colonia.

Esse non possono avere per oggetto che miniere dichiarate scoperte e concedibili e non possono essere rilasciate se non alle persone o Società indicate nell'articolo 115.

Art. 129.

Colui che domanda la concessione deve dimostrare, nel modo ritenuto idoneo dall'Aministrazione, di possedere la capacità tecnica e finanziaria per coltivare la miniera.

Art. 130.

Lo scopritore, purchè dimostri di possedere i requisti prescritti dall'articolo precedente, è preferito nella concessione da lui scoperta, salvo il disposto dell'articolo 133.

Deve all'uopo farne domanda entro sei mesi dalla data della inserzione nel Bollettino ufficiale della colonia del decreto di dichiarazione di scoperta.

Trascorso questo termine senza che egli abbia presentato la domanda e dimostrato di possedere i requisiti anzidetti, il Governatore, con suo decreto da inserirsi nel Bollettino ufficiale della colonia, dichiara che la miniera può essere conceduta ad altri. In tal caso, compete allo scopritore un premio e il rimborso delle spese secondo le norme degli articoli 133, capoverso, e 134.

Art. 131.

La superficie da comprendersi nella concessione non può essere superiore a quella già compresa nel permesso di ricerca e deve risultare da un piano annesso alla relativa domanda, redatto in scala non minore di 1: 5.000.

Essa può, nell' interesse della coltivazione della miniera, essere delimitata diversamente da quella del permesso di ricerca.

Art. 132.

La domanda di concessione è inserita nel Bollettino ufficiale della colonia e sono assegnati sessanta giorni per le opposizioni.

Queste devono essere notificate al richiedente, al quale è prefisso un termine di trenta giorni per rispondere.

Art. 133.

Nel caso previsto nell'articolo 119 il Ministro, su proposta del Governatore e previo parere conforme del Consiglio coloniale può, non ostante il diritto di preferenza stabilito dall'articolo 130 a favore dello scopritore di una miniera, darne la concessione alla Società, al Sindacato e Consorzio, sempre quando se ne possa prevedere un grande vantaggio per lo sviluppo industriale e l'incremento economico della colonia.

Allo scopritore, in tal caso, competono il rimborso delle spese e un premio da determinare con le norme degli articoli seguenti.

Art. 134.

Il premio dovuto dall'ente concessionario allo scopritore è commisurato all'utile netto che si presume potersi ricavare dal quantitativo di minerale messo in vista coi lavori di ricerca e in misura non superiore al 50 per cento dell'utile stesso.

Allo scopritore è dovuto inoltre il rimborso delle spese necessarie per le costruzioni e per i lavori utili già eseguiti e del valore del macchinario utilizzabile e del minerale estratto esistente nella miniera, salvo la facoltà di asportare il minerale e il macchinario purchè non ne derivi danno alla miniera.

L'ammontare del premio e del rimborso dovuti allo scopritore, in difetto di bonario accordo fra le parti, è determinato con la procedura indicata nell'articolo 121.

Art. 135.

Le concessioni sono temporanee.

La loro durata, entro il limite di anni 75, è stabilita in relazione alle circostanze locali, alla natura del minerale, alla difficoltà di estrarlo e ai capitali da impiegare.

Allo spirare del termine della concessione, questa può essere rinnovata per successivi periodi, purchè la durata complessiva non oltrepassi gli anni 99.

Art. 136.

Ogni concessionario deve corrispondere annualmente all'Erario della colonia, un canone fisso di 50 centesimi di lira per ogni ettaro di superficie conceduta.

Egli è inoltre tenuto, dopo un sessennio dalla data del decreto di concessione, al pagamento di una tassa annua proporzionale in misura non superiore al 5 per cento dell'utile netto della miniera.

Tale tassa è determinata al principio di ogni triennio dal Governatore, su proposta dell'ufficio minerario in base all'utile medio del triennio precedente.

Contro il provvedimento del Governatore è ammesso ricorso nei modi e termini dell'art. 121.

Per il pagamento dei diritti come sopra dovuti, l'Amministrazione è privilegiata prima di ogni altro sui materiali estratti tuttora esistenti nella zona concessa e sugli accessori mobili e immobili destinati al servizio e alla coltivazione della miniera.

Art. 137.

Il concessionario può in qualsiasi momento rinunciare alla concessione rilasciandone analoga incondizionata dichiarazione.

Art. 138.

La concessione può essere revocata:

a) quando, salvo casi di forza maggiore, il concessionario non abbia convenientemente iniziato i suoi lavori entro il termine di quattro mesi dalla data della concessione divenuta definitiva;

b) quando, senza autorizzazione del Governatore, abbia sospesa la normale lavorazione per sei mesi, salvo i casi di forza maggiore debitamente notificati;

c) quando per due annualità consecutive non abbia corrisposto all'Amministrazione le tasse o i canoni dovuti;

d) quando non abbia adempiuto agli obblighi imposti dal presente ordinamento e dall'atto di concessione.

Art. 139.

In caso di rinuncia o di revoca o allo spirare della concessione è applicabile il disposto dell'art. 125.

Art. 140.

Il concessionario può cedere la concessione purchè la persona o l'ente a cui vien fatta la cessione siano tra quelli indicati nell'art. 115 e presentino i requisiti prescritti nell'art. 129.

La cessione è nulla se non sia stata autorizzata dal Governatore.

Il nuovo concessionario subentra negli obblighi e nei diritti spettanti al primitivo concessionario.

Art. 141.

Le concessioni sono suscettibili di ipoteca e di procedura coattiva e possono essere trasmesse per successione nei casi e nei modi stabiliti dagli articoli 56 a 68 del presente ordinamento, in quanto siano applicabili.

Art. 142.

Il concessionario, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli seguenti, può eseguire nella zona concessa tutti i lavori e gli scavi occorrenti per l'utilizzazione della miniera, facendo propri i materiali estratti e che formano oggetto della concessione.

Può anche appropriarsi gli altri materiali ricavati in occasione dei lavori stessi purchè ne abbia ottenuto speciale autorizzazione.

Art. 143.

Al concessionario di una miniera può essere accordata la facoltà di prelevare il combustibile occorrente all'esercizio della miniera stessa da

una zona boschiva determinata in base a una pianta alla scala di 1:2.500 da allegare alla domanda.

L'area boschiva suddetta deve essere a spese del concessionario delimitata e divisa in un conveniente numero di appezzamenti, in modo che per ogni appezzamento sia stabilito il turno del taglio.

Art. 144.

E fatto obbligo al concessionario di assicurare con razionali cure silvane la conservazione e la riproduzione del bosco, anche, ove occorra, mediante imboschimento artificiale.

In ciascun atto di concessione saranno all'uopo determinati gli obblighi del concessionario a seconda della natura delle piante.

Art. 145.

Al concessionario può farsi obbligo di ridurre a bosco alcune determinate zone di terreno con facoltà di operare quindi il taglio delle piante mature dopo un termine da stabilire nell'atto di concessione.

Art. 146.

Il concessionario è tenuto a risarcire tutti i danni cagionati dai lavori.

Art. 147.

Ove i lavori non siano di lunga durata ed il terreno possa nel termine di un anno essere restituito alla primitiva coltura l'indennità dovuta al possessore viene ragguagliata al doppio del prodotto netto che avrebbe dato il terreno danneggiato e provvisoriamente occupato.

Se l'occupazione del terreno priva il coltivatore del suolo dei suoi prodotti per oltre un anno, oppure se, per effetto dei lavori eseguiti i terreni non sono più adatti alla coltura, in mancanza di bonario accordo fra le parti, la misura del compenso è fissato dal Governatore su proposta dell'ufficio minerario.

Art. 148.

Quando i lavori si estendano a terreni coltivati e a boschi, il possessore dei medesimi ha diritto di esigere, a sua scelta, prima che si comincino i lavori, una cauzione idonea da prestarsi avanti l'autorità governativa, oppure un deposito in danari o in titoli di Stato da farsi nelle pubbliche casse.

In difetto di bonario accordo fra le parti, l'ammontare della cauzione o del deposito è stabilito, su proposta dell'ufficio minerario, dal Governatore con provvedimento provvisoriamente esecutorio.

Art. 149.

Se i lavori debbano estendersi sotto o in prossimità di abitati, luoghi chiusi, edifici o luoghi sacri, strade pubbliche, corsi d'acqua, canali, acquedotti o sorgenti, il concessionario deve preventivamente esssere autorizzato dal Governatore ad eseguirli e deve prestare una cauzione per tutti gli eventuali danni.

Successivamente, quando egli abbia dimostrato, in contraddittorio con gli interessati, di avere eseguito tutti i lavori necessari per prevenire ogni specie di danno, può ottenere di essere liberato dalla cauzione.

Art. 150.

Per le opere che, anche fuori delle zone concesse, debbano intraprendersi per la ventilazione e lo scolo delle acque delle miniere, per il deposito o trasporto, con qualsiasi mezzo, compresi i fili aerei, delle materie escavate, per il transito dei materiali necessari all'esercizio della miniera, per il collocamento degli apparecchi e dei forni occorrenti alla preparazione e lavorazione dei minerali, il Governatore, riconosciutane la necessità, con suo decreto stabilisce la servitù e, secondo i casi, autorizza la temporanea occupazione, o emette la dichiarazione di espropriazione per pubblica utilità.

Il decreto è inserito nel Bollettino ufficiale della Colonia, notificato agli interessati e reso pubblico in quei modi che verranno indicati nel regolamento.

Contro tale provvedimento è ammesso, entro tre mesi dall' ultima notificazione e pubblicazione, il ricorso a norma del terzo comma dell'articolo 121.

Trascorso inutilmente il termine per ricorrere o respingere il ricorso, il Governatore, in difetto di bonario accordo tra le parti, determina, su proposta dell'Ufficio minerario, la indennità dovuta al concessionario, il modo e le garanzie di pagamento.

Anche contro questo provvedimento è ammesso ricorso a' termini dell' articolo 153.

Art. 151.

Sono di pertinenza dell'Amministrazione coloniale e devono esserle consegnate senza indennizzo di sorta le pietre scritte e qualunque altro monumento d' interesse storico o scientifico, rintracciati in occasione dei lavori.

Sezione III.

Disposizioni generali.

Art. 152.

Con decreto del Governatore saranno emanate tutte le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo, e particolarmente quelle riguardanti la polizia nelle miniere, la disciplina dei lavori in rapporto alla pubblica incolumità o all'interesse pubblico, e il controllo sulla estrazione e sulla circolazione dei prodotti della miniera, agli effetti delle prescrizioni contenute nell'articolo 136.

Con le dette norme saranno altresì stabilite le penalità pecuniarie per i contravventori fino a un massimo di lire diecimila, salvo le altre pene che siano applicabili a' termini del codice penale.

Art. 153.

Avverso i provvedimenti presi dal Governatore in virtù delle disposizioni contenute nel presente capo, è ammesso il ricorso al Ministro delle Colonie.

Il ricorso, quando non sia prescritto un termine diverso, deve essere notificato al Governo della Colonia a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data della comunicazione fatta all'interessato nei modi che saranno indicati nel regolamento.

Il Ministro decide con suo decreto, sentito il Consiglio coloniale, e il suo provvedimento è definitivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

Orlando — Colosimo.

XVI.

Sul Cotone.

Una delle più gravi questioni d'indole agraria dell'Eritrea fu quella relativa alla coltivazione del cotone.

Troppo son note, oggi, per ripeterle, le condizioni in cui la coltura cotonaria ebbe a svolgersi nella nostra colonia, senza preparazione preventiva dell'ambiente, senza capitali adeguati e senza la sufficiente preparazione tecnica e commerciale da parte della privata iniziativa.

La produzione della Società Eritrea dal 1905 al 1914 è stata complessivamente di quintali 16,325 e gli acquisti di cotone che la medesima Società eseguì nello stesso tempo presso gli indigeni in colonia e fuori di questa, giunsero ad un totale di quintali 28,473. In un decennio, cioè, l'Eritrea potè dare, e, non soltanto per produzione propria, non più di 44,745 quintali di cotone.

Risultato modesto quanto mai, date le grandi speranze che sulla coltura cotonaria erano riposte.

Ma di questi risultati poco confortanti non bisogna appagarsi per relegare senz'altro nel campo delle subite illusioni una questione di così grande e così vitale importanza quale essa è apparsa in questi anni di guerra.

L'Europa si trova oggi nella necessità assoluta di estendere la coltivazione del cotone in tutte le terre che da essa dipendono e dovunque sia possibile; epperò la questione strettamente si collega con la economia coloniale e bisogna riporla ancora una volta in discussione senza preconcetti; consci dell'obbligo che abbiamo tutti di affrontare con fede, con energia, con volontà ferma di riuscire, i problemi dalla cui soluzione deve dipendere il bene del Paese.

Alcuni cenni sulla natura del problema cotonario e sugli sforzi fatti finora per avviarlo ad una soluzione, non saranno fuori posto.

***

La pianta del cotone è, dal punto di vista geografico, molto largamente sparsa nel nostro globo; il centro principale di coltivazione però, malgrado i progressi fatti nell'India e nell'Egitto, rimane sempre l'Unione

Americana. Secondo i dati pubblicati dall'Istituto internazionale di agricoltura, sopra una produzione mondiale media di quintali 38 milioni nel quinquennio 1905–1909 e di milioni 45.3 nel quinquennio 1910–1914 (cotone sgranato) il contributo degli Stati Uniti fu, rispettivamente, di 25.6 e 31.5 milioni. Nel 1914 la produzione americana arrivò a 36.3 milioni. Che cosa significhi questo monopolio di fatto, messo di fronte ad una domanda che va intensificandosi per effetto della crescente agiatezza dei popoli, e dell'estendersi della civiltà, è agevole immaginare. L'attività dell'industria cotoniera, l'andamento dei prezzi, il soddisfacimento più o meno largo delle richieste dei consumatori dipendono dalla scarsezza o dall'abbondanza del raccolto americano, dallo spirito speculativo delle classi commerciali di quella repubblica, dagli stessi avvenimenti politici che colà avvengono. Basta ricordare. Gli anni della guerra civile combattuta fra gli Stati del Sud e quelli del Nord dell'Unione Americana furono anni di passione pei cotonieri, allora principalmente inglesi. Un indizio dello stato delle cose in quei tempi lo troviamo nei prezzi. Dal 1862 al 1866 si registrarono a Nuova York le seguenti quotazioni medie per il Middling in cents per libbra: 31.29; 67.21; 101.20; 83.38; 43.20. Il 23 agosto 1865 il Middling toccava a Nuova York la quotazione massima con 189 cents, e a Boston con 195, cifre straordinarie pur tenendo conto del deprezzamento dei *greenbacks*. Ma anche le medie a Liverpool erano, per lo stesso quinquennio, asprissime; vale a dire, in denari per libbra: 18.37; 22.46; 27.17; 15.30 (1).

Le manipolazioni speculative sono pure sorgenti di malessere alla industria europea. Si rammenti solamente la speculazione del Sully, svoltasi nel 1903–1904, la quale fece salire il cotone a Nuova York, nel febbraio 1904, a 17.58 cents per libbra. Indipendentemente da cotesto tentativo, è noto come la speculazione si eserciti continuamente sul cotone in America, tanto che a frenarla si riteneva necessario, negli Stati Uniti stessi, specie dai *farmers* di abolire le contrattazioni a termine. È risaputo poi come i *farmers* americani, dal lato loro aspirino ad assicurare alla fibra preziosa da essi prodotta un prezzo minimo, considerato come rimuneratore; effetto questo da conseguirsi mediante operazioni di credito, mediante istituzione di depositi, che permettano di trattenere la merce in patria, quando i prezzi siano troppo bassi, per venderla poi a tempo opportuno, evitando così di gettarla sul mercato internazionale per realizzarne il valore a qualsiasi condizione.

Era naturale che questo difficile stato di cose, rispetto ad una materia prima di tanta importanza, facesse sorgere nel vecchio continente il desiderio vivissimo di affrancarsi dalla dipendenza verso l'America. Il mezzo efficace a tal fine consisteva nel diffondere la coltura del cotone nelle colonie.

(1) Hammond, *The cotton industry*, 1897.

L'Inghilterra, come quella che, essendo la più forte consumatrice di cotone americano, risentiva e risente più acutamente le conseguenze delle varie vicende del mercato cotoniero d'oltre Atlantico, prese l'iniziativa.

Nel 1902 fu fondata nel Regno Unito la *British cotton growing Association* con lo scopo appunto di promuovere la coltivazione del cotone nelle colonie britanniche. Di questa Associazione così parla il Copeland nella sua opera *The cotton manufacturing industry of the United States*:

« Codesta impresa fu istituita a causa dell'aggravarsi del prezzo del cotone. Per mezzo di essa gli industriali cotonieri inglesi speravano di liberarsi dalla quasi assoluta dipendenza degli Stati Uniti riguardo il cotone greggio. Le sofferenze della carestia del cotone (durante la guerra civile americana) furono chiamate alla memoria per dimostrare il pericolo derivante dal fatto di dipendere da una sola sorgente di approvvigionamento. Il movimento in favore di una federazione imperiale aggiungeva nuove forze all'iniziativa. Il grande significato dell'Associazione britannica per la coltivazione del cotone sta nella diversità delle fonti da cui essa trae il suo sostegno. È un'impresa mantenuta da tutte le parti interessate: filatori, tessitori, rifinitori, operai, commercianti, allo scopo di difendere il benessere dell'industria e a dimostrazione dell'interdipendenza dei varî interessi ». Si può aggiungere che anche il Governo britannico aiutava l'impresa e ancora l'aiuta con un sussidio annuale.

In Francia pure si costituiva una società privata col nome di *Association Cotonnière Coloniale* al fine di estendere la coltivazione del cotone nelle colonie francesi. Essa pure è aiutata dal Governo.

In Germania si preoccupava dello stesso fine il Comitato coloniale economico di Berlino, e più particolarmente il suo sottocomitato per la coltivazione del cotone. Il Governo imperiale appoggiava tale istituzione.

In Italia abbiamo avuto la Società coloniale per la coltivazione del cotone in Eritrea e la Società romana per la coltivazione del cotone nella Somalia.

La propaganda per una larga coltivazione del cotone nelle colonie dipendente dagli Stati Europei trasse forte alimento dalla costituzione della Federazione Internazionale delle Associazioni Padronali dei filatori e manifattori di cotone *(International Federation of Master Cotton Spinners and "Manufecturess Association")*. Essa nacque nel 1904 come reazione contro i turbamenti causati all'industria dalla speculazione audacemente spinta dal Sully.

Come è noto, i rappresentanti delle società aderenti a tale Federazione si raccoglievano a congresso una volta all'anno in questa o quella città europea, per trattare dei varî problemi concernenti l'industria cotoniera. Fra altro si presentavano memorie e si discuteva intorno all'azione svolta dai singoli paesi rispetto alla coltivazione del cotone delle colonie e intorno ai progressi realizzati in tale argomento.

In quelle memorie e in quelle discussioni si davano notizie importanti ed interessanti. Di esse ci gioviamo ora per pochi cenni su ciò che fu fatto pel periodo prebellico.

***

La *British Cotton Growing Association* volse e svolge la sua attività in quasi tutte le colonie del vasto impero britannico, l'opera sua più intensa sembra però concentrarsi nell'Affrica. I successi più lusinghieri essa ha ottenuto nella Nigeria, nell'Uganda, nel Nyasaland. Quelli ottenuti nella Costa d'Oro e nell'Affrica orientale sono limitati: molto tenui quelli conseguiti nella Rhodesia settentrionale e nell'Affrica meridionale.

La politica seguìta dall'Associazione consiste principalmente nello spronare i lavoratori della terra, indigeni o europei, a coltivare il cotone, agevolando la loro attività con l'impianto di stazioni sgranatrici, di torchi idraulici per la formazione delle balle, di centri di acquisto della fibra, con la scelta di semi adatti alle regioni, col suggerire le piante più adatte per le opportune rotazioni agrarie o da coltivarsi insieme col cotone. L'Associazione aspetta naturalmente più larghi successi quando le comunicazioni, specie le ferroviarie, saranno maggiormente sviluppate. L'opera sua si appoggiava anche su società commerciali di cui essa ha favorito la costituzione, come la *British Cotton Ginniey Company*; la *British East African Cotton Syndicate*. Ignoriamo se tutte queste compagnie sussistano ancora.

In Egitto e nel Sudan Anglo Egiziano la B. C. G. A. sembra svolgere un'azione solo indiretta.

In Egitto la coltivazione del cotone è sotto la cura del Governo stesso, specie dopo la costituzione di un Ministero di agricoltura, effettuato pochi anni or sono, e precisamente nel 1913.

La coltura del cotone in Egitto ha tratto vantaggio da tutti quei provvedimenti che il Governo egiziano, sotto la direzione inglese, ha preso a favore dell'agricoltura in generale. S'intende alludere principalmente alle opere di drenaggio, e d'irrigazione, alle agevolezze ai piccoli coltivatori: ai fellah sia rispetto al credito, sia rispetto alla tutela delle proprietà.

Per quanto riguarda i lavori d'irrigazione e di drenaggio si ritiene non superfluo riferire poche parole scritte da Lord Cromer nella sua nota opera intitolata *Modern Egypt*: « Molti lavori utili furono eseguiti nell'Alto Egitto per ovviare agli effetti dannosi di una insufficiente inondazione del Nilo. Il drenaggio procedette parallelamente con l'irrigazione, non erano ancora passati dieci anni dacchè gli ingegneri inglesi stavano lavorando, che già il raccolto del cotone era duplicato; quello dello zuc-

chero era più che duplicato, e il paese andava gradatamente coprendosi di una rete di ferrovie leggere e di strade per permettere che il prodotto giungesse al mercato ».

Per impedire che i piccoli coltivatori, quelli cioè che non possiedono più di cinque feddan di terreno, poco più di due ettari, continuassero ad essere sfruttati dagli usurai, fu costituita nel 1902 l'*Agricultural Bank of Egypt* ove i fellah possono trovare credito a condizioni normali. Sul capitale prestato ai fellah dalla Banca, il Governo egiziano garantisce l'interesse del 3 per cento.

Una legge del 1913, infine, a maggior tutela dei fellah contro gli usurai, dichiarò insequestrabile il fondo dei coltivatori in quanto sia di cinque feddan di terreno o meno. Tale insequestrabilità si estende alla abitazione e alle sue dipendenze a due animali da tiro ed agli attrezzi necessari alla coltivazione della terra. L'importanza sociale di tali provvedimenti si può apprezzare quando si pensi che i fellah che posseggono non più di cinque feddan salgono presso a poco a un milione e mezzo.

La produzione del cotone, negli anni precedenti alla guerra, andò sempre crescendo fino a toccare nel 1913 la cifra di 7,663,000 di cantari. Tale aumento, però, è dovuto all'estendersi del terreno sottoposto a tale coltura, poichè come produttività unitaria per feddan si nota invece una diminuzione. Nel 1892 il rendimento medio per feddan era di 5.29 cantari; nel 1913 fu di 4.44; nel 1914 di 3.92; nel 1915 di 4.04; nel 1916 di 3.64. La qualità stessa è diventata più scadente. La diminuzione suddetta è attribuita a varie cause: agli insetti e ai parassiti della pianta: all'eccesso di irrigazione, alla insufficienza del limo trasportato dalle acque del Nilo, limo che prima si diffondeva nelle terre bagnate dal fiume, mentre ora si deposita nel serbatoio di Assuan; all'elevarsi della falda d'acqua nel sottosuolo onde il deperimento delle radici più profonde della pianta.

I risultati ottenuti dalla B. C. G. A. nelle Indie occidentali sono soddisfacenti.

Nelle Indie orientali l' attività diretta dell'Associazione sembra essersi concentrata principalmente nella Sezione del Sind. Rispetto alle possibilità indiane per quanto concerne il cotone, esiste la speranza non solo di migliorare la qualità della fibra, ma anche di poter raddoppiare l'usuale raccolto, oscillante fra i quattro e i cinque milioni di balle da 400 libbre, portandolo a 10 e 11 milioni, se non più.

Sembra evidente, però, che un così largo aumento di produzione non potrà ottenersi, salvo sforzi eccezionalmente intensi, che in un periodo piuttosto lungo di tempo.

Il signor Arno Schmidt, segretario della Federazione internazionale cotoniera, accennava in una sua relazione presentata nel 1910, ai mezzi che potrebbero rendere possibile l' aumento desiderato. Essi sarebbero: 1° stabilimento di agenzie di acquisto nei distretti dove si produce il

cotone a fibra lunga, simili a quelle esistenti in Affrica; 2° cooperazione dei cotonieri di tutto il mondo nell'azione del Dipartimento di agricoltura indiano; 3° *stabilimento di un gran numero di aziende per la produzione del seme*; 4° istituzione rapida di banche agrarie; 5° abolizione del dazio d'uscita del cotone riscosso dagli Stati indigeni.

Nel 1914 i giornali tecnici annunziavano che la Federazione dei cotonieri intendeva costituire una società per lo sviluppo della coltivazione del cotone in India (1). La Società si doveva chiamare *The international Cotton Spinners Esperimental Indian Plantation Ltd* campo d'azione il Pengiab ove il Governo avrebbe fatto la concessione di una grande estensione di terreno coltivabile.

Nel Gueensland, nella Nuova Zelanda, nelle isole Figi, la coltivazione non ha raggiunto una importanza apprezzabile.

Intorno ai resultati conseguiti, si può giudicare dalle cifre che si citano togliendole dallo *Statistical Abatrait for the British Empire* del 1913. In quest'anno si produssero nell'impero britannico, in tutto 2108 di libbre delle quali 2080 nell'India. Le colonie di cui s'è parlato hanno dato in milioni di libbre quanto segue: Australia 0,04; Ceylan 0,2; Nigeria 6,4; Uganda 11,2; Nyasaland 2,4; Affrica Orientale Britannica 0,2; Rhodesia settentrionale 0,2; Costa d'Oro 0,03; Indie occidentali 2,0; Cipro 4,6. La produzione di cotone nelle colonie ove la *British Cotton Grony Association* esercita i suoi sforzi è modesta, come si vede.

La Gran Bretagna consuma in media 2 miliardi di libbre di cotone delle quali il 77.3 per cento è americano; 14.3 egiziano; 2.1 indiano. Il rimanente 7.1 per cento è costituito solo in parte dal cotone proveniente dalle colonie suddette.

I risultati ottenuti, se sono limitati in confronto al fine cui mirano, segnano però un notevole progresso se paragonati con le condizioni di cose che esistevano al momento in cui la B. C. G. A. iniziò la propria attività.

Anche la Germania, prima della guerra, aveva cercato di sviluppare la coltivazione del cotone nelle sue colonie affricane. I tentativi compiuti erano stati coronati da qualche successo a Togo e nell'Affrica orientale tedesca. Il Camerun presenta condizioni favorevoli al fine indicato, ma per essere sviluppate attendono mezzi di comunicazioni più larghi. Nell'Affrica sud-occidentale tedesca si trovano zone adatte alla coltura del cotone solo nelle parti più settentrionali; gli esperimenti fatti sembrano aver dato risultati molto ristretti.

Come s'è detto sopra, alla importante impresa economica dedica la sua attività il Comitato coloniale ed economico di Berlino appoggiato dal Governo imperiale.

(1) *Bollettino della cotoniera.* Milano, giugno 1914.

A Togo, mancando terre demaniali, si cercò di favorire la coltivazione del cotone da parte degli indigeni proprietari del suolo. Piantagioni in grande, media e piccola scala si cercò di costituire nell'Affrica orientale condotte da europei, pur promuovendo la coltivazione da parte degli indigeni. Anche nelle colonie tedesche si istituirono sgranatoi, stazioni sperimentali e scuole per istruire gli indigeni nell' arte di coltivare il cotone. Si fecero venire negri esperti dagli Stati Uniti perchè servissero di guida agli indigeni; si cercò di sostituire alla zappa l'aratro e altri attrezzi agricoli perfezionati, cedendoli agl'indigeni a prezzi ridotti e in taluni casi donandoli. Si provvide per la selezione del seme e per la scelta delle piante che conveniva di coltivare miste col cotone o che potevano utilmente servire per le rotazioni agrarie. Si seguì il metodo di acquistare il cotone dagli indigeni a prezzi determinati e convenienti per questi. Si assegnarono anche premi.

La quantità di cotone asportata dalle due colonie toccò le tremila balle: ben poca cosa di fronte a un consumo superiore ad 1,800,000 balle da parte dei cotonifici tedeschi. Era un inizio però e la Germania confidava in resultati migliori.

Esperimenti erano stati fatti anche nella Nuova Guinea; infine la *Deutsche Levantinische Baumwollgesellschaft* di Dresda cercava di sviluppare la coltivazione del cotone nell' Asia Minore, in un paese cioè, politicamente non sottoposto all'impero tedesco.

Fra le colonie francesi danno maggior quantità di cotone il Dahomey, l'Indocina e la Nuova Caledonia. Secondo le statistiche coloniali francesi nel 1913 il Dahomey esportò circa 209,000 chilogrammi di cotone, l'Indocina 3,5 milioni. Il cotone si coltiva pure nel Senegal, nell'Alto Senegal e Niger, nella Costa d'Avorio, nel Madagascar, nella Somalia francese, ecc., nella nuova Caledonia, nella Guiana, a Tahiti. Nell' Algeria si ha pure una produzione che nel 1912 toccò i 180,000 chili.

La Russia ha favorito la coltivazione del cotone nel Turchestan con resultati eccezionali. Quella pianta si coltivò principalmente nelle provincie di Fergana, Sir Daria, Samarcanda e Transcaspiana. Anche negli Stati tributari di Chiva e Bu Chera si produce cotone. Ambiente propizio è pure la Transcaucasia. Nel 1913–14 la produzione della Russia Asiatica sorpassò il milione di balle da 500 libbre; essa è in generale sufficiente a soddisfare alla metà del fabbisogno dei cotonifici della Russia Europea.

Il Portogallo, la Spagna, i Paesi Bassi cercano pure di promuovere lo sviluppo della coltivazione del cotone nelle rispettive colonie. Nel Congo belga tale coltivazione è ancora nella sua infanzia

***

Dall' insieme delle notizie che precedono apparisce che nel periodo anteriore alla guerra il problema del cotone fu impostato, ma non fu risolto; troppo esigue essendo le quantità che di quelle fibre furono raccolte nelle regioni dove ne fu estesa la coltura.

Il problema quindi permane.

Si è discusso se, dopo la conclusione della pace, avremo un periodo di depressione economica, o di grande prosperità. Sembra superfluo entrare nel dibattito. In generale si può prevedere, senza tema di errare, che la necessità di una restaurazione si può dire universale dopo un conflitto così lungo e vasto; il risollevarsi della domanda decurtata dalle esigenze della lotta; la volontà di riallacciare le vecchie relazioni commerciali oggi troncate o indebolite, il desiderio di estenderle a mercati nuovi, determineranno o presto o tardi, e piuttosto presto che tardi, una vera esaltazione di lavoro in tutti i paesi.

L' industria cotoniera internazionale non sarà certo estranea a tale movimento, ma ne sarà anzi investita in pieno. Ma i cotonifici nord americani troveranno la materia prima necessaria a far girare tutti i loro milioni di fusi e far battere tutte le loro migliaia di telai? O la insufficienza di tale materia dovrà ricondurli alle sofferenze dello *short time*, alle preoccupazioni del passato?

La necessità di insistere negli sforzi iniziati, nella diffusione, cioè della coltura del cotone dovunque essa sia possibile, si impone sempre Essa si rende anzi più urgente, come sanno coloro che seguono lo sviluppo che negli Stati Uniti va prendendo l' industria cotoniera, sviluppo che si traduce in un più largo consumo della fibra in patria, e in minori quantità disponibili per l'estero.

Nei tempi andati, il cotone era lavorato principalmente negli Stati del Nord dell'Unione Americana. Dopo la guerra di secessione, l' industria si diffuse anche negli Stati del Sud. Secondo la *Statistical abstract* americana per l'anno 1915, nel 1860 esistevano negli Stati del Sud 324,000 fusi e in quelli del Nord, 4,921,000. Nel 1914, nei primi giravano 12,711,000 fusi e nei secondi 19,396,000, con un consumo rispettivo di 3,023,000 e 2,861,000 balle. In tutto 5,000,000 e 9,000,000 di balle. Nel 1915 gli Stati Uniti avrebbero consumati oltre 6,000,000 di balle. Che significano queste cifre si intende quando si pensi che la produzione di cotone americano, se ha potuto salire anche a 12,000,000 di balle come nel 1914, oscilla comunemente tra 11,000,000 e 14,000,000 di balle.

Che il consumo della materia prima nazionale da parte delle fabbriche americane debba aumentare dopo la conclusione della pace, sembra non possa dubitarsi. Esso aumenterà sotto l' influenza della progressiva

agiatezza della popolazione americana che s'affittisce rapidamente, e per effetto delle più larghe esportazioni di filati e di manufatti.

Più indizi rivelano che gli Stati Uniti intendono di intensificare i loro commerci con l'estero, e non esportando solo materie prime. Citiamo gli sforzi di penetrazione nell'America del Centro e del Sud, nell'assenza dell'Europa: il *Federal Reserve Act*, che ha autorizzato le Banche americane ad aprire succursali all'estero, facoltà ormai utilizzata; il *bill* Webb già approvato dalla Camera dei Rappresentanti, che dichiara leciti per il commercio di esportazione quei *trusts* che la legislazione proibisce all'interno; l'esistenza di un *National Foreign Trade Council* cui appartengono cospicue personalità dell'industria, del commercio e della finanza, e promotore dei congressi annuali per il commercio di esportazione; l'impulso dato alla creazione di una potente marina mercantile; l'aspirazione stessa di portare il dollaro all'altezza della lira sterlina nel campo internazionale.

L'area sottoposta alla coltivazione del cotone negli Stati Uniti potrebbe essere estesa. Un rappresentante dell'industria cotoniera americana, in uno dei Congressi della Federazione internazionale a cui si è accennato prima, affermava che gli Stati Uniti avrebbero potuto produrre tutta la quantità di cotone necessario per l'industria europea, ma che era questione di prezzo. L'Europa doveva pagare il prezzo ritenuto equo dai *farmers*. Questi, allora, chiedevano 15 *cents* la libbra, cifra ritenuta esorbitante dagli Europei. Ma un rappresentante dell'industria tedesca, in un Congresso successivo, accennava a qualche ragione atta a far dubitare della possibilità di una estensione così larga della coltivazione del cotone in America. Egli parlava delle difficoltà di trovare negli Stati del Sud una mano d'opera costante per la coltura e soprattutto per la raccolta del cotone. Egli ricordava la convenienza che avevano spesso i *farmers* di coltivare prodotti diversi dal cotone perchè più rimuneratori, per esempio, cereali, foraggi, legumi, frutta, ecc., egli accennava alle malattie della pianta che facevano talora vuoti sensibili nei raccolti.

L'Europa quindi non deve illudersi, la sua industria cotoniera deve guardare in faccia la realtà delle cose e provvedere.

L'Inghilterra continua a preoccuparsene; ce lo dimostrano i cenni contenuti nella relazione finale presentata nel febbraio 1917 dalla Commissione Reale costituita nel 1912 in seguito a un voto della conferenza imperiale del 1911 con l'incarico di compiere studi sopra le ricchezze naturali, il commercio e la legislazione di certe parti dei dominî di S. M. Britannica.

Rispetto al cotone, così si legge nella relazione suddetta:

« La dipendenza dell'Impero, anzi degli Stati Uniti riguardo al cotone, è cosa troppo nota per esigere particolari commenti. Gli Stati Uniti

forniscono approssimativamente il 70 per cento del cotone raccolto nel mondo. La dipendenza del Regno Unito dalla materia prima proveniente da quella fonte è acuito dal fatto che la maggior parte del macchinario britannico è specialmente adatto alla filatura del cotone di tipo americano. Inoltre vi è già, generalmente parlando, una deficienza nel raccolto mondiale di cotone, in confronto alla domanda mondiale e deve ritenersi che, ove non vengano presi adeguati provvedimenti, tale deficienza tenderà a crescere nell'avvenire.

« La necessità di aumentare la produzione del cotone entro i limiti dell' Impero è perciò *urgente* ».

La relazione soggiunge, che se, a prima vista, l'India, l'Egitto, l'Affrica Orientale e Occidentale appariscono i campi più promettenti per lo sviluppo dell' industria del cotone, maggiori opportunità esistono realmente nell'Unione Sud Affricana e in Australia (Gueensland), dato quindi qualche pratico suggerimento all'uopo, esprime il desiderio che la *British Cotton Growing Association* continui ad agevolare l'opera di governo di due Dominî indicati con la propria collaborazione.

È da citarsi un secondo esempio della previdenza e delle cure inglesi rispetto alla questione di cui ci occupiamo. Nel 1916 il Presidente del *Board of trade* costituì un certo numero di Commissioni con l' incarico di studiare le probabili condizioni in cui i varî rami dell' industria britannica si sarebbero trovati nel dopo guerra, specie per quanto si riferisce alla concorrenza internazionale, e di suggerire i provvedimenti considerati necessari o desiderabili per tutelare le industrie stesse. Fra le diverse Commissioni una fu formata per le indagini sulle industrie tessili.

Del rapporto presentato nel 1917 da quest'ultima Commissione, il *Board of trade Journal* del 17 gennaio 1918, pubblica un breve riassunto. La Commissione, dopo avere dimostrato la insufficienza del raccolto mondiale del cotone rispetto al consumo, e la dipendenza in cui il Regno Unito si trova di fronte agli Stati Uniti, insiste perchè l' Impero britannico dia il maggior sviluppo alla coltura di quella pianta. L' India offre le migliori speranze di un considerevole aumento di raccolto in un tempo ragionevolmente breve. La Commissione indica i mezzi che essa crede più efficaci per ottenere tale felice resultato: fra altro suggerisce che una rappresentanza di filatori britannici e indiani cooperi col Governo dell' India per garantire un prezzo adeguato al cotone migliore per finezza, lunghezza e nettezza e ciò fino a tanto che prezzi equi possano ottenersi per le usuali vie commerciali. Il terreno coltivato a cotone in Egitto e nel Sudan è aumentato del 50 percento negli ultimi diciotto anni. Nuovi aumenti si potranno ottenere purchè si provveda alla irrigazione e alla scarsezza della mano d'opera. Gli sforzi della *British Cotton Growing Association* nelle varie colonie dell'Affrica furono attraversati e spesso frustrati per la difficoltà di trasporti. Vi è urgente bisogno di strade, di ferrovie, di lavori di irrigazione, di lavori portuali.

L'estensione della coltura del cotone nell' impero deve formare parte integrante di qualsiasi programma per lo sviluppo delle ricchezze dell' Impero stesso e per renderlo economicamente indipendente e bastante a se stesso (*self supporting*).

La Commissione conchiudeva proponendo la costituzione immediata di una Commissione speciale per studiare in tutta la sua portata la questione della coltura del cotone nell' Impero.

Tale proposta fu accolta; il *Board of trade*, infatti, l'anno passato costituì *l'Empire Cotton Growing Committee* nel quale sono rappresentati il *Board of trade*, il Governo dell'India, l'India Office, il Foreign Office, il Colonial Office, l'Australia, l'Affrica Meridionale e tutte le classi interessate nell' industria e nel commercio del cotone, cioè filatori, tessitori, tintori, operai commercianti. Il còmpito assegnato alla Commissione è il seguente: studiare quali siano i mezzi migliori per sviluppare la coltivazione del cotone nell' Impero e suggerire al Governo i provvedimenti da prendersi in proposito.

Una manifestazione delle preoccupazioni francesi si ebbe pure di recente presso la *Société d'économie politique* di Parigi, nella seduta del 5 marzo 1917.

Il tema in discussione era:

Les cultures coloniales et les capitaux français. Il signor Chailley dimostrava che la Francia acquista per 576,000,000 di cotone, 483,000,000 di cereali, 280,000,000 di minerali, 264,000,000 di semi o prodotti oleosi; 220,000,000 di pelli; 210,000,000 di legno; 103,000,000 di gomma elastica; 80,000,000 di cacao, ecc., e aggiungeva: « La Francia ha colonie che potrebbero produrre quasi tutto questo; solamente non si è messa in caso di sviluppare tale genere di produzione.

« Il poco che producono le colonie francesi, la madre patria non lo prende per sè, ma nella maggior parte lo lascia partire per l'estero ». L'oratore si lagnava di questa condizione di cose, specie ricordando l'attività svolta dalla Germania nelle proprie colonie; e soggiungeva: « È tempo di mutare, poichè se noi continuiamo a disdegnare le nostre colonie altri si interesseranno di esse. Già gli americani hanno fatto proposte al Marocco e all' Indocina. Dobbiamo fare un grande sforzo il quale non è certo superiore alle nostre forze ». Il signor Roy presidente dell'*Association Cotonière Coloniale française*, parlò del cotone. Accennò al *deficit* probabile del cotone americano, alla debolezza dei raccolti ultimi, ai prezzi enormi. L'Associazione ha fatto qualche cosa, ma ha trovato ostacoli straordinari. I capitali non hanno affluito in abbondanza. Durante qualche anno il Governo ha accordato una sovvenzione all'Associazione, ma tale sussidio ha profittato poco. L'oratore accennò al Sudan come la regione che potrebbe produrre più cotone; disgraziata-

mente i mezzi di trasporto mancano. La strada ferrata di Thiès a Kayes renderà grandi servizi a quella coltura, ma la mancanza delle rotaie intralcia il compimento dei lavori.

***

Sembra inutile ora lo spendere parole per dimostrare che anche l'Italia deve tenere innanzi agli occhi le difficoltà future. La nostra industria cotoniera corrisponde oggi, approssimativamente, a 480,000 fusi e 150,000 telai. Le sue importazioni di materia prima dal 1911 al 1913, anni prima della guerra, e dal 1914 al 1917, anni di guerra, furono in milioni di quintali come segue: 1,9; 2,9; 2,1; 2,0; - 1,9; 2,9; 2,5; 1,8; di cui dagli Stati Uniti 1,3; 1,7; 1,5; - 1,3; 2,2; 1,6; 1,3; dall'India: 0,56; 0,30; 0.35; - 0,50; 0.60; 0,55; 0,40; e dall'Egitto 0,16; 0,09; 0,10; - 0,10; 0,15; 0,13; 0,8.

Trattasi, come si vede, di quantità cospicue, che dimostrano quale sforzo dovrebbe fare l'Italia se volesse in un tempo non assolutamente lontano rendersi, anche in parte, indipendente non solo dal cotone americano, ma anche da quello dell'India. Nella Grande Colonia Inglese attinsero con larghezza l'Europa continentale, l'India stessa che possiede una industria cotoniera ragguardevole, e il Giappone; e la domanda verso di essa si rivolgerà tanto più intensa quanto più cresceranno le prevedute difficoltà rispetto al cotone degli Stati Uniti.

Se gli sforzi fatti dalle altre nazioni nel periodo *ante bellum* in questa materia della coltivazione del cotone hanno resultati in fondo modesti, quelli fatti dall'Italia nello stesso campo sono stati, possiamo dirlo con franchezza, assolutamente negativi.

Come s'è ricordato sopra, in quel periodo, due società avevano intrapreso di coltivare il cotone nelle nostre colonie; una nell'Eritrea, l'altra nella Somalia. La prima è venuta meno, la seconda esiste sempre, ma non ha potuto svilupparsi come era certo nei propri intendimenti.

Praticamente due tentativi non riusciti. La poca fortuna di essi, per quanto dolorosa, non dovrebbe scoraggire. Ma se l'utile bene inteso dell'Italia ci deve spingere ad avvicinarci nuovamente al problema per avviarlo almeno ad una soluzione, occorre che i nuovi sforzi siano diretti da criteri varî e precisi, fissati con chiara visione delle *possibilità*, dei *mezzi*, degli *interessi* e delle *competenze*.

I tentativi fatti per coltivare il cotone nelle nostre colonie sono falliti. Quali le cause?

Nell'anno passato, dal giornale *Il Sole* furono provocate interessanti dichiarazioni di industriali sulle condizioni odierne dell'industria cotoniera in Italia e sul suo possibile avvenire. Il concetto fondamentale

che da quelle consultazioni si può rilevare è che le iniziative prese nelle nostre colonie non sono riuscite per il mancato aiuto dello Stato, e precisamente per mancanza di strade, di opere di irrigazione, di un adatto regime delle terre, per le difettosissime comunicazioni marittime. Nulla o poco si può fare oggi se non si eliminano gli ostacoli che hanno reso sterile il lavoro cominciato con tanto slancio.

I lavori pubblici nelle nostre colonie non furono nel passato interamente trascurati; ce lo dimostrano la strada ferrata che da Massaua va all'Asmara e i progetti che prolungheranno tale strada dall'Asmara a Cheren e da Cheren ad Agordat-Setit. Tali opere, però, non possono farsi che entro i limiti della potenzialità finanziaria delle colonie e dei mezzi che la madre patria mette a disposizione dell'amministrazione centrale che le dirige. Questa potenzialità e questi mezzi sono modesti, onde i lavori non possono procedere che con un ritmo necessariamente lento. Per poter dotare i nostri possedimenti delle linee ferroviarie e di tutte le strade comuni loro necessarie; per procedere a larghe opere di irrigazione e di prosciugamento, occorrerebbero capitali urgenti che oggi non si posseggono. Simili difficoltà del resto non sono speciali alle nostre colonie; si ricordino le parole del Comitato dell'industrie tessili inglesi sulla necessità di alcune colonie britanniche dal punto di vista della coltivazione del cotone – parole citate superiormente. Poichè dal punto di vista dei lavori pubblici molto rimane da fare nell'Eritrea e nella Somalia, è da temersi che i nostri cotonieri vogliano rinunciare ad ogni iniziativa rispetto ad una coltura tanto necessaria, e ciò in un momento in cui la questione della materia prima nel dopo guerra impensierisce ogni Stato; nel momento in cui la deficienza del cotone in confronto alla domanda chiede provvedimenti energici? Non lo crediamo.

La difficoltà del problema cotoniero da noi dipende dalla impostazione difettosa che gli si è voluta dare. Evidentemente si è detto: il problema del cotone è essenzialmente coloniale. Entro il confine delle colonie esso deve essere risolto. Alla soluzione di esso devono quindi pensare i Governi coloniali e le autorità centrali, che si occupano delle colonie stesse.

Codesto punto di vista però non è esatto; se la questione fosse esclusivamente coloniale, essa mirerebbe principalmente alla prosperità della colonia. Ora qui non si tratta di introdurre o di sviluppare una data coltivazione nei nostri possedimenti per innalzare il loro livello economico. Qui si tratta di fornire a una delle nostre maggiori industrie la materia prima di cui ha bisogno e di cui già scarseggia o inevitabilmente scarseggerà in un prossimo avvenire. Si tratta della prosperità di una grande industria italiana, e però di un alto interesse economico di tutta la Nazione. Per l'ampiezza stessa del problema, la soluzione di essa deve cercarsi ovunque sia possibile: in Italia, nelle Colonie, al di là dalle Colonie. Alla soluzione di essa sono innanzi tutto chiamati gli

interessati cioè i cotonieri, indi l'amministrazione centrale il cui ufficio è di vigilare sulle sorti delle nostre industrie e dei nostri commerci; eventualmente il Ministero che deve concedere i fondi per qualsiasi impresa cui convenga por mano per il pubblico interesse.

***

S'è detto che la soluzione del problema deve cercarsi ovunque è possibile, in Italia, nelle colonie, di là dalle colonie.

Eccone la spiegazione.

In Italia la coltivazione del cotone è possibile. Nelle provincie del sud, specie in Sicilia, il cotone fu coltivato al tempo del blocco continentale e della guerra di secessione con risultati notevoli. Ma il fenomeno era l'effetto degli alti prezzi allora dominanti. La loro caduta all'altezza normale fece smettere la coltivazione. Oggi, secondo quanto ebbe a pubblicare il direttore del Giardino Coloniale di Palermo, nel giornale *Il Sole* del 4 luglio 1917, n. 157, la Sicilia produce, benchè non vengano registrati, circa 54,000 quintali di cotone.

Sulla cotonicultura nel Mezzogiorno molto fu scritto in Italia. L'anno scorso se ne discusse fra competenti nel giornale milanese citato. Il direttore suddetto, occupandosi principalmente della Sicilia, sosteneva la convenienza della coltura seccagna contro chi sosteneva la necessità di dare sviluppo a opere di irrigazione come premessa *sine qua non* per la riuscita dell'impresa. Senza entrare in discussione di carattere tecnico giova ricordare che l'iniziativa avrebbe oggi l'elemento favorevole che la rese possibile nei tempi andati; vogliamo alludere agli alti prezzi i quali, deve credersi, perdureranno, anche se a livelli meno alti, per un periodo di tempo forse non breve nel dopo guerra, data appunto la relativa scarsezza attuale della fibra e la domanda che rimarrà intensa.

La coltura del cotone nell'Eritrea e nella Somalia è stato detto, è questione di irrigazione e di mezzi di trasporto. Non vi è ragione di contestare tale affermazione. È lecito chiedere però, se non sia possibile di ottenere un rendimento di cotone di qualche importanza dalle nostre colonie, anche nelle condizioni in cui ora si trovano. È possibile – quando si voglia e si sappia risvegliare nella coltura del cotone, l'interesse degli indigeni.

In Affrica, nel passato, il cotone era coltivato con maggior larghezza per i bisogni stessi di quelle popolazioni. In seguito, quando le cotonate europee ed extra europee affluirono a buon mercato, la coltivazione della pianta si restrinse naturalmente. Si tratterebbe di ricondurre gli indigeni a un genere di lavoro noto ad essi, e questa volta a scopo di esportazione.

Sopra la coltura del cotone da parte degli indigeni e sui mezzi più efficaci per indurli a rivolgere le loro cure a questa pianta, larghe esperienze sono state fatte da altri popoli colonizzatori e di esse abbiamo dato brevi cenni poc'anzi. Codeste esperienze noi dovremmo studiare per conoscere a fondo i metodi seguiti, adottarli e migliorarli. Non dubitiamo che ove l'opera nostra si svolgesse razionalmente risolvendo le difficoltà che via via si presenteranno e che vanno dalla scelta del seme al prezzo di acquisto della fibra raccolta, si potrebbe ottenere dalle nostre terre affricane quantità di prodotto notevole anche senza quel compimento di larghi lavori pubblici che ora vien considerato come condizione assoluta per ricominciare il lavoro abbandonato.

Ma cotone noi dovremmo chiedere anche alle popolazioni che vivono di là dalle colonie nostre.

Coloro che conoscono le condizioni della nostra Eritrea hanno dimostrato la necessità di più intimi rapporti commerciali con l' Etiopia occidentale cui la nostra colonia tende economicamente. Una politica di pacifica penetrazione potrebbe mirare a diffondere tra quelle popolazioni la coltivazione di una pianta che già vi cresce. Lo stesso potrebbe farsi della Somalia rispetto all' Etiopia meridionale.

***

S'è detto innanzi che il problema del cotone, nell'estensione come oggi si presenta, deve essere risolto dall'industria stessa che è direttamente interessata e che alla migliore soluzione di essa sembra chiamato a dare la propria illuminata cooperazione il Ministero per l'industria e il commercio. L'autorità coloniale e il Ministero delle colonie certo dovranno agevolare le iniziative cui si ponesse mano, e che nelle colonie stesse volessero trovare il loro svolgimento.

È bene rilevare una iniziativa privata rivolta nel senso da noi indicato.

Per la coltivazione del cotone nell' Italia meridionale si è istituita una società a Napoli nell'ottobre dell'anno passato. Essa si propone di estendere la sua azione nelle provincie meridionali, nella Sicilia, nella Sardegna. Oltre al cotone, sembra che la società voglia promuovere anche la coltivazione di altre piante tessili.

Il sorgere di questa impresa, promossa da cotonieri, dimostra che il capitale privato si è già mosso nella direzione utile.

Raccogliendo quanto è stato detto, abbiamo veduto che l'insufficienza dei mezzi di locomozione e la mancanza di opere di irrigazione sono indicate come le due ragioni principali, che hanno impedito la riuscita delle imprese avviate nelle nostre colonie per coltivare il cotone, e che

sconsigliano oggi di rinnovare i tentativi fatti. Abbiamo veduto che, date le condizioni odierne delle cose, è impossibile che il Ministero delle colonie e i Governi coloniali possano risolvere queste due questioni con la rapidità necessaria. Abbiamo veduto come il problema del cotone richiami la più seria attenzione di tutti gli Stati che hanno una industria cotoniera sviluppata; che l' Inghilterra ha già cominciato gli studi necessari per la soluzione di esso per l' interesse dei propri cotonifici. Tale esempio dovrebbe essere imitato anche da noi; ma poichè in questo argomento, a rigore, più che dell'interesse delle colonie si tratta della vita stessa dell' industria cotoniera e, in generale, dell' interesse economico del Paese, tutta l'iniziativa degli studi prima e dell'azione pratica poi, deve essere presa dall'industria cotoniera stessa. Abbiamo detto, come, secondo noi, l'entità del problema dovrebbe suggerire di ricercarne la soluzione anche fuori dei limiti delle nostre colonie; ed abbiamo cercato di indicare quella che a noi sembra la via più pratica per conseguire il fine voluto.

Con ciò si è espressa un' opinione sopra un problema assillante, ma non si è inteso di tracciare un vero e proprio programma per risolverlo.

Il problema sussiste sempre insoluto.

I nostri cotonieri che più degli altri devono avere una chiara visione di ciò che l' avvenire può riservare alla loro industria, i nostri cotonieri che dispongono di intelligenze e di mezzi si accingeranno con nuova fede all'impresa difficile sì, ma necessaria?

Esprimiamo la fiducia che tale domanda abbia una risposta affermativa.

XVII.

Istituzione di una filiale della "Banca d'Italia" a Mogadiscio.

BANCA D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE - SEGRETARIATO GENERALE

Ufficio affari coloniali.

N. 71754.

OGGETTO: *Istituzione di una filiale della Banca d'Italia nella Somalia Italiana.*

A S. E. il cav. G. C. avv. GASPARE COLOSIMO, *ministro delle colonie.*

Roma, li 29 agosto 1917.

Eccellenza,

Ho l'onore di partecipare all'E. V. che il Consiglio superiore, nella sua ultima tornata, da me informato che il Governo ha promosso un decreto il quale dà facoltà alla Banca d'Italia di istituire una sua filiale nella Somalia Italiana, ha deliberato, su mia proposta, l'istituzione di una filiale a Mogadiscio.

Questa dipenderà direttamente dalla Direzione generale denominandosi « Filiale della Banca d'Italia a Mogadiscio ».

In una prossima adunanza presenterò a deliberazione del Consiglio Superiore le norme dalle quali dovrà essere governata la detta filiale.

Ho il bene di presentare all'E. V. l'espressione del mio più distinto ossequio.

Il direttore generale
STRINGHER.

XVIII.

Acquisto d'immobile a Mecca per i pellegrini mussulmani delle Colonie italiane.

ACQUISTO DI IMMOBILI A MECCA, MEDINA E GEDDA

per i pellegrini mussulmani poveri o indigenti delle colonie italiane.

La Missione mussulmana delle nostre colonie, inviata in Higiaz nel giugno-luglio 1917, ebbe fra i varî còmpiti affidatile, principalissimo quello di studiare e fare proposte circa la istituzione di ricoveri gratuiti per pellegrini nostri sudditi indigenti o malati e circa la organizzazione di servizi di assistenza sanitaria per i medesimi durante il loro soggiorno in Higiaz.

Tali ricoveri avrebbero dovuto sorgere a Mecca e Medina, i luoghi santi dell' Islam.

Per quanto riguarda Mecca, la Missione assolse egregiamente il suo còmpito. Per quanto concerne Medina nulla potè conchiudere stante le condizioni militari e politiche attuali di quella città.

Fu messa intanto in evidenza la opportunità di istituire anche a Gedda un ricovero per i nostri pellegrini, e, poichè la proposta è apparsa utile e vantaggiosa nei riguardi della tutela dei pellegrini nostri sudditi mussulmani, è stato in massima ad essa aderito e si provvederà appena trovato lo stabile da adibirvisi.

Per l'acquisto dello stabile a Mecca, la Missione, dopo averne visitati alcuni dei più idonei, fece cadere la scelta su di una casa ampia e di recente costruzione in muratura capace di contenere almeno 200 pellegrini, composta di quattro piani fondamentali, più due casette (*mobiet*) che vengono a costituire un quinto piano elevato su una parte del quarto piano inferiore ed avente sulle casette stesse una terrazza, suddivisa in recinti scoperti che possono adibirsi durante l'estate a dormitori notturni, giusta le usanze locali.

Il prezzo d'acquisto dello stabile, giusta il compromesso in data 17 luglio 1917 stipulato fra il proprietario e il cav. Mohamed Salem Batoch, uno dei componenti la Missione, che si è prestato ad apparire come compratore, non potendosi ciò fare direttamente, in quanto che per le leggi vigenti in Higiaz non è consentito ai non mussulmani di possedere beni immobili, venne stabilito in lire sterline 3000, prezzo a quanto è stato

da tutti assicurato veramente di occasione, giacchè in tempi normali oltrepasserebbe senza dubbio le 5000 lire sterline.

A conseguire quel prezzo di vendita valse specialmente l'intervento diretto del Re del Higiaz presso il proprietario.

Il 26 febbraio 1918 scade il termine concordato col proprietario per conchiudere in definitiva l'acquisto al quale si addiverrà essendosi non solo compiute tutte le formalità per autorizzare la stipulazione dell'atto di vendita (è stato pure sentito al riguardo il Comitato superiore amministrativo che in adunanza 6 dicembre 1917 ha espresso parere favorevole) ma anche impartite al Governo di Asmara, dove trovasi il cavaliere Batoch intermediario per l'acquisto in parola, e al Regio console a Gedda le necessarie istruzioni per tutta la procedura secondo la legge mussulmana.

Non potendo, come si è già accennato, addivenire all'acquisto diretto di immobili in Higiaz le pratiche relative vengono svolte indirettamente. E così per quanto riguarda il versamento del denaro il Governo di Asmara ne disporrà l'invio per conto del Ministero delle colonie al Regio console a Gedda in gruppo di lire sterline necessario per l'acquisto stesso; per quanto riguarda le restanti pratiche da compiersi, il console stesso provvederà al versamento della somma per mezzo del ministro delle finanze del Higiaz al proprietario della casa all'atto della dichiarazione della compra-vendita a nome del cav. Batoch, dinanzi al Cadì di Mecca.

Per la validità e garanzia di tale atto ai fini cui è rivolto occorrerà però inviare, contemporaneamente alla somma, al console di Gedda una procura ed una separata dichiarazione scritta a rogito del Cadì di Massaua con la prima delle quali il Batoch deleghi persona di fiducia a rappresentarlo dinanzi il Cadì di Mecca, onde ottenere la trasferta a suo nome della casa vendutagli, in base al compromesso preliminare, e con la seconda si impegni a cederla poi alla società che sarà in seguito costituita fra alcuni mussulmani scelti fra i sudditi di tutte le nostre colonie.

Il Regio console a Gedda, che già figura nello stesso compromesso come rappresentante di Batoch, potrà essere designato in detta procura quale mandatario di quest'ultimo con facoltà di delegare altra persona per l'adempimento di tutte le formalità all'uopo richieste.

La società, che sarà così costituita in rappresentanza dei sudditi mussulmani di tutte le nostre colonie e diverrà concessionaria della casa a Mecca, provvederà poi alla manutenzione e funzionamento dell'ospizio con una spesa di 300 sterline annue; tutto con quelle forme di procedura più atte a far comparire la nostra istituzione opera pia in Terra Santa dell' Islam come una emanazione spontanea e legittima delle popolazioni mussulmane delle nostre colonie e con la minore ingerenza diretta possibile da parte del Regio Governo.

Con tale procedimento saremo guarentiti sulla proprietà dei beni stessi, mostrando in modo diretto e tangibile ai nostri sudditi mussulmani la sollecitudine del Regio Governo a loro riguardo.

N. 5961.

ACQUISTO DI UNA CASA A MECCA

per uso ospizio dei pellegrini nostri sudditi indigenti o malati.

Relazione a S. E. il ministro.

Roma, 19 novembre 1917.

Nell'intento di rendere più agevole e più facilmente raggiungibile uno degli scopi principali della missione affidata al nostro console a Gedda, cav. Vincenzo Bernabei, questo Ministero decise fin dallo scorso anno di inviare in Higiaz una Missione speciale composta tutta di elementi mussulmani, scelti fra i più fidi ed autorevoli notabili delle nostre quattro colonie, nonchè di un medico e di un interprete anche essi mussulmani dando loro l'incarico fra l'altro di studiare e fare proposte circa l'istituzione di ricoveri gratuiti per pellegrini nostri sudditi indigenti o malati e circa l' organizzazione di servizi di assistenza sanitaria, ecc., per i medesimi durante il loro soggiorno nel Higiaz.

La Missione, recatasi a Mecca nel mese di luglio del corrente anno, si accinse ad assolvere siffatto incarico, ponendosi alla ricerca di un locale che potesse adattarsi ad uso ospizio per i predetti pellegrini. Dopo avere esaminati diversi immobili, fece cadere la scelta su una casa ampia e di recente costruzione in muratura capace di contenere comodamente almeno 200 pellegrini.

Secondo è specificato nell' unito rapporto in data 3 corrente mese, n. 590, del cav. Bernabei (allegato *A*) e come si rileva dalla pianta dell'edificio, che pure qui si unisce (allegato *B*), la casa si compone di quattro piani in muratura ed ha una lunghezza di 14 metri da nord a sud ed una lunghezza di metri 12.20 da est ad ovest; ha tre grandi sale, trenta stanze oltre a varie cucine, terrazze ed armadi murali, vani minori, recipienti per acqua con rubinetti, ecc.

Giusta assicurazioni formali date dai delegati delle nostre colonie al cav. Bernabei e confermategli anche da notabili indigeni che si recano spesso alla Mecca, la costruzione di detto edificio è solidissima sia per la parte in muratura (pareti, arcate, impianti e scale), sia per la parte in ebanisteria (porte, finestre e balconi), che è lavorata con cura in legno forte di Giava.

Il prezzo di acquisto dello stabile giusta l'unito compromesso in data 11 Scawal 1335 (17 luglio 1917) (allegato *C*), stipulato tra il proprietario e il cav. Mohamed Salem Batoch, uno dei delegati della co-

lonia Eritrea che si è prestato ad apparire come compratore non potendosi ciò fare direttamente in quanto che l'acquirente di uno stabile nel Higiaz deve essere mussulmano, venne fissato in sterline 3000 (tremila). Nel compromesso vi ha la clausola sospensiva dell'accesso da parte nostra da dichiararsi entro quattro mesi dalla data del medesimo e cioè entro il 13 novembre 1917, ma in seguito ad analoga richiesta di questo Ministero, il proprietario dello stabile ha testè consentito di prorogarne il termine sino all'11 rabi al tanè, ossia 26 gennaio 1918, a condizioni che mancando la ratifica dell'acquisto sarà perduta la caparra di cento sterline, corrisposta al proprietario medesimo all'atto della stipulazione del compromesso (telegramma Asmara in data 27 ottobre 1917, n. 4692, allegato *D*).

Secondo le affermazioni dei delegati della Missione, ed in particolare di quelli eritrei che in proposito hanno riferito (vedasi unito telegramma in data Asmara 1° agosto 1917, n. 3412, allegato *E*) (1), del cav. Bernabei di cui all'unito rapporto, il menzionato prezzo d'acquisto è veramente d'occasione, giacchè in tempi normali lo stabile varrebbe più di 5000 sterline. Il proprietario cedendo alle insistenze dello Sceriffo si sarebbe deciso a venderlo a noi per 3000 sterline in considerazione della mancanza di arrivo di pellegrini nel Higiaz motivata dalle attuali circostanze. Il cav. Bernabei aggiunse inoltre che noi facciamo un ottimo affare, poichè mentre i francesi hanno speso per il loro « Ribat » che contiene circa 250 pellegrini, oltre 6200 sterline, il locale destinato ad essere « Ribat » ospizio italiano nella città Santa viene a costare la metà delle suindicate somme pur essendo capace di contenere più di 200 pellegrini.

Considerazioni d'indole politica assai rilevanti in ispecie nei riguardi dell'elemento mussulmano delle nostre colonie e dell'azione politica nostra, particolarmente rispetto alle colonie della Libia rendono ora l'acquisto atto di somma importanza. La Francia ce ne ha dato l'esempio, e col suo fatto ha dimostrato anche quale sia l'interesse di adottare un provvedimento del genere, mentre le presenti circostanze e gli avvenimenti della grande guerra mondiale mettono vieppiù in evidenza la necessità di non trascurare misure, che notevolmente influiscono sull'animo e sull'atteggiamento dei nostri sudditi coloniali.

Per tutte queste ragioni e per lo scopo cui è rivolto, si ravvisa conveniente sia sotto l'aspetto politico che sotto l'aspetto economico l'acquisto dello stabile a Mecca alle condizioni sopra indicate. Sembrando ad ogni modo opportuno, sebbene non necessario, agli effetti delle vigenti disposizioni, in quanto che l'onere della spesa occorrente per l'acquisto stesso sarà assunto in base all'art. 2 del decreto-legge 9 luglio 1916, n. 843, ed imputata sui fondi del conto corrente istituito tra questo Ministero

(1) I documenti indicati alle lettere *A, B, C, D, E,* non sono uniti.

e quello del tesoro con legge 16 dicembre 1912, n. 1312, sentire in proposito il parere dell'onorevole Comitato Superiore amministrativo, si prega l'E. V. di voler consentire che siano sottoposti gli atti uniti a quell'autorevole Consesso, per averne il parere.

Roma, 19 novembre 1916.

Il direttore generale degli affari politici
AGNESA.

Visto: si passi pel parere al Comitato Superiore amministrativo.

Il ministro
COLOSIMO.

N. 52.

MINISTERO DELLE COLONIE

COMITATO SUPERIORE AMMINISTRATIVO.

Adunanza del 6 dicembre 1917.

Riferimento al N. 5961 - Direzione Generale degli Affari politici - Ufficio I. — OGGETTO: *Acquisto di una casa a Mecca per un ospizio dei pellegrini nostri sudditi indigenti o malati.*

Il Comitato,

Vista la relazione del Ministero in data 19 novembre u. s., n. 5961, con la quale si chiede il parere del Comitato sull'acquisto di una casa a Mecca per uso ospizio dei pellegrini nostri sudditi indigenti o malati;

Udito il relatore;

Ritenuto che sin dallo scorso anno il Ministero delle colonie ravvisò la opportunità di istituire ricoveri gratuiti e di organizzare servizi di assistenza sanitaria a vantaggio dei nostri sudditi indigenti o malati, che si recano in pellegrinaggio alla Mecca. All'uopo fu inviata in Higiaz una apposita Missione, composta tutta di elementi mussulmani, scelti fra i più fidi ed autorevoli notabili delle nostre quattro colonie, nonchè di un medico e di un interprete, anche essi mussulmani;

che la Missione, per assolvere l'incarico, si accinse subito alla ricerca di un locale che potesse adattarsi ad uso ospizio per i predetti pellegrini; e dopo avere esaminato diversi immobili, fece cadere la scelta su di una casa ampia e di recente costruzione in muratura, capace di contenere comodamente almeno 200 pellegrini. La casa si compone di

quattro piani ed ha una lunghezza di 14 metri da nord a sud ed una larghezza di metri 12.20. Ha tre grandi sale, trenta stanze, oltre a varie cucine, terrazze ed armadi murali, vani minori, recipienti per acqua con rubinetti, ecc.;

che l'acquisto di questa casa verrebbe fatto per il prezzo di sterline 3000, ivi comprese le 100 sterline già anticipate per caparra. Il compromesso per la compra-vendita è stato stipulato tra il proprietario e il cav. Mohamed Salam Batoch, uno dei delegati della colonia Eritrea, il quale si è prestato ad apparire come compratore, non potendosi ciò fare direttamente, in quanto l'acquirente di uno stabile nel Higiaz deve essere mussulmano;

Considerato che la convenienza di mettere un ricovero a disposizione dei pellegrini mussulmani nostri sudditi si connette a ragione di ordine politico, di cui è data ampia giustificazione nella relazione del Ministero, il quale osserva che, per la nostra penetrazione nelle colonie, sopra tutto rispetto a quella della Libia, l'Amministrazione italiana non deve astenersi dal fare quanto già si pratica in altri Stati, e che risponde ad un bisogno sentito dei nostri sudditi mussulmani;

Considerato, quanto alla forma legale dell'acquisto, che il medesimo essendo fatto a nome di un notabile, viene a crearsi la strana situazione giuridica di un immobile acquistato da un privato, il quale immobile deve essere destinato ad uso pubblico. Ma poichè per la legislazione del luogo, l'acquirente deve essere mussulmano, l'espediente adottato si ravvisa imprescindibile, a meno di rinunziare all'acquisto. Devesi poi ritenere che il nostro delegato, che si è prestato a comparire come acquirente, dia affidamenti sufficienti, nè siano quindi a temere pericolose sorprese. D'altra parte nel compromesso si è opportunamente pattuito che l'acquisto della casa ha lo scopo di farne un ricovero pei mussulmani d' Italia.

Ad ogni modo, per maggiore garanzia dell'Amministrazione, si ritiene necessario che, al momento in cui la somma occorrente all'acquisto sarà rimessa al Batoch dall'Amministrazione italiana, il Batoch stesso rilasci una dichiarazione, nella forma ritenuta valida secondo le leggi del luogo, con la quale riconosca che il denaro gli è stato rimesso per l'acquisto della detta casa alla Mecca, destinata a quel determinato uso, e si obblighi una volta operato l'acquisto, a cedere l'immobile a quello istituto mussulmano che gli sarà indicato dall'Amministrazione, ferma sempre rimanendo la destinazione dell'edificio all'uso medesimo, per il quale è stato acquistato.

Considerato infine, quanto al correspettivo di lire sterline 3000, che non esiste una perizia dalla quale risulti il valore dello stabile in relazione alle condizioni dei luoghi. Vi hanno però elementi per ritenere che l'acquisto, anche dal lato del prezzo, sia conveniente. Innanzi tutto, come si è già detto, si tratta di un edificio in muratura, di recente co-

struzione, composto di quattro piani e capace di alloggiare comodamente duecento pellegrini. In secondo luogo, a quanto informa il nostro console a Gedda, quello stabile in condizioni normali varrebbe assai di più ed il proprietario si sarebbe indotto, dopo molte insistenze, a cederlo per 3000 sterline, stante la mancanza di pellegrini, motivata dalle attuali circostanze. Si aggiunge infine che la Francia, per uno stabile in condizioni analoghe, capace di 250 pellegrini, avrebbe speso ben 6000 lire sterline.

Che per tutte queste ragioni la proposta del Ministero apparisce giustificata, e solo converrà accertare, prima di pagare il prezzo al proprietario, che lo stabile sia libero da vincoli, oneri reali o diritti di terzi, secondo la legislazione del luogo.

Per questi motivi

opina che l'acquisto di cui si tratta possa essere approvato con le avvertenze di cui sopra.

Il Presidente
SANDRELLI.

Il Segretario
F. CAROSELLI.

XIX.

Missione mussulmana delle nostre Colonie in Higiaz.

MISSIONE MUSSULMANA DELLE NOSTRE COLONIE IN HIGIAZ.

I.

Gli avvenimenti verificatisi in Higiaz, in conseguenza della guerra europea e che portarono nel 1916 alla sollevazione araba contro il dominio turco e alla costituzione, prima di un Governo indipendente in quella regione, poi al riconoscimento di questo da parte delle Potenze alleate dell' Intesa, in Regno a sè, sotto lo scettro del Grande Sceriffo della Mecca (custode dei luoghi santi dell'Islam) Re del Higiaz, dalle Potenze alleate riconosciuto nel gennaio 1917, resero possibili la ripresa di relazioni fra l'Italia e quel paese, interrotte dopo la dichiarazione della seconda guerra italo-turca.

Si incominciò, su proposta del ministro delle colonie al ministro degli affari esteri, con l'inviare a Gedda nel novembre 1916 un nostro delegato speciale, nella persona del cav. Bernabei, che già prima della presente guerra reggeva quel Consolato, con funzioni di « nostro agente per i pellegrini ». Più tardi si provvide alla istituzione di un Regio Consolato, alla cui direzione venne preposto lo stesso delegato cav. Bernabei.

Al quale furono affidati, fin dal primo momento, diversi còmpiti concernenti i nostri interessi coloniali e più specialmente quelli riguardanti:

a) lo studio delle questioni relative alla protezione dei pellegrini mussulmani (sbarco, dimora, imbarco, ecc.), e principalmente al ricovero e alla cura di quelli indigenti o malati;

b) la organizzazione di un servizio d' informazioni nell' interesse delle colonie;

c) la raccolta di notizie sui nostri sudditi coloniali residenti in Higiaz e loro censimento.

Nell'intendimento poi di rendere più agevole e più facilmente raggiungibile, in gran parte, se non del tutto, questi còmpiti, il Ministero delle colonie stabilì d'inviare in Higiaz una missione speciale, composta

tutta di elementi mussulmani e cioè di uno o due notabili fra i più fidi ed autorevoli di ciascuna delle nostre quattro colonie, assistita da un medico e da un interprete anche essi mussulmani. E ciò, oltrechè per fine politico, nell'intento di superare tutte le difficoltà presentatesi nella risoluzione dei problemi in istudio e provenienti dal fatto che i non mussulmani non possono avere accesso nei luoghi santi dell'Islam.

Dopo le opportune intese coi Governi delle colonie e col Ministero degli affari esteri furono determinati più precisamente i còmpiti ai quali avrebbe dovuto attendere la missione.

La Missione risultò composta:

a) dello Scech Bu El Assad Negiem El Din El Elem, *delegato per la Tripolitania*;

b) del Saied Zafer El Mahdani, *delegato per la Cirenaica*;

c) del cav. Ahmed El Gul e del cav. Mohamed Salem el Batoch, *delegati per la Eritrea*;

d) dello Scech Mahad Ibrahim e dello Scech Abubeker Maheddin, *delegati per la Somalia italiana.*

Fu assistita dal dottor Hassan Effendi Husni del Cairo, per i còmpiti sanitari e accompagnata dall'interprete cav. Mohamed Smirli del Governo della Tripolitania.

Da Massaua dove i varî componenti di essa convennero per prendere imbarco sulla Regia nave *Calabria* che, giusta le intese precorse fra questo, il Ministero degli affari esteri e quello della marina, doveva trasportarli a Gedda, la missione partì il 28 giugno 1917, giungendo a Gedda il 3 luglio successivo, festosamente accolta dalle notabilità e dalla popolazione. Quivi dal nostro console ricevette a nome del Governo del Re le istruzioni relative ai còmpiti da svolgere e alle questioni da risolvere per la migliore protezione dei pellegrini che dalle colonie italiane si recano ai luoghi santi dell' Islam, istruzioni che si riassumono nei seguenti punti principali:

1° Presentazione al Re del Higiaz nei modi e nelle forme dovuti dei nostri delegati, e offerta dei doni già affidati alla missione;

2° Esame delle questioni riguardanti materie che il Regio console a Gedda cav. Bernabei non può controllare essendogli vietato, come non mussulmano, di entrare a Mecca. In particolare: accertamento dei sudditi nostri che sono a Mecca, numero, provenienza, occupazione, condizione ed eventuali bisogni. Raccolta di eguali notizie a mezzo di persone provenienti dal luogo, per Medina.

Assicurare, d'accordo con le autorità locali e col nostro console, le comunicazioni delle notizie riguardanti i pellegrini che rimangono o ritardano il loro ritorno dai luoghi santi;

3° Accertamento degli speciali bisogni dei pellegrini che vanno e di quelli che tornano;

4° Conseguimento di valide garanzie per la sicurezza dei pelle-

grini e di efficace protezione nel caso di contestazioni riguardanti i pellegrini;

5° Raccolta di indicazioni e proposte per il desiderato acquisto o affitto a Mecca di un conveniente locale pel ricovero dei pellegrini sudditi italiani;

6° Studi sulla organizzazione dei servizi d'igiene e sanitari per i pellegrini indigenti o malati che si recano a Mecca o a Medina;

7° Raccolta di elementi e notizie di ogni specie interessanti il commercio italiano in genere e delle colonie in ispecie;

8° Acquisto dei libri arabi e di raccolta di giornali ed opuscoli relativi ai recenti avvenimenti pubblicati a Mecca, nonchè indicazioni sui luoghi nei quali i pellegrini debbono prendere il Ihram (vestito speciale dei pellegrini), sulle confraternite che interessano le nostre colonie, specialmente quella dei Senussi e sulla esistenza ed attribuzioni degli Scek-El-Turuk e la giurisdizione loro propria.

Pel migliore svolgimento di questi còmpiti la missione, d' accordo col Regio console a Gedda, procedette ad una divisione del lavoro fra i varî componenti, affidando:

a) al delegato della Tripolitania la Presidenza della Delegazione con l'incarico di pronunciare un discorso dinanzi al Re di Higiaz e di offrire a questi i doni del Regio Governo;

b) al delegato della Cirenaica l'incarico dell'acquisto di libri arabi, le indagini e gli studi sulle confraternite mussulmane esistenti in Higiaz;

c) ai due delegati della Eritrea lo studio della parte economica;

d) al dottor Husni quello della organizzazione dei servizi igienici e sanitari;

e) a tutti insieme l'esame della questione relativa agli acquisti di case a Mecca e a Medina per il ricovero dei nostri pellegrini indigenti o malati; l'accertamento della esistenza, numero, provenienza, condizioni e bisogni dei nostri sudditi mussulmani di Higiaz: gli accordi col Governo di Higiaz per assicurare valida protezione ai pellegrinaggi dei nostri sudditi mussulmani nei luoghi santi dell'Islam.

Tanto a Gedda, quanto a Mecca, sia all'arrivo che durante il soggiorno in Higiaz, quanto infine alla partenza, la missione ebbe lusinghiera, simpatica e festosa accoglienza; ad essa furono resi onori e sempre fu accompagnata da cordiali, entusiastiche manifestazioni. Compiuti i suoi lavori il 16 luglio 1917, con la stessa Regia nave *Calabria* che li aveva trasportati a Gedda, i delegati mussulmani delle nostre colonie ripartirono per Massaua dove giunsero la mattina del giorno 19.

Avendo la missione còmpiti ben determinati, ha dimostrato la grande nostra cura per la protezione degli interessi nei nostri sudditi mussulmani tra i quali primeggia il dovere religioso del pellegrinaggio, e ciò ha valso a conferire alla missione stessa prestigio ed autorità.

I risultati raggiunti dalla missione, oltre quello politico e morale, senza alcun dubbio eccellente nei riguardi delle relazioni dell'Italia col nuovo Regno del Higiaz e della buona influenza che l'atto ha avuto nella popolazione mussulmana delle nostre colonie, sono i seguenti:

a) È stato conseguito perfettamente uno dei precipui scopi di essa, quello della istituzione di un ospizio a Mecca per i pellegrini mussulmani indigenti nelle nostre colonie, con la scelta del fabbricato da adibirvisi, riconosciuto idoneo dai delegati della missione e dal dottor Husni; da quest' ultimo per la parte sanitaria. Si stanno definendo le pratiche relative, rese facili dall'accordo raggiunto col proprietario dello stabile e dalla stipulazione con quest' ultimo del compromesso, già concluso in suo nome e in luogo e vece del Governo d' Italia dal delegato eritreo cav. Batoch, prima di lasciare Mecca.

Si è in massima convenuto sull'opportunità di procedere ad analogo acquisto per Gedda e ciò sarà fatto appena sia trovato lo stabile adatto.

Per Medina si provvederà quando le condizioni militari e politiche del luogo lo consentano.

b) Sono state raccolte esaurienti notizie circa i luoghi dove i pellegrini devono prendere l'Ihram.

c) Sono state raccolte anche notizie sulle confraternite mussulmane della Mecca e circa la Senussia.

d) Buoni ed utili elementi in ordine al commercio italiano in genere e a quello delle nostre colonie in ispecie, sono stati forniti dai delegati eritrei. Se non subito, per le difficoltà inerenti all'attuale momento, potrà, in seguito, provvedersi alla creazione di un mercato italiano e di prodotti delle nostre colonie.

Per ora converrà limitarsi a favorire la istituzione di una agenzia commerciale a Gedda, fornita di merce italiana proveniente direttamente dal Regno ed in transito per Massaua e diretta a persona esperta e pratica del commercio locale.

e) È stata messa nuovamente in luce la opportunità d' istituire a Gedda un Regio ambulatorio, affidato ad un giovane medico italiano.

f) Si sono avute assicurazioni dal Ministero degli affari esteri Higiaziano, confermate a voce ai membri della missione dal Re del Higiaz in occasione del loro ricevimento in udienza solenne, che i pellegrini italiani avranno sempre lo stesso trattamento di favore e la medesima efficace protezione accordata ai pellegrini delle altre nazioni alleate.

g) La missione ha poi fornito al nostro console a Gedda notizie e indicazioni utili relative ai nostri sudditi italiani che sono a Mecca. Nulla è stato possibile fare per quelli che sono a Medina stante le condizioni attuali di quella città.

h) Buoni elementi infine sono stati forniti circa i bisogni in genere dei pellegrini che vanno e di quelli che ritornano dal pellegrinaggio, elementi dei quali potrà essere tenuto opportuno conto a suo tempo.

i) Per la parte scientifica con l' acquisto di libri arabi stampati alla Mecca si attendono comunicazioni dal Regio Console a Gedda che le annuncia favorevoli.

Roma, gennaio 1918.

XX.

Trattamento del personale
del R. Istituto Orientale di Napoli.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 619

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE COLONIE
(MARTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(CARCANO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(DANEO)

« Trattamento del personale del R. Istituto Orientale di Napoli ».

Seduta del 6 giugno 1916

Onorevoli Colleghi! Il Regio Istituto Orientale di Napoli, passato alla dipendenza del Ministero delle Colonie in virtù della legge 19 luglio 1913, n. 800, è stato riordinato secondo le disposizioni dei Regi decreti 8 settembre 1913, nn. 1165 e 1166, nell'intento di crearvi un centro di studio pratico di lingue orientali viventi e di adattamento, ai fini coloniali, della cultura generale o professionale già posseduta da coloro che vi sono ammessi.

Negli ultimi concorsi banditi dal Ministero delle colonie per provvedere alle cattedre di materie linguistiche nell'Istituto, alle quali è assegnato un professore titolare, si sono avute e si hanno esitazioni da parte dei vincitori per accettare il nuovo ufficio. Trattasi di persone, da vari anni gia appartenenti ad amministrazioni dello Stato, che giustamente si preoccupano di dover rinunziare – come obbliga la presente situazione dell'Istituto – al servizio già prestato alla diretta dipendenza del Governo ed utile per il conseguimento della pensione. Nè l'Istituto

potrebbe e dovrebbe rassegnarsi ad una loro rinunzia perchè, come è facile comprendere, riguarda insegnamenti per i quali il vincitore del concorso (come nel caso della lingua bérbera) è talora l' unico studioso della materia in Italia, e quindi non sostituibile.

L'esperienza ha dimostrato che nella massima parte dei casi i concorrenti possibili hanno già parecchi anni di servizio di Stato, e non sono quindi disposti a perderli ed a perdere altresì tutti gli altri vantaggi inerenti alle carriere governative. In un caso recente l' Istituto ha potuto assicurarsi un valentissimo professore stipulando con lui il patto gravosissimo di assumere a proprio carico la pensione, anche per i molti anni da lui trascorsi nei ruoli del Ministero degli affari esteri; onere gravoso il quale, in ultima analisi, ricade sul Governo stesso, che col proprio contributo deve sopperire alla insufficienza delle rendite dell' Istituto.

Ma neppure siffatto provvedimento contrattuale basta nei casi in cui la persona idonea non intenda precludersi *a priori* ogni altra via per l'avvenire; giacchè è evidente che chi, per esempio, dal posto di titolare dell' Istituto dovesse passare ad una cattedra universitaria od all' ufficio di interprete redattore del Ministero delle colonie, sarebbe costretto, allo stato attuale delle cose, a perdere tutti gli anni del servizio prestato all' Istituto orientale.

Alle ragioni di equità si aggiunge l' interesse dell' Istituto medesimo, unico in Italia a cui sia affidata la formazione del corpo dei nostri interpreti, la cui funzione è delicatissima nei riguardi dell'azione del Governo nelle colonie, nonchè il carattere superiore dell' istruzione impartita nell' Istituto e la conseguente difficoltà nei concorsi, ai quali non possono accedere (come accade nelle scuole medie) giovani appena laureati, ma solamente cultori da varî anni provetti nelle discipline orientali.

Si ricorda inoltre che tutto il personale di ruolo, sia insegnante che amministrativo, assunto in servizio dal Regio Istituto Orientale dopo la legge 27 dicembre 1888, n. 5873 (costitutiva dell'Istituto medesimo), ha sempre rilasciato la ritenuta per la pensione nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato; e che in varî casi può essere interesse della Amministrazione dello Stato il favorire lo scambio di personale fra i ruoli dell' Istituto Orientale, quelli degli interpreti redattori del Ministero delle colonie e degli interpreti del Ministero degli affari esteri, quelli di insegnante di arabo nelle scuole medie, e quelli dei professori di Università.

Si è pertanto ritenuto equo e conveniente ai fini dell'Amministrazione dello Stato, nei casi di passaggio del personale dall' Istituto Orientale ad un'Amministrazione di Stato, o viceversa, di regolare il trattamento di pensione del personale medesimo in conformità di quanto è disposto dall'articolo 48 della legge (testo unico) 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari.

Il personale di ruolo dell' Istituto Orientale comprende solamente *nove persone*, di cui sei insegnanti e tre funzionari amministrativi, e la maggior parte di queste persone non ha prestato altro servizio fuori di quella scuola; ciò è sufficiente per dimostrare quanto lieve possa essere l'onere dell' Erario, pel pagamento della quota delle pensioni che la nuova disposizione verrebbe ad imporre. Nei riguardi, poi, del personale il quale ha già cessato di appartenere all' Istituto per passare ad Amministrazioni dello Stato, è da notarsi che il beneficio si estenderebbe soltanto a due persone, con un limitatissimo numero di anni di servizio: un onere transitorio, quindi, ancor più lieve di quello permanente.

Pertanto il Governo confida che la Camera approverà la disposizione di legge inspirata al concetto di guarentire al personale di ruolo dell' Istituto Orientale di Napoli posizione giuridica e vantaggi economici eguali a quelli degli impiegati dello Stato, venendosi così, senza sensibile aggravio per l' Erario, a provvedere ad un doveroso atto di giustizia e ad affermare il prestigio dell' Istituto al quale sono oggi affidati nuovi ed importanti fini nell' interesse dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE.

Articolo unico.

Il personale insegnante ed amministrativo del Regio Istituto Orientale di Napoli è equiparato agli impiegati civili dello Stato per quanto riguarda i diritti e i doveri, nonchè agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

Il carico delle pensioni al personale suddetto che, dopo la legge 27 dicembre 1888, n. 5873 (serie 3ª) sia passato o passerà in avvenire dal servizio dello Stato a quello dell' Istituto Orientale e viceversa, è ripartito fra lo Stato e l' Istituto Orientale in proporzione degli stipendi pagati dall' uno e dall' altro, a norma dell' articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA GIUNTA GENERALE DEL BILANCIO

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE COLONIE
(MARTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(CARCANO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(DANEO)

« Trattamento del personale del R. Istituto Orientale di Napoli ».

Seduta del 13 marzo 1917

Onorevoli Colleghi! — Il disegno di legge che sul trattamento del personale del Regio Istituto Orientale di Napoli, il ministro delle colonie, di concerto col ministro del tesoro e col ministro delle finanze. ha presentato alla Camera il 6 giugno 1916, mira ad equiparare quel personale agli impiegati civili dello Stato per quanto riguarda i diritti ed i doveri, nonchè agli affetti della imposta di ricchezza mobile.

La vostra Commissione non saprebbe come più sinteticamente esporre a voi la storia e l'attuale organizzazione dell'antico Istituto napoletano che riproducendo qui appresso le brevi pagine di una recente pubblicazione del Ministero delle colonie, edita in ricordo della inaugurazione dell'anno scolastico 1916-17 nel detto Istituto:

« Il Regio Istituto Orientale di Napoli ha il vanto di avere preceduto di circa un secolo ogni simile istituzione in Europa.

« Fondato col nome di "Collegio dei Cinesi", nel 1727, con legato di tutti i suoi averi, da Matteo Ripa di Salerno, missionario in Cina, ebbe non solo l'intento di educare giovani delle terre asiatiche per la propaganda della fede cattolica, ma altresì quello di estendere il campo degli interessi commerciali dell'antico Reame di Napoli.

« Non compreso nella applicazione della legge 7 luglio 1866, n. 3036, per le corporazioni religiose e posto sotto la tutela del Governo italiano, ebbe, coi due decreti Bargoni del 12 settembre 1869, altro ordinamento. Riconosciuto ente morale alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, col nome di " Regio Collegio Asiatico ", fu diviso in due parti: " Convitto per gli Asiatici ", ciò che era continuazione dell'antico scopo, e Scuola esterna per italiani e stranieri desiderosi di perfezionarsi negli studi linguistici e nelle relazioni commerciali con l'Oriente.

« Dopo una numerosa serie di decreti, portanti lievi modificazioni all'ordinamento interno del Collegio Asiatico, questo subì, con la legge 27 dicembre 1888, n. 5873, una profonda trasformazione, e ne sorse il Regio Istituto Orientale. Abolita in esso la congregazione che provvedeva all'indirizzo religioso, aperto il convitto e la scuola senza le precedenti restrizioni, sancito l'obbligo del riordinamento amministrativo, mediante la conversione del patrimonio in rendita italiana, determinato lo scopo nell'insegnamento delle lingue orientali viventi: con tali propositi si sperò di avere preparato nuovi orizzonti alla istituzione, ristretta fino allora in un campo non più adatto alle esigenze dei tempi e della nazione ricostituita. Senonchè – non ostante con successivi Reali decreti (7 agosto 1901, 22 ottobre 1903, ecc.) si provvedesse alla sistemazione del governo dell'Istituto e dei suoi insegnanti – a malgrado dell'opera volenterosa di uomini insigni, i risultati non furono pari alla necessità. Le circostanze che impedirono la prescritta smobilitazione del patrimonio, l'assenza di una concreta finalità negli studi compiuti presso l'Istituto Orientale e specialmente la mancanza di una coscienza coloniale che, da un lato, indirizzasse giovani con serio intendimento di dedicarsi alle discipline ivi insegnate e, dall'altro, creasse un ambiente di favorevole attenzione e d'interesse alla missione dell' Istituto stesso: tutto ciò contribuì a far cadere le speranze ed i propositi che avevano determinato il provvedimento legislativo del 1888, nonchè gli studi ed i progetti per la definitiva riforma dell'Istituto, che elaborarono le speciali Commissioni nominate dal Ministero della pubblica istruzione nel 1905 e nel 1911. Non colpa di uomini, ma necessità di cose.

« L'acquisto della nuova Colonia libica fece sorgere d'un tratto con le rinnovate energie della patria, questa coscienza in Italia; la necessità di studi coloniali, pur troppo e non senza dannose conseguenze trascurati per lo passato, apparve, non più ai pochi, ma alla generalità, come una imprescindibile esigenza coloniale: e fu avvertita quindi la mancanza di una scuola che preparasse, insieme con l'insegnamento delle lingue, una cultura specifica coloniale.

« Ed invero, le nostre condizioni a questo riguardo, di fronte alle altre potenze colonizzatrici, potevano dirsi quasi negative. La Francia, principalmente con l'*École spéciale de langues orientales vivantes;* l'Inghilterra, con i suoi corsi alle Università di Oxford e Cambridge, alla

University College ed al *King's College*, e la Germania col *Seminar für orientalische Sprachen* di Berlino avevano già raggiunto un alto grado di sviluppo in queste istituzioni, di cui noi pure avevamo dato, due secoli fa, il primo esempio.

« Con la legge 19 giugno 1913, n. 800, il Regio Istituto orientale di Napoli passò dalla dipendenza del Ministero dell' istruzione pubblica a quella del Ministero delle colonie. La legge stessa stabilì che al riordinamento didattico ed amministrativo dell' Istituto si sarebbe provveduto con decreti reali, su proposta del ministro delle colonie, di concerto coi ministri degli affari esteri, del tesoro, dell' istruzione pubblica, e dell' agricoltura, industria e commercio.

« In adempimento al mandato affidato al Governo con la legge 10 giugno 1913, n. 800, con i decreti Reali 8 settembre 1913, nn. 1165 e 1166, si provvide al riordinamento del Regio Istituto Orientale di Napoli, nell'intento di formarne un organo di insegnamento efficiente di lingue orientali viventi e di adattamento ai fini coloniali della cultura generale e professionale posseduta da coloro che vi siano ammessi.

L'Istituto ha due sezioni: di cultura linguistica, l'una, di cultura coloniale, l'altra.

« La prima comprende insegnamenti fondamentali delle lingue orientali di maggiore importanza e complementari di lingue secondarie dell'Oriente, di talune lingue europee e dei dialetti comunemente parlati in Libia, nell'Eritrea ed in Somalia; ne è elemento integratore lo studio delle rispettive istituzioni indigene.

« La seconda sezione comprende gli insegnamenti occorrenti a far conoscere paesi, popolazioni e problemi coloniali nei loro aspetti più caratteristici.

« All'ordinamento delle singole discipline corrispondono, da un lato, la sistemazione dello stato giuridico ed economico del personale didattico (professori titolari, professori incaricati, nonchè assistenti indigeni per l' insegnamento pratico delle lingue) e, dall'altro, le disposizioni occorrenti a determinare lo svolgimento degli studi e ad assicurarne la serietà. A questo fine si richiese la prova della cultura generale e professionale posseduta da chi aspira all'ammissione nell'Istituto, la frequenza alle lezioni, il pagamento di tasse d'iscrizione e di diploma.

« Affinchè poi l'istruzione impartita meglio si confaccia alla larghezza d'idee, a cui venne informato il riordinamento didattico dell' Istituto, è lasciata libertà agl' inscritti di seguire i corsi di loro scelta: è istituito un uditorato accessibile a commercianti, industriali, agricoltori, anche se sforniti di titoli di studio; è consentita la più ampia discrezione alle amministrazioni centrali dello Stato nello inviare loro funzionari a frequentare l'Istituto.

L'Istituto rilascia:

« *a*) certificati per ogni corso linguistico, del quale l'inscritto abbia superato tutti gli esami annuali;

« *b*) diplomi di cultura coloniale agl' inscritti, i quali, dopo almeno un corso biennale di arabo o di amarico, e superati gli esami per tutti gl' insegnamenti della sezione coloniale, ottengano l'approvazione nell'apposito esame di diploma;

« *c*) diplomi d'interprete, per determinate lingue, secondo le norme stabilite al riguardo.

« Il diploma d'interprete dà diritto, con opportune garanzie, alla nomina alla metà dei posti d' interprete da conferirsi dal Ministero delle colonie e, per le Legazioni ed i Consolati in Oriente, da quello degli affari esteri; ed è titolo di preferenza nei concorsi per l'altra metà. Quest' ultimo effetto è attribuito ai diplomi di cultura coloniale per la carriera diplomatica, consolare e coloniale, per quella d'insegnante nelle scuole italiane all'estero, per la destinazione in Oriente degli addetti commerciali.

« Nel campo amministrativo la riforma dell'Istituto mirò principalmente a costituire su nuove basi il Consiglio d' amministrazione e il Consiglio dei professori con netta distinzione delle rispettive attribuzioni e delimitazioni delle relative responsabilità. In esecuzione dell' articolo 6 della legge del 1888, si procede alla graduale smobilitazione del patrimonio dell'Istituto, mentre i fondi occorrenti ad integrarne le rendite e gli altri proventi eventuali dell'Ente, ai fini della sua nuova missione, sono forniti dal Ministero delle colonie.

« L'Istituto Orientale fu così posto in condizione di rispondere alle nuove esigenze della vita nazionale; la città di Napoli divenne così fecondo centro di studi e d'impulsi coloniali ».

L'importanza dell'Istituto Orientale per l'avvenire dell'Italia oltre mare è così lucidamente dimostrata, che qualsiasi altra illustrazione ne scemerebbe l'efficacia. Assicurare pertanto la posizione del personale dell' Istituto è rafforzarne il funzionamento, poichè condizione essenziale per la serietà degli studi in genere e di quelli delle lingue orientali e delle discipline coloniali in ispecie è di avere la possibilità di proporre ai detti insegnamenti uomini di riconosciuto valore, che dedichino tutta la loro attività all'Istituto senza preoccuparsi per la loro carriera.

Allo scopo, pertanto, d'assicurare all'Istituto l'opera di persone che, già al servizio dello Stato, non si adatterebbero a rinunciare al tempo così trascorso come utile per la pensione, ciò che pur dovrebbero fare nelle attuali condizioni dell'Istituto, e per facilitare, se l'interesse dell'amministrazione lo richiedesse, lo scambio di personale fra i ruoli dell'Istituto Orientale ed altri ruoli dello Stato, non vi era altro mezzo che quello di equiparare il personale del Regio Istituto Orientale di Napoli agli impiegati civili dello Stato per quanto riguarda i diritti e i doveri, ripartendo equamente tra lo Stato e l'Istituto stesso il carico delle pensioni per il personale che sia passato o passerà dal servizio dello Stato a quello dell'Istituto o viceversa.

E valga il vero: attualmente, secondo le vigenti disposizioni che regolano l'amministrazione dell'Istituto, le pensioni del personale sono regolate analogamente a quelle degli impiegati civili dello Stato. La quota relativa grava per due terzi sull'Istituto e per un terzo come ritenuta sullo stipendio del personale stesso. Ma ciò vale esclusivamente per gli anni trascorsi al servizio dell'Istituto: gli anni trascorsi al servizio dello Stato, prima di essere assunti all'Istituto, o quelli trascorsi all' Istituto in caso di passaggio ad una amministrazione dello Stato, sarebbero nell'attuale situazione dell'Istituto, nel primo caso, a carico gravosissimo di quest'ultimo, nel secondo caso, irremissibilmente perduti.

Le stesse considerazioni in grado più modesto e per ragioni di equità valgono per il personale amministrativo dell'Istituto che riducesi a tre persone.

Come è dimostrato nella relazione ministeriale, l'onere per l'erario derivante dal disegno di legge che sta innanzi a voi, è ben lieve e quasi trascurabile di fronte al vantaggio che ne risentirà il funzionamento dell'Istituto.

La ripartizione dell'onere tra lo Stato e l'Istituto è regolato in analogia a quanto dispone l'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari del 21 febbraio 1895, n. 70:

« I funzionari e salariati con diritto a pensione che, per effetto di disposizioni di legge, passeranno dal servizio dello Stato a quello delle provincie, dei comuni o di altri enti o corpi morali riconosciuti, conserveranno il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione loro competente per la totalità del servizio prestato.

« Uguale diritto avranno quelli che dal servizio degli indicati enti o corpi morali passano a quello dello Stato per effetto di disposizioni di legge, purchè il servizio non governativo da essi già prestato, fosse produttivo di pensione in base a regolamenti speciali degli enti stessi, debitamente approvati dal Governo.

« La pensione in ambo i casi sarà liquidata in base alle disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili, e l'importo di essa sarà ripartito fra lo Stato e gli altri enti o corpi interessati, in ragione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avrà corrisposto al pensionando, salvo disposizioni speciali in contrario.

« Le stesse regole si seguiranno per la liquidazione delle pensioni alle vedove ed ai figli.

« La ritenuta su tali pensioni, a beneficio del tesoro, sarà fatta sull'ammontare totale della pensione e non soltanto sulla parte di essa a carico del bilancio dello Stato ».

Assicurare, come per tutti i funzionari dello Stato, la posizione giuridica e i vantaggi economici del personale di ruolo dell' Istituto Orientale di Napoli rivela, per tutto quanto abbiamo detto, un atto di giustizia che noi invochiamo chiedendo il vostro suffragio all'unito disegno di

legge che, pur nella sua forma e nei suoi scopi modesti, ha una speciale importanza nel momento in cui l'Italia nella sua grande guerra di rivendicazione guarda ai suoi sacri confini per poi, vittoriosa, sospingere i suoi figli sulle vie del mondo.

L'Istituto Orientale di Napoli, per la sua bella storia che s'inizia con lo sguardo verso l'Oriente estremo, è per noi un simbolo che deve infonderci la fede nell'avvenire.

MANNA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il personale insegnante ed amministrativo del Regio Istituto Orientale di Napoli è equiparato agli impiegati civili dello Stato per quanto riguarda i diritti ed i doveri, nonchè agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

Il carico delle pensioni al personale suddetto, che, dopo la legge 27 dicembre 1888, n. 5873 (serie 3ª), sia passato o passerà in avvenire dal servizio dello Stato a quello dell'Istituto Orientale e viceversa, è ripartito fra lo Stato e l'Istituto Orientale in proporzione degli stipendi pagati dall'uno e dall'altro, a norma dell'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70.

N. 574 - Anno 1917.

Legge 1° aprile 1917, che disciplina il trattamento del personale del Regio Istituto Orientale di Napoli.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1917, n. 91).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il personale insegnante ed amministrativo del Regio Istituto Orientale di Napoli è equiparato agli impiegati civili dello Stato per quanto riguarda i diritti ed i doveri, nonchè agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

Il carico delle pensioni al personale suddetto che, dopo la legge 27 dicembre 1888, n. 5873 (serie 3ª), sia passato o passerà in avvenire dal servizio dello Stato a quello dell'Istituto Orientale e viceversa, è ripartito fra lo Stato e l'Istituto Orientale in proporzione degli stipendi pagati dall'uno o dall'altro, a norma dell'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CARCANO — MEDA.

V. — *Il Ministro Guardasigilli*
SACCHI.

XXI.

Acquisto d' un immobile
per la sede del R. Istituto Orientale di Napoli.

I.

Il R. Istituto Orientale di Napoli ha preceduto di circa un secolo ogni simile istituzione in Europa.

In Francia l'*École spéciale de langues orientales vivantes*, in Inghilterra i corsi speciali nell'Università di Oxford e di Cambridge, in Germania il *Seminar für orientalische Sprachen* di Berlino.

Fondato col nome di « Collegio dei Cinesi » nel 1727, con legato di tutti i suoi averi da Matteo Ripa di Salerno, missionario in Cina, ebbe intento di educare giovani d'Asia per la propagazione della fede cattolica e di estendere gli interessi commerciali nell'antico regno di Napoli.

Coi due decreti Bargoni del 12 settembre 1869 ebbe altro ordinamento: ente morale alla dipendenza del Ministero dell'istruzione col nome di « R. Collegio Asiatico » diviso in due parti: *a*) Convitto per gli asiatici; *b*) Scuole esterne per gli italiani e stranieri desiderosi di perfezionarsi negli studi linguistici e nelle relazioni commerciali con l'Oriente.

Con la legge 27 dicembre 1888, n. 5873, il Collegio Asiatico fu trasformato profondamente, dando vita al « R. Istituto Orientale », con lo scopo determinato dello studio delle lingue orientali viventi.

La mancanza di una coscienza coloniale in Italia, fece languire per lungo tempo l'Istituto Orientale di Napoli, fino a che, dopo la occupazione della Libia, questa coscienza si ridestò.

Tra i primi segni di questo risveglio fu la legge del 17 giugno 1913, n. 800, che fece passare il R. Istituto Orientale di Napoli, dalla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica a quello del Ministero delle colonie, che, mediante i due decreti Reali 8 settembre 1913, nn. 1165 e 1166, provvide al riordinamento didattico e amministrativo dell'Istituto stesso, nell'intento precipuo di formarne un organo d'insegnamento efficiente di lingue orientali viventi e di adattamento ai fini coloniali della cultura generale e professionale posseduta da coloro che vi sono ammessi; con due sezioni, di cultura linguistica, l'una, di cultura coloniale, l'altra; con un Consiglio amministrativo per riorganizzare il cospicuo

patrimonio dell'ente le cui rendite sono state integrate dal contributo del Ministero delle colonie, ora fissato a lire 90,000 per poter far fronte alle esigenze degli studi, in base alla riforma.

La legge del 1° aprile 1917, n. 574, ha completato la riforma, regolando il trattamento del personale dell'Istituto con la equiparazione agli impiegati civili dello Stato.

II.

Scopi dell'Istituto Orientale sono:

a) lo studio pratico delle lingue fondamentali di Oriente: albanese, amarico, arabo, cinese, giapponese, turco, e complementari, berbero, tigrino, persiano, greco moderno, russo, serbo, ecc., e dei dialetti comunemente parlati in Libia, in Eritrea e in Somalia, con lo studio delle rispettive istituzioni indigene;

b) lo studio delle discipline atte a conoscere paesi, popolazioni o problemi coloniali, geografia coloniale, storia della colonizzazione, legislazione coloniale, nozioni sull'Islam e sulla sua storia, igiene coloniale, etnologia coloniale.

Resultati dallo studio: il rilascio di:

a) certificati linguistici;

b) diploma di cultura coloniale; titolo di preferenza per la carriera diplomatica consolare e coloniale, per le scuole italiane all'estero e per gli addetti commerciali in Oriente;

c) diploma d'interprete con diritto alla metà dei posti d'interprete al Ministero delle colonie e al Ministero esteri per l'Oriente e preferenza per l'altra metà.

Scopo ultimo la creazione di un fecondo centro di studi per la diffusione della conoscenza dell'Oriente per l'incremento dei nostri commerci e della nostra influenza; la formazione di un corpo di ufficiali e di funzionari che nel mondo indigeno possano esercitare funzioni di governo nelle nostre colonie e preparare salde competenze commerciali in esse stesse e in Oriente nelle persone di funzionari e di privati cittadini.

III.

L'Istituto ha incominciato a farsi notare per la valentia dei suoi insegnanti e per il valore di alcuni allievi, sia nella produzione scientifica, sia nel campo pratico; case commerciali si rivolgono all'Istituto per la designazione di rappresentanti all'estero. La Società di esportazioni commerciali di Milano prenota l'Istituto Orientale a ricevere la medaglia d'oro Vigoni. Materiale scientifico per l'Albania, per i dialetti

turchi di Adana, sui linguaggi e l'etnografia dei Galla e dei Somali e sui dialetti e la etnografia bérbera. Sono in corso di preparazione una serie di manuali per le lingue e per le materie che si insegnano nell'Istituto e la storia dei Bérberi affidata al prof. Beguinot, uno dei primi bérberisti di Europa.

Corsi accelerati nell'anno scolastico 1916–17 con indirizzo pratico, hanno messo in grado ufficiali dell' esercito e della marina di poter essere utili immediatamente alle singole amministrazioni in tempo di guerra.

IV.

Il Consiglio provinciale di Napoli, il 6 ottobre 1917, accogliendo la proposta della deputazione, ha deliberato di cedere gratuitamente al Ministero delle colonie per uso del Regio Istituto Orientale di Napoli la biblioteca provvista di molte migliaia di volumi, preziosa collezione di opere asiatiche storico-geografiche, di cartografia e di riviste geografiche e storiche; il fondo proviene dall'antico Istituto topografico napoletano e dalla biblioteca del Collegio militare di Napoli.

Eliseo Reclus vi ha studiato per la compilazione della sua grande opera e Paolo Emilio Imbriani perorò perchè non fosse allontanata da Napoli.

Il Ministero delle colonie ha accettato il dono nella forma di legge ed è in corso la stipulazione dell'atto di donazione.

V.

L'antica sede di quello che fu poi l'Istituto Orientale, era un grande e decoroso edificio « Ai Cinesi » che fu alienato dall'Amministrazione dell'Istituto. Ora questo occupa un locale in affitto della Provincia in via del Duomo, 219, ma con angustia di ambienti, impossibilità assoluta di avere i necessari gabinetti geografici, etnografici, linguistici (tanto che alcuni insegnamenti sono ora dati fuori dell' Istituto) e di mettere la biblioteca provinciale in condizione di rendere l' Istituto un vero centro di studio e di cultura.

A coronare l'opera di organizzazione dell'Istituto si impone quindi la necessità d'installarlo in una sede più degna.

VI.

La somma necessaria a tal uopo per l'acquisto di uno stabile idoneo e per l'adattamento di esso, trovasi già a disposizione del Ministero delle colonie nel residuo del conto corrente istituito con la legge 16 dicembre 1912, n. 1312, fra il Tesoro dello Stato e il Ministero stesso.

Non occorre, quindi, chiedere nuovi fondi al Tesoro dello Stato.

Il decreto-legge 8 luglio 1916, n. 843, confermò la facoltà di devolvere il residuo disponibile del conto corrente suddetto anche a nuove spese di carattere straordinario, concernenti l'impianto e l'ordinamento dei servizi del Ministero delle colonie e contemplati dalla legge istitutiva del conto medesimo e quindi la proposta dell'acquisto di una sede per l'Istituto Orientale che dipende dal Ministero delle colonie potrebbe rientrare nell'accennata facoltà.

Ad ogni modo, per togliere ogni dubbio d'interpretazione e per correttezza costituzionale, si crede opportuno presentare al Parlamento per essere convertito in legge l'unito decreto luogotenenziale del 6 gennaio 1918, che provvede alla destinazione della somma che si preleva dal conto corrente succitato (1).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 giugno 1913, n. 800;
Visto l'art. 2 della legge 16 dicembre 1912, n. 1312;
Visto l'art. 2 del decreto-legge luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sui fondi del conto corrente istituito con la legge 16 dicembre 1912, n. 1213, fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie è auto-

(1) Questa relazione fu annessa al decreto-legge per l'esame del Consiglio dei ministri.

rizzato l'accantonamento della somma di lire un milione, necessaria per provvedere alla costruzione od acquisto, adattamento ed arredamento di un immobile da adibirsi a sede del Regio Istituto Orientale di Napoli.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

Visto: *il Guardasigilli:*
SACCHI

ORLANDO — COLOSIMO.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 946

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE COLONIE
(COLOSIMO)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 79, che autorizza l'accantonamento di un milione di lire per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di un immobile ad uso del Regio Istituto Orientale di Napoli.

Seduta del 16 febbraio 1918

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non è questa la prima volta che l'attenzione della Camera è chiamata a rivolgersi su quanto concerne il Regio Istituto Orientale di Napoli, poichè esso fu in passato oggetto di varî provvedimenti legislativi intesi a raggiungere il miglior assetto di quella antica istituzione e un indirizzo di studio e di amministrazione sempre più consoni alle nuove esigenze e agli interessi d'Italia oltre mare. Il decreto luogotenenziale del 6 gennaio u. s., che vi è sottoposto per la conversione in legge, non meno dei precedenti provvedimenti, è rivolto ad assicurare lo sviluppo di quel centro di studi, primo del genere che sia sorto in Europa, e ricco delle più onorevoli tradizioni.

Il Regio Istituto Orientale di Napoli fondato col nome di « Collegio dei Cinesi » nel 1727 con legato di tutti i suoi averi da Matteo Ripa di Salerno, missionario in Cina, ebbe non solo l'intento di educare giovani

delle terre asiatiche per la propagazione della fede cattolica, ma anche quello di estendere il campo degli interessi commerciali dell' antico Regno di Napoli. Alla istituzione, sebbene di indole ecclesiastica, non vennero applicate le leggi di abolizione delle corporazioni religiose del 1861 e del 1866, perchè le Commissioni governative che di essa si occuparono le riconobbero il carattere di pubblica utilità, affermando come la conservazione sua fosse collegata allo scopo di farla divenire sempre più civile conducendola, per l' impulso e sotto l' azione dello Stato, in un' orbita nuova. Alla realizzazione di questo programma attesero, l' uno dopo l' altro, ma con varia fortuna, parecchi ministri della pubblica istruzione: il Bargoni, il Correnti, il Cantelli, il Bonghi, il De Sanctis, il Boselli, finchè, con la legge 18 giugno 1913, n. 800, il Regio Istituto Orientale di Napoli passò dalla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione a quella del Ministero delle colonie. Questa legge stabilì che al riordinamento didattico e amministrativo dell' Istituto si sarebbe provveduto con decreti reali, di concerto coi Ministeri degli affari esteri, del tesoro, della pubblica istruzione e dell' agricoltura, industria e commercio, e fu infatti in virtù di essa disposto, in adempimento del mandato affidato al Governo, preparando gli schemi dei provvedimenti divenuti poi i decreti reali 8 settembre 1913, nn. 1165 e 1166 concernenti per l' appunto il riordinamento dell' Istituto. Obbiettivo di questi decreti fu di formarne un organo di insegnamento efficiente di lingue orientali viventi e di adattamento ai fini coloniali della cultura generale e professionale, posseduta da coloro che vengono ammessi alla scuola.

Ma altri provvedimenti sono richiesti e fra essi quello di mettere in grado l' Istituto di costituire nel suo seno i necessari gabinetti scientifici, quali quelli occorrenti all' insegnamento della geografia, della etnografia e della linguistica, e di collocare la biblioteca, ricca di circa 128,000 volumi, che il Consiglio provinciale di Napoli il 6 ottobre 1917, accogliendo la proposta della Deputazione, ha deliberato di cedere gratuitamente al Ministero delle colonie per uso dell' Istituto stesso.

L' antica sede di quello che fu poi l' Istituto Orientale era un grande e decoroso edificio « ai Cinesi » che fu, molti anni or sono, alienato dall' Amministrazione. Ora esso occupa un locale in affitto dalla provincia di Napoli con ambienti tanto angusti, che alcuni insegnamenti, non trovandovi sede, debbono essere impartiti altrove.

Ora se si considera che il Regio Istituto Orientale corrisponde per importanza scientifica alla *École spéciale des langues Orientales vivantes* di Parigi, al *Seminar für Orientalische Sprachen* di Berlino, e che alla *School of Oriental Studies* di Londra, all' atto stesso della sua istituzione, avvenuta nel giugno 1916, è stata assegnata quale sede un grande edificio già appartenente alla *London Institution,* riadattato per essere in grado di accoglierla mercè la spesa di 25,000 lire sterline votate a tale

scopo dal Parlamento inglese, non può non apparire ragionevole e necessario di provvedere di degna e autonoma sede il nostro Istituto Orientale di Napoli.

La somma necessaria per l' acquisto di uno stabile idoneo allo scopo e per l' adattamento e arredamento di esso, o per la costruzione di apposito edificio, calcolata in lire 1,000,000, trovasi già a disposizione del Ministero delle colonie nel residuo del conto corrente istituito con la legge 16 dicembre 1912, n. 1312, fra il Tesoro dello Stato e il Ministero stesso. Il decreto-legge 9 luglio 1916, n. 843, confermò la facoltà di devolvere il residuo disponibile del conto corrente suddetto, anche a nuove spese di carattere straordinario concernenti edifici, impianti ed ordinamento dei servizi del Ministero delle colonie e contemplati dalla legge istitutiva del conto medesimo; di modo che la proposta dell' acquisto di una sede per l' Istituto Orientale, che dipende dal Ministero delle colonie, sembrerebbe poter rientrare nell' accennata facoltà. Comunque, per correttezza costituzionale, non si è voluto sottrarre la questione all' esame ed alle determinazioni del Parlamento.

Onorevoli colleghi! Fra le ragioni per le quali l' Italia combatte vi è certamente quella della necessità nella quale si trova la Patria nostra di sempre più e meglio affermare la propria posizione di grande Potenza, che non può, perciò, disinteressarsi dei rivolgimenti i quali stanno mutando le condizioni del mondo. Per cogliere i frutti dei sacrifici sopportati e che sopporta la Nazione, più che mai occorrerà che l' Italia sia in grado di concorrere alla vasta opera pacifica di ricostruzione che si svolgerà mercè l' intensificazione dei commerci e lo stringersi di rapporti sempre più intimi fra i popoli, e specialmente con quelli orientali, che le vicende della guerra hanno avvicinato all' Europa.

Ma il raggiungimento dei fini connessi a questa opera è solo possibile ove sia dato disporre di un personale *ad hoc*, versato nelle discipline orientali e coloniali, conoscitore delle lingue, delle istituzioni, degli usi, dei costumi, dei bisogni dei paesi d' oltre mare. Ora l' Istituto Orientale di Napoli, che ha la missione e lo scopo di preparare questi elementi, deve essere messo in grado di svolgere i suoi fini con tutti i mezzi e nel miglior modo possibile. Concorre fra questi, come abbiamo detto in principio, l' assicurargli una sede adatta e conveniente non solo come questione di forma, ma come questione di sostanza.

Ond' è che, pure essendosi provveduto a porre in grado ad ogni occasione l' Istituto di pensare alla sua sede definitiva mediante il decreto luogotenenziale del 6 gennaio 1918, n. 79, unito alla presente relazione, si è fatta riserva della sua conversione in legge dello Stato, ed è a tal uopo appunto che esso viene oggi presentato al vostro esame e ai vostri suffragi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 79, che autorizza l' accantonamento di un milione di lire, per la costruzione, o l' acquisto, l' adattamento e l' arredamento di un immobile ad uso del Regio Istituto Orientale di Napoli.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 giugno 1913, n. 800;

Visto l'articolo 2 della legge 16 dicembre 1912, n. 1312;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sui fondi del conto corrente istituito con la legge 16 dicembre 1912, n. 1312, fra il tesoro dello Stato e il Ministero delle colonie, è autorizzato l'accantonamento della somma di lire un milione necessaria per provvedere alla costruzione od acquisto, adattamento ed arredamento di un immobile da adibirsi a sede del Regio Istituto Orientale di Napoli.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — COLOSIMO.

Visto: *Il Guardasigilli:*
SACCHI.

XXII.

" Tallero d' Italia ".

Tallero d' Italia.

Le profonde perturbazioni prodotte nei rapporti internazionali dalla guerra mondiale ebbero parecchie e dannose ripercussioni nella vita economica della colonia Eritrea, dove particolarmente inasprirono il problema della circolazione monetaria, aggravandone le difficoltà antiche e creandone di nuove.

Questo problema, che tocca i più vitali interessi coloniali, fu anche in passato oggetto di studi e ne fu già tentata invano la soluzione, ma ora esso s'impone come una urgente necessità, appunto perchè le tempestose vicende di questi ultimi tre anni resero estremamente difficili gli scambi nell'interno della colonia, e più ancora quelli con le regioni vicine, per il mancato rifornimento di talleri di Maria Teresa. Questa moneta-merce, creata dall'Austria nel 1780, si coniava nella zecca di Vienna a richiesta dei privati per uso dei mercati del Mar Rosso, dove ancora circola con preferenza sopra ogni altra moneta, per i suoi pregi intrinseci che le acquistarono la piena fiducia degli indigeni.

La necessità di supplire a tale mancanza collima con l'alto interesse politico di sostituire alla moneta straniera una moneta di conio nazionale. Nessun momento più dell'attuale presentò mai, o potrebbe presentare in avvenire, l'opportunità di tentare questa sostituzione. Sorse quindi spontanea l'idea di cogliere questa opportunità per liberare possibilmente il mercato eritreo dal dominio della moneta straniera, creando una moneta italiana.

Il tallero italiano, per conseguire lo scopo di conquistare i mercati ai quali è destinato e di scacciarne la moneta austriaca, deve avere di questa i requisiti intrinseci, differendone il meno possibile nelle caratteristiche esteriori: deve essere prima di tutto una moneta a corso libero, una moneta-merce; deve avere titolo e peso non inferiore a quelli del tallero Maria Teresa, la stessa dimensione di esso e - per quanto è possibile - anche l'aspetto, per riguardo alla tradizione locale che abituò gli indigeni a conoscere ed apprezzare principalmente il tallero austriaco.

Agli esposti concetti è ispirato il seguente decreto Reale che autorizza la Regia Recca di Roma a coniare la nuova moneta di commercio, di argento, denominata « Tallero d'Italia ».

Per tale maniera, anche questa annosa questione è venuta a trovare una felice soluzione; e di ciò spetta il merito in ispecial modo al Sottosegretario di Stato onorevole Foscari, il quale ha diretto i relativi studi con particolare cura e con grande amore.

Regio decreto 31 maggio 1918 che autorizza la R. Zecca di Roma a coniare monete di commercio in argento destinate all'Eritrea e denominate « Talleri d'Italia » (1).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205 sull'ordinamento della colonia eritrea;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia Zecca di Roma è autorizzata a coniare monete di commercio in argento destinate all'Eritrea e denominate: « Talleri d'Italia ».

Art. 2.

Il tallero d'Italia avrà il diametro di mm. 40 e il peso di gr. 28.0668 al titolo di 835 millesimi di fino.

La tolleranza sul peso e sul titolo sarà di due millesimi e mezzo in più o in meno.

L'impronta porterà sul *recto* un busto muliebre rappresentante l'Italia con la leggenda intorno: *Regnum italicum* - 1918; sul *verso* l'aquila sabauda, coronata e caricata sul petto dalla croce di Savoia con intorno la legenda: *Ad erytr(aeorum) negot(iorum) commodit(atem) arg(entum) sign(atum)* e sul contorno tre volte il motto *F. E. R. T.* intramezzato dalla stella d'Italia fra due ornati a foglia,

(1) In corso di registrazione e di pubblicazione.

Art. 3.

È approvato il tipo conforme alla descrizione di cui al precedente articolo ed ai disegni annessi al presente decreto, visti d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Le impronte, secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Art. 4.

I talleri d' Italia potranno essere coniati dalla Regia Zecca a richiesta tanto dell'Amministrazione coloniale come di privati.

Il Governo dell' Eritrea ritirerà dal Ministero del tesoro i talleri coniati per conto della colonia a prezzo corrispondente al rimborso del costo del metallo e delle spese di coniazione.

Ai privati potrà farsi obbligo di fornire in natura l'argento occorrente, del titolo richiesto, ed essi dovranno in ogni caso corrispondere un diritto di coniazione la cui misura verrà stabilità con decreto del ministro delle colonie di concerto con quello del tesoro.

Dato in Zona di guerra, 31 maggio 1918.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO — COLOSIMO — NITTI.

XXIII.

Costruzione della ferrovia Mogadiscio-Buracaba-Baidoa per Lugh (Anticipazione dei relativi fondi).

MINISTERO DELLE COLONIE
Direzione Generale degli Affari Politici
Ufficio Cartografico

N. 501 - 1918

TRACCIATO DI MASSIMA
DELLA FERROVIA
Mogadiscio - Afgoi - Uanle Uen - Buracaba - Iscia Baidoa - Lugh

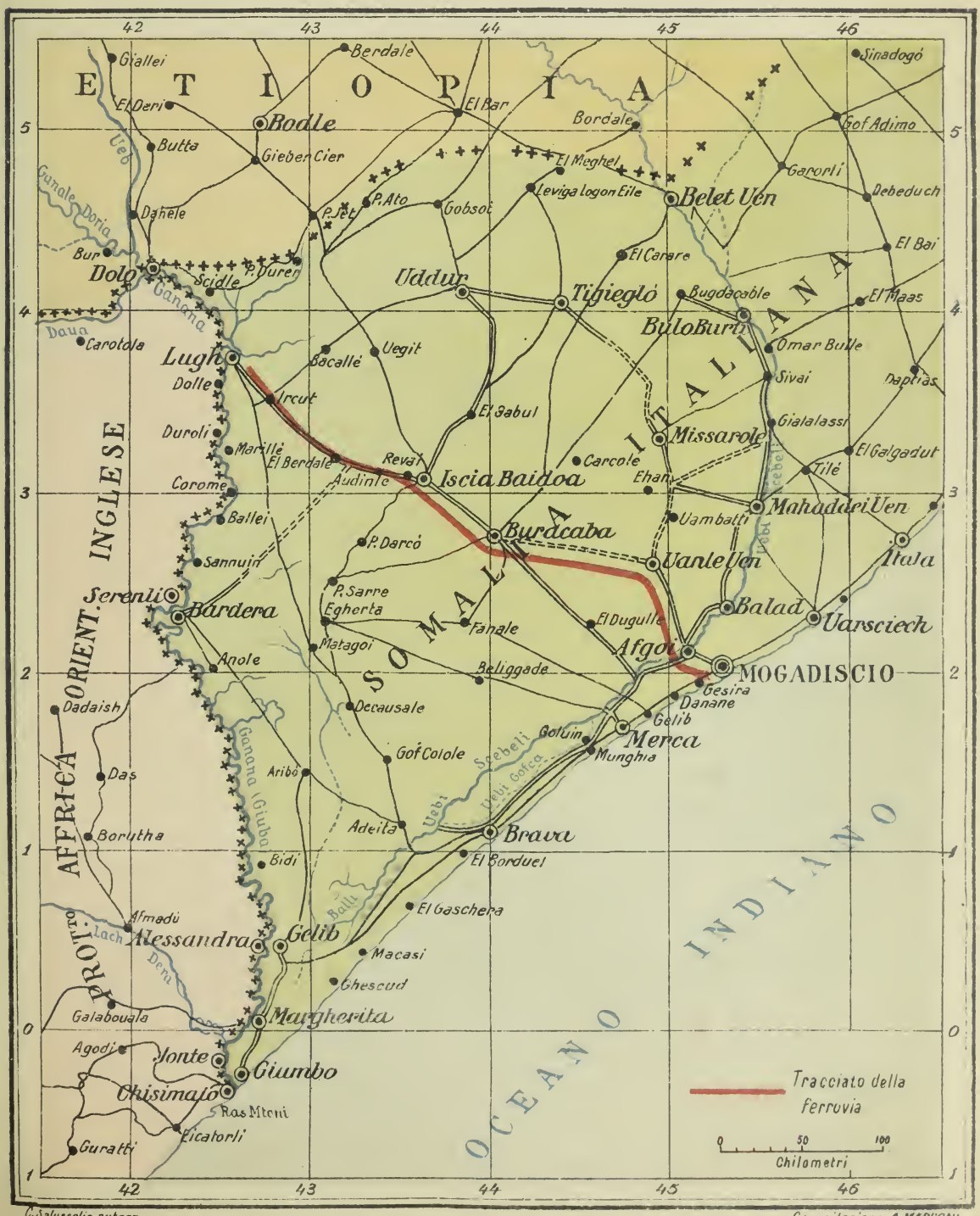

C. Salussolia autogr.

Compilazione: A. MARCONI

Scala di 1 : 4.000.000

THE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

La posizione della Somalia italiana è tale che può permetterle di signoreggiare la maggior parte del traffico dei paesi Galla e Sidamo. Da tale primato commerciale, oltre i sensibili vantaggi che se ne ripromette l'economia della colonia, dipenderà altresì la nostra influenza politica nella Etiopia meridionale.

A vincere attrazioni ed influenze contrastanti che risulterebbero di grave danno agli interessi economici e politici dell' Italia, occorre mantenere in nostro favore l' equilibrio delle correnti commerciali della bassa Etiopia. Ciò non può farsi se non rendendo, intanto e per quanto è possibile, più rapidi e meno costosi i trasporti, attraverso il territorio della Colonia, delle merci provenienti da oltre confine e specialmente dalle regioni dei Sidamo e dei Galla, i cui prodotti principali sono assai ricchi (caffè, cera, pelli, avorio) e perciò meritevoli di tutto il nostro interessamento, mentre le regioni stesse costituiscono mercati di consumo assai importanti per i manufatti che possono essere prodotti dalla industria nazionale, quali principalmente i tessuti di cotone grezzi e stampati.

Ad ottenere tale scopo, che acquista maggiore importanza nei riguardi delle competizioni commerciali che seguiranno all' attuale periodo bellico, unico mezzo efficace è la sollecita costruzione di una ferrovia attraverso il territorio della colonia, la quale evidentemente, dovrà avere spiccato carattere di penetrazione e perciò, partendo dal più importante scalo commerciale marittimo della colonia, raggiungere, col minor percorso possibile, quella località che trovandosi più prossima al confine ed alle vie commerciali più abitualmente seguite meglio si presta ad attrarre dall' Etiopia le più importanti correnti di traffico.

Allo stato attuale delle cose tale località appare debba essere Lugh; che fu, fin dal passato, importante emporio di traffico con la bassa Etiopia; ma in un primo tempo, ed in attesa di un migliore assestamento delle regioni finitime da parte del Governo etiopico, un

passo notevolissimo sarebbe fatto negli interessi dei traffici qualora la ferrovia giungesse intanto fra non molto a Baidoa; ove, oltre che le vie da Lugh convergono, passando per le residenze di Oddur e Tigieglò, le vie provenienti dalla fertile regione Sciabeli. Del resto, la necessità di una ferrovia diretta, attraverso la Somalia, al confine etiopico, fu sempre riconosciuta per il passato e dimostrata con copia di dati e di argomenti; e di essa furono già compilati alcuni progetti di massima. Soltanto secondo tali progetti la ferrovia avrebbe dovuto partire dallo scalo marittimo di Brava ed acquistare carattere di penetrazione solo dopo un percorso di 160 km. parallelo alla costa ed allo Scebeli ed a breve distanza dalla prima (20 km. in media).

La scelta era caduta su Brava, perchè ivi le condizioni idrografiche si presentavano più favorevoli alla costruzione di un porto, che avrebbe dovuto essere in seguito il complemento della ferrovia stessa.

Ma nei riguardi dell'importanza dei traffici, sopra tutti gli altri scali del Benadir, primeggia, e di molto, quello di Mogadiscio. E questo primato non deriva dal fatto che Mogadiscio sia sede del governo ed il maggior centro popolato della costa, ma perchè ad esso convergono le correnti di traffico e le vie commerciali dall'interno tanto da oltre confine quanto dalle regioni della Colonia più fertili e di maggior produzione e che sono più vicine a Mogadiscio che a Brava. E fu appunto per questo che a Mogadiscio si stabilirono fin dall'inizio le principali case commerciali.

Si aggiunga che, ora, recenti indagini hanno dimostrato la possibilità di migliorare subito con lieve spesa ed in modo notevole, le condizioni di sbarco ed imbarco delle merci a Mogadiscio ed hanno pure dato fondate speranze di potervi far poi sorgere un discreto ridosso per le navi. Senza quindi rinunziare al proseguimento dei lavori del porto a Brava, quando i traffici assurgano a tale importanza da giustificarne il compimento, nulla ormai si oppone a che la ferrovia parta da Mogadiscio e si diriga subito verso il confine con tracciato quasi normale alla costa, risparmiando così circa 150 chilometri di percorso. E ciò tanto più è preferibile quando si tenga presente che la riconosciuta navigabilità dello Uebi Scebeli ed un breve tratto ferroviario di allacciamento dello Uebi Scebeli a Brava, potranno in un avvenire, non certamente prossimo, fare indirizzare parte delle merci anche a Brava; dove allora, potrà convenire di proseguire nei lavori portuali.

Il tracciato quindi più consigliabile per la sollecita costruzione d'una ferrovia, che per le ragioni sommariamente indicate deve avere subito carattere di penetrazione verso il confine, risulta quello Mogadi-

scio-Afgoi-Uanle Uen-Buracaba in primo tempo; da prolungarsi da Baidoa al confine etiopico verso Lugh in secondo tempo.

Il tracciato sopra indicato, oltre che ad essere quello più breve e già seguito di preferenza e da tempo per le comunicazioni commerciali per l'interno, ha pure il vantaggio di passare per le regioni di Gheledi e di Dafet (Afgoi e Uanle) importanti centri di produzione granaria, e non lontano dalla regione di Scidle, una delle più popolose e più fertili della Somalia. Ad Afgoi, inoltre, possono facilmente affluire per via d'acqua lungo il fiume Scebeli i prodotti della regione di Audegle che ha gli stessi caratteri di popolosità e di fertilità di quella di Scidle, e che insieme a quest'ultima costituisce la zona ove di preferenza sarà possibile la miglior valorizzazione agricola della colonia.

Così stabilito, in via di massima, il tracciato della ferrovia, si è pensato a fissarne lo scartamento, e quello di m. 0,75 è risultato il più conveniente. Già adottato per ferrovie assai importanti nel Congo belga, nell'Egitto, nella linea Zarià-Bauchi (Nigeria) oltrechè in altre nell'Affrica orientale portoghese e nel Niassaland, lo scartamento di m. 0,75, offre sopratutto il vantaggio di ridurre al minimo il costo per l'armamento metallico tanto che può calcolarsi che l'adozione di esso per la ferrovia Mogadiscio-Baidoa potrebbe far risparmiare per questo titolo la somma di circa 4 milioni (supponendo il prezzo del ferro a lire 600 la tonn.) in confronto dello scartamento di 0,95 o di m. 1,00.

Ben tenue sarà invece il risparmio che con la scelta dello scartamento di 0,75 potrà conseguirsi nella spesa per la costruzione della sede stradale, trattandosi di linea pianeggiante, da costruirsi in prossimità o lungo strade già sistemate con scarse e poco importanti opere d'arte. Ed è appunto perciò, che si sarebbe progettato di costruire la linea per quanto riguarda il raggio delle curve, le opere d'arte, la larghezza della piattaforma stradale con modalità tali da renderla facilmente adattabile anche ad uno scartamento maggiore.

Seguendo tali concetti, ridotti tutti gli impianti al minimo strettamente indispensabile per poter esercitare la ferrovia, e supponendo di adottare un tipo di armamento del peso di kg. 60 al ml., al prezzo medio di lire 600 la tonnellata « cif. Mogadiscio » può con sufficiente attendibilità ritenersi che il costo della linea, prevista della lunghezza di circa 265 km. importerà 18 milioni, comprese lire 1,500,000 per l'acquisto del materiale mobile.

Tale previsione, del resto, è anche confermata dalle risultanze dei progetti studiati alcuni anni or sono per le linee Audegle-Baidoa e Mogadiscio-Afgoi, tenuto conto, da un lato, delle economie da introdursi

alle varie opere allora progettate, e dall'altro, dei maggiori prezzi che potranno essere raggiunti dai materiali e dalla mano d'opera nel prossimo avvenire dopo la pace, in confronto al periodo di tempo in cui quegli studi vennero compiuti.

La maggior parte della somma di lire 18,000,000 è rappresentata, come già è stato detto, dalla spesa per l'acquisto del materiale metallico d'armamento; che, se poi le circostanze saranno più favorevoli di quanto può ora ragionevolmente supporsi, ed il materiale si potesse acquistare ad un prezzo inferiore a quello previsto, la economia risultante sarà utilmente impiegata nell'iniziare subito, approfittando dell'attuata organizzazione tecnica, i lavori per il prolungamento della ferrovia verso il confine etiopico.

Quanto ai fondi ritiensi di proporre che sia seguito lo stesso sistema che, con le leggi 6 luglio 1911, n. 763, 22 giugno 1913, n. 765, 1 aprile 1915, n. 448 e col Decreto Legge 6 gennaio 1918, fu approvato per le ferrovie dell'Eritrea; e di autorizzare quindi la Colonia della Somalia a stipulare un mutuo con la Cassa depositi e prestiti di lire 18,000,000 da esigersi a rate, a seconda dell'avanzamento dei lavori e delle forniture, incominciandone l'ammortamento col 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la linea sarà aperta all'esercizio, e ponendone la spesa relativa, per due quinti a carico della colonia e per tre quinti a carico del bilancio dello Stato.

Contenuto in tali limiti, l'onere annuo afferente alla colonia risulterà di circa lire 386,000, e potrà dalla medesima, essere abbastanza facilmente sopportato.

Infatti, è da tenere presente che le entrate doganali, mentre furono anche negli ultimi bilanci di previsione calcolate fra le 600 e le 700 mila lire annue, negli ultimi consuntivi superarono sensibilmente tali cifre e nell'esercizio 1916-1917 raggiunsero il milione, malgrado le anormali condizioni degli scambi commerciali e la difficoltà e scarsezza dei trasporti marittimi in dipendenza dello stato di guerra.

Altro accrescimento di entrate per il bilancio della colonia è da prevedersi in conseguenza di alcuni riforme del regime tributario già in corso di studio e di prossima attuazione; ed altro, infine, deve confidarsi di raggiungere mercè l'incremento che a tutte le energie economiche della colonia apporterà l'esercizio della ferrovia, allorquando questa sarà aperta al traffico. E tutto ciò senza tener conto delle sensibili economie che potranno conseguirsi nelle spese, sia perchè la maggiore tranquillità della colonia e la facilità delle comunicazioni consentiranno una migliore utilizzazione della forza armata, sia perchè

con l'apertura della ferrovia e col prossimo inizio di comunicazioni fluviali sullo Scebeli, verranno ad essere in gran parte ridotti gli attuali costosi trasporti a mezzo di carovane, per le esigenze della amministrazione coloniale.

***

Alle finalità ed ai concetti suespressi s' informa l'unita proposta di provvedimento legislativo, il quale darà modo di avviare alla sua definitiva soluzione l'importante problema dei trasporti in quella nostra modesta Colonia, cosi ricca di risorse che attendono di essere razionalmente sfruttate,

La unita tabella indicativa delle somme da richiedere ratealmente alla Cassa depositi e prestiti trae origine dalla ipotesi che il lavoro possa essere ultimato in sei anni, a datare dall' esercizio finanziario 1919-920.

Nel primo e nell'ultimo esercizio si prevede necessaria la sola erogazione di un milione: nel primo, perchè non si avranno ad eseguire che lavori e forniture di carattere principalmente preparatorio; nell'ultimo, perchè si suppone che le forniture ed i lavori più importanti sieno allora già compiuti ; le altre rate son previste uguali tra loro, nella misura di lire 4,000,000 ciascuna, poichè, data la natura della ferrovia, essa si dovrà costruire « in avanzamento » acquistando cioè ed utilizzando il materiale metallico d'armamento ed il materiale mobile, mano a mano che procederanno i lavori della sede stradale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161 per l'ordinamento della Somalia Italiana, modificata con la legge 6 luglio 1911, n. 764;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le Colonie, di concerto con quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato, a rate, in conformità dell'unita tabella, la somma di lire 18,000,000 per la costruzione, in Somalia, del tronco Mogadiscio-Buracaba - Baidoa della ferrovia Mogadiscio-confine etiopico e per la dotazione del relativo materiale *rotabile* e di *trazione*.

Art. 2.

Ad incominciare dall'esercizio 1919-920, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro saranno istituiti appositi capitoli per imputarvi, rispettivamente, le somministrazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti e i versamenti effettuati dal Ministero del tesoro al Governo della Somalia su richiesta del Ministero delle colonie.

Analoghi articoli saranno inscritti nel bilancio della Somalia.

Sull'importo delle somministrazioni saranno corrisposti dallo Stato alla Cassa depositi e prestiti gli interessi nella misura del 4 per cento all'anno, con stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 3.

A datare dal 1° gennaio successivo a quello nel quale la ferrovia sarà aperta all'esercizio, la complessiva somma anticipata verrà ripartita in 35 annualità costanti, comprensive degli interessi e della quota di ammortamento.

L'importo di ognuna delle annualità sarà pagato dal Tesoro con stanziamento nel proprio stato di previsione ed esso si rivarrà di una somma corrispondente a due quinti dell'annullità, mediante riduzione del contributo dello Stato per le spese della Colonia.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 settembre 1918

ORLANDO — COLOSIMO — NITTI.

RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER LA FERROVIA MOGADISCIO-BURACABA-BAIDOA.

ESERCIZI FINANZIARI		SPESA
Esercizio 1919-1920	L.	1·000.000
» 1920-1921	»	4.000.000
» 1921-1922	»	4.000.000
» 1922-1923	»	4.000.000
» 1923-1924	»	4.000.000
» 1924-1925	»	1.000.000
Totale.	L.	18.000.000

XXIV.

Assunzione a carico del bilancio dello Stato delle annualità del residuo mutuo verso la Cassa Depositi e Prestiti per il riscatto del Benadir.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le Colonie, di concerto con quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 2,448,325 per provvedere al pagamento al valore attuale delle annualità ancora dovute alla Cassa dei depositi e prestiti, sul mutuo di lire 3,600,000 con essa contratto per il riscatto del Benadir ai sensi delle leggi 2 luglio 1905, n. 319, 30 giugno 1907, n. 499 e 18 giugno 1911, n. 543.

L'inscrizione dell'accennata somma in uno speciale capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio 1918-19 e le altre variazioni di bilancio saranno apportate con decreto del ministro del Tesoro.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — COLOSIMO — NITTI.

INDICE DELLE CARTE

1. Il Bacino orientale del Mediterraneo, il Mar Rosso ed il Golfo Persico. – Scala di 1 : 7.500.090 . . . . . pag. 1
2. Libia e territori limitrofi (Affrica Settentrionale. Regione compresa fra l'Algeria, l' Egitto ed il Borcu). – Scala di 1 : 4.000.000 7
3. Confini della Colonia Eritrea (Trattati, Convenzioni, Accordi, ecc.). – Scala di 1 : 1.550.000 101
4. Carta della Colonia Eritrea (Divisioni amministr.). – Scala di 1 : 5.000.000 103
5. Schizzo della rete ferroviaria affricana, 1917. – Scala di 1 : 20.000.000 . 107
6. Somalia e paesi limitrofi. – Scala di 1 : 4.000.000 131
7. Bacino idrografico dello Uebi Scebeli – Scala di 1 : 3.000.000 157
8. Asia Minore, Arabia e regioni contermini – Scala di 1 : 6.000.000 . . . 161
9. Somalia italiana. Tracciato della ferrovia Mogadiscio-Afgoi-Uanle Uan-Buracaba-Iscia Baidoa-Lugh. – Scala 1 : 400,000 513

NOTA CARTOGRAFICA

Carta 1. — Rappresenta nel suo insieme il complesso delle regioni che interessano l'Italia nel suo dominio coloniale italiano, che ha carattere prevalentemente politico.

Carta 2. — Compilata sulla scorta delle migliori fonti, rappresenta lo stato delle conoscenze geografiche odierne della Libia e di vasta parte delle regioni contermini. Come Carta d' insieme, può sostituire degnamente quelle, oramai di antica data, del Lannoy de Bissy e dello Habenicht.

Carta 3. — È del tutto una Carta originale e nuova, nel senso che in essa è indicata per la prima volta graficamente la storia delle convenzioni, degli accordi e dei protocolli che hanno condotto all'assetto politico attuale della Colonia Eritrea. La distinzione delle linee di demarcazione è fatta con segni e con colori diversi. La Carta è illustrata da un elenco cronologico delle convenzioni stesse, elenco che in breve sintesi dà un' idea chiara del lungo arduo cammino percorso dalla nostra prima colonia per costituirsi nei confini attuali verso il Sudan, verso l' Etiopia e verso il protettorato francese di Oboch-Gibuti.

Carta 4. — Scopo precipuo di essa è di indicare le divisioni amministrative della Colonia Eritrea, e cioè i limiti dei Commissariati: Comm. del Barca: capol. Agordat; Comm. di Cheren: capol. Cheren; Comm. di Massaua: capol. Massaua; Comm. dello Hamasen e di Asmara: capol. Asmara; Comm. del Gasc e Setit: capol. Barentù; Comm. del Seraè: capol. Adi Ugri; Comm. dell'Acchelè Guzai: capol. Adi Caieh; Comm. della Dancalia: capol. Assab.

Carta 5. — Prescindendo dalla qualità delle linee, non essendo indicato se a scartamento ordinario, ridotto, ecc., questa Carta dà un quadro completo e chiaro del complesso della rete ferroviaria affricana. In nero sono segnate le ferrovie costruite ed in rosso quelle in costruzione o progettate. Una tabella espone i dati numerici (chilometri) al 1915. La Carta, nella quale è indicata la ripartizione del continente affricano quale era all' inizio della guerra, è la più recente come aggiornamento di dati.

Carta 6. — Vi è raffigurata la Somalia italiana, colla divisione in settentrionale e meridionale. La settentrionale colle suddivisioni in Sultanato dei Migiurtini, territori del Nogal e Sultanato di Obbia. Vi sono indicate oltre le principali carovaniere, le strade camionabili costruite od in costruzione. La Carta contiene anche i territori francesi ed inglesi della Somalia, gran parte dell' Etiopia e dell'Affrica orientale inglese.

Carta 7. — Espone in succinto il complesso delle conoscenze geografiche del bacino dello Scebeli, specialmente dell'alto e del medio, nei riguardi delle esplorazioni dei viaggiatori che ne hanno percorso le varie ramificazioni idrografiche. Delle esplorazioni stesse, compiute da viaggiatori italiani e stranieri, è dato un elenco cronologico.

Carta 8. — Raffigura gran parte dell'Asia anteriore (Asia Minore ed Arabia): vi sono compresi anche i territori limitrofi dell' Europa e dell'Affrica, e vi trovano posto (se non completamente, sufficientemente però per poterne notare la posizione relativa) tutte le nostre Colonie. È la prima Carta dimostrativa di quelle due regioni, di notevole dimensione e, per quanto possibile, completa, che si pubblica in Italia. Compilata sui migliori elementi editi ed inedîti e su ricerche originali dirette in fonti finora inesplorate, indica, per la prima volta, la divisione politica interna dell'Arabia, quale era allo scoppio della guerra.

Carta 9. — È una cartina schematica a colori che comprende essenzialmente la parte meridionale della Somalia italiana, tra Dolo, Giumbo ed Itala, colle regioni limitrofe dell' Etiopia e dell'Affrica Orientale inglese. Vi è segnato con evidenza il tracciato di massima della progettata ferrovia Magadiscio-Buracaba-Baidoa per Lugh.

Le Carte su descritte, ad eccezione di quella indicata nell' indice al n. 1 (pubblicata da qualche tempo da una Ditta privata), sono state redatte e disegnate nell' Ufficio Cartografico del Ministero delle Colonie sotto la guida del Direttore generale degli affari politici.

INDICE

PREFAZIONE . . . . . *Pag.* 1

RELAZIONE:

Libia. 5
Eritrea 99
Somalia 129
Arabia - Istituto Orientale di Napoli - Palazzo Chigi 159

ALLEGATI:

I..... Note sulla « Confraternita dei Senussi » 179
II..... Notizie sui « Bérberi » 185
III..... Movimento commerciale con le Oasi della Cirenaica per l'anno 1917 197
IV..... Organizzazione della tribù degli « Abeidat ». 201
V..... Le « Comunità israelitiche » 207
VI..... Provvedimenti di ordine morale ed economico per i militari . 243
VII.... Comitati consultivi indigeni per la Tripolitania e per la Cirenaica e Comitato centrale consultivo misto 273
VIII... Amministrazione dei beni « Auqaf » 297
IX..... Approvvigionamenti, Consumi e Contributi delle Colonie italiane in rapporto all'economia di guerra della madre patria 309
X..... Servizi scolastici 355
XI..... Servizi sanitari in Eritrea e Somalia 385
XII..... Servizio delle opere pubbliche 391
XIII... Completamento della ferrovia Asmara-Setit e sistemazione del tronco Asmara-Massaua (Anticipazione dei relativi fondi). 421
XIV... Deposito franco a « Massaua ». 425

XV..... Modifiche all' « Ordinamento fondiario » della Colonia Eritrea . 429
XVI... Sul Cotone 443
XVII.. Istituzione di una filiale della « Banca d' Italia » a Mogadiscio 461
XVIII Acquisto d' immobile a Mecca per i pellegrini mussulmani delle Colonie italiane 465
XIX... Missione mussulmana delle nostre Colonie in Higiaz 475
XX.... Trattamento del personale del R. Istituto Orientale di Napoli 483
XXI... Acquisto di un immobile per la sede del R. Istituto Orientale di Napoli 495
XXII. « Tallero d' Italia » 505
XXIII. Costruzione della ferrovia Mogadiscio-Buracaba-Baidoa per Lugh (Anticipazione dei relativi fondi) 511
XXIV. Assunzione a carico del bilancio dello Stato delle annualità del residuo mutuo verso la Cassa Depositi e Prestiti per il riscatto del Benadir 521

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 061898174